

NOVA AGGIUNTA AL  
**G I A R D I N O**  
DI SOMMISTI  
INTITOLATA PARTE TERZA.  
DOVE SI DECIDONO SEIMILA,  
e più casi di coscienza.

*Raccolti dal molto Reuerendo D. Marco Scarfella da Tolentino,  
Titolato nella Parochiale, e Collegiata Chiesa, di San  
Tomaso Apostolo, di Venetia.*

Vtilissimo, non pur' à tutti i Reuer. Curati, e Sacerdoti, ma etian-  
dio à ciascun Christiano, d'ogni grado, stato, conditione,  
e qualità, che piamente desidera regular  
la sua, & altr<sup>a</sup> Anima.

Con la Tauola di tutti i Capitoli delle manie, che in esso si contengono,  
per ordine d'Alfabeto.

*Et anco co i suoi Sommarij, & nomi de' Dottori, Canonisti, e Teologi  
Citati dall'Autore, in questa opera.*

Nouamente stampata, & data in luce con licenza de' Superiori,  
**ET PRIVILEGIO.**



**IN VENETIA,**  
Appresso Giacomo Antonio Somasco. M. D. XCV.

Galla

MADE IN SPAIN

20

21

22

23

24

NOVA AGGIUNTA AL  
**G I A R D I N O**  
DI SOMMISTI  
INTITOLATA PARTE TERZA.  
DOVE SI DECIDONO SEIMILA,  
e più casi di coscienza.

*Raccolti dal molto Reuerendo D. Marco Scarfella da Tolentino,  
Titolato nella Parochiale, e Collegiata Chiesa, di San  
Tomaso Apostolo, di Venetia.*

Vtilissimo, non pur' à tutti i Reuer. Curati, e Sacerdoti, ma etian-  
dio à ciascun Christiano, d'ogni grado, stato, conditione,  
e qualità, che piamente desidera regolar  
la sua, & altrui Anima.

Con la Tauola di tutti i Capitoli delle materie, che in esso si contengono,  
per ordine d'Alfabeto.

*Et anco co i suoi Sommarij, & nomi de' Dottori, Canonisti, e Teologi  
Citati dall'Autore, in essa opera.*

Nouamente stampata, & data in luce con licenza de' Superiori,  
**ET PRIVILEGIO.**



**I N V E N E T I A,**  
Appresso Giacomo Antonio Somasco. M. D. XCV.



ALL'ILLVSTRISSIMO  
MIO SIGNORE  
COLENDISSIMO,  
IL SIGNOR GIROLAMO  
CAPELLO.

*Dell' Illustrissimo Signor Vicenzo Consigliero, mio  
Signor, & Patrone Colendissimo.*



*R*A ben ragioneuole, che essendo stato  
consacrato all' Augusto nome del Sereniss.  
Principe GRIMANI, la Prima parte di  
questo Giardino, & la Seconda alla Sere-  
nissima sua Consorte, questa Terza parte  
fusse dedicata a personaggio, che fusse co-  
me mezzo termine di congiuntione (usa-  
rò uoci Filosofice ragionando con U. S. Illustriss. che è padre, &  
padrone della Filosofia) tra questi doi estremi, l' altezza di loro, &  
la bassezza mia, ne altro da me si poteua, ò si doueua trouar, che

a 2 lei,

lei, la quale communicando meco per la mia seruitù, & offeruanza già dal Zio mio con molti oblihi nostri contratta (la qual clientela di gran lunga antepongo à tutte le cose lasciatemi per heredità da lui) & essendo alle loro Serenità congiunto strettamente di sangue, cioè Nipote, & nipote nato di carissima sorella di lui. non poteua essere più accommodato mezzo per questo effetto di unir la proportionione di così separati estremi: essendo massime di quelle rare qualità, & virtù ripieno, che risuonano già per molti scritti stampati in diuerse lingue da ingegni poetici in varij lochi di Europa, & del mondo, delle quali se io uolessi una minima particella adombrare, farei forsi maggior volume di quello è il presente istesso dedicato. La onde risoluendomi usar il consiglio di Salustio, & più tosto tacere, che dirne poco, hora solamente la pregarò, che resti seruita prima di aprire l'adito con la sua intercessione alli doi primi volumi inanti al cospetto di quelle Serenità, che io da lungi, come indegno riuerentemente honoro, & poi, come familiare, & domestico seruitore intronetta il terzo nella sua gratia, alla quale humilmente mi inchino, & raccomando. Dalla Libreria nostra del Centauro l'anno M. D. XCV. adi XV. Settembre.

D. V. S. Illustris.

Vbligatilis. Seru.

Vicenzo Somasco.

# TAVOLA DE' CAPITOLI

DI TUTTE LE MATERIE CHE SI

contengono in questa Aggiunta, del  
Giardino de Sommisti;



Soluzione della scōmuni- ca, cap. 1	car. 1	confessioni giudiciale, cap. 18	ibid.
A soluzione de casi riserva ti al Papa, & censure, ca- pitolo 2	4	confessori, cap. 19	ibid.
A soluzione per l'indulgenze in articolo di morte cap. 3	ibid.	contricione, cap. 20	ibid.
Annulatione de uoti, cap. 4	ibid.	contricione uera cap. 21	ibid.
		cofe che si ricercano al ualor delle in- dulgenze quante, cap. 22	ibid.
		cofe pertinenti per conseguire l'indul- genze, cap. 23	22
		crefima ouero confirmatione, cap. 24	ibidem.

## B

Beneficii in confidenza, cap. 5	ibid.
Beneficii per simonia, cap. 6	5
Bestemmia, cap. 7	ibid.
Bigamia, cap. 8	6

## C

Casi per i quali la chiesa sinterdi- ce, & si riconcilia, cap. 9	ibid.
cati de i peccati riservati, cap. 10	8
cause che fanno polluta la chiesa, cap. 11.	10
censura Ecelesiastica, cap. 12	ibid.
censo cap. 13	17
chi possi dispensare l'indulgentie capi- tolo 14	ibid.
commutatione della pena eterna nella temporale, cap. 15	ibid.
comutatione de uoti, e della dispenfa- tione come cap. 16	ibid.
confessioni dell'indulgenze, cap. 17. 18	

## D

Depositi di danari, od'altra cosa, ca- pit. 25	ibid.
Del dir della messa per li morti ca. 26	ibidem
Della dispesatione dell'indulgenza chi possa, cap. 27	23
Dispensatione di uoti cap. 28	25
Diuersità delle penitenze di canoni, o del Sacerdote cap. 29	ibid.
Dote matrimoniale cap. 30	27

## E

Effetti di bone opere fate in gratia, cap. 32	ibid.
Effetti di bone opere fatte in peccato, cap. 32	ibid.
Effetti del peccato mortale, c. 33.	ibid.
Effetti dell'interdette, cap. 34	ibid.
Effetti	

T A V O L A.

Effetti della sospensione, cap. 35	30	Ingresso ne monasterij di Monache,	
Elettione de beneficij, & officij, cap. 36	34	cap. 54	53
Elettione de confessori come, & quando cap. 37	ibid.	ingresso della religione, cap. 55	54
Entrare ne monasteri de Monache come, cap. 38	35	inquisitione, cap. 56	55
Essere in peccato mortale come, ca. 39 ibidem		interdetti, cap. 57	ibid.
	F	interdetto ab omine ouero dal superio re, cap. 58	57
		interdetto delle chiese, cap. 59	60
		interdetto delle sepulture, cap. 60. ibid.	ibid.
		irregolarità, cap. 61	ibid.
		irregolarità causata per la bigamia, cap. 62	62
		irregolarità causa per difetto dell'anima cap. 63	64
	G	irregolarità causata per difetto dell'anima, cap. 64	65
		irregolarità causata perche Apostasia, cap. 65	67
		irregolarità causata per ignoranza delle lettere, cap. 66	ibid.
		irregolarità causata per difetto della honestà della vita, cap. 67	68
		irregolarità causata per difetto dell'interdetto, cap. 68	ibid.
		irregolarità causata per illegittimità, cap. 69	69
		irregolarità causata per difetto del voto, cap. 70.	70
		irritatione de voti, cap. 71	71
	L		
		Legati, cap. 72	ibid.
		Legittimatione, cap. 73	72
		Lettere demissoriali, cap. 74	ibid.
	M		
		Modo di pigliar l'indulgenza per i uiui, e morti, cap. 75	ibid.
		Monasterio di Monache, cap. 76	73
	N		
		Nulità dell'indulgenza, c. 77. ibid.	Obli-

O T A V O L A.

Obligo di non restituire, ca. 78. ibi.		Remissione de peccati, cap. 94	88
Obligare beni ecclesiastici per pagar debiti, cap. 79	ibid.	Renonza de beneficii, cap. 95	89
Obligo di restituire, cap. 80	ibid.	Riuelatione della scomunica, c. 96. ibi.	
Obligazione della legge col peccato mortale, cap. 81	ibid.		S
Opere fatte in gratia, e in peccato mortale, cap. 82	ibid.	Sacramenti prohibiti a chi per l'interdetto, cap. 97	ibi.
Ordni Sacri, cap. 83	ibid.	Scancelatione de peccati per l'indulgenze, cap. 98	ibi.
	P	Scomunica, maggiore, e minore, & della anatema, cap. 99	91
		Scomunica minore, & suoi effetti, cap. 100	93
		Scomunica in commune, ca. 101. 95	
		Scomunica giusta, & ingiusta c. 102. 96	
		Scomunica, cap. 103	97
		Sepulture interdette, cap. 104	98
		Sodisfattione, cap. 105	100
		Sospensione, cap. 106	102
		Stare in peccato mortale come s'intenda, cap. 107	110
			T
		Testamenti cap. 108	ibid.
	R		V
		Reo, cap. 89	ibid.
		Resignatione de beneficii, ca. 90 cart.	80
		Restititione, come, & quando si deue fare cap. 91	ibid.
		Restititione, scusabile, & sforzata, cap. 92	83
		Remissione della colpa, e pena, per l'indulgenza, cap. 93	85
		Valore dell'indulgenze, cap. 109	112
		Valore delle penitente, cap. 110.	ibid.
		Vera contritione quale sia, c. 111.	ibid.
		Voto cap. 112	ibid.

*Il fine della Tauola de i Capitol i della Terza Parte, del Giardino de i Sommissi.*

I

# NOVA AGGIUNTA AL GIARDINO DI SOMMISTI, INTITOLATA PARTE TERZA.

Doue si decideno seimila e più casi di coscienza, nelli quali si comprende  
vera resolutione, e breue decisione d'ogni caso, che può esser pro-  
posto à Confessori, & insegna à ciascheduno il sicuro  
modo di caminar alla via di salute.

*Raccolti dal molto Reuer. D. Marco Scarfella da Tolentino, Titolato  
nella parochiale, e collegiata Chiesa di S. Tomaso  
Apostolo di Venetia.*

*Dell' Assoluzione della Scommunica. Cap. I.*

Vedi anco Scommunica.

S O M M A R I O.

- 1 *Colui, che ingiustamente è assoluto dalla scommunica, sia assoluto, & perche.  
Se'l Confessore possi assolvere alcuno, de' suoi peccati ingiustamente, inanti che sia giustamente assoluto, come, & perche.  
Si soffraggi di S. Chiesa vagliano all' assoluto ingiustamente, & perche.  
I soffraggi di S. Chiesa non uagliano al non assoluto, come, quando, & perche.*
- 2 *Il Vescouo, che pronuncia la scommunica per timore, sia ualida, come, & perche.  
Colui, ch'è scommunicato dal Vescouo per timore, et si fa assolvere, se la solutione, sia ualida, & perche.*
- 3 *Se colui, ch'è scommunicato ingiustamente, & si faccia assolvere, sia assoluto, quãdo, & perche.  
Se colui, ch'è scommunicato, per false cause, detta scommunica sia ualida, come, & perche.  
L'assoluzione della scommunica, quando non sia ualida allo scommunicato, & perche, & quando sia ualida.*
- 4 *Colui, ch'è scommunicato per la legge, può essere assoluto dal prelato suo, come, quãdo, et perche.  
Quale Prelato possi assolvere il scommunicato, per la legge, come, quando, & perche.  
Se il Parochiano possi assolvere lo scommunicato per legge, come, quando, & perche.  
Se ogni semplice Sacerdote possi assolvere lo scommunicato per legge, come, quãdo, & perche,  
Sirvno, che sia scommunicato da alcuno giudice possi essere assoluto da un semplice Sacerdote, & perche.*
- 5 *Se la scommunica data da particular giudice possi essere assoluta da altro giudice, & perche.  
Se lo scommunicato dal proprio giudice, possi essere assoluto dal suo successore, o delegato, come, quando, & perche.  
Se lo scommunicato dal proprio giudice, passato l'anno possi essere assoluto, & da chi, & perche.*
- 6 *Se lo scommunicato per l'incendio, possi essere assoluto dal Vescouo, & quando, come, & perche.*

Giardino di Sommisti, Parte Terza.

A

Se l'in-

- Se l'incendario scomunicato, il Vescono denunciato, sia Papale, o Episcopale, o suo delegato, & perche.
- Il giudice, che scomunica l'incendario, & denunciato di scomunica maggiore, non lo può assolvere, & perche, & quando lo possi assolvere, & perche.
- Il scomunicato sentenziato dal giudice, & confermato dal Papa, non lo può piu assolvere, & perche, come, & quando.
- 7 Il giudice secolare, non può assolvere il scomunicato, in quel foro, & perche, & quando possa.
- Quando il giudice di prima tonsura, possi assolvere lo scomunicato, nel foro della coscienza.
- Credenza d'alcuni scomunicati d'essere assoluto, & perche, & come.
- Come devesi fare assolvere lo scomunicato dal giudice secolare.
- Quando il giudice commette, che lo scomunicato, sia assoluto, quello deve fare.
- Se uno scomunicato una volta, devesi presumere, che sempre sia scomunicato, & perche.
- 8 Il Papa, che scomunica alcuno per l'esecutore, non può essere assoluto dall'esecutore, et perche, & quando lo possi assolvere.
- 9 Il sacerdote, ch'assolve il penitente per vigore d'indulgenza, o di privilegio, quando, come, et perche pecca.
- 10 Se colui, ch'è delegato per dignità d'alcuno prencipe possi assolvere, & perche.
- Quando il delegato d'un prencipe non possi assolvere, & perche.
- 11 Il scomunicato ch'è assoluto con conditione quando, & perche, & come non sia, & sia assoluto.
- Il scomunicato assoluto con conditione, come possi essere assoluto per terza persona, & perche.
- 12 Lo scomunicato debitore, & assoluto in articolo di morte, come, & perche non sia assoluto, & quando, & perche sia assoluto.
- Sebastia all'infermo impotente la buona volontà, di sodisfare, per esser assoluto, & perche.
- Il ladro, che per impossibilità non può restituire, come, quando, & perche devesi assolvere.
- Il ladro publico, & non restituisce, devesi comunicare, come, & perche.
- 13 Quando possi essere assoluto colui, che ferisce il chierico dal Vescono, & perche.
- Se tutti quelli, che sono scomunicati, & sono impediti per qualunque infermità, possono essere assoluti dal Vescono, & perche, & quando, & come.
- In quali casi deuono i Vesconi, esser riservati nell'assolvere il scomunicato.
- Quelli, che possono andare a Roma per l'assoluzione Papale, quali siano.
- Se il Noncio apostolico possi assolvere le scomuniche Papali, quando, come, & perche.
- Le conditioni, che se si cercano nell'assoluzione della scomunica.
- Il scomunicato, che non osserua le conditioni hauute nell'assoluzione, ricasca in quella.
- 14 Lo guardiano delle porte de' monasterij, che percuote il chierico, perche possono essere assoluti, & da chi.
- Di quale ingiuria possi il chierico scomunicato, essere assoluto da Vesconi, & quale dal Papa.
- 15 Assolvere alcuno scomunicato, prima da peccati, che da essa scomunica, come, quando, & da quale scomunica, quella sia ualida.
- 16 Assolvere alcuno scomunicato in articolo di morte, prima da peccati, che dalla scomunica, essere assoluto, come.
- Assoluzione piu sicura, allo scomunicato infermo quale sia, con quali, & quante parole, & perche.
- 17 Assolvere il morto dalla scomunica, come, & à che cosa la sia ualida.
- 18 I Prelati d'ogni sorte si possono eleggere un confessore, & assolversi, come, quali, & perche.
- I Cardinali non Vesconi, non possono essere assoluti da ogni confessore, come, quando, & perche.
- I Legati, Priori, & Abbati, non possono essere assoluti da ogni confessore, & perche, & quali.

I Pre-

- I Prelati essenti non possono essere assoluti da ogni confessore eletto da loro, da i casi del Papa, & perche.
- Il proprio sacerdote, che ha facultà di potere assolvere, la può anco concedere ad altri.
- 19 I Frati predicatori, che sono, perche s'hanno, per presentati a Vesconi, da loro prelati, hanno il privilegio d'assolvere tutti, come, quando, & perche.
- Quando l'assoluzione data da detti Frati predicatori, non sia ualida, & da quali casi possono assolvere.
- 20 Benche i Frati predicatori possino udire ogn'uno d'aliena diocesi non possono udire in confessione i religiosi, non privilegiati, & perche.
- Il Vescono, che ammette alla confessione i Frati, con solennità osseruata, hanno l'autorità, come osseruata, & perche.
- Il Vescono, che semplicemente ammette i Frati alle confessioni, in qual cosa possono assolvere, & perche, & con che autorità assolvano.
- I Frati, che semplicemente sono ammessi da Vesconi, l'autorità ch'hanno d'assolvere, quale.



I dimanda: Vno fù assoluto dalla scomunica ingiustamente, dopo fù assoluto da' suoi peccati, se costui sia assoluto da detti suoi peccati, per essere stato assoluto dalla detta scomunica ingiustamente? Resp. di sì, perche si come la scomunica ingiusta per ragione della causa, non dannifica nulla, in foro conscientie. Et anco quanto a Dio, così essa assoluzione ingiusta, dirassi essere vtile anco quanto a Dio, & per la coscienza, perche il confessore può assolvere da' suoi peccati l'assolto ingiustamente dalla scomunica, anà ti che si faccia tornare ad assolvere da lei giustamente, ilche non porrebbe, se non fosse assoluto, almeno ingiustamente, perche i soffragij generali di S. Chiesa, uagliano all'assolto, ancorche ingiustamente sia stato assoluto, ma non dirassi, che uaglia a colui, che non sarà stato assoluto in conto alcuno.

2 Si dimanda: Vn Vescono pronuncia una scomunica contra N. con giusta causa, più presto per timore, ch'altrimente, se questa scomunica uaglia, quanto a Dio, & esso N. si fece assolvere, se questa assoluzione sia ualida, quanto a Dio? Resp. di sì che detta scomunica sarà ualida, ma essa assoluzione dirassi di no, si come hauemo per la glosa singolare, secondo il Panormitano, & il Nauarra, & per un testo singolare, quando però la causa sia stata giusta, per scomunicarlo.

3 Si dimanda: Vno fù scomunicato per certe false cause, se questa scomunica contra costui sia ualida, & facendosi assolvere, detta assoluzione sarà ualida? Resp. cō l'istesso Nauarra, & Glose di sì, che la scomunica sarà ualida, ma l'assoluzione, dirassi di no, ogni volta che il giudice però habbia hauuto animo, che ualessero, o non ualessero, o che esse cause fossero uere, o false. Et anco quando ch'esso giudice hauesse hauuto animo, ch'essa assoluzione fosse ualida, dirassi anco essa esser ualida, perche il Cardinale le fa uguali. Ma esso Nauarra fa, & vuole, ch'il ualore dell'assoluzione uaglia, quanto però al foro della coscienza, perche dice, che non eccede la potestà humana, nè contiene errore intollerabile, poiche non tocca piu della giustitia delle parti, nellequali può male, & bene. Et il ualore della scomunica è dubbio non poco, che non uaglia, perche contiene errore intollerabile, & eccesso, della potestà humana in uolere scomunicare, uno, o ch'habbia peccato moralmente, o no.

4 Si dimanda: Vno fù scomunicato di scomunica maggiore, per la legge ilquale si fece assolvere dal suo prelato, se costui sia assoluto? Resp. di sì, quando non ricerca l'assoluzione per altro caso, & questo prelato intendesi qual si uoglia prelato essente della chiesa, o sia il Papa, o il Vescono, o il capitolo, sede uacante però, & altro qual si uoglia prelato regolare, o secolare, ch'habbia però la giurisdizione, quasi Episcopale & anco qual si uoglia prelato non essente, ch'habbia però giurisdizione in foro esteriore. Et anco esso panormitano, & ogni semplice sacerdote, che possi assolvere da' peccati mortali. Et questa è la commune opinione, benche il Panormitano il contrario. Ma però questo limitamo, quanto al foro della coscienza, & quanto all'esteriore, perche un sacerdote semplice che non lo potrebbe fare di sua autorità propria.

Nau. in ma  
nu. c. 27. nu.  
38. & 3.

Nau. ibid.  
Glo. in ca. 1.  
de ris. qua  
ui. lib. 6.

Ibid. n. 38i  
& 4.  
Glo. in ca. ex  
parte. de off.  
ordi. & in c.  
quod super  
ijs. de fide  
inst. in.

Nau. ibid. n.  
39. c. super.  
Gl. sing. cle.  
2. de reb. ec.  
cle. non alie.  
Hof. in ca.  
nuper.

A 2 Si

*Nau. ibid. n. 40. Cap. pastoralis. §. praxeres. de off. deleg. Ibid. & Ca. tua de sen. excom. Ca. Audicimus. 12. q. 1*

*Ibid. & Sil. con aliri. in ca. ad audiam. de homicid.;*

*In c. super. & arg. uer. excom. 8. §. 4. & cap. ad hac. de priu.*

*In ca. prapo suis de uer. excom. minist.*

*Naua. ibid. nu. 41.*

*Ho. f. ibid.*

*Naua. ibid. nu. 42. Gl. c. fi. de off. fi. ord. per illum tem. Ca. fi. §. fi. de off. deleg.*

*Naua. ibid. nu. 43. Gaet. in su. excom. 36.*

5 Si dimanda: Vno essendo scomunicato da un Giudice particolare ouero dall'huomo, se fece assoluere da un semplice prete, se costui sia assoluto? *Resp.* di no, perche se tale scomunicato, non si può assoluere da altro, che dal medesimo, che l'ha scomunicato, o dal suo successore, o da un altro, che sia superiore, ouero che sia Delegato; Ma quando fosse passato l'anno, dopò la sentenza definitiva, non lo può assoluere altro, che quello, ch'è Delegato dal Papa, secondo il Panor.

6 Et l'istesso ancora dirassi d'vno incendiario, il quale fosse scòicato per il Vescouo, & che fosse denunciato, non può essere assoluto più dal Vescouo, ma appartiene al Papa, o a suo Delegato, & anco colui, che lo scòica, il quale dopò scomunicato, & anco denunciato di scòica, però maggiore, non lo può assoluere, come anco non lo può scòicare, ma lo potrà bene assoluere, s'egli fosse scòicato di scòica minore. Et anco dicefi, ch'una sentenza data contra il scòicato per qualche giudice inferiore, & che detta sentenza fosse còfermata dal Papa di certa scienza, dirassi, che esso giudice, che l'ha data, non lo potrà più assoluere, senza licenza, & autorità del Papa.

7 Ancora s'un giudice, che scòicasse alcuno secolare, nõ potrebbe nè anco assoluerlo, nel foro della coscienza, p nõ essere sacerdote, attento che questo atto appartiene, & s'accouiene solo al sacerdote, & non al laico, ma nel foro esteriore lo potrà assoluere, Et questo notasi, intendersi dell'assoluzione della scomunica, che si fa insieme con quella de' peccati, perche se esso giudice hauesse solo la prima tonsura, dico, che può assoluere esso se scomunicato da essa scòica ancora nel foro della coscienza, come dice S. Tomaso, & S. Antonino, & altri, ma meglio, senza dubbio, sarebbe cõmettere essa assoluzione della coscienza a un sacerdote, per molte ragioni, che dir si potrebbe, si come è costume v. sato. Et particolarmente per questa ragione sola, che molti lasciano di farsi assoluere dal sacerdote, pensando, che basti quella commessione del giudice, per credere, che detta cõmissione sia assoluzione. Et anco per questa altra ragione, che pochi possono prouare questa loro assoluzione fatta con quella commessione, dal sacerdote, o parochiano, il quale la da secreta, & senza notaro, & testimonij. Et però meglio sarebbe, ch'il giudice fosse sacerdote, & lui istesso l'assoluesse, ouero li desse le lettere, nelle quali egli lo strasse, che l'assoluesse. Et però quando che'l giudice lo cõmette, deue esso scòicato procurare d'auerla presenza del notaro, & anco de' testimonij, che il parochiano l'assolua, accio approuasse l'assoluzione, quãdo mai per alcun tempo bisognasse mostrarla. Imperoche come uno vna uolta sola è scòicato, sempre per il più, si presume essere scòicato, benchè bastarebbe, quando li fosse necessario prouarlo, la testimonianza d'esso sacerdote, quando fosse viuõ, & però è buona cosaauerla in scrittura con testimonij.

8 Si dimanda: Il Papa fa, ch'un suo esecutore scomunicati. N. per alcuni dellitt, senza conoscere altrimenti essa causa, ilche fece, se detto N. possi essere assoluto dal detto esecutore? *Resp.* di no, dopò scòicato; perche lui è puro esecutore di scòicare; ma non d'assoluere. Ma qñ il Papa li desse anco la cõmissione, lo potrebbe assoluere, altrimenti nõ.

9 Si dimanda: Vn sacerdote soleua vfare d'assoluere i penitenti, fuori della potestà particolare, ch'egli era concessa per vigore dell'Indulgenza, o da altro particolar priuilegio di colpa, & di pena, se peccò? *Resp.* che non solamente peccò, ma anco, è scomunicato, di scomunica Papale, si come uede fi, & legesi nella *Clem. Religiosi de priuilegijs.*

10 Si dimanda: Vno, che fosse delegato d'alcuno prencipe, ouero che per priuilegio perpetuo p ragione dignità, o d'officio, ouero p altra ordinaria, di poter assoluere il scòicato p virtù della giurisdizione lui possi cõmetterla ad altri l'assoluzione? *Resp.* quãdo non sia riuocata dalla sedia Apostolica, quanto spetta alla virtù della sua giurisdizione. Ma non potrà però quelli, alliquali soli concede solamente il nudo minister. o d'essa assoluzione, senza altra giurisdizione, perche qsto nudo ministerio può essere delegato anco dal delegato dell'ordinario, & anco dal subdelegato del Delegato del Papa, benchè nõ possa no delegare la loro giurisdizione, n'anco in articolo giurisdizionale di lei. Ma notasi qsto.

11 Si dimanda: Vno essendo scòicato di scòica maggiore pertinente al Vescouo, fu assolto dal Papa, o dal suo Nuncio, o Delegato loro, con obligo di presentarsi al suo ordinario o a qual si voglia altro p ricuere la penitèza debita, ouero p sodisfare a chi doueua, l'ingiuria fatta, nè si presentò, se costui sia assoluto? *Resp.* di no, quando con tale obligo sia stato assoluto, perche non obedisce, nè sodisfi all'ingiuria fatta. Ma dirassi bene, che

che può presentarsi per terza persona, perche non è tenuto presentarsi personalmente ma basta, che mandi un procuratore, per farre ciò, perche lui istesso dirassi andare, mentre sarà giudice nel foro della sua coscienza del tempo, quando lui potrà sicuramente presentarsi, o id.

12 Si dimanda: Essendo che li testi comandano, che tutti si possino assoluere in articolo di morte sodisfacendo, Vno fu assoluto dalla scomunica, o da altri peccati, mortali, che doueua sodisfare in vita sua, nè sodisfece, se costui sia assoluto? *Resp.* che ueramente tutti i testi comandano, che si sodisfaccia, inanti che si assolua nell'articolo di morte, ma però s'ha da intendere essi testi, quando ch'esso scomunicato possa sodisfare, perche se egli non potesse bastarebbe, & che desse scurtà, trouandola però, perche quando non la trouasse, bastaria la sua buona volontà, & intentione in esso articolo di morte, poiche niuno è obligato all'impossibile. Et anco l'istesso dirassi d'un laico, benchè publico, o secreto, quando non potesse sodisfare in coscienza sua reale, & probabile, si deue assoluere, & ammetterlo alla sacratissima comunione, cõ obligo però sempre di sodisfare, quando potrà. Anzi dirassi questo di più che etiamò che potesse sodisfare, o in vita, o in morte, ma però non potrà sodisfare, senza suo gran danno della roba, ouero dell'honore, dirassi che se li può dare dilatione di tempo quando però fosse danno del terzo.

13 Si dimanda: Vno ferì un chierico di ferita enorme, se costui possi essere assoluto dal suo Vescouo, perche è zoppo, o infermo, & simile? *Resp.* di si, che può essere assoluto dal suo Vescouo, quando legitimamente fosse impedito, o che fosse ammalato, o fosse in articolo di morte. Imperoche questo è da sapere, che tutti quelli, che sono impediti de' loro membri, possono i Vescoui assoluerli, per non potere realmente andare a Roma d'ogni caso riferuato al Papa, ma però i Vescoui deouono essere in certi casi molto riferuati, con scriuerne prima, a sua Santità. Et questi, che non possono andare a Roma, sono le donne di qual si voglia conditione, & stato; i zoppi, ciechi, quelli, che sono senza alcun braccio, quelli, che sono infermi d'infermità incurabile, o di longa cura, quelli, che non possono camminare per la fatica, cioè i gottosi, febricitati, i putti, sin a' otto deci anni, i feriti, i stropiati, i vecchi, che da i Vescoui, gli sarà concesso, benchè essi vecchi pareissero forti, & robusti. Et anco i giouani, o siano ricchi, o siano poveri, quando però il camminare gli apportasse pericolo, o poveri, che uiuono sopra le loro braccia, & arte, laquale non possono esercitare, camminando, perche non sono obligati andare mendicando, & particolarmente se hauessero la fameglia. Nè meno sono tenuti quelli, che hanno nemicitie capitale, o altre giuste scusationi, i quali senza pericolo, non si potrebbe presentare alla sede Apostolica, o ch'esso ne fosse cagione, o non, i figliuoli, che sono sotto la potestà de' parenti il schiauo, ma non il seruitore, che serue per sua volontà, & interesse. Et lo schiauo, quãdo si liberasse, ouero ch'il patrono li desse licenza per ciò fare. Et altri, che per breuità tralascio, chi quali hauessero legitimo impedimento, a giudicio d'huomo da bene, & che ueramente non potessero andare alla S. sede, nè al Nuncio Apostolico de latere, il quale ancor lui può assoluere, tutti questi dico possono assoluere i Vescoui, ma però questa assoluzione sempre intendersi due cose, cioè, che sodisfaciano, o che facciano quello, che possono per questo, & che giurino d'appresentarsi alla S. sede Apostolica, cessati, che faranno gl'impedimenti. Imperoche, se dopò non vi si presentaranno, più presto che loro comodamente potranno, dirassi, che ricascaranno nella medesima scomunica, eccetto quelli, che sono minori di quattordici anni.

14 Si dimanda: Vn portinaio, ouero Guardiano, o altro ufficiale, guardando la porta, accio niuno entrasse in quel conueto, Vn chierico uolèdo entrare per forza, detto portinaio lo percossè cõ un pugno, o con quello legno, nel quale era attaccato le chiavi, o se sia scòunicato? *Resp.* i Religiosi, & anco i chierici, che uiuono in commune, possono essere assolti da' loro prelati, & essi chierici da' loro Vescoui, però in questo caso dirassi, che se detto portinaio percosse detto Chierico, senza animo, o uolontà d'ingiuriarlo, benchè non sia senza colpa, & l'ingiuria sia stata leggiera, o mediocre, dirassi di si, ma questa sorte di scomunica, la potrà assoluere esso prelati. Et se fosse stato esso Portinaio Chierico, lo potrà assoluere il suo Vescouo, perche l'ingiuria mediocre et leggiera appartègano a questi et l'ingiuria enorme solo il Papa la può assoluere. Et

*Nau. ibid. n. 43. §. 57. et 57. Gl. Qua est penul. Cle. 1. §. uero. de har. Gaet. 16. q. 4*

*Fel. in c. pastor. §. praxeres. col. de off. fi. ord. in ca. cum contingat de offic. deleg. col. 1. Gaet. in d. cle. Fel. in d. §. praxeres. Nau. ibid. n. 37. 88. 89. Cap. mulieres. de sent. excom.*

*Cap. ea no scitur. eo. iii. com. ibid. Per notata in d. ca. no scitur. Rosellauer. absolutio 2a §. 19. c. 1. & c. fi. eo. iii. Ca. ea no scitur, & c. quãuis cum eis a notatis. de sent. excom. Inn. in d. c. quãuis.*

*Nau. ibid. n. 90. 91. 92. Cap. quoniã de iura, & honest. cleric. Cap. monachi. de sent. excom.*



Hofl. in c. per  
uenti de sen.  
excom.

Hofl. ibid.

Martino Al-  
fonso nel suo  
cadel. cap.  
de exc. nu.  
31.  
Soto. 4. dist.  
22. q. 1. ar. 1.

Ibid. nu. 32.  
Adrian. q. 2.  
de clauibus.  
Soto 4. d. ibi.  
Cater. in sa.  
uer. Absol.  
i impedimen-  
ta.

Nau. c. fra-  
tres. de pen.  
d. 5. nu. 30.  
Ar. 45.  
Artil. ver-  
bo. Absol.  
nu. 70.

Artil. ibid.  
nu. 15.  
l. de panit. et  
remif. cap.  
ult.

S. Tho. 4. sct.  
dist. 17. q. 3.  
guol. 2.  
Pet. de Palu.  
4. sen. te. dist.  
17.

Artil. ibid.  
nu. 22.

Ibid. nu. 24.  
Ar. 25.

quale sia la ingiuria leggiera o enorme lega si quella Estrauagante di Papa Giovanni 22. che incomincia, *Perlebis*. Ma per conoscerla poi bene questa ingiuria leggiera, bisogna considerare ancora la qualità del percossore, & il modo del ferire, & dell'ingiuriare, con tutte le sue circostanze, del luogo, del tempo, delle persone, &c. Ma per dar maggior certezza ancora, sempre si deue lasciare al giudicio del Vescouo, & anco del Cōfessore, che ha la potestà Episcopale.

15 Si dimanda: Vno era scomunicato di scomunica minore, il quale fu assoluto prima da' peccati, che da essa scomunica, se detta assoluzione sia valida, & tenga, & sia tenuto reiterare detta confessione? *Resp.* con l' Eccellente Vualdo nel suo candelabro Aureo, & con molti altri di sì, che è valida, nè è tenuto a reiterarla altrimenti, quādo sia fatta ignoratamente, benchè l'ignoranza fosse crassa; Imperoche S. Chiesa non proibisce, li scōmunicati di scōmunica minore, cō tanto rigore, come, *Si de facto recipient Sacramēta, irrita sunt*. Et questa opinione, è probabile, & sicura, & il Nauarro, con il Gaet. Vittoria, & altri Dottori l'approbano.

16 Si dimanda: Vno essendo scōmunicato, & essendo in articolo di morte, & con pericolo, vn Confessore assoluete quello da' peccati, prima che dalla scōmunica, per il pericolo della morte, & tardanza, se sia assoluto, & sia lecito assoluere prima da' peccati, che dalla scōmunica? *Resp.* con il predetto, che sarà lecito, *Quando in rei ueritate sit periculum in mora*. Percioche S. Chiesa non vuol proibire ad alcuno l'assoluzione in tanto, & si fatto pericolo. Ma la più sicura sarà, quando vn tal caso accaſſe, con quattro sole parole, dalli peccati, & dalla censura di subito si può assoluere, dicendo, *Absoluo te a peccatis, & censuris*. Et il Confessore assicurerà se stesso, & il penitente insieme. Ma.

17 Si dimanda: Vno assoluete vn morto dalla scōmunica, se detta assoluzione vaglia, & à che cosa vaglia? *Resp.* Con l' Armilla, di sì, che vale, ma ad effetto, che possi essere sepolto in luogo sacro, ouero essendoui sepolto, non sia leuato de li, & che si li possi fare l'effiquie, & orationi per l'anima sua.

18 Si dimanda: Se i prelati essenti, come Abbati, Priori, Guardiani, Ministri, Vicarij, i Generali, & quelli, che in qualche luogo, o casa non hanno Soperiore, se si possono eleggere vn Confessore? *Resp.* di sì, & si possono fare assoluere da tutti i casi, ma però da quelli, che non sono riservati al Papa, & in qualonque luogo se ritrouano. Imperoche essendo (come dice S. Tomaso) che a' Prelati gli bisogna dispensare i Sacramenti, li conuiene essere mondi. Ma i Cardinali che non sono Vescoui, nè legati non possono far questo, nè manco i Priori, ne gli Abbati, che non saranno essenti. Et questo sappiaſi, che ogni proprio Sacerdote, il quale per ragione ordinaria può confessare, per hauere egli il mero imperio, potrà anco cōmettere, & dar licēza ad altri di cōfessare. Et anco tutti quelli, che per elezione, ouero per cōfirmatione, hauranno cura d'Anime, per essere loro ordinarij, dirassi, che possono dare licenza a ciascuno suddito cōmesso sotto la lor cura di confessare, & assoluere di tutti quelli casi, che loro istessi hanno. Ma.

19 Si dimanda: Se i frati Predicatori, che sono presentati a' Vescoui da' loro Prelati, ouero quelli, che s'hanno per presentati, s'hanno priuilegi, & gratie nell'udire le cōfessionioni, come se in tutto, & per tutto fossero presentati? *Resp.* secondo la forma della Clementina, ch' incomincia, *Dudum*, concessa per gratia da' Papa Sisto IIII. di sì, & questo per priuilegio di Papa Pio II. alli quali hanno concesso di poter vdir le confessionioni, & assoluere tutti i secolari, siano, o venghino da qualonque luogo si vogliono. Et se per caso il prelato ordinario di quella città non uoleſſe dargli licenza, allhora in questo caso l'istello Prelato d'essi fratti, vuole, che di ragione gli possi ammettere, & esponere alle confessionioni, & assoluere tutti essi secolari.

20 Ma notaſi questo, che se bene detti frati possono ascoltare qualonque sia d'aliena diocesi, nella quale non sono esposti, per cagione, & priuilegio di Pio secondo, nondimeno dirassi, che non possono però confessare i Religiosi, che non siano priuilegio di non potere essere assoluti, senon da i loro Prelati. Ma se il Vescouo ametteſſe alle confessionioni alcun frate, senza solennità, ma con questa conditione, come se fosse offeruata, dirassi, che hanno la medema autorità, come se la fosse offeruata. Ma se semplicemente gli ammettesse à vdir esse confessionioni, allhora in questo caso essi frati non potrebbe assoluere, se non quanto egli li promette, per che si può riservare le quantità si esse.

io Ve-

so Vescouo vuole, essendochè allhora non assoluerebbe per l'auttorità di detta Clementina. *Dudum*. ma solamente farebbono ammessi per pura, & mera commessione di lui. Onde in questo siano auuertiti essi Prelati di fare, che i loro frati siano accettati, secondo la forma d'essa Clementina. *Dudum*.

Assoluzione de casi riservati al Papa, & censure. Cap. II.

Vedi Elezione de Confessori nel tempo dell' Indulgenze, cō li altri cap. adherenti.

Assoluzione per l' Indulgenze in articolo di morte. Cap. III.

Vedi Indulgenze in articolo di morte, con li altri cap. adherenti.

Annulatione de' voti. Cap. IIII.

Vedi commutatione de voti.

De' Beneficij in confidenza. Cap. V.

Vedi anco Beneficiato. Sospensioni, & interdetto.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che ottiene beneficio da qualonque prelati, o persona con pensione, quando sia beneficio in confidenza con peccato, è scomunicato, & perche.
- 2 Colui, ch' ha beneficio, nè si vuole ordinare, o andare alla residenza, o portare l'habito, o tonsura clericale, tiene il beneficio in confidenza.
- 3 Colui, che mette pensione sopra alcun beneficio, è scomunicato, come, quando, & perche.
- 4 Colui, che rinonza il beneficio con riserva d'alcuna cosa, o per se, o per altro, o gli mette pensione, è scomunicato, quando, come, & perche.
- 5 Colui, essendo scomunicato, & hauera il beneficio in confidenza, che rinonza il beneficio, per qualche delitto, & lo resigna dopo assoluto, lo ripeterà, sarà interdetto, & perche.
- 6 Colui, che rinonza il beneficio ad alcuno, con patto, che a certo tempo gli lo restituisca, o ad altra persona, sarà scomunicato, & in confidenza.
- 7 Colui, che resigna il beneficio con patto, dopo impetrato nel tempo di vacanza, a suo beneplacito, è scomunicato, & in confidenza, & perche.
- 8 Colui, che accetta beneficio da alcuno certo tempo, con patto di rinonziarlo poi al tale figliuolo fatto grande, è scomunicato, & perche.
- 9 Colui, che conferisce beneficio, o presenta, o instituisce alcuno, con patto di darli parte, o tutti frutti, per sempre o a tempo è scomunicato, & perche.
- 10 Colui, che per priuilegio, che ha fa spedir bolle in cancellaria, per giouare altrui, sotto suo nome, è scomunicato, & perche.
- 11 Colui, che per essere aiutato in qualche lite, o trauaglio, rinonza il beneficio con patto, dopo aiutato, o che lo restituischi, è scomunicato, perche & come.
- 12 Colui, che resigna alcun beneficio, senza alcun patto, o cōuentione, dopo piglia li frutti parte, o tutti è scomunicato, benchè non li riceuesse n'anco lui, & perche.
- 13 Colui, che riceuerà alcun beneficio da alcuno, dopo instituirà quello a riscuotere i frutti, è scomunicato, come, & perche.
- 14 Colui, che riceuuto alcun beneficio da alcuno, dopo gli l'affitta, è scomunicato, & perche, benchè altri per lui quello scotesse, per la confidenza.
- 15 Quella persona, ch' è supposita, à titolo d'alcuna cosa ecclesiastica, è scomunicato per la confidenza, & tutti peccano, dante, recipiente, & mediatore, & perche.



Si dimanda: Vno fece patto, & conuentione con N. di darli vn suo beneficio, ch' haueua ottenuto dal Papa, o da qualonque prelati, o pure essendo iuspatronato con una certa quantità di pensione, se sia confidenza, & interdetto. *Resp.* di sì, quando ciò sia fatto senza licenza del Sommo Pontefice, & anzi scomunicato, stante l'Estrauagante di Pio V. citata nel cap. della Sospensione.

1 L'istesso ancora dirassi di colui, ch' haueà qualche beneficio, nè si vorrà ordinare a' sacri ordini, si come ricercà il beneficio, o non vorrà andare alla residenza, o portare l'habito, & tonsura clericale, ouero vorrà resignare esso beneficio a qualch'uno, con riser-

Martino Alfonso da Rivaldo nel suo Cadel. bro aureo al cap. dell'interdetto al nu. 38. et 39. Ibid. nu. 40.

- Et de extra mag.* uarsi i frutti; ouero mertergli pensione senza licenza della Sede Apostolica il fare alcuna delle predette cose, dirassi esser confidenza, & scomunicato.
- Ibid. nu. 41.* 3 Si dimanda? Vno haueua vn beneficio, & li venne uoglia d'andare alla guerra, Et acciò il beneficio non uacasse, lo rifegeò a N. suo amico, o parente, con patto di riservarsi per se, o per alcuno di suoi frutti, o gli mese sopra vna certa pensione riservata a se, o a qualch'uno de' suoi parenti, o amici, se sia interdetto, confidenza, & scomunicato? *Respon.* di sì, ogni uolta ch'alcuno di queste predette cose, si faccia senza licenza del Papa, come è detto per esse bolle, benchè andasse alla guerra contra i nemici di Santa Chiesa, per essa confidenza.
- Ibid. nu. 42.* 4 Ancora quello sarà interdetto. è scomunicato & essere inconfidenza, che haurà commesso qualche delitto, ouero farà in qualonque altro modo fatto irregolare, & che resignerà il suo beneficio, ouero dopò ottenuta la dispensa dall'irregularità, si peterà, & ridimanderà esso beneficio resignato, sarà interdetto, per essa confidenza, & scomunicato.
- Ibid. nu. 43.* 5 Quello ancora farà, inconfidenza, & interdetto, è scomunicato, che in qualonque modo rifegeasse il suo beneficio, con patto sin' a certo tempo gli l'habbia a restituire, ouero ad altra persona, che da lui sarà nominata, & presentata.
- Ibid. nu. 44.* 6 L'istesso si dirrà di colui, che nel tempo della vacanza d'alcuno beneficio, l'impetrerà con patto, che dopò lo lasci a richiesta d'vno a suo beneplacito, o del tale, & lo rifegea qsto fine, acciò sia cōferito a un' altro, sarà interdetto & scōdicato, vt sup. & esser cōfidēza.
- Ibid. nu. 45.* 7 Colui ancora sarà interdetto per questa sorte di confidenza, quando alcuno accettasse alcun beneficio con patto di rinunciarlo, dopò certo tempo, a vn suo patto, o figliuolo, o nepote, che sarà in età legitima, per la bolla vt supra per essere inconfidenza.
- Ibid. nu. 46.* 8 L'istesso ancora dirassi, che sarà interdetto colui, che haurà potestà di conferire, o di presentare, o di istituire alcuno, & lo conferirà, o presenterà, o istituirà alcuno, con patto, che debba rispondere parte de' frutti, o tutti a se, o a chi piacerà a lui, per la bolla, vt supra.
- Ibid. nu. 47.* 9 Si dimanda: Vno per certo priuilegio, che lui haueua, non essendo obligato a pagare l'aspeditione delle bolle della camera, o della cancellaria Apostolica, fece spedire le bolle d'un beneficio, o d'vna dignità, o d'altra cosa Ecclesiastica, in nome suo, per schifare, detta spela, per far piacere, & seruitù a N. ch'era suo amico, o parente, se sia cōfidēza, & interdetto, & scomunicato? *Respon.* cō l'istesso di sì, quando detta speditione sia fatta p nome suo, ma in rei ueritate. N. suo amico ne doueua esser padrone, & nō esso, V. che le fece spedire.
- Ibid. nu. 48.* 10 Et l'istesso dirassi di quello, essere confidenza, che rifegea vn beneficio, a d'alcuno, che sia potente, o che conosce, che lo può aiutare in vna certa sua lite, o d'esso beneficio, o d'altra cosa, con patto, & conuentione, che haueua la vittoria, & guadagnata essa lite, lo conferisca, & lo debbi resignare a chi, lui uorrà, o lo restituischi a lui: Ma notasi qsto.
- Ibid. nu. 49.* 11 Si dimanda: V. resignò un suo beneficio, o pensione, o frutti d'alcuna cosa ecclesiastica, senza alcun patto, o conuentione d'essa resignante, o conferente, o instituyente, o presentante con esso N. suo amico, recipiente. Nondimeno dopò la detta resignatione, o collatione, o presentatione, o prouisione, esso V. resignante, o presentante, &c. pigliò i frutti d'esso beneficio, o pensione, o parte di quelli, se sia confidenza? *Respon.* di sì, benchè esso V. resignante, o presentante, o conferente, &c. nō li pigliasse lui, ma che li pigliasse alcuno della sua famiglia, o parēte, o amico, &c. ch'egli fosse, si presume essere cōtrato di cōfidēza.
- Ibid. nu. 51.* 12 Dirassi ancora esser cōtrato in cōfidēza di colui, che haurà ottenuto un beneficio, & cōstituirà p procuratore colui, che gli l'haurà conferito, dato, resignato, o presentato, o prouisto, a poter nominare, o a fittare, i frutti d'esso beneficio. Et andio che esso beneficiato cōstituisce p procuratore alcū parēte, o amico, del detto, che gli sia cōferito, resignato, & dato esso beneficio, o presentato, si presume essere in contratto di confidenza?
- Ibid. nu. 52.* 13 Et per finirla dirassi, ciascuna terza plona, che sarà supposita, in qualonq; modo si voglia, a titolo di beneficio, o d'altra cosa ecclesiastica, o suoi frutti, dirassi, detto beneficio essere in deposito, & p cōsequenza, essere in cōfidēza. Onde conseguetemēte dirassi commetterli simonia, p il titolo d'essa cōfidēza, & qsto non solamente per la parte del conferente, del resignante, & presentante, Ma ancora dalla parte del mediatore, quando mediatore li fosse, & d'esso recipiente, in tutti i predetti modi, come consta p la constitutione di Pio V. la quale incomincia, *intollerabilis*. Et questi casi non solamente sono citati del predetto Viualdo, ma ancora dal Vescouo, Papiense.

Dr.

Vedi anco Beneficij, Beneficij, & Beneficij in confidenza.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che promette prouedere alcun beneficio ad alcuno, come, quando, & perche sia, o non sia peccato.
  - 2 Colui, che promette prouedere un beneficio ad alcuno, dopò gli manca, come, quando, perche pecca, o non pecca, nè sarà obligato mantenerlo.
  - 3 Il prelato, come pecca, ordinando alcuno senz'atitolo di beneficio, & perche.
  - 4 Colui, che riceue beneficio da laici, come, quando, & perche pecca, & sia fatto ineligibile.
  - 5 Colui, che per hauere alcun beneficio promette alcuna cosa, a chiunque si uoglia, per hauere lo, pecca, come, & perche.
  - 6 Il beneficio rinunciatò con patto, benchè di poco obligo, o dono, è simoniaco, & perche.
  - 7 Rinunciare il beneficio, o accettarlo, con atto di patto, è simoniaco, come, & perche.
  - 8 Hauere intentione tacita di rinunciare, o accettare alcun beneficio, con patto, è simoniaco, et se si deue punire dalla chiesa, & perche.
  - 9 Colui, che rinuncia con patto di ritenersi alcuna cosa stabile, o mobile, la rinuncia è simoniaco, & perche.
  - 10 Colui, che rinuncia con patto, a certi tempi dell'anno di uolergli andare a spesso, la rinuncia è simoniaco, & perche.
  - 11 Se il Vescouo possi uolere i frutti d'un beneficio, uacante, a certo uso laudabile, perche, quando, & come.
  - 12 Se il Vescouo possi uolere i frutti d'un beneficio, uacante, per i suoi debiti priuati, & perche.
  - 13 Se il Vescouo può ordinare alcuna cosa, prima che conferisca il beneficio, in casi caritativi, come, & perche.
  - 14 Se il Vescouo dopò conferito il beneficio, possi ricercare alcuna cosa delle entrate di quello, o necuerle, & perche.
  - 15 Colui, che serua la Chiesa, o dice l'hore in choro, per non esser pontato, pecca di simonia.
  - 16 Colui, che serua, per non perdere le distribuzioni quotidiane, come pecca, & perche sia simoniaco.
- S**i dimanda: Vno promette dare, o fare hauere, o prouedere un beneficio a N. se per questa promessa sia simonia? *Respon.* con l' Armilla, quando non gli sia altra indiretta intentione, o conuentione, dirassi di nō, alpettando, che uacchi qualche beneficio, & hauendogli promesso in fatto, o in qualonque altro modo, dirassi non peccare, quando non gli lo potesse mantenere, non uacando; & etiamdio che gli lo potesse mantenere, non sarà obligato, quando detto N. non se sia fatto presente in sacris con questa ferma promessa, & obligo; & se cō questa promessa, & obligo se fosse ordinato, dirassi esso Vescouo hauer peccato, poiche l'ha ordinato, senza titolo, & prouisione di beneficio, o patrimonio. Ma se qualche conuentione, o patto fosse fra di loro, peccò di simonia, nè lo potrebbe per modo alcuno tenere.
- 2 Si dimanda: Vno prese un beneficio ecclesiastico da un laico, senza licenza, o interuento, o consenso del prelato, se peccò? *Respon.* che immediatamente è fatto ineligibile; Ma il Vescouo lo potrà dispensare, & se per hauer detto beneficio da detto secolare, hauesse promesso qualche cosa a quello, o ad altra terza persona, per fare, che lui l'hauesse, dirassi essere simonia, nè per modo alcuno lo può tenere, benchè poca promessa fosse.
- 3 Si dimanda: Vno haueua un beneficio, il quale lo rinunciò a N. ma con certo patto conuenuto fra di loro, se peccò? *Respon.* ogni uolta, che li conuene certo patto, o conuentione, benchè fosse obligo di seruitù civile, o d'altra cosa di ricognitione, per gratitudine, dirassi

Armi. uerbo beneficium, num. 14. C. detestanda, de cōces. prob. li. 6. L'Autore.

Armi. ibi. nu. 15. Innoc. quisquis, de elec. L'Autore. Ibi. nu. 16. Et in uerbo, simonia, al nu. 3. dirassi

dirassi di sì, perchè farebbe ricognitione di grãtitudine, & non di gratitudine. Ma quando gli lo rinontiasse, a fine, che ad vn'altro prouegga, purchel'atto della rinontia non si riduca a l'atto di patto, ma che faccia la sua rinontia pura, & libera, nõ farà peccato; ma facendo altrimenti, riducendo essa rinontia a l'atto di patto, dirassi esser peccato, & simonia. Et se per caso lui teneffe nell'animo suo di ridurla a patto, ma non esprime il patto con alcuno, benchè sia simonia mentale, dirassi peccare mortalmente, ma per questo non sarà punito dalla chiesa. Et benchè il patto che si fa, la rinontia, acciò se dia ad un'altro, dirassi ueramente per questa conuentione, laquale è proibita nella legge positua, ma non è già prohibita per sua natura; nè però si deue far patto di darlo a vn'altro; Et quando alcuno haueffe questa uolontà di far patto di darlo a un'altro, non è dubbio alcuno, che peccarebbe, & mortalmente di simonia mentale. Et cõsi parimente dirassi esser simonia nella data, o nella cessione; come dice essa Armilla, & pecca auco chilo riceuerà, & farà mediatore.

4 Si dimanda: Vno conferi un beneficio, con patto di ritener per se un certo pezzo di terra, contigua a una sua possessione, ouero una casetta, o una stalla per tenere a certi tempi il suo cauallò, o per andargli a solazzo, a certi tempi dell'anno, ouero una certa quantità di frutti, benchè pochi, & simile, se sia simonia questa rinontia? *Respond.* di sì, come dice il Panormitano. Ma pare che'l Vescouo possi voltare i frutti d'un beneficio, che uacua a qualche uso lodabile, & per certa giusta cagione, & anco per debiti fatti per cagione della sua chiesa; ma non gli potrà già uoltare per i suoi debiti priuati. Et notasi questo che se esso Vescouo, ordinasse, prima che conferisce esso beneficio, per qualche sorte di causa, che se ne cauasse portione da conferirsi, per spenderla poi in casi caritatiui, dice San Tomaso, che non è simonia. Ma dato, che, dopò, che l'haurà conferito, ci ricercasse che se gli desse alcuna cosa a lui d'esse entrate, o ad altra persona, qualongue quella fosse, ouero qualche presentuccio, o per una volta sola, o annuata, dirassi esser simonia, nè lui può conferire più d'vno beneficio, & esso beneficio, acconsentendo, non lo può tenere senza peccato mortale, oh Dio, horstu taccio, intenda a chi toccha.

5 Si dimanda: Vno haueua un beneficio, o canonicato, ilquale era obligato a tutte le hore andare in choro, altrimenti era pontato dal presentatore per ogni cento, vna coppa di grano, o più, o meno, per ilche costui andaua in choro a esse hore, per non esser pontato, se costui peccò? *Resp.* di sì, con l'Armilla, & è simoniaco mentale, quando questa sua intentione d'andare per le distributioni quotidiane alle hore, non l'haueffe cõferita con alcuno, ma non farà quanto all'atto esteriore, se non l'haurà conterito con alcuno; ma se haueffe conferito, farebbe altrimenti, perche alle debite hore si deue andare per amor di Dio, & non per hauer le distributioni quotidiane, come principal fine. Et cõsi quelli che accettano beneficij, per l'entrate di quelli, sono simoniaci. Se l'ultimo fine loro, è, il frutto temporale atteso, che il temporale, si deue ordinare al spirituale, & nõ il spirituale al temporale; ma se'l temporale accessoriamente, e intento, non è simoniaco: *etiam quid canonica sine distributione quotidiana non inter est chorum, & quis nollet ordinari in presbyterum nisi ordinari esset annexum temporale.*

Della Bestemmia. Cap. VII.

S O M M A R I O.

- Bestemmiare, che cosa sia, & come commetta questo peccato.
- Bestemmia, de quante sorte sia, & quali siano.
- Bestemmia mentale, uocale, & scritturale, quali siano, & come si commettano.
- Bestemmia, come sia contraria alla fede, & alla charità.
- Bestemmia, come sia graue peccato, & perche con quale penitenz a si deuono assoluere i bestemmiatori.
- Se assoluendosi dal confessore i bestemmiatori, quello peccchi, dandoli poca penitenz a.
- Quando la bestemmia partecipi dell'heresia, & perche.
- La bestemmia, & l'heresia in che cosa consista.
- Il dire della bestemmia in quanti modi consista, & quali siano.

Armi. de simoniis, nu. 18.

Panor. in c. 1. in eccles. benef.

S. Tho. 2. 2. sup. artic. 4. ad 3.

Ibid. de simonia, nu. 20.

- 1 Il confessore, che assolue lo bestemmiatore con poca penitenz a, come, quando, & perche pecca. Lo bestemmiatore non si deue assoluere senza grauisissima penitenz a, & quale, & perche.
- 2 Se colui, che per burla, in qualunque modo bestemmia Dio, peccchi, & perche, & quando. Quando si pecca mortalmente, uezialmente bestemmiano, & perche. Come si pecca bestemmiano in colera, o per passione. Se lo bestemmiatore, considerando per le parole d'esser in colera, peccchi mortalmente, & perche. Quando lo bestemmiatore per ira, o colera benchè penitito, peccchi mortalmente, & perche.
- 3 Se colui, che per mal costume bestemmia, peccchi, & perche. Se per manuerienza di mal costume, balli a peccare mortalmente, & come, & quando.
- 4 Se colui, che per contrastare con alcuno corpeggia, o sangueggia, & simile, peccchi, come, quando, & perche. Se il corpeggiare Dio, sia bestemmia, come, quando, & perche.
- 5 Se colui, che maledice alcuna creatura, peccchi, come, quando, & perche. Quando sia peccato mortale bestemmiano alcuna creatura irrationale, & perche.
- 6 Se colui, che bestemmia Dio, per qualche traualgio, peccchi, come, quando, & perche. Quello, che l'huomo traualgiato deue fure, & perche.



Ciò dal christiano timoroso di Dio, & di suoi santi, si conosca quãto sia graue la bestemmia, diremo, che cosa sia bestemmiare, ilquale effetto, o uoce, altro non è, che un dire alcuna cosa ingiuriosa, contra Dio, o suoi santi interiori, o esteriormente, con attribuire a Dio, quello, che non se li conuiene; ouero negare quello, che se li accõniene; ouero attribuire a lui quello, che s'acconuiene alle creature, o attribuire alle creature quello, s'acconuiene a Dio solo, & non ad altri. Et è questa bestemmia di tre sorte, cioè mentale, che farà; quando l'huomo solamente bestemmia col cuore. La seconda quando l'huomo bestemmia con parole uocale, nominando Dio, o alcun santo. Et la terza sarà scritturale, che sarà quella, che l'huomo bestemmiarà con scrittura. Et questo è da saper si, che la bestemmia è contraria alla confessione della fede, & alla carità diuina, & deroga alla diuina bontà, & è uno di grandissimi peccati, che l'huomo possa commettere, ne mai alcuno confessore deue assoluere questi bestemmiatori, senza grauisissima penitenz a, & se la bestemmia partecipa dell'heresia; ma non per se sola, quando sarà esteriore, ouero interiore, perche la bestemmia consiste nel dire, & l'heresia nel credere. Et questo dire consiste in tre modi, cioè col desiderare, col comandare, & con l'affermare. Et questo sia detto a bastanza, hora ueniamo a' casi.

- 1 Si dimanda: Vn confessore conoscendo la natura d'uno, ilquale era bestemmiatore, quasi solenne, ouer famoso, ilquale lo confessò, & l'assoluette con picciola penitenz a, se peccò? *Resp.* che secondo il Concilio Lateranense, non si deue assoluere senza grauisissima penitenz a, ma però ad arbitrio di senero confessore, perche stante questo Cõcilio; mai si deue assoluere alcuno bestemmiatore, etiamdio in foro conscientiar, senza grauisissima penitenz a. Et in uero credo, che non se li possa dare si graue penitenz a, quanto piu graue meritaria un bestemmiatore; poiche io nõ me sò immaginare, che dilattatione, che gusto, qual guadagno, & qual sorte d'utilità possi lui hauere, per bestemmiare Dio suo cicatore, & redentore, & i suoi santi serui.
- 2 Si dimanda: Vno cõsi per burla bestemmia Dio, dicendo, non esser misericordioso, ouero, rinego, o maledetto sia, o non può fare la tal cosa, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè per burla ciò habbi detto, quando però haueffe considerato la significazione delle parole, & quando deliberatamete ciò haueffe detto. Imperoche quando ciò haueffe detto, con impeto di colera, o con passione, non hauendo cõsideratione alcuna a quello, ch'egli diceua, nè al significato delle parole, hauerebbe peccato uenialmente. Ma quando haueffe auuertito alle parole, & conosceua, che erano parole bestemmiatorie, sarebbe peccato mortale, benchè con animo irato l'haueffe detto, & che doppo detto, si fosse anco penitito, perche sapena ben lui quello, che diceua. Etiamdio, che l'ira fosse proceduta da alcuna cosa ingiusta, come s'haueffe perduto giocando, o che fosse stato embriaco, o in altra occupatione di cosa illecita.

Naua. c. 12. nu. 81.

S. Ambros. li. 1. de Paradiſo.

Alex. de Ales. 2. par. s. 1. ma. q. 148.

S. Tom. 2. 2. q. 13.

S. Tho. 2. 2. q. 13. ar. 1. 2.

3. Gaet. in d. q. 13.

Nau. ibi. nu. 83.

Sess. 4. ad abolendam.

Inuerep. c. inter uerba, 11.

q. 3. pag. 77. nu. 612.

Nau. ibi. nu. 84.

Bernard. de Busto, 1. par. ferm. 17.

S. Tho. 2. 2. q. 13. arti. 2.

ad 3.

Ang. uerbo, blasphem. §. 86.

Nau. ibid. §  
nu. 85.  
Silue. Verb.  
blasph. q. 4.  
Gaer. verb.  
blasphemia.  
Nau. ibid.  
Gaer. ibid.  
In add. rep.  
c. quando de  
confe. dist. 1.  
nu. 52.  
Nau. ibid. nu.  
86.

Nau. ibid.  
nu. 84.  
Bernar. di  
Bisto. i. par.  
fo. 17.

Si dimanda: Vno era tanto male accostumato, che inauertentemente molte volte bestemmiaua Dio, ouero i suoi santi, se peccò? Resp. di si, & mortalmente, perche non basta per peccare mortalmente, che detta inauertenza nasca dal mal costume, accompagnato dal dispreggio della sua salute, o dalla colpa data, quando però essa inauertenza fosse stata cagione di quella bestemmia, cioè, ch'egli se ne fosse accorto & auuisto di quello, ch'egli diceua, non l'hauerebbe detto per inuim modo.

Si dimanda: Vno contrastando con vn suo amico, o nemico, spesse volte diceua al corpo, al sangue di Dio, &cet. ouero giuraua in altro modo, se bestemmio, & sia peccato mortale? Resp. veramente peccare, ma non esser bestemmia, percioche dopo l'incarnatione di Christo, Dio ha corpo, & sangue, inquanto però huomo, ma non inquanto Dio, si come esso Nauarro in altro luogo dice

Si dimanda: Vno spesse volte soleua maledire alcuna creatura rationale, o pure irrationale, non pensando in altra cosa, se peccò? Resp. di si, di parola otiosa, & vana. Ma quando l'hauesse maledetta, come creatura d'Iddio, dirassi esser peccato di bestemmia, & mortale, o veniale, secondo l'intentione, & fine, o consuetudine, o abituato, percioche per niun modo Dio si deue nominare.

Si dimanda: Vno ritrouandosi in certi tranagli humani, & parendoli essere abbandonato da Dio, maledisse esso Dio; dicendo ancora, Dio non esser giusto, ma parziale, & accettatore di persone, & che castiga ingiustamente chi vuole lui, o che non può fare la tal cosa, &c. se peccò? Resp. di si, & mortalmente, benchè per certa disperatione ciò dicesse, & che deliberatamente l'hauesse detto, percioche l'huom trauagliato, più tosto deue ricorere a Dio, & humiliarse a lui, che bestemmiando, & prouocarlo.

Della Bigamia.

Cap. VIII.

Vedi Irregularità per difetto causato per Bigamia.

De' Casi, per i quali la Chiesa s'interdice, & si riconcilia. Cap. IX.

Vedi anco interdetto, Scommunica, & Sospensione.

S O M M A R I O.

- 1 I casi per i quali alcuna Chiesa s'interdica, quali, & quanti siano.  
La Chiesa polluta per sangue humano in qualunque modo, sarà interditta, & si deue riconciliare, come.  
Se la Chiesa non benedetta s'interdica, per qualche pollutione, & se si deue ribenedire, & come.
- 2 Colui, che dà delle bastonate, o piatonate in Chiesa ad alcuno, non è interditta la Chiesa, & perche.  
Colui, che dà delle piatonate ad alcuno in Chiesa & li macchia, o fa negra la uita di quello non è interditta, come, & perche.  
Colui, che dà de' pugni, o calza in Chiesa ad alcuno la Chiesa non è interditta, & perche.
- 3 Colui, che dà ferite, con sangue ad alcuno animale, non è interditta, come, quando, & perche, & quando peccaria, & perche.
- 4 Colui, che per giuoco, o scherzo uita alcuno, & li fa sangue in Chiesa, non è interditta, & perche.  
Colui, che offende alcuno in Chiesa, & sparge 3. o 4. gocce di sangue, come, & perche non sia polluta, & quando, & come sarebbe uolata.  
Per violare la Chiesa con effusione di sangue, che cosa facci bisogno.  
Il sangue, ch'escie dalla bocca, o da altra parte del corpo a caso, o naturalmente, non uolara la Chiesa, & perche.  
Il sangue mestruoso non uolara la Chiesa, quando, & quando le donne peccariano per detto sangue.

L'huomo,

- 5 L'huomo, che per pazia, o furiosità offende alcuno in Chiesa, con sangue, la Chiesa non è polluta, & perche.  
Il puero, che offende alcuno in chiesa con sangue, quella non è polluta, & perche.
- 6 Colui, ch'è ualutato, & offende quello, che l'asaltia, & l'ammazza, la Chiesa non è interditta, & perche.  
Colui, che per difesa ammazza alcuno in Chiesa, pecca, come, quando, & perche.
- 7 Colui, che offende alcuno, & fa sangue fuori di Chiesa, & che'l sangue si spargesse anco in Chiesa, quella non è polluta, & perche.  
Colui, che ferisce alcuno in Chiesa, & lega la ferita per non spargere il sangue, quella è interditta, & perche.
- 8 Colui, ch'ammazza alcuno, che predica, o riprende i uiti, in Chiesa, o farà sangue, la Chiesa è interditta, & perche.
- 9 Colui, che ammazza alcuno in Chiesa, senza effusione di sangue, in qualunque modo, quella è interditta, & perche.
- 10 Colui, che sta di fuori di Chiesa, & ammazza alcuno in Chiesa con arme instrumentali dentro, quella è interditta, & perche.  
Colui, che per pollutione, o altra effusione di seme fatta in Chiesa, peccarà, & la Chiesa sarà polluta, come, & perche.  
L'infedele, che sparge seme humano in Chiesa quella è fatta polluta, o sia nel uaso, o fuori, & perche, & quando.  
La pollutione muouolitaria fatta in Chiesa, quella non s'interdice, sia in qualunque modo, & perche.  
Rendere il debito matrimoniale in Chiesa, perche, & come non è peccato, nè l'interdice la Chiesa.
- 11 Colui, che sepelisce scommunicati in Chiesa, quella sarà interditta.  
Nella Chiesa, doue è sepellito il scommunicato per ribenedirla non serade i muri, & perche.  
In quella Chiesa, doue è sepellito l'heretico, per ribenedirla si rade i muri, & perche.  
La Chiesa consecrata da Vescoui scommunicati, è interditta, & perche.
- 12 Il Sacerdote, che celebra nelle chiese interdette, se sia irregolare, & perche.  
Quando il Sacerdote pecca, & sarà irregolare, celebrando in alcuna Chiesa interditta, & perche.
- 13 La Chiesa doue saranno sepolti i scismatici, o pagani, quella bisogna fare.  
Gli Altari, doue hanno celebrato gli scismatici, quello si deue fare.  
Se gli cemeterij, doue sono sepolti scismatici, o pagani, o heretici, quello bisogna fare.  
Quello bisogna fare delle offe d'heretici, o pagani, quando siano riconosciute ne' cemeterij.  
Se nella Chiesa doue sono sepolti i scommunicati, si deue celebrare, & quando.
- 14 Se i Canonici possono interdire alcun luogo soggetto a loro, & quando, & perche.
- 15 Se un Canonico semplice possi interdire alcuna Chiesa congiunta alla sua Chiesa prebendale, perche, & come.



Intendo, che per molti casi d'interdetti, la Chiesa s'interdica, & ricerca la reconciliatione; & perche l'opinioni de' Dottori sono varie, se siano per tre cause, o cinque, però lasciaremo questa diuersità, & poneremo alcuni casi, secondo il nostro ordine, & diremo, che la chiesa laquale fosse interditta, per qualche pollutione di sangue humano ingiuriosamente, o per causa propria naturale, o di morte, all'hora ueramente essa Chiesa sarà interditta, & deuesi reconciliare. Come s'ha per esso Viualdo, & nel cap. Ecclesijs dist. 68. Et in cap. Ecclesijs, de consecrat. dist. 1. Et cap. proposuisti, de consecr. ecclesia. Ma notasi questo, che per quelle quattro parole, che dice. Intra Ecclesiam: Humanus; iniurius; effunditor. Molti dubbij gli nascono; però con breuità si dichiariranno, & dirassi prima, quando si dice. Extra ecclesiam, nel in eius testu, nel in eius campanili, nel in specu, sarà sparso il sangue humano, per questo non dirassi, che essa chiesa sia polluta, nè bisognarà reconciliarla. Et notasi, che si deue intendere per questo nome di chiesa, o sia benedetta, o non sia, nè consecrata. Et quando dice, sanguis. Benchè la percossa non fosse mortale, intendesi però esser uiolata. Ma.

Martino Al  
fonso da Vi  
ualdo nel  
suo Cadel  
bro Aureo,  
al ca dell'  
interdeto,  
al  
nu. 53. 54.  
55. 56.  
Archid. in c.  
ecclesijs, &  
gl. de consec.  
eccles. lib. 6.  
& alij.  
Teft. in c. fi.  
de consec. ec.  
cliaj.

- Ibid. nu. 57. Test. & alij ut sup.*
- 2 Si dimanda: Vno dette delle bastonate, ouero piattonate con spada, o' pugnale a N. senza sparger però sangue in chiesa, se detta chiesa sia polluta, & interdetta? *Resp.* di no, benchè la uita, & membri d'esso N. fossero maccati, & negri; Nè meno se li hauesse dati de' pugni, o con i piedi, calzi; purchè ( dico ) non esca sangue dalla sua uita d'esso offeso.
- Ibid. nu. 58. Glo in uerb. sanguinis, in d. c. 1. de consec. eccl. li. 6.*
- 3 Si dimanda? Vno dette alquante ferite a un cane, o ad altra sorte d'animale, o l'ammazzò, & fece vscir sangue in alcuna chiesa, se sia polluta, & interdetta? *Resp.* di no, perche dice, *Humanus sanguis.* & non d'animale, benchè ciò facesse in dispreggio d'essa chiesa; Ma dirassi bene, che per il detto dispreggio, haurà peccato, & mortalmente. Et perche dicei ancora, la chiesa farsi polluta, quando ingiuriosamente dentro quella, se li facci sangue, però notasi.
- Ibid. nu. 59. 60. S. Mat. c. 26. gl. in c. 1. de consec. eccl. li. 6. & alij, in l. Nau. Silue. uerb. consecratio. Ibid. nu. 61. Archi. ut supra. Collettario, in c. 3. de de iusto puero-rum. Pars Papiè. de in terd. ad fin. casu 2. Connarr. in clem. si furio so. l. p. §. 2. & alij. Ibid. nu. 62. Abb. in cap. proposuisti, de consec. eccl. li. 6. Sum. Cōfess. li. 3. tit. 24. q. 15. 2. & a. lij. Ibid. nu. 65. 66. Ibid. nu. 67. & seq.*
- 4 Si dimanda: Vno così scherzando, & per burla, & gioco, non volendo urto nel naso a N. & li fece vscire il sangue in una chiesa, se detta chiesa sia polluta, & interdetta? *Resp.* di no, perche non l'ha urtato, per offenderlo, & ingiurarlo, ma a caso. Nè meno quando per ingiurarlo, a quello fosse uscito tre, o quattro gocce di sangue, ma per uiolarla, bisogna che sia in quantità, si come hauemo per le parole sacre, dicendo; *Qui pro uobis, & pro multis effundetur,* per le quali parole del Saluatore; Intendasi gran copia. Onde non basta per uiolare la chiesa l'effusione del sangue, per poca cosa, o per caso naturale, dal naso, o dalla bocca, o per qualche botta di pietra, o d'altro simile caso. Nè meno, come al cuni uogliono, uiolarà la chiesa il sangue mestruoso delle donne, benchè si douerebbono astener sene. Ma allhora, quando per dispreggio andassero con il mestruo, peccarebbono per il dispreggio, & poca riuerenza.
- 5 Si dimanda: Vno diuenne matto, o furioso, per laqual demensia, o furiosità, rompette la testa, o ammazzò uno in chiesa, o lo ferì con effusione di sangue, se detta chiesa sia polluta, & interdetta? *Resp.* di no, quando per questo caso accidentale, detta effusione, o uccisione sia causata, per simili effetti.
- Nè meno, quando alcun putto, per pueritia fanciullesca hauesse ciò fatto, poiche in lui non gli è la ragione intellettuale, & della mente compita. Imperoche quando questi casi facessero la chiesa polluta, conuerua tenere a posta fatta vna dozzena di Vescoui, che ad altro non attendessero, fuor che a ribenedire le chiese.
- 6 Si dimanda? Vno essendo assaltato, & saluatosi in una chiesa, no restandol' assaltatore d'offenderlo, quello per sua difesa l'ammazzò in quella; se essa chiesa sia uiolata, & interdetta? *Resp.* di no, poiche, *Cum moderamine inculpata tutele, se defendendo, alium intra ecclesiam percusserit, aut occiderit.* Ma se quello, come nemico hauesse ucciso, & se n'allegro pecca, perche non l'ha offeso per difesa, ma per uendetta, & odio.
- Nè meno dirassi esser la chiesa polluta, quando si ferisce alcuno, o s'ammazzasse, con effusione di sangue fuori di chiesa: *si sanguis effusio fuerit intra ecclesiam,* perche, benchè cascasse dentro la chiesa, ma che in quella fosse ferito, o morto, non dirassi essere macchiata essa chiesa. Ma se la ferita fosse fatta in chiesa, & benchè si ligasse in quella stretta mente, o in quella morisse, dirassi in questo caso, essa chiesa essere polluta, & interdetta, ancor che il sangue non cascasse in quella. Ma notasi questo.
- 7 Si dimanda: Vno ammazzò in una chiesa un sacerdote, o altra persona, il quale per difesa della chiesa predicaua, & ripredèua i uitiij, ma che da vno, che li di spiaceua, che predicasse, & difendesse essa chiesa, fu ammazzato in quella, mentre predicaua, o disputaua per la difesa della chiesa, se detta chiesa sia polluta? *Resp.* di si, benchè uarie siano l'openioni; & dicano di no, come è la summa Confess. ut sup. q. 153. ma la Glōsa, l'Armillà, Silue. l'Archid. con la Glo. ricetta comunemente, & il Nauar. uogliono di si. Im peroche, *Sceleratius est sanctum occidere, quam prauum.*
- 8 Et l'istesso intendasi di colui, che morisse per qualunque modo, cioè si facesse morire, come se alcuno soffocasse alcuna persona, benchè non ne seguisse effusione di sangue, dirassi quella chiesa esser polluta, & interdetta, etiaudio che fosse auenenoato, o fatto morire in altro modo simile.
- 9 Si dimanda: Vno stando in chiesa dentro quella, & uedenlo un suo nemico di fuori di quella, gli lanciò un dardo, o un pugnale, ouero con un' archibugio, o con una pietra, o simile altra arma instrumentale, & lo ferì, ouero l'ammazzò, se detta chiesa sia interdeta,

- detta, per essere stato esso uccisore dentro? *Resp.* con l'istesso Viualdo all'opinione del quale io molto m'accolto, dirassi di si, benchè il Nauarro, & altri tengono opinione di no; Imperoche la Chiesa deue essere mantellatrice, & difensua di fideli, & no di spatrice, & estirpatrice di quelli, benchè fossero essi fideli scellerati; però essendosi costui fatto forte, & insidiatore in quella d'esso suo nemico, io tengo sia interdetta, ma però sempre mi rimetto alla migliore opinione, & a S. Chiesa Rom. Catol. Ma veniamo al secondo caso, che dice per quelle parole. *Quacunq; uoluntaria, humani seminis effusio,* se per questa uolontaria effusione di seme fatta in alcuna Chiesa qlla sia polluta, & interdetta? *Resp.* secondo la Glo. in c. 1. de consecrat. Eccles. lib. 6. uerb. humanum, secondo la Somma Confess. li. 3. tit. 24. q. 154. secondo Silue. uerb. Consecrat. 2. nu. 5. secondo il Concil. Colonn. p. 9. c. 18. Et Soto 4. d. 13. q. 2. ar. 3. Et altri, che veramente farà polluta, sia di qualunque huomo si uoglia, che si comprèda sotto questo nome d'huomo, o di dōna, o sia laico, o sia chierico regolare, o secolare, o sia giudeo, o infidele di qual si uoglia sorte, che naturalmente per propria uolontà, o nel uaso, o fuori del uaso, o sodomiticè: O fornicaria-mente, o per adulterio, o per stupro, o per sacrilegio fatta; di rasi esser polluta: si come per tutti i predetti Dottori citati, & altri si proua. Ma non però sarà polluta, quando accadesse alcuna effusione, o pollutione inuolontaria, o dormendo, o uegliando; benchè alcuni uogliono, & tengano il contrario, ch'è l'Angel. uerb. consecrat. num. 9. Che la pollutione notturna in sogno, *Polluere ipsam Ecclesiam;* Ma ueramente la commune con il Nauarro, & altri tengono il contrario, & così è ueramente. Et nè meno uogliono alcuni la chiesa non uiolarli per la rēdita del debito matrimoniale, come nella prima impressione ha uemo detto ancora, al caso 23 benchè gli sia opinione contraria. Et auuertisci che per esser polluta essa chiesa per l'effusione, & pollutione del seme, bisogna che l'effusione sia publica, & non occulta, & uolontaria.
- 11 Si dimanda: Vno sepelli uno scomunicato in una chiesa, se quella sia interdetta? *Resp.* con l'istesso, & altri, di si, & ribenedendo essa chiesa non accade radere li muri di quella; Ma quando gli fosse sepolto qualche infidele, bisognaria anco radere essi muri, & pareti. Ancora la chiesa, dirassi essere interdetta quando quella fosse consecrata da qualche Vescouo scomunicato, o heretico, o interdeto.
- 12 Ma notasi questo, acciò i Reuer. Sacerdoti restino consolati, che celebrando in alcuna chiesa interdetta, ināti che qlla sia riconciliata, non diuerà irregulare, ma peccarà mortalmente. Et sarà ipso iure sospeso dall'ingresso della chiesa. Et quando non procurasse l'assolutione, & celebrasse, ipso iure esset irregularis.
- 13 Si dimanda: Fu sepolto in una chiesa alcuni corpi di scismatici, o di pagani, ouero d'heretici, se dette chiese deuesi ribenedire? *Resp.* con l'istesso, che quelli altari, doue essi scismatici haueranno celebrato, che non si deuno riconciliare, ma disfarli. Et quelli cimeterij, ne quali saranno sepolti i corpi d'essi pagani, o d'heretici, non si deuno altrimenti consecrare. Ma se gli fosse sepolto alcun corpo di qualche scomunicato, deuesi riconciliare. Et se le sue ossa fossero riconosciute, deuesi raccogliere, & portarle, & buttarle fuori, & lontane da essa chiesa. Et se in essa chiesa doue fosse sepolto qualche scomunicato, meno se li deue celebrare, quando le sue ossa si potessero discernere, & riconoscerne.
- 14 Si dimanda: Alcuni canonici interdiffero una chiesa, o altro luogo, la quale era soggetta a loro, per alcuni misfatti, se detta chiesa sia interdetta? *Resp.* con l'Armillà, & altri di no, quando quelli l'haueressero interdeta senza licenza espressa del Vescouo ordinario, ma se con licenza di quello farà altrimenti.
- 15 Si dimanda? Vn canonico ilquale haueua una prebenda, allaquale era congiunta una chiesa, nella quale, secondo la consuetudine esercitaua la giuriditione speciale, & l'interdiffe, se ciò habbia potuto fare? *Resp.* con la predetta di si, benchè fosse canonico semplice, per la giuriditione, che quello gli ha. Et anco la potrebbe interdire, per la giuriditione ordinaria, laquale fosse per uanza in quello territorio. Ma pare, che per una Estrauagante di Bonifaccio Ottauo, laquale comincia: *Prout.* Dicei, che niuno può interdire, senza espressa licenza della Sede Apostolica, alcun luogo per debito però pecuniario.

*Naua. super uer. aut mortis habente mortis.*

*L'Autore.*

*cap. 27. nu. 257.*

*Ibid. Viualdo num. 83.*

*Ibid. nu. 73. 74. 75.*

*Naua. c. 27. nu. 157.*

*Ibid. nu. 74. Ibid. nu. 85.*

*Et 86. Test. in c. epi scoporu, de priuil. li. 6.*

*Ibid. nu. 87. 88. 89.*

*Raimun. & Sum. Cōfess. li. 3. tit. 24. q. 158. & 159*

*Arml. uerb. interd. num. 26.*

*L'Autore.*

S O M M A R I O.

- Quello s'acconuenghi sapere al sacerdote, & al penitente, circa i casi riservati.  
 Caso riservato, che cosa sia.  
 L'Assoluzione del caso riservato, a chi appartenga, & perche.  
 Se l'assoluzione del caso riservato, sia diuettata dalla legge positiva.
- 1 Differenza tra il caso riservato, & la censura riservata.  
 Se li Sacerdoti possino assolvere i casi riservati, quando, come, & perche.  
 Censura, che cosa sia.  
 Se li Vescouo possino assolvere gli enormissimi peccati, riservati al Papa, quando, & perche.
  - 2 Se caso, & censura riservata sia l'istessa cosa.  
 Intelligenza delle bolle, quando si concede potestà d'assolvere i casi Papali.
  - 3 Si i peccati congiunti alle censure, possino essere assolti da ogni sacerdote, & quando.  
 Quando la censura s'intenda non essere piu riservata, & come, & quando sia riservata.  
 Se quando è tolta la censura del Papa, sia tolta anco quella del Vescouo.
  - 4 Se quando dal Vescouo si concede l'assoluzione de' casi riservati, se conceda anco quella delle scomuniche.  
 Se quando il Vescouo concede l'assoluzione de' suoi casi, & censure, li conceda la dispensatione de' voti, o d'altra cosa, & perche.
  - 5 Se per concedersi dal Vescouo l'autorità di poter confessare, & assolvere, se li conceda i casi riservati.  
 Quali casi non s'intenda concedersi, quando se concede al sacerdote l'assoluzione, & quale il primo.
  - 6 I casi riservati al Vescouo, quali, & quanti siano.  
 Se il chierico, ch'habbi congiunta l'irregolarità, con se, possi essere assoluto dal Vescouo.  
 Se il chierico, che per alcun peccato incorra nell'irregolarità possi essere assoluto dal Vescouo della censura, & d'al peccato, & quando.  
 Secondo caso del Vescouo quale, & di quali cose, & quante persone li siano compresi.  
 Terzo caso, quale sia, & perche se dia la solenne penitenza, & quando.  
 Quarto caso, quale sia, & perche se li deue imporre graue penitenza, a bestemmatori.  
 Quinto caso, quale sia, & se questo caso sia pena minoratoria, o pur caso, & perche.  
 Se l'assoluzione della scomunica maggiore, sia caso, o pur peccato, ouer pena d'esso peccato, & di quali scomuniche.  
 Quali casi possino assolvere i sacerdoti parochiani.  
 Sesto caso, quale sia, & perche non sia caso, & quello che sia.  
 Se la dispensatione di voti, di giuramento, &c. siano casi, & quello che sia.  
 Casi proprii riservati a Vescouo, quali siano, & quanti, & quale sia il primo.  
 Colui, ch'habbia animo d'offendere il chierico, nè l'offende, se sia scomunicato, o caso riservato, quando sia enorme.  
 Colui, che con parole offende il chierico, se sia caso riservato.  
 Colui, che ferisce alcun chierico, sia caso riservato, & perche.  
 Secondo caso riservato, sarà la falsità, & quale sorte, & in quanti modi.  
 Se coloro, che testimoniano falsamente sia caso riservato.  
 Se colui, che è interrogato dal Giudice per la uerità, non dicendola sia caso riservato, & da qual Giudice.  
 Se Auuocati, o Giudici, o Notari, &c. mostrassero le scritture alle parti contrarie, sia caso riservato.  
 Terzo caso, quale sia, & in quanti modi si commetta.  
 Se colui, che uiola la libertà ecclesiastica, sia caso riservato, & come, & perche.  
 Se ogni sacrilegio sia caso riservato al Vescouo, & perche.  
 Quarto caso, quale sia, & in quanti modi si commetta, & come si assolua.  
 La restititione della roba altrui, come si assolua.

Comi

- Come s'intenda essere assoluto per la restititione, & soddisfare, & come.  
 Quando con sicura coscienza il confessore possi assolvere alcuno de' casi riservati.  
 Quali siano i peccati riservati a Vescouo.  
 Quando sia caso riservato al Vescouo la bestemmia, la malia, l'homicidio, & altri.  
 Quando l'incendio sia caso riservato, & come.  
 Come sia caso riservato la roba altrui.  
 La roba altrui, come si deue restituire, & dispensare.  
 Il pagare delle decime sin a quanta ualuta sia caso riservato.  
 Se i matrimoni clandestini, sia caso riservato.  
 Se il pigliar gli ordini per salto, o con licenza falsa, o furtiuamente, sia caso riservato.  
 8 Molti, & quasi infiniti casi, che i Vescouo si riservano, & quali in particolare.
- D** Erche inanti, che si prepoga i casi, necessariamente al sacerdote confessore, & anco à esso penitente li conuiene sapere, che cosa sia caso riservato, & l'assoluzione di quello a chi appartenga, l'assoluzione del quale peccato riservato è diuettata dalla legge positiva, o uogliamo dire humana, cioè dal Papa, o da' Vescouo, & altri Superiori ecclesiastici, come quelli, che tutti dependono dalla S. Sede Apostolica, a esso Sacerdote; il quale considerato solo il diuino, può assolvere di tutti i peccati, quanto dico alla legge diuina, del quale caso benche ne tocchiamo nell'argomento del Giardino (nondimeno per essere questo capitolo particolare, de' casi riservati) me pare cosa conueniente douerne toccare ancora in questo luogo, & dire che cosa sia, & che differenza sia tra il caso riservato, & non riservato, & tra il peccato, & la censura. Però.
- 1 Si dimanda: Che cosa sia il caso riservato, & che cosa sia censura riservata? *Resp.* Caso riservato essere un peccato, il quale il Papa, o i Vescouo si riserva a loro, diuettandolo a i sacerdoti, che senza sotto espresa licenza in scrittura, o a uoce, non lo possi assolvere. Et censura essere una pena d'esso peccato riservato.
  - 2 Si dimanda: S'vn caso riservato al Papa, & censura riservata sia una medesima cosa? *Resp.* di sì, onde quando alcuna bolla dice, che si dà potestà di potere assolvere tutti i casi Papali, dicendo in quella queste parole, intendere si deue, di potere assolvere da tutte le censure pertinenti, o riservate, a esso sommo Pontefice. Ma.
  - 3 Si dimanda: Se tutti i peccati, ch'hanno congiunte le censure riservate al Papa, si possino assolvere da ogni semplice sacerdote? *Resp.* di sì, quando sia ammesso al sacramento della penitenza, doppio però, che sarà leuata essa censura da colui, che ha uerà la potestà di leuarla; cioè dal Papa, o dal Vescouo, o da altro Delegato, percioche come è leuata essa censura da chi ha uerà la potestà di leuarla, non dirassi essere più riservata, quando però con essa reservatione, che fa il Papa della censura, non li concorre, se l'altra censura del Vescouo, come lui si riserva il peccato, p il quale si pone quella censura, la quale procede anco la censura del Vescouo, de iure. Ma questo sappiafi, che l'uso suole interpretarsi indistintamente, percioche tolta che sia essa censura del Papa, intendesi anco essere tolta quella del Vescouo. Ma.
  - 4 Si dimanda: Se quando il Vescouo concede i suoi casi, cōceda ancora l'assolutione delle scomuniche riservate a lui? *Resp.* Essendo che ci siano peccati, liquali senza hauer censura congiunta, sono riservati a esso Vescouo, & anco le censure, che gli sono riservate, dirassi di nò. Et così anco qsto sappiafi, che qn il Vescouo cōcede l'assolutione de' suoi casi, & censure, non se l'intende, ch'esso Vescouo gli conceda la dispensatione de' voti, o dell'irregolarità, nè mào se gl'intende dell'altrè dispensationi, ch'esso Vescouo può dare; perche queste non sono casi, nè censure riservate a lui, ma al Papa solo. Ma notafi questo.
  - 5 Si dimanda: Vn Vescouo concedere un prete confessore tutta la sua potestà, & autorità, per confessare, & assolvere, se per questa potestà, & autorità data al detto sacerdote, s'intenda hauerli conceduti i casi a lui riservati? *Resp.* di nò, che non s'intende i casi a lui riservati di legge cōe, o sua particolare, o p costume generale, o speciale, secondo quell'argomento. Ma il Nauar. tiene il contrario, insieme con S. Antonino, perche secondo il commune parlare, per i suoi casi, s'intendono i peccati riservati a lui. Et anco, quando il Vescouo concede tutta la sua potestà, & autorità s'intendono tutti i casi riservati, quando però egli non dicesse, eccetto il tale, o il tale caso riservato. Et anco questo intendesi
- Giardino di Sommisti, Parte Terza. B quanto

Nau. nel ma  
 nu. ca. 27.  
 nu. 154.  
 Iuxta, il lud.  
 Quorum re-  
 miferunt, etc.  
 Ia. c. 20. Et  
 c. Placuit, de  
 Penit. d. 6.  
 nu. 2. II. &  
 27.  
 Nau. ibid.  
 S. Anto. in 3.  
 par. tit. I. ca.  
 II. col. 1.  
 Nau. ibid.  
 Nau. ibid. &  
 Caver. in su-  
 uerb. casus.  
 Arg. r. exten-  
 rum, de au-  
 thor. & usq.  
 palij. Et l. se  
 domus. ff. de  
 seruis.  
 Nau. ibid.  
 nu. 155.  
 Arg. l. Papi-  
 na. exult. ff.  
 de minor. o.  
 Statutum, et  
 c. constituit, de  
 elect. li. 6.  
 Nau. ibid.  
 nu. 155.  
 S. Anto. 3. p.  
 rit. 17. c. 13.

Arg. c. intel-  
ligentia. de  
verb. sig. 6  
Nau. ubi. nu.  
2. 6. 257. et  
258.  
Silu. com. al-  
tri. ubi sup.  
Et Card. in  
clem. dudū.  
8. Ac et q. 7.  
de sepul.  
quæ genera-  
liter citatiū.  
sequitur An-  
ton. 3. par. ii.  
7. c. 11. col. 3  
23. q. 8. p. 13  
mam.  
c. f. ad iun-  
ta glos. 16.  
9. 6. 1.  
c. statimur.  
de maled.  
Gla. d. ca. 2.  
de pen. & re-  
missib. 6.  
Extravag.  
intercūlar.  
de p. r. u. l. e.  
Ant. in 3.  
partitu. 17.  
c. 11. in fin.  
Nau in cap.  
cū sit de in-  
deis post Ar-  
chi. in c. nota  
sanē.  
cap. V. inā.  
76. dist.

Nau. ibid.  
nu. 258.  
Constitu. 4.  
111. 4.

quanto al foro della coscienza, quādo consta, che l'intentione del Vescouo sia stata di concedere essi casi riservati, a chi egli cōcesse tutta essa sua potestà.

Si dimanda: Quali siano li casi riservati al Vescouo? *Resp.* che per cōmune, & con vera conclusione, essere al più 4. ouero 5. cioè Primo il peccato del Chierico, ch'habbi cōgiunta con la scomunica l'irregolarità, secondo alcuni Dottori. Ma il Natarro, & il Cardinale, alliquali io ancora m'accosto sentono altrimenti. Cioè che il Chierico, il quale per alcun peccato incorre nell'irregolarità, si possi assoluere dalla censura, quando gli sia, & anco dal peccato, inanti che quello sia dispensato dalla irregolarità. Il secondo caso è l'incendiario di case, de' seminati, & d'altre simili cose fatte a posta, & a studio, con quelli insieme, che dāno cōsiglio, fauore, & aiuto. Il terzo caso è il peccato, per il quale si dà qualche penitēza solenne, laquale penitēza si sol dare per qualche peccato graue, manifesto, & scandaloso; Il quarto caso è l'assoluzione della publica, & manifesta bestemmia, & a questi tali se li deue imporre grauiissima penitēza à giudicio di seuero confessore. Il quinto caso è l'assoluzione della scomunica maggiore, ma questo è più presto pena d'esso peccato riservato, che caso riservato, percioche non è peccato, ma pena di lui: ma però non s'ha da intendere di tutte le scomuniche, ma solo di quelle, che sono riservate al Papa, si come dice esso Nauarro al capitolo 27. nu. 111. Et non quelle che sono riservate a' Vescou; Imperoche in questo luogo noi intendemo, & così deue intendere, de' casi riservati a' Vescou; essendo che gli altri non riservati, possono de iure assoluere i parochiani. Ma se ne aggiunge anco vn'altro caso, che sarà il sesto, il quale ueramente non è caso, perche non è peccato, ch'è la dispensatione de' voti, & del giuramento, iquali non si deuono porre fra i casi, per non essere la dispensatione di questi, peccati; Ma questi non pare n'anco siano casi riservati a' Vescou; che s'usino; ma per costume generale, o quasi generale, sono questi seguenti, cioè il primo è l'homicidio volontario, ouero tagliare qualche membro realmente, & che sia con effetto tagliato; percioche quando vno hauesse animo di tagliarlo, nè lo facesse, non farebbe altrimenti caso riservato; nè manco fosse verbale, con dire di volerlo fare, nè lo facesse; Nè manco se solamente ferisse, &c. Il secondo, sarà il peccato della falsità, o guastare, ouer corrompere alcuna scrittura; ouero fare testimonianza falsa; ouero non volere testificare la verità, quando fosse interrogato dal giudice competente. Ancora in questo secondo caso, se li comprendono quei peccati, che molte volte sogliono commettere alcuni Auocati, Procuratori, & Notari, liquali sogliono mostrare le scritture alle parti contrarie; il che è grauiissimo peccato. Il terzo, sarà ancora caso riservato, la violatione della libertà, o immunità ecclesiastica, per laquale violatione, le persone, ouero le cose ecclesiastiche sono ingiustamente grauate, ancorche al presente molte volte tengano congiunte le scomunicazioni della cena del Signore Et questo sapiasi, che ogni sacrilegio, pare che sia caso riservato al Vescouo, per costume. Il quarto caso ancora è riservato al Vescouo, cioè il ritenere la roba altrui, quando non si sà, di chi quella sia; ma però con potestà di fare la restitutione. Ma questo sapiasi, che ciò s'intende però se auanti, che si vadi à confessare la restituisce, & dispensalle in opere pie, dirassi sodisfare, quanto aspetta al foro della coscienza, & anco nel foro esteriore, quando però prouasse, che con effetto l'haurà restituita. Et in questo caso il Confessore lo potrà senz'altro assoluere. Ma notasi questi casi seguenti, che per costume, o per constitutione speciale si sogliono riservare i Vescou; benchè non si possa dare per certa ferma regola. *Cū vnaqueque prouincia suo sensu abundet.*

7 Si dimanda: Se l'heresia, con la bestemmia, & malie, con molti altri peccati siano riservati a' Vescou; *Resp.* di sì, che quasi tutti i Vescou si riservano a se questi casi dell'heresia, la bestemmia, quādo sia publica: la publica malia, ouero fattuggiarìa, & stregaria; l'homicidio cōmesso volontariamente, & che sia posto in opera, & effettuato; la colpa delle madri, o balie, ouer norrice, o d'altra forte di persone, ch'habbino custodia de' fanciulli di latte, che per loro colpa, ouer difetto si ritrouano affogati, l'incendio, che si commette volontariamente, per far danno notabile, o poco al prossimo; il sacrilegio; la scomunica maggiore, *a iure uel ab homine*, la retentione della roba d'altri (come è detto nel precedente) che non si sà di chi sia, & che passi la valuta d'un ducato: percioche come non si sà di chi sia, si deue dispēsare à poueri, & in altre opere pie, cō licēza del Vescouo ouero del proprio cōfessore, come altroue haucemo detto; Il nō pagare, delle deci

me

me lequali sono de iure diuino, & positivo, alle chiese, allequali si denono, fin' alla valuta di 3. carlini in sù. Ma haime quāti, & quāti in qsto caso gli ne sono, che uolesse Dio fosse fin' alla somma di tre carlini, & di tre scudi, ma eccedono le decine di ducati; & Io sò qlo che dico, & persone commode, ricche, & facoltose, & grandi, horfu Dio gli dia lume; percioche molti in questo caso sono sotto la pena di scomunicatione maggiore, lata sentēte. I matrimoni clandestini, ouero occulti, con i loro testimonij; il porre le mani addosso uiolentemente nella persona del chierico, benchè di prima tonsura; pigliare gli ordini p salto, qualonque egli sia, ouero con licenza falsa, con l'ingerire furtiuamente; i testimonij falsi in iudi, ouero in giudicio, o in scrittura falsa implicita, o esplicitamente.

Et perche come ho detto, che *Vnaqueque prouincia suo sensu abundat.* Gli sono alcuni Vescou; i quali se riservano ancora il peccato nefando di sodoma, alquale il diavolo cōduce l'homo a commetterlo, & dopò fugge, per dispiacerli il bruttissimo uitio. Ancora si sogliono riservare il peccato della bestialità; il peccato del coito con la sposa, inanti la solenne celebratione del matrimonio, seguendone pollutione. Il peccato dell'incesto della consanguinità, fin' in secondo grado, & dell'affinità, tanto carnale, quanto spirituale. Il peccato della defloratione della dōna, dōzella, o uergine. Il peccato dell'aborto, ilquale è caso Papale, ma quando fosse però ricercato, non seguendo effetto è episcopale; ouero che si procurasse la sterilità. Il peccato delli abusi de i sacramenti, qualonq; egli sia malamente abusato. Ancora molti si riservano il peccato di quelli che portauo, o mandano li figliuoli, a gli hospitali, o ne' pij luoghi, per non uolergli alleuare, & norrire. Il peccato dell'Vlura, o di quelli, che fanno instrumenti usuratici, & testimonij, che gli cōuengono. Ancora si riservano i peccati di quelli sacerdoti, che presumono di commutar voti, senza licenza, & autorità; Et che ardiscono contrahere matrimonio, ne' tempi prohibiti. Et ch'assolouo quelli, che il Vescouo haurà confessato, ue gli hauesse assoluti. Et questi infiniti altri, secondo che *sua uoluntas, & sensus abundat.*

Per Extra.  
uagan. X. s. i.  
V.

Cause, che fanno polluta la Chiesa. Cap. XI.

Vedi pollutione della Chiesa.

Della Censura Ecclesiastica. Cap. XII.

Vedi anco Scomunica, & Assoluzione della Scomunica.

S O M M A R I O.

- Censura, che cosa sia, & se ogni sorte di correptione sia censura.
- Correptione di quante sorti, & quali siano.
- Effetti della scomunica, ouero censura, & di quante sorti, & quali.
- Partitione, ouero diuisione della scomunica, in quali.
- Censura di quante sorte sia, & quali.
- Scomunica minore, quale, & suoi effetti.
- Scomunica maggiore, quale, & suoi effetti.
- 1 Il Prelato, che scomunica, senz'a dichiarare di quale scomunica maggiore, o minore, di quale deue intendere, & perche.
- Partitione della scomunica, & in quale partitione.
- Scomunica generale, quale, & quale la particolare.
- Scomunica posta dalla legge, quale, & quale sia dall'huomo, dal cano, dal statuto, & cōstit.
- Quale sia la scomunica, che pone il canone, o la constitutione, ouero lo statuto.
- Quale sia la scomunica posta dall'huomo, & suoi effetti.
- 2 Se la scomunica posta per legge, possi essere assoluta da qual si uoglia, & pche, & da quale.
- Scomunica posta per legge, a chi sia riservata, & a chi.
- Scomunica per il canone, o per statuto, quale sia, & chi la possi assoluere, & a chi riservata.
- Scomunica posta per l'huomo, se la possi assoluere, qual si uoglia giudice, & perche.
- 3 Se la scomunica posta dal giudice ingiustamente sia assoluta, come, & perche.
- Se la scomunica qual onque ella giustitia, o ingiustitia deue essere tenuta, come, quando, & perche, & da chi.

- Se la scomunica ingiusta lega tutti due i fori, & obblighi l'huomo a tenerla.  
 Scomunica ingiusta, quando non deuefi temere, & quando deuefi, come, & perche.  
 Se la scomunica ingiusta operi quelli effetti, che opera la giusta, come, & perche, & quali effetti opera.  
 Se colui, che ingiustamente fosse scomunicato, ministrando fosse irregolare, come, quando, & perche.  
 Se la scomunica ingiusta sia scomunica, secondo il Gaeta, & altri, come, quando, & perche.
- 4 Colui, che partecipa con lo scomunicato, stimando, ingiustamente, se pecca, come, quando, & perche.  
 Perche la scomunica ingiusta deue essere temuta sempre, & fin'a che tempo.  
 Se l'huomo deue temere la scomunica ingiusta, fin'a quanto, come, quando, & perche.  
 Se non stimando la scomunica ingiusta, si pecca piu grauemente, come, & perche.
- 5 Se colui, che sa la scomunica ingiustamente prolata essere ualida, & partecipa con lo scomunicato, pecca, come, & perche.  
 Se colui, che partecipa con lo scomunicato ingiustamente sia irregolare, & in qual foro, come, quando, & perche.
- 6 Se colui, che partecipa con lo scomunicato ingiustamente, alla presenza d'alcuno pecca, come, quando, & perche.  
 Se lo scomunicato ingiustamente partecipando con alcuno secretamente pecca, come, quando, & perche.  
 Se lo scomunicato ingiustamente possi stare secretamente alli diuini officij, come, & perche.  
 Se lo scomunicato ingiustamente possi celebrare, come, dove, quando, & perche.  
 Se lo scomunicato dubitasse essere scomunicato, ingiustamente, possi celebrare senza peccato, come quando, & perche, & possi secretamente praticare.  
 Se quando si dubita, che la scomunica sia ingiusta, ministrando, o praticando, si peccchi.  
 Quello, che deue fare, quando s'habbia scrupolo d'essere scomunicato.
- 7 Il giudice, che scomunica alcuno, senza hauere potestà, pecca, come, quando, & perche.  
 Se il giudice sospeso, scomunicando alcuno pecca.  
 Se il giudice, che ingiustamente scomunica, o senza scrittura, pecca, & perche.  
 Se il giudice, che lascia la forma, o il debito ordine, pecca, come, & perche.  
 Se il giudice, che scomunica alcuno per ira, o uendetta, pecca, come, quando, & perche.  
 Se la scomunica data dal giudice sospeso, o sospeso, o uendicatio, o senza l'ordine, pecca, come, & perche.  
 Se il giudice, che usurpa la giurisdizione, scomunicando, essa scomunica, sia ualida.  
 Se il giudice, che scomunica per ignoranza, pecca, come, quando, & perche.  
 Se il giudice, che scomunica alcuno per ignoranza, sia tenuto alla restituzione, come, & perche.
- 8 Nullità della scomunica, come, & perche, & in quali cose.  
 Scomunica ingiusta in quanti capi si riducono, & quali.  
 La scomunica data dal giudice non competente, o uendicatio, & perche non sia ualida.  
 Il giudice sospeso, o interdetto, non può scomunicare, & perche.  
 La scomunica d'uno scomunicato, occulto, o tollerato, come sia ualida, & perche.  
 Il giudice, che scomunica un'assine, è nulla, come, & perche, & quando sia ualida.  
 La scomunica pronuntata contra il tenore del privilegio, non è ualida, & perche.  
 La scomunica essere inualida ancora, quando il scomunicato, s'appella, & come.  
 La scomunica, essere inualida ancora, quando quella contiene errore, & quale, & come.  
 Il giudice, che scomunica alcuno, per fare opere pie, essere inualida, & pecca.  
 Il giudice, che scomunica alcuno, per non uoler fare cose illecite, essere inualida, & perche.  
 Il giudice, che scomunica alcuno, per non poter fare le cose impossibili, essere inualida, & perche.  
 Il giudice che scomunica alcuno, per partecipare con lo scomunicato, come & perche sia inualida.
- 9 Il Vescouo, che sta fuori del Vescouato se possa scomunicare, & perche.  
 Il Vescouo scacciato dal suo Vescouato, non può scomunicare, & perche.  
 Se il Vescouo scacciato dal suo Vescouato possi scomunicare i suoi sudditi, & perche, & in che cose, & come, quando, & dove.
- 10 Il Vescouo quando possi scomunicare li assenti, come, & perche.

Il Vescouo

- Il Vescouo può scomunicare i preti non risedendo, benchè assenti, & perche.  
 11 Il Vescouo, che scomunica alcuno, che faccia cosa illecita, & lui ancora la faccia, non è scomunicato, & perche.  
 Se un Vescouo possi scomunicare se stesso, & perche, & quando.  
 12 Il pouero, che robba poca cosa, non s'intende essere scomunicato, & perche.  
 Con quale intentione deue il giudice scomunicare i ladri.
- 13 Il Vescouo che scomunica alcuno senza intentione di scomunicare, se sia scomunicato, & perche.  
 La scomunica doue piglia forza, per scomunicare ualidamente, & perche.  
 Se la scomunica lega, quando sia fatta secondo l'intentione di chi la ricerca, & perche.
- 14 Il giudice, che scomunica alcuno sotto pena d'essa scomunica, senza prima dare la sentenza, non essere ualida, & perche.  
 Il giudice che scomunica alcuno prima die farli sapere la cagione, o senza termine, essere inualida, come, quando, & perche.  
 Se il giudice pecca scomunicando alcuno, senza farli prima conoscere la cagione, pecca, & perche.  
 Scomunicare alcuno senza la preuia monitione, essere nulla, & si pecca, perche.
- 15 Se il giudice, o il Canone comanda alcuna cosa sotto pena di scomunica, sia quello subito scomunicato, & perche.  
 16 Il giudice, che scomunica alcuno infedele, se quello sia scomunicato, & perche.  
 Se il giudice, che scomunica un catecumino, sia scomunicato, & perche.  
 S' un giudice possa scomunicare gli Angioli, & perche.  
 S' un giudice possi scomunicare un'anima separata dal corpo, & perche.  
 S' un giudice possi scomunicare alcuno huomo, che fosse resuscitato, & perche.  
 S' un giudice possi scomunicare un huomo glorificato, o dannato, & perche.  
 Se il Papa possi scomunicare alcuno huomo resuscitato, & perche.
- 17 Il giudice, che scomunica alcuno per debito, se quello non lo paga, sia scomunicato, & perche.  
 Il giudice, che scomunica alcuno per debito, nè lo paga per l'impotenza, o necessità, sia scomunicato, & perche.  
 S' uno, che sia scomunicato per debito, & agira restituire, ne può, sia scomunicato, & perche.  
 S' uno, che sia scomunicato per debito, & ha buona mente, & intentione di restituire, nè re-stituisse, sia scomunicato, & perche.  
 Se colui, che fa l'impotenza d'un debitore, nè riuela l'impotenza di quello, sia scomunicato, quando, come, & perche.
- 18 Il debitore, che è scomunicato dal giudice a tempo, & s'accorda col creditore, se sia scomunicato, quando, come, & perche.  
 Se la dilatione del tempo al debitore scomunicato del creditore, sia ualida, per la scōica.  
 Se il creditore può allongare il tempo al debitore del debito, senza essere scomunicato, & perche.
- 19 Se la scomunica, che il giudice fulmina, contra quelli, che fanno la tal cosa, nè la riuelano, siano scomunicati, come, & perche.  
 Vno che sappia alcuna cosa, nè la può prouare, sia compreso nella scomunica, & perche.  
 Quando alcuno sia tenuto riuelare alcuna cosa, per uia di scomunica, per non incorrere in quella.  
 S' uno sia tenuto dire alcuna cosa al giudice, che scomunica inconfidenza, quando non lo possa prouare, quando, & perche.  
 Al giudice, che scomunica, non è da dirle alcuna cosa, & perche.  
 S' uno, che non può prouare alcuna cosa, sia tenuto dirlo inconfidenza al giudice, & perche.  
 Quando il denotatore sia intero testimonio, & non come denotatore, & perche.  
 Quando sia tenuto uno, deponere come testimonio, & non come denotatore, & perche.
- 20 Con quali, & per quali cause non si possi praticare, con scomunicati.  
 S' uno, che sappia non poter praticare, nè salutare alcuno scomunicato, & lo saluta, sia scomunicato, & perche.  
 S' uno amico possi salutare il suo amico scomunicato, & perche, & come, & quando.



- S'uno per risaltare il suo amico scomunicato, con intensione di conuersione, peccchi, come, & perche, & in qual foro.
- 21 S'uno, che mangia col scomunicato, benchè separatamente in vn'altra tauola, peccchi, & perche.
- S'uno inuitato a qualche conuito, & fa esserli vn scomunicato, & mangia separatamente in vn'altra camera, peccchi, & perche.
- 22 Se il scomunicato, maritandosi, pecca, come, quando, & perche.
- Se la donna, o l'huomo si marita con uno scomunicato pecca, perche, & quando.
- Se coloro, che trattano matrimonio con lo scomunicato, peccchi, come, & perche.
- 23 Se colui, ch'è scomunicato, & persevera nella scomunica l'anno intero, si faccia confessio, come, & perche.
- Perche uno che persevera nella scomunica l'anno intero, non deue essere priuo de' beneficij.
- 24 Se colui, ch'è scomunicato di scomunica minore, assoluua, o si altro officio suo, peccchi, & perche.
- S'vn scomunicato di scomunica minore possi dir Messa, & perche.
- Se nella scomunica minore si possi incorrere, per sentenza del giudice, & perche, & come se l'incorra.
- Per quali, & quanti casi si possi incorrere in scomunica minore, per legge.
- Quale caso sia usato all'incorisione nella scomunica per legge, & perche non gli altri.
- Per quale caso s'incorra nella scomunica minore, & perche.
- Se per partecipare cò lo scomunicato di scomunica minore, sia scomunicato, o si peccchi, & perche.
- Se lo scomunicato della minore possi dare, & ricevere i sacramenti, & perche, & fin quãto.
- Se lo scomunicato della minore possi essere assoluto da ogni semplice sacerdote, & perche.
- L'effetto della scomunica minore, quale sia.
- Se lo scomunicato della minore possa usare la sua giurisdittione.
- 25 Se l'Vescouo scomunicato di minore possi dir messa, per conferire alcuno ordine, & perche.
- Se l'Vescouo scomunicato di minore, dicendo messa per ordinare alcuno pecca, & perche.
- 26 Quando l'huomo nò pecca per partecipare con lo scomunicato della maggiore, & perche, & quando pecca.
- 27 Se l'huomo, che fa alcuno scomunic. & desidera seruirlo, se seruendolo pecca, & perche.
- L'huomo, che sta al seruitio dello scomunicato, & lo serue, perche non pecca.
- Se i figliuoli, che stanno col padre scomunicato, peccano, & perche.
- I figliuoli separati dal padre scomunicato, praticando con quello se peccano, & perche.
- 28 S'uno, che per intesa di terza persona, sappia alcuno scomunicato, & pratica con quello peccchi, & perche, & quando, & da chi.
- Perche deuesi schifare la pratica dello scommu benchè s'intenda da persone, & da quali.
- 29 Se colui, che comunica con alcuno scomm. dell'istesso peccato sia scomunicato, & perche.
- 30 Colui, che tiene camera in compagnia dello scomm. con certi patti, & conditioni, pecca, & perche.
- 31 Il giudice, che scomunica alcuno, & fugge, se coloro, che praticano con quello, peccchino, benchè citato fosse, & perche, & quando peccchino.
- Se lo scomunicato occulto deue astenersi praticare con le persone, & perche.
- Se coloro, che non fanno il tale essere scomunicato, per essere occulto, praticando con quello peccchino, & perche.
- Se colui, che fa alcuno essere stato scomunicato una uolta, sia tenuto schifarlo, fin'a che tempo, & perche.
- Se lo scomunicato facesse costare non essere scomm. se li deue credere, & perche, & quando.
- 32 Se colui, che per timore della morte, praticarà con lo scomunicato, pecca, & perche.
- Se colui, che pratica con lo scomunicato per timor della morte, & comunica con quello nel peccato mortale, pecca, & perche.
- Se colui, che praticando con li scomunicati, per paura di morire, & pratica con quelli, in pregiudicio della fede, peccchi, come, & perche.
- Perche piu tosto l'huomo deue morire, che praticare con lo scomunicato.
- 33 Se l'huomo, che prega Dio, per lo scomunicato, pecca, come, quando, & perche.
- Se l'huomo può fare oratione particolare, per lo scomunicato, & perche.

Se sia

- Se sia lecito fare oratione priuate, per l'infideli, & perche.
- Se con le orationi ordinate da S. Chiesa, si possi fare oratione per li scomunicati, & infideli, & perche.
- Come si deue applicare l'orationi di S. Chiesa, pregandosi per li scomunicati, & infideli.
- Differenza d'applicare l'orationi della messa, & suo ualore, & applicare a quella opera d'orare.
- Quando si possi orare per lo scomunicato pubblicamente, & benchè non assoluto, et perche.
- Quando lo scomunicato si possa seppellire, morendo, & non assoluto, & il suo peccato fosse notorio.
- Se lo scomunicato non penitito, possi darli sepoltura.
- La presonione del peccato quando si leua, come, & perche.
- Se colui, che ora per lo scomunicato, & partecipa in diuinis, caschi in scomunica minore, & perche.
- 34 Se il giudice, che scomunica alcuno, senza la monitione canonica, detta scomunica sia ualida, & perche.
- Se il popolo sia tenuto offeruare la scomunica, quando il giudice non offerua la legge, & perche.
- Se la scomunica data, senza l'ordine della legge, sia ualida, & perche.
- perche i giudici diano le scomuniche senza l'ordine della legge.
- 35 Se la denotionia, che si da da l'Vescouo con la monitione generale, con pena di scomunica, detta scomunica sia ualida, praticando con quelli, & perche.
- 36 Se colui, che percuote alcuno di prima tonsura, sia scomunicato essendo maritato, et perche.
- Se colui, che habbia la prima tonsura, sia chierico, & perche.
- Quando sia tenuto per chierico uno, ch' habbia la prima tonsura, & sia maritato, & perche.
- 37 Se colui, che percuote un chierico scomunicato, o sospeso, o irregolare, o deposto uerbalmamente, sia scomunicato, & perche.
- Quando non sia scomunicato colui, che percuote il chierico scomunicato, o sospeso, & c.
- 38 Se colui, che percuote il chierico di uolte, sia scomunicato, & perche.
- Se alcuno percuotesse il chierico, che facesse cose illecite, sia scomunicato, & perche.
- Se colui, che percuote il chierico, non portando l'habito clericale, o la chierica, sia scomunicato, & perche.
- Il chierico percosso da alcuno per portare arme, se quello sia scomunicato per hauerlo percosso, & perche.
- S'alcuno offende il chierico, che s'opera in negotij secolari, sia scomunicato, & perche, & quando.
- Se colui, che percuote il chierico, per portare l'arme, & fosse in habito clericale, sia scomunicato, & perche.
- Se colui, che percuote il chierico, per fare cose enorme, sia scomunicato, & perche.
- 39 L'officiale laico, & che tormenta il chierico, per commessione del giudice, quando sia scomunicato, & perche, & quando non pecca, & perche.
- Il giudice che fa castigare il chierico per l'officiale laico, quando, come, & perche pecca.
- Se il Vescouo castigando il chierico, con le sue mani, pecca, & perche.
- Se la persona ecclesiastica tormentasse alcun chierico, per mano del laico, per consuetudine, pecca, & perche, e se sia scomunicato.
- Se la consuetudine scusi l'huomo dalla colpa, & dalla pena, & da quale.
- 40 Se colui, che scaccia il Papa dalla sede Papale, sia scomunicato, & perche, quando, & come, & quando pecca.
- Se colui, che pone le mani uolenti ne' Cardinali, sia scomunicato, come, quando, & perche.
- 41 Se colui, che proua d'offendere il chierico, ne l'offende, sia scomm. come, quando, et perche.
- Se colui, che fa paura di percuotere al chierico, ne lo percuote, sia scomunic. come, et perche.
- Se colui, che ua addosso a un chierico, per offenderlo, ne l'offende, sia scomunicato, quando come, & perche.
- 42 Se colui, che falsifica alcuna lettera Papale, o breue, & c. et gli è commandato dal Vescouo, a douerle stracciare, o presentare termine a tempo, nè ubidisse, sia scomunicato.
- L'assoluzione di falsificatori di lettere Papali, a chi appartenga, & quando, & perche.

B 4 Se il

- Se il Vescovo possi assolvere i falsarij di lettere, & quando.*  
**43** *Se li chierici, che praticano con scōmunicati dal Papa, siano scōmunicati, quando come, & perche.*  
*A chi s'appartenga l'assoluzione de' chierici, che praticano con scōmunicati dal Papa.*  
**44** *Colui, che con false chiauē apre alcuna Chiesa, & la robba, non esser scōmunicato, & perche.*  
*Colui, che robba le chiauē al Sagrestano, o ad altro custode, di Chiesa, & la robba, non è scōmunicato, & perche.*  
*Colui, che per forza violente toglie le chiauē al custode d'alcuna Chiesa, non è scōmunicato, & perche.*  
*Chi sano i rompitori delle Chiese, & chi sono scōmunicati per essa rottura.*  
*Colui, che in qualonque modo rompe una croce di Chiesa, ouero calice, o altra cosa, non essere scōmunicato, & perche.*  
*Colui, che senza rottura di luoghi pù, robba alcuna cosa, ouero la rompe, se commette sacrilegio, & perche.*  
*Colui, che rompe alcuna cosa di Chiesa, o di luogo pio, come, & perche, & quando sia scōmunicato.*  
*Il Chierico, che paga decime, o altre tasse, a secolari, essere scōmunicato.*  
*Colui, che s'asconde in Chiesa per robbarla in quella alcuna cosa, & la robba, non essere scōmunicato, & perche.*  
**45** *Il religioso, che ministra alcuno sacramento senza licenza del parochiano, essere scōmunicato, & quale sacramento, & perche, & quando.*  
*Quali casi possino assolvere i religiosi, senza licenza del parochiano, come, quando, & perche.*  
*Quali sacramenti possino ministrare i religiosi senza licenza del Parochiano, come, quando, & perche.*  
*Il religioso, che ministra alcuno sacramento senza licenza del Parochiano, presumendo farli piacere, non è scōmunicato, come, quando, & perche.*  
*Il religioso, che ministra alcuno sacramento all'infermo non soggetto al Parochiano, non è scōmunicato, & perche.*  
*Il religioso, che ministra alcuno sacramento in articolo di morte all'infermo, essere scōmunicato, come, quando, & perche.*  
*Il Parochiano, che riceue sacramenti dal religioso, dicendoli hauer licenza dal Rettore, non pecca, come, & perche.*  
*Il religioso, che absolue dalla scōmunica fatta ab homine, senza licenza del Parochiano non essere scōmunicato, & perche.*  
**46** *Coloro, che constrengono i populi a udir messa ne' luoghi prohibiti, sono scōmunicati, perche, & come.*  
*Coloro, che fauoriscono i scōmunicati, o gli interdetti sono scōmunicati, come, & perche.*  
*Coloro, che permettono fauorabilmente, che li scōmunicati, o interdetti a douere stare presenti a' diuini officij, sono scōmunicati.*  
*Coloro, che diuetano, ch' i scōmunicati, & interdetti non siano scacciati fuori di Chiesa, sono scōmunicati, come, quando, & perche.*  
**47** *Colui, che lancia alcun' arma al Chierico per offenderlo, nè lo tocca, se sia scōmunicato, come, quando, & perche.*

*Lume, & specchio di penitenti. c. 24. Nauar. in manu. c. 27. nu. 1.*



Enfura, altro non diremo, che sia, se non vna certa correttione d'alcuno, ma non dirassi però essere ogni sorte di correttione, ma solo per la Ecclesiastica, laquale è di tre sorte, come di diffusamēte hauemo detto nell'altra nostra opera cioè scōmunica, sospensione, & interdetto. Et q̄sta scōmunica priua della participatione de' sacramēti soli, ouero della cōione loro, o di q̄lla delli huomini, & si partisse q̄sta scōica in minore, & in maggiore, la minore è q̄lla, che priua l'huomo della participatione passiuā de' sacramenti, cioè che l'huomo scōmunicato di scōmunica minore, nō possi riceuere alcun' sacramēto. La maggiore poi è quella, che priua non solamente della participatione, o ministratone d'essi sacra-

sacramēti, ma anco priua della participatione delli huomini ancora interior, & exteriormente. Et questo sia detto assai, percioche nella forma de' casi più chiaramente si conoscerà, & s'intende a quello, voglio dire, per essere inteso da tutti, & però.

Si dimāda: Vn prelado, ouero Giudice Ecclesiastico (essendo che niuno altro possa ingigere censura alcuna, se non il giudice ecclesiastico) scōmunicò alcuno semplicemente, senza dire, nè di scōmunica maggiore, nè minore, di quale scōmunica deuesi intendere, ch'esso giudice habbi voluto scōmunicare quel tale? *Resp.* sempre intendersi della maggiore, nè s'intende altrimenti della minore, si come tutti essi sacri Theologi vogliono, & tutti i dottori. Et questo sappiasi, che la scōmunica è diuisa in due cioè in scōmunica generale, & in particolare. La generale dirassi esser quella, ch'è posta per legge, & imposta dall'huomo. Quella, ch'è posta per legge, dice si esser quella, con laquale il Canone, o la constitutione, o lo statuto scōmunica alcuno, che farà, o dirà, o lasciari di farla, o di dirla. Quella, ch'è imposta dall'huomo, dirassi esser quella, ch'il giudice ecclesiastico pone, & queita è particolare.

Si dimāda: Se la scōmunica, che si pone per legge, la possi assolvere qual si voglia Ordinario, ouero a chi sia riseruata? *Resp.* la scōmunica posta per legge, o canone, o statuto, dirassi, quando non sia riserbata a niuno, & ogni Ordinario la potrà assolvere; ma se fosse imposta dall'huomo, dirassi di nō, percioche quella, che si pone dall'huomo, finisce morendo, ouero essendo priuato dell'officio colui, che l'ha posta, in rispetto di quelli, che non caddero in essa, ananti ch'ei morisse, o fosse priuo.

Si dimāda: Vno sapendo, che N. era scōmunicato partecipò, & praticaua cō quelli, non stimando, che quella scōmunica fosse valida, per essere stato scōmunicato ingiustamente, sapendo, ch' il giudice, la prouintio per odio, o per cattiuo animo di vèdetta, ouero per non hauer osservato l'ordine accidentale della legge, se peccò? *Resp.* di si, & mortalmente, perche se bene è ingiusta per le sopradette cose, è da essere stimata per l'autorità, & potestà, ch'esso giudice ha, ma non l'ha posta per cagione giusta, o come si doueua, con tutto ciò deuesi stimare, & temere, per fino, che il popolo creda, o debba credere le cagioni della nullità, per schifare il scandolo. Percioche tauto più grauentemente si peccaria, quando si desse grāde scandolo, in non offeruare q̄lla, ch'era nulla, p hauer cōicato, & partecipato cō qllo, auanti che se notificasse sufficientemente essa nullità della scōica.

Si dimāda: Vno sapendo, che N. era scōmunicato ingiustamente, ma benche fosse scōmunicato ingiustamēte, sapeua ch'essa scōica era valida, per esser data senza alcuna cagione, in presenza di quei, che nō lo sapeuano, nè haueuano ragione, n'anco di crederlo, che quella fosse data senza alcuna cagione, se peccò? *Resp.* di si, per hauerlo giudicato la potestà, & anco dirassi di più, che è da esser giudicato per irregolare nel foro esteriore, fin' a tanto che si mostrasse, & prouasse l'ingiustitia d'essa scōmunica, come dice esso Nauarro in esso cap. 27. & nu. 3. & la Rosella. Ma.

Si dimāda: Vno sapueua, che N. era scōmunicato, ma ingiustamente alla presenza d'alcuni, che non sapeuano quello essere scōmunicato ingiustamente, ma però nō restaua di praticar con quello secretamente, per schifar scandolo, se peccò? *Respond.* di nō, massime conoscendo quello essere di buona cōscienza; & anco l'istesso dirassi d'esso N. scōmunicato, sapendo lui in cōscienza, essere scōmunicato ingiustamente, potrà star presente in luogo secreto a diuini officij, & anco celebrare. Ma se egli di ciò dubitasse, poco meno peccarebbe, & così se gli altri dubitassero. Et anco s'egli eredesse, o li altri, che la scōmunica valeua, o era giusta. Et s'egli haueua scrupolo d'essere scōmunicato deue deponere questo suo scrupolo in giudicio d'huomo da bene, ouero deuesi fare assolvere a cautela.

Si dimāda: Vn giudice scōicò vno, ilquale nō haueua potestà di scōicarlo, ouero se l'haueua, era sospeso di lei dalla legge, o dal giudice, ouero lo scōicò senza giusta cagione, o senza scritte, doue fosse posta la cagione d'essa scōica, ouero lasciò la forma, & ordine, ouero lo scōicò p vèdetta, o per altro cattiuo fine, se detto giudice peccò? *Resp.* di si, & mortalmente, & la scōica vale nulla, p esser data cōtra il tenore del priuilegio. pcioche li usurpa la giurisd. d' l'uso di lei. Et anco se p ignorāza lo scōicasse, & per tutte le sopradette cose, & se detto N. haueua patito dāno alcuno, è tenuto il giudice alla restituitone de' dāni, che p q̄sta scōica ingiusta ne folsero seguiti, si della robā, come dell'honore di qllo.

Acciò

*Naua. ibid. Cap. pen. de sent. excom. c. A nobis. 2. de sent. exco. & c. Statuimus. & c. cōstitutionē. co. si. lib. 6.*

*Naua. ibid. nu. 2. c. pastoralis. §. praterca. de offord.*

*Naua. ibid. nu. 3. & 46. c. cum contin. gat. de retro. scrip. pag. 146. & in c. pen. de sent. excom.*

*Ibid. nu. 46. Verbo Appel. latio. §. 5.*

*Nau. ibid. nu. me. 47. & in c. si quis auitem. nu. 86. de pan. d. 7. & facti d. c. illud.*

*Nau. ibid. nu. me. 4. 8. 44. S. Tom. 2. 2. 9. 6. ar. 6 & Rich in 4. d. 18. ar. 8. 9. 4.*

*Nau. ibi. n. 4*  
*c. i. § labora*  
*res. de pan.*  
*d. 6. nu. 2. §*  
*cap. An. i. i.*  
*mus. 2. § 2.*  
*Et c. Alien.*  
*no. 12. § 9.*  
*5. in sum. et*  
*d. c. Audit.*  
*mus.*

*c. cum perso*  
*na Eccl. de*  
*privil. lib. 6.*  
*c. quanto de*  
*privil. et c. i.*  
*de cōces. pra.*  
*ben. lib. 6.*  
*§. ex parte.*

*Naua. ibid.*  
*nu. 6.*  
*c. Episcop.*  
*11. § 3.*

*Nau. ibid.*  
*Argum. eius*  
*quod ait Fre*  
*de. cōf. 182.*  
*Et Feli. c. po.*  
*stulast. col.*  
*fi. de for. cōp.*  
*Nau. ibi. nu.*  
*6.*

*Hof. in sū.*  
*de sent. excō.*  
*§. quos va-*  
*leat.*  
*Naua. ibid.*  
*nu. 9.*

*14. § 4.*

*Naua. ibid.*  
*nu. 11.*

*Cap. prae-*  
*rea. 2. de ap-*  
*pellat.*

Acciò da molti, che periti non sono, non s'illaqueano in questa materia della scomunica, per essere materia difficile, & odiosa; per tanto questo deuesi sapere, che la scomunica ingiusta, è nulla, in molti casi, che mette vna glosa solene, ma tutti quelli si possono ridurre in cinque capi. Et prima quando vn giudice, che scomunica, nò sia giudice competente, ordinario, giuridico, potestatiuo ingiusto, vendicoso, & autoritauo di colui, che lui vuole scomunicare, ouero se fosse tollerato, come esso scomunicato, o il sospeso, o della giuriditione, o l'interdetto, o il sospeso, o il denontiato per tale, o il manifesto di tal maniera, che per niuna palliatione si può dissimulare, questa scomunica non uale, ancorche quella di qualche scomunicato occulto, o tollerato uaglia, si anco quanto a Dio, benche alcune Glose sentano altrimenti. Ma la commune opinione è questa. Et così anco quando il giudice scomunica alcuno, che sia assente, è vn valer nulla, percioche egli non è suo giudice; se non quando il priuilegio non è manifesto, nè publicato al giudice, che lo ricerca, & non essere, si mostra, nè ad alcuni huomini prudenti, che non sono sospetti; percioche in questo caso egli uarebbe. Secondo caso sarà la scomunica inualida, quando si pronontia contra il tenore del priuilegio. Terzo caso sarà ingiusta, quando il scomunicato si farà legitimamente appellato. Quarto caso sarà, quando che la scomunica contenerà errore intollerabile; come s'al cuno haueffe fatto qualche opera pia, & il giudice lo scomunicasse; o per non hauer voluto fare cosa illecita, ouero per non hauer fatto alcuna cosa ch'era impossibile farla. Et simile. Quinto caso sarà, quando ch'esso giudice scomunicasse alcuno, che partecipasse con lo scomunicato, per se medemo senza nominarlo, nè meno ammonirlo con trina monitione, che contenghi interuallo d'alcuni giorni, per ilche pochi partecipanti sono in questo tempo scomunicati.

Si dimanda: S'un Vescouo, che stà fuori del suo Vescouato, o fosse scacciato per forza, possi scomunicare? *Respond.* di nò, nè anco i suoi sudditi proprij, eccetto nel luogo più vicino della sua giurisdictione, o in cosa, che fosse manifesta, laquale non ricercalle cognitione di causa. Ma notasi.

Si dimanda: Vn Vescouo scomunicò alcuni preti beneficiari, perche non faceuano la residenza: se siano scomunicati, per essere fuori di diocese, stante il precedente caso, che il Vescouo non possi scomunicare i suoi sudditi stando fuori del suo Vescouato. *Resp.* di sì, che si può scomunicare, benche stiano fuori del suo Vescouato, non facendo residenza, rispetto i beneficij, che loro tengono, nè gli osta, il non stare nella propria diocese.

Si dimanda: Vn giudice scomunicaua tutti quelli, che rubbauano, o giocauano, o faceuano altra cosa illecita, & lui proprio tutto questo facena, se lui sia scomunicato? *Resp.* come altroue ancora hauemo detto di nò, percioche niuno può scomunicare se stesso, benche lui faccia tutto quello che fanno quelli, che lui scomunica generalmente. Eccettuando però, ch'esso Vescouo non fosse più, che denunciato della scomunica del Papa, oltre di quella del Vescouo, o del suo Vicario, o di colui, che scomunica, imperoche egli v'incorrebbe, secondo Bernardino di Busto, & tutti gli altri.

Si dimanda: Vn giudice faceua scomunica generalmente contra tutti quelli, che rubbano, vn potero rubbò alcuna cosa di poca valuta, che non era danno notabile, se costui incorra in scomunica, per così poca cosa? *Resp.* di nò, percioche la intentione del giudice à di scomunicare tutti quelli, che rubbano con qualche danno notabile; Et se l'intentione del giudice non si facesse, è da presumere, che così egli uoglia intendere, si come dice esso Nauarro in un picciolo suo commento, che fa sopra il capitolo ultimo.

Si dimanda: Vn giudice scomunicò alcuni a requisitione d'un suo amico, ilquale veramente non haueua intentione, che quelli fossero altrimenti scomunicati, se questa scomunica lega? *Resp.* di nò; percioche la scomunica tutta la sua forza riceue dall'intentione di colui, che scomunica, o della parte, che fa scomunicare, essendo che il giudice non intende scomunicare, se non tanto, quanto essa parte intende, & vuole, per questo se la intentione di colui, che scomunica, o che fa, o ricerca essa scomunica contra quelli, che faranno la tale cosa, è non la manifestano, & sia di leuare, & eccettuare alcuni da detta scomunica, dirassi quelli non cascaranno in scomunica uera-

veramente, dato che gl'incorressero, secondo la conscienza.

Si dimanda: Vn giudice comandò alcuna cosa sotto pena di scomunica a vno, senza dare innanti la sentenza, con cognitione della causa, o senza darli termine, per allegare le sue giuste ragioni contra esso commandamento, se detta scomunica sia valida? *Resp.* di nò, anzi essere del tutto nulla, & dirassi, esso giudice peccar mortalmente, oltre la nullità, scomunicando alcuno senza la monitione preuia, o senza scritto, nel quale si dichiara la causa, perche lo uoglia scomunicare.

Si dimanda: Vn Canone, ouero vn giudice comanda alcuna cosa, sotto pena di scomunica, chi farà, o lascerà di fare la tal cosa; s'uno, che la faccia sia subito scomunicato? *Resp.* di nò, benche habbia fatto il contrario di quello, che dice il comādamto d'essa scomunica, imperoche questi sono più tosto minacci, che scomunica, secondo essa glosa.

Si dimanda: Vn Giudice scomunicò uno, ilquale nò era battezzato, ò fosse Giudeo, o Moro, o Pagano, ouero Catecumino, se costui sia scomunicato? *Resp.* di nò, percioche niuno huomo che non sia battezzato mortale, & ch'habbia sopra se, può essere scomunicato, etiadio che fossero Angeli, ouero anima separata dal corpo, nò può essere scomunicato; nè meno se sarà Giudeo, Turco, Moro, o Catecumeno, ilquale sia couertito, & posto in stato di gratia. Nè meno può essere scomunicato vn'huomo risuscitato, perche nò è mortale, o sia glorificato, o dannato. Nè meno il Papa lo può scomunicare, perche detto risuscitato non tiene legge humana, allaquale egli sia soggetto, che possi scomunicarlo.

Si dimanda: Vn Giudice scomunicò N. per certo suo debito, ilquale per essere povero, non lo poteua pagare, ouero per hauer robbato alcuna cosa. Et forsi per necessitā, o pure senza necessitā, & mentre s'aggiutaua alla restitutione per ogni modo, & via, & anco per mezzo di scomunica, non haueua il modo di restituirlo, ma haueua veramente retta, & buona cōscienza di restituire, quando haueffe hauuto il modo di poter restituire, se detto N. sia legato per detta scomunica? *Resp.* di nò, ogni volta che probabilmēte nò habbia hauuto il modo, & facultā di restituire, & haueudo aīo, & intēione vera di uolere restituire, quando haauerā rāta facultā di potere restituire, perche. *Nemo dat quod nō habet.* Et qsto intendasi d'esse scomuniche generali, perche delle particolari altrimenti.

Et l'istesso dirassi di quelli, che in dette scomuniche generali lo sapeffono, & nò riuellassero l'impotenza di quelli, & la cagione, che scusasse l'altro; ma però che se dia vn mezo, che cessando la necessitā, o la cagione, siano sodisfatti (come è detto) quelli, a chi era debitore, o di ch'erano i beni, si come ben dice esso Nauarro in altro luogo.

Si dimanda: Vno era debitore di N. di molti danari, ilquale N. fu costretto andare dal Giudice, & proceder contra di quello per via di scomunica, onde il giudice fatto li debiti atti, fulminò la sentenza con la scomunica, dandoli termine vn mese, o più, o meno a douerlo pagare, sotto pena di scomunica *lata sententia*, ilquale volendo pagare, nè potendo in detto termine di tempo, s'accordò con il detto N. creditore, di darglieli in termine di due mesi, se detto debitore incorra in scomunica, passato detto termine d'un mese? *Resp.* di sì, percioche detta dilatione di tempo non uale a esso debitore, quando non ci sia il consenso del giudice, per esser la scomunica cosa di giurisdictione, imperoche se bene il creditore lui si contenta d'aspettarlo, & proiongargli il termine, lo può fare, ma non può fare, che esso debitore non incorra nella scomunica, passato detto mese, nè haueudo il consenso d'esso giudice, benche la scomunica sia fatta a sua istanza, & che la possa far leuare, quando li piace, ma nò può prolongare il tempo, che il debitore non incorra in scomunica, prolongarglielo senza licenza d'esso giudice.

Si dimanda: Vn giudice fece vna scomunica, contra tutti quelli, che sapeffero il tal furto, o la tal cosa, che lo debbano dire, & riuellare. Vno lo sapeua, ma nò lo poteua pro uare, se costui sia compreso in detta scomunica? *Resp.* di nò, quando però se li comāda, che lo debba dire, come denontiatore, perche se gli fosse commandato, ancorche nò lo potesse prouare, contenerrebbe errore intollerabile. Et quando esso giudice gli lo comāda se a douerglielo dire, come a padre, o amico, o confidente, per poter procedere secretamente, & ch'esso prelado fosse tale, come deurebbe essere, se gli potrebbe dire, ma con tutto ciò, io dico, non è da fidarsi; perche i prelati quasi tutti comunemente, & ogni

*Naua. ibid.*  
*Innoc. c. pro-*  
*posuit. de cō-*  
*ces. praeb. col.*  
*2. Et in c. 1.*  
*eo. iij. lib. 6.*

*Nau. ibi. nu.*  
*12. in c. 1. de*  
*sagr. qua ha*  
*bet siml.*

*Nau. ibi. nu.*  
*13.*  
*Domenico*  
*in c. Roma-*  
*na. §. in uni-*  
*uersitatē. de*  
*sent. exc.*

*Ibid. nu. 14.*

*c. inter uer-*  
*ba. 1. 1. §. 3.*  
*pag. 231. nu.*  
*me. 796.*  
*Et ibid. nu.*  
*11. Et 14.*

*Naua. ibid.*  
*nu. 14.*

*Deci. Et re-*  
*latorum ab*  
*eo. in ca pra-*  
*terea. 2. de*  
*appella.*  
*Com. in. d. c.*  
*prateria*  
*Silu. uer. ex-*  
*cōcicatio. 2.*  
*not. 1. casu.*  
*13.*

*Naua. ibid.*  
*nu. 15.*  
*cap. placuit.*  
*Et c. si tan-*  
*tum. 6. §. 2.*  
*Ang. Claua*  
*sto uer. excō.*  
*casu. 3. §. 10*

ogni giudice fanno inquisitione, per proceder poi giudicialmente, però dirassi non essere obligati a dirgli, se non quello, che possono provare, perche esso denunciatore diceasi essere intero testimonio, quando però egli habbia vn'altro intero. Ma quando poi li fosse comandato, debba deponere come testimonio, & non come denunciatore, dirassi, che sarà tenuto deporre.

*Nau. ibid. n. 2*

*Com. Gaet. Imol. in cle. fina de sent. excom.*

19 Si dimanda: Essendo che non possi in niun modo conuersare con quello che sia denunciato per scomunicato, come si contiene in questo uerso, doue altroue l'hauemo di chiarato sottilmente. Cioè *Os orare, uale cōio, men(a negatur*, per ilche N. sapeua, che P. era stato scomunicato, & molto bene sapeua la continenza d'esso uerso. Ma perche egli era suo amico, nè potendolo salutare, nè risalutare, come s'incontrauano, si salutauano, con il cauarli la beretta, o per inchino, & mouer di testa, & simile, se costui peccò? *Resp.* di sì, perche simili atti significano salutatione senza parlare, facendosi però con intentione di salutarli con tali cegni, ma quando non fosse con tale intentione di salutarli, ma uolesse significare, che Dio lo conuertà, dirassi di uò, quanto però al foro della coscienza. Ma.

*Naua. ibid. num. 21. S. Ant. in 3. par. III. 24. cap. 2.*

20 Si dimanda: Essendo N. scomunicato notorio, fù inuitato a un conuito insieme con alcuni altri, liquali sapeuano. N. essere stato scomunicato. Et stante quella parola. *Men sa negatur*. mangiorno tutti insieme, ma in due mense, l'una separata dall'altra, se costoro peccorno? *Resp.* di sì, non ostante che fossero conuitati tutti al detto conuito, & che mangiassero separati in due mense, perche sapendo loro. N. essere scomunicato, si doueua leuare di mensa, & uscire di casa, o mangiare in altra parte di quella casa, perche comunicano in un istesso conuito, & mangiano insieme, per esso conuito, secondo la mente di quello, che gl'inuitorno: Et esso conuiuante molto maggiormente peccò sapendo esso. N. essere scomunicato.

*Maua. ibid. nu. 22.*

21 Si dimanda: N. Essendo stato denunciato per scomunicato, & uolendosi maritare non restò per la scomunica, di non torre moglie, s'egli peccò? *Resp.* di sì, perche mentre si troua legato nella scomunica, non può senza peccato mortale, maritarsi; Et essa donna non sapendo, o coloro, tutti, che contrattano esso matrimonio, peccano.

*Naua. ibid. num. 23. Cap. rursus. Et c. quicun que. I. 9. 3.*

22 Si dimanda: N. essendo stato scōicato in vna causa criminale, perseverò in essa vn'anno intiero, se per questa perseveranza, uenga a confessare il delitto, si come s'ha per alcuni capitoli? *Resp.* di sì, per essi capitoli, che pare lo uègha a confessare, Ma da una Glosa, dice Nauarro essere stato male inteso questo caso con molti altri, liquali uogliono, che debba essere priuato anco de' suoi beneficii, ilche non è uerità, si come largamente esso Nauarro ha scritto sopra essa glosa. Et ueramente questa sua opinione è buona, & molto approuata dalla maggior parte, perche potrebbe perseverare, per l'iniquità del giudice, come male affettato uerso esso reo, si come io sopra l'esempio di due.



*Naua. ibid. num. 24. Inn. in ca. 1. de sen. excō.*

23 Si dimanda: Essendo scōicato di scomunica minore, cō tutto ciò a' solse uno, il quale era scōicato di scōica maggiore, ouero minore, se peccò? *Resp.* di no, perche egli, da & non riceue sacramento. Et dirassi anco, che possa a' soluere il penitente da' peccati, & anco può dare il Sacramento all'infermi, ma però senza dir messa, perche saria altrimenti. Et in questa scomunica benchè vi si possan incorrere per qualche sentenza del giudice, nondimeno comunemente non vi s'incorre, se non per legge; Et in otto casi, che po ne Innocentio, ma non se n'usa se non un solo, perche ne gli altri, pare che non sia uera scōica minore. Et q'sto solo caso, è per partecipare con lo scōicato, di scōica maggiore, ne' casi prohibiti, perche se bene l'huomo partecipa con lo scōicato della minore, non gli incorre, praticando cō quelli, che partecipa con lo scōicato della maggiore perche essa scomunica minore non passa in terza persona. Ma finche l'huomo resta scōicato di questa minore, non può (dico) riceuere Sacramenti, ma li può dare, finche sarà a' soluto: Et ogni semplice sacerdote, benchè non fosse parochiano, può a' soluere lo scōicato, della minore, perche questa scomunica minore non fa altro effetto, che separare l'huomo dalla partecipazione passiuade' sacramenti. Et per questo lo scomunicato di questa minore, può eleggere, & usare la sua giurisdictione, ancorche egli non possi essere eletto, & anco dare i Sacramenti, ma non riceuerli con dir messa, & c. Ma.

*Gl. in c. Ea ellèissimus. II. 9. 3. Pan. Et alii, in ca. si celebrat.*

*Naua. ibid. num. 24.*

24 Si dimanda: Essendo un Vescouo scomunicato di scōica minore, & conuenendoli ordinare uno in qualonque ordine, perche li conuenia dir Messa, & comunicarsi;

carfi; Et stante il uaso precedente, che uno possa dare i Sacramenti, ma non riceuerli, nè dir messa, per rispetto del comunicarsi, se questo Vescouo pecca dicendo Messa? *Respond.* di no, benchè riceuua esso santissimo Sacramento, perche lo riceuete, per darlo, & non propriamente per pigliarlo, benchè il Panormitano, con alcuni altri dica no il contrario, ma noi seguitaremo l'Hostiense con un testo famoso, & il Naua.

*Hosti. in c. si celebrat.*

25 Si dimanda: Essendo che in alcune cose la legge permetta praticare con lo scomunicato di scomunica maggiore, si come dice quel uerso. *Vtile, lex humile res ignorata* necessè: di modo ch'uno praticarà con un scomunicato di scomunica maggiore, per beneficio dell'anima sua, consegnandolo nelle cose necessarie per lui, ma mentre che fa questa operatione, gl'interponeua alcune altre parole, se peccò? *Resp.* ogni uolta che questa sua interposizione fosse per persuader quello più facilmente alla disposizione della salute dell'anima sua, di no, ma se per qualche altro fine, o per ragionare con lui d'altre cose non pertinenti alla salute di quello, dirassi di sì, che peccò, nè è per questo scusato dal peccato.

*Naua. ibid. nu. 26.*

*Ca. responso. Et c. cura uoluntate, de sen. excom.*

26 Si dimanda: Vno cercando seruire un Signore, o altra persona, & sapendo quello essere scomunicato, con tutto ciò non uolse restare andare, & stare con quello, se peccò? *Resp.* di sì, perche non è scusato dal peccato, ma se fosse stato con lui al suo seruitio, mentre fu scomunicato, dirassi di no, che non peccò, perche per quella parola, humile, s'intende i figliuoli, che però stanno col padre, perche se fossero separati, non farriano scusati. Et anco s'intendono i schiaui, i creati, & altri seruitori di casa, o di campo, cioè soldati, i quali, inanti che fosse scomunicato, erano foggetti a quello. Ma quelli, che dopo la scomunica, (sapendo) cominciassero a uiuer con esso lui, non farriano scusati.

*Naua. ibid. nu. 27.*

*Cap. quonia multos, II. 9. 3. Et ca. si uere de sen. excom.*

27 Si dimanda: Vno hauendo inteso da alcune persone, che N. era stato denunciato, per scomunicato, con tutto ciò, non restaua praticare con lui, se costui peccò? *Resp.* di sì, quando però l'hauesse inteso, & che probabilmente lo credesse, & da persone degne di fede, & graui, sempre lo deue schifare, & imparticolare alla presenza di persone, per il scandalo, & gli farebbe ingiuria.

*Naua. ibid.*

28 Si dimanda: Vno sapeua, che N. era stato denunciato per scomunicato per hauer fatto un tale peccato, con tutto ciò praticaua con quello, & non solo praticaua cō quello, ma comunicaua con quello nel medesimo peccato, se costui peccò? *Resp.* che non solamente pecca mortalmente, ma dirassi ch'incorre ancor lui nella medesima scomunica, ch'incorre esso N. denunciato per scomunicato, per quel peccato. Et questo è perche la scomunica di quel delitto, si ostende a quelli, che danno consiglio, fauore, o aiuto per quel peccato.

*Naua. ibid. numer. 32. Et 33.*

29 Si dimanda: Vno sapendo, che N. era scomunicato, con tutto ciò teneua insieme vna camera commune, ma con certo patto, se costui peccò? *Resp.* di no, quando li sia patto di non dormire ambedue in un medesimo letto, nè di mangiare in una medesima mensa o tauola, nè parlare, nè orare con esso lui, ma potrà ben stare in una medesima camera, ma non ambedue nell'istesso letto, & mensa.

*Naua. ibid. num. 34.*

30 Si dimanda: Vn Giudice uolendo scomunicare N. per alcuni delitti, il quale fece citare, & molte uolte, ma fuggì, nè uolse comparire, perche fù scomunicato, con tutto ciò, molti non s'atteneuano praticar con detto N. se costoro peccano? *Resp.* con il Naua. di no benchè citato, & scōicato sia, perche ancora non è denunciato, ma quando poi fosse scōicato, & denunciato, & lo sapeusero, dirassi di sì. Onde lo scōicato tãto al presente, come sempre è tenuto a lontanarsi da gli altri, benchè egli fosse scōicato occulto, dato che quelli di lei non siano tenuti. Et chi lo sapeuse, ch'alcuno fosse scōicato denunciato una uolta, sempre è tenuto a schifarlo, fin'atanto che gli costa della sua a' solutione, benchè esso scomunicato gli lo costasse lui, non gli lo deue credere, eccetto però non fosse persona tale, che constasse manifestamente, & gli affermatse, douerlegli credere, lui ueramente essere a' soluto, nè essere più scomunicato.

*Ibid. nu. 36.*

*Gl. in c. proposit. de cle. excō. ministri.*

*Arg. uer. exco. catio. S. S. cap. 6.*

31 Si dimanda: Vno dubitando non essere ammazzato praticaua, o parlaua cō certi scōicati, se costui pecca? *Resp.* di no, qñ probabilmente temesse della morte, nè meno incorre in scōica, ma però con questo, che non cōmunicati con loro in peccato mortale, nè in pregiudicio della fede, che risulta dal disprezzo delle censure, perche all' hora, deue più tosto morire, che partecipare cō li scōicati in pregiudicio, della fede, & nel peccato mortale perche

*Naua. ibid. nu. 36.*

*Inp. in ca. si uere, de sen. excom.*

perche molto più è obligato l'huomo a mantenere la fede, & la vita dell'anima, che quella del corpo.

*Nau. ibid. n. 36. & 70. S. To. in 4. d. 18. q. 2. art. 1. g. 1.*

*Arg. eorum qua habentur, in c. A nobis, de senten. excom.*

*In quolibet. 11. ar. 9.*

*Naua. ibid. Cap. statum. de sen. excō. l. 6. & Gl. per ea cōstitutionem, eiusd. tit.*



*Nau. ibid. nu. 36.*

*Naua. ibid. nu. 78.*



*Ca. ex parte de cler. consuga.*

*Naua. ibid. nu. 80. 81.*

32 Si dimanda: P. sapena, che N. era stato denunciato per scomunicato, nondimeno costui sempre pregaua Dio, & faceua oratione per lui, se costui peccò, stante quello verso, *Orate, &c.* Resp. di nò, percioche come ben dice S. Tomaso, & altri, che quella parola *Orate*, non s'intende dell'oratione publica, che si fa in nome di Santa Chiesa, & non della priuata, percioche è lecito orare per lo scomunicato, & per qual si voglia infidèle cò l'orationi priuate, ma non con quelle, che sono ordinate in nome di Santa Chiesa, per i membri di lei. Et quando da alcuno nella messa, ò in altre publiche orationi, se pregasse per essi infideli, & scomunicati, può pregare con applicare il volere di quelle, a chi essa Santa Chiesa ordina, & vole: affine che quella sua opera d'orare, Dio riceua con oratione priuata, accioche alcuno infidèle, o scomunicato si conuertà percioche altra cosa è applicare l'orationi della messa, c'è l' valore à vno, & altra cosa applicare quell' opera d'orare, & applicare. Ma dirassi ben questo, che quando uno non fosse denunciato nè, sia notoriamente tale, che si può orare publicamente, & con publiche orationi per lo scomunicato per essa estrauagante. *Ad custandam.* Et si possono anco sepellire morendo quando non sia denunciato, benchè non fosse assoluto; Et anco ch' il suo peccato fosse notorio, quando però morisse, con segno di pentimento: perche quando non morisse pentito farebbe altrimenti percioche la presontione del peccato si leua per esso pentimento, & la scomunica non osta, per non esser denunciata. Et quando vn ministro di Santa Chiesa orasse per vno scomunicato denotato (dice San Tomaso) ch' orando p. lo scomunicato denotato, & è ueduto partecipare con esso lui in diuinis, cascha in scomunica menote.

33 Si dimanda: Vn Ordinario pose vna scomunica contra quelli, che parteciparono con N. il quale fu scomunicato da lui, senza alcuna monitione canonica, se questa scomunica, sia valida. Resp. di nò, quando non li sia, stata trina monitione precedente, & anco questa monitione deue essere speciale, & trina, come dice la Glosa, & approbata. Imperoche (dice esso Nauarra) si come essi ordinarij non offeruano in questo la legge, che sono tenuti offeruarla, così il popolo stà, in possessione di non schiuarli più per esse, che se fossero nulle, come veramente, de iure sono, & questa è la commune opinione, & uera. Anzi dice di più, che sono in possessione, di non tenerli nè anco per scomunicato di maggiore scomunicatione, per schiuarli delli officij diuini, & di mandarne l'assolutione, se bene alcuni potrebbero dire, che i giudici hanno prescrito, che questa sorte di scomuniche, date così, bastano solo per uenire all'interdetto, & all' aiuto del braccio se colare. Ma.

34 Si dimanda: foggiono usare alcuni Vescoui alle uolte vna monitione generale, per fare che i fideli si comunichino, nel tempo di pascha, iquali danno la denonciatoria contra quelli, che non si sono confessati, & comunicati la pascha con una monitione generali, contra tutti quelli del popolo, che non debbiano partecipare con questi tali, sotto pena di scomunica, se facendo il contrario, & passando el termine di questa loro generale monitione, siano scomunicati, veramente quelli tali, che partecipano con questi tali? Resp. di sì, percioche queste scomuniche, non si danno contra quelli, che sono dal medesimo giudice scomunicati, ma si danno, se non cōtra quelli, che la constitutione generale scomunica.

35 Si dimanda: Vno percossè N. il quale, per inanti che si maritasse, era chierico di prima tonsura, se detto N. sia scomunicato? Resp. di sì, percioche, chierico intendesi non solo quello, ch'è in ordine sacro, ma anco quello di prima tonsura, ancorch' egli habbia moglie, quando però detta sua moglie sia vergine, & che uadi in habito & tonsura clericale, percioche non essendo vergine, farebbe altrimenti.

Et l'istesso anco dirassi di quello, che percotesse un chierico, il quale fosse scomunicato, o sospeso o irregolare, ouero che uerbualmente fosse deposto, dirassi essere scomunicato, percioche uno intèdesi chierico per sempre, fin' a tanto che realmente fosse degra dato, secondo il Pan. & la commune. Ma notasi questi.

36 Si dimanda: Vno ferì un chierico, per hauerlo trouato di notte, o perche faceua cose illecite, se colui sia scomunicato? Resp. quando l'hauesse ferito, non sapendo probabilmente,

bilmente, ch' egli fosse chierico, per non portar l'habito, nè tonsura clericale, nè alcun segno di chierico, dirassi di nò. Et anco quando esso chierico fosse andato cò arme, o in ne gotij secolari, & che tre uolte fosse stato ammonito, con interuallo di giorni fra l'una monitione, & l'altra, che douesse lasciare le armi, nè le uolse lasciare, ancorche portasse l'habito, & tonsura clericale, dirassi non essere scomunicato. Et quando un chierico facesse cose enorme, & fosse ferito, dirassi non essere scomunicato, benchè non fosse n'anco ammonito, secondo la commune, che un certo stefano Auferrio dice hauer ueduto, quando però nò portasse l'habito, & la tonsura, & che l'hauesse lasciato, & si fosse poi dato a fare cose enormi.

37 Si dimanda: Vn Officiale laico, ad istanza d'un giudice ecclesiastico, dette alcuni tormenti a un chierico, se sia scomunicato? Resp. di sì, quando si fosse trouato qualche chierico, che detto officio hauesse fatto, ma quando non si fosse trouato alcun chierico, quando si troua, che faccia tale opera, & non per mano di laico. Dirassi bene ch' il laico potrà pigliare un chierico con l'auttorità d'esso giudice ecclesiastico, o del Vescouo, ma non lo può castigare, se non per mano di chierico, o di frate, nè anco per essi li può castigare, se il medesimo egli puo fare con la sua persona. Ma il Vescouo non lo deue castigare cò le sue mani, eccetto quando non trouasse ministro, che cid facesse, pare ch' all' hora gli sia lecito, altrimenti nò. Et quando l'ecclesiastico desse tormento, o frustasse, (seguendo la consuetudine), per mano del laico, dirassi non essere scomunicato, ancorch' egli pecchi, percioche il costume non scusa dalla colpa, ma dalla pena ordinaria, ma non però lo scusa dalla straordinaria.

38 Si dimanda: Vno hebbe tanto ardire, che cacciò dalla sede Papale il Pontefice: Et anco pose mano ne' Cardinali, per serrargli, o tenerli ferrati nel conclaue, se sia scomunicato? Respon. quando hauesse scacciato esso Pontefice dalla sede, per non essere quello eletto d' electione Canonica de' Cardinali dirassi di no, ma quando fosse stato canonicamente eletto, & hauesse hauuto tanto, ardire, dirassi di sì. Et così anco dirassi, se lui hauesse hauuto carico di ferrare essi Cardinali, o di tenerli ferrati in Conclaue, per eleggere il Papa, dirassi di no. Ma se non hauesse hauuto tale carico, dirassi di sì, ch' è scomunicato.

39 Si dimanda? Vno hauendo nemicitia con un chierico, dette di mano alla spada, ch' egli portaua per ammazzarlo, ouero gli lanciò un fasso, o li tirò di balestra, o d'un archibugio, & simile, ma non lo percossè, o non lo uolse percotere, se sia scomunicato? Resp. di no, quando non l'habbia percosso, nè tocco con alcuna cosa, ben che li habbia fatto paura, o l'habbia solamente minacciato, o li sia andato addosso, ma non roccato. Imperoche se con alcuna cosa l'hauesse toccato nella sua uita, o nelle sue ueste, benchè fosse stato con una paglia, o un grano di poluere, cò animo d' offenderlo, direbbesi di sì, che saria scomunicato.

40 Si dimanda: Vno falsificò alcune lettere, o patente, o breue, o bolle Papali, per ilche il Vescouo gl' impose, sotto pena di scomunica, che le douesse stracciare, o rassegnare in termine di dieci giorni, il quale passati essi dieci giorni non le stracciò, nè rassegnò, se sia scomunicato, & a chi appartenga l'assolutione? Resp. di sì, ch' è scomunicato, & l'assolutione appartiene solo al Papa, dopò passato detto termine di dieci, o di più giorni, nè esso Vescouo lo può assoluere, nè gli ha più giurisdictione.

41 Et l'istesso anco se dice di quei chierici, che uolontariamente praticano con scomunicati dal Papa, sapendolo però, o riceuendoli alli diuini officij, questi non possono essere assoluti se non dal Papa, & non dal Vescouo.

42 Si dimanda: Vno rubbò le chiauè d'una Chiesa, o d'altro luogo pio, per rubbare alcuna cosa in quello, & rubbò ueramente alcune cose se costui sia incorso in scomunica? Respon. di no, percioche non s'intende, quello, che apre con chiauè robbate, o false, o le toglie per forza al sagrestano, o ad altra persona, che costui rompa la Chiesa, come tutti i dottori dicono, ma quelli intenderli essere rompetori di Chiesa, che rompe, o fa buca ne' muri, o nelle porte, o in altro luogo, d'esso luogo pio, ouero che rompe la serratura, o fa uiolenza all' entrata.

Nè manco intendesi colui rompere Chiesa, che non hauesse robbato, & che rompesse vna Croce, o Calice, o custodia, o altra cosa, ouero che fa altre simili cose enorme, dirassi non

*In repe. cle. 1. de offi. ordi. di. not. 3. & regu. 1. fall. lem. 19.*

*Naua. ibid. nu. 88.*

*Sil. uerb. ex cō. 6. ca. 11.*

*Stefano Auferrio in de reg. 1. fall.*

*Naua. ibid.*

*Cap. si quis peruenia. 79. d.*

*Naua. ibid.*

*Naua. ibid. nu. 93.*

*In cap. dura. de crim. fallen.*

*Naua. ibid. nu. 94. Sil. uerb. excō. menticatio. 7. 8. ca.*

*Pan. in c. fi.  
de furi. &  
Ani. in c. 12.  
& Gaet. ca.  
21. & Pan.  
in c. 124.*

*Naua. ibid.  
101. & 102.*

*In d. clem. 1.  
q. 3. & 4.*

*Feli. in ead.  
clemen.*

*Il Cardi. in  
d. cle. 1. q. 38.  
Et in d. cle.  
q. 11.*

*Silm. ubi sup.*

*Naua. ibid.  
nu. 104.*

*In d. clem.  
Et il Card.  
& l'Imol.*

*L'Autore.*

*Naua. nel ma  
nual. ca. 27.  
nu. 86.*

non essere scommunicato, ma peccarà gravemente di sacrilegio. Imperò che quelli dirassi incorrere in scòica & solo il Papa li possino assoluere, che rompesse o robasse Chiesa, o altri luoghi pij, ma colui, dico, che rompesse vna croce, o altra cosa pia, non robbandola, dirassi non incorrere in scommunica. Ma dirassi bene essere scommunicati, quelli chierici, che pagano alcun pagamento, o decime, o tassa, o gabella a' secolari, nella quale scommunica; credo ch'hoggi di tutti faremmo scommunicati, se la felice memoria di Clemente Quinto non l'hauesse riuocata. Nè colui, che s'asconde in Chiesa, & in quella robba alcuna cosa dicefi essere scommunicato, ma commette sacrilegio, perche non ha fatto alcuna rottura in esso luogo pio.

43 Si dimanda: Vn religioso hebbe ardire di ministrare vn infermo il sacramento della Sacratissima Eucharistia, ouero della estrema Ontione, o sollennizare il matrimonio, ouero d'assoluere vn scommunicato dal Canone, senza licenza del proprio sacerdote parochiano, se sia scommunicato? *Resp.* di sì, quando ciò facesse senza espressa, & spetiale licenza d'esso parochiano, fuori però di quei casi, per la legge dichiarati, ouero per qual che privilegio Apostolico concesso a lui, o a essi religiosi, o de' peccati da pena, & da colpa, o dalle sentenze promulgate per li statuti prouinciali sinodali. Ouero che egli non fosse Rettore, di qualche Chiesa parochiale. Ma quando lui ciò hauesse fatto per ignoranza, ouero ch'hauesse pensato, ch'il parochiano sarebbe stato contento, dirassi di no, che non sarà scommunicato, almeno in foro di coscienza: ouero che detto infermo non era soggetto al parochiano, secondo il Gaetano. Et questo notasi, che s'incorre etiam in scommunica, quando un religioso ministrasse detti Sacramenti, benché fosse in articolo di morte, & che anco si facesse, per non essergli esso Rettore parochiano. Ma dirassi ben questo, che non incorreria in scommunica, per amministrarli al parochiano, che li diceffe hauer licenza da esso parochiano, & poi ueramente non l'hauesse. Nè meno per hauerlo confessato, ouero per hauer battezzato, perche questi sono Sacramenti troppo necessarj. Nè meno quando assoluessse dalla scommunica, fatta *ab homine*.

44 Si dimanda: Sono stati alcuni Signori, che constrensero vn Sacerdote a douer celebrare i diuini officij in certi luoghi interdetti; & anco fecero raunare i popoli a vdirli, con chiamarli, o cò la campana, o con la trombeta, o altra cosa, per udire messa in detto luogo, se siano scommunicati? *Resp.* di sì, quando l'habbia constretto, etiam che fossero stati prelati, se però gli haueuano temporale giurisdizione: Et anco dirassi essere scommunicati tutti quelli, che uetassero, o fauoressero, che li scommunicati, o interdetti, li quali fossero in chiesa, per udir i diuini officij, non uoleffero, che quelli v'cissero fuori, ellendone per il sacerdote nominatamente ammoniti, che debbano v'cirne.

45 Si dimanda: N. essendo con parole, & con fatti ingiuriosi, prouocato da un Chierico, dicendoli villania, & volendolo ancor battere, & ferire, il quale. N. portando rispetto al detto chierico, & molte uolte dettoli, messere v' per i fatti tuoi; va via di quà, non molestare, io non voglio tua pratica, messer v' via: Et quello non cessando, sempre molestando, con parole, & effetti di fatti, al fine detto N. come prouocato, nè potendo più resistere, se gli auuentò addosso con impeto, & cattiuo animo, nè lo potendo pigliare, per sfogare l'animo suo irato: Et detto chierico uedendosi essere a mal partito, per l'animo irato, che s'accorse di detto N. incominciò a fuggire, & con uelocità, al quale cascò ancora il Ferraruolo. Et detto N. seguitando quello con un bastone, & con lanciargli delle pietre, per offenderlo, ma mai lo puote offendere, solo, che mentre detto chierico fuggiu, & essendoli cascato il farruolo, detto N. lanciando vna pietra, colse in detto ferraruolo cascato al detto chierico, il quale ferraruolo era lontano dal detto chierico, circa 3. passa, se detto N. sia scommunicato, per hauerli l'aciato dette pietre, & ch'una sia cascata in detto ferraruolo del detto chierico? *Resp.* di no, perche non ha offeso in modo alcuno detto chierico, nè manco offeso le sue uesti in dosso di quello, benché detta pietra sia cascata, & offesa in detto suo ferraruolo, del quale lui era priuo, per esserli cascato non ostante, che detto N. con animo irato, per esser da quello prouocato, habbia cercato in diuersi modi offendere detto chierico, ma però l'ha non offeso si come benissimo dice esso Nauarra, in un caso, già di sopra descritto al caso. 41.

46 Si dimanda: Vno non potendo offendere un sacerdote nella propria uita, per ingiuriarlo, una notte gli sporcò la sua porta, ouero i muri con gran quantità di fango, o sterco,

eo, se costui sia scommunicato? *Respond.* che grauemente peccò, ma per non hauerlo offeso nella propria uita alcuni dicono di no, ma alcuni Reuerendi Theologi tengono di sì, per essere costui compreso in quella estauagante, *suadente diabolo*, dicendo, che la cosa rapresenta la sua persona, habitandoli detto chierico, dentro, & standoli, perche vedesi per questo diabolico effetto, lui hauer pessimo animo alla persona di quello, ma anoi pare altrimenti di no, ma hauer peccato grauemente.

47 Si dimanda: Vno hauendo grande nemicitia con un sacerdote, nè potendolo offendere nella persona, alle tante hore di notte l'ancio multe pietre nelle sue fenestre, & gli rompette quelle, doue lui era a far suo i negotij, & li dormeua, se sia scommunicato? *Resp.* nell'istesso modo, ch'è detto nel precedente, di no, & anco in altri casi detti di sopra, perche nella persona non l'ha toccato, nè fattoli gran danno nella roba, nè operato fuoco, o incendio.

*L'Autore.*

*Censo.*

*Cap. XIII.*

Vedi Dote Matrimoniale.

*Chi possi dispensare l'Indulgenze.*

*Cap. XIII.*

Vedi Dispensatione dell'Indulgenze.

*Commutazione della pena eterna nella temporale.*

*Cap. XV.*

Vedi Remissione della colpa, e della pena.

*Commutazione di uoti, e della Dispensatione, come.*

*Cap. XVI.*

#### S O M M A R I O.

- 1 Se il uoto non commutato in meglio, & per giusta causa, si possi commutare, perche, & in quale bontà.  
Il uoto come si facci irrito, & perche.  
Se commutando il uoto in piccola cosa, sia irrita essa commutatione, & perche.
- 2 Il uoto dispensato, per commutarlo, si pecca, & si fa irrita la commutatione.  
Se il confessore, che dispensa il uoto, in cambio di commutarlo, sia scommunicato, & perche.  
Se il Confessore per semplicità, o ignoranza dispensa il uoto per la commutatione, sia scommunicato, & perche.  
Se al penitente li sia commutato il uoto, per esserli dispensato, & perche.  
Se il penitente, che si crede li sia commutato il uoto, per esserli dispensato, stia in peccato, non offeruandolo, & perche.  
Se quando si concede la commutatione, si conceda la dispensatione, o la dispensatione, & la commutatione.
- 3 Il uoto, come deuesi commutare, o dispensare.  
Il Confessore, che annulla il uoto, per la commutatione, pecca, & la commutatione, o dispensa, e irrita.  
Il uoto, quando si possa annullare, come, & perche.  
Quante, & quali persone possino annullare i uoti, come, & perche.  
Se il prelato puo annullare i uoti a' suoi sudditi come, quando, & perche.  
Se i Padroni possino fare irriti i uoti suoi serui, quando, come, & perche, & a quali.  
Se li padri possino annullare i uoti alli suoi figliuoli, & a quali, come, quando, & perche.

G iardino di Sommisti, Parte Terza.

C

Se

Se il marito possi fare i voti alla moglie, & quali, come, quando, & perche.  
Se il marito può dispensare alla moglie il voto della orazione, de' suoi beni castrensi, & altri.

- 4 Se il voto annullato una uolta, possi ritornarsi, & concedere, & riuocare.
- 5 Il Papa, che dispensa il voto senza causa, dice, che non può, & perche.  
Il voto commutato per maggior bene, è ben fatto, & perche.  
Il voto non si deue commutare, se non ne seguita maggior bene, & perche.  
Effetto della dispensa del voto, & della commutatione.

Era Gio. Bat.  
Corradi del  
Fordi, de' pre-  
dicatori nel  
suo trattato de  
indulg.  
Ca. 9. nu. 40

Nau, nel suo  
trattato de  
indulg.

**I** dimanda: il Papa mada un' indulgenza plenaria, doue da autorità di poter cōmutare i voti, & dispensarli: Vno ritrouandosi hauere a'cun voto, se lo fece commutare, ma gli fu commutato in maggiore obbligo, questa commutatione sia ben fatta? *Resp.* Benche io di questa materia di commutar voti, & dispensarli n'habbia ancora parlato, nella prima impressione di queste nostre fatiche, dell' 7000. casi, & anco nella seconda delli dodici milla, nondimeno ple cose occorsemi dopò, me pare ancora douerne ragionare in questa quarta impressione, di questi vinti mila. Imperoche la materia è molto più difficile di quello, che molti non credono, & bisogna andare molto cautamente & con grande consideratione; Imperoche chi non è bene perito, pratico, giudicioso, & instruito in questa materia di commutatione, & dispensatione di voti, gli prometto, che facilmente può errare, & con non piccolo danno dell'uno, & dell'altro, cioè del dispensante, & del dispensato. Si come ultimamente in Fabriano (mentre son stato Canonico li in quel luogo) ho sentito con mio gran dispiacere, & rammarico di quelle pouere anime, essersi fattosi da chi poco intendeva questa materia del Voto, laqual materia è di tanta importanza, che ricerca molto sapere, & giudicio. Onde dico che se il Voto non è commutato in meglio, & per qualche giusta cagione; dirassi, che il voto non si può cōmutare, nè dispensare, si come io alle uolte ho sentito essersi fatto. Anzi di più, irritare a'cascare affatto esso voto, da chi non poteua. Et questo è poi maggior danno, commutare, & dispensare, & annullare i voti per petui di qualche consideratione; ouero non imponerli, ne commutarli cosa alcuna, ouero qualche cosa minima, dicendo, & usando questa parola. Il Papa ne da autorità per questo Giubileo. *Papa omnia potest.* Et casi con questa ignoranza, commettono graui errori, quando si uedono queste benedette Indulgenze con ampia authorità de' casi, censure, & pene, & in materia de' voti tanto importante.

**2** Si dimanda: Il Papa mandò un Giubileo, nelquale concedette ancora la commutatione de' voti, per ilche uno confessandosi, & desiderando esso penitente, che li fosse commutato un voto, il confessore gli lo dispensò, in cambio di commutar glielo, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, & mortalmente, oltre che detto confessore è scomunicato, per hauere usato l'autorità ch'egli non ha, benche semplicemente ciò habbia fatto, & per ignoranza, & esso penitente non gliè commutato, ne manco dispensato esso voto, & non offeruandolo sta in peccato mortale, perche quando dal Papa si concede la commutatione, non s'intende per essa commutatione, la dispensatione. Et così quando si concede la dispensatione, non si concede la commutatione, ma solo si deue intendere concederle gli, quanto sonauo le parole d'essa concessione. Et commutare, o dispensare in meglio, & non in peggio, & per qualche giusta, & ragionevole cagione, altrimenti essere irrita, & si pecca.

Ibid. ut sup.

**3** Si dimanda: Vno hauendo fatto un Voto, ilquale per vigore d'vn Giubileo, fece ch'il suo confessore gli lo cassasse, & irritasse, che non fosse più tenuto ad alcuna cosa, se detto voto sia casò, & irritato, & se esso confessore peccò? *Resp.* con gli istessi di no, che non è casò, nè irritato, & esso confessore ha peccato, imperoche questa autorità appartiene solamente al prelato ordinario, uerso i suoi sudditi, quando però il Papa non gli mette altra clausula in esso breue, che etian li semplici sacerdoti confessori, gli possono cassare, & irritare. Et questo notasi, che solamente quattro sorte di persone possono irritare, & annullare essi voti. Cioè il prelato uerso i suoi sudditi, il padrone uerso il seruo schiauo, perche, se fosse seruo, & non schiauo non potrebbe, il padre uerso il fi-

Ibid. ut sup.

gliuo-

gliuolo in fino alla età della legge ordinata, cioè di quattordici anni, Et il marito uerso la moglie, in certa sorte di voti, ma non in tutti, ma come il digiuno perigrinaggio, far li mosine, castità, & simili, che di ciò n'è patrone il marito, & non essa moglie, ma l'orazione, & fare limosine de' suoi beni castrensi, il marito, non la può impedire, si che nè il confessore, come confessore, nè altri fuor di questi soprannominati, hanno autorità d'annullare voti, però. *Qui potest capere capiat.* Et intendami bene a chi tocca, se non uole errare, & andarne a cata del Diauolo, a me basta hauer dati questi auuertimenti per carità.

**4** Si dimanda: Vna donna maritata fece uoto di digiunare alcuni giorni della settimana, o altra cola simile, per il che il marito non uolle, che l'offeruasse; Et dopò alquanto tempo esso marito li dette licenza d'offeruarlo, & dopò tornò a riuocarlo, se detta moglie sia tenuta alla soddisfazione? *Resp.* con l'Armilla, di no, benche quello peccasse, riuocandogli quello, ch'una uolta li ha concesso, perche il voto annullato, non ritorna, se però non fosse fatto di nuouo.

**5** Si dimanda: Il Papa dispensò uno, o più voti, senza alcuna causa ragionevole detto voto sia dispensato? *Resp.* Due cause ricercasi alla dispensatione di voti, cioè l'autorità di Santa Chiesa, & la causa ragionevole. Onde per resolutione di questo caso, dirassi, che se bene il Papa ha dispensato questo voto senza causa, ma a suo semplice beneplacito, non si deue udire, perche il Papa ha l'Authorità, per edificare, la Chiesa, & non per distrugger quella, & è dispensatore, & non dissipatore, nè signore, però quando uno farà un uoto, doue sia l'honor di Dio, & l'utilità di Santa Chiesa, & che non seguiti per la commutatione, o dispensatione d'esso uoto qualche maggior bene d'essa executione del uoto, dalquale il maggiore ne nasce, o ch'essa executione e del uoto fosse illicita, o inutile, o impeditiui, d'un maggior bene, non si deue commutare, ne dispensare, perche la dispensa toglie il uoto, quanto alla materia, & quanto all'obbligo. Et però fa bisogno, a questo una diligente consideratione.

Sim. de uo-  
to. nu. 12.

Ibid. ma. 13.

Gas. nec. no.

Confessioni dell' Indulgenze.

Cap. XVII.

Vedi Dispensationi dell' Indulgenze. Et indulgenze, con gli adherenti. Cap.

Confessione Giudiciale.

Cap. XVIII.

Vedi Reo.

Confessori.

Cap. XIX.

Vedi Elezione di Confessori.

Contritione.

Cap. XX.

Vedi anco Remissione de' peccati per l' Indulgenze, e Remissione della pena de' peccati, & Diuersità di penitente.

S O M M A R I O.

- 1 Come, s'acquista la contritione, & chi la consegue.  
Quello, che non ha animo di non peccare non essere contriti.  
Come si consegue l' indulgenza alla contritione.  
La contritione quale sia, & come deue essere la uera.  
Se per conseguire la contritione, basta hauer il semplice proposito di non peccare piu, & perche.

- Come si conosca, & si consegua la uera contritione de peccati.
- 2 Se il peccatore disposto al martirio, nè ha tempo a pensare a' suoi peccati, muora contrito, come, quando, & perche.
- Per acquistare la contritione senza pensare a' suoi peccati, quello, che basta, come, perche, & quando.
- L'amore di Dio, quale sia, & quale, & quanto sia.
- Come si conosca uno amare Dio.
- Se Dio si deue amare piu di tutte le cose, & piu della propria uita.
- Contritione, che cosa sia, & suoi effecti.
- Da che nasce la contritione, & come, & quando.



Si dimanda? Vno uoleua pigliare alcune indulgenze, & perche bifognaua veramente contrito per tanto costui era contrito, de peccati passati, & ha uera anco animo de peccati futuri, & si andò a confessare, se costui habbia conseguito detta contritione? *Resp.* con il Reuerendo Corradi di si, quando veramente, & cò questo, proposito fermo starà stabilito nel cuor suo, imperoche se con questo proposito fermo, & stabile non stesse, ma che vacillasse, dirassi non essere contrito, o ben contrito, quando col cuore fermo ciò non stabilisse, onde conseguente non pigliarebbe manco l'indulgenza. Imperoche non basta ogni forte di pentimento del peccato commesso per la contritione, ma bifogna, che sia dolore, sopra ogni altro dolore. Nè meno basta il semplice proposito di non uoler più offendere Iddio, ma per la uera contritione, bisogna essere risoluto e disposto a patire ogni gran cosa, & di perdere anco la uita, la roba & l'honore, prima, che mai più offendere Dio.

Fra Gio. Bat. Corradi del lord di predicatori de Indulg.

- 2 Si dimanda: Vno essendo gran peccatore, & essendo preso da infideli, da qualiera tormentato, acciò douesse negare la fede di Christo, altrimenti che l'haurebbono martorizzato, & fatto morire, il quale mai uolse negare la fede, & essendo esposto al martirio, senza hauer tempo di pensare a' suoi peccati, se costui sia contrito? *Respond.* che se bene lui non haurà pensato a' suoi peccati, & che con se habbia hauuto un pentimento virtuale, questo li basta secondo Scoto approvato da tutti, ma stimamete esponendosi al martirio, senza hauer tempo di pensare a' peccati suoi, perche uede di patire questo martirio uolontieri, per amor di Dio, il quale amore sopra tutte le cose deue essere, & è il più vero pentimento, che l'huomo possa hauere, amando esso Dio sopra tutte le altre cose. Et questa contritione altro non è, che quasi cose distinte, secondo esso Scoto; cioè la virtù della penitenza, che n'inuita a douer castigare le nostre colpe, il uolerle castigare (ch'è propriamente atto d'essa contritione) il pentimento; Et uoluntà di non hauer commesse esse colpe, & l'accettare, & soffrire pena per esse colpe. Di maniera che colui, che patisse qualche martirio, per amor di Christo, & lo patisca per l'offese tante fatte a quello, dirassi essere pentito, & contrito, perche dal uolere non hauer commesso il peccato, nasce il dolore, & la contritione.

Nu. cap. 1. nu. 9. & 10.

Contritione Vera. Cap. XXI.

Vedi Rimeffione de peccati.

Cose che si ricercano al ualor dell'Indulgenze, quante. Cap. XXII.

Vedi anco Indulgenze, con li altri Cap. adherenti.

S O M M A R I O.

- 1 Le cose, che si ricercano al ualor dell'Indulgenze, quante, & quali siano.
- Quante cose si ricercano dalla parte di colui, che da l'Indulgenze, & quante da chi li ricerca, & quali, accio siano ualide.
- Perche

- Perche si deue muouere il Papa, o il Vescouo, a concedere l'Indulgenze.
- Qual prelato possi concedere l'Indulgenza, come, quando, & perche.
- Quando & come si mostra l'autorità del Papa a dare autorità a' prelati, che possino concedere l'Indulgenza.
- 2 Se l'Indulgenza non piu sia ualida, benchè ragioneuole fosse, & data da chi può.
  - 3 Se quando si concedesse l'Indulgenza per qualche mala causa fosse ualida, & perche.
- Per qual causa si deue concedere l'Indulgenza, a chi, quando, come.
- 4 Se dal Christiano si deue ricercare la causa, perche dal Papa si conceda l'Indulgenza.
- Quale sia la causa per laquale si conceda l'Indulgenza.
- Se dal fidele Christiano, si deue attendere di sapere la causa pia per conceder l'Indulgenza, & perche.
- Se per il ricercare della causa equiualeute, l'Indulgenza sarebbe solutione.
- Quella, che sarebbe l'autorità di quello, che la da se si ricercasse la causa equiualeute dell'Indulgenza.
- 5 Se il Papa concedesse una grandissima Indulgenza per una piccola causa, quella fosse ualida, & se peccarebbe.
- L'Indulgenza da chi dependono, & perche.
- Se il Papa possi concedere quanta Indulgenza uoglia, come, & perche.
- 6 Se dato, ch' il Papa, o altro prelato concedesse alcuna Indulgenza, con peccato, quella fosse ualida.
- A che cosa appartenga il dare dell'Indulgenze.
- Se per concedere l'Indulgenza con peccato, si perda il ualor di quella, o si toglia l'autorità, & cetera.
- Se l'Indulgenza sia di tanto ualor quella d'un santissimo huomo, quanto quella d'un peccatore, & perche.
- Se la pena de peccati si rimetta per uirtu di chi la da, & perche.
- 7 Se uno, che non sia in charità, riceua il ualor dell'Indulgenza, & perche.
- Quello, che ricerca per conseguire l'Indulgenza, & perche.
- Suno che non sia in gratia di Dio, possi conseguire l'Indulgenza, & perche.
- Suno che facesse quanto la bolla commanda, & fosse in peccato mortale, consegua, Indulgenza, & perche.
- Suno che sia in peccato ueniale, consegua l'Indulgenza, quando & perche.
- Se colui, che sarà in gratia, nè sarà tutto il contenuto per l'Indulgenza, consegua l'Indulgenza, & perche.
- Perche me' breui si dice, ueramente contritus, & confessi, per conseguire l'Indulgenza.
- Colui, che per conseguire l'Indulgenza, si leua dal peccato per spatio di tempo, se la consegua.
- Se colui, che s'astene dal peccato, & sta con desiderio terminato di commetterlo col tempo sia in peccato continuo, & consegua l'Indulgenza, & perche.
- Perche l'Indulgenza si conceda solo a quelli, che siano contriti, & confessati.
- Quale persone non siano contriti, ne consegua l'Indulgenza.
- Se a quelli, che morono in peccato mortale, li siano rimessi i loro peccati, & perche.
- Effecto dell'Indulgenza, quale.
- Se la penitenza fatta in peccato mortale cancelli esso peccato, & perche.
- Effecti, che fa la penitenza fatta in peccato mortale.
- Se colui, ch'è in peccato mortale consegua per l'Indulgenza la rimeffione d'esso.
- Se mai sia rimessa la pena de peccati, se prima non giè rimessa la colpa, & perche.
- Che cosa sia colui, che sta in peccato mortale.
- Come si riceuano i meriti di Christo, & con quale mezo.
- Per qual sorte di persone uagliano le sodisfattioni di Christo, & de' santi.
- 8 Se all'huomo faccia bisogno sempre essere attualmente in gratia di Dio, per acquistare l'Indulgenza.
- Quando faccia bisogno attualmente essere in gratia di Dio, & perche.



- Se mentre l'huomo è in atto per andare a pigliare indulgenza, per strada commettesse qual che peccato conseguisca essa indulgenza, & come.
9. Se mentre l'huomo effettua quanto la bolla commanda, faccia bisogno, per tutto detto tempo, che digiuna, stare in gratia, & perche, & quando.
- Se per conseguire l'indulgenza, basti essere in gratia, quando si comunica, & perche.
- Se l'huomo mentre digiuna, o faccia altro bene, sta in peccato mortale, & si commnichi in gratia, conseguisca l'indulgenza.
10. Se colui, che non si troua in peccato mortale, nè sia contrito, o confessato, conseguisca l'indulgenza, come, & perche.
- Effetti dell'indulgenza a chi non si troua in peccato mortale, quali.
- Perche Dio rimunerì i peccatori de' beni temporali soli.
- Quello s'ha da fare, per riceuere degnamente l'indulgenza.
- Se l'huomo deue restare di pigliare l'indulgenza, non uolendo lasciare il peccato, & perche.
11. Se a colui, che in peccato ueniale, sarà ualida il pigliare l'indulgenza, & perche, & come.
- Quello, che scancela l'indulgenza, ritrouandosi in peccato ueniale, & perche.
- Se si rimetta la pena, prima della colpa del peccato, & perche.
- Che cosa bisogna alla rimessione de' peccati ueniali, per conseguire l'indulgenza.
12. Se all'huomo contrito, & non confessato, uaglia il pigliare dell'indulgenza, come, quando, & perche.
- L'huomo, che sia contrito in atto, & confessato in uoto, se conseguisca l'indulgenza.
- Il modo di conseguire l'indulgenze per le Chiese, per i uiui, & morti, come.
- Se l'huomo, che vuol pigliare l'indulgenza deue sempre dolersi di suoi peccati in particolare.
- Se l'huomo per conseguire l'indulgenze deue dolersi de' peccati mortali, & ueniali.
- Quando sia necessaria la confessione attuale per conseguire l'indulgenza.
- Quale sia la piu sicura cosa, per conseguire l'indulgenza.
- Se l'huomo possi conoscere, quando sia contrito, & perche.
- Se per essere attrito, si conseguisca l'indulgenza, & perche.
- Per virtù di che cosa l'huomo possi farsi contrito, per conseguire l'indulgenza.
- Se per conseguire l'indulgenza, faccia bisogno adempire la conditione solamente del breue.
- Se basta hauer buona uolontà di confessarsi, per conseguire l'indulgenza, & perche.
13. S'uno per qualunque sorte d'impotenza, non potesse adempire il suono della bolla, conseguisca essa indulgenza, & perche.
- S'uno, che per impotenza non potesse adempire il suono della bolla, mal' adempisce co' la buona uolontà, conseguisca la indulgenza, come, quando, & perche.
- Quello, che conseguisca uno che per impotenza non adempisca il suono del breue dell'indulgenza.
14. S'uno, che per impotenza non possi adempire quello, che suona il breue dell'indulgenza, & faccia maggiore opera, quella conseguisca.
- S'uno che non puo adempire il breue dell'indulgenza, & s'astenga da ogni sorte di peccato, conseguisca l'indulgenza, & perche.
- Se colui, che s'astiene da tutti peccati, conseguisca l'indulgenza non adempendo il breue, & perche, & come.
- S'uno che sodisfa alla uolontà del Papa, quanto puo, & sa, senza adempire il suono del breue, conseguisca l'indulgenza.
- Se l'opinione del Papa, si possi interpretare, per conseguire l'indulgenza, & perche, & quando.
- Quando si conseguisca l'indulgenza, per non adempire il suono del breue, & come.

1. Si dimanda: Essendo ch' il ualore, & giouamento dell'indulgenza sia di non poca importanza saperlo però desiderai sapere quante cose se li ricerca- no, acciò l'indulgenza sia ualida? *Resp.* quattro cose ricercate gli, cioè prima della parte di colui, che le dà, & concede, & seconda dalla parte, di colui, che le riceue, & pigliar vuole. Dalla parte di colui, che la da gli deue essere l'autorità, & potestà di poterle dare, & la causa ragioneuole, per laquale si muoue a darla, & concederla, si come dice anco San Thomaso, San Bonauentura, & altri Dottori. Et il Papa deue esser lui principale darle; Et li prelati, ch'habbiano l'autorità dal Papa, o ordinaria, o commessa, o delegata. Et all' hora questa autorità si dimostra, quando il Papa dice nelle sue bolle: *Authoritate Apostolorum Petri, & Pauli, & cetera.* Perciò che una di queste due cose, che mancasse, non ualerebbe altrimenti.
2. Si dimanda: Se'l Papa concedendo un' indulgenza ragioneuole, ma non pia, quella indulgenza sia ualida? *Resp.* che concedendo l'indulgenza per alcuna cosa, che non sia buona, & pia, non ualerebbe, benchè fosse ragioneuole, ch'habbia l'autorità, & potestà.
3. Si dimanda: Se'l Papa, o altro prelati, concedesse indulgenza a tutti quelli, che uanno a uedere fare alcunò homicidio, o a chi commette esso homicidio, ouero anderà a uedere alcun torniamento, o giuochi, o altra simile mala causa, & rispetto, sarebbe ualida? *Resp.* di no, perchè questa concessione non è per causa ragioneuole, nè buona, nè pia, & quella dirassi essere per causa pia buona, & ragioneuole, che si fa per gloria di Dio, & de' suoi Santi, per beneficio di Santa Chiesa, per sussidio, & aiuto di poueri, & di Chiese, ouero d'hospitali, o fabriche di ponti per andare a combattere contra gl' infideli, & per ristorare, & rifare i luoghi Santi, & pij, maritare donzelle, & potiere uedoe, & per liberare Schiaui, & simili. Ma sento uno, che me dice.
4. Si dimanda: Dunque si deue dal Christiano ricercare, & sapere la causa, ch' esplica il Papa nella bolla, se sia sufficiente, & buona per quella indulgenza, ch' egli concede, ouero no? *Resp.* di no, che cio non si deue ricercare, perchè la principale è potissima causa, perchè si concede l'indulgenza, non è la causa pia, & meno ragioneuole, ch' esplica nella bolla, di maniera, che una causa più grande portasse seco maggiore indulgenza, & la menor causa portasse minore indulgenza. Ma è la sopra bondanza delli meriti, e sodisfazione di Christo, & de' suoi Santi, laquale sopra a bondanza si comunica a noi fideli per essa indulgenza. Onde sia la causa assai ragioneuole, o meno, purchè sia causa pia, buona, & honesta, basterà per qual si uoglia grande indulgenza. Onde dal pio, & fidele Christiano non s'ha d'attendere alla causa pia, & equiuale, per dar l'indulgenza di raro, ouer mai si ritrouarebbe tal causa, essendo che alle uolte se dia indulgenza plenaria a tutti quelli, che visiteranno la tale Chiesa, o gli diranno un solo Parer nostro, & una sola Aue Maria, ouero inuocarà il nome di Giesù, & simili. Onde se sempre si ricercasse la causa equiuale l'indulgenza, non sarebbe solutione, ma uera commutatione, & l'autorità di quello, che la concede sarebbe niente, per la qual cosa dirassi, che basta solamente la causa sia pia, & ragioneuole, perchè questa è causa sufficiente, ragioneuole, & buona, laqual causa mai da' fideli si deue ricercare, se sia sufficiente, o no di dare, & concedere tale indulgenza.
5. Si dimanda: Se il Papa hauesse dato un' indulgenza (sia me lecito dir così) indiscriminatamente; cioè ha concesso una grandissima indulgenza per una picciola causa pia, se questa indulgenza sia ualida? *Resp.* di sì, che è ualida, ma dice si secondo San Thomaso, ch' esso Papa peccarebbe, quando questo concedesse dicendo. *Vnde in arbitrio datus indulgentiam, est & cat.* Et ragione è perchè l'indulgenze dipendono prima dalli meriti di Christo, & di suoi Santi. Et secondariamente dipendano dalla mera uolontà di colui, che la concede. Et terza dipende dalla causa pia, laquale fa detta indulgenza s'ap- plica, & si concede a questo, & a quello altro, & non a questo, ne a quell'altro. Et per concludere questo caso; & per quietare l'animo di fideli curiosi, che desideranno pigliare

Don Nicolò  
Ma' ni pote  
canicoregola  
re. nel Teso-  
ro celeste. li.  
2. ca. 15. nu.  
42. 43. d. 2.  
q. 1. ar. 3. q. 2.  
4. d. 20. q. 6.  
nu. 80.  
Et quol. 2. q.  
8. ar. 16.  
Ibid. nu. 44.

Ibid. nu. 45.  
S. Bonan. 4.  
d. 20. q. 80.  
Arm. in d. S.  
Pet. Soto. in  
lect. 2.

Ibid. nu. 46.  
S. Tom. 4. di  
20. q. 1. ar. 3.  
q. 2. fra. Eli-  
sio. in d. ar. 3.  
Pet. Soto. de  
indulg. lec. 2.  
Vigne. c. 16.  
S. 5. uer. 21.  
& alii.

Ibid. nu. 47.  
4. d. 20. q. 2.  
ar. 3. q. 2. 4.  
Vigne. 24.  
uref. 21.  
Silu. indulg.

gliare l'indulgenza, se l'indulgenza sia ualida, o no, per cagione della causa, per cui è data, dico, che quando si concede alcuna Indulgenza, per qual si voglia causa pia per picciola, che fosse sempre deuei pensare, che detta causa sia sufficiente, & ragioneuole, perche il merito di Christo, & de' suoi Santi dal quale nasce l'Indulgenza s'applica a' fedeli, per poca causa pia, & quasi gratis. Et ogni cosa, che si ridonda ad honor di Dio, & de' suoi Santi, & in uiltà di santa Chiesa, dirassi essere causa sufficiente, & ragioneuole; che si dia Indulgenza, & massimamente, che l'indulgenza dipenda dalla mera intentione del Papa, il quale piu, & meno può concedere, & dispensare tale tesoro a lui commesso, come li piace. Ma sento cu' uno mi dice.

Ibid. nu. 48.

S. Thom. 4. dif. 10. q. 1. art. 4. 3. 4.

6 Si dimanda: Se dato che il Papa, o altro prelato desse alcuna Indulgenza, & fosse in peccato mortale, se detta Indulgenza sarebbe ualida? *Resp.* veramente esser ualida, per cioche, come dice S. Tomaso, essendo che il dar dell'Indulgenza appartenga alla giurisdictione, & autorità, & potestà, però, dirassi, che dandosi l'Indulgenza con peccato mortale, per detto peccato, non si perde il valore di quella, nè sminuisse, o toglie l'autorità, o giurisdictione, o potestà quando non fosse il Papa, o altro prelato modo dal peccato mortale. Onde dirassi, ch'esse Indulgenze, tanto uagliano se sono date da chi può, & ha l'autorità, & giurisdictione, quanto da vn' altro che fosse santissimo, cioche la pena de' peccati non si rimette per li meriti & in uirtù di chi la dà, & concede, ma si rimette in uirtù de' meriti riposti nel Tesoro di Santa Chiesa. Et questo sia a bastanza detto dalla parte di colui, che dà, & concede de' Indulgenze, hora veniamo all'altre due parte, di colui, che le riceue, & piglia.

Ibid. nu. 53. 54.

S. Thom. 4. d. 21. q. 2. art. 3. & alij.

7 Si dimanda: Vno pigliaua vn' Indulgenza, ma in vero non era in quella charità, che nel Christiano si ricerca, o totalmente in gratia di Dio, ouero non faceva, nè adempia ogni cosa, che commanda il breue, ouer la bolla di colui, che gli concedea l'Indulgenza se costui conseguisca il valore, & beneficio di detta Indulgenza? *Resp.* che si come ho detto in principio di questo capitolo, per voler conseguire il valore, & beneficio d'esse Indulgenze quattro cose ricercarsi, cioè due della parte di colui, che dà, & concede essa indulgenza, ch'è l'autorità, col potere, & la causa ragioneuole, & pia, così anco due altre cose se ricercano dalla parte del Christiano penitente, cioè, che sia in charità, & in gratia di Dio, & che faccia ogni cosa a pieno di quello, che commanda essa bolla di colui, che dà, & concede essa Indulgenza; imperoche s'uno farà in disgratia di Dio, o non farà in charità, & che sia in peccato mortale, o ueniale adhérente al mortale, non conseguirà altrimenti essa indulgenza; ben che facesse il resto di quello, che comanda essa bolla. Et così s'uno farà in gratia, & in charità, nè farà quello, che comanda essa bolla, dirassi, che manco conseguirà esso valore, & beneficio d'essa Indulgenza. Et di qua nasce, che in tutte le bolle dell'Indulgenze s'è dice queste parole, cioè. Si concede Indulgenza a tutti quelli, che veramente sono contriti, & confessati. Onde colui, che piglia l'Indulgenze in peccato mortale, dirassi non giouarli per modo alcuno esse Indulgenze, etiamdico che se leuasse per qualche spatio di tempo da esso peccato, ma che stesse cō desiderio determinato, & risoluto di commetterlo ancora dirassi stare cōtinuamente in peccato mortale, si come dice si al cap. d'esso peccato mortale. Et questa è la ragione, perche l'Indulgenze si danno solamente a quelli, che siano cōtriti, pētiti, ouer dolēti de' suoi peccati, & cōfessati. Onde qlli, che si ritrouano in peccato mortale, ouero che hanno uolōtā, & desiderio determinato di farlo, non sono contriti, nè pētiti, nè dolēti, & però dirassi, che l'indulgenze non li giouano. Secōda ragione sarà questa, che si come mai non è data, nè si darà la remissione de' peccati a quelli, che si partono da qsta presente vita, essēdo in peccato mortale, così mēto l'Indulgenza ualerà a qlli, che la pigliano in peccato mortale, essēdo che l'Indulgenza rimetta la pena de' peccati, & la cōfessione sacramentale la colpa. Terza ragione sarà, che si come la penitēza fatta in peccato mortale nō cācella essi peccati mortali, bēche faccia altri buoni effetti si come dice si nel suo cap. delli effetti che fanno le buone opere fatte, & dette in peccato mortale; così colui, ch'è in peccato mortale, nō ha, nè cōseguisse l'Indulgenza, cioè la remissione delle pene de' suoi peccati. Quarta ragione sarà a colui, che stā in peccato mortale, ma gl'è rimessa la pena de' peccati, se prima nō gli è rimessa la colpa, ch'è l'inimicitia di Dio, p la quale nemicitia, nō se gli

gli rimette mēto la pena cōtratta p essa. Quinta ragione sarà, colui, ch'è in peccato mortale, & diuenuto mēbro morto del corpo mistico di Christo, (& come corpo morto, non riceue l'infusio delli sodisfatorij meriti d'esso Christo, & de' suoi santi, liquali si comunicano col mezzo dell'Indulgenze; onde conseguentemente l'Indulgenze a questi membri morti, p il peccato mortale, nō le vogliono, & nō le giouano, nè le dāno beneficio alcuno, sesta, & uirtua ragione (che molte ancora gli ne farebbono da dire) sarà, che Christo, & i suoi Santi, liquali hanno fatto le sodisfazioni superflue, & soprabondanti, lequali si dispensano per l'Indulgenza, ouer giubilei, o pēdoni ( che dir vogliamo ) i' hanno dette sodisfazioni solo per quelli, che si pētono d'hauer peccato, & che nō perseverano in esso peccato mortale. Per ilche conueni confessare, che esse indulgenze nō uagliano, nè giouano a quelli, che sono, o stāno in peccato mortale & questa è opinione di tutti sacri Theologi, & Dottori. Ma sento vn curioso, che me dice.

S. Anton. 1. par. 11. c. 3. § 3. Dom. Soto. 4. d. 21. q. 2. art. 3. S. Thom. 4. sup. & alij. l'Autore.

8 Si dimanda: A dique per le predette ragione all'huō Christiano fa bisogno, sempre stia attualmēte in gratia di Dio, & nō mai in disgratia, cioè in peccato mortale, mentre che fa qllo, che comanda la bolla, per acquistare l'indulgenza? *Resp.* di nō, che non è necessario sempre attualmēte essere in gratia, ma solamēte basta esserli all'hōra in quell'ultimo atto, che piglia essa indulgenza; come per essempio, il Papa, che haui concesso vn' Indulgenza plenaria a qualche Chiesa, o altro luogo pio ogni domenica di quaresima; dirassi non esser cosa necessaria, che l'huomo, che da quel tempo, che si partirà di casa, sino che baurà uisitato la predetta Chiesa, stia sempre in gratia, ma gli basterà, ch'egli stia in gratia in quell'ultimo atto, quando attualmente va a visitare, o che visita essa Chiesa; non ostante che mentre va in viaggio, haueffe fatto qual si voglia peccato mortale, eccetto però, che non fosse comunicato. Ma.

Ibid. nu. 55. Vigua. de sacram. ordi. nis. uer. 2. 2.

Arm. Indul. §. 6.

9 Si dimanda: Sono alcune bolle, che dicono, si debba cōciare il tal giorno, ouero digiunare i tali, & tanti giorni, & poi comunicarsi nel tal giorno, se faccia necessario, ch' in tutto quel tēpo, che digiuna, stia in gratia? *Resp.* di nō, ma solo li basterà, che stia in gratia, quando si comunicerà, ch'è l'ultimo atto, che si faccia, per conseguire essa indulgenza. Imperoche se per caso haueffe digiunato, o fatto altra sorte di bene, in peccato mortale, o che sia penitito, dirassi, che essa indulgenza conseguirà, & gli giuerà, non ostante che detto bene del digiuno, o d'altra buona opera, sia stata fatta in peccato mortale. Ma.

Ibid. nu. 55.

10 Si dimanda: Vno staua in peccato mortale, ma non era cōtrito, nè confessato, se l'indulgenza a questo gli sia ualida, benchè facesse tutto quello, che la bolla commanda, come digiuni, limosine, & altre opere buone? *Resp.* di nō, che non gli uale, ma li giouerà ad acquistare alcuni beni temporali, o la buona dispositione, per riceuere la diuina gratia. Et di qua nasce, che Dio alle volte rimunerà i peccatori de' beni temporali soli, per che si vuol rimunerare di quel poco di bene, che fanno, se bene stāno in peccato mortale. Ma chi vuol riceuere degnamente l'Indulgenza, leuasi dal peccato, & habbia cōtritione, & si confessi. Et chi non vuole lasciare il peccato, nō per questo resti di far quel bene, che si comanda nella bolla, per che sempre guadagnerà, se non beni spirituali, almeno temporali, perche. *Nullum bonum inremeratum, &c.*

Ibid. nu. 56.

11 Si dimanda: Vno veramente era senza peccato mortale, ma solo se ritrouaua hauere, & essere in peccato ueniale, se a costui uale il pigliare dell'indulgenza? *Resp.* di sì, quanto però aspetta alla remissione della pena de' suoi peccati mortali rimessi. *Quo ad culpā.* Ma è ben uero che quanto alla remissione della pena d'esso peccato ueniale, del quale non s'ha hauuto anchora la remissione della colpa sua, dirassi, che non li uale altrimenti. Et è la medema ragione, che già s'ha addutta di sopra, per il peccato mortale; imperoche mai si rimette essa pena del peccato, se prima non è rimessa la colpa di quello. Onde dirassi, colui, che si ritroua ne' peccati ueniali, & desidera, & vuole, che l'Indulgenza gli uaglia a rimettergli la pena di detti suoi peccati ueniali, bisogna, & è cosa necessaria, che prima sia attrito & contrito di quelli. Et questo lo dice Santo Antonino, dicendo. *Hoc est discendum de uenialibus, quod quia non sunt de necessitate confitenda, ideo &c.*

Ibid. nu. 57.

S. Thom. 4. dif. 20. q. 1. ar. 5. q. 3.

12 Si dimanda: A vno, che attualmente non fosse confessato, & che sia veramente contrito, gli uaglia il pigliare dell'Indulgenza? *Respond.* di sì, quando sia veramente contrito in atto, & confessato in voto, cioè ch'habbia fermo proposito di confessarsi al suo

Ibid. nu. 58. 59.

al suo tempo debito, statuito, & ordinato da Santa Madre Chiesa. Et questo è un modo di pigliare l'indulgenze per i uiui, & per i morti in alcune chiese, allequali sono concesse tali sorte d'indulgenze. Però quelli, che vanno a pigliare l'indulgenza, deue sempre grandemente dolersi di tutti i suoi peccati in particolare di quelli, che si ricorda, & in generale di quelli, che non si ricorda; tanto de mortali, quanto de veniali. Ma questo notasi, che quando alcuna bolla diceffe, & obligasse il Christiano non solamente alla contritione, ma anco alla confessione uocale in atto, & non in uoto: Come per esemplo diceffe: Coloro, che digiuneranno i tali giorni, & che nella seguente domenica si comunicano, dirassi che in questo caso (per rispetto del comunicarsi) sarà cosa necessaria, l'attuale confessione. Et questo è ordine del sacro Concilio Tridentino. Ma fuori di tal caso, dirassi non essere necessaria la confessione assolutamente. Ma senza dubbio; Io dirò sempre, che è cosa piu sicura il confessarsi, per acquistare l'indulgenza, & dica pure chi si uoglia altrimenti. Percioche molte volte l'huomo si crede ha uer contritione, & non sarà uera contritione, che forse sarà attrito, & non contrito; Et così con questa attritione, non conseguisce altrimenti l'indulgenza; dicendo la bolla, contritus, & confessus; Onde l'huomo confessandossi molte volte, per virtù del santissimo sacramento della penitenza, d'attrito, & mal contrito, si fa contrito, & però dirassi esser meglio, senza alcun dubbio, & essere così piu sicura il confessarsi inanti, che si uada a pigliare essa indulgenza. Et doue è la conditione, non facendo secondo essa conditione, mai si conseguisce essa indulgenza, nè basta hauere buona uolontà, come dirassi nel seguente caso.

Seb. 13. c. 8.

L'Autore.  
S. Tom. 1.  
sup.

Ibi. nu. 60.  
S. Tho. 4. d.  
10. q. 1. ar. 5.  
& alij Do-  
ctores sacri.

13 Si dimanda: Essendo mandata dal Papa un' indulgenza plenaria con clausula, & conditione, coloro, che uisiteranno la tale chiesa, ouero digiuneranno i tali giorni, o faranno elemosina, & simili, conseguiscano essa indulgenza plenaria, & remissione di tutti i suoi peccati. Vno, o molti erano infermi, ouero incarcerati, liquali per impotenza non poterono uisitare detta chiesa, ouero per povertà, o infermità digiunare, &c. ma haueuano buona uolontà di farlo, quando haueffero potuto; se costui, o costoro hanno conseguito il beneficio di detta indulgenza, essendo restati per impotenza, & non per non uolere? Resp. secondo l'opinione de' sacri Dottori, di no, che non l'hanno conseguito; perche non gli è bastato hauere la sola buona uolontà, ma dicono che bisogna adempire quello, che si comanda in essa bolla adunque, non essendoli altra ecceptione, & non adimpendolo, & restandoli etiam per impotenza, non possono guadagnare la detta indulgenza. Ma dirassi ben questo, che questa sua buona uolontà, di fare quello, che si comanda nella bolla, per pigliare l'indulgenza, benchè non gli uaglia tale beneficio, si per acquistare detta indulgenza, niente di meno li uale ad hauer l'augmento d'acquistare graua in questa vita, & con piu facilità la gloria di uita eterna. Ma non nasce un'altro bel dubbio.

Ibi. nu. 61.

L'Autore.

14 Si dimanda: Vno essendo infermo, ouero detenuto da qualche altra impotenza honesta, ragionevole, & lecita, ilquale non poteua digiunare; ouero per estrema povertà, non poteua fare elemosina, &c. Ilquale in cambio di digiunare per impotenza, faceua altra opera molto piu pia, come elemosina, & abondante oratione feruentissima, & altre simili opere; Et in cambio di limosina per la grande impotenza, che haueua, digiunaua, & in pane, & acqua, & anco con alterarsi da ogni peccato, etiam veniale, & simili, se costui acquisti il beneficio d'essa indulgenza? Resp. che uarie sono l'opinioni; Ma io m'accosterò a quella d'un Reuerendo Padre Frate Bartolomeo d'Angelo, ilquale parlando in un suo libretto chiamato; Consolazione de' Penitenti, di alcuni Canonisti uogliono; & dicano di sì, & la ragione è, perche colui sodisfa alla volontà del Papa donatore di Sante indulgenze quanto può, & sa. Et che così piamente deue essere interpretata l'opinione del Papa, la quale opinione afferma anco un Vescouo di Castel Amato di casa Lautò, ilquale fu un gran Canonista, & Cappellano maggiore del Vice Re di Napoli. Et questa opinione a me ueramente non dispiace, essendo che l'habbia del Pio, & dà anima ad ogni impotenza, che si deue fare per uigore della bolla, & non si fa per impotenza; ma si fa altra eguale, o maggior cosa, per acquistare essa indulgenza, doue non sia altra clausula, o conditione.

Cose

Cose pertinenti per conseguire l'indulgenze. Cap. XXIII.

Vedi Indulgenza con gli altri adherenti capitoli. Et Inualidità dell'indulgenza.

Della Cresima, ouero Confirmatione. Cap. XXIII.

S O M M A R I O.

1. Se l'Abbate, che Cresima con l'olio d'altra diocesi, peccchi, & perche.  
Come l'Abbate possi cresimare con l'olio d'altra diocesi.
2. Quando il sacerdote semplice pecca, cresimando, & quando non pecca, & perche.  
Se il Papa può commettere ad ogni semplice sacerdote la cresima, & perche.
3. Il padre di famiglia, che non procura la cresima per i figliuoli, o altra famiglia, se pecca, & perche.
4. Il padre, che per negligenza, hauendo la commodità, nè fa cresimare i figliuoli, come peccano.  
Quando si presume dispreggio de' padri, che non facciano cresimare i suoi figliuoli, & perche.
5. Colui, che si cresima, essendo in peccato mortale, se pecca, come, & perche.  
Colui, che è animosito a douersi confessare del peccato mortale, ne si confessi pecca piu graueamente.  
Chi siano tenuti a confessarsi, prima, che si cresimano.  
Se i Vescouo, che non auueriscano a confessarsi, prima che si cresimano, peccano, & perche.  
Se la confessione sia necessaria per riceuere la cresima, & perche.
6. Se il padre faccia cresimare il figliuolo senz'a padrino, peccchi, & perche.  
Perche la Santa Chiesa ordena, che si cresimi col padrino.
7. Se il padre, che facci tenere a cresima il figliuolo dall'infidèle, peccchi.  
Se la cresima uaglia a chi sia tenuto, da un padrino infidèle, & perche.
8. Se il padre, che tiene il figliuolo alla cresima, peccchi, & perche.  
Se il padre che habbia tenuto il figliuolo alla cresima, possi dimandare piu il debito, & perche, & quando possa, & come.  
Se il marito, che ha tenuto il figliuolo alla cresima, sia tenuto rendere il debito dimandato, & quando.  
Se i parenti haueffero tenuti i figliuoli alla cresima si possino dimandare, & rendere il debito, & quando possino, & come.  
Quando, come, & perche pecca mortalmente colui che rende il debito, per hauere tenuto alla cresima il proprio figliuolo.  
I parenti, che hanno tenuto i figliuoli alla cresima, nè si possono contenere, quello, che deouono fare per il peccato.

1. **Q**uesto I dimanda: Vno essendo Abbate, pigliò la cresima da un Vescouo d'altra Diocesi della sua per cresimare, se peccò? Resp. se non haueua priuilegio particolare, di sì; Imperoche da niuno si può torre, se non sono priuilegiati, di poterla torre da chi li piace, come dice essa Glofa, senza peccato.
2. Si dimanda: Vn semplice sacerdote hebbe ardire di cresimare, se peccò? Resp. che essendo questo officio proprio, & particolare del Vescouo, di sì, quando però non habbia particolare licenza, o priuilegio dal Papa; Imperoche il Papa può questo officio commetterlo ad ogni semplice sacerdote. Onde dice quel Pontefice. *Omnes fideles, per manus impositionem Episcoporum Spiritum sanctum accipere debent, ut pleni Christiani inueniantur.*
3. Si dimanda: Essendo che i padri di famiglia siano tenuti di procurare, che i loro figliuoli siano cresimati, nella età di sette anni, & anco tutta la sua famiglia: Vno ritrouandoli hauere uno o molti figliuoli, per negligenza, non procurò, che quelli, fossero cresimati, benchè dicce, o piu anni haueffero, se peccò? Resp. di sì, & quando non haueffe ciò procurato,

In d. q. cap. presbyt.

Vrbano, de constit. ds. 5. c. manus, c. nouissime, et ca. teiuni. Nau. nel manual. ca. 22. nu. 9. arg. c. de corp. ser. d. 5.

*Nau. ibi.*  
*In 4. d. 7.*  
*Archid. Do-*  
*men. in cap.*  
*Nullius. 55.*  
*diff.*  
*S. Tho. 2. 2. q.*  
*186. ar. 9.*  
*Nau. ibi.*

*cap. in ieiun.*  
*ni. de confec.*  
*dist. 5.*  
*In 6. par. gl.*  
*summa. de*  
*paniten. d. 5.*  
*nu. 37.*  
*Nau. ibi.*

*Nau. ibi.*  
*ca. in b. p. i. s.*  
*de consecra.*  
*dist. 4.*  
*Nau. ibi. &*  
*c. 16. in 34.*  
*Alessandro*  
*Terz. o. nelle*  
*sue glosse. c.*  
*siuir. de co-*  
*gna. spir.*  
*S. Anto. 3. p.*  
*tit. I. c. 15. §.*  
*3. col. 2. sub*  
*fin.*

- procurato, per dispreggio, o vilipendio di questo sacramento della Confermatione, per se, per i figliuoli, & per la sua famiglia, dirassi, che peccarebbe mortalmente.
- 4 Si dimanda: Vn padre di famiglia, hauendo i figliuoli, & anco hauendo la commo- dità, & l'opportunità di fare, che i suoi figliuoli fossero cresimati, ma per negligēza quel li non fece cresimare, se peccò? *Respon.* di sì, & mortalmente, & questo non si presume essere per certa negligēza, ma piu tosto per dispreggio; percioche quando l'huomo ha l'occasione, la commodità, & l'opportunità; nè si fa cresimare, dirassi essere restato per dispreggio, poiche senza causa ragioneuole, se ne resta, secondo il Palude, & altri. Et quando fosse restato per farne poco conto, quanto all'interiore; piu grauemente peccò, & sapit *harsim.*
- 5 Si dimanda; Vno essendo in età adulta, pigliò questo santissimo sacramento, con peccato mortale, s'egli peccò? *Respon.* di sì, & mortalmente, credendo, & sapendo probabil- mente essere, & riceuerlo in peccato mortale. Et se fu ammonito a douersi prima confes- sare, nè si uolse confessare, tanto piu grauemente peccò. Imperoche in alcuni luoghi i Vescouo lo fanno auuertiti; che ciascuno si uole cresimare, debba prima confessarsi, ef- sendo di giudicio ragioneuole, & quando c'è essi Vescouo non lo fanno, peccano; ouero li deue fare ammonire, benchè non sia necessaria essa confessione, dice il Nauatro in al- tro luogo.
- 6 Si dimanda: Vn padre volendo far cresimare vn suo figliuolo, quello lo fece cresima- re senza padrino, se peccò? *Respon.* di sì, sapendo, o douendo sapere, che questo è di pre- cetto di Santa Chiesa, per haerlo lei così ordinato, nè per altro ciò ha ordinato, se non per significarui l'impotenza di colui, che si cresima, per ritrouarsi da per se stesso nelle tentationi spirituali, senza la gratia di confermatione, onde peccò mortalmente, aneor- che non sia di sostanza del sacramento, ma solo (dico) di precetto di S. Chiesa.
- 7 Si dimanda: Vno fece cresimare un suo figliuolo, & lo fece tenere da un padrino, che non era Christiano, se peccò? *Respon.* di sì, & mortalmente, perche a noi Christiani è da- ta la gratia, & la facultà di potere riceuere, & essere coaiutori a' santissimi sacramenti, & non a chi è fuori di stato di gratia, per loro ostinatione, & colpa; ma però la cresima fa- rà ualida.
- 8 Si dimanda. Vn padre hauendo vn figliuolo, o più, facendo quello cresimare, lui stesso malitiosamente lo tenne, se peccò? *Respon.* di sì, & mortalmente, percioche non è di costume di Santa Chiesa, che il padre, o parenti tenghino i proprii figliuoli, & paren- ti, nè meno al Battesimo. Et se ciò fece per defraudare la sua moglie del debito coniugale, non può dimandarglielo, ma è bene obligato a renderglielo, ogni uolta, che da quella li fosse richiesto in qualonque modo d'atto, o di parole. Et se ambedue malitiosa- mente fossero stati padrini, non si possono dimandare l'un l'altro il debito, sotto pena di peccato mortale. Ma se però l'uno lo dimandasse all'altro, quello è tenuto renderlo, & colui, che lo dimanda pecca mortalmente. Et se nè l'uno nè l'altro potesse astenersi, de- uono dimandare la dispensa dal Vescouo, percioche i Vescouo in questo hanno potestà di poter dispensare.

*Depositi di danari o d'altra cosa. Cap. XXV.*

Vedi Dote Matrimoniale.

*Del dir della Messa per li morti. Cap. XXVI.*

Vedi anco dir Messa. Et celebrare.

**S O M M A R I O.**

- 1 Il sacerdote, ch'è tenuto per la limosina riceuuta dire la messa di morti, & dice quella del santo, o altra, se pecca, come, & perche, & quando.  
Come si defrauda l'intentione di colui, che fa dire la messa di morti, non dicendosi.  
2 Nel

- 1 Nel sacrificio della S. Messa, quante, & quali cose li contenga.  
Se il medesimo sacrificio sia nella Messa de' morti, come in ogni altra.  
Quali orationi siano piu efficaci per aiutare l'anima del purgatorio, o de' morti, o altre, & perche.  
Perche dirassi ualere piu la Messa corrente, che quella di morti, & come.  
Come sia laudabile, che il Sacerdote prometta tutto il sacrificio, & perche, & quando.  
Come s'aglia tanto il dire la Messa d'un Santo per i morti, quanto quella de' morti, & perche.  
Come piu si sodisfa all'anime con il dire piu una Messa, ch'un'altra come, & per- che.  
Con quanti, & quali mezz' piu si sodisfa all'anime de' uini, & di morti, & perche.  
Quante intercessioni habbia il morto dicendosi la Messa del Santo, & non de' morti, & perche.  
Esortatione dell'autore a quelli, che violentano le uolontà di Sacerdoti, che non dicano la Messa del Santo.  
Se con ogni sorte di Messa si possi sodisfare all'anime de' morti, & perche.  
3 Se il Sacerdote sodisfa all'intentione di quello, che fa dire la Messa, dicendola a suo bene- placito, come, & perche.

**S**i dimanda: Vno ordinò a un Sacerdote, che li douesse dire la Messa de' morti, per alcuni suoi parenti in giorno particolare, che se celebraua la festa d'un Santo, o doppio, o semidoppio, o semplice, al quale esso Sacer- dote li promise dirla, ma non disse propriamente la Messa di morti, ma disse la Messa di quel Santo corrente o altra cò l'oratione per i defonti di quello, se detto Sacerdote habbia sodisfatto, & peccato? *Resp.* essendo che in questo istef- so cap. sia stato ragionato di questo caso, nel Giardino, nondimeno piu diffusa, & chia- ramente diremo in questi presenti casi. & dirassi, che veramēte, se esso Sacerdote gli ha uesse promesso affermatiuamēte dirla, & che detto Christiano hauesse hauuto questa in- tentione, che li fosse ditto questa Messa di morti & nò del Santo, dirassi che nò satisfece all'intentione, ne alla promessa, & consequētemēte peccò, & è tenuto a dirla.

2 Si dimanda: Se per aiutare vn'anima dalle pene del purgatorio, tanto uaglia a dire p lei vna Messa di qualonque Sāto, quāto quella di morti, che incomincia: *Requie aeterna.* *Resp.* con S. Thomaso, che dice. *Virum quacunque missa pro defunctis dicatur, &c.* & cò Gabriel Biel, che nella Messa sono due cose, cioè il Sacrificio, & l'oratione. Il Sacrificio, che è speciale nella Messa de' morti, è il medesimo Sacrificio ancora in ogni altra Messa, o à essa Messa del Sign. o sia della Madonna, o di qualonque altro Santo. Ma quāto al- l'orationi, quelle Messe di morti sono piu efficaci, p lequali più s'excita la diuotione di quelli, che le fanno dire, & l'intentione più è indirizata a quelli, per liquali fa l'oratione. Et peche anco nella Messa di morti, li sono propriamēte, l'orationi, & pteghi de' morti, lequali non sono così nelle altre Messe. Onde per questo conto pare, che uaglia più quel- la de' morti. Ma io dirò, che p eccitare la diuotione può ualere piu vna Messa del Sign. ò della Madonna, o d'alcun Santo, al quale quello, che celebra, o uero quello, che la fa ce- lebrare, ha maggiore diuotione; per il che può ualere più al morto per l'oratione, che fa esso Santo per quel morto. Et però per risolvere ambedue questi casi, io non lodo quel Sacerdote, che promette tutto il sacrificio libero, & particolarmente, quando si fa del Sā- to, per lasciare quella del Santo per dire vna Messa di morti, in beneficio d'un'anima, poiche la messa d'un Santo, quanto al santiss. Sacrificio, tanto vale à quell'anima, quāto quella di morti, & in luogo d'essa particolare oratione, che si dice in quella di morti, si sopplisse, & sodisfa grandemente in uno de tre modi, all'altare, cioè, o con la maggior diuotione del Sacerdote, che dice la Messa per qualche morto, ouero di quello, che la fa dire, o con l'intercessione del Santo, il quale dal Sacerdote si prega in essa sua Messa, che voglia pregare Dio per esso morto, Anzi con questi tre mezzi insieme, si può supplire, & far gran beneficio all'anima di quel morto, & forsi maggior beneficio: perche in luogo di quella particolare oratione, che si dice nella Messa, di *Requiem aeternam*, esso morto ha uella Messa del Santo la particolare diuotione del Sacerdote, che la dice

Don Nicolo Malnepote Canonico regolare nel Tesoro celeste. lib. 3. c. 4. nu. 2. in 4. d. 45. q. 2. art. 3. q. 1. in cap. mis.

L'Autore.

la dice, & di quello, che la fa dire, & l'intercessione d'esso Santo a Dio, per quel morto. Onde viene ad hauere in tal messa tre particolari intercessioni; Et però essorto le pouere persone idiote, non essere importune a sacerdoti, con persuadergli, che non celebrano la Messa del Santo, ma inanimamente quando il Santo haue di proprio: ma contentarsi di lasciare celebrare al sacerdote la Messa d'esso Santo, perche con ogni sorte di Messa si possono aiutare le Anime de' Morti.

L'Autore.

3 Si dimanda: Vno desideraua, & uoleua, che li fosse detto la messa per l'anima di alcuni suoi morti, & trouò un sacerdote, al quale dette l'elemosina conueniente, di icédoli Reuerendo Signore, desidero, ch'ogni giorno me diciate la messa de' morti per l'anima de' tali, per una settimana continua, al quale promesse dirla, ma non le principiò, in qu'ella settimana, che gli dette l'elemosina, ma nella seguente, ouero nell'altra, se questo sacerdote habbia sodisfatto, & peccato? *Respon.* che ueramente esso ordinante doueua dire, & ordinargli ancora il tempo, & anco esso sacerdote doueua dimandargli, quando uoleua che principiaste, perche forsi l'intentione di quello era, che in quel giorno istesso, o nel seguente le douesse principiare a dire; onde ambedue hanno deferrato, però per loro defetto quelle anime feranno restate in quelle pene tanto piu tempo, ma però il sacerdote dirassi, ch'hauerà sodisfatto al desiderio di esso ordinante hauendole però dette, nè dire si può colui essere defraudato, nè esso sacerdote hauer peccato mortalmente.

*Della dispensatione dell'Indulgenza, chi possa. Cap. XXVII.*

Vedi anco Indulgenza. Et inualidità dell'Indulgenza, con li altri capitoli pertinenti all'Indulgenza.

S O M M A R I O.

- A chi sia data la potestà di dispensare l'indulgenze, da chi, come, & quando, & perche.*
- Chi possa dare potestà di concedere l'indulgenze.*
- Se li Vescou, & Arciuescoui possino dispensare l'indulgenze, come.*
- Se quando il Papa concede l'indulgenze a' prelati, gli le concede libere, o limitate, & perche.*
- Perche il Papa conceda l'indulgenze limitate.*
- Chi possa dare l'indulgenza plenaria.*
- 2 *Se li prelati possono concedere l'indulgenza d'un anno, o piu, o meno, & perche.*
- Quando i prelati possino concedere indulgenza piu, di quaranta giorni, & perche, & doue.*
- Quando i prelati possono concedere indulgenza piu d'un anno a quegli, che non sono suoi sudditi.*
- Quando quelli, che non sono sudditi possono godere l'indulgenze de' Vescou, & perche.*
- 3 *Se il prelato concede piu indulgenze di quello, che non può, sia ualida, & perche.*
- Se il prelato, che concede piu indulgenze di quella, che non può, pecca, & perche.*
- Se i popoli riceuono quello di piu d'indulgenza, che li prelati non possono concedere, & perche.*
- Se i popoli meritano pigliando quello di piu d'indulgenza, che i prelati non possono concedere.*
- 4 *Se i prelati, che non sono Vescou, possino concedere l'indulgenze, & perche.*
- 5 *Se li Cardinali possino concedere l'indulgenze, & se siano ualide, & quando, & come, & perche.*
- Perche si concedono l'indulgenze a' Cardinali, o per particolare, o per solita concessione.*
- 6 *Se il prelato, che fosse in peccato mortale, & concedesse l'indulgenza, quella fosse ualida, & perche.*
- Se il concedere dell'indulgenze, appartenga alla giurisdictione, & a quale.*
- Se il prelato perde la giurisdictione del concedere l'indulgenze, essendo in peccato mortale, & perche.*
- Se l'indulgenza data dal prelato peccatore, o da un santo, sia dell'istesso ualore, & perche.*

Se la

- Se la pena di peccati si rimetta per li meriti di colui, che da l'indulgenza, & perche.*
- Per quali meriti si rimetta la pena di peccati, per l'indulgenza.*
- 7 *Se il Papa concedesse alcuna indulgenza plenaria, per se stesso fosse ualida, & perche.*
- Se l'indulgenza si deuue concedere per se particolare, o per qual ragione, & perche.*
- Se il Papa, o altro prelato possi concedere indulgenza per se medemo solo, & perche.*
- S'uno possi scommunicare, se stesso, & perche.*
- S'uno con salute possi ammazare se stesso.*
- 8 *Se l'indulgenza, indiscreta, & non ordinatamente mandata, sia ualida, & perche.*
- L'indulgenza concessa senza ordine, da chi se manda, se si pecca.*
- Se l'indulgenza inordinatamente concessa, se conseguisca.*
- Se mai e da presumere, che il Papa conceda indulgenza indiscreta, & perche.*
- Se per piccola cosa si concedesse l'indulgenza, quella sia ualida.*
- L'indulgenza concessa per dire solo una sola parola, IFSV, essere ualida, & perche.*
- 9 *Se il Confessore possi concedere indulgenza di giorni, & d'anni, & sia ualida, come, quando, & perche.*
- Come non possi il sacerdote nel sacramento della confessione dispensare la pena di peccati.*
- Come si leua la pena nel sacramento della penitenza dal confessore, & quanta.*
- Quando il confessore nel sacramento della penitenza, possi dare l'indulgenza.*
- Se il confessore possi rimettere le penitente canoniche, quali, & quante, come, & perche.*
- 10 *Se l'indulgenza, che si da per hauer l'elemosina, o altri beni temporali, sia ualida, come, quando, & perche.*
- L'indulgenze, per quali, & quante ragioni si concedano, come, quando, & perche.*
- L'indulgenza si concede per l'opere sodisfattorie di Santi soprabondanti, quando, & come.*
- L'indulgenza si concede per la gloria, & lodi d'Iddio, & ne i suoi santi.*
- Li santi in che, & come sono honorati in questa uita, perche, & quando.*
- Perche si danno l'indulgenze a quelli, che edificano, o fabricano chiese.*
- Se l'indulgenza, si deuue mai dare per beni temporali, come, quando, & perche.*
- Come, & quando si conceda l'indulgenze per i beni temporali, & perche.*
- L'indulgenza si concede per il piu, per la rimessione di peccati, quando, & perche.*
- Colpa del peccato, che cosa sia, & perche.*
- Che colpa sia nel peccato attuale.*
- Colpa propriamente, che cosa sia, & perche.*
- Se essa causa del peccato sia colpa, & perche.*
- Se ogni difetto dell'huomo sia colpa, & perche.*
- Se ogni transgressione de' precetti di Dio, sia colpa, benchè per ignoranza.*
- Pena del peccato, che cosa sia, & di quante sorte sia, & quali.*
- Pene temporali, quante siano, & doue si patiscano.*
- Pene eterne, quali siano, & doue si patiscano, & perche.*
- Pene eterne di quante sorte, & quali.*
- Se le pene del senso, & del danno si patiscano da quelli, che sono nel purgatorio, & come.*
- Se per la colpa del peccato s'incorra nella pena, & perche.*
- 11 *Se il prelato, che da l'indulgenza per la rimessione dell'ingiurie, sia ualida, & perche.*
- Se l'indulgenza concessa per la correuione di peccatori, sia ualida, & perche.*
- Se l'indulgenza concessa per l'opere della misericordia, & buoni consigli, sia ualida, & perche.*
- Per quale ragioni si deuono concedere l'indulgenze.*
- 12 *Se quando l'indulgenza si concede per modo di soluzione, si sodisfa alla pena debita di peccati.*
- Come l'indulgenza s'applica per modo di liberale soffragio.*
- A quali si conceda l'indulgenza, & come si conceda gratis.*
- A quali si dia l'indulgenza, se a pochi, o a molti.*
- Se l'indulgenza si conceda secondo la dispositione di chi la riceue, & perche.*
- Se l'indulgenza si dà nel modo, che si dà ne' santissimi sacramenti.*
- Che cosa se dia ne' santissimi sacramenti, & come, & perche.*



temporali sono molte, lequali si patiscono in q̄sto mōdo, o nell'altro, nel purgatorio. Ma le pene eterne sono quelle de'dānati, lequali pene sono di due forte, o pena del senso, o pena del danno; lequali ancora sostengono a tempo quelli, che sono nel purgatorio. Et per la colpa del peccato s'incorra nella pena, perches'offende Dio, facendoli da noi contra quello, che da lui ci uien commandato, o nō si fa con quel modo, che si douerebbe fare. Et questo per hora sia detto a bastanza. Ma.

4. d. 20. q. 4.

q. 30. art. 1.



I 1 Si dimanda: Vn prelato dette un'indulgenza, per la rimessione dell'ingiurie, ouero per correggere i peccatori, o per consigliare i dubbiosi, o per fare altre simili opere di misericordia, se peccò, & sia ualida? *Resp.* di sī; che peccò, & non è ualida, per cioche eome dice San Bonauentura, & Augustino d'Ancona nel suo trattato, *De potestate Ecclesie*. Che non si può dare indulgenza per simili opere; per cioche a queste siamo tutti tenuti di farle, *De necessitate salutis*; Ma l'indulgenze, si deuono dare per quelle cose, che sono in nostra mera uolontà di farle, o non farle.

I 2 Si dimanda: Se l'indulgenza, quando si da, si conceda, per modo di solutione, & se fo disfa alla pena debita delli peccati? *Resp.* Veramente con l'indulgenza, si può sodisfare alla pena debita delli peccati, per lequali indulgenze s'applica per modo, & uia di liberal soffragio, per picciola cosa pia, che dal christiano si faccia, o si dica, o si patisca: & la si applica, come quasi gratis; & anco si da per modo di solutione, & si da a quelli, che stanno, & sono in gratia, non secondo la dispositione di coloro, che la riceuono, & altrimenteli da di quello, che si da ne' santissimi sacramenti, ne' quali si da la sodisfattione alla pena debita delli peccati, per amore di Christo, & per i suoi santissimi meriti, secondo la dispositione di quei, che li riceuono, ma ugualmente a tutti, pur che facciano quello, per il quale è data essa indulgenza.

Artil. cap. indul. nu. 9.

I 3 Si dimanda: Se il Papa, o altri prelati dispensassero il tesoro dell'indulgenze, senza sacramenti, sia ualida essa concessione? *Resp.* con l'Armilla di sī, per la dichiarazione di Leone Decimo, il quale determinò, che la dispensatione di questo benedetto tesoro appartenesse a prelati, & particolarmente al Papa, benchè senza sacramenti, perche i beni communi di S. Chiesa, cheli possono dispensare altrimenti, che per i sacramenti, possono essere comunicati da presidenti delle Chiese. Et queste cose simili sono tutti i meriti di Christo, & de' santi, riposti in questo tesoro, perche i santi hauebbono potuto cō municare simili loro beni a' membri di S. Chiesa, se haueffero uoluto, & senza sacramenti, & per questo sono comunicabili senza sacramento, esse indulgenze per propria natura. Se bene il Papa non habbia la possanza dell'eccellenza, & conseguentemente non possa conferire il totale effetto del sacramento, senza il sacramento, dirassi nondimeno che puo bene conferire l'effetto parziale, ch'è la rimessione della pena temporale, deuuta per il peccato attuale. Onde dirassi, che può anco conferire l'indulgenza senza sacramento. Et questo sia detto a bastanza della dispensa, o concessione dell'indulgenza.

Dispensatione de' voti.

Cap. XXVIII.

Commutatione de voti.

Diuersità delle penitenze, di Canonici, o del Sacerdote. Cap. XXIX.

Vedi anco indulgenza, con gli adherenti. Cap.

S O M M A R I O.

- I Se il confessore per imporre penitenza non appropriata al peccato, peccò, & perche.
- Vso di penitenze date da sacri Canonici, quando.
- La penitenza deue si imporre, secondo la qualità di peccati.
- Penitenze de' Canonici, & ad arbitrio del Confessore, quali.
- Penitenze di fraudolenti nel comprare, & uendere, quale.
- Penitenze di falsi accusatori, quale.

Penitenza

- Penitenza d'accusatori, per li quali, ne seguita la morte, quale.
- Penitenza d'accusatori, per i quali ne segue la mutilatione, quale.
- Quarantena, ciò che uoglia dire.
- 3 Penitenza d'adulteri, quale, & come.
- Perche il mondo hoggidi sia pieno d'adulteri.
- 4 Penitenza di spergiuratori, quale.
- 5 Penitenza di bestemmiautori, quale.
- 6 Penitenza di sortesiti, quale.
- 7 Penitenza di Vescouo promettenti, o dissimulanti le correzioni, quale.
- Penitenza di sacerdoti, quale per compra, o uendita di beneficij.
- Penitenza di Diaconi, & d'altri, quale.
- Penitenza di spergiuri nelle mani del Vescouo, quale.
- 8 Penitenze di spergiuri nelle croce, quale.
- Penitenza di giuratori per forza, quale.
- Penitenza di giuratori, per ignoranza, quale.
- 9 Penitenza per la rottura di uoti di castità, quale.
- Penitenza d'adulteri, che si maritano con quelle, quale.
- 10 Penitenza di sacerdoti celebranti, nè si comunicano, quale.
- 11 Penitenza di quelli, che ruoltano i corpi morti con le touaglie d'altri, quale.
- 12 Penitenza di parenti in affinità, quale.
- 13 Penitenza d'homicidari uolontari, quale.
- Penitenza d'homicidari accidentali, quale.
- 14 Penitenza di parricidi, & maricidi, quale.
- Penitenza d'homicidari delle mogliere, quale.
- 15 Penitenza di Recidui, quando, & quale.
- 16 Penitenze diuere, secondo le spiratione del Spirito Santo, quale.
- Penitenze diuere, che li confessori possono dare, quale.
- Perche si concedono l'indulgenze di giorni, di settimane, di mesi, & d'anni, & perpetue.
- Perche si conceda l'indulgenze di quarantene, di quarta, o quinta, o sesta, o settima parte, & cetera, di peccati.
- Perche dal Papa si da indulgenze plenaria.
- Intelligenza dell'indulgenze per la rimessione di tanti peccati, come.
- Quando si conseguisca l'indulgenza, & in che modo.
- Se la pena del purgatorio di mesi, d'anni, o di giorni, corrisponda al numero di giorni, & come.
- Quanta sia grauel' atrocità della pena del purgatorio.
- La pena d'un giorno del purgatorio a quanti giorni corrisponda per numero di questo mondo.
- Se sia maggiore purgo, le penitenze di questo mondo, che quello del purgatorio, & perche.
- A quale comparatione sia le pene del purgatorio, con quelle di questo mondo.
- Con quale uirtu piu presto si purga i nostri peccati.
- Se con la giustitia di Dio, o pur con le nostre penitenze mondane, se purgano piu presto i nostri peccati.
- Se l'anime, che si ritroueranno nel purgatorio, nel di del giudicio, faranno purgati, & come.
- Se una minima pena del purgatorio, corrispondono alle grandissime di questo mondo.
- Declaratione della rimessione della pena di peccati, per l'indulgenza di tanti anni, & come.
- Se la rimessione della pena nel purgatorio, sia corrispondente al numero di quella di questo mondo, & come.

D 2

17 Dechia-

- 17 *Dechiaraſione, come s'intenda la rimediſione, che ſi fa dal confeſſore al penitente di tanti anni per l'indulgenza.*  
*Quanta pena rimetta l'indulgenza plenaria, ouero di tanti anni al penitente.*  
*Valore delle indulgenze per la rimediſione di peccati, quanto ſia.*
- 18 *Intelligenza di 10. mila, o piu anni d'indulgenza, come.*  
*Perche ſiano conceſſe l'indulgenze di 10. o di 20. o di 50. mila anni, & piu, non eſſendo per durare tanto il mondo.*  
*Le indulgenze di giorni, o di anni, quanta penitenza rimetta, ouero pena.*  
*Se l'indulgenza plenaria rimetta la perpetua pena, di Dio, del Canone, & del Confeſſore.*  
*Se colui, che muore, ſubito preſa l'indulgenza plenaria, ſe ne uadi al Cielo, come, quando, & perche.*

Don Nicolò  
 Malnepote  
 nel teſoro ce  
 leſte dell'in  
 dulgenze, li  
 bro 2. c. 14.



I dimanda: Vno hauendo commeſſo alcuni peccati di carne, & confeſſandoli di ciò al ſuo Confeſſore, gli dette per penitenza alcune limoſine, ſe detto Confeſſore peccò? *Reſpond.* veramente la penitenza deue eſſere data, ſecondo la qualità di peccati ( ſi come diſſuſamente diciamo nel noſtro libro del Specchio di Penitenti, ) accioche, *contraria uita, contrariis remediis curentur.* Percioche coſi uſauano a tempo antico li ſacri Canon. Et accioche l'Idiota facerdote ſappia la qualità, & forte di penitenza, che deue imporre a gli ſuoi penitenti, porremo qui di ſotto la forte di eſſa penitenza, che imponeuano i ſacri Canon, & che imponer deue, ad arbitrio ſuo, il prudente, & ſaputo confeſſore, ſecondo a lui parerà; percioche diuerſamente l'imponuano, ſecondo la qualità, & forte di peccati. Et coſi hoggidi, deueno fare anco li moderni confeſſori. Et prima.

A i peccatori dunque, che commetteuano fraude nelle miſure, o ne' eſi, o nel comprare, & uendere, ſe l'imponuua per penitenza trenta giorni in pane, & acqua, oltre la reſtitutione della roba fraudata, che deueno riſare.

2 A quelli, che ingiuſtamente accuſauano alcuno, & che per cagione loro foſſero morti, gli imponeuano quaranta giorni di penitenza, & anco ſette anni ſeguenti appreſſo. Et ſe all'accuſato ingiuſtamente foſſe ſtato per cagion loro tagliato, o indubitato alcun membro, gl'imponuua per penitenza tre quarantene, cioè una quadreſima, o uogliamo dire quaranta giorni di penitenza. Eſſendo che quarantena, non vuol dire altro, che il ſpatio d'vna quareſima.

Et l'ifteſſo ſe deuerrebbe fare hoggidi, o almeno per metà, a tanti falſi accuſatori, che ſi trouano.

3 A quelli, che teneuano la mogliera d'altrui, ſe gli imponeua quaranta giorni di penitenza, oltre che gli la faceuano laſciare, ſi come era douere, & queſta penitenza di quaranta di, gli la faceuano fare in pane, & acqua, & anco ſette anni ſeguenti appreſſo, de' quali hoggidi il mondo tutto è pieno, & queſto perche non ſe li da penitenza conueniente al peccato.

4 A quelli, che giurauano falſo, ſe gli imponeua una quarantena di penitenza in pane, & acqua, & anco ſette anni ſeguenti, & che per tutto il tempo di ſua uita faceſſero anco penitenza, ſempre continuata.

5 A publici beſtemmiatori del ſantiffimo nome del Signore d'Iddio, ouero de i ſuoi Santi, ſe gli imponeua ſette ſettimane di penitenza. Oh di quanti è pieno il mondo.

6 A ſortifti, cioè che con forte cercauano ſapere le coſe, che ad alcuno foſſero ſtate robbate, o nelle tauole, o ne i libri, o in qualonque altro modo; ouero per uia d'indouinare, per ſapere alcune coſe, ſe gli imponeua quaranta giorni di penitenza.

7 A Veſcoui, che prometteuano, o diſſimulauano le correptioni, & caſtigo della uerità de' beni eccleſiaſtici, ſe gli imponeua due meſi di penitenza. Et alli ſacerdoti 4. meſi, & alli

Archiu. Flo.  
 3. p. 111. 13 c.  
 21.  
 S. Bonu. to. 1.  
 in confeſſio  
 mali. c. 3.

- & alli Diaconi, & ad altri, ſe gli imponeua penitenza arbitraria.
- 8 A' ſpergiuri falſamente in mano del Veſcouo, ouero nella Croce ſanta ſe gli imponeua 7. anni di penitenza. Et a quelli che giurauano falſamente nelle croci non benedette, o non conſecrate, vn'anno ſolo. Et a quelli, che giurauano per forza, ouero per ignoranza, ſe gli imponeua tre quarantene, ouer quadreſime di penitenza. Oh benedetti tempi antichi.
- 9 A quelli, che faceuano voto di verginità, ouero continenza, dopò pigliauano moglie, ſe l'imponuua tre anni di penitenza. Et a quelli che pigliauano per moglie, o per marito quella donna, ch'haucano adulterata, ſe gli imponeua cinque anni di penitenza.
- 10 A quelli Sacerdoti, che celebrano la Meſſa, ne ſi comunicauano, ſe gli imponeua vn'anno di penitenza, & per tutto detto anno foſſe priuo del celebrare d'eſſa Meſſa.
- 11 A quelli Sacerdoti, che riuoltauano li corpi humani morti nelle touaglie d'altar, ſe gli imponeua dieci anni, & cinque meſi di penitenza. Et alli Diaconi tre anni, & ſei meſi.
- 12 A quelli, che peccauano con le parenti loro in affinità, ſe gli imponeua otto anni di penitenza.
- 13 A quelli, che commetteuano homicidio uolontario, ſe gli imponeua ſette anni di penitenza, oltre la priuatione della ſacra comunione: Ma ſe per accidente, o per neceſſità euitabile, due anni.
- 14 A quelli, ch'uccideuano le madri, ſe gli imponeua dieci anni di grauiffima penitenza: Et a quelli, ch'uccideuano le mogliere loro ſe gli imponeua molto piu graue, & piu di dieci anni.
- 15 Alli recidui, dopò la publica, & ſolenne penitenza, ch'hauuano fatto, ricadendo (dico) nell'ifteſſi peccati, ſe gli imponeua 7. anni di aſpra penitenza.
- 16 Et per finirli con breuità, diremo le indulgenze eſſer date alle uolte, & ad alcuni peccatori da' Canon, per certi particolari peccati mortali di giorni, di meſi, & di anni, & perpetuamente ſecondo il parer loro, più, & meno giorni, ſettimane, meſi, & anni, ſi come erano ſpirati dal Spirito ſanto, percioche i confeſſori di quei tempi, che offeruauano le penitenze de' ſacri Canon ad vnguem poteuano, & coſi auco hoggidi poſſono li Confeſſori preſenti giungere, & ſminuire le ſopradette penitenze, ſecondo il loro ſano giudicio ſi come dice eſſo Dottor Santo, *Supradictis igitur conſideratis, alienabit, uel aggrauabit Sacerdos diſcretus penas peccantium.* Di maniera che concludemo, che li Confeſſori poteuano, & anco hoggi poſſono dare eſſi Confeſſori alli loro penitenti, diuerſamente, & anco perpetua. Et di quà naſce, che l'Indulgenze, alle uolte ſi concedono da' prelati, & dal Sommo Pontefice in giorni, in ſettimane, & meſi, & anni, & perpetuamente, o di quarantene, o di remiſſione d'un terzo, di duo terzi, & tre terzi di penitenza, o del la quarta, o quinta, o ſeſta, o ſettima parte di peccati, per rimettere dette penitenze, o penne col mezzo delle ſante Indulgenze, che danno i prelati di ſanta Chieſa, conforme uoli alle ſudette penitenze. Ma quando ſi dà Indulgenza plenaria dal Papa, ſi da per rilaciarre, & rimettere tutte le penitenze, o pena de' peccati commeſſi da' penitenti dal Confeſſore impoſtali, o da imponerli da' ſacri Canon, o dalla giuſtitia diuina. Onde quando ſe dice. A chi piglia tale indulgenza, gli è rimetta tanta pena, quanta eſſo peccatore doueua fare in queſto mondo, ouero nel purgatorio, facendola però in gratia. Et notaſi queſto che detta pena non corriſponde quanto al noſtro di giorni, o di ſettimane, o di meſi, o di anni, ma corriſponde quanto alla penalità, & atrocità della pena, percioche la pena del purgatorio è tanto atroce, & acerba, ch'un giorno ſolo di detta pena del purgatorio corriſponde alli cento giorni di penitenza, che ſi farebbe in queſto mondo, per riſpetto della virtù della giuſtitia di Dio, laquale è piu forte, & gagliarda in far purgare, & mondare l'anime delle bruttezze di peccati nel purgatorio, che non è la virtù della penitenza di cento anni in queſto mondo. Imperoche ſi come vn colpo d'un accetta offende, & apre piu preſto un groſſo legno, o zoccho; che mille colpi d'un picciolo cortello. Coſi non altrimenti ſono le penitenze di queſto mondo, a comparatione di quelle del purgatorio. Di maniera, che la gran virtù della
- Giardino di Sommiſti, Parte Terza. D 3 giuſti-

Bonauen. cō.  
 2. in confeſſio  
 nali. 3. p.  
 1.  
 de pan. d. 10.  
 in aſſione.



giustizia d'Iddio purga piu presto l'anime del purgatorio col foco di quello, che non fa la uirtù della nostra penitenza, che facemo in questo mondo. Onde per questa ragione, diremo che l'Anime, che si ritroueranno nel purgatorio, alla uenuta del giorno del giudicio uniuersale, subitamente, & in un tratto saranno purgate dalla potentissima uirtù della giustizia diuina, & mondate da ogni bruttezza de peccati, per cioche una minimissima pena del purgatorio corrisponde ad una grandissima, & longhissima pena, che si faccia in questo mondo. Onde per chiarire l'indulgenze di settanta quarantene, o di tanti anni, o della terza, o quarta parte di peccati, & cetera, dirassi rimettere a chi le piglia in gratia tanta pena del purgatorio, quanta corrisponde alla penitenza di settanta quarantene, o di tanti anni, o della terza, o quarta parte, che hauerebbe da fare in questa vita presente, ma però non quanto al numero delli giorni, o delli anni, ma quanto alla penalità, & atrocità della pena, che si patisse nel purgatorio.

Vigue. c. 16. §. 6.  
Ricav. 4. d. 20. d. 3. q. 2. Ibid. nu. 32. 33. 34. 35.

4. d. 21. q. 2. ar. 1. Vig. ut sup.

Silue. indul. §. 8.

Ibid. nu. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Host. li. 5. de remis. 7. Aug. de An. cona. lib. de potestate P. 1. pa. q. 29. ar. 1.

Silue. indul. §. 3.

17 Si dimanda: Come s'intenda, quando si dice dal confessore, o nelle indulgenze; Io te rimetto un'anno, o 2. o 10. o cento anni, o mille di penitenza ingiunta, o da ingiongerti? Resp. quando dal penitente si piglia l'indulgenza di detto numero di tempo, ouero indulgenza plenaria, altro non s'intende, che tanto uale al detto penitente essa indulgenza data a tempo, di 20. o di mille anni, quanto gli ualerebbe alla rimessione della pena, per i peccati fatti da lui, se 20. anni hauesse da fare penitenza in questo mondo, o mille, ouero nel purgatorio. Et questo è quello, che dice Domen. Soto, Et il Vigerio. Come per essem pio, s'io misero peccatore hora fosse per morire, & ch'io morisse in gratia d'Iddio, & che per i peccati miei, per diuina giustizia; Io hauesse da stare nel purgatorio, 20. o cento, o mille anni, s'io inanti, che mora, pigliarò alcuna indulgenza, che me rimetta tutto detto tempo, di 20. o di cento, o di mille, o piu anni di pena del purgatorio, ch'io era per patire, s'io inanti, che morisse hauesse da patire, quando io non hauesse pigliata detta indulgenza. Et questo è la uerità, che l'indulgenze uagliano a rimettere le penitenze di questa uita, & le pene del purgatorio, come diffusamente habbiamo dimostrato nel li suoi capitoli dell'indulgenze, per San Tomaso, & altri sacri Dottori, & ualent'huomini.

18 Si dimanda: Se l'indulgenze date di tanti anni, cioè di tre, di cinque, di diece mila anni, o piu, o meno, come siano concesse, essendo che forsi il mondo non durerà tanto, & l'huomo non uiua tanto, nè durando tanto, il purgatorio non sarà occupato d'anime, ch'habbia uo da esser purgate? Resp. che ueramente non sono concesse, o date tali indulgenze di tanti, & tanti anni, per li detti rispetti, & ragioni, ma sono date, che per tali indulgenze è rimessa a noi tutta quella pena, che hauesse da patire in spacio di tanti anni, se tanti anni a noi fosse stato possibile di uiuere in questo mondo, & per tanta pena n'è anco rimessa nel purgatorio, quanto douerissimo patire in spacio de' sudetti anni, & tempo. Onde per concludere questo caso, dirassi, che l'indulgenze di giorni rimettono le penitenze de' giorni, l'indulgenze di quarantene, le penitenze di quarantene, & le indulgenze d'anni, le penitenze d'anni. Et l'indulgenze della terza, o quarta, o sesta, o settima parte, le penitenze, ouero pene de' peccati, tanto di questo mondo, quanto del purgatorio; Et l'indulgenza plenaria rimette la penitenza perpetua assignata al penitente, o dal confessore, o da' sacri canonici, o dalla giustizia diuina. Di maniera che s'uno morisse, doppo pigliata l'indulgenza plenaria, senza hauer fatto pur' un minimo peccato ueniale, subito se ne uola al cielo, ouero se 4. cose non gli interuenisse, lequali hauemo detto al capitolo dell'inalidità dell'indulgenze.

Della Dote Matrimoniale. Cap. XXX.

S O M M A R I O.

Se il genero non potendo hauere la dote dal suocero, possi riceuere il censo da quello, come, quando, & perche.  
Con quale coscienza si possi riceuere il censo della dote dal suocero, & perche.

Quando

- 1 Quando sia usura il riceuere il censo della dote dal suocero, & perche.
- 2 Se colui, che tiene in deposito i danari della dote li possa tenere, & quello riceuere il censo, perche, come, & quando.
- 3 Se la dote ricasi alla moglie, doppo la morte del marito, & perche.  
Se la dote della moglie possi essere in dominio del marito.  
Se la donna sia patrona della dote, uiuendo il marito, & perche.  
Se la donna possi far limosina della sua dote, quando, come, & perche.  
Quando ritorni la dote alla donna, & dopo lei a chi.
- 4 Se il padre non fa il contratto per la dote della figliuola, adulterando la perde, & perche.  
Se nel contratto matrimoniale non si fa, o non si li eccettua l'adulterio, la donna perda la dote, come, & perche.
- 5 La donna scacciata dal marito, come, quando, & perche perda la dote.  
La donna scacciata dal marito, come, quando, & perche non perda la sua dote.  
Se il marito deue pagare il mutuo alla moglie scacciata da se, & perche.  
Se l'adulterio non essendo noto, priua la donna della dote, come, quando, & perche.  
Se la donna trouata in adulterio perdi la dote, & perche.

**S**I dimanda: Vno marito una sua figliuola a N. con mille ducati di dote, ma però non li contò detta dote; onde detto N. non potendo sostentare lungo tempo il peso matrimoniale, dimandò molte volte detta sua dote, a suo suocero, ma non potendogliela dare, o pure uolendosi commodare di quella per certo tempo. Detto N. li dimanda il frutto di quella annualmente, al quale detto suo suocero ogni anno li daua, & sborsciua settanta ducati, per ragione di censo a sette per cento, se detto N. suo genero possi detto censo riceuere da detto suo suocero per man tenere detto peso matrimoniale? Resp. con l'eccellentissimo Soto, & con il Panormitano, disì, non dandoli, o non potendoli, o non uolendo darli la sua dote. Percioche con la saluetza della dote, si mantenne esso peso matrimoniale, & si prouede ne' tempi debiti, opportuni, & necessarij alla fameglia, non hauendo esso suocero in pronto al debito tempo, & promesso da dare, & sborsciare il danaro al genero. Et li deue sborsciare, & contare detto censo ogni sei mesi, acciò possi piu facilmente sostentare detto peso, & prouedere alla sua fameglia. Et questo io tengo, che con buona coscienza si possi fare, tam in foro fori, quam in foro poli. Percioche detto contratto, & conuentione di pagare sette per cento ogni anno, non farà, nè deue essere per ragione di censo, ma dico, per sostentare esso peso maritale. Ma dirassi bene, che quando questo pagamento di sette per cento fosse per ragione, & conuentione di censo, non essendo però fatto detto censo, & posto sopra cose stabili, che potessero rendere detto frutto di sette per cento. Ilche quando questo altrimenti fosse, sarebbe usura.

Et l'istesso dirassi, di colui, al quale fosse dato in deposito, ducento, o piu ducati, & che detti danari li tenesse per nome di uero deposito da N. marito di madonna P. Al quale promettesse pagare in effetto, & in affetto renderglieli a qualche termine prefisso, per nome della quale madonna P. sua moglie, se li consegna per dote. Il quale depositario promette pagarglieli, & restiturglieli al tempo debito, & prefisso tra di loro d'accordo. Ma in questo mentre, che tiene essi danari, li da, & li risponde ogni anno sette per cento, pagandoli ogni sei mesi? Dico, che si come il genero puo riceuere ogni anno dal suo suocero (mentre però non li da la dote) il censo di sette per cento, così anco esso depositario puo conuenirli con il detto N. che li paga il censo di sei mesi, in sei mesi, per sostentare essi pesi matrimoniali sette per cento. Et questo non per ragione del spertato pagamento, ma perche è tenuto prouedere alla fameglia, saluando la dote, perche questo censo di sette per cento, non è per ragione di censo propriamente d'esso danaro depositato, ma per sostentare ueramente esso peso maritale, percioche quando si pagasse detto censo sette per cento, per la ragione di censo, bisognaria costituire, & stabilire esso in qualche cosa stabile, che potesse ueramente rendere detto frutto di sette per cento; altrimenti sarebbe usuratico detto contratto, & simile conuentione tra

D 4 di loro

De iustit. & iur. lib. 6. ar. 2. in xia fin.

Soto, ibid.

di loro fatta, non essendo detti danari posti sopra beni stabili, secondo la bolla di Pio V. & di Gregorio XIII.

*Arm. della 3*  
*dote, num 31*  
*gl. in l. den-*  
*que. ff. de mi*  
*no. C. de pa-*  
*tris conuent.*

Si dimanda: N. marito una sua figliuola, laquale hebbe la sua dote, & la consegnò al marito, ilquale uiuette pochi ò molti anni con lei, dopò morte, le detta dote ricalchi al la moglie? *Resp.* di sì, perche il matrimonio dura, il dominio di quella stà appresso del marito. Et in maniera tale, che la donna non è patrona di quella, meno di poter far limo fina di essa. Ma hora che è finito il matrimonio, ritorna alla donna, & doppo di lei a suoi heredi.

*l. pen.*  
*Arml. ibid.*  
*nu. 8.*  
*Io. And. in c.*  
*plenique.*

Si dimanda: N. marito sua figliuola a P. ma non fece il contratto d'essa dote, se per caso la figliuola commettesse adulterio, di perdere la dote; per ilche successe il caso dell'Adulterio, se detta figliuola habbia perfa la dote? *Respond.* di sì, non hauendo fatto il contratto, o se l'hauesse fatto, & li sia stato eccettuato questo caso, di perdere la dote, adulterando quella; ma non già la perderà, se non gli hauerà fatto il contratto, o eccettuato caso questo nel contratto, perche l'hauerà dopò la morte, ma non prima, perche nissuno deue essere punito, o guadagnare, per il peccato d'altri.

*Arml. ibid.*  
*nu. 19. et 20*

Si dimanda: N. marito una sua figliuola a P. ilquale hauendo habitato con lei alquanti anni, gli uenne volontà di scacciarla da se, per propria autorità, se detta donna deue perdere la sua dote? *Resp.* di nò, Etiamdio, che hauesse commesso l'adulterio, ma però che non fosse notorio; Et effo marito li deue pagare il mutuo, che la donna prese prima, che la sentenza, per conto delli alimenti. Imperoche quello, che non è notorio, non priua la persona della sua giurisdizione, ma si ricerca per priuarla, la sentenza. Ma quando poi l'hauesse trouata in adulterio, senza altro perde la dote, laquale doueua guadagnare per quel conto, se però già per statuto, o per consuetudine non gli fosse stato lecito.

*l. post contra*  
*etum. ff. de*  
*dona.*

*Effetti di buone opere fatte in gratia.*

*Cap. XXXI.*

Vedi Rimeffione di peccati.

*Effetti di buone opere fatte in peccato.*

*Cap. XXXII.*

Vedi Remissione di peccati.

*Effetti del peccato mortale.*

*Cap. XXXIII.*

Vedi Peccato mortale.

*Effetti dell'Interdetto.*

*Cap. XXXIII.*

Vedi anco Interdetto, Scommunica, & Sospensione.

**S O M M A R I O.**

- 1 *Se nel tempo dell'Interdetto, sia prohibita la sepoltura ecclesiastica a tutti, & come, & a chi, & perche, & quando.*
- 2 *Se nel tempo dell'Interdetto, i fideli si possino confessare, & comunicare, quando, & a chi, & perche.*
- 3 *Se nel tempo della morte a fideli, essendo interdetti, se li possino dare l'olio, santo, & a chi, & quando, & come.*
- 4 *Se le nozze nel tempo delle nozze si possino fare, come, & per quale interdetto. Se per l'interdetto personale, si possi far nozze, & quali sorte di sacramento sia prohibito, & a quali persone.*

5 *Se co-*

- 3 *Se coloro, che fauoriscono le congregazioni di laici, nel tempo dell'interdetto, peccano, & siano irregolari, & perche.*
- 1 *Chierici, che celebrano i diuini officij nelle congregazioni di laici, nel tempo dell'interdetto, sono irregolari, & perche.*
- 1 *Chierici, che orano, e consultano, o che fanno celebrare in esse congregazioni, sono irregolari, quando, come, & perche.*
- Le congregazioni, o confraternità, o scuole, che non sono interdette, se possono congregare in Chiesa interdetta, & celebrare i diuini officij, benchè la chiesa fosse interdetta, & fare ogni altra santa operatione, ma non la messa.*
- Se coloro, che sono scomunicati per la uiolatione dell'interdetto o lo fanno uiolare, peccano. Se coloro, che dispregiano la sentenza dell'interdetto peccano, & perche.*
- 6 *Le monache, che uiolano l'interdetto se peccano, come, & perche, et in quale pena incorrano.*
- 7 *Effetto, che fa la uiolatione dell'interdetto al prelato, quale. Quale forma di parole deue hauere l'interdetto accio habbia effetto.*
- 8 *Se per semplice interdetto fatto dal prelato ad alcuno, quella persona sia legata da essa censura, & perche. Se colui, che furà contra l'interdetto, facci contra il canone, che inflige la pena d'esso interdetto. L'interdetto quando habbia luogo a' contrafacenti, benchè fosse con clausula, & perche, & quando con la clausula. Se l'interdetto publico deuesi intimare a tutti, o affigerlo, & doue, & come. Colui, che per sola consuetudine contrariene all'interdetto, merita punitione. L'interdetto in quanti modi si pongano, & come si possi leuare, o rilasciare. Se nell'interdetto fatto a tempo fa bisogno l'assolutione, come nella scomunica, finito esso tempo. Quando si toglia uia l'interdetto generale fatto per colpa d'altri. Se per colui, ch'è stato fauore in qualunque modo, dando la cautione, con la penitente, s'irritasi.*



Interdetto, oltre li molti effetti, che fa, si come in esso cap. dell'interdetto hauemo detto, fa ancora questi, che morti tutti, non solamete i chierici, & religiosi, ma auco tutti i secolari dell'uno, & l'altro sesso, nò gli sia prohibito, nel tpo dell'interdetto locale, o personale la sepoltura ecclesiastica publicamente, o che sia con lo funerale solenne o senza nel luogo sacro. Eccetto a quelli, che sono stati causa dell'interdetto, o che hano consigliato, aiutato, o fauorito, o che specialmente sono interdetti nominatamente, à tutti questi è prohibito la sepoltura ecclesiastica, o priuata, o solennemente. Ma in certi tempi soli se farà concesso a quelli, che non sono stati causa cioè di Natale, di Pascha, della Pentecoste, dell'affontione della Madonna.

- 2 Si dimanda: Se mai per alcun tempo, coloro, alliquali sarà stato fatto l'interdetto, si possino confessare, & comunicare, & a che tempo? *Resp.* che a tutti, nel tempo della morte, sarà concesso, quando promettono di stare all'obediēza di S. Chiesa. Et a quelli, che stano in pericolo di morte, come a persone grauide, a marinari, & simili. Ma in questi tempi, & nelli altri tempi, mentre dura esso interdetto a tutti è diuerato, quando sono sani, sì, a chierici, come a laici.
- 3 Si dimanda: Se nel tempo della morte all'interdetti se li possa dare l'olio santo? *Resp.* con l'istesso, essendo che l'estrema onzione non sia di precisa necessitā, nondimeno si deue concedere ad alcuna persona, benchè fosse posta in dignità ecclesiastica, & non solo nelle predette solennità, ma ancora nel tempo interdetto, ma per esso interdetto, se si deue dare secretamente, scacciati via i scomunicati sospesi, & interdetti, però che l'interdetto fa questo, che totalmente escludono tutte queste persone inferme di questa infermitā, come ammorbate persone. Ancora l'interdetto fa, che le nozze non si possino fare solennemente è secretamente dare la beneditione, & particolarmente nelle predette solennità, & questa pro-

*Martino Al*  
*fonso Vinal*  
*do nel suo ca*  
*delibro au-*  
*reo nel ca. de*  
*interditto al*  
*nume. 250.*  
*251.*

*Ibi nu. 202.*  
*206.*  
*Nu. ca. 270.*  
*nu. 178.*  
*Silu. interditi*  
*etum.*  
*S. nu. 3.*  
*Conarra, &*  
*alij.*  
*Ibi. nu. 252.*

*Ibi. nu. 253.*  
*255.*

prohibitione, & effetto, che fa l'interdetto, intendesi dell'interdetto locale generalmente, che quando l'interdetto sarà locale, la prohibitione sarà generale a tutti, ma quando sarà personale, all' hora essere interdetto, & proibito solo particolarmente essi Sacramenti a esse persone particolarmente interdette, & non a tutti.

Ibid. n. 278.  
289. 280.  
281.

Ca. is qui in  
sent. excom.  
lib. 6.  
Arm. n. 56.

Interdictū,  
nu. 57.

Ibid. n. 282.  
283. 284.

Arm. uer. in  
terdictum,  
num. 66.

Ibid. n. 285.

Ibid. n. 286.  
287. 288.  
289.

5 Si dimanda: Furono interdette alcune congregazioni di laici, le quali alcuni dopo esser interdetto, furono da certe persone, & particolarmente Ecclesiastiche favorite, se queste persone siano irregolari? *Resp.* che interdetto a queste persone fa questo effetto, che peccano mortalmente, ma non che si facciano irregolari, & questo per la inobedienza, quando quelle persone siano secolari. Ma se faranno chierici, che orino, o consultino, o che celebrino i diuini misterii li in quelle loro congregazioni, o che li facciano celebrare, tutti faranno irregolari. Et se dette congregazioni celebrassero, o facessero celebrare, le fanno irregolari, quando lo facessero in dispreggio delle chiavi. Ma se dette congregazioni, o confraternità specialmente, o generalmente non faranno interdette, potranno congregarsi in essa Chiesa, benché essa Chiesa specialmēte fosse interdetta nominatamēte. Et li potrà orare, salmeggiare, & leggere, nè faranno irregolare, nè peccarāno, purché i diuini misterij però, non celebrino, o non facciano celebrare; Imperoche ancora nella Chiesa interdetta si può da ciascuno orare, si come dice Guglielmo, & l' Armilla & Simo ne Maiolo. Et questo sia per cura massima, che ogni uolta, che la scomunica, lata est, contra quelli, che uolano l'interdetto, o che lo facciano uolare, uolādolo peccano mortalmente. Et anco l'istesso dirassi di quelli, che dispreggiano essa sentenza dell'interdetto, ouero che peccarāno, per la ragione del scandolo, che darā a gli altri.

6 Si dimanda: Furono interdette alcune monache, le quali nondimeno uolono esser interdetto se peccano? *Resp.* con l'istesso, benché esse monache non habbino ordini sacri, nondimeno la uiolatione d'esso interdetto, farà che quelle peccino, come peccano essi chierici, che sono ordinati, alliquali è proibito l'interdetto, *Tanquam competentia ex aliquo ordine.* Et faranno ineligibili attine; Imperoche se bene esse monache non hanno l'ordine clericale, nondimeno, per ragione del suo stato, hanno l'officio di far celebrare le cose diuine, secondo la loro conditione: Onde incorrono in quella pena, della quale sono capace.

7 Si dimanda: Vn prelato hebbe ardimento di uolare in interdetto, se peccò? *Respon.* che l'interdetto fa questo effetto al prelato, che ogni sua institutione, & collatione di beneficij, di prebende, & dignità, & sentenze, in qualonq; persona farà fatta, non seruando lo, dirassi essere irritate, inualide, & vane. Et per dire l'effetto suo tutto dell'interdetto, & acciò essi interdetti habbino il suo effetto, deueno osservarlo, & fare che habbino certa forma di parole. Imperoche se per sorte il precepto, che si farà perponere l'interdetto di fare che non si amministri, non indurrā esso interdetto, se non gli farà essa certa forma di parole, che si ricerca in essa censura dell'interdetto, dirassi, che non indurrā esso precepto la censura altrimenti.

8 Si dimanda: Vn prelato disse a un suo chierico sacerdote, che non douesse dir Messa, fin che quello non imparasse le ceremonie di Santa Chiesa, ouero dirali, non voglio, che tu uenghi in choro, finche non te farai riconciliati con N. & simile se questo interdetto lega. *Resp.* che nell'interdetto, gli bi fogna queste seguenti parole, cioè, *interdictū, o interdictū, o interdictum, declaramus, uel pronūciamus, interdictum, &c.* altrimenti dirassi di no. Et questo notasi, che per dichiarazione di molti Canonij, leggi, & concilij; Et anco per intelligenza de essi mandati de' Reuerendissimi Vescouij, & prelati, & del Papa, che contrauenendo, non dirassi essere interdetti, quelli, che faranno contra il Canone, il quale infinge la pena dell'interdetto, nè certamente se l'editto del Vescouo, o del Papa contenga, che i contrauenti di subito siano interdetti, non per questo solo, che contrauenono, nè siano interdetti, nè fatti irregolari. Imperoche se bene peccano contrauenendo, per non obedire, nondimeno l'interdetto non haurā luogo, se non dopo, che sarà denuntiato; Cioè uoglio dire all' hora, quando dopo la disobediēza, il superiore dichiararā l'interdetto, & comandarā, che si affiga esso interdetto, & che con uerità, & effetto sia affisso. Onde inanti questa affissione d'esso interdetto, coloro, che hauranno celebrato i diuini misterii, non farāno incorsi nell'irregolarità, ancor che in esso editto, se li conuenisse questa clausula, *quod ipso iure censerebuntur interdicti.* Eccetto; che per un caso solo,

lo, cioè, *iniciendo uolentis manus in clericū.* Si come s'ha per il *Concil. Constant.* nell' *Extrava.* *Ad Euitanda scandala,* la quale referisce S. Anton. Et Siluest. l' Armil. Couar. Sorro. Nauarr. & altri. Et basta publicare l'interdetto in luogo publico, & affigerlo, senza intimarlo a uno per uno. Di maniera che se la publicatione dell'interdetto sarà fatto nella Metropoli, per interdire essa Metropoli, & tutta la prouincia, basterā senza publicarlo per tutta essa prouincia, nè potrası escusare d'ignoranza, che la publicatione non sia stata fatta in tutti essi luoghi della prouincia. Imperoche la consuetudine, la quale è interprete delle leggi, così preuale in molti luoghi, che stante essa consuetudine, molte leggi antiche hanno per se la lor forza. Et colui, che per la sola consuetudine contrauenisse contra esso interdetto, meritarā anco d'esser punito. Si come hauemo per il *Test. in cap. cum* in tra. de consuetudine, & per Innocen. l' Hostien. & Siluest. che li se-guitano.

L'interdetto, in tre modi si pone, o a tempo determinato, ouero assolutamente senza termine, ouero con qualche conditione, & clausula. Et anco così in uno de' detti tre modi, si può sospendere, o leuare, o rilasciare. Nè due primi modi, cioè finito il tempo, o fatta l'obediēza, ipso facto, senza altra dichiarazione del giudice, l'interdetto è leuato; Ma nel terzo modo, assolutamente fatto, senza termine, gli fa bisogno la uolontà del giudice espresa. Nè fa bisogno assoluzione alcuna nell'interdetto fatto a tempo, si come fa nella scomunica, benché a tempo fosse, & fosse finito il tempo. Ma nell'interdetto gli fa bisogno il giuramento, *de p̄uendo mandatis.* Ma questa sorte di dichiarazioni, non è al nostro proposito, però le lasceremo, & chi le uogliono sapere, legga esso Viualdo, nel suo candelabro aureo, che a pieno ne tratta, & con autorità approbate, & infinite. Ma per uirtua conclusionē, & finimento di questa materia dell'interdetto, questo notasi, che se nel tempo di qualche interdetto generale, per colpa di qualch'uno inflitto, colui uorā sodisfare, si toglierā uia esso interdetto, satisfatto, ch' haurā. Ma se alcuno fosse stato colpabile, come consiglierio, fautore, o aiutore, non per questo si rilascerà esso interdetto, benché delle cautione, & che se l'ingiongessa la penitenza. Ma se per sua colpa non fosse posto esso interdetto, esso nondimeno deuesı punire, ma se li ricercherà altrimenti la sua sodisfatione.

Effetti della Sospensione.

Cap. XXXV.

S O M M A R I O.

Vedi anco sospensione, interdetto, & scomunica.

- 1 Il chierico sospeso non può essere promosso ad alcuno ordine, ne esercitare gli altri, & perche.
- 2 Il chierico sospeso, & fa contra gli ordini, e fatto irregolare, & quando, & perche.
- 3 Colui, che conserisce alcun beneficio al sospeso, e fatto irregolare, & perche.
- 4 Se colui, ch' è sospeso, & se n' appella, contra facendo alla sospensione sia fatto irregolare, & perche.
- 5 Colui, ch' è sospeso in generale, & contrafa alla sospensione, è fatto irregolare, & perche.  
Colui, ch' è sospeso dal Canone, o dal superiore, & contrafa alla sospensione, è irregolare.  
Colui, che contrafa all' ordine per il quale è sospeso, si fa irregolare in tutti li altri ordini, ancora, & perche.
- 6 Colui, che è sospeso semplicemente dalli ordini, che haurā da riceuere, n' attiene, è sospeso da tutti i superiori, & inferiori, & perche.  
Il Sacerdote, che sospeso dalla Messa, & esercita il sudiaconaco, è fatto irregolare, & perche.  
La sospensione fa incapace il conferente i beneficii, allo sospeso, & perche.  
Se colui, ch' è sospeso possa godere i frutti del suo beneficio, come, quando, & perche.  
Se lo sospeso può trattare alcuna cosa, in fauore del suo beneficio, & quello possa fare.

Se

Arm. inter-  
di. nu. 29.  
Maiol. l' Ab.  
& altri.

Interdictū,  
6. in fin.

Ibid. n. 290.  
291. 292.  
293. et 300

Sil. interd. 3  
nu. 11. & 13  
Arm. nu. 31

Test. in cap.  
Alm. de sen.  
excom. lib. 6

- Se allo fofpefo gli uagliamo le bolle dell'impetratione del beneficio non facendofi affol-  
uere.
- Se le collationi de' beneficij, fatte al fofpefo, fiano ualide, & li bafiti l'afoluzione fuffe-  
quente.
- 7 Se colui, ch'è fofpefo dall'ingreffo della chiefa, celebrando, fia fatto irregolare.  
Se lo fofpefo dell'ingreffo della Chiefa poffi celebrare, & fare altra cofa, & perche.  
Se colui, che fofpefo da' minori ordini, effercitandoli, e fatto irregolare, & perche, & quana-  
do.
- 8 Se il sacerdote fofpefo, feruendo la Melfa, fia irregolare, come, quando, & perche.  
Il sacerdote, che come laico miniftra alle cofe diuine, come non pecca, & perche.
- 9 Se il sacerdote fofpefo dalle efferctij de' gli ordini, & non l'ordine, come fia, & non fia irre-  
golare.  
Se al Sacerdote fofpefo gli fia prohibito il benedire alcuna cofa, & fi facci irregolare, bene-  
dicendo.
- 10 Il Vefcono, che da la benedittione ponteficale, effendo fofpefo fia fatto irregolare, & per-  
che.  
Se il Vefcono fofpefo poffi benedire nella Melfa conuentuale, & perche.  
Quanta forza habbia la fofpenfione, benchè femplice foffe.
- 11 Se colui, ch'è fofpefo dalla benedittione delle nozze, contrafacendo, fi faccia irrego-  
lare.  
Se colui, ch'è fofpefo, poffi affoluere alcuno dalla fcommunica, quando, & perche.
- 12 Se il Vefcono fofpefo dall'officio ponteficale, poffi effercitare i diuini miferij, fia fatto irrego-  
lare, & perche.  
Se il Vefcono fofpefo poffi crefimare, benedire, Calici, &c. fia irregolare.
- 13 Colui, ch'è fofpefo, ne procura l'afoluzione, fia fatto irregolare, benchè non effercitaffe il fuo  
ordine, perche, come, & quando.  
Se colui, che fofpefo, nè procura l'afoluzione, fia fatto inhabile ad ottenere beneficia, &  
perche.  
Se colui, ch'è fofpefo poffi fare electione, & perche.
- 14 Se colui, ch'è fofpefo, & fia in choro, o psalmiggia, fia fatto irregolare, quando, & come, &  
perche.  
Se colui, ch'è fofpefo, & fa il principale officio del choro, fia fatto irregolare, & perche.
- 15 Se colui, ch'è fofpefo, dirà capitolo, o uerfetti in choro, fia fatto irregolare, & perche.
- 16 Se colui, che è fofpefo, diftribuiſce l'Antifone in choro, fia fatto irregolare, & perche, & quā-  
do fi faccia.
- 17 Se colui, ch'è fornicatore, & notorio, fia fofpefo, perche, & come.
- 18 Se la fofpenfione s'eftenda folo ne' chierici ſecolari, o pure anco ne' regolari.  
Se il chierico regolare, effendo fofpefo poffi predicare, & miniftrar ſacramenti.
- 19 Se le monache poffono fofpendere i ſacerdoti, o altri, loro miniftri, & perche.  
Se li chierici fofpefi da' monache, effercitando il loro officio, fiano fatti irregolari, & per-  
che.  
I Sacerdoti fofpefi da' Monache contrafacendo, peccano mortalmente, & perche.  
Se l'impedimento della fofpenfione fatto da' monache, fia canonicato, & habbi effetto.
- 20 Se colui, ch'è fofpefo dal ſuo prelato, fuori di giudicio, andando da un' altro ſuo ſuperiore,  
fia affoluto, & perche, & quando.
- 21 Se colui, ch'è fofpefo dal riceuimento de' Sacramenti, riceuendoli, fi facci irregolare.
- 22 Se colui, ch'è fofpefo, non lo ſà, & effercita il ſuo officio, fia fatto irregolare, & perche.  
Se colui, mentre celebra, ſi ricorda efferre fofpefo, come, & quando fia, o non fia irrego-  
lare.  
Se quando la fofpenfione fia dubbia, e con l'alternatiua, & fi contrafaci, fia irregolare, &  
perche.
- 23 Se quando le parole della fofpenfione faranno copulatiue, ſe contrafacendo fia irrego-  
lare.
- 24 Se il Vefcono fofpefo dell'officio ponteficale, & effercita la ſua giuriditione, ſe fia fatto ir-  
regolare, & perche.

- S'vno, che fia fofpefo da una ſonione, ſia fofpefo dall'altra.
- 25 Se colui, ch'è fofpefo dall'officio, ſia fofpefo dal beneficio, come, & quando.  
Se colui, ch'è fofpefo dall'officio, poffa conferire beneficij, ouero poffi riceuerli, & per-  
che.  
Se colui, ch'è fofpefo dal beneficio, ſia fofpefo dal beneficio, & perche.  
Se colui, ch'è fofpefo dal beneficio poffi miniftrare le cofe ſpirituali, & ſi facci irrego-  
lare.
- 26 Se colui, alquale è prohibito la collatione de' Sacramenti, & miniftrandoli, ſia fatto irrego-  
lare, come, & quando.  
Se il sacerdote fofpefo, miniftrando alcuni ſacramenti, come laico, ſia irregolare, & per-  
che.
- 27 Se colui, ch'è fofpefo dall'ingreffo della Chiefa, & gl'entra, ſia fatto irregolare, & per-  
che.  
Se colui, ch'è fofpefo dall'ingreffo della Chiefa, celebrando, ſia fatto irregolare, quando, co-  
me, & doue.
- 28 Se la fofpenfione non reale, e uera facci il chierico irregolare.
- 29 Se colui, che pratici, o mangia con il ſcommunicato della maggiore, ſia ſcommunicato, &  
di quale ſcommunica, & perche.  
Se colui, ch'è ſcommunicato, per la pratica d'un ſcommunicato, celebrando, ſi facci irrego-  
lare, & come.  
Se colui, ch'è ſcommunicato di ſcommunica minore, celebrando ſia fofpefo, & perche.  
Se colui, ch'è ſcommunicato per participatione, ſia habile, & eligibile a ottenere beneficio,  
& perche.  
La ſcommunica minore, per participatione, che impedimento ſia.
- 30 Se colui, ch'è fofpefo con clauſula, contrafacendo, ſi facci irregolare, & perche.  
Se la fofpenfione con clauſula, ſia uera ſofpenfione.
- 31 La fofpenfione di quante ſorte ſia, & quali, & i ſuoi effetti.  
Che ſiano, quelli, che per difetti da ſe ſono fatti irregolari.  
Se la irregolarità, che prouene dal peccato, puo effer diſpenſata, & perche, & da chi contra-  
facendo.
- 32 Quali ſiano le ſofpenfioni reprobatiue, & approbatiue, & ſuoi effetti.  
Se colui, che contrafa alla ſofpenfione approbatiua, poffi conſeguire beneficio, & perche, &  
ſi facci irregolare.  
Se colui, che contrafa alla reprobatiua diuenta irregolare, & perche.
- 33 Se coloro, che ſono fofpefi da qualche lettura, o predicationi, & ſimili, contrafacendo, ſiano  
irregolare, & perche, & quando.  
Se coloro, che ſono fofpefi da qualche officio, publico, ſiano irregolare contrafacendo, & per-  
che, & quando.
- 34 Colui, che fofpefo da qualche officio, & contrafacendo, e fatto irregolare, & per-  
che.  
Se la fofpenfione facci irregolare alcuno nelle cofe temporali, contrafacendo, & per-  
che.  
Se i Vefconi poffino ſoſpendere i Notari dal ſuo officio, & perche.  
Se li Notari fofpefi da Vefconi del ſuo officio, contrafacendo ſia fatti irregolari, & perche,  
& quando ſiano fatti irregolari.
- 35 Quello ſi ricerca nella ſofpenfione, accio induchi l'irregolarità.  
Se l'huomo, che contrauenga alla ſofpenfione giudiciale, o eſtra, ſi facci irrego-  
lare.
- 36 La ſofpenfione futura contrafacendo, non induce irregolarità, & perche.
- 37 Se colui, ch'è fofpefo dall'ammiſtratione delle cofe reſporali, & ſpirituali d'alcuna Chie-  
ſa, & celebra ſia fatto irregolare, come, & perche, & quando ſarebbe irregolare.  
I Vefconi, o Archidiaconi fofpefi dalle cofe temporali, & ſpirituali, & d'alcuna Chieſa, con-  
trafacendo, ſono irregolari, & perche.
- 38 Se ne' decreti generali, o in iure, gli ſiano compresi i Vefconi, & chi ſe li compren-  
dano.

- 39 Se colui, che è sospeso, per la legge, o per il superiore d'alcuno atto spirituale, o ordine contrafacendo, sia fatto irregolare.  
 40 Se siano tenuti schifare i sospesi, & schifandoli, se si pecca, & perche, & quando.  
 41 Se colui, che è sospeso dall'ingresso della Chiesa, possi celebrare nell'oratorio designato dal Vescovo, & perche.

Mart. Alf. Vivaldonel candelabro aureo.

Ibid. n. 133

Ibid. n. 134 Glo. in c. ista de excep. pralat.

Ibid. n. 135 Io. And. in ca. is cui, de sentent. excom.

Ibid. n. 136. & 137. c. 1. de rein. c. 6. & ca. 1. de sentent. excom. lib. 6.

Ibid. n. 138. & 139. Ange. Silue. & alii.

De dispens. §. in uersicu. Quid si pra sbyr.

Vicent. Tan cred. & Io. And. in d. c. cum bona.



Rimo caso vedasi al capitolo della sospensione, nel caso 129. Et incominza: Vno essendo stato sospeso, non prezzò molto, &c. Et è citazione di questo istesso al nostro di sospensione. *ibid.* 132. Hor veniamo al 2. caso.

Si dimanda: Vn Chierico stato sospeso, nondimeno essercitava il suo ordine, in contemptu clauium, se si possi promouere ad alcuno ordine? *Resp.* di nò, che non solamente non puo esser promosso ad altro ordine, ma quelli, che è promosso, non può meno essercitare, ancorche n'hauesse fatto la penitenza, si come hauemo per il Test. in c. si quis Episcopus in concil. 11. q. 3. c. ut laicorum. §. si quis igitur, de uita, & honesta, cle. Ma.

Si dimanda: Vno essendo stato sospeso, nondimeno fece contra essa sospensione, circa li ordini se sia irregolare? *Resp.* con l'istesso, che non solamente la sospensione fa il chierico irregolare, che contrauene, in contemptu clauium. Ma ancora fa irregolare colui, che conferisce alcun beneficio a esso sospeso. Et questo procede, o ch'essa sospensione sia fatta a tempo, o sia perpetua. Imperoche sempre si sospendono tutte le cose, con esso ordine, sospeso, che dependono da quello. Di maniera che non si può essercitare, senza questa censura si come dice la Glosa. in cap. cum dilectus, de consuetudi. Ma.

Si dimanda: Vno essendo stato sospeso s'appellò da essa sospensione, se sia più sospeso? *Resp.* con l'istesso, che fatta la forza, & efficacia d'essa sospensione, che benchè uno s'appelli da quella, etandio che fosse per causa leggiera, & friuola, & che dal sospendente sia riburrata essa apellatione, se esso sospeso appellante contrauerà a essa sospensione, si fa irregolare, tanta è la forza della sospensione; Imperoche, quanto alle cose spirituali, l'appellatione non può sospendere il precedente interdetto, si come ben dice effi Dottori.

Si dimanda: Vno fù sospeso in generale, per ilche lui non stimò, & contrafeca a essa sospensione per esser fatta così in generale, se sia fatto irregolare? *Resp.* con l'istesso di sì, imperoche contrafacendo non solo essendo specialmente sospeso è fatto irregolare, ma anco generalmente, & nominatamente, o che sia sospeso dal Canone, ouero ab homine, si come si ha per il Test. Et per Maiolo, Borgas, & il Vescouo della scala. Et anco dice di più, che la sospensione non solo fa irregolare uno, che contrauenga in quell'ordine, dalquale se specialmente è sospeso, ma anco se contrauerà in quelli altri ordini superiori a quello. Come se uno fosse sospeso del sudiaconato, sarà sospeso anco dal diaconato, & dal sacerdotio, si come dice il Test. in l. qui indignus est ff. de senatorib.

Si dimanda. Vno essendo stato sospeso semplicemente dall'ordini, che se li douea cò ferire, o da ricevere, o da ministrare, nò s'asteneua per qsta sospensione dalla ministratio ne dell'altri, ch'haueua riceuuti se sia sospeso da tutti gli altri ordini riceuuti? *Resp.* di sì, è non solamente delli superiori ordini, ma anco dell'inferiori, & contrauenendo in qualunque ordine immediatamente si fa irregolare; Et notasi questo, che etandio, che lui fosse sacerdote, & s'essercitasse nell'aministratioe dell'Accolitato, mentre fosse sospeso, benchè semplicemente deferuendo e fatto irregolare, si come dice esso Speculatore.

Et notasi l'incomodità grandi, che da essa sospensione, che non solamente impedisce, che non si possino essercitare quelle cose, ch'appartengono all'ordine, o che sono annesse all'ordine, ma anco fa, & rende in capace colui, che sia sospeso, perche non possi conferire, beneficij al sospeso si come hauemo per la Glosa. in c. tanta de excep. pralat. Et alia in c. cum bona de eta. & qualis. ubi Abb. col. 3.

Ancora la sospensione fa questo effetto, che non possi godere, ne ricevere i frutti del suo beneficio, dal di della tardanza, che non dimanda l'assolutione, cioè dopò passato l'anno; Nè meno può trattare, & fare alcuna cosa, per inribus ipsius beneficii. Ma solo può hauere, & ricevere alcuna poca cosa, per sostitatioe da esso beneficio, quādo però nò habbia,

bia; Vnde aliunde uiuere possit, Si come dice esso Abb. in c. Apostolica. de exceptionib. iudiciale inquisitorum uerbo suspensus. Et il Vescouo della scal. de susp. c. 11. Anzi dirassi di più, che n'anco le sue lettere, o bolle dell'Impetratione gli uagliano, se non si assolue da essa sospensione, benchè tutte le collationi li fossero fatte, durante essa sospensione, tutte sono nulle, nè meno si saluano, per la sola assolutione, susseguente.

Si dimanda: Vno fù sospeso dall'ingresso della Chiesa, nondimeno celebrò in quella diuini officij, se sia fatto irregolare? *Respond.* di sì; Ma fuori di quella potrà dirli, & celebrarli, escommunicare, & anco assoluere, percio che essendo essa sospensione pena, nò s'estende più de' suoi limitari, si come s'ha per il Test. Et dice Nicolò deploue nel suo trattato sacerdotale, che fa de suspens. Et il Vescouo della Scala, & il Magiolo, & altri.

Et notasi questo, che uno, che sia sospeso dalli ordini maggiori, celebrando in quelli, è fatto irregolare, ma anco colui, che sarà sospeso da' minori; Imperoche, se per caso il Psalmista fosse sospeso, contrafacendo, è fatto immediatamente irregolare, non altrimenti, che sono gli altri costituiti, in minorib. ma intendasi però ministrando, o celebrando ne' proprij officij, come ministri. Ma.

Si dimanda: Vno essendo stato sospeso, seruiua alla Messa, con spargere, & ministrare al sacerdote l'impollette o il cereo, & altra sorte seruitù pertinente a quella, se sia fatto irregolare? *Respond.* di sì, quando cio farà, come ministro a quel seruitio dedicato, per all'hora a tempo, o perpetuamente: Ma se detta seruitù la facesse, come secolare, che alle uolte accidentalmente suole accadere a laici, per non essergli chierico, o altro ministro di Chiesa a quel seruitio dedicato, dirassi di nò, percioche, come laico fece, & non come ministro dedicato a quel particular ministerio. Et questa è la commune opinione, & il Nau. la sequita.

Si dimanda? A un sacerdote fù interdeto, che fosse sospeso dalli essercitij dell'ordini, & non gli fù sospeso esso ordine, se sia irregolare? *Resp.* cò l'istesso, se quel predeto sacerdote fù sospeso l'essercitio dell'ordini; & hauesse fatto, dirassi di sì, perche non gliè stato interdeto esso ordine solo, ma l'essercitio delli ordini, si come ben dice esso Speculatore. De dispensatione. §. iuxta, uersiculo. Item nota, quod suspensus. Et Siluest. suspensio. quastio. quinta. uersicul. si uero sit ab officio. Angel. suspensio tertio uersicul. Aliquando.

Ancora notasi, che al sacerdote sospeso, gli è prohibito, (mentre stà sospeso) il benedire qualonque cosa l'acqua, le candele, i frutti, le ueste, & ceter. & contrafacendo è fatto irregolare, come dice il Calderino, l'Armilla. Verb. interdctum, numero sexagesimo tertio. & uerbo, benedicere, uum 6. Speculat. dicto §. iuxta uersic. Quod de benedicente, per notata in capitu. Aqua. de consecrat. distin. 3. Nauarro, capitu Sigesimosetimo. numero 163. Et altri Dottori.

Si dimanda: Vn Vescouo essendo sospeso della benedictione pontificale, nondimeno, quella la dette nella Messa, se sia fatto irregolare? *Resp.* con l'istesso di sì, imperoche nò meno nella Messa conuentuale sollemnemente non puo benedire, per quelle parole. Sit nomen Domini Benedictum, &c. nè meno in altra sollemne benedictione, perche la sospension ha tanta forza, per semplice, che quella sia, che totalmente debilita, & inferma l'huomo da ogni atto, & essercitio.

Et l'istesso dirassi di colui, che fosse sospeso dalla benedictione delle nozze ilquale contrafacendo, immediatamente è fatto irregolare, si come l'istesso Nicolò di Dionisio, cita to nel precedente caso, dice.

Et anco l'istesso dirassi di colui, che fosse sospeso, nò puo sollemnemēte assoluere alcuno dalla scōica, imperoche se dicesse il psalmo, & l'orationi con la stola, & altre cose, & cere monij, che s'usa, ipso fatto, è fatto Et alii, irregolare. Ma notasi questo.

Si dimanda: Vn Vescouo fù sospeso, ma non dalli diuini misterij, ma solo dalli ponteficali, per ilche lui, usaua, & s'essercitaua in essi misterij diuini, se sia fatto irregolare? *Resp.* con l'istesso di sì, quando contrafaci, nè si astenghi da ogni atto, & ministerio d'elli diuini misterij pertinenti all'officij, & dignità Episcopale. Imperoche se l'impedisce, o essercitasse l'officio Episcopale, con farle cresime, benedire, o consecrare, o fare altra cosa, immediatamente è fatto irregolare. Ma notasi questo, ch'è molto,

Abb. in c. cū bono. de eta. & qualis. col. 3.

Ibid. n. 140 Gem. in c. is cut. de sent. exco. lib. 6.

Io. And. & Host. in c. de clē. & cōtra.

Ibid. n. 141.

Capitu. 27. nume. 163.

Ibid. n. 142.

Ibid. n. 143. Test. & Gl. in ca. ministrare. 26. q. 6. et c. ecce q. dist.

Ibid. n. 144.

Ibid. n. 145.

Ibid. n. 146. Gem. in c. 1. §. si quis autē de sent. excom. in 6.

Ibi. nu. 147.  
Abb. con la  
Jo. in ca. bo-  
na. de. at. et  
qual.

Ibi. nu. 148.  
Test. in ca. fi-  
cus dignum.  
& clericis. de  
homic.

Ibi. nu. 148.

L'Autore.

Ibi. nu. 149.  
Innoc. in c. fi.  
de excus. pra-  
lat. & in c.  
vestra. de co-  
hab. cler.  
in ca. x. de re-  
ind. in 6.  
Ibi. nu. 150.  
Glo. & Spec.  
per text. in c.  
sepulturam.  
de relig.  
Ibi. nu. 151.  
Abb. in c. di-  
lecta. de ma-  
io. & obed.

Se. B. 14. c. I.

Verb. Abba-  
tissiani. 6.

- co d'importanza, poiche molti sono, che non si curano di stare sospesi.
- 13 Si dimanda: Vno essendo stato sospeso, nè curandosi di star sospeso, se sia fatto irregolare, & fin' a che tempo? *Resp.* con l'istesso, che veramente uno, che starà sospeso per vn'anno (benche non esercitasse il suo officio, nè contrauenisse ad alcuna cosa, ma solo starà così sospeso, nè procura l'assoluzione, passato l'anno, è fatto irregolare; inhabile ad ottenere alcuno beneficio, che ricercasse, & inhabile ad essere eletto, nè meno può eleggere altri. Ma sento vn curioso, che mi dice.
- 14 Si dimanda: Vno essendo stato sospeso da' diuini officij, nondimeno staua in choro con gli altri, & cantaua, o leggeua in compagnia delli altri, se sia irregolare? *Resp.* con l'istesso, & altri di nõ; quando però lui cantasse, ouer legesse in compagnia d'altri Sacerdoti, non come ministro, o Sacerdote, o chierico, ma non altrimenti, che come vn semplice laico. Ma se, lui facesse il principale officio del choro, immediatamente si farà irregolare secondo il Speculat. *In iur. de dispens. §. iuxta. uer. Quod si officio interest.*
- 15 Et l'istesso dirassi, farsi irregolare, se dirà il capitolo, l'oratione, le lettioni, li Responsi & altre cose come adiutore, o ministro, o collega, & non come laico in choro. Ma questo è di maggiore importanza, però notasi.
- 16 Si dimanda: Vno era sospeso, ma con tutto ciò andaua in choro, nè diceua cosa alcuna, ma solamente distribuua l'antifone, i Responsi, & altre cose, che a quel ministro era conuenue, se sia fatto irregolare? *Resp.* che l'opinioni sono diuersi, essendo che, *Quod per alium faciat, per seipsum facere uideatur.* Et questa è la regola. *De reg. iur. in sexto.* Ma noi diremo essendo che questo caso. *In iure non sit expressum, & cum pan. po. tius sint restringenda, fauoresque applicandi,* io non trouo altrimenti, che si facci irregolare, non ritrouandosi, *In iure expressum hoc factum.* Argumento *cap. pan. de pan. di. fin. 1. & text. in l. si praes. ff. de panis, & per text. in reg. odia. de reg. iur. in 6.* Et anco la Summa confes. lib. 3. tit. 2. q. 5. Di maniera che diremo di nõ, quando però lui in questo officio nõ s'ingerisca, come ministro, nè come chierico libero, ouero, disprezzatore d'essa censura sospensibile. Ma.
- 17 Si dimanda: Vno era fornicatore, ilquale però non haueua alcuna particolare sospensione, nè dal Canone, nè dall'huomo, ma solo per esser notorio, se sia sospeso? *Resp.* cõ l'istesso: Quando alcuno non sia sospeso da alcuno canone generale, o particolare, ma solamente, quando essa sospensione nascesse dal solo fatto, dirassi veramente colui esser sospeso, notorietate, & ipso facto, ilquale se celebrerà, immediatamente è fatto irregolare, secondo Innoc. l'Hostien. & Gio. And. *In c. caueat. de sent. excom. lib. 6.* & tutti i Dottori sono di questa opinione, & è reale.
- 18 Et notasi che questa regola della sospensione intendesi tanto per chierici secolari, quanto regolari, imperoche un regolare nè anche può predicare; ne confessare, nè meno ministrare altri debiti. Ma sento vn curioso, che me dice, & veramente con giudicio reale.
- 19 Si dimanda: Certe monache proibirno ad alcuni Sacerdoti, che teneuano per curati, o per capellani, che non douessero più amministrare, & furono sospesi, per alcune cause da quelle nondimeno essi Sacerdoti esercitauano il suo officio, se siano sospesi, & fatti irregolari? *Resp.* con l'istesso, di nõ, che non sono fatti irregolari, benche esse Monache habbino giuriditione sopra essi Chierici, nè meno sono scomunicati, benche quelli habbino contrauenuto alla loro sospensione. Ma dirassi bene, che hauranno peccato mortalmente per la loro disobediencia; imperoche ogni notabile disobediencia induce peccato mortale. Et in questo caso, questa sospensione di queste donne se risolue in precetto, di non amministrare, di maniera che fuor di giudicio ancora, il fatto obbliga alicuno, che non possi amministrare. Et l'argomento sia del Concil. Trid. De reformatione, che incomincia. *Cum honestius ac tutius, &c.* Onde dirassi, che il legitimo, & canonico impedimento non sia dalla sospensione, ò dall'interdetto, ouero dalla scomunica, che si fa dalle donne, ma da gl'huomini. Essendo che la censura, che procede dalle donne, obbliga all'astinenza del ministero, ma non induce censura di vera irregolarità si come dice esso Silue.
- 20 Si dimanda: Vno fu sospeso dal suo prelado, solamente fuor di giudicio, per ilche quello andò da un'altro suo superiore a farsi assoluere, se detto sospeso sia assoluto? *Resp.*

- Resp.* con l'istesso di nõ, quando però esso prelado ordinario sospendente, non sia contento, onde se esso sospeso contraffarrà, ipso ordinario non consentite, diuerà irregolare: benche il Metropolitanano, o altro superior, prelado leualle essa sospensione, perche tale cancellatione quello non soffraga. Ma.
- 21 Si dimanda: Vno fù sospeso dal riceuimento de' Sacramenti, ma però quello non s'asteneua di riceuere quelli, se sia fatto irregolare? *Resp.* di nõ, quando solamente pecca, si come essi Dottori dicono. Ang. Tab. Arm. Nau. Soto, & altri.
- 22 Si dimanda: Vno fù dal suo ordinario sospeso, ilche lui veramente non sapeua esser sospeso; Onde esercitaua l'officio suo, se sia fatto irregolare? *Respon.* con il Testo, *in c. apostolica. de cleric. excommunic. ministr.* di nõ, Et se mentre celebra, egli si ricordasse, & gli uenisse in mente essere sospeso, quando non si potesse astenere da esso ministero, senza scandalo, dirassi, che nè meno incorra in essa irregolarità.
- 23 Et anco dirassi di più, che quando la sospensione sarà incerta, ambigua, ouero alternatiua, contrauenendo in alcuna di queste simili, dirassi, non incorrerli altrimenti nella irregolarità. Come quando per esemplo, si dicesse, se sospendiamo dall'officio, ò dal beneficio, benche si contrauenisse, non se l'incorre. Ma se le parole fossero copulative, dicendo Te sospendiamo dall'officio, & beneficio, se li incorreria, contrafacendo. Ma.
- 24 Si dimanda: Vn Velcouo fù sospeso dall'officio pontificale, ma però lui esercitaua, & staua le sue giuriditioni in tutte le cose, che li pertineuano, se sia fatto irregolare? *Respon.* con l'istesso di nõ, imperoche uno, che sia sospeso da una funzione, non dirassi esser sospeso dall'altra, si come dice esso Abbatte, la Somma Confess. il Nauarro, & altri.
- 25 L'istesso ancora dirassi di colui, che sarà dall'officio, non dirassi esser sospeso dal beneficio, se non sarà copulatiue per ilche per l'autorità del beneficio, cõferendo beneficij ouero riceuendo qualche beneficio a lui conferito, non sarà fatto per questo irregolare, si come dice Ancl. Cald. & Sil.
- Et così all'incontro colui, che sarà sospeso dal beneficio, non dirassi per questo essere sospeso dall'officio; Et potrà ministrare benche sia sospeso dal beneficio, le cose spirituali, nè sarà però irregolare, si come hauemo nel Giudiciale *inquisitorum. uerbo suspensio. §. ult.* perioche questa sospensione si estende solo, quanto a gl'emolumenti d'esso beneficio, liquali meramente sono cose temporali, & non spirituali; onde il celebrare Messa, & esercitare altri diuini officij in esso beneficio, dalquale lui sia sospeso, dirassi, che non induce irregolarità.
- 26 Si dimanda: Vno fù sospeso dalla collatione de' Sacramenti, nondimeno alle volte, quando gli occorreua l'occasione, gli conferiua, & ministrava, se sia fatto irregolare? *Respon.* che parlando distintamente, cioè quando hauesse battezzato alcuno per necessitã, senza preparatione, & solennità, dirassi di nõ, perche questo è come se fosse stato in questo fatto un laico, ma non come ministro, & chierico di Chiesa, imperoche, come sacerdote, farebbe altrimenti, & dirassi di sì.
- 27 Si dimanda: Vno fù sospeso dall'ingresso della Chiesa, ma però quello non si asteneua d'entrarli, se sia irregolare? *Resp.* di nõ, quando in quella non celebrerà, ò farà altro ministero; Ma se celebrasse diuerrebbe irregolare. Ma fuori di Chiesa potrà celebrare, si come dice il Specul. *de dispensatio. §. iuxta. uer. si quis suspenditur.* Et anco Inn. Et la Sum. Confes. lib. 3. tit. 2. q. 5. Cald. *in c. si cui. de sent. excom. in 6.* Et Sil. *Verbo suspensio. q. 5. uer. si si uero suspensio sit a diuini.* Ma in questo caso non gli uoglio ponere alcuna cosa del mio, se non che me rimetto.
- 28 Ma notasi questo per fare, che colui, che sospeso di uenghi irregolare, bisogna, ch'essa sospensione sia ueramente sospensione, & formalmente, & non per accidente, si come dirassi in questo esemplo.
- 29 Si dimanda: N. sapendo, che P. era scomunicato di scomunica maggiore; nondimeno mangiava, beueua, & prattua con quello, per laquale prattica, esso N. è scomunicato ancor lui, ma di scõica minore se costui celebrando sia fatto irregolare, essendo che questo N. lui sia sospeso accidentalmente, per la prattica, ch'ha cõ P. *Resp.* di nõ, pche Giardino di Sommisti, Parte Terza. E questa

Cum. Trid.  
ses. 14. ca. 1.  
de reform.

Ibid. n. 153.

Ibid. n. 154.  
155.

S. Tom. 3. p.  
83. artic. 5.  
Ang. & Sil.  
uer. Excom.  
2. q. 7.

Ibid. n. 156.  
in c. cum di-  
lectus. de co-  
suetu. lib. 3.  
tit. 3. q. 5.  
Suspensio. q.  
5. uer. si ue-  
rum suspensio.

Glin. ca. cõ  
Vincentien-  
sis. de elect.

Silue. lib. d.

Ibid. n. 167.  
Host. in c. 1  
§. caueant  
de se. exc. 6.

Ibid. n. 158.  
Gem. in c. 15  
cui. de sent.  
excom.

Ibid. n. 159.  
Io. An. Inn.  
in c. 15. de se.  
exc. lib. 6. §.  
caueant, &  
alii.

Silue. verb.  
Excom. 1. q.  
1. uer. secun  
da.

questa sospensione di N è accidente. & non è vera, & formale sospensione. Onde se bene lui conferisse, o riceua alcun sacramento, & per questa sospensione accidentale. Et lui è fatto irregolare secreto. Si come hauemo per esso Testo. *Im c. si celebrat. de cleric. exc.* Ma dirassi bene questo tale N. essere inhabile, & ineligibile à ottenere alcun beneficio; benchè questa sua irregolarità sia secreta, & non propria sospensione del canone, ma di Dio; nondimeno è impedimento canonico.

Ibi. nu. 160.  
Verbo. irre-  
gularitas. q.  
17.

30 Si dimanda: Vno fu sospeso con clausula, dicendo, noi suspendemo N. fin'à tanto, che si pentirà, ouero sodisfarà il tale, & simile, il quale non si pentì, o non satisface, & contraface alla detta sospensione; se sia fatto irregolare, per hauer contrafatto? Resp. cò l'istesso, di nò, perche questa sospensione è annessa con la conditione, laquale se riferisce solo à Dio, per ilche non dirassi, esser propriamente sospensione, essendo che di subito possi pentirte, si come dice Silu. & lo Speculat.

Ibi. nu. 161.  
Tab. verb.  
irregulati -  
tas.

31 Et notasi, che la sospensione è di due sorte, l'una che si fa per i peccati, ouero dicitamo per il crimine, & l'altra per li defecti corporali soli, come sono i Bigami, gl'illegittimi, per i vecchi, & simili, che per detti defecti sono da se irregolari, & per questo, *Ipsò iure sunt suspensi per executionem ordinum.* Ma la sospensione, che prouene, pro crimine, induce l'irregolarità, che non puo esser dispensata, contrafacendo se non dal Papa, & priua l'huomo totalmente da ogni ministerio.

Ibi. nu. 162.

32 Ancora la sospensione è di due sorte, l'una reprobatiua, nellaquale se prohibisce ad alcuno esercitare il suo ordine. Et l'altra è approbatiua, che è quando si fa dilatione di tempo da poter riceuere gli ordini, ouero da poter conseguire alcun beneficio, acciò l'huomo si proua più idoneo. Nella reprobatiua, l'huom contrafacendo, diuene irregolare. Ma nell'approbatiua nò. Di maniera che se in questa sospensione approbatiua, l'huom celebrasse, inanti che finisse il tempo, o impetrasse qualche beneficio, non dirassi incorrere, nell'irregolarità, & se pur gl'incorresse, non gl'incorreria in quella approbatiua il Vescouo lo potrebbe dispensare. Ma nella sospensione reprobatiua solo il Papa. Dellaqual sorte suspensione vedasi nel cap. 1. de cler. peregr. vbi Glo Innoc. & Abb. colum. 3.

Ibi. nu. 163.

33 Notasi ancora, che coloro, che saranno sospesi da qualche lettura, o predicazione, o altra cosa simile, benchè nominatamente contrafacendo non diueranno irregolari; perche queste tali cose sono meri officij distinti dalli ordini, & così anco dalle sindacature, o d'altro officio publico, ouer priuato, come d'hauer facultà di legittimare, di addottorare, & simili; Ma se per caso alcuni di questi officij dipendesse da qualche ordine, o da qualche dignità Ecclesiastica, come è in Bologna, laquale dipende dall' Archidiaconato, alquale conuiene, & competisce concedere il grado del dottorato, dall' Arcipresbiterato dal Priorato, o dal Plebanato, quando queste persone, che si trouassero in qualch'una di queste dignità, per essere in ordine, quando fussero sospeso, facendo alcuno d'essi officij, diuerrebbero irregolari. Ma.

Ibi. nu. 164.

54 Si dimanda: N. fu sospeso per alcune cose dal temporale vfficio, nondimeno lui non prezzò detta sospensione, che esercitò detto suo vfficio se sia fatto irregolare? Resp. di nò, quando detto vfficio temporale non dependa, come è detto dall'Ordine, o deguità imperoche la sospensione fa irregolare uno nelle cose spirituali, & non nelli officij temporali, benchè quelli amministrassero, come s'ha per la Glo. in c. 1. §. Et hac eadem de sent. excom. lib. 6. Imperoche vedesi ogni giorno, che gli Auuocati, i Giudici, i Re, i Baroni, & altri Signori sono alle uolte sospesi dalla sua potestà. Anzi dirassi di più, che li Notari, benchè fossero creati d'autorità regale, o imperiale, i Vescouo gli possono sospendere dal loro vfficio si come s'ha per il Concil. Trident. & nondimeno quando essi esercitassero il suo vfficio, con tutto gli fosse prohibito, nondimeno nò diuerrebbero irregolari. Per la qual cosa, quando siano così sospesi, & contrauennessero, & che elegero, o fossero eletti, o presentando, o nominando, o prouedendo, ouero conferendo alcun beneficio, per questo non diuerrebbero irregolari, altrimenti si come s'ha per Innoc. & l'Hostien. Calderino, & Anchara. & altri. Ma questo notasi, & intendasi, quando detti alli temporali, siano stati principalmente, & espressamente prohibiti. Imperoche, quando fosse stato alcuno sospeso, che fosse (dico) in ordine alcuno, dalquale questi atti dependessero,

Tex. in c. qui  
cumque. de  
sent. exc. lib.  
6.

Seff. 2. c. x.  
de reform.  
In c. si de ex  
cess. pralati.

con-

contrafacendo, diuerrebbero irregolari, benchè fossero vfficioj temporali.  
35 Et auertiscasi questo, che già per tempo, la sospensione per indure irregolarità, se ricercaua che quella fosse giudiciale, ma hoggidi, la giudiciale, & anche la estragiudiciale sono di pari fermezza, forza, & efficacia, onde l'huomo, che contrauenga a l'una, o l'altra, è fatto irregolare.

Ibid. n. 165.

36 Et accio uno, che fosse sospeso, incorrà nell'irregolarità, amministrando, bisogna, che la sospensione sia fatta, & non da farsi, dico, che sia sospeso, & non da sospendersi, perche se fosse da sospendersi, & amministrasse non incorrerebbe altrimenti nell'irregolarità benchè contrafacesse. Ma se al detto sospeso, se li agiongessse, sospendendolo ancora il precetto per il superiore, che non potesse amministrare, & amministrasse, dopò tal precetto, diuerrebbe irregolare, & solo dal Papa potrebbe esser dispensato, come dice lo Specul. de dispensatione. §. iuxta, uer. uem ordinatus a non suo Episcopo. Et la ragione è questa, perche tal precetto è fatto à colui, che doueua esser sospeso.

Ibid. n. 166.

Conci. Trident.  
sess. vi. sup.

37 Si dimanda: Vno fu sospeso dall'amministrazione, si dalle cose temporali, come delli spirituali d'alcuna Chiesa, nondimeno lui diceua Messe priuate, se sia fatto irregolare? Resp. di nò, perche non è sospeso dell'ordine, ma dirassi bene, che amministrando dette cose, spirituali, diuerà irregolare. Ma se celebrasse solennemente, dirassi, che diuerrebbe, irregolare, onde i Vicarij, de Vescouo, gli Archidiaconi, & simile persone costituiti in tali dignità, quando fossero sospesi con simile forma, deueni astenere da ogni sorte d'amministrazione, per nò incorrere nell'irregolarità, almeno dalle cose spirituali, ma celebrando Messe, come gli altri sacerdoti priuatamente, non diueranno altrimenti irregolari.

Ibid. n. 167.

Io. An. Ang.  
uer. suspensio.  
3. uer. sic.  
Aliquando.

38 Ma notasi, quando, in iure, nel generali decreto inuenitur suspensio, non se li comprendo no i Vescouo, nè meno i superiori à quelli, ma comprendesegli solamente tutti i Chierici, & ad sacerdoti inclusive, quando però non se li faccia altra mentione particolare de Vescouo, o d'altri come s'ha per il Testo. in c. Quam periculosum, de sent. exc. in 6.

Ibid. n. 168.  
Nau. 1. 276  
num. 161.

39 Si dimanda: Vno fu sospeso a iure nel ab hoiè, da alcuno atto spirituale d'alcuno ordine sacro, nè si astenne, se sia fatto irregolare, dopò che si confessò, & nè fu contrito? Resp. che se bene sia stato sospeso semplicemente, ouero consequentemente, di rassi, ch'è tenuto astenersene, benchè fosse dopò la contritione, & confessione, fin'à tanto, che la sospesione gli sia rimessa: Imperoche quando esercitasse esso atto, oltre che peccaria mortalmente, diuerria irregolare, & solo il Papa lo potrebbe dispensare, & assoluere.

Ibid. n. 169.  
Inn. in c. c. 26  
atren de re  
ten. & re in  
di. 6.

40 Et notasi questo, che si come siamo tenuti a schifare vn scomunicato, così ancora siamo tenuti a schifare uno, che sia sospeso in quella cosa, nellaquale è sospeso, & non schifandolo nelli diuini officij, & in quelli atti deputati a' suoi ordini, si pecca mortalmente, quando però sia denontato per sospeso, imperoche quando non fosse denontato, non siamo tenuti.

Ibid. n. 170.  
Extrag. Ad  
custandane  
scandala.

41 Nè meno vno, che sia sospeso dall'ingresso della Chiesa, potrà celebrare nell'oratorio designato per il Vescouo, sotto pena dell'irregolarità. Ma non peccerà se celebrerà fuori di Chiesa, o in qualche oratorio, o altare portatile.

Ibid. n. 171.

Electione de Beneficij, & Officij. Cap. XXVI.

Vedi Sospensione.

Electione di Confessori, come, & quando. Cap. XXVII.

Vedi anco Indulgenze, con gli altri adherenti. Capitoli.

S O M M A R I O.

1 Auuertimenti dell'Autore a' Reuerendi Confessori, & penitenti, molto utili, & perche.  
Se i Religiosi, per le loro constitutioni si possino confessare nel tempo de Giubilei da altri, che da loro, & perche.  
E 2. Declia-

- D**eclaratione di Pontefici, circa i religiosi confessori, & penitenti, da chi deueno confessare, per che, & quando.
- E**lectione del confessore per i religiosi, quando, & come.
2. **S**e per uigore dell'indulgenza il penitente scomunicato possi farsi assoluere da castri seruanii, come, & perche.
- S**e per l'indulgenza lo censurato possi essere assoluto da ogni confessore approbato.
- S**e quando dice nella bolla del Papa si possi assoluere da tutti i casti, s'intenda delle censure, & perche.
- S**e nelle bolle de' prelati s'intenda delle censure, quando si dice da' Casti, & come.
3. **S**e per l'indulgenza plenaria ciascuno scomunicato, possi essere assoluto dalle censure, & pene da ogni confessore, & perche.
4. **S**uno fosse deposto, & degradato, se per uigore dell'indulgenza possi essere assoluto, & perche, & come.
- S**uno essendo irregolare possi essere assoluto per uigore del Giubileo da ogni confessore, & perche, & quando.
- S**e per uigore del Giubileo l'huomo possi essere assoluto dal confessore da tutti impedimenti canonici, come, quando, & perche.
- S**e l'irregolarità si possi assoluere, o pur dispensare, & da chi.
- S**e per il suono del breue, dicendo possi essere dispensato di tutti impedimenti canonici, s'intenda della degradatione, & degradatione, & perche.
- S**e tutte le censure siano pene, & se tutte le pene siano censure.
- C**ome s'intenda questo nome particolare di censura, & per quale.
- S**e l'irregolarità, deposizione, & degradatione siano pene, o censure.
- P**er leuarsi dall'irregolarità per uigore dell'indulgenza, che parola bisogna suoni in esso breue.
- S**e l'irregolarità impedischi il poter si confessare, & comunicare.
- E**ffetti dell'irregolarità, quali.
5. **S**il penitente per l'indulgenza possi eleggersi il confessore, non mutando habitatione.
- S**e il penitente uagabondo, possi eleggersi il confessore per uigore dell'indulgenza.
- I**n quanti casti il uagabondo possi eleggersi il confessore per l'indulgenza, & quali.
- S**e il penitente, che muta habitatione possi eleggersi il confessore per l'indulgenza.
- S**e il penitente scomunicato mancando dalla parochia possi eleggersi il confessore per l'indulgenza.
- S**e il penitente, per conto del studio possi eleggersi il confessore, per l'indulgenza, & perche.
- S**e il penitente possi eleggersi il confessore in caso di necessitá, come, quando, & perche.

Fra Gio. Bat. Corradi da Perugia del l'ord. di predicatori. ca. 9. nu. 40. Et il Nau. nel suo tratt. de indulg.



**S**i dimanda: Essendo che per scienza, & sperienza io sappia, che molti errano nella electione de' Confessori, quando dal Papa si da l'indulgenza con ampia autorità, circa la confessione. onde me parre, che sia cosa, molto utile da notarsi alcuni auuertimenti, acciò da penitenti, & da sacerdoti non si possi errare, & che sanamente possino, & sappiano intendere certe parole, che tal volta si contengano ne' breui mandati da sua santità. Dirassi di no' primamente, che quando il Papa nelle concessioni dell'indulgenze dice che ciascuno si possa eleggere un sacerdote, qual si voglia, per suo confessore, o prete, o frate, che sia esposto, & ammesso dall'ordinario, & no' altrimenti, & da esso penitente eletto, possi essere assoluto, se condo l'autorità, che nel breue si concede. Et cosi suona il breue, però si dimanda: sei religiosi, che hanno, per loro constitutioni, & regole di non confessarsi da altri, che quelli, che sono del suo istesso ordine, si possino confessare da altro confessore, per uigore del detto breue Aposto. stante la dichiarazione della S. memoria di Pio V. & di Greg. XIII. Resp. di no, che no' si può eleggersi altro confessore, che dell'istesso suo ordine, quando però in esso breue non se gli esplica altro in contrario, & che dicesse simile forte di parole. Et andio i religiosi secolari possino hauere tal facultà d' eleggersi qual si uoglia sacerdote, per confessore suo particolare in questo caso, o per questa volta.

Ibid. ut sup.

2. **S**i dimanda: il Papa mandò un Giubileo, nel quale breue concedeuá, che da ciascuna confessore ammesso dall'ordinario si possi assoluere da ogni caso riferuato, uouo uolendo

do pigliare detta indulgenza si ritrouaua essere scomunicato, & censurato, se per uigore di detta indulgenza questo confessore eletto da questo penitente, lo possi assoluere? Resp. di si perche quando nella bolla si concede dal Papa di potere assoluere da tutti i casti, s'intende etian dalle censure perche egli il Papa non si riferua caso alcuno, che non uisita ammetta la censura ancora. Ma non s'intende cosi de' gli altri prelati, liquali dicendo solamente, Casti, non s'intende però delle censure, & pene ma intendesi solamente de' peccati. Hora notasi questo caso.

3. **S**i dimanda: il Papa mandò vn' indulgenza plenaria, con autorità che ciascuno si possa eleggere un confessore di qual si uoglia regola, & che possa assoluere, essendo quel confessore ammesso dall'ordinario da ogni censura & pene; Vno trouandosi in scomunicato, ouero sospeso, o interdetto, & altre pene, & uolendo pigliare detta indulgenza, s'elese un confessore doto, & approbato dall'ordinario, se costui sia assoluto dalle dette censure: Resp. con l'istessi, perche nel breue, si dice, che si possa assoluere dalle censure, & altre pene, che potessero impedire dal confessarsi, & comunicarsi. onde quando se gli pone queste parole, può ciascuno essere assoluto da ciascun sacerdote predetto da ogni censura, & pena ecclesiastica. Ma notasi questo caso.

Ibid.

4. **S**i dimanda: Vno ritrouandosi essere inflitto in alcuna pena ecclesiastica, & impedimenti Canonici, d'alcuna irregolarità, per la quale fu deposto, & degradato. Et essendo uenuto un Giubileo plenario, fece tutto quel tanto, ch'esso Giubileo commandaua, & si confessò da un sacerdote approbato dall'ordinario, & l'assolse, se costui sia ueramente assoluto: Resp. con gl'istessi di si, da essa censura, cioè dalla scomunica, o interdetto, o sospensione, quando in esso Giubileo si dica, che possi essere assoluto dalle censure, & pene; Imperoche quando se gli legge queste parole, se intende solamente dalla scomunica, dalla sospensione, & interdetto, & anco d'altre pene, che impediscono dal confessarsi, & comunicarsi, ma non dall'irregolarità: Imperoche bisogna che nel breue si dicessi, & ancora, che possi essere dispensato sopra l'altre pene ecclesiastiche, & impedimenti Canonici, essendo che l'irregolarità si dispensa, & non si assolua. Ma il breue dice, che possi essere assoluto da ogni censura, & pena, & non dice possi essere dispensato. Et quando poi anco dicessi, possi essere dispensato ancora sopra l'altre pene ecclesiastiche, & impedimenti Canonici, s'intenderia solamente dall'irregolarità, & non dalla deposizione, nè dalla degradatione. Imperoche, se bene tutte le censure sono pene, non però dirassi, che tutte le pene siano censure. Onde questo deuesi sapere, che sotto questo nome, & per questo nome, Censura, s'intende solamente la scomunica, l'interdetto, & la sospensione, & no' la irregolarità, la deposizione, & la degradatione, perche queste sono pene, & non censure. onde per concludere questa resolutione, dicessi che quando vuole intendere, ch'uno si possi leuare dall'irregolarità, bisogna, che nel breue dica, & s'vfi questa parola, dispensare, & che non dica solamente assoluere; Ma il Papa non si uede, che mai ufa questa parola, in tali confessioni, & dare questa autorità, perche la irregolarità non è impedimento, che impedisca il confessarsi, & comunicarsi, ma impedisce bene, che non possi ministrare, & dispensare detti Sacramenti

Ibi. ut sup.

5. **S**i dimanda: S'uno può eleggersi un confessore, non mutando habitatione, o quando sia uagabondo? Resp. che in molti casti vno può eleggersi il confessore, & essere assoluto, benché ne sia proprio sacerdote. Et prima quando vno mutasse habitatione, finche ne ritrouasse vn'altra. Seconda quando sia uagabondo. Tertia quando mancasse dalla parochia aliena, per il cui delitto gli è scomunicato, perche l'assolutione s'aspetta ad vn'altro parochiano. Quarto, quando fosse per conto del studio, essendo che li scolari s'allontanano molte, & molte miglia dalla casa, & habitatione loro propria. Et quinto, si possono eleggere quello per confessore in caso di necessitá, quando sia approbato dall'ordinario. & che non gli fosse presente, o non si potesse hauere il proprio Sacerdote. Et questo sia detto a bastanza.

Artil. uer. confessio. sacramenti. nu. 23. In c. omnis. in uer. absoluto. §. 18.

Entrare ne' Monasterij de Monache, come. Cap. XXXVIII.

Vedi Ingresso ne' Monasterij.

Essere in peccato mortale, come.

Cap. XXXIX.

Vedi peccato mortale.

Giardino di Sommisti, Parte Terza.

E 3

Fave



Fare Penitenza. Cap. XXXX.

Vedi Indulgenza.

Giudice. Cap. XXXXI.

Vedi Reo.

Impedimenti dell'Indulgenze. Cap. XXXXII.

Vedi inualidità dell'Indulgenze, e cose pertinenti all'Indulgenze.

Indulgenza. Cap. XXXXIII.

Vedi anco tutti li altri cap. pertinenti dell'Indulgenze, e Remissione de' peccati, e penitenza tassata.

S O M M A R I O.

- 1 Se colui, che per pusilanimità, non resiste alle tentatione conseguisca l'indulgenza, & perche.
- 1 S'uno, che non fa proua di resistere alli travagli del peccato, conseguisca l'indulgenza, & perche.
- S'uno, che non habbia fermo proposito di non peccare piu, conseguisca l'indulgenza.
- S'uno, ch'habbia buona uolontà di resistere al peccato, ne puo resistere conseguisca l'indulgenza, & perche.
- Se facendo proua l'huomo di resistere al peccato, ne li resiste, conseguisca l'indulgenza, & perche.
- Perche l'huomo cosi facilmente ricasci nel peccato, & però non conseguisce l'indulgenza.
- Quanti siano quelli, che ueramente pigliano l'indulgenza, quali, & perche.
- Quello, che bisogna fare, per conseguire santamente l'indulgenza.
- Deue, & in chi deue essere riposto tutto il nostro hauere, riposo, amore, & salute.
- 2 Se colui, che penitente, & si persuade, che per conseguire l'indulgenza, basti solo il pentimento, conseguisca l'indulgenza.
- Se colui, ch'è continuo, & crede, che nell'indulgenza li sia solo la misericordia, & non la giustizia, conseguisca l'indulgenza.
- Quello, che sia nell'indulgenza, & come.
- 3 Se l'indulgenze siano de iure diuino.
- Se colui, che crede, che l'indulgenze sia de iure positivo sia heretico.
- Con che autorità s'habbia, che l'indulgenza sia de iure diuino.
- Se la potestà del concedere l'indulgenza, sia de iure diuino.
- Se colui, che non crede che la potestà di concedere l'indulgenze non sia de iure diuino, sia heretico.
- Vso di Santa Chiesa, perche chiami l'indulgenza, & come ueramente si chiami.
- Nomi proprij dell'indulgenze, quali siano, & perche.
- Quello, che uoglia dire indulgenza, & suo significato.
- 4 Se colui, che dice esser mal fatta cosa il concedere cosi spesso l'indulgenze, pecca, & sia heretico.
- Perche nella primitiua Chiesa l'indulgenze si concedevano rare uolte.
- Quando si commetteuano piu peccati, o nella primitiua Chiesa, o pure adesso, & perche.
- Perche nella primitiua Chiesa si commetteuano pochi peccati.
- Sorte di penitenze, che si dauano nella primitiua Chiesa, & perche.
- Perche hora l'indulgenze si concedono cosi spesso.
- Perche nell'antiche concessioni dell'indulgenze: diceua ne' breui, de iniunctis penitentijs.

Perche

- Perche l'indulgenze si concedevano ne' tempi antichi.
- Perche hoggidi la Chiesa S. non usa piu questa parola, de iniunctis penitentijs.
- 5 Se colui, che piglia l'indulgenza per alcuna terza persona, a quella sia ualida, come, quando, & perche.
  - Se l'operazioni fatte in fauor del prossimo, si prepono, o si accrescono, & perche.
  - Se il merito della gloria, si puo meritare per terza persona.
  - S'uno puo sodisfare con l'opere al suo prossimo, come, & quando.
  - Quello, che bisogna fare, per sodisfare con le opere, per il suo prossimo.
  - Quando il bene, che si fa per il prossimo non sia ualido a quello, & perche.
  - Se l'indulgenze concesse spesso uolte sia ben fatto, & perche.
  - Dio a chi habbia dato l'autorità di concedere l'indulgenze.
  - 6 Se il Papa possi mandare l'indulgenze per tutto il mondo.
  - Colui, che credesse, ch' il Papa non possi mandare l'indulgenze per tutto il mondo e heretico.
  - Se il Papa possi mandare ogni sorte d'indulgenza in ogni luogo, & perche.
  - Se il concilio generale puo concedere l'indulgenze, come, & perche.
  - 7 Se li Vescoui possino concedere l'indulgenze, per tutto il mondo, & perche.
  - Li Vescoui di che cosa, o parte del mondo siano capi, & per autorità di chi.
  - Quanta indulgenza possino concedere i Vescoui, & con che autorità.
  - Se li Vescoui, l'autorità, che hanno di concedere l'indulgenze sia de iure diuino.
  - Quanta indulgenza possino concedere gli Arciuescoui, & perche.
  - 8 Se li semplici sacerdoti possino concedere l'indulgenze, & perche.
  - Se coloro, che credono, che i sacerdoti possino dare l'indulgenze, pechino, & perche.
  - Se i sacerdoti possino confessare senza licenza de' loro ordinarij, & perche.
  - Salcuni credessero, che i semplici sacerdoti, possino concedere indulgenze, pechino.
  - Se li Vescoui danno autorità a sacerdoti di concedere l'indulgenze.
  - Effetto, che fa l'assoluzione sacramentale per i sacerdoti.
  - Colpa, cio, che uoglia dire, & come si chiama per nome il peccatore.
  - Perche il peccatore si chiama nemico di Dio.
  - Il peccatore di chi sia membro, & di che cosa si priua per il peccato.
  - Che cosa rimetta il sacerdote al penitente per la confessione, & come, & quando.
  - Se al penitente indisposto, per la confessione se li rimetta la colpa.
  - Se per la confessione il penitente, si faccia amico di Dio, come, & quando.
  - Qual sorte di pena se li commuta al penitente per la confessione.
  - Se per uirtu della confessione al penitente se gli leui niente di pena, come, quando, & perche.
  - Quando si li scancelli la colpa, & la pena al penitente, & come.
  - 9 Se la confessione leui la colpa & la pena eterna, come.
  - Se per l'indulgenze si rimetta tutta la pena temporale, come, quando, & perche.
  - Se per l'indulgenza si rimetta la pena eterna, & perche.
  - Quanta pena temporale si rimetta per l'indulgenza, & come.
  - Se l'indulgenza rimetta la colpa, & perche.
  - Abuso d'alcuni, che dicono indulgenza di colpa, & di pena.
  - 10 Se l'indulgenza operi per modo sacramentale.
  - 11 S' il Papa, o i prelati possino concedere l'indulgenza per loro stessi, senza concederla a gli altri, & perche.
  - Se il Papa, o i Vescoui possino pigliare l'indulgenza per loro soli, senza conferirla a gli altri, & in qual tempo.
  - 12 Se colui, che dicesse l'indulgenze si concedono per guadagnare danari, sia heretico.
  - Se colui, che dicesse l'indulgenza estendersi quanta è la diuotione dell'huomo sia heretico.
  - Perche Santa Chiesa non possi ingannare il Christiano.
  - L'indulgenze, quanto uagliano, & in in quale modo.
  - 13 Quella, che suole mandare il Papa de penitentijs iniunctis, come intendi.
  - Vso di S. Chiesa d' hoggidi nel dare l'indulgenze, come.
  - Se sempre s'intenderà ne' breui dell'indulgenze de iniunctis quando non se li esplica.
  - Se il Papa possi rimettere le pene di peccati, fuor del sacramento della penitenza.

E 4

Perche

- Perche la Chiesa non si restringe piu a quelle parole, de penitentis iniunctis.  
 Se le penitentie d'hoggi, per essere piccole, siano di salute al penitente, & perche.  
 Se la poca penitencia, ch'hoggi si fa, satisfi con l'indulgenza alla pena, di peccati, & perche.  
 Indulgenza plenaria, come s'intenda, & suo significato.  
 Se colui, che piglia l'indulgenza, li sia rimesse tutte le pene di questo mondo, & dell'altro, & come, & quando, & perche.  
 14 Se l'indulgenza, che si concede dal Papa di tanti anni o mesi o giorni, si intenda di questi anni, o pur è del purgatorio, & perche.  
 Se gli anni delle pene del purgatorio siano così lunghi, come di questo mondo.  
 Quanto sia un' hora delle pene del purgatorio, quante d'un di, quante d'un anno.  
 15 Se quando si dice nell'indulgenza queste parole, plenaria, plenior, & plenissima sia tutta un' istessa cosa, o pur no.  
 Se indulgenza plenaria, piu piena, & plenissima sia tutta un' istessa intelligenza.  
 Intelligenza erronea d'alcuni, di questa parola plenaria, quello uoglia dire.  
 Intelligenza erronea di questa parola plenior come s'intenda, & perche.  
 Intelligenza erronea di plenissima, come s'intenda, & perche.  
 Intelligenza dell'autore d'esse parole, plenaria, plenior, & plenissima.  
 Se per dire indulgenza plenaria, s'intenda per la piu piena, & per la plenissima.  
 Intelligenza delle parole, che dice l'indulgenza, tantumale, quanto la sona, & come.  
 16 S'uno, che toglie l'indulgenza per un suo amico, o parente sia ualida, & perche.  
 Quando l'indulgenza non sia ualida tolta per una terza persona, & perche.  
 Quando l'indulgenza tolta per altri non li uaglia, a chi gioua, & perche.  
 Se nell'indulgenza s'esprima, che si possa pigliare per altri, sia ualida, & perche.  
 Come sarà di giouamento l'indulgenza tolta per il prossimo, & perche.  
 Come sia ualida, l'indulgenza tolta per i morti & per quali.  
 Se per conseguire l'indulgenza, faccia bisogno essere in gratia, come, quando, & perche.  
 Se colui, che toglie l'indulgenza per morti, come deue operare, per giouarli.  
 Quando non faccia di necessità essere in gratia pigliando l'indulgenza per i morti, & perche.  
 Se colui, che piglia l'indulgenza per i morti, fosse peccatore, a quelli sia di giouamento, & perche.  
 Se colui, ch'ha da eseguire l'intentione del testatore sia cattivo, o gioua a quello, il pigliare dell'indulgenza.  
 Se l'esecutore d'un testatore sia cattivo, faccia giouamento a se stesso, pigliando l'indulgenza, & perche.  
 Se l'esecutore sia cattivo, de meriti, pigliando l'indulgenza per altri, & perche.  
 S'un buono faccia operar bene per se, per mezzo d'un peccatore, a lui sia di giouamento.  
 Se al mezzano, per esser peccatore, operando bene per alcuno, li sia di giouamento, & perche.  
 17 Se la concessione dell'indulgenza per piccola cagione, sia ualida, & perche.  
 Le cose, che si ricercano nell'indulgenza, accio siano ualide.  
 Se colui, che concede l'indulgenza non hauesse l'autorità, sia ualida.  
 Se dandosi l'indulgenza, per ingiusta cagione, sia ualida.  
 Se quando alcuno non si mouesse per giusta cagione per dar l'indulgenza sia ualida.  
 Se l'indulgenza non si concedesse sempre a honor di Dio, sia ualida, & perche.  
 L'indulgenza quanta deue essere, accio sia ualida, & perche.  
 L'indulgenza plenaria si concedesse per piccola cosa, sia ualida, & perche.  
 Se il Pontefice errasse nel concedere l'indulgenza, che non puo errare, sia ualida, & perche.  
 Se il pontefice habbia l'autorità in ogni cosa per concedere l'indulgenza.  
 Quando il Papa non concedesse l'indulgenza per giusta cagione, come si conseguisca l'indulgenza, & perche.

S'uno

- S'uno non fosse in gratia, possi conseguire l'indulgenza, come, & perche, & quando.  
 8 S'uno fosse in peccato, & pigliando l'indulgenza, quella conseguisca, & perche.  
 S'uno sia con peccato mortale, & nell'entrare dentro in chiesa, si penite, conseguisca l'indulgenza, come, & perche, & quando.  
 Se basta, per conseguire l'indulgenza la contritione, senza la confessione, & perche.  
 Se per conseguire l'indulgenza basti la contritione, con la confessione, senza la communione, & perche.  
 19 S'uno, che sia nemico di Dio, conseguisca l'indulgenza, & perche.  
 S'uno, che perseveri nel peccato, conseguisca l'indulgenza, & perche.  
 S'uno, che sia peccatore, possi conseguire la rimessione della colpa, & della pena, per l'indulgenza, & perche.  
 20 Se colui, che per dire solo un pater nostro, & Ave Maria, conseguisca l'indulgenza, & perche.  
 Se l'huomo per fare una piccola buona opera, conseguisca l'indulgenza, come, & perche.  
 Doue consista l'effetto del conseguire l'indulgenza, & perche.  
 Se basta la buona dispositione di pigliar l'indulgenza per conseguirla, & perche.  
 Se basta l'hauer buon animo, di non uoler piu peccare, per conseguire l'indulgenza.  
 Se colui, che si parte di lontano paese per conseguire l'indulgenza, meriti, & conseguì piu di quello, che è piu propinquo, & perche.  
 Se tanto acquista quello, che molte miglia camina, quanto quello, che poche, per acquistare l'indulgenza, & perche.  
 21 Doue consista il merito per conseguire l'indulgenza, & perche.  
 Quello, che bisogna fare, per conseguire l'indulgenza.  
 Se per fare limosine, digiunare, & simili, basti a conseguire l'indulgenza, & perche.  
 Se per fare ogni buona opera piu, basti a conseguire l'indulgenza, come, & perche.  
 Se per conseguire l'indulgenza basti si faccia l'opere in quello ultimo atto, & perche.  
 22 Se colui, che è tenuto confessarsi, & fare altre opere pie, tutte le farà in un punto, conseguisca l'indulgenza, come, & perche.  
 Se con le opere fatte in gratia, si conseguisca piu facilmente la beatitudine.  
 23 Se colui, che per se stesso può pigliare l'indulgenza, & la fa pigliare, per terza persona, se conseguisca essa indulgenza, & perche.  
 S'uno deuesse giudicar degno dell'altrui aiuto, che può aiutarli da se stesso, & perche.  
 24 Abuso d'alcuni, che dicono l'indulgenza assoluere di colpa, & di pena, & come.  
 Se l'indulgenza assolua il penitente di colpa, & di pena, & come, & quale.  
 Quale sorte di pena si rimetta per l'indulgenza, come, & perche.  
 Quanta sorte di pena si rimetta, per l'indulgenza, & come.  
 La colpa per uirtu di che si rimetta, come, & quando.  
 Se per la contritione si rimetta la colpa, & come anco la pena, & qu'è.  
 Quando piu facilmente si rimetta la colpa, & anco la pena, & perche.  
 Se accompagnando la contritione col sacramento della confessione, si scacci più facilmente il peccato.  
 25 Le indulgenze, che si concedono alle compagnie, come s'intendano.  
 Le indulgenze in articolo di morte, come se intendano.  
 Come se intenda conseguire la rimessione di tutti suoi peccati di colpa, & di pena. (dulgenza.  
 Come s'intenda questo punto in articolo di morte.  
 Quando uno sia fatto mortale, come il confessore deue quello assoluere, per conseguire la indulgenza.  
 Se uno, che sia stato assoluto in articolo di morte, sopravuiuendo, conseguisca la indulgenza, & perche.  
 Se l'infermo sopravuiuendo, il privilegio della indulgenza, sia spirato per lui.  
 Se l'indulgenza dicesse in articolo di morte, se per lui spirasse il privilegio, uiuendo, & perche.  
 Se il privilegio non morendo, li sia riservato fin al punto della uera morte.  
 6 Se il penitente sia assoluto, per uigore della indulgenza, quando il Sacerdote l'assoluesse fuor della potestà particolare.  
 S'un confessore assoluesse il penitente della colpa, & della pena, quello sia assoluto.  
 2 Se la indulgenza, operi per modo sacramentale, & come operi, & perche.

La colpa

- La colpa, come si rimetta dal sacerdote per opera sacramentale.  
 Se a l'huomo contrito, se la rimetta la pena eterna, & come.  
 Colpa contratta, per il peccato mortale, quello uoglia dire.  
 Se il sacerdote, ch' assolve alcuno fuori della potestà priuilegiata, sia scomunicato, & di qua  
 le, & perche.
- 27 S'uno fosse confessato, & comunicato inanzi la uenuta dell'indulgenza, ne ricorda d'ha  
 uere piu peccato, non confessandosi, conseguischi essa indulgenza, & perche.
- 28 Se colui, che differisce di confessarsi fuori del tempo ordinato, conseguisca l'indulgenza, &  
 perche.
- 29 Se colui, che non da limosina, o non farà altra opera pia terminata, conseguisca l'indulgen  
 za, come, & perche.  
 Se colui, che fa la limosina, secondo la loro possibilità, o altra opera pia non terminata, se con  
 seguisca l'indulgenza, come, & perche.  
 Se colui, che fa la limosina manco di quello, che può, adempisca la bolla, & conseguisca l'in  
 dulgenza.
- La bolla, che commanda farsi la limosina, secondo che si può, & uno da ad arbitrio suo, con  
 seguisca l'indulgenza, & perche.  
 Se il ricco deue dare piu, che'l pouero l'elemosina, per conseguire l'indulgenza, come, quan  
 do, & perche.  
 Se il pouero resta per estrema necessità di dare la limosina limitata, conseguisca l'indulgen  
 za, come, quando, & perche.  
 Se il pouero darà per limosina quanto il ricco, & il ricco quanto il pouero, conseguisca l'in  
 dulgenza, come, quando, & perche.  
 Quanta indulgenza conseguisca un ricco dando la limosina a portione del pouero.
- 30 Se colui, che resterà piu uolte, di fare alcuna opera pia, conseguisca tante uolte l'indulgen  
 za, come, & perche, quando.  
 Quando l'indulgenza reuera si conseguisca molte uolte, & perche.  
 Se la indulgenza non sarà perpetua, si conseguisca, reiterandola piu uolte, & perche.  
 Se reiterando l'indulgenza a tempo, si conseguisca tante uolte.
- 31 S'uno pigliando l'indulgenza contrito, & confessò, & mentre fa l'opere, ricasca nel pecca  
 to, conseguisca l'indulgenza.  
 Se mentre uno uà pigliando l'indulgenza commetta peccato mortale, quella consegu  
 sca.  
 S'uno inanti, che finisca l'ultimo atto, peccò, & si riconfessa, conseguisca l'indulgenza.  
 Quando si conseguisca l'indulgenza, mentre l'huomo sia in peccato.
- 32 Se colui, che è ben disposto per pigliar l'indulgenza, & s'auerte non hauer ben fatto, ciò  
 che era tenuto, conseguisca l'indulgenza.  
 S'uno, che s'auerte non hauer fatto bene, quanto doueua, possi di nuouo rifar tutto per con  
 seguire l'indulgenza.  
 Se doppo passuo il tempo dell'indulgenza, uno l'auerte non hauere adempito, quanto do  
 ueua, & lo rifacci, conseguischi l'indulgenza.
- 33 Se quando l'indulgenza è data a libito della prima settimana, ouer della seconda, & uno  
 la piglia quando li piace d'esse, conseguisca l'indulgenza, come, quando, & perche.  
 Se colui, che s'auerte non hauere adempito la prima settimana, che il breue comanda, con  
 seguisca l'indulgenza ripigliandola la seconda  
 S'uno, che per qualche impedimento non possi pigliare la prima settimana, & lo piglia la se  
 conda, come, quando, & perche conseguisca l'indulgenza.
- 34 Se uno nel tempo dell'anno Santo, ogni di pigliasse le indulgenze, per ogni uolta consegu  
 sca esse indulgenze, come, quando, & perche.
- 35 Se uno, che sia per pigliare l'indulgenza futura, commetta uolontariamente un peccato, pri  
 ma, che si publica quella conseguischi.  
 Se uno, che habbia cattua intentione, prima, che uenga il Giubileo, conseguischi quello, con  
 intentione poi di farsi assoluere, & perche.  
 Se a uno gli possi essere negata la assoluzione del Giubileo per commettere il peccato prima  
 che si publici il Giubileo.

- 36 Se uno, che uisiti le chiese di Roma interpolatamente, conseguisca l'indulgenza, come, &  
 quando, & perche.  
 Se uno non uisitasse tutte le sette chiese in un giorno, conseguischi il perdono, & perche.
- 37 Se colui, che non può entrare in chiesa per la moltitudine di persone, & fa oratione di fuori  
 conseguisca l'indulgenza, come, quando, & perche.  
 Perche fine il Papa conceda l'indulgenza.  
 S'una donna grauidi non potesse entrare per il pericolo, conseguisca l'indulgenza.  
 Se per negligenza si restasse d'entrare in chiesa si conseguisca l'indulgenza.
- 38 Se colui, che troua serrata la Chiesa per pigliare l'indulgenza, & faccia oratione di fuori  
 conseguisca quella.
- 39 Se colui, che uisita qualche altare particolare, douendo uisitare alcuna chiesa, conseguisca  
 l'indulgenza, come, & perche.  
 Se si deue uisitare alcuno altare particolare, douendo uisitare la chiesa, per conseguire l'in  
 dulgenza, & perche.  
 Se per qualche superstitione si uisita alcuno altare, si conseguisca l'indulgenza, & perche.  
 Se basti a uisitare la chiesa sola, senza alcuno altare, per conseguire l'indulgenza, &  
 perche.  
 Se basta a uisitare essa Chiesa, in qualonque luogo di quella, per conseguire l'indulgenza,  
 & perche.  
 Doue particolarmente si deue fare oratione in chiesa ragioneuolmente, per conseguire l'in  
 dulgenza.  
 Per conseguire l'indulgenza, deue si fare oratione, secondo che il breue comanda.
- 40 Se coloro, che sono uicini alla chiesa conseguiscano tanta indulgenza, quanta quelli che uen  
 gono da lontano paese, & perche.  
 Se li chierici che stanno in essa chiesa da uisitarsi, conseguiscano l'indulgenza & perche.  
 Se l'indulgenza si misura, secondo la fatica, che si fa, & perche.  
 Se l'indulgenza si conseguisca, secondo la uolontà di colui, che la concede, come, & per  
 che.  
 Se a quelli, che son uenuti di lontano, l'indulgenza gli sia di maggiore augumento di  
 gratia.  
 Quando si conceda l'indulgenza in augumento di gratia, a chi son uenuto di piu lontan  
 paese, & perche, & come.
- 41 Se colui, che mentre piglia essa indulgenza morisse, la conseguisca, come, & perche.  
 Se a quello, che uà per pigliare l'indulgenza, li sopragegne qualche impedimento, conse  
 guisca l'indulgenza.  
 Come si conseguisca l'indulgenza, non potendola perficere, per qualche incommodo acci  
 dentale.  
 Se colui, che uà per recuperare la terra santa con l'indulgenza, ne può seguire per impedi  
 mento sopragegnito, conseguisca l'indulgenza.  
 Come non si conseguisca l'indulgenza per nuouo impedimento sopragegnito, & perche.
- 42 Se colui, che si prepara di riceuere alcuna indulgenza piu uolte in un giorno, & la piglia,  
 conseguisca quella tante uolte, & perche.  
 Se sia cosa ben fatta pigliare, & reiterare il pigliare dell'indulgenza, & perche, & quando.  
 Se reiterando il pigliar l'indulgenza perpetua, si conseguisca, & perche.  
 Perche lo reiterare l'indulgenza sia cosa piu sicura, & lodabile.
- 43 S'uno, che habbi preso la indulgenza, & dopò ricasca nel peccato, ripigliandola nell'istesso  
 giorno, quella conseguisca.  
 Se tante uolte ricasca l'huomo nel peccato, per la reiteratione di essa indulgenza, quella con  
 seguiscchi.  
 Se per la reiteratione della indulgenza, l'huomo riceua la rimessione della pena, & fino a  
 quante uolte.
- 44 Se uno pigliando la indulgenza, secondo l'ordine della bolla, gli sia rimessa ogni sorte di  
 penitenza, che doueua fare.  
 Se a uno che per la indulgenza gli è rilasciata la penitenza, quella deue piu fare, &  
 come.

Quanta indulgenza deue hauere uno, per scancellare i suoi peccati.  
 Se l'indulgenza fosse minore de' peccati, quella scancelli tutti detti peccati, & perche.  
 Quando sarà tenuto il penitente a fare la penitenza, o tutta, o parte, benché pigli l'indulgenza, & perche.  
 Se sia ben fatto far la penitenza, imposta dal confessore, benché si pigli l'indulgenza, & perche.  
 Se l'huomo sia tenuto a fare la penitenza, benché tolesse l'indulgenza, & perche.  
 Effetti della penitenza, che si fa, benché si toglia l'indulgenza, quali, & quanti.  
 Limitatione della bolla, accio la penitenza si faccia, & perche, per conseguire l'indulgenza.  
 45 Sumo, che ad altro non attende, che pigliare indulgenza, per non fare la penitenza imposta, se conseguisca la remissione di peccati, & perche.  
 Quando sia ben fatto a pigliare l'indulgenza, per non fare la penitenza.  
 Quando sia rimessa tutta la pena de' peccati per pigliare l'indulgenza.  
 Quali indulgenze piu l'huomo deue pigliare, accio li siano rimessi tutti i peccati.  
 Quando sarà piu sicuro l'huomo gli siano rimessi i peccati per il pigliare dell'indulgenza.  
 Quando piu merito l'huomo habbia, per il pigliare dell'indulgenza.  
 Indulgenza, che cosa sia, come, & perche.  
 Effetti, della soprabondanti meriti di Christo all'huomo, per l'indulgenza.  
 Se l'indulgenza sodisfa alla diuina giustizia, come, & conche mezo.  
 Se per l'applicazione dell'indulgenza habbiamo la remissione di peccati.  
 46 Se l'indulgenza perpetua, o a tempo rimetta tutta la penitenza imposta dal confessore, di sacri Canon, & di Dio.  
 Se l'indulgenza, qualongue ella sia, rimetta tutte le pene.  
 Le quar. intene quale sorte di pena rimetta.  
 Quanta pena rimetta l'indulgenza limitata.  
 47 Se colui, che piglia l'indulgenza plenaria, gli siano rimessi tutti i suoi peccati, & quando.  
 Se l'indulgenza plenaria rimetta tutta la pena, che deue, & deuerrebbe patire.  
 Se colui, che piglia l'indulgenza plenaria, come morendo, andarebbe al paradiso, senza pena del purgatorio.  
 48 Se l'indulgenza uaglia tanto, quanto esso breue comanda.  
 Se l'indulgenza uaglia, quanto sarà la deuotione di colui, che la riceue.  
 Se l'indulgenza uaglia tanto, quanto ual la causa, per la quale si concede.  
 Valore dell'indulgenza, quanto sia.  
 Quanta proportione deue hauere l'indulgenza, circa la remissione di peccati.  
 Se i meriti di Christo, & de' santi ualeranno, secondo saranno applicati per l'indulgenza.  
 Quanta remissione di peccati, s'habbia per l'indulgenza.  
 Intelligenza delle parole, che dicono l'indulgenza uale tanto, quanto suona, & come.  
 Perche l'indulgenza si conceda diuersimodamente, hora plenaria, hora a tempo.  
 Se gli è distinitione fra indulgenza plenaria, & remissione di peccati, & perche.  
 Intelligenza fra indulgenza plenaria, & remissione di peccati.  
 Che cosa uoglia dire il Papa, quando dice, si concede indulgenza plenaria.  
 Quello uoglia dire indulgenza plenaria, & piensima, & remissione di peccati.  
 Se differenza alcuna sia fra l'indulgenza plenaria, & il Giubileo, che uene ogni 25. anni.

Fra Gio. Battista Corradodell'ordine de' predicatori, delle indulgenze sup. 1. 11. 3.



**S**i dimanda: Che cosa sia indulgenza, per risposta dice si ueda si nel giardino, poiche diffusamente l'hauemo dichiarato, però diremo. Vno uoleua pigliare vna indulgenza, laquale diceua confesso, & contrito, costui haueua ueramente proposito di lasciare, o di non piu peccare, ma essendo persona morbida, & delicata, se li fosse uenuta qualche tentatione, o trauaglio, non li bastaua l'animo di poter resistere, & di non commettere alcun peccato, per non proutare, o per uscire di quel trauaglio, se costui habbia conseguito detta indulgenza, per non essergli quello fermo proposito di uoler sopportare ogni gran disagio, danno, o perdita di robba, o della uita. piu presto che peccare? *Respon.* con il predetto Corrado, che benché habbia costui questo buono proposito di non

di non uolere più peccare, & gli uol grandemete, d'hauer peccato, nondimeno perche non li basta l'animo *in tempore tentationis resistere immo recedere*, dirassi di no, che non l'haurà conseguita, secondo il suono della bolla, pche non solamente basta hauer questo dolore di hauer peccato, proposito di no più peccare: ma bisogna anco, quando si viene al fatto della proua, piu presto morire, che peccare, per no offendere Dio per ilche di qua nasce, che l'huomo cosi presto riscalda, & co tanta facilità, perche in lui no gliè quel fermo, & buono proposito, che douerebbe. Onde per consequenza, credo, che più siano quelli, che no pigliano l'Indulgenza, che quelli, che le pigliano. Perche a uoler conseguire questa Indulgenza bisogna hauer buona, & ferma contritione, con uoler prima spargere il proprio sangue, che mai più perdere l'amicitia d'Iddio perdere la robba, figliuoli, l'honore, & tutto il mondo, essendo che in lui sia riposto tutto il nostro bene, tutto l'amore, l'utile, & la uita.

2 Si dimanda: Vno uoleua conseguire alcune Indulgenze, & era ueramente penitente, & contrito ma si persuadeua, & cosi credeua, che nell'Indulgenza gli fosse solo la misericordia, & non la giustizia, & p consequente credeua, che bastasse solo hauer penitimento de peccati passati, & no de futuri, se costui conseguisca detta Indulgenza? *Resp.* co il predetto ancora di no. Imperoche nell'Indulgenza gli è la giustizia, & la misericordia insieme, la giustizia inquant, che co le pene, che ha patito Christo, & li Santi, ueniamo a scotare le proprie pene nostre, & la misericordia, co hauer consideratione a questo gradissimo dono, che da noi si riceue dal nostro Saluator Iesu Christo, & da' suoi Santi, se bene ancor noi douemo concorrere a fare qualche cosa, che n'è imposto per conseguire essa Indulgenza, ancorche minimo sia, rispetto a quello, che n'è donato da Christo Saluator nostro.

3 Si dimanda: Vno diceua, & fermamente teneua, che l'indulgenza non siano de iure diuino, ma de iure positivo, se costui pecca? *Resp.* di si, & quando questo fermamente, credesse, saria heretico: Imperoche noi hauemo questo, & p la scrittura vecchia, & nuoua, per la confirmatione di S. Chiesa, per li sacri concilij, per li S. Canon, e sentenze delli Santi Dottori di S. Chiesa. Et anco la potestà di concedere quelle, dirassi essere de iure diuino, & il negare questo è heresia marcia, ancorche la scrittura santa non ufi questo nome d'Indulgenza, no limeno si troua questo nome Indulgenza, sotto altro nome, cioè rimessione, Assolutione, & simile, essendo che Indulgenza, altro non uoglia dire, che Remissione, & Rilassatione (come è detto ancora) delle pene.

5 Si dimanda: Vno diceua, che il concedere tante indulgenze, & cosi spesso esser malfatta cosa, & che p l'abondanza, quelle non hanno tanta forza, & uirtù, si come era nella primitua Chiesa, che di raro si concedeuano, se peccò? *Resp.* di si, & che non solamente haurà peccato, ma ciò credendo affermatiamete, saria heresia espresa. Imperoche se nella primitua Chiesa si dauano si poche, & di raro l'Indulgenze, ciò causaua, perche ciascuno uoleua per se stesso col proprio patire scotare la pena, che meritaua per il peccato commesso, oltre che pochi peccati ancora si faceuano che i popoli era no diuoti, & feruenti nel offeruare la legge di uia. Et anco si dauano penitenze grauissime di 7. & più anni co digiuni a'pri di pane, & acqua, elemosine, & orationi per tutti detti 7. ouero 8. o 10. anni per vn solo peccato. Et per queste & molte altre ragione si concedenano di raro l'indulgenze: Ma poi col successo del tempo raffreddandosi questo amore di Dio, & offeruanza della sua legge, & diuotione quelle graui penitente multiplicauano, p essa multiplicatione de' peccati in tanta quantità, che il Christiano no poteua finire in questa uita presente la penitente, che la morte li sopraiongeua, & per questa ragione, & causa S. Chiesa incominciò aprire questo fonte di pietà, & reforo delle indulgenze, col quale supplisse à sodisfare p quelle graui penitente imposte, peroche conosceua. S. Chiesa, che essi penitenti no pote uano per se stessi sodisfare, onde uede si, che nelle antiche concessioni dell'indulgenze diceuano, *de iniunctis penitentijs* Et per questo dico, che l'indulgenza no si concedeuano cosi facilmente, & quando si concedeuano, si dauano solo per supplire alle penitenze imposte dal Confessore. Ma da vn tempo in qua, la Chiesa Santa non solamente l'ha più frequentate: ma ancora le dona, & concede, senza dire più altrimenti, nè intendere per le penitenze ingiunte, o uogliamo dire imposte, & questo lo fa per eccitare maggiormente, i fedeli à maggior diuotione, & al pio, & christiano uiuere. Ma appresso gli empj si dice. *Anima uestra nauisat super cibo isto leuisissimo.*

5 Si di-

L'Autore.

L'Autore. Ibid. c. 2. nu. 4. & 5:

L'Autore.

Ibid. c. 8. nu. 6.

L'Autore.

Ibid. nu. 6. & 7.

9 Si dimanda: Vno toleua l'Indulgenze, & con ogni sorte di deuotione, facendo ogni sorte di bene a beneficio d'un suo parente, o fosse padre, o madre, o fratelli, o sorelle, o qualonque altro parente, che quello fosse, digiunando, o facendo elemosine, ouero dicēdo diuerse, & molte orationi, per l'anima di quelli, o facendo elemosine ricche, ouero par che secondo il suo potere, & facultà, ma con buona, & retra uolontà, & intentione, ouero facendo peregrinaggi uicini, o pur lontani, & simili altre sorti d'opere pie, & grate a Dio, & lodabili appresso il mondo, se queste sue tante buone opere, & pie, ueramente uagliano a quel suo parente, o amico? *Respon.* che quando uno opera per l'altro, o sia per modo d'indulgenze, o d'orationi, o di limosine, o di digiuni, e simili, dirassi, che ueramente il suo merito non perde mai, anzi dirassi, che si accresce, per cagione di colui, che opera in charità per il prossimo suo, dico del merito però essenziale, ch'è della gloria, ilquale non si può meritare per niun altro, se non per se stesso; eccetto Christo solo, ilquale merita ogni cosa; ma dirassi bene, che quanto alla sodisfattione, l'uno può applicarla all'altro. Imperoche si come uno può pagare il debito d'un'altro con li suoi proprii danari, & sostanze, così l'uno può sodisfare per l'altro, quando però l'uno, & l'altro siano in gratia di Dio, imperoche non essendo in gratia, nessun giouamento si fa. Ma dirassi bene, che quando non s'è in gratia, detto bene non gioua a chi si fa, ma a dispone solamente alla gratia futura.

L'Autore.

Ibid. ca. 4. num.

11.

6 Si dimanda: Li heretici dicono, che'l Papa non può mandare per tutto il mondole indulgenze, ma solo nelle sue terre, & luoghi. Et che solo il Concilio generale può; se costoro peccano? *Resp.* di sì, & quando alcuno fidele ciò affermatuamente credesse, saria heretico; Imperoche il Papa, come Vicario di Christo non solo può concedere, & mandare ogni sorte d'indulgenza ne' suoi luoghi proprii, ma anco per tutto il mondo, come capo in terra di Santa Chiesa militante. Et anco può il Concilio Generale legitimamente congregato. Essendoche in quello gli interuenga esso Pontefice, o altro delegato per lui, & de iure diuino.

L'Autore.

Ibid.

7 Si dimanda: Vno diceua, essendoche i Vescouii rappresentano la persona de' santi Apostoli, possono ancor loro concedere l'indulgenze per tutto il mondo, come esso sommo Pontefice, se questo sia uero? *Resp.* di no, perche, benchè rappresentino li santi Apostoli, loro non sono capi di tutto il mondo, come esso Pontefice, ma solamente sono capi delle loro Diocesi, dopò esso sommo Pontefice, & come quelli, che dipendono da esso sommo Pontefice, ma non di tutto il mondo. Onde dirassi, che solamente loro possono concedere tanta indulgenza, quanta gli è concessa da essa Santa Chiesa limitatamente, & l'hanno ancora loro de iure diuino, come quei, che succedono a gli Apostoli Santi. Et anco l'istesso dirassi de gli Arciuefcouii, i quali possono ancor loro concedere tanta indulgenza limitatamente, quanta gli è concessa da Santa Chiesa nelle loro prouincie sole.

L'Autore.

L'Autore.

Ibid. nu. 13.

14. & 15.

Colpaciocche uoglio dire.

La colpa si rimette mediante il sacramento della penitēza.

8 Si dimanda: Alcuni haueuano per opinione, che i sacerdoti tutti habbino ancora loro autorità di concedere, & dare l'indulgenze alli penitenti, nel sacramento penitente, come indulgenza, essendoche loro siano sacerdoti, come essi Vescouii, se sia uero? *Resp.* di no, & quando haueffero questa opinione affermatuamente, saria heresia; Imperoche se bene quelli sono sacerdoti, però non possono confessare, senza licenza esprefa del loro Ordinario, alliquali concede, & dà licenza di poter confessare, & assoluere d'alcuni casi, ma non li da autorità di dare indulgenze, come indulgenza, ma come assoluzione da questo, o da quell'altro peccato. Et questo è quello, che fa esso sacerdote nel sacramento penitente, che rimette principalmente la colpa, laqual colpa, altro non vuol dire, che nemicitia con Dio per il peccato mortale commesso, & per questo il peccatore chiamasi esser nemico di Dio, per essa colpa, o per esso peccato mortale, per ilquale è priuo del Paradiso, & si fa membro del Diauolo, col quale deue stare per petuamente nelle pene dell'inferno. Il sacerdote dunque rimette questa colpa ministerialmente, per esso sacramento penitente, sopposta però sempre la debita disposizione d'esso penitente; Et rimette esso penitente nell'amicitia di Dio, & quella pena eterna, che doueua patire per essa colpa, o uogliamo dire il peccato, gli la commuta in pena temporale, da farla, o in questo mondo, o nel purgatorio. Ma dirassi bene questo, che di questa pena temporale, esso sacerdote (mediante la disposizione buona d'esso penitente) ne leua qualche poca, per uirtù

uirtù d'esso sacramento, & della sua contritione, laquale contritione in tal'uno uole essere tanta, che gli scancelli anco tutta essa pena temporale.

10 Si dimanda: Se l'indulgenza rimetta la colpa, & leui la pena eterna? *Respon.* di no, che l'indulgenza non rimette la colpa, nè meno leua essa pena eterna, ma solamente leua la pena temporale, o tutta, o parte, secondo la quantità dell'indulgenza, che si concede, o tutta, o parte, o per tanti anni, o plenariamente, secondo il suono d'essa indulgenza. Però dunque dicefi che l'indulgenza non rimette la colpa, ma solamente la pena temporale, & è abuso, quando si dice indulgenza di colpa, & di pena, s'intende rispetto l'assoluzione sacramentale per la quale se rimette la colpa.

L'Autore.

Ibid. nu. 18.



11 Si dimanda: Il Papa, o altri, uoleua pigliare, un'indulgenza, ma non uoleua conferirla a gli altri, se la possi pigliare, senza conferirla a gli altri? *Respon.* Colui, che ueramente da l'indulgenza a gli altri, la può anco pigliare per se, ma dirassi ben questo, che non può per se solo pigliarla, senza conferirla a gli altri nel medesimo tempo.

12 Si dimanda: Vno haueua ardire di dire, che l'indulgenze uagliano solamente tanto, quanto s'estende la diuotione di ciascheduno, & che sono fatte per guadagnare denari, se costui sia heretico? *Respon.* di sì, & marcio; Imperoche Santa Chiesa non mai ingannò alcuno, ne meno può ne uole ingannare, essendo che sempre sia retta, & gouernata dal Spiritofanto, dicendo esso Saluator; *Ecce ego uobiscum sum usque ad consummationem seculi omnibus diebus.* Onde la Santa Chiesa, quando ci propone le indulgenze, non ci inganna in modo alcuno; Imperoche quando in questo ne ingannasse, non potemo darle fede meno in altro, per tanto dunque l'indulgenze, che Santa Chiesa manda fuori, se gli farà la pia cagione, dirassi, che uagliano tanto, quanto suonano, non solo in questa militante chiesa di questo mondo, ma ancora nell'altra uita, triufante inanzi a Dio. Ma.

13 Si dimanda: Alle uolte il Papa manda fuori alcune indulgenze con questo tenore, *de iniunctis penitentijs*, come si possi, & si dene intendere? *Respon.* vuol dir questo che solamente con quella indulgenza si possi scontare quella pena, che al penitente sarà imposta nella confessione, per il peccato commesso, & non altrimenti; Ilquale modo era già usato anticamente; Ma hoggidì Santa Chiesa non l'usa piu, percioche le da senza dire, *de iniunctis penitentijs*, perche vuol che serua per l'un, & l'altro, cioè per scontare quello debito, che fosse imposto per penitenza, & anco quello, che meritarebbe, se li fosse imposto per sue colpe. Onde per concludere diremo, con San Tomaso, che se il Papa non si restringe, dicendo particolarmente, *de iniunctis*, sempre intenderassi uniuersalmente, come è detto; essendoche il Papa possi rimettere le pene del peccato, fuor del sacramento della penitenza, come è detto di sopra, & per questo la Chiesa Santa non si restringe piu a questo particolare delle penitenze imposte, perche le penitenze si danno tanto piccole, che se l'indulgenza non scontasse altro, che quella poca penitenza imposta dal confessore poco, & quasi niente, o pochissimo saria di giouamento. Et però si dà l'indulgenza, acciò sconti non solo quello, che'l confessore ha imposto di pena, ma ancora tutto il resto, che esso penitente meritaria di patire qui in questo mondo, o nel purgatorio, per quello peccato commesso, & quando si dice indulgenza plenaria intendesi scancellarsi in tutti i modi tutta la pena, che meritaria in qualonque modo, essendo però in gratia.

14 Si dimanda: Se quando, si dice si concede indulgenza di 10. o mille, o cento millia anni, o di giorni, o mesi, se s'intendano per questi nostri anni, o mesi, o giorni, o pure di giorni, mesi, & anni del purgatorio? *Resp.* di no, che non s'intendano di quelli del purgatorio, ma di questi nostri giorni, mesi, & anni di questa nostra presente uita. Imperoche quelli del purgatorio sono in altro modo, come se è detto in principio di essa seconda impressione del giardino, & per dichiarazione dell'indulgenze. Essendo che sia piu breue di questo nostro tempo, come dice il Soto. Ma questo notasi che un' hora di pena del purgatorio dirassi esser tanto grande, che non la sconta per la penitenza d'un'anno in questa uita nostra presente. Ma notasi questo bel dubbio, che m'è stato proposto qui in Fabriano, doue per gratia del molto Illustre, & Reuerendissimo mio Signore, & Patrone, il Vescouo di Camerino, il Signor Geronimo Bouio Bolognese m'ha fatto Cauonico di San Venanzo, alquale prego il Signor Iddio conceda prospera, & longa uita in questo

questo secolo, & nell'altro requie, & uita eterna.

15 Si dimanda: Si quando si trouano nelle Indulgenze queste parole, cioè *Indulgentia plenaria plenior & plenissima*, se tanto sia quella indulgentia plenaria, quanto la più piena, quanto la plenissima? *Resp.* di sì, che tanto è la plenaria, quanto la più piena quanto la plenissima, imperoche basta, che dica solamente con questa parola plenaria, ne si deue intendere, come alcuni sogliono dire che gli sia qualche differenza cioè che plenaria intenderli la remissione della pena di peccati mortali solamente plenior, che se intenda per la remissione di peccati mortali, & veniali. Et plenissima, per la remissione delli peccati mortali, & veniali, & per la remissione di colpa, & pena, de peccati veniali, & non delli mortali. A questa dichiarazione dice si, questa intelligenza esser falsa. Imperoche quando nella bolla si dice indulgentia plenaria, intendesi questa parola plenaria, quanto la più piena, & quanto la plenissima, & che solamente basta che dica questa parola *Indulgentia plenaria*, che contiene il tutto. Et quando si dice, che indulgentia tanto vale, quanto sona, altro non vuol dire, che non più inanti si estende il valor di quella, se non quanto esse parole sonano in esso breue sempre sopposte quelle conditioni, che si ricercano nel dare, & pigliare essa indulgentia, si come diremo al capitolo delle cose, che si ricercano a fare, che l'indulgentia sia valida.

16 Si dimanda: Il Papa hauendo mandato vn'Indulgentia plenaria, vno dopò, che la tolse per se, la volse torre anco per vn'altro, o parente, o amico che fosse, se anco lui, per il quale l'ha tolta gli sia valida? *Resp.* se nella concessione d'essa indulgentia, non dirà, che si possi torre da uno per l'altro, dirassi di nò, che a quello non gli vale ma valerà solo per se, & questo intendasi anco per i morti; Imperoche bisogna che nella bolla gli sia espresso quanto s'estenda essa concessione dell'Indulgentia.

L'Autore.

Ibid. nu. 28.

L'Autore.

Ibid.

Ma questo notasi, che quando nella bolla s'esprime la concessione di poterla torre l'uno per l'altro, dirassi questo, che bisogna, che tutti due siano in gratia, si colui, che la piglia, o colui, per il quale si piglia, altrimenti dirassi non pigliarsi, nè conseguire l'effetto, come anco hauemo detto di sopra. Ancora notasi questo, colui, che desidera di giouare col soffraggio dell'indulgentia a' morti, ouero pure a' viui, bisogna che l'opere sue siano fatte in gratia, altrimenti non gli gioua, & però (questo auuertiscasi) colui, che le piglia, non operasse, come ministro di Santa Chiesa, ouero, come ministro di colui, ch'è morto, il quale hauesse lasciato, che quell'opera si facesse per via di testamento, o in altro modo, in questo caso dirassi, ch'allhora non è di necessità, ch'esso operante sia in gratia, per giouare a esso morto testatore; come per essempio il Sacerdote eh'ha da essequire questa intentione di questo morto testatore, fosse cattiuo, o che celebrasse in peccato mortale, dirassi, che detto Sacerdote merita veramente, ma non per se, ma come ministro d'esso defonto, imperoche quanto à se, demerita, & grandemente, per non essere in gratia. Et così dirassi di quello, ch'è viuuo, ch'è in gratia, & fa dar la limosina per mano d'un peccatore, dirassi, che per se valerà, per essere lui in gratia, benchè l'operatore mezano, lui sia in peccato, & mortale, però lui demerita assai.

L'Autore.

Ibid. c. 7. nu. 29. & 30.

17 Si dimanda: Il Papa concessesse vn'indulgentia plenaria, per vna piccola cagione, se detta indulgentia sia valida? *Resp.* che quattro cose deuono necessariamente concorrere nell'indulgentia, acciò quelle siano valide, come e ne' sequenti dirassi. Prima, che colui, che la dà habbia l'auttorità. Seconda colui, che la dà, la dia per giusta cagione, & che per giusta cagione si muona a conferire l'indulgentia, non solo (dico) di darla, ma anco di darne tanta, che sia bastevole, & che torni in honor di Dio, & per commune vtilità di S. Chiesa; Imperoche quando questo non si facesse l'indulgentia dirassi essere inualida, onde dice S. Tomaso, etiam che l'indulgentia, benchè plenaria, fosse data per piccola cagione (si come si propone nel presente caso) dirassi esser valida & tiene, quando bene il Pontefice errasse, benchè sempre è da presumere, che'l Pontefice habbia l'auttorità per ogni cosa, etiam di piccola, quando all'incontrario altro non si vedesse. Et quando pure non hauesse cagione giusta di dar tanta indulgentia, dirassi, che almeno si conseguirà a proportionem, quanta se ne conuiene. La terza cosa, che si ricerca, per conseguire l'indulgentia, sarà, che bisogna essere in gratia d'Iddio (come è già detto di sopra) & allhora, quando si fa quell'ultimo atto, per il quale s'acquista l'effetto dell'indulgentia, come per essempio,

Il Papa

18 Il Papa mada vn'Indulgentia, che tutti quelli, che visiteranno la tale Chiesa contriti, acquisti indulgentia plenaria, o di tanti anni, & simile. Vno, o più andorno a visitarla, iquali erano in peccato mortale senza pentimento, ma metre che loro entorno in chiesa, per volere acquistare detta indulgentia, se pentirno, & furuo contriti, se costoro habbino conseguito l'effetto di detta indulgentia? *Resp.* di sì, che detta contritione, & penitimento gli basta, se però in essa concessione di detta indulgentia non dicelle, che sia confessio, & contrito, imperoche in questo caso non bastaria essa contritione solamete quando non fosse confessato ancora, secondo il Gaetano, & altri Dottori. Et così anco si dicelle confessio contriti, & communicati. Ma.

L'Autore.

Ibid.

19 Si dimanda: Vno era nemico di Dio, per il peccato commesso, & pseuerate in esso peccato, & senza la gratia sua, se costui conseguisca l'indulgentia? *Resp.* di nò, nè può conseguire da Dio essa remissione di colpa, nè di pena, perche non è degno di bene alcuno, ma si bene dell'inferno, poiche perseuera, & vuol perseuerare nel peccato. Ma notasi questo.

L'Autore.

Ibid.

20 Si dimanda: Il Papa dette indulgentia plenaria, a chiunque contritamente dicelle vn pater nostro contritamete, o p'altra piccola opera, che facesse, se s'acquista l'indulgentia; per si piccola opera? *Resp.* che tal uolta il Christiano potrà fare si piccola opera, cò tanto seruire, e contritione, di sì, che conseguirà tutta detta indulgentia: imperoche si come il ladrone meritò d'esser chiamato al paradiso, per sette parole à Christo fonte d'indulgentie, così ancora può concedere gratia ad ogni altro peccatore, ben contrito di conseguire essa indulgentia plenaria, essendo che non consista la gratia nelle molte parole, ma nella buona dispositione, & contritione, con la satisfattione, & fermo proposito di non uoler più peccare, anzi più presto morire. Et notasi questo essempio.

L'Autore.

Ibid.

21 Si dimanda: Vno l'anno santo si partì di Spagna per andare a Roma o di lontano mil le miglia da quella p' conseguire il S. Giubileo, contrito, & pentito, come esso Giubileo com'aua, Et anco uno si partì da Tolentino, ch'è lontano da Roma solo cento miglia, contrito & pentito, se quello di Spagna habbia acquistato piu di quello da Tolentino, per esser si partiti di si lontano paese? *Resp.* di nò, imperoche tanto haurà acquistato quello di Spagna, quato quello di Tolentino, & quato quelli anco, che stariarano in Roma. Imperoche (dico) nò consiste il merito dell'indulgentia nella lontananza del viaggio, o del paese, ma consiste nel star lontano dal peccato, & accostarsi alla gratia con la vera contritione. Hor ueniamo alla quarta causa, che si ricerca necessariamente, p' conseguire esse indulgentie.

L'Autore.

Ibid.

22 La quarta cosa, che si ricerca da chi piglia l'indulgentia, sarà, che si facci qlla opera, ch'è imposta in essa bolla, per uolerla conseguirla, come è di uisitare chiese, ouero dare limosina, o fare orationi, o digiuni, confessione, comunione, & simil opere, o una, o tutte insieme, in quel modo dico, che s'impone in esso breue. Et questo notasi, che tutte queste opere, che si fanno, per conseguire l'indulgentia, deuono, secondo il Gaetano, esser fatte in gratia, & nò in stato di peccato. Ma il Soto uole, che basti, che si facci in quell'ultimo atto, per conseguire essa indulgentia, & dà questo essempio, qui di sotto cioè.

L'Autore.

Ibid.

22 Si dimanda: Il Papa mada un Giubileo plenario, che tutti qlli, che farà orone per la S. Chiesa, & darà elemosina, digiunerà la feria 4. 6. & il sabbato, & che domenica confessato, si comunicati, conseguisca indulgentia plenaria, uno stette tutta la settimana, (mette se ce quelle opere) in peccato mortale, ma poi la Domenica da mattina si confessò, & cioè se costui conseguirà detta indulgentia, il quale Soto R. dice di sì, p' quell'ultimo atto. Ma io sempre m'accostarò in qsto cò l'Illustriss. Gaet. dicèdo, che senza dubbio è cosa più sicura, di fare tutte qlle opere fatte in gratia che farle in peccato, essendo che sia più sicuro di conseguire l'indulgentia. Anzi dirassi di più, che cò qlle opere fatte in gra, uiene acquistare di quel premio essenziale, ch'è la beatitudine nra, come di sopra più uolte hauemo detto. Ma.

L'Autore.

Ibid.

23 Si dimanda: Vno per se stesso potera pigliare vn'indulgentia, o fare altra sorte di bene, nondimeno lo faceva fare per altra persona se costui conseguisca indulgentia, o altra sorte di merito? *Resp.* cnu il detto Reuerendiss. Gaetano di nò, quando quello non operasse per se stesso quel tato, che ragioneuolmete può operare, & non meritare l'aiuto d'altri, che sono l'indulgentie; benchè alcuni tégano il contrario, ma io m'accosto con il detto Reuerendiss. perche non si deue giudicare degno dell'altrui aiuto, colui, che nò fa da se stesso quello, che può, & deue fare ragioneuolmete. Et questo basti circa le predette quattro cose, che si ricercano, & concorrono necessariamente, per conseguire l'indulgentia.

L'Autore.

Ibid. nu. 31.

L'Autore.  
Ibid. cap. 5.  
num. 14. &  
15.



Fra Gio: Batt. Corra.  
dell'ordine  
di predicato  
ri, al cap. 8.  
num. 32.  
L'Autore.

L'Autore.  
Ibid. c. 5. num.  
14. 15. &  
16.

Corrado.  
Ibid. cap. 9.  
num. 46.  
Narrar. nel  
trattato del  
l'indulg.  
Ibid.

- 24 Si dimanda: Il Papa concede vna indulgenza in questo tenore, cioè chi farà la tale opera pia, conseguisca indulgenza plenaria, & rimessione di tutti i suoi peccati, se costui sia assoluto dalla colpa, & dalla pena, & come? *Resp.* che grande abuso è appresso molti, liquali dicono, che alcune indulgenze assoluono di colpa, & di pena, attento che l'indulgenza non rimetta, nè assolua, nè la colpa, nè la pena eterna; ma solamente rimette la pena temporale, o tutta, o parte, secondo la quantità dell'indulgenza; Et la colpa si leua per virtù del sacramento penitente, & anco per la contritione, laquale potrebbe anco esser tale, & tanta essa contritione, che scancellasse ancora tutta essa pena temporale, che deueria esso penitente fare in questo mondo, o nel purgatorio, & parti colarmente allhora, quando la contritione sarà accompagnata con il sacramento della confessione. Però dirassi esser errore a dite indulgenza di colpa, & di pena; essendo che l'indulgenza non rimetta la colpa, ma solamente la pena temporale. Onde dirassi costui conseguirà la rimessione di tutti suoi peccati, quando la toglia con i debiti modi, si come è detto di sopra. Ma notasi questi due seguenti casi.
- 25 Si dimanda: Si concede un'indulgenza a tutte quelle persone, che farà nella tale scuola, o fratena, o compagnia che possi essere assoluta da tutti i suoi peccati in articolo di morte, & conseguisca la rimessione di tutti suoi peccati, di colpa, & di pena, & simile, come s'intenda questo articolo di morte? *Resp.* con il predetto, che all' hora intendesi lui ha uer conseguito detta assoluzione, & indulgenza, quando, che per tale, cioè che ueramente si giudichi, che di quella infermità non scamperà, & è fatta mortale a quello. Et quando sia giudicato tale, si deue assoluere, giusta il senso di quella bolla, etian dio, che dopo soprauiessse, nè morisse di quella infermità; & dirassi, che per lui è spirato questo priuilegio dell'indulgenza, & essere assoluto per sino allhora, per quanto l'indulgenza contiene. Ma questo auuertiscasi, che se in detta concessione, di detta indulgenza, dicesse, in caso, che muora, ouero dicesse nell'articolo uero del pōto della sua morte, allhora dirassi, che se fosse assoluto, & campasse, nè morisse, non spirare detto priuilegio, ma dirassi, che se li riferua, per sino a quel tēpo, che sarà ueramente l' hora, & articolo della sua uera morte. Ma di questo dirassi ancora piu chiaro nel suo proprio Capitolo, ch' incomincia. Del' indulgenze per i morti, & in ponto di morte.
- 26 Si dimanda: Vno uolendo pigliare un'indulgenza, ilquale si confessò da un religioso, & detto religioso assoluette quello fuori della potestà particolare, che li fu concessa per uigore dell' indulgenza, ouero d' altro particolar priuilegio, assoluendo quello dalla colpa, & dalla pena, se costui sia assoluto? *Resp.* con il predetto di nò, nè meno conseguisse essa indulgenza, bēche plenaria fosse; perciocche detto confessore ha assoluto quello fuori della potestà particolare, & della colpa, & della pena, essendo che l' indulgenza, (come è detto di sopra) nò rimetta la colpa, ma solo la pena temporale, o tutta, o parte, perche l' indulgenza non opera per modo sacramentale, ma la colpa si rimette dal sacerdote per opera sacramentale nella confessione, mediante la debita dispositione del penitente, il quale essendo contritto lo rimette nell'amicitia d' Iddio, & la pena eterna gli la commuta in pena temporale; Essendo che colpa contratta per il peccato mortale, altro nò vuol dire, che hauere nemicitia con Dio, quando però esso sacerdote assolua esso penitente se condo il suono dell' indulgenza, & l' autorità, che gli uien concessa. Onde dirassi che questo sacerdote solamente non ha assoluto detto penitente, nè conseguisse il ualore d' essa indulgenza, ma essere scomunicato di comunica Papale, si come ueder si può nella Clementina. *Religiosi de priuilegijs.*
- 27 Si dimanda: Essendo mandata un' indulgenza plenaria, laquale comandaua, che si confessasse, & comunicassi, inanzi, che si piglia; vno essendosi confessato inanzi, che l' indulgenza venisse, ne ricordandosi più d' alcun peccato, se costui deue piu confessarsi, per conseguitare essa indulgenza? *Resp.* di nò, che non si deue piu confessarsi per allhora, per pigliare detta indulgenza, non ricordandosi di cosa alcuna, che gli aggraua la coscienza, & conseguita per ogni modo l' indulgenza.
- 28 Si dimanda: Il Papa mandò un' indulgenza in tempo di carneuale, il breue della quale diceua a tutti quelli, che confessi, & contriti uisiteranno la tale chiesa, & in quella farà oratione, conseguisca indulgenza plenaria, & rimessione di tutti i suoi peccati. Vno uisitò la detta chiesa, & proposse confessarsi a Pasca prossima, se costui conseguisca detta indul-

- indulgenza? *Resp.* con gl' istessi di nò, perciocche intendesi esser confessi, & contriti allhora, & non aspettar la Pasqua prossima futura.
- 29 Si dimanda: Il Papa mandò un' indulgenza plenaria con conditione determinata, cioè che si debba dar vn tanto p limosina, o altra pena determinata, molti furono, che nò dettero quella quantità, che detta bolla comandaua, ma la dettero secondo la loro possibilità ad arbitrio loro, se costoro habbino conseguito detta indulgenza? *Resp.* con gl' istessi di nò, perciocche è cosa necessaria offeruare detta conditione, che essa bolla comandava, benché si restasse p estrema povertà. Ma se il breue dicesse, come ciascuno può (notasi questo caso) dicesi, che in questo caso, il ricco deue dare piu limosina, che il pouero, & secondo lo sta to suo, nè deue dare quanto un pouero, o un ricco maſco di lui, altrimenti dicesi, che detto ricco non conseguita detta indulgenza, se non quanto gli conuene p quella, che fa & nò più. Ma se la bolla determina la limosina che se dia vn grosso, tutti sono tenuti da re un grosso, & non manco. Et in questo caso tanto il ricco non danno più, quanto il pouero acquista detta indulgenza; & se il pouero darà manco per povertà sua, non la conseguisce altrimenti.
- 30 Si dimanda: Era un' indulgenza perpetua in vna chiesa, ouero p fare qualche altra opera, come se dirà la tale oratione, o farà la tale limosina, acquisterà la tale indulgenza, uno di ceua tre, ouer 4 o 10. uolte al giorno detta oratione, o faceua piu uolte detta limosina, se costui acquistò tante uolte la detta indulgenza? *Resp.* di sì, & l'acquistarà tante uolte, quante dette buone opere da lui si farà. Ma qñ l' indulgenza, nò fosse perpetua, dirassi, che non s'acquistarà, se nò vna uolta in qllo dī, che è determinata, se bene piu uolte uisitasse detta chiesa, o facesse limosina piu d' una uolta, o facesse altra sorte di buona opera in detto dī, doue è posta essa indulgenza in ql dī, o fino il dī seguente, o p tutta l' oratione, pche qñta indulgenza è a tempo, & non è perpetua. Ma se dicesse quante uolte, sarà altrimenti.
- 31 Si dimanda: Vno l'anno del Giubileo, mētre andaua a uisitare in Roma le chiese, si confessò, & fu assoluto, dopò ricascò in peccato di nuouo, auanti, che finisse di uisitare le dette chiese, se costui ha la medema autorità di confessarsi, & essere assoluto, & conseguischi la indulgenza? *Resp.* di sì, purché auanti l'ulti. atto, che si fa p pigliar l' indulgenza, sia ben confessato, imperoche essendo ben confessato, conseguita essa indulgenza.
- 32 Si dimanda: Vno pigliando un' indulgenza plenaria, & hauēdo fatto tutte le cose per pigliare detta indulgenza, & anco confessato, & comunicato, s'auerti, & dubitaua, non hauer fatto bene quello, che doueua fare, p conseguire essa indulgenza, se costui può di nuouo, mentre dura quel tempo della concessione, rifare ogni cosa, & pigliare essa indulgenza? *Resp.* con gl' istessi di sì, ma dirassi bene, che passato detto tempo d' essa concessione non conseguita piu altrimenti, benché rifacesse ogni cosa. Et questo dicesi, non solamente quando è l'anno del Giubileo, ma anco in ogni Giubileo, o indulgenza, di due, o piu settimane, come per essempio.
- 33 Si dimanda: Essendo uenuto vn Giubileo, o indulgenza plenaria, che tutti coloro, che digiuneranno, o facendo limosina, uisiteranno la tale chiesa confessi, & contriti, & si comunicarāno la seguente domenica, conseguiscono indulgenza plenaria; Et questo si faccia se nò la prima, la seconda settimana. Vno o piu persone s'auerti la prima settimana non hauer preſo l' indulgenza, p non hauer fatto tutto ql tanto, che comandava la bolla, se facendo tutto la seconda settimana, conseguisca l' indulgenza? *Resp.* di sì, qñ di ciò se sia auuertito, & che metta in libertà di torlo se non la prima settimana, la seconda. Imperoche se dicesse, che se debba pigliare la prima settimana, & che p qualche legittimo impedimento, non potesse pigliarlo la prima, lo pigli la seconda, sarebbe altrimenti, quando fosse restato di pigliarla, senza hauer hauuto legittimo impedimento.
- 34 Si dimanda: Essendo l'anno del Giubileo, vno uisitò le chiese, & fece tutto quello si doueua. Ilquale non contento di hauerlo preſo vna uolta in detto anno, ma diece, ouer ogni settimana, o ogni mese, o pure ogni dī, se costui habbi conseguito ogni dī, o per ogni uolta detto Giubileo? *Resp.* di sì, potra conseguitare l' indulgenza, facendo tutto quello si deue, mentre dura esso anno di esso Giubileo. Ma notasi questo altro bel caso, molte uolte essere stato in controuersia, & in disputa fra persone dotte, & lasciato irresoluto.

Ibidem, &  
Don Nicolò  
Malnepole,  
li. 2. nu. 69.  
S. Tho. 4. d.  
20. q. 1. ar. 3  
q. 2. 3. & a-  
lij.  
S. M.  
Fig. c. 16. §.  
6. nu. 22.

Corradi, ibi  
dem, cap. 9.  
nu. 38.  
Nic. Malne  
pole, lib. 2.  
num. 69.

Ibid. ut sup.  
num. 39.

Ibid. ut sup.

Ibid. ut sup.

Ibid.

- 35 Si dimanda: Vno sapendo, che di curto era per mandarli vn'indulgenza, ilquale p la venuta di detta indulgenza cōmessa un peccato mortale, dalquale sarebbe stato assoluto p vigore di detta indulgenza, che p inanti mai lo volse cōmettere, p essere l'assoluzione di q̄llo riseruata, se p questa cattiuu intentione gli possi essere tolta l'assoluzione, & il riceuere la gratia di detta indulgenza? *Resp.* con gli istessi di nò, che non gli è tolta l'assoluzione, benchè habbia hauuto questa cattiuu intentione, & può pigliare l'indulgenza, & riceuere la gratia di quella, facendo quanto nel breue si comanda. Ilche dal dotto Nauarro si proua con molte autorità, & ragioni, argomenti, esempi, & simiglianze uiue, & fondate, lequali astrengono a confessare, così douersi tenere, & credere, & io ragioneuolmente me gli accosto, se bene ni sono alcune ragioni in contrarie. Ma.
- 39 Si dimanda: Vno uisitando le chiese di Roma l'anno del Giubileo, però non le uisita continuamente, se costui conseguisca l'indulgenza? *Resp.* con gli istessi di sì, percioche non è necessario, che dette visite siano fatte continuamente, ma chi non può continuamente, facciale interpollatamente, ma però tutte in vn giorno, & non in più giorni, perche è necessario, che si uisitino tutte in vn medesimo giorno, vna volta tutte quelle chiese, che sono ordinate, & deputate a esser uisitate per pigliare l'indulgenze.
- 37 Si dimanda: Il Papa manda vn'indulgenza, che ogn'uno, che uisitarà la tale chiesa, ouero, che farà oratione in quella a nostro Signore, hauerà indulgenza plenaria. Vno uolendo pigliare detta indulgenza, andò per intrare dentro in detta chiesa, ma in uero non gli puote entrare, per la moltitudine delle persone, per la qual cosa fece oratione inanzi essa chiesa: se costui conseguisca detta indulgenza? *Resp.* di sì, & così anco la Tabiena questo afferma, perche la intentione del Papa dà, & concede l'indulgenza per indurre l'huomo Christiano all'honor di Dio, & di quel Santo, per mezzo della sua chiesa con la fatica corporale, & spirituale, cioè con il viaggio, & con la oratione di esso huomo, & questo lo fa in chiesa, & fuori della chiesa; che resta di non entrare in chiesa per la impossibilità, & per qualche pericolo; come se fusse vna donna grauida, restasse di entrarui per manifesto pericolo di non disperdere. Et simili, & non si resta per la pigrizia, o negligenza, perche farà altrimenti.
- 38 Et lo istesso dirassi, se qualcheduno uollesse pigliare la detta indulgenza, & trouasse la chiesa serrata, & chiusa, & facendo oratione li di fuori dirassi conseguire essa indulgenza, percioche per lui non resta, essendo già uenuto per uisitar quella.
- 39 Si dimanda: Il Papa hauendo mandato vn Giubileo, uisitando la tale chiesa; a vno parendogli non conseguire detta indulgenza, se non faccua oratione a l'Altare del santissimo sacramento, o della Madonna, se costui pecca? & conseguisce detta indulgenza? *Resp.* con l'istesso, che secondo la intentione, che colui haueua, o ciò faccua per qualche superstitione. Ma quando la bolla dicesse, chi uisitarà la tale chiesa non si deue ricercare alcuno altare particolare, percioche per hauer l'indulgenza basta uisitar essa chiesa in qualonque luogo li torna piu commodo, & fare in essa oratione; ma dirassi bene; che è cosa molto ragioneuole, che facendosi oratione in chiesa, si debba fare inanzi a l'Altar maggior, o del santissimo sacramento, o a l'Altar dedicato a esso santo, o particolarmente a qualche altro altare, secondo che il breue suona, & comanda.
- 40 Si dimanda: Il Papa manda vna indulgenza plenaria, a ogn'vno, che uisitarà la tale chiesa, per ilche molti la prefero, che vennero di lontan paese, & anco quelli, che erano attachati, & appresso essa chiesa. Se questi che erano così vicini hanno conseguita la istessa tanta indulgenza, quanto quelli, che sono uenuti di lontano? *Resp.* di sì, & anco essi sacerdoti, & chierici, che stanno dentro essa chiesa, & dimorano in quella, percioche l'indulgenza non si misura, secondo la fatica, che si fa, ma secondo la uolontà di chi la cōcede, ma dirassi bene, che a quelli, che durano piu fatica, se gli concede in augmento di gratia a essi, che sono uenuti piu lontani. Et questo intendasi sempre quando l'indulgenza non fosse limitata, perche sarebbe altrimenti. Come se dicesse a quelli, che passano il mare l'habbia plenaria, a quelli che passano i monti habbino indulgenza di 10. milia anni, & simili. Ma.
- 41 Si dimanda: Vno pigliaua vn'indulg. plenaria, ilquale mētre cō buona dispositione, pigliaua q̄lla, & faccua, quāto cōmādaua essa bolla, morse inanzi che q̄lla p̄fetta mēte finisse di pigliare. Ouero uno ueniua di lōtano, p pigliare un'indulg. plenaria, ilquale men-

- tre ueniua a uisitare quella tal Chiesa, morse, ouero gli sopraggiunse qualche legitimo, & ragioneuole impedimento, ne puote seguire il pigliare di quella, & fare quello si doueua fare per conseguire detta indulgenza, se costoro habbino, o conseguiscano essa indulgenza? *Resp.* con gli istessi, & con S. Tomaso, liquali dicono con gli altri Dottori tutti, che Indul. sempre bisogna hauer riguardo, & mirare le parole della bolla, & secondo quella gouernarsi. Imperoche li suoni delle bolle sono varij. Onde diremo per esempio, se la bolla dicesse, chi pigliarà la croce, per andare alla ricuperatione della terra santa guadagnerà indulgenza plenaria. Colui dunque che pigliarà l'infegua della Croce, & si metterà in viaggio, per andare alla ricuperatione di terra santa veramente se inanzi che passa il mare morisse, hauerà acquistata la detta indulgenza, & se la bolla dicesse, chi pigliarà la croce, & passerà il mare, & non arriuarà alla detta impresa, non acquistarà detta indulgenza se non passerà il mare, ouero arriuarà alla detta impresa. Perche così dice la bolla. Onde per resolutione del caso proposto, dirassi, che dicendo la bolla chi uisitarà la tale chiesa, & farà oratione haurà indulgenza, chi vol conseguire, non solamente fa bisogno uisitar la Chiesa ma anco fare oratione in essa. Ma se dicesse chi uisitarà, & morisse in viaggio, senza fare oratione, uenendo, & morisse acquistaria veramente essa indulgentia.
- 42 Si dimanda: Vno intese, che nella tale Chiesa gli era indulgenza plenaria perpetua, per ilche se preparò di volerla pigliare più volte in vn giorno; se sia colà bē fatta, & expediente a pigliarla più volte in vn giorno? *Resp.* di sì, & è benissimo fatto, per molte ragioni; prima perche quante più volte la persona piglia l'indulgenza, doue è perpetua, tanto più s'esercita nelle buone opere, & ha maggior premio, & maggiore remissione di penitenza, & di pena de' suoi peccati. Seconda se nella prima, ouer seconda, o terza, o quarta volta, o più, che sarà andato a uisitare detta Chiesa per pigliare l'indulgenza, & non l'haurà pigliata, per essere in peccato mortale, forsi acquisterà, & conseguirà la gratia della remissione, nella quarta, o sesta, o decima uisita, & la pigliarà. Ma.
- 43 Si dimanda: Essendo vn'indulgenza perpetua in la tale Chiesa; vno andò la mattina per pigliare detta indulgenza; Ma de li a poche hore fece vn peccato ueniale, o più ueniali peccati, ouero vn mortale, o più mortali; per ilche desideraua hauer la remissione della pena di quelli noui peccati. Se costui tornando nell'istesso giorno a pigliare la detta indulgenza, conseguirà l'indulgenza? *Resp.* di sì. Et anco se dopò pigliatola la seconda volta, di nuouo ricacherà, nell'istesso giorno, di nuouo ancora ripigliandola questa terza volta; & anco la quarta, o sesta volta, & più volte ancora in vn giorno solo conseguirà essa indulgenza, & haurà la remissione della pena, che detrebbe patire.
- 44 Si dimanda: Vno pigliò vn Giubileo secondo l'ordine della bolla; se a costui per essa indulgenza gli sia rimessa ogni sorte di penitenza, che se gli deue, & se deue fare altra penitenza, che gli hauesse data il suo confessore, pigliando detta indulgenza? *Resp.* con l'istesso citato, che se essa penitenza sarà tanta, quanta e essa indulgenza, dirassi di nò, come se li fosse data vn'anno di penitenza, & che l'indulgenza fosse medemamente d'un'anno, o di più, dirassi che non sarà tenuto fare detta penitenza datali dal confessore, perche già per essa indulgenza, che è data d'un'anno, o più, gli è scancellata. Ma se l'indulgenza fosse di manco d'un'anno di mesi, o di giorni, dirassi di sì, che sarà tenuto per il tempo, che l'indulgenza non li dà. Ma io darò questo ricordo, esser sempre ben fatto fare la penitenza, che vien data dal confessore, si perche l'huomo è piu obligato a far penitenza di quello, che si crede, si anco perche le dette penitenze, & altre opere penali, che dall'huomo si fa, aiutano a diminuir le pene debite per li peccati, & anco fortificano, & fanno gagliardo l'huomo da poter resistere al peccato per l'auuenire; essendoche esse penitenze, siano medicine preferuatrice. Ma notasi questo, che quando nella bolla dicesse, che si facci la penitenza salutare impostali dal confessore, in questo caso dirassi, che senza altro dubbio, li conuien farla, se vuole conseguire detta indulgenza, perche così comanda la bolla.
- 45 Si dimanda: Vno ad altro non attendena, che pigliare indulgenze, per non fare la penitenza salutare impostali dal confessore, se costui riceua la remissione de' suoi peccati p dette indulgenze? *Resp.* come è detto di sopra di sì, pigliandole secondo il breue, & che l'indulgenze superino la pena datali, per i suoi peccati, imperoche rāta pena scācella essa

Dom Nicola Malnepote nel trattato del Tesoro celeste. lib. 2. nu. 72.

Ibidem.

Ibi. nu. 73.

S. Tom. 9. d. 20. q. 2. rr. 3. q. 14.

L'Autore.

Ibid. lib. 2. nu. 73. L'Autore.



indulgenza, quanta suona nel breue. Et se l'indulgenza fosse plenaria, dirassi tutta la penitenza, o pena rimettergli, quanta egli douerebbe fare in questo mondo, o nel purgatorio. Et se piu uolte pigliarà esse indulgenze plenarie, tanto piu sicuro farà della rimessione d'essa sua pena, & tanto maggior merito riceuerà, per cioche altro non è indulgenza, ch'vna certa gran moltitudine d'opere sodisfattorie, & soprabondanti di Christo. & de' suoi santi, liquali essendo a noi applicate per uia d'indulgenze, a guisa di pagamento, che si fa dal debitore al creditore, sodisfano alla diuina giustitia, per la pena de' peccati nostri, per la quale applicatione habbiamo la rimessione de' detti nostri peccati, quanto alla pena di quelli.

Che cosa sia  
indulgenza.

Ibi. Don Ni-  
colò Malne-  
pote da Pia-  
cenza Cano-  
nico regola.  
nel suo cele-  
ste tesoro, li.  
2. ca. 14. nu.  
35.

Corrado, ibi.  
cap. 6. num.  
29. & 20.

Don Nicolò  
Malnepote,  
in 2. lib. del-  
l'indulg.  
S. Tho. 4. d.  
20. q. 2. ar. 3  
q. 2.  
Vigne. c. 16.  
§. 6. ner. 22.  
Alber. Mag.  
4. d. 20. ar. 1.  
37.

Don Nicolò  
ibi.  
S. Tho. ibid.  
Soto ibid.  
L'Asi cre.

46 Si dimanda: Se l'indulgenze plenarie, o a tempo, che sono date, & concesse in alcune chiese per tutto l'anno, o per tutte le domeniche dell'anno, o per tutta la christianità, se a chi l'acquista, li rimette tutta la sua perpetua penitēza, ouero pena de' suoi peccati, impostagli dal suo confessore, o che deue essere imposta da' sacri Canonici, o dalla giustitia di uina? Resp. di sì, per cioche l'indulgenza, come altroue hauemo detto, & prouato per S. Tomaso, & altri Dottori sacri, rimette tutte le sorte di penitenze, ouer pene, si del confessore, si de' sacri Canonici, & si della giustitia diuina.

Et l'istesso dicefi dell'indulgenza quotidiana, se farà di quarantene, rimetterà esse quarantene pene, che gli è stata data dal cōfessore, o li deue esser data da sacri Canonici, o dalla giustitia diuina. Se farà penitenza limitata di tanti anni, li rimetterà la penitenza limitata di tanti anni. Se farà della terza, o quarta parte, o piu li rimetterà, essa terza, o quarta parte, o piu di penitenza, che douerebbe fare.

47 Si dimanda: Vno hauendo inteso, che'l Papa haueua mandato un'indulgenza plenaria, laquale tolse con i debiti modi, che lui puote, & secondo commandaua essa bolla, se costui gli sia rimessa tutta la pena temporale? Resp. con l'istesso di sì, & non solo quella penitenza, che gli ha imposto esso confessore, ma ancora tutto il resto, che meritaria da patire, o in questo mondo, o nel purgatorio per il peccato, o peccati commessi, & morendo in questo buon stato, se n'andrebbe uolando al cielo, senza sentire alcuna pena del purgatorio.

48 Si dimanda: Se l'indulgenza tanto uaglia, quanto sona, cioè, quanto vien predicata? Resp. con S. Tomaso, per metter da banda tutte l'opinioni, essendo che molti dicano, tanto valere, quanta è la fede, & diuotione di colui, che ha nell'indulgenza. Alcuni ualer tanto, quanta ui è stimata da colui, che la toglie. Alcuni secondo la causa, per la quale si concede l'indulgenza. Ma diremo, che l'indulgenza, o la quantità della rimessione di peccati, si a proportionata alli meriti di S. Chiesa, liquali sempre soprabondano, liquali meriti purgano tutta la pena, & non la diuotione, o la fatica, ouero la cosa data di quello, che riceue essa rimessione, ouero tal diuotione, o fatica, o cosa data dal recipiente; imperoche questa non è causa, per laquale si da l'indulgenza. Ma li meriti di Christo, & di S. Chiesa, liquali sempre soprabondano, & però secondo, che saranno applicati per l'indulgenze a questo, o a quello, tanto ha la rimessione de' peccati in esse indulgenze, ouer perdoni, o Giubilei. Et però dicefi, che l'indulgenze tanto uagliano, quanto sonano, ouero quanto sono determinate uagliano da chi le dà, & concede, & sono predicate nelle lettere di quello, che le concede, perche alcuna uolta si rimette tutta la pena, alle volte parte d'essa pena. Et per questo rispetto hora si da indulgenza plenaria, hora di giorni, hora di anni, hora di quarantene, hora della quarta, hora della terza, hora della settima parte di peccati, cioè la rimessione de' peccati.

49 Si dimanda: Quando se dice indulgenza plenaria, & rimessione di tutti li peccati, se gli è distintione, & differenza? Resp. di no, per cioche quello, & noè copula, ne meno chiarisse, ma dichiara: per cioche questo parlare in questo luogo vuol dire, idest, cioè, si concede la rimessione di tutti i peccati. Onde in questo senso Plauto disse, Annos natus iā 60. & senex, idest erat senex. Imperoche altro non vuol dire indulgenza plenaria, ouero pienissima, che rimessione di tutta, dico, di tutta la pena de' peccati.

Indulgenza come ueramente si piglia. Cap. XLVIII.

Vedi Rimessione di peccati.

Indul-

Indulgenza a tempo, di giorni, mesi, & anni, e perpetua. Cap. XLV.

Vediano Indulgenza. Et Diuersità di penitenze, con li altri capitoli, pertinenti alle Indulgenze.

S O M M A R I O.

- 1 L'Indulgenza data a tempo, di giorni, o mesi, o d'anni, come intender si deue. Rimessione d'un terzo, o quarto di peccati come s'intenda. Perche si dice d'una terza, o quarta parte di peccati. Perche i sacri canonici soleuano dare diuerse penitenze. Perche i confessori danno diuerse penitenze, & a chi. Perche si legge in diuersi breui indulgenza di tanti giorni, o d'anni. Se l'indulgenze che si danno di tanti giorni, o di tanto altro tempo, sia per rimettere tanta pena, quanti giorni, o anni sia l'indulgenza.
- 2 Se colui, che reuera l'indulgenza data a tempo nel uisitare le chiese, gli si augumentu la remissione di peccati. Se nel breue si diceffe indulgenza della terza parte della pena, quanta pena li sia rimessa. Se nel breue diceffe di tutti i peccati scordati, per l'indulgenza gli sia rimessi. Se nel breue diceffe delli uoti fatti, o non seruati, gli sia rimessi questi peccati. Se nel breue fosse dell'offese fatte al padre, & alla madre gli siano rimessi. Se tante volte al giorno sono uisitate alcuna Chiesa, per conseguire l'indulgenza, tante uolte la conseguisca, & perche. S'uno uisitate tante uolte vna Chiesa al giorno, gli siano rimessi i suoi peccati, come, & perche. Se ogni uno possi sapere quanta pena di suoi peccati deue patire.

**S**i dimanda: Leggesi in molti breui, in diuersi luoghi, d'alcune indulgenze, che dicono, indulgenza di tanti giorni, o di tanti mesi, o di tanti anni, e quarantene, ouero remissione d'un terzo, o di due terzi, o di tre, ouero la remissione della pena, della terza, ouero della quarta, o quinta, o sesta, o settima parte delli peccati, &c. come intedere si deue? Resp. con l'istesso, & altri Dottori essendo già anticamente, che li sacri Canonici soleuano dare molte forti di penitenze, secondo i delitti, & misfatti, pubblici, o secreti, o priuati, o generali, a chi piu giorni, a chi piu anni di penitenza, & manco, essendo che sia in arbitrio de' Reuerendi Confessori d'imponere poca, & molta penitenza alli loro penitenti, & diuerse forti di penitenze (si come dicefi al suo capitolo, della diuersità delle penitenze) pero leggesi in diuersi breui, & luoghi. Indulgenza di tanti giorni, o d'anni, come è detto di sopra in essa preposizione, per rimettere esse penitenze senza farle, con pigliare solamente essa indulgenza, o sia d'anni, o sia di mesi, o sia di giorni, o di tante quarantene, o sia rimessione della terza, o della quarta, o quinta, o sesta, o settima, o centesima parte di penitenza de' peccati commessi, o pure la perpetua penitenza, quando sia indulgenza plenaria. Come per esempio, li sacri canonici, impongono penitenza di 76. quarantene, ouero i Confessori, o la diuina giustitia, tanta pena anco gli vien rimessa, o ogni giorno, se il breue dirà ogni giorno, ouero ogni settimana, o per vna volta sola, o tutte le Domeniche, &c. Et questo sia detto a bastanza, poiche a bastanza me pare hauer detto, & dichiarato. Aggiungendo solo questo, che l'indulgenze sono date di tanti giorni, per rimetter la pena di tanti giorni, o di tanti anni, o di tante quarantene, o della terza, o quarta, o sesta, o settima parte della penitenza, di peccati, che deurebbero fare i penitenti.

2 Si dimanda: Essendo in vna Chiesa ogni giorno perpetuamente 70. anni, & tante al tre quarantene d'indulgenza, vno andaua a visitare detta chiesa, si come commandaua il breue, molte volte al giorno, se tanti anni moltiplicati, & tante quarantene d'indulgenza,

F 4

Don Niccolò  
Malnepote  
nel Tesoro  
celeste lib. 2.  
c. 14. nu. 32.

Ibid. lib. 2.  
nu. 7.

L'Autore.

genza, riccuo? *Reſp.* con il predetto di sì. Et ſe nel breue foſſe ſtato anco la rimetteſſione di vna terza parte, o di tutti i peccati ſcordati, o delli voti fatti, & non ſeruiati, o dell'offeſa fatta al padre, & alla madre, purché non ſiano battuti, diraffi per ogni uolta conſeguire detta indulgenza di tanta pena d'eſſi peccati ſcordati, &c. Si che ſe diece uolte al giorno l'haurà uiſitata, diece uolte al giorno moltiplicate diece uolte, ſettanta conſeguirà eſſa indulgenza. Et ſe piu uolte ancora la uiſiterà, hauerà maggiore indulgenza, oltre la rimetteſſione della terza parte di penitenza delli ſopradetti peccati. Onde può eſſere che tante uolte uiſtaſſe detta chieſa in un giorno, doue ſono le predette indulgenze, che hauerebbe la rimetteſſione di tutti i ſuoi peccati. Onde eſſortò ciaſcuno eſſer uigilante, & ſollecito ad acquiſtarſi vn tanto teforo, & liberarſi dalla pena de' ſuoi peccati con queſto celeſte mezo delle indulgenze, poiche ogniuno ſà quale, & quanta pena de' ſuoi peccati può hauere ogni di.

*Indulgenza di colpa, e di pena.* Cap. XLVI.

Vedi remiſſione di colpa, e di pena.

*Indulgenza in articolo di morte.* Cap. XLVII.

Vedi anco indulgenza, con gli altri Cap. pertinenti all'indulgenza.

S O M M A R I O.

- Doni, che S. Chieſa concede a ſuoi fideli, & quando.*  
*Come ſ'intenda indulgenza in articolo di morte.*
- 1 *Indulti, che ſogliono hauere le compagnie, ouero ſcuole, & ſtrage, quali.*  
*Se colui, che ſi ritroua in articolo di morte per l'indulto dell'indulgenza della compagnia, ſi poſſi fare aſſoluere da ogni cenſura.*  
*Come ſ'intenda il farſi aſſoluere in articolo di morte, una in uita, & l'altra in morte.*  
*Se uno, che ſia ſtato aſſoluto in ponto di morte, & ſoprauiua, ſia ſpirato per lui quel priuilegio, come, & perche.*  
*Se nel breue diceſſe, caſo che muora ſia aſſoluto, & ſoprauiua, ſia ſpirato per lui queſto priuilegio, come, & quando.*
  - 2 *Se uno ſia aſſoluto di tutti i ſuoi peccati per eſſere nella compagnia, confeſſandoſi, non morendo.*  
*Se l'aſſolutione fatta dal confeſſore a quelli, che ſono nelle compagnie conditionatamente, ſia aſſoluto eſſo penitente.*  
*Se ſia ben fatto aſſoluere i penitenti conditionatamente, per conſeguire l'indulgenza, & quando.*  
*Quando non ſpira il priuilegio dell'indulgenza per il penitente.*
  - 3 *Se dal ſacerdote ſ'uſa altra ſorte d'aſſolutione, fuor che la commune, ſia di neceſſità.*  
*Se il penitente ſia aſſoluto, quando dal ſacerdote ſ'uſaſſe altra aſſolutione che la ordinaria.*  
*Perche ſi faccia l'aſſolutione, fuori della commune.*
  - 4 *Se uno, che uolia l'indulgenza per ſuoi amici, o parenti, quelli la riceuano, & perche.*  
*Quando l'indulgenza uaglia per li amici uiuenti, & quando per i morti, & perche.*  
*Quando per l'indulgenza ſi libera l'anime dal purgatorio.*  
*Quando l'indulgenza ſi poſſi applicare per i morti.*  
*Come ſi uolia l'indulgenza per uiui, a differenza di morti.*  
*Se il Papa poſſi concedere l'indulgenza per uiui, come, quando, & perche.*  
*Se l'autorità del Papa ſi ſtenda ſotto la terra, nell'altro mondo, come, & perche.*  
*L'indulgenze, o altro bene, che ſi faccia per i morti, come ſi faccia.*

Se

- Se l'anima, che ſono nel purgatorio, ſia congiunta con noi uiuenti in charità.*  
*Chi ſiano piu in gratia a Dio, quelli del purgatorio, o noi uiuenti, in queſto ſecolo, & perche.*  
*Se l'anime del purgatorio ſiano fermi nella gratia, come, & perche.*  
*Chi ſia piu uicino alla gratia, i uiui, o morti, & quali, & perche.*  
*Qual opera ſia piu precioſa da farſi dal Chriſtiano.*  
*Se Dio accetta gratamente per i morti le noſtre oblationi, quanto per i uiui, & perche.*  
*Quando ſia coſa piu meritoria di pregare Dio per i morti, piu che per ſe ſteſſo proprio, & perche.*  
*Come alle uolte giouui piu a' morti, che a' uiui, pregare per quelli, & perche.*
- 5 *S'uno, che ſia in peccato mortale, & pregando Dio per i morti, quelli conſeguiſſero queſta opera, quando, come, & perche.*  
*Effetto dell'opera del peccatore, che prega per i morti.*
  - 6 *S'uno infermo ch'habbia fermo propoſito di rimendarſi, conſeguiſca l'indulgenza, come, quando, & perche.*
  - 7 *S'uno mentre uiue piglia l'indulgenza plenaria, ſi faccia biſogno piu altro bene, come, & perche.*  
*Quando l'huomo ſia piu ſicuro di riceuere l'indulgenza, & perche.*  
*Se l'huomo poſſi ſapere d'eſſere in gratia di Dio, & perche.*  
*Se per una, o due uolte, ſi uolia la pena a' morti per l'indulgenza, & perche.*



Eſſendoche noſtra ſanta madre Chieſa catholica Romana, come pietoſa uerſo i ſuoi figliuoli, ſempre cerca di donare a quelli alcuna coſa ſalutife ra, particolarmente coſe ſpirituali, però ha conceſſa a quelli fideli, che ſono ſcritti in alcune ſcole, ouer' cōpagnie molti pretioſi teſori, ſi inuita, ſi in articolo di morte, ſi anco dopò morti, per tanto hauendo noi ſin hora trattato dell'indulgenza, che ſi concedono a tutti fideli, mentre ſono in queſta uita preſente, me pare anco di uoler trattar dell'indulgenze, che da eſſa S. Chieſa ſi ſuol concedere in articolo di morte, come ſi habbia d'intendere, eſſendoche da molti non è inteloſo ſi in quel ſenſo, che ſi concede, per tanto ſeguiremo ſecondo il noſtro ordine la propoſitione de' caſi. Et diraffi per articolo di morte, non intenderſi altro ſe non l' hora determinata, & ponto d'eſſa morte, o almeno il preſonto d'eſſo ponto, & hora.

- 1 Si dimanda: Vno ritrouandoſi eſſere in alcuna compagnia, o nella compagnia della croce, ò uero della concettione della Madonna, o d'altra laquale compagnia ha uno indulto, che tutti quelli, che ſono ſcritti in eſſa compagnia, poſſino eſſere aſſoluti da ogni cenſura, nellaquale foſſero incorſi, una uolta in uita, & l'altra in articolo di morte, & acquiſta indulgenza plenaria, per tanto uno eſſendo incorſo in una cenſura, uolte farſi aſſoluere, mentre era in ponto di morte, & coſi fu aſſoluto da un confeſſore approbato dal ordinario, con le ſolite forme, che ſi ſogliono uſare, & penitenza conueniente, ma dopò aſſoluto, piacque a Dio, che guariffi da quella infirmità, ſe coſtui ſia aſſoluto? *Reſpon.* con il predetto, che quando ſi dice in articolo di morte, in queſto modo intenderſi, cioè, quando ſia giudicato tale cioè mortale di quella infirmità, & ſi aſſolue, ancorche dopò uiueſſe, nè moriffi di quella infirmità, diraffi, che per coſtui è ſpirato queſto priuilegio di queſta indulgenza, & eſſere ueramente aſſoluto, per in ſin'althora, per quãto l'indulgenza contiene, non eſſendoli altra clauſula conditionata. Ma ſe in detto breue, & conſeſſione diceſſe in caſo, che muora, ò uero che diceſſe nel uero articolo di morte, & concessione diceſſe in caſo, che muora, ò uero che diceſſe nel uero articolo di morte, All' hora in queſto caſo, ſe non moriffi, diraffi, che detto priuilegio non ſpira altrimente per coſtui, ma ſe li riferba, per quando, ueramente farà il ſuo giorno mortale, confeſſandoſi, & facendo quanto in eſſo breue ſi contiene. Ma.
- 2 Si dimanda: Vno ritrouandoſi in pōto di morte, & eſſendo ſcritto in una compagnia tale, uolte eſſere aſſoluto di tutti i ſuoi peccati, per acquiſtar detta indulgenza plenaria, il quale ſuo confeſſore l'aſolſe, ma conditionatamente, cioè, ſe tu morirai di queſta preſente infirmità, ſe coſtui ſia aſſoluto nō morèdo? *Reſp.* cō l'iſteſſo di no, p riſpetto di detta conditione, & in uero Alcuni, hanno queſta opi. tengono che ſia ben fatto, in tal caſo darli tale aſſolutione conditionata, quando gli ſia q̄lla conditione in eſſo breue, in caſo che

che muora, ò nell'articolo vero della sua morte. Percioche essendogli questa conditio-  
ne, per lui non spira esso priuilegio, ma se li riseruaſſe, per quando verrà veramente il  
giorno della sua morte.

3 Si dimanda: Se mentre dal Sacerdote s'usa altra sorte di assoluzione, che quella, che  
da Santa Chiesa comunemente s'usa, sia de necessità, & non vſandola, esso penitente  
sia assoluto, ancorche haueſſe preſa l'indulgenza, secondo l'intentione del concedente?  
*Reſp.* secondo don Nicolo Malneopore, & altri, dice di no, & assolutamente, ma si fa quel  
la forma d'assoluzione (come si dice) ad bene esse, purché quello, che vuol conseguire il  
priuilegio dell'indulgenza, faccia tutte quelle cose, che comanda il concedente d'essa  
Indulgenza.

4 Si dimanda: Il Papa concede vn' indulgenza plenaria a coloro, che visiteranno la ta-  
le Chiesa, & che in quella farà oratione: Vno audò, per pigliare quella per alcuni suoi  
amici, ouero parenti, liquali erano viui, ouero morti, se i detti suoi parenti, o amici rice-  
uono la gratia della indulgenza. *Reſp.* di no mentre la bolla suona in cotesto modo. Ma  
se la bolla diceſſe ogn'uno, che anderà per vn'altro viuente, ouero per qualche morto à  
visitare la tale Chiesa, acquiſtarà l'Indulgenza dirassi in questo caſo di sì, che vn viuo  
può acquiſtare per vn'altro viuo, ouero morto l'indulgenza, & liberare essi morti dalle  
pene del purgatorio. Onde quando nell' Indulto se esprime, si pigliarà, & non esprime  
dosi, no si pigliarà. Et quando dal Papa si concede, non è dubbio, che si possono applica-  
re per i morti, se bene in diuerso modo si concedesse, che quello si fa a i viui per cioche so-  
pra i viui il Papa ha la giurisdictione, & autorità dataſi da Christo dicendoli. *Quodcum-  
que ſoluers super terram erit, &c.* per le quali parole direttamente, si estende la sua auto-  
rità sopra la terra, & anco sotto la terra, benché l'anime passate di questa vita presente  
all'altra, immediatamete sotto la potestà, & giustitia diuina si sottopogono; ma dirassi, che  
tutto quello bene, che si fa per essamine, si fa per modo de suffragio, & prieghi, & no di  
propria autorità del Papa. Essendo che quelle anime, che sono nel purgatorio, siano cò  
giunte con noi viuenti in charità. Anzi dirassi di più, che loro sono più sicure di noi, per  
esser còfermate in gratia, nè essere opera alcuna più preciosa, che'l pregare Dio per i  
morti; essendo che il Sig. Dio (come dice Soto) no meno accetta da noi quello, che gli of-  
feriamo per morti, che quello che facciamo per i viui, come prossimi nostri carissimi. An-  
zi di più dirassi, che quell'anima, per la quale tu preghi può essere in tanta necessità, che  
molto più te sia meritorio operare per quella, che per te stesso, per essere questo vn'atto  
d'egreggia charità. Et per questo bene, che da noi si opera potemo tenere con infallibile  
certezza, che giouino a morti l'indulgenza come a viui iſteſſi, che sono in gratia, per es-  
sere quelle confirmate in gratia.

5 Si dimanda: Vno il quale era in peccato mortale pigliò l'indulgenza per i suoi morti  
essendo che la bolla gli lo còcedeva, se costui habbia meritato per essere in peccato mor-  
tale? *Reſp.* di sì quando da lui s'esseguisca quello, che comāda il breue del Papa; ma co-  
stui fanno altrimenti, che fa vn seruo tristo per il suo patrone, onde dirassi, che per più  
sicurezza e meglio d'essere in gratia di Dio, che in peccato mortale.

6 Si dimanda: Vno si ritrouaua essere infermo, & in articolo di morte, il quale voleua  
consequire la gratia d'alcune indulgenze, & per conseguirla più sicuramente diceua  
hauer fermo proposito grande, che se Dio lo riconcedesse sanità, farebbe degna penitē-  
za de' suoi peccati. Se costui sia sicuro d'hauere la gratia d'essa indulgenza? *Reſp.* di sì,  
percioche hauendo fermo proposito di fare degna penitenza in questo mondo, più sicu-  
ro è di riceuere la gratia, & il beneficio d'essa indulgenza, poiche s'ha portato il lume di-  
nanti, & non dietro le spalle.

7 Si dimanda: Vno mentre visse, prese l'indulgenza plenaria, onde li suoi parenti, & he-  
redi non si curauano più di pigliare alcuna indulgenza per il detto, se colui sia sicuro del  
la sua salute? *Reſpon.* ch'hauendo quello preſa detta indulgenza in gratia, di sì, ma più  
sicura cosa farebbe di non cessare pigliarne delle altre, se bene quello, ch'è morto haue-  
ri preso indulgenza plenaria; percioche da niuno si può sapere per certo, d'essere in  
gratia di Dio. Onde buona cosa è sempre torre delle altre, essendo che tal volta per  
vna, o due volte, che se li toglia l'indulgenza, non se li toglia forſi tutta la pena, per qual  
che giusta cagione, che da noi non si può sapere.

Ibid. c. 9. nu.  
36.  
Nauar. nel  
suo trattato  
d'esse indul-  
genze.

Ibid.  
Nauar. ibid.

Indul-

Indulgenza per viui, e morti, come si piglia. Cap. XLVII.

Vedi Indulgenza in articolo di morte.

Indulgenza per li morti, come si piglia, e come gioua, & quando.  
Cap. XLIX.

Vedi anco Indulgenza con tutti li capitoli adherenti.

S O M M A R I O.

- 1 Come si pigliano l'indulgenze, e per i viui, & per i morti.  
Se all'anime, che sono nell'inferno, l'indulgenze gli siano di giouamento, & perche.  
Per che l'indulgenze, & ogni altra opera, sia di tormento all'anime che sono nell'in-  
ferno.  
Come giouino all'anime del purgatorio l'indulgenze, & quando.  
Se l'indulgenze giouino alli viui principalmente, & direttamente, & perche.  
Se l'indulgenze giouino a morti direttamente, o pur secondariamente, & come, & per-  
che.  
Se l'indulgenze gioua alli viui, per modo d'assoluzione, & come a morti.
- 2 Per che alli viui giouino l'indulgenze per modo d'assoluzione, & a morti per modo di sof-  
fragio.  
Se il Papa possi giuridicamente assoluere i viui dalle penitente ingiunte, per i loro pec-  
cati.  
Perche Christo disse a San Pietro, erit ligatum, & in coelis, & non super coelos.  
Cio, che significa suffragare propriamente i morti.
- 3 Se l'anime, che sono soffragate in questo mondo per l'indulgenza, vadino subito al  
cielo.  
Come il Papa concede all'anime il soffragio, & con quali sodisfattioni, & quante.  
Quante sodisfattioni se le diano all'anime del purgatorio, quando dal Papa se li conceda  
indulgenza plenaria, & perche.  
A chi s'offeriscano le sodisfattioni, per liberare l'anime del purgatorio.
- 4 Se quando dal Papa si conceda l'indulgenza a tempo, se liberi a fatto l'anime del purgato-  
rio, & perche.  
Se quando si danno l'indulgenze a tempo, quello s'aplichino per liberare esse l'anime dal pur-  
gatorio.  
Come, & quanto se sodisfaccia a Dio, per liberare presto l'anime dal purgatorio.  
Il Papa con quale fiducia conceda l'indulgenze, si per i viui, come per i morti.
- 5 Se Dio accetti il soffragio dell'indulgenze in fauore dell'anime del purgatorio, per legge or-  
dinaria.  
Se Dio accetta l'indulgenze per soffragio de' morti, secondo il merito congruo, come, & quan-  
do.  
Se cosa più sicura sia, Dio accettare l'indulgenze, per certa legge, & come.  
Se infallibilmente l'indulgenze giouino a morti, quanto alli viui, come, quando, & per-  
che.  
Se Dio sempre accetti l'indulgenze date in soffragio di morti, da viui, come, & perche.  
Se Dio, immediatamete liberi l'anime del purgatorio, per la confidenza, che il Papa ha  
nella sua misericordia, & quando.  
Se l'indulgenza plenaria sia tesoro in deficiente, come, & perche.  
Se il Papa, quando offerisce indulgenza plenaria, offerisca tutto esso thesoro dell'indul-  
genze.  
Se concedendosi ogni di indulgenze, qualunque sia, minuschi esso thesoro dell'indul-  
genze.

Quanto

- Se Dio sempre accetti i preghi di S. Chiesa, con indulgenze.  
 Quando Dio accetti l'indulgenze di S. Chiesa, per i uiui, & morti.  
 Se il Papa conceda l'indulgenze, iuridice, & autoritative, & potestative, & come se conceda.
- 6 S'uno credesse, ch'il Papa concedesse l'indulgenze giuridicamente, autoritativa, & potestativa credesse il falso.  
 Opinione di molti santi sopra questa autorità pontificia nel concedere, l'indulgenze, quale sia l'approbata, & perche.  
 Opinione di molti dottori, che il Papa habbia giurisdictione, imperio, & potestà sopra i morti.  
 Se il Papa liberamente possi liberare l'anime dal purgatorio, & come, & perche.  
 Due opinioni di sacri dottori, l'un, & l'altra approvata.  
 Opinione, che l'anime del purgatorio, si liberano per suffragio, & con imperio liberamente.
- 7 L'uno, che mai hauesse fatto alcun bene per li morti, se colui, che per lui operasse qualche bene, li gioua, come, quando, & perche.
- 8 S'uno, che togli l'indulgenza, per qualche suo morto, sia piu tenuto ripigliarla, per l'istesso, & quando.  
 Come il Papa liberi l'anime con giurisdictione, con potestà, & autorità, & perche.  
 Se quando se togli l'indulgenza per i morti in gratia, quali siano liberi dal purgatorio.  
 Quando libera si caui l'anima del purgatorio per il sacrificio della Messa nell'altare privilegiato.  
 Come s'intenda cauare l'anime del purgatorio, per modo di suffragio.  
 Se per l'indulgenza plenaria, totalmente si caui l'anima del purgatorio, come, & quando.
- 9 S'uno, che piglia un'indulgenza, per un morto, & quello fosse nell'inferno, a chi giouaria questa indulgenza.  
 S'uno pigliasse l'indulgenza per un morto, & quella fosse in paradiso, se li giouaria, & come.  
 S'uno pigliasse l'indulgenza per suo padre, o madre, o fratello, e per qualche amico, ne questi fossero nel purgatorio, a chi giouarebbe essa indulgenza.  
 S'uno pigliasse l'indulgenza per chi hauesse piu bisogno, a chi giouarebbe.
- 10 S'uno pigliasse indulgenza per un morto, ne l'applica ad alcuno, a chi giouarebbe.  
 Da chi si dispensa l'indulgenza, che si piglia senza hauere intentione ad alcuno.  
 L'indulgenza se sia suffragio, & non essendo applicata ad alcuno, come Dio dispensi questa opera.  
 A quale anima Dio dispensi l'indulgenze, che non e applicata ad alcuno, & come si possi sapere.
- 11 Se quella indulgenza uaglia, che si piglia, da alcuno senza nominare a chi la vuole applicare.  
 Se faccia bisogno nominar quello, a chi si uoglia applicare l'indulgenza.  
 Se bisogna nominare quello, a chi si vuole applicare l'indulgenza, col cuore, o con la bocca, o con la mente, & intentione.  
 Se bisogna nominare la tale anima, quando si piglia l'indulgenza, o hauere sola l'intentione.
- 12 S'ogn'uno sia in sua libertà di pigliare l'indulgenza, perche li piace, nel purgatorio.  
 S'ogn'uno possi liberare, quante anime li piace nel purgatorio, come, quali, & quante.
- 13 Se essendo l'indulgenza in qualche Chiesa per i uiui, & per i morti, faccia bisogno farla separatamente, & come.  
 Se si deue dire tanti Pater nostri per se, & tanti per li morti, quando si togli indulgenza per i morti, & come.  
 Se s'ha da dire dieci Pater nostri, & dieci Aue Maria, come si deue applicare per i uiui, & per i morti.
- 14 Quale ordine deue fare uno, che non sapesse quale ordine douesse fare, per liberare qualche anima.

Se

- Se non esplicandosi nel breue la qualità dell'oratione, se ciascuno possi fare quella li piace.  
 Se non s'esplicasse nel breue la quantità, & sorte, & luogo dell'oratione, l'huomo possi fare quanta si piace, per pigliare l'indulgenza.  
 Per chi si deue pregare Dio, quando si piglia l'indulgenza, & perche.  
 Se colui, che dicesse tre pater nostri, & tre Aue Maria, per l'honore della santissima Trinità, se piglia l'indulgenza, come, quando, & perche.  
 Quanti Pater nostri, & quante Aue Maria, per pigliar l'indulgenza, se deue dire per se, & quanti per altri.
- 15 Se si libera quante anime si vuole, uisitando le Chiese, doue sono l'indulgenze, ogni festa o uer dominica, & come.  
 S'uno farà oratione in quelle Chiese, doue sono l'indulgenze, ogni dominica, applicando l'intentione, cauasse mille, o piu anime dal purgatorio.
- 16 Quante anime cauarebbe uno in un'istesso tempo, doue fosse indulgenza plenaria in una sola dominica dell'anno.  
 Se con una uisita sola, si possi acquistare l'indulgenza per se, & per altri, & come, et quando.  
 Quale sia l'intentione de' pontefici, quando concedono l'indulgenze.  
 In che modo si pigliano l'indulgenze, doue sono perpetue.  
 Se con una sola uolta, & con una sola uisita, si possino pigliare l'indulgenza per se, & per altri.  
 Effetti, che fanno quelli, che uisitano le Chiese, o una sola Chiesa in Roma le dominiche.  
 Quanti, & quali benefici, che fanno, & conseguiscono, le persone, che uisitano le Chiese, doue sono l'indulgenze.  
 Quante anime caua dal purgatorio, quelli che uisitano le dominiche dell'anno doue sono l'indulgenze, & quanti le dominiche di Quaresima.
- 17 S'uno, che uisitasse alcuna Chiesa, doue sia indulgenza perpetua piu uolte, tante uolte acquisti essa indulgenza, per se, & per i morti.  
 S'uno, che faccia oratione piu uolte in quella Chiesa, doue sia indulgenza perpetua, liberi tante anime, quante si contiene nella bolla, & come.  
 Se nella bolla dicesse solamente, chi uisiterà, o farà oratione, & non altro, per quante uolte s'intenda, & quanta indulgenza s'acquista.  
 Se dicesse nella bolla, chi uisiterà, o farà oratione nella tale Chiesa, per chi s'acquisti l'indulgenza, per se, o per i morti.  
 S'uno piu uolte uisitando la Chiesa, doue è l'indulgenza, tante uolte acquisti l'indulgenza.



Idimanda: Quando si manda un'indulgenza per i morti, ouero per i uiui, & per i morti, come si deue pigliare & se a quelli gioua, come all' uiui, cioè parlando di quelle anime che sono nel purgatorio, perche quelle che sono nell'inferno, non accade parlarne poi che a quelli non gli gioua alcun prego, anzi li preghi li sono di crucio, pena, & tormento. Resp. che ueramete l'indulgenze, che si pigliano da' fedeli uiuenti, uagliano, & giouano a rimettere all'anime le pene debite di quello luogo alli peccati loro, non però quelle anime habbiano persone, che facino per loro, tutto quello, che si comanda nelli breui, giouano all' uiui, secondo S. Tom. principalmente, & direttamente, perche esse persone fanno da se illo, che comanda la bolla d'esse indulgenze. Ma all' morti non giouino direttamente, ma secondariamente, per modo di suffragio, perche quelle opere, che si comandano dalla bolla dell'indulgenza, non si fanno per se medesimi, ma scio col mezzo d'altrui; Onde all' uiui giouino, per modo d'assolutione, & all' morti per modo di suffragio.

Si dimanda: Perche all' uiui giouano per modo d'assolutione, & all' morti, per modo di suffragio, conciosia, che Dio habbia data libertà a Pietro, quando lo fece suo Vicario? Resp. con l'istessi, che hauedo il Papa, il quale da l'indulgenze all' uiui, sopra d'essi uiui pienisti ma giurisdictione, & potestà, lui può giuridicamente, & potestatiuamente assoluere quelli dalle penitente, o pene debite a lor peccati, per essere qui in questo mondo, che è del suo foro & giurisdictione, per uirtù di quella commissione, che Christo, dette a S. Pietro, & successiuamente a

Don Nicolo  
 Mal nepote  
 nel 3. li n. 1.

S. Tom. 4. d.  
 45. q. 2. c. 3.  
 q. 2.

Ibid.

S. Mat. 16.

te a tutti suoi successori posteri, dicendoli: *Quodcumque ligaueris super terram, erit ligatum, & in caelis, &c.* Et non si disse, *super caelos*. Et però alli viui giouano per modo d'affollione, & alli morti per modo di suffragio, cioè d'aiuto, o di soccorso, essendo che soffragare al tro non voglia dire, ch'aiutare, & soccorrere.

Ibid.  
S. Bonauer.  
4. d. 3. q. 2.  
Verrato. in  
opus de du-  
plici purga-  
torio. c. 5.  
& alij.  
Ibid.  
Viguer. cap.  
16. ver. 24.  
& alij.

3 Si dimanda: Se quelle anime, che sono aiutate in questo mondo, per modo di suffragio, escano libere dalle pene d'esso purgatorio, & volino al cielo? *Resp.* con l'istessi, che quando dal Papa si concede l'indulgenze all'anime, che sono nel purgatorio, gli le concede in questo mondo, cioè li dà tante sodisfazioni del spirituale tesoro di S. Chiesa, le possono pagare, & sodisfare alla diuina giustitia, mediante lequali sodisfazioni poi, quelle anime escano libere da quelle pene del purgatorio. Onde quando dal Papa se li da indulgenza plenaria, si da tante sodisfazioni del detto tesoro, che a pieno, & del tutto possino, sodisfare a esso foro di Dio, cioè alla sua giustitia, & che totalmente si possino liberare dalle dette pene. Ma.

Ibid. nu. 7.

Tomo. 2. 4.  
sent. d. 45 q.  
2. art. 3.  
Tomo. 1. 4.  
sent. d. 22.  
q. 1. ar. 3.

4 Si dimanda. Se quando dal Papa si da indulgenza di tempo, di giorni, di mesi, o d'anni, quelle se libera à fatto dalle pene del purgatorio? *Resp.* di no, percioche quando se li dà l'indulgenze di tempo, li applica tante sodisfazione solamente d'esso tesoro, con le quali si possono in parte sodisfare alla diuina giustitia, acciò piu presto possino essere libere dalle dette pene. Di maniera che dandoli, o applicandoli tali sorte di sodisfazioni, non assolue quelle ma li da cosa tale, come prezzo di poter pagare il debito delle pene, che loro hanno fatto con Dio, laquale visita, & liberatione no la farebbono cosi presto, se non li fosse dato tale suffragio per via di queste indulgenze, cōsidandosi il Papa nella misericordia di Dio, mentre cōcede esse indulgenze, si per i viui come per i morti.

L'Autore.

5 Si dimanda: Se la giustitia diuina accetta il suffragio dell'indulgenze in fauore dell'anime del purgatorio, per legge ordinaria, & infallibile, essendo che li morti siano non solamente fuori della giurisdizione della Chiesa militante, ma ancora fuori della via, secondo che dicono alcuni Dottori? *Resp.* con l'istesso, che secondo la coniettura, non cosi infallibilmente essa giustitia diuina accetta detto suffragio, o indulgenze, ma l'accetta secondo il merito congruo, se però li piace. Nientedimeno dirassi esser cosa piu sicura il dire, che l'accetta sempre per certa legge, si come accetta li altri suffragij, & orationi, che da santa Chiesa publicamente s'offeriscono, poiche sono fatte per quelli, che si ritrovano in gratia. Et questa dottrina cauali da Dominico Soto, doue dice. *At ambigere, ut illic. Nihilominus tamen tutius est dicere, quod semper &c.* Et altroue. *Est tamen hic dubium solutum non facile, utrum satisfactiones viuorum, &c.* Si che questo Dottore dice nel secondo Tomo, ch'è cosa piu sicura à dire, che sempre per legge certa, Dio accetta l'indulgenze date per i morti del purgatorio, come anco accetta li altri suffragij, & orationi, che sono fatti da' fedeli per loro. Et nel primo Tomo, dice ch'è cosa piu a credere che l'indulgenze tanto infallibilmente giouano alli morti, quanto alli viui, percioche il proprio di Dio (si come da Santa Chiesa si canta) e hauere misericordia, dicendo. *Deus cui proprium est misereri semper, & parcere, &c.* Per laquale oratione dunque è da credere, che Dio sempre accetta l'indulgenze date p' suffragio, & aiuto alli poueri morti del purgatorio. Hora chi mi dimandasse, se per le sopradette cose dette da questo Dottore, s'el Papa, per via di suffragio, & aiuto libera, mediante la confidenza, che lui ha, nella misericordia d' d'io, per via, & modo di suffragio totalmente l'anime del purgatorio dandogli l'indulgenza plenaria, io Risponderei sempre, & affermatiuamente di si. Et per questa ragione, cioè, pche quelle anime, allequali il Papa cōcede essa indulgenza plenaria, dico, che per quelle, esso Pontefice offerisce tutto esso Tesoro di S. Chiesa, il quale, è indeficiente, nè mai viene almeno, benche ogni di se ne caui, per essere fonte indeficiente, & uena abondantissima della uena sempre uiua del nostro Christo delli suoi fauori, che per lui uolontieri hanno patito, & è tesoro d'infinito ualore, stima, & per virtù sufficiente a liberare tutte l'anime, che sono, & che mai faranno nel purgatorio, ilquale da S. Chiesa sempre s'offerisce, & s'offerirà dell'istesso in finito ualore, & virtù al giusto giu dice Dio, & lo prega, che l'accetti (si come s'accetta sempre) & accettandolo, sono liberate tutte quelle anime, che dentro gli sono, allequali esso sommo Pontefice concede essa indulgenza plenaria. Ma non le libera iuridice & autoritatiue, & potestatiue esso sommo Pontefice, ma con la confidenza d'essa misericordia di Dio. Et questo sia detto a bastanza.

za. Ma notasi questo bel caso, & degno da saperfi.

6 Si dimanda: S'vno, che affermatiuamente credesse, che'l Papa hauesse giurisdizione libera, autoritatiua, & potestatiua sopra le anime del purgatorio, & che per uia di giurisdizione, autorità, & potestà possa dare l'indulgenze alli morti, & liberargli dalle pene del purgatorio, si crederebbe il falso, & sarebbe forsi contra l'opinione di santa Chiesa catolica, & Apostolica Romana? *Resp.* con l'istesso, che uarie sono l'opinioni, dicendo S. Bonauentura, *Si quis autem conueniat Vicarium Iesu Christi, habere iudicariam potestatem super eos, qui sunt in purgatorio, non est ei multum improbe resistendum, dum tamen hoc dicit raso, uel auctoritas ma nifesta, &c.* Et san Gio. Chrisostomo parlando di questa grande, mirabile, & stupenda potestà Papale, dice sopra quelle parole. *Tibi dabo clauas regni Calorii. Homini mortali cali, & terra, & cetera, qua in eis sunt potestatem commisit dominus, & ecclesiam ualidiorum ca'io esse demonstrauit, &c.* sopra laquale potestà attendendo Agostino d'Ancona, & anco Sant' Antonino, hanno tenuto, che'l Papa habbia giurisdizione, imperio, & potestà sopra l'anime del purgatorio, & che quelle giuridica, & potestatiuamente con l'indulgenze possa liberare dal detto purgatorio, *Subiecti Deus Papa etiam pisces maris*. Cioè quelli, che sono in purgatorio. Imperoche si come puo il Papa liberare dalla debita pena di peccati in questo mondo tutti quelli, che li sonno, mettere fanno quelle, che'l Papa comanda, cosi questi dottori dicono, puo liberare tutti quelle anime, che sono nel purgatorio, purché habbiano persone in questo mondo, che facciano ciò, che'l Papa comanda nel suo breue dell'indulgenze. Di maniera che per concludere questo caso, noi hauemo due opinioni, dallequali opinioni si caua questa resolutione, che quando il Papa concede indulgenza per la liberatione delle anime del purgatorio, o plenaria, o di tēpo, liberar quelle totalmente, o per via di soffragio, o per la sua giurisdizione, autorità, & potestà, che ha sopra quelle, secondo la seconda opinione vltimamente citata si che conuien dire, & confessare, & cosi credere, che quelle siano liberate o in un modo, o in vn'altro.

Ibid. nu. 10.

S. An. Ar-  
chiep. 3. p. 11.  
22. ca. 15. §.  
6. Sil. P. apa.  
§. 6.  
Arm. indul.  
Med. lib. de  
indulh.

7 Si dimanda: S'uno, che non hauesse pigliato l'indulgenze, per niun morto del purgatorio, & che costui morisse, & andasse in purgatorio, & che qualche suo parente ouero amico la pigliasse per costui, se tale indulgenza al detto gli ualasse? *Resp.* con l'istesso, che il Gaetano tiene di no, & Dominico Soto dice di si, & confuta con longa diceria la sua opinione, & poi conclude. *Qui in diuina gratia existunt, & praesertim existentes in purgatorio, qui sunt in eodem confirmati: eo ipso capaces sunt cuiuscunque influxus sanguinis Christi, qui per indulgentias dispensantur, & tanquam amici, & chari nostri etiam digni, quib' nostra ope, & suffragijs opitulentur. Ma.*

Ibid. nu. 11.

8 Si dimanda. Vno pigliò indulgenza plenaria, per liberar l'anima di suo padre delle pene del purgatorio, se sia tenuto pigliarla più uolte? *Resp.* con l'istesso di no, quando lui l'habbia tolta in gratia di Dio. Ma chi e quello, che possa sapere certezza d'essere in gratia d'Iddio (si come hauemo detto qu'el capitolo, d'essere in gratia di Dio.) Imperoche quando l'habbia tolta in gratia, douemo credere, che'l Papa dando autorità, o indulgenza dicauare un'anima dal purgatorio per modo di soffragio, come si costuma di dare alli Altari priuilegiati in virtù del sacrificio della santa Messa, o della indulgenza plenaria, sia liberata la detta anima totalmente dal purgatorio.

Ibid. nu. 12.

9 Si dimanda: Vno pigliò indulgenza per un morto, ilquale si pone caso, che non fosse in purgatorio, ma nell'inferno, ouero nel paradiso, a quale anima del purgatorio giouarebbe questa indulgenza, che costui ha pigliato. *Resp.* con l'istesso, secondo l'intentione sua, che lui ha dipigliarla, o per suo padre, o madre, o parēte, o propinquo, o amico, o benefattore, o per uno di quelli, ch'hanno più bisogno, o per quelli, che sono in maggior gratia in esso purga. se lui intendesse pigliarla, per suo padre, & q'illo nō fosse nel purgatorio, ualerà sempre a quello, ch'è più propinquo, cioè per la madre, o all'anima d'altro parente a lui piu propinquo, che sarà nel purgatorio. Così se per un'amico, ualerà a un'altro suo amico, che segue dopò questo suo primo amico, o al 2. o al 3. amico, & così uadi scorrendo di parente in parente, di amico ad amico. Et se la pigliarà per vno di quelli, che hanno più bisogno, sempre dirassi, che giouarà al primo, di quelli, che farà fr a tutti bisognosi, &c. Ma.

Ibid. nu. 13.

10 Si dimanda: Vno pigliò indulgenza per un morto, ilquale non hebbe alcuna intentione

Ibid.  
S. Tom. &  
Dom. Soto,  
in supra.

ne per chi a chi gionerà questa indulgenza, che costui ha urà tolto? *Respond.* con l'istesso, che giouerà, si come i suffragij particolari, che sono fatti ad alcune persone, che non han no bisogno, & saranno dispensati da Dio, a quelli, che lui sà hauere bisogno. Così farà l'indulgenza di questo tale, perche questa indulgenza è suffragio, (come dicono questi Dottori) ualerà a liberare un'anima, secondo che piacerà a Dio, ma quale poi, non si può sapere, se non per ruelatione. *Credibile tamen est, quod per diuinam misericordiam, &c.*

Ibid. nu. 14

11 Si dimanda: Vno pigliò indulgenza, ma non nominò per nome a Dio quell'anima, per la quale pigliò detta indulgenza, se questa indulgenza vaglia? *Resp.* con l'istesso, che ueramente fa bisogno nominarla, o con la bocca, o col cuore, o con la mente, o con l'intentione, & fare quello, che commanda la bolla, & hauere intentione di pigliarla, & aiutare tale anima; Et se fosse per una persona uiua, per auere intentione, per il tale uiuo, se non lo uol nominare con la uoce.

Ibid. nu. 16.

12 Si dimanda: Se ogn'uno sia in libertà sua di pigliare l'indulgenza, per quale anima si vuole? *Resp.* con l'istesso di sì, quando il Papa mette ogn'uno in libertà, di pigliarla, per qual' anima si uoglia. Et dicendo il breue, che possa liberarne due, ouer tre, ogn'anno potrà liberare, chi uorrà due, o tre, o più.

Ibid. nu. 17.

13 Si dimanda: Era indulgenza plenaria in una Chiesa ogni domenica, dicendo chi uisiterà, & farà oratione nella tale Chiesa per li uiui, & per li morti. A chi la uisiterà habbia indulgenza plenaria, se faccia bisogno fare oratione separatamente, per se, & per ogni anima, che desidera liberare? *Respond.* di no, che non è necessario, ma potrà fare oratione, & dire tanti pater nostri per se, & tanti per quell'anima, che desidera liberare. Come se fosse tenuto dirne dieci e due dire, cinque per se, & cinque per quell'anima, che lui ha intentione di uoler liberare dalle pene del purgatorio, & mandarla al Cielo.

Ibid. nu. 18.

14 Si dimanda: Vno uolena pigliare l'indulgenza per l'anima d'alcuni suoi morti, ma non sapeua, che oratione hauesse da dire, & da fare per quell'anime, che desideraua, si liberasse dalle pene del purgatorio? *Respond.* con l'istesso, che l'oratione, ogni uolta, che nella bolla non se li esplica la qualità dell'oratione, & quantità, potrà colui, che vuol pigliare l'indulgenza fare la sua oratione a beneplacito suo con pregare Dio per la concordia, & unione de' principi Christiani, o per l'istirpatione dell'heresie, o per l'istaltatione di santa Chiesa catolica Romana, nel modo, che si fa hoggi di, quando si concede qualche indulgenza, si come uedesì quasi in tutte le bolle d'esse indulgenze. Ouero dire tre pater nostri, Et tre Aue Marie, a laude della santissima Trinità, o per le tre singulari beneficij riceuuti da Dio, cioè l'intelletto, la memoria, & la uolontà, per li quali è fatto l'huomo ad imagine d'esso Dio, & altre tante dirne, per ogni anima, che uorrà sia liberata. Ouero dire cinque pater nostri, & cinque Aue Marie, per se, & altre tante per quell'anima, ad honore delle cinque piaghe di Giesu Christo, & simile.

Ibid. n. 19.

15 Si dimanda: Se tutti quelli, che uisitano quelle Chiese, doue sono indulgenze, ogni domenica di tutto l'anno, ouero tutte le domeniche di quaresima, si come suole essere in alcune Chiese, che uisitando le caua due, o tre anime di purgatorio per domenica, se ogn'uno ne caua con la predetta indulgenza, due, o tre, & in ogni domenica? *Resp.* di sì, ch'ogn'uno d'esse, ogni domenica di tutto l'anno, ne libera due, & in ogni domenica, di Quaresima tre, se così dice la bolla ponteficia, mediante la diuina gratia: Di maniera, che per parlare con essempio, se in ogni domenica di tutto l'anno, facessero oratione in quella tale Chiesa, con questa intentione di pigliare indulgenza, per se, & per i morti, mille persone, liberariano dal purgatorio duemila anime. Et in ogni domenica di Quaresima. 3000.

Ibid. n. 20.

16 Si dimanda: Se vno andasse a uisitare una Chiesa tale, doue fosse indulgenza plenaria, in una domenica dell'anno, & che facesse oratione per se, & per due anime, se con tali orationi, & con questa uisita sua sola, & non di piu, costui acquisterebbe essa indulgenza, per se, & per le predette due anime in uno istesso tempo, ouero insieme, insieme? *Resp.* di sì, quando gli andasse con tale intentione, perche l'intentione de' Pontefici è, che si uisita detta Chiesa, & Messa si facci oratione a gloria del Signor Dio, & del Santo dedicato a quella Chiesa, & poi a beneficio, de' uiui, & de' morti, & con una sola uolta, & oratione

tionone per ogni persona, che si raccomanda a esso Dio. Et questo si fa in Roma, & in ogni luogo, doue sono queste benedette indulgenze, perpetue, le persone, che uanno a quelle Chiese, doue sono esse indulgenze date da sommi Pontefici, con una sol uolta, & con la debita oratione, ottengono tutte quell'indulgenze di ciascuna Chiesa, che uisitano per se, o per altri, o per uiui, o per morti, si che in una sola uisita si fanno tre beneficij, uno per se, che se libera dalle pene debite de' suoi peccati, che se morisse, se ne uolarebbe al Paradiso, l'altro libera due anime, & la Domenica di Quaresima ne libera tre.

17 Si dimanda: Vno, che uisita una Chiesa piu uolte, doue sia indulgenza perpetua, & in quella faccia oratione piu uolte, se tante uolte acquisti essa indulgenza, quante uolte la uisiterà, si per se, come per i morti, se tante anime possi liberare con detta indulgenza, quante si contiene in essa bolla, o siano, due, o tre, o quattro? *Respond.* che se nella bolla dicesse, tante uolte, quante uolte quella uisiterà, dirassi di sì; ma se in essa bolla dicesse, che uisiterà, & farà oratione, & non dicesse altro, cioè che non duplicasse, dirassi che una sola uolta, & non due, o piu acquisti l'indulgenza, per se, o per i morti, etiaudio che piu uolte quella uisitasse, & facesse oratione, in un giorno, non dirassi acquistare piu d'una uolta essa indulgenza, o per se, o per i morti, secondo, che dice il breue.

Ibid. nu. 21.

Indulgenza, per parenti, & amici. Cap. L.

Vedi indulgenza, in articolo di morte, con li altri adherenti.

Indulgenza piena, piu piena, pienissima, ouero plenaria. Giubileo, Remissione de tutti i peccati. Cap. LI.

Vedi Indulgenza, con li altri Cap. pertinenti all'Indulgenze.

Indulgenze, o Giubilei. Cap. LII.

Vedi anco Giubileo.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che piglia il Giubileo, secondo la bolla del Papa, ma fa l'elemosina secondo le sue forze, & arbitrio in uno di detti giorni, della prima, o seconda settimana, conseguisce la gratia, & perche.  
Se colui, che fa quanto si contiene nella bolla, la prima settimana, dopo si comunica, o la prima, o seconda domenica riceuua esso Giubileo, & perche.
- 2 Se colui, che uol pigliare il Giubileo, & per una parola, che copula, pare che sia equiuoca, possi conseguire quello non pigliandola per copula, ma per arbitrio, & perche.  
Se colui, che pigliar uole il Giubileo, ne fa l'elemosine in essi giorni del digiuno, lo conseguisca, & perche.  
Se colui, che uol pigliare il giubileo, & per povertà non puo fare elemosina ne' giorni destinati, ma la farà la domenica, che si comunica lo conseguisca, & perche.
- 3 Se colui, ch'è ammalato, & uol pigliare il giubileo, ma dubitando di morire lo piglia, secondo il suono di quello manti, che se pubblica, se conseguisce la gratia, come, & perche.
- 4 Se quello superiore non pubblica la bolla del Giubileo la prima domenica, che n'aurà hauuta la notte, ma l'altra, li fideli conseguiscano quello facendo le pie opere che commanda, & perche.  
L'ordinario, o altra persona, che non pubblica la bolla del Giubileo a tempo, secondo il suono di quella pecca, come, & perche.

Giardino di Sommisti, Parte Terza,

G

L'ordi-

- L'ordinario, o altri, che per negligenza non publica la bolla, ſecondo che la commanda, quã  
ti peccati commetta, & quali.*
- 5 *Se colui, che ha tolto il Giubileo, & il ſabbato muore, inanti che ſi comunica, habbia con-  
ſeguito.*  
*Se colui, ch'ha incominciato a pigliare il Giubileo, & ſ' inferma, & muore ſe per hauer ſi-  
to parte d'eſſe opere pie, lo conſeguiſca.*  
*Se colui, che ha deſiderio di pigliare un giubileo, dopo muora nẽ lo puo pigliare, quello conſe-  
guiſca, & perche.*
- 6 *Colui, che ha conoſcenza con alcuna donna, & ſ' aſtiente di non piu conoſcerla, & fa quã-  
to dice eſſa bolla, ſe conſegua la gratia, & perche.*  
*Se colui, che per conſeguire la gratia del giubileo & è ammeſſo alla comunione con pro-  
meſſione di non piu conoſcerla, pecca, & perche.*  
*Il conſeſſore, ch' ammette alla conſeſſione, & comunione alcuna perſona, ſapendo quello  
ſiã con quella ammettendolo pecca grauemente, & merita caſtigo, & perche.*
- 7 *Se colui, che vuol torre il giubileo, lo deue torre, non conoſcendoli eſſere in gratia, & per-  
che.*  
*Se per torre il giubileo, ſe li ricerchi prima l'eſſere in gratia, & riceua i doni, eſſendo in pec-  
cato.*  
*Quale opera ſe li ricerca, per ricouer la gratia del giubileo, per ſe, o per altro, & per-  
che.*  
*Se baſta eſſere in gratia con la uolontà, & deſiderio, per pigliare il giubileo, o pure deueſſe  
eſſere attualmente, & perche.*  
*Se la limoſina fuita in peccato per l'eſſere nel purgatorio gli uaglia, & come li ua-  
glia.*  
*Se la ſupplicazione a Dio, eſſendo morta faci conſeguire l'indulgenza appreſſo Dio.*

Nam.  
Cap. III.



I dimanda: Noſtro Signore manda vn Giubileo con le ſeguenti parole, & cõ  
ditioni, cioè che ſe digiuni il mercoledì, il venerdì, & il ſabbato ſeguente, di  
ſubito hauuto notitia d'eſſa publicatione della bolla, & che viſiti, due, o tre  
Chieſe, o piu determinate, con pregare Dio per l'eſſaltatione di Santa Chie-  
ſa, o per altra coſa fidele, & ſalutifera; Et faci elemoſina a ſuo arbitrio;  
ſecondo le ſue forze, & la ſeguente Dominica, ſi comunichi: Vno, o più tutto ciò fece;  
Eccetto che l'elemoſina la diſtribuette, ſecondo le ſue forze, & arbitrio, uno di detti  
giorni della prima, o ſeconda ſettimana, & ſi comunicò la Dominica della ſeconda  
ſettimana, (non oſtante che nella prima,) lui digiunò, & viſitò le tre, o piu Chieſe, ma fe-  
ce [dico] l'elemoſina in cui giorno di detta ſettimana, cioè il lunedì, o martedì, o merco-  
dì, o giouedì, o uenerdì, o ſabbato, tutto quello doueua fare in eſſi tre giorni del digiun-  
no, ſe coſtui habbi conſeguito detto Giub. *Reſp.* ſe in detta bolla del Giubileo non ſi ſpeci-  
ficarà precipamente, che in eſſi tre giorni particolari, ne quali ſi deue digiunare, debba  
fare anco l'elemoſina, dirai che ueramente haurà conſeguito detto Giubileo, perche  
non obliga, & non ſpecifica in eſſa bolla particolarmente, che in eſſi tre giorni dedica-  
ti al digiuno habbi da fare l'elemoſina; Ma che ad arbitrio ſuo, & ſecondo le ſue for-  
ze la faccia.

2 Et iſteſſo ancora diraiſi del comunicarſi (quando non l'obliga immediatame-  
te per la Domenica ſeguente) ſi potrà comunicarſi in una d'eſſe due domeniche, cioè  
o la prima, ouero la ſeconda Domenica, Et andio che la bolla diceſſe, come in quella di  
Clemente Ottauo, nella quale ſonano queſte parole precipſe Cioè. *Qui uero alibi ex-  
tra urbem erunt Eccleſiam, ſeu Eccleſiam, per locorum ordinarios, ſeu eorum uicarios, aut  
de eorum mandato, aut iſi deficientibus, per eos qui imbecillitatem exercent animarum depu-  
randam, ſeu deputandas, quocumque ſibi bene uſo eiſdem hebdomada die, nel diebus, ſal-  
tem ſemel deuote uſtenti, nec non quarta, & ſexta feria, ac ſabbato eiſdem, uel a ſe-  
quens hebdomada eiſdem, & pro ſuo quis per arbitrio pauperibus, & indig-  
gentibus perſonis, aut locis pijs elemoſinas erogent, atque intra hoc tempus ſacerdoti  
ab ordinario approbato peccata ſua, conſecantur, & die Dominico dictum ſabbati  
dictum proxime ſub ſequente, uel alio dicta ſequentibus Hebdomada die, arbitrio com-  
ſeſſarij*

*ſeſſarij, Sanctiſſimum Eucharistiã Sacramentum percipiant, &c.* Queſta dechiaratione  
m'è patſo farla, perche ritrouauidomi in Fabriano, & eſſendo in detto luoco canonico  
furono alcuni, che vollero gioſare dette parole, con dire, che quella parola, o ſillaba  
*Et pro ſuo quſque arbitrio*, uoleuano, & diceuano aſſermatiuamente eſſere congiontio-  
ne, & che nell'iſteſſi giorni delli digiuni conueniua, & biſognaua fare ancora l'E-  
lemoſina, & uſitare le Chieſe. Per il che per mio conſeglio fu fatto dichiarare, che non  
era copulatiua altrimenti in pergolo a meza predica dal molto Reuerendo padre Ma-  
ſtro fra Giacomo Torrefella da Lanciſa, all'hora in detto luogo Predicatore. Et coſi  
il popolo fu diſgannato, poiche molti dubitauano non hauer conſeguito detto Giubi-  
leo, per non hauer fatta l'elemoſina in detta quarta, ſeſta feria, & ſabbato, ma in altri  
giorni. Et comunicatoſi la ſeconda Dominica, & uſitato la Chieſa fuor d'eſſi gior-  
ni, ma in altri. Et ueramente queſta pare eſſere la ſua uera intelligenza, alla quale no-  
ſtra openione molti acconſentrono benchè il dotto Nauarro nelli Miſcellarij tenga al-  
tra openione. Et queſto ſia per vna maſſima perche ſarà un pouero, che uorrà torre detto  
giubileo, nẽ haurà pur un quattrino, ſe non la Dominica da mattina, & quello dana-  
ro, che ſi ritrouarà in detto dì, lui iſteſſo di lo darà per elemoſina. Dunque perche non  
l'haurà dato in detta feria quarta, o ſeſta non ricerca il merito del Giubileo? queſta uon  
è buona ragione, perche dico che lo riceuera in qualouque dì, che lo darà.

3 Si dimanda: Vno ſi ritrouaua amalato, & hauendo inteſo, che era mandato da N.  
Signore vn Giubileo, ma non ancora publicato, & dubitando morire, inanti che ſi pu-  
blicaffe (ſi come in effetto morſe) fece ſecondo il ſuono, & tenore d'eſſo Giubileo,  
confeſſatoſi, & comunicatoſi, con certe altre buone opere pie, ad arbitrio del  
ſuo Confeſſore. Se coſtui habbi conſeguito il dono & gratia d'eſſo Giubileo, per non  
eſſere ſtato eſſo Giubileo publicato? *Reſpond.* che ſpiritualmente l'haurà conſeguito,  
poiche ſpiritualmente ſi riceue anco la ſantiſſima Eucharistiã, ma non già ſacramen-  
talmente.

L'Autore.

4 Si dimanda: Per negligenza d'un'Ordenario, che doueua publicare vn Giubileo di  
ſubito hauutone notitia, ouero d'un ſuo Vicario, o d'altro Curato, o Rettore d'alcuna  
Chieſa, il quale non lo publicò, ſecondo il tenore, o ſuono d'eſſo Giubileo ſubito hauu-  
tone notitia, o la Dominica ſeguente, come quella diceua, & ſuonaua, ma nell'altra  
Dominica. Se coloro, che l'hauino tolto quella ſeconda ſettimana, eſſendoche eſſo Giu-  
bileo ciò rimetteua ad arbitrio d'eſſi fideli recipienti? *Reſpon.* di nò, percioche. *Bulla  
Iubilei tantum ualeat quantũ ſonat.* Ma diraiſi bene ch'eſſo ordinario, o Vicario, o  
Rettore che ſia ſtato haurà peccato d'omiffione, ouero di negligenza. Et ſe per craſſa  
negligenza, o poco penſiero, molto piu grauemente per hauer peccato, & merita non  
poca riprenſione, & ſe per poca cura, o craſſa negligenza, caſtigo. Et ſe per diſpreggio,  
lo tengo per ſoſpetto. *Et multipliciter* hauer peccato.

L'Autore.

5 Si dimanda: Noſtro Signore mandò un Giubileo plenario, con le ſue ſolite circon-  
ſtanze, & dopò publicato; vno fatto tutto quello, o parte che in eſſa bolla ſi contene-  
ua, morſe il ſabbato, inanti la Dominica, che ſi doueua comunicare, ouero in vno  
d'eſſi giorni di quella ſettimana, che ſi doueua fare quello, che ſi commandaua in eſſa  
bolla, hauendone fatto tutto, o parte, & confeſſatoſi, ouero hauendo fermo deſide-  
rio, & coſi propoſtoſi nell'animo ſuo di confeſſarſi il giorno ſeguente, ma tra tanto in-  
terpoſtaſi la morte, non puote, ſe coſtui habbia conſeguito eſſi doni, & gratie d'eſ-  
ſo Giubileo? *Reſpond.* di ſì, percioche la buona uolontà, & perfetta intentione, col  
deſiderio hauuto, & con l'effetto già principiato di uolere inſallibilmente effettua-  
re, & conſeguire eſſi doni, & gratie ſingolarilime d'eſſo Giubileo, ha fatto, & fa che  
habbia conſeguito, & effettuato perfettamente le gratie, doni & indulti di quello, nẽ è  
da dubitare ch'auendolo preſo in gratia, non li ſia rimetteſſa la colpa, & la pena, & uolar-  
ne al cielo.

L'Autore.

6 Si dimanda: Eſſendo il Santiffimo Giubileo dell'anno ſanto, ouero hauendo  
manda to Noſtro Signore vn Giubileo, ſimile a quello d'eſſo anno ſanto, vno hauen-  
do in caſa vna ſerua, con la quale hebbe molte & molte volte commercio, & for-  
ſi anco figliuoli, & uolendo pigliare detto Giubileo ſ'aſtenne per molto tempo dal-  
la pratica di quella, ſi per inanti, come anco dopo, & fece tutto quello, ſi conteneua,  
G 2 & com.

L'Autore.

& comandava essa bolla, essendosi confessato, & comunicato, con promessa al confessore, di non piu conoscer quella, se costui habbia conseguito dette gratie, & doni d'esso Giubileo? *Respond.* di no, nè quanto alla colpa, nè quanto alla pena, anzi essere col diavolo continuamente, nè mai stare in gratia di Dio, fin tanto che quella pratica non haurà lasciato; Et esso confessore ha peccato, per hauerlo assoluto, & ammesso alla Sacratissima Communione, & è cagione della perdizione di quel penitente, & deve esser primo dell'essercitio d'esso sacramento penitente; Et confessarsene, & anco farne penitenza, con auertire anco esso penitente lui non essere assoluto, nè hauer conseguito essi doni, & gratie del Giubileo; Imperoche finche non si rimuoue da essa occasione del poter peccare; sta sempre con pericolo, & mentre sta con pericolo di poter peccare, o col desiderio, o in atto effectiuo, o si ricorda delli piaceri passati, per uedersi inanti essa serua, sempre sta cou peccato mortale; Onde per rimuouer detto peccato; *Demouenda est causa, ut sit remotus etiam collo cutione.* la deue però auertire quel tato diceil Nauarro nel suo Manuale, nel capitolo terzo, de satisfatione *in responsionibus.* prima, quinta, ottaua, doue a'legna quattro conditioni quali concorrendo insieme, cessa la difficoltà, & si potria assoluere, la prima è *propositum uera penitendo.* la seconda *uerum propositum non redeundis,* la terza *propositum supercauendi adiuuanti Deo.* quarta, *quod subsit notabilis causa.* & pero dice egli *confessarius regulariter non debet absoluer penitentem, qui non uult omittere occasionem, que ferè omnes qui sunt similes eius facit quasi semper peccare mortaliter.* Dixi regulariter, quia bene poterit quando tales occurrerint circumsantia que persuadent quod nunquam aut raro putabit propter eam quamuis non se absteat ab ea.

De indulg. num.

7 Si dimanda: Vno uoleua pigliare un Giubileo, ma ueramente si conosceua, lui non essere in gratia, se tolendolo riceuera il dono di quello? *Respond.* con l'Armilla, che circa il fare l'opere pie in gratia, l'opinioni sono diuerse; Imperoche il Felino vuole, che non importa essere in gratia & l'altra del Gaetano, di sì. Ma io dirò, che essendo che la Chiesa Santa, sempre o spesso dica, per la forma consueta delle indulgenze, che quella concede; A tutti quelli, che faranno confessati, & ueramente pentiti, che uisiteranno, o porgeranno le mani adiutrici, o faranno altra sorte d'opera pia, & cerera, che ueramente se li ricerca la gratia, a uoler fare esse opere pie, per conseguire l'effetto de doni d'esso Giubileo; Imperoche l'opera, che si fa, deue essere uiua, & non morta. Et questo non solamente quando l'opera si fa per se, ma ancora, quando si piglia esso Giubileo, per qualonque altra persona; dirassi douer essere in gratia, & attualmente, & non solo con la uolontà, & desiderio. Et se alcuno me dirà, che la limosina fatta da alcuno per colui, che si ritroua in purgatorio, uaglia, io li dirò, che li uale, ma per modo di supplica, & non per modo di satisfatione, nè ualerà per acquistare essa indulgenza; percioche l'indulgenza ha forza di satisfatione uiua, ma la supplicatione morte, dirassi, che solo s'appoggia, & si confida nella misericordia di Dio. Et alcuni dicono che basta essere in gratia, quando si piglia essa indulgenza, adducendo San Thomaso, ma detto S. non dice questo. Onde io me conformo col Gaetano, & me pare piu sicura.

quol. 2. art. ult.

Dell'Inualidità dell'Indulgenze. Cap. LHI.

Vedi anco Indulgenza con tutti li altri Capitoli adherenti.

S O M M A R I O.

- 1 Quante cose si ricerca, accio l'indulgenza sia ualida, & quali.
- Se mancando una di quattro cose per il ualore dell'indulgenza quella sia ualida.
- Se il Papa dispensando l'indulgenza, quanto a lui pare, senza giusta cagione, sia ualida.
- Perche il Papa possi dispensare, quanta indulgenza a lui pare, & piace.

Se

- Se bene a molti pareffe, che il Papa dispensasse l'indulgenza, senza giusta cagione, si deue presupporre essere ualida, & perche.
- Se il Papa concedendo l'indulgenza per tutto il mondo, lo possi fare, come, quando, & perche.
- Se il Papa sia padrone di tutto il mondo, come, & perche.
- Se il Papa sia capo uniuersale di S. Chiesa in terra, & perche.
- Se il Concilio generale possi concedere l'indulgenza per tutto il mondo, quando, come, & perche.
- Se l'autorità, ch'ha il Papa, & il concilio generale di concedere l'indulgenze, sia de iure diuino.
- Se i Vescoui siano Pontefici nella loro diocese.
- Se i Vescoui possino concedere indulgenza plenaria, & di quali sorte, & perche.
- Se i Vescoui concedessero indulgenza plenaria, fosse ualida, & perche.
- Se i Vescoui fossero scomunicati, concedendo indulgenza plenaria, & di quale scomunicata.
- Chi possi concedere l'indulgenza plenaria solamente, & perche.
- Se il Papa può concedere poca, & molta indulgenza, & quanta li piace, & perche.
- Quanta indulgenza possino concedere i Vescoui, perche, & doue.
- Se il Papa concede limitata indulgenza, a i Vescoui, & perche.
- Se i Vescoui habbino potestà di concedere l'indulgenze nelle sue diocese, de iure diuino, & perche.
- Se l'Arciuescovo possi concedere indulgenza limitata nella sua prouincia, & perche.
- Se gli Arciuescoui habbino l'autorità per se stessi di concedere l'indulgenze, de iure diuino, & perche.
- Chi gli conceda questa autorità a gli Arciuescous di poter concedere l'indulgenze, per la sua prouincia.
- Se il sacerdote semplice possi concedere l'indulgenza, come, quando, a chi, & perche.
- Quando il semplice sacerdote possi concedere l'indulgenza a suoi penitenti, come, & perche.
- Come il semplice sacerdote conceda l'indulgenza al penitente.
- Quando possi il semplice sacerdote lenare la pena tutta, & la colpa.
- Inualidità dell'indulgenze per la seconda cagione, & come.
- Quanta indulgenza si possi dare, quando fosse poca cagione di darla, & perche.
- Perche si deue dare l'indulgenza principalmente.
- Coloro, che giudicano, che particolarmente, & senza bisogno dal Papa si conceda l'indulgenza errino.
- Riprensione dell'Autore alli presuntuosi.
- Se bene l'indulgenza si deffe per piccola cagione fosse ualida, & perche.
- Se il Pontefice errasse, (che come Pontefice non può) nel concedere l'indulgenze, fossero ualide, & perche.
- A chi si renda l'indulgenza inualida, come, & perche.
- Se per un Pater nostro, o Aue Maria, soli, l'indulgenza sia ualida.
- Se per hauer toccato alcuna cosa sacra l'indulgenza sia ualida.
- Opinioni di molti, che per le predette cose piccole l'indulgenza non essere ualida, & perche.
- Riprensione dell'Autore a curiosi, che vogliono sapere, che non se li conuiene.
- Quale piu sicura cosa sia al Christiano, per conseguire l'indulgenza, & perche.
- Se per dire molte, o poche orationi, il Christiano acquisti l'indulgenze, come, & perche.
- Se il Papa possi dare l'indulgenza, con poche, o con molte opere pie, come, & perche.
- Quando il Papa non potesse dare tanta indulgenza, come si possa conseguire, quella, & perche.



- Se coloro, che non sono sicuri d'essere in gratia, pigliando l'indulgenza, la riceuano, come, quando, & perche.  
 Quando sicuramente si conserua l'indulgenza dal Christiano.  
 Se da alcuno si può sapere d'essere in gratia, & perche.  
 Come potemo sperare d'essere in gratia di Dio, per riceuere l'indulgenza, & perche.  
 Per quale atto s'acquista l'effetto dell'indulgenza, come, & perche.  
 Se per la nostra buona disposizione di non peccar piu, se conseruiscia l'indulgenza.  
 9 Se da quelli, che si fa l'atto del visitare la Chiesa, con peccato, si conseruiscia l'indulgenza, & perche.  
 Quando da quelli, che sono in peccato, visitando le Chiese, si conseruiscia l'indulgenza, come, & perche.  
 Quando sia ualida al Christiano l'indulgenza, mentre s'entrerà in Chiesa, & per quale atto.  
 Quando al Christiano non sia ualido il pentimento solo per conseruire l'indulgenza.  
 S'uno, che non sia confessato, & comunicato, li sia ualida l'indulgenza, come, & perche.  
 Se sempre l'huomo sia indigratia di Dio, mentre sta in peccato, & se conseruiscia l'indulgenza.  
 10 Se l'huomo, per piccola opera, che faccia possi conseruire l'indulgenza, come, quando, & perche.  
 Se l'huomo per la molta contritione, possi conseruire l'indulgenza, come, quando, & perche.  
 Se per il gran dolore del peccato, o disposizione l'huomo possi conseruire l'indulgenza.  
 Per quale atto nella terza ragione possi indulgenza rendersi ualida.  
 11 Se dal Papa si concedesse indulgenza, coloro, che la pigliano senza la gratia quella conseruiscano.  
 Quale opere si deuono fare dal Christiano, & come per conseruire l'indulgenza.  
 Se per essere in gratia l'huomo conseruiscia la beatitudine eterna, con l'indulgenza.  
 12 S'uno, subito presa l'indulgenza, morisse andrebbe al Cielo, come, & perche, come, & quando.  
 S'a uno non li fosse imposta la debita penitenza per l'indulgenza, andrebbe al purgatorio.  
 Quante cose, & quali possi impedire l'andare al Cielo, ben che pigliasse l'indulgenza, & perche.  
 Se quando uno meritasse maggior penitenza ne se l'imponesse, andasse al Cielo per l'indulgenza.  
 Se quando a quello, che piglia l'indulgenza, se li desse per penitenza de' suoi peccati essa indulgenza, sola andasse al cielo.  
 Se a uno per penitenza, se li desse la sola indulgenza si conuenisse andare al purgatorio, & di quali peccati.  
 Se quando uno, dopo presa l'indulgenza peccasse, andasse al cielo immediatamente, & perche.  
 Se quando alcuno perseuerasse in qualche peccato ueniale o mortale, andasse al cielo hauendo presa l'indulgenza plenaria.  
 Quando per l'indulgenza plenaria l'huomo salisca al cielo, come, & perche.  
 Se il Papa applica al penitente, il tesoro dell'indulgenza, pigliando quella.  
 Se le satisfattioni di Christo, & de' santi pagano tutto il debito della pena alla diuina giustizia, per l'indulgenza, come, quando, & perche.  
 Come, & perche il penitente si libera dalle pene, dal purgatorio, per l'indulgenza.  
 Quando il penitente salisca al cielo liberamente, senza alcuna pena del purgatorio, per l'indulgenza.  
 Comparatione del penitente, come paghi il debito delle offese a Dio.  
 13 Se Christo habbia meritato per se solo, & come.  
 Comparatione dell'huomo, se quando merita, meriti per l'anima sola, mentre piglia l'indulgenza.  
 Se l'huomo merita per l'anima, & per il corpo, pigliando l'indulgenza, & perche.  
 Se Christo habbia meritato per se solo, o pure per se, & per noi.  
 Se Christo habbia meritato piu per noi, che per se, come, & perche.  
 Se Christo habbia meritato la beatitudine per se, & perche.  
 Se Christo sia stato, sempre beato, quando, come, & perche.

Se

Se tutti i santi habbiano piu meritato, che se fatto, e piu satisfatto, che meritato.  
 Se le satisfattioni di santi siano remunerate in essi, & perche.



- I dimanda: Essendoche nel capitolo dell'indulgenze sia stato detto che quanto cose se li ricercano per pigliare l'indulgenza, & mancando una di quelle l'indulgenza si rende inuaila, però si dimanda. A vno pareua ch'il Papa dispensasse il pretioso tesoro dell'indulgenze, quanto a lui piaceua, senza giulta cagione, se questa indulgenza sia valida? *Resp.* con il predetto di sì, ch'è valida, imperoche il Papa può dispensare d'esso tesoro, quanto li piace; Et se bene non ha potestà di dispensarlo senza qualche ragione, nondimeno è da presumere, che sua santità habbi giusta cagione di concederlo, se però manifestamente non si vedesse il contrario, ilche è cosa difficile a credere. Percioche come Vicario di Christo, che lui è in terra, può dispensare amplamente questo tesoro, quanto li piace, & farlo per inspiratione del Spirito santo.  
 Si dimanda: Vn Pontefice mado un'indulgenza per tutto il mondo vniuersalmente, se questa indulg. sia valida? *Resp.* con l'istesso di sì, percioche il Papa come Vicario di Christo è patrono spiritualmente di tutto il mondo, & è capo vniuersale di S. Chiesa in terra. Et anco il Concilio generale questa concession e può fare, quando sia congregato legitimamente, & ha questa autorità *de iure diuino*. Ma.  
 Si dimanda: Essendoche il Vescouo sia chiamato Pontefice nella sua diocese, se esso Vescouo può concedere indulgenza plenaria nella sua diocese? *Resp.* con il predetto di no, & quando la concedesse non sarebbe valida, & sarebbe scomunicato. Percioche solo il sommo Pontefice quella può concedere, & anco più, & meno, come a sua Santità paresse. Ma il Vescouo non può concedere se non tanta indulgenza nella sua diocesi, quanta gli farà concessa da essa S. Chiesa della quale il Papa solo n'è capo in terra, & gli la cōcede di poterla dare nella sua diocesi limitatamente, & questa potestà hanno etli Vescoui, *de iure diuino*, si come quelli, che rappresentano, & che succedono à gli Apostoli.  
 Si dimanda: Vn' Arciuefcouo cōcesse vn'indulgenza per tutta la sua prouincia del suo Arciuefcouato limitatamente. Se questa indulgenza sia valida? *Resp.* con l'istesso di sì, imperoche quello istesso, ch'ho detto de' Vescoui, dicefi anco delli Arciuefcoui nelle loro prouincie, liquali hanno l'autorità per se stessi *de iure diuino*, Ma li Vescoui (come è detto nel precedente) la possono hauere solamante per concessione di S. Chiesa.  
 Si dimanda: Vn sacerdote semplice ancor lui dette vn'indulg. ad alcuni suoi penitenti, se questa indulg. sia valida, poiche i sacerdoti non sono Papi, ne Vescoui? *Resp.* con l'istesso di no, come indulgenza, benchè limitata. Ma solamete il sacerdote puo far questo nel sacramento penitential, quando a lui sia data l'autorità dal Papa, o dal suo Vescouo ordinario, di mettere principalmente la colpa, per il peccato mortale commesso, & rimettere il penitente in gratia di Dio, del quale era nemico per esso peccato sopposto però sempre la debita dispositione d'esso penitente, & può leuare a quello qualche poca di pena per uirtù d'esso sacramento penitential, & della contritione d'esso penitente, la quale potrebbe anco esser tanta, che gli la leuasse anco tutta insieme con la colpa.  
 Hauendo hora posto alquanti casi sopra la prima cōditione, o cose, che si ricercano al ualore dell'indulgenze, hora ne preporremo sopra la seconda, acciò si conseruiscia.  
 Si dimanda: il Papa mandò un'indulgenza plenaria, laquale a' fedeli pareua, ch'è questi tēpi non facesse bisogno per all' hora, & massimamente così grande, se questa indulgēza sia valida? *Resp.* con il predetto, essendo che la scōda cagione giusta, che moue a cōseguire il tesoro dell'indulgenza, non solo sia di darla, ma anco di darne tanta, quanta torni ad honore d' Iddio, & p' cōmune utilità di S. Chiesa, il Papa ch'è sommo Pastore, & padre vniuersale di quella, è da presumere, che non si moueria a concedere indulgenza plenaria uniuersalmente, ouero concederla ad alcun luogo particolare, quando non conoscesse il bisogno; però i fedeli, che questo giudicio fanno, errano, & peccano; poiche a loro appartengono pigliare, & accettare il dono gratioso, che dal padre, & pastore gli uien dato, & concesso, ne deuono indicare, & dar legge, & cēsurā, chi appartiene gouernare, & reggere, percioche, dice S. Tomaso, etiam che ci fosse piccola cagione, per dare l'indulgenza etiam plenaria, in ogni modo essere ualida, & tiene, quando bene, che l'indulgenza etiam plenaria, in ogni modo essere ualida, & tiene, quando bene, che l'

Gio. Battista Corrado da Perugia dell'ordine di Predicatori nel qual tratta dell'indulgenza al c. 5. nu. 12.

L'Autore. Ibid.

L'Autore.

Ibid.

L'Autore.

Ibid.

L'Autore. Ibid. nu. 13 & 24.

L'Autore. Ibid. c. 7. nu. 29.

Pontefice errasse, il quale (come Pontefice) non può errare. Onde essendo che la ragione, che rende l'indulgenza inuolida, farà, quando non si concedesse, in honor di Dio, & in beneficio, & utilità commune di S. Chiesa. Ma questa intenzione (è da credere) che il Papa mai l'abbia; Onde resterà inuolida l'indulgenza a quelli, che altrimenti crederanno, & non dalla parte del Papa. Et le parole, che dice S. Tomaso, sono limitate dotta mente da molti graui suoi espositori, si come chiaramente ueder si può. Ma.

L'Autore.

Ibid.

7 Si dimanda: Il Papa dette un'indulgenza plenaria, o per i viui, o per i morti, con dire solo un pater nostro, ouero vn' Aue Maria, o pure per toccare solamente qualonq; cosa benedetta, se sia questa indulgenza ualida? *Resp.* col predetto, che in questo caso gli sono varie opinioni; & particolarmente fra quelli, che gliosano esso Dottore S. Tomaso, non essere valida, per molte ragioni, ch'adducono, & forte, & forsi contra la mente d'esso S. Dottore, per altre sue parole dette altroue, le quali questi onti (io per non uscire fuori della mia frase) le lascio a' curiosi Lettori, poiche ho promesso in principio, & in molti altri luoghi, di non uoler parlare scolasticamente, ma per decisione semplice, & schietta, chi n'è curioso dunque, uadi a uederla, ch'a me bastaauerla uista, & letta & cauto quello, ch'al mio proposito fa. Ma dirassi ben questo, che cosa più sicura farà, di non applicarsi a simili indulgenze, ma più tosto a quelle, doue si ricercano più lunghe orationi, digiuni, & limosine, o peregrinaggi. Ma quanto alla pia ragione, douemo (come di sopra detto) presumere, che il Papa la possi dare, & che habbia l'autorità, & potestà; quando però altro espressamente in contrario non si uedesse. Et quando pure non hauesse ragione giusta di dare tanta indulgenza, almeno si conseguirà, a proportion, quanta se ne conuiene. Et questo è quanto me conuiene dire a bastanza. circa la seconda causa, che potesse rendere inuolida essa indulgenza, hora ueniamo alla terza.

L'Autore.  
Ibid. cap. 7.  
nu. 30.  
Soto.  
Gaetano.

8 Si dimanda: Il Pontefice hauendo concesso un'indulgenza plenaria molti la pigliano, con hauer fatto, quanto nel breue si concedeuà, ma però non erano sicuri d'essere in gratia di Dio, se a costoro sia ualida questa indulgenza? *Resp.* con il predetto, quando dal Christiano, si fa quell'ultimo atto, per il quale s'acquista esso effetto dell'indulgenza, dirassi di sì, perche da niuno si può sapere, quando ueramente siano in gratia, ma disponendoci noi dalla nostra banda, quanto potemo, sempre douemo sperare essere in gratia, per quell'ultimo atto, per il quale s'acquista esso effetto dell'indulgenza, & per la nostra buona disposizione di non uoler più peccare, come meglio intenderassi nel seguente caso.

L'Autore.  
Ibid. nu. 30.

9 Si dimanda: Fu mandato un'indulgenza plenaria dal Papa a tutti quelli, che uisitarano la tale Chiesa, o farà la tale opera pia, & simile. Molti questa indulgenza presero, ma detta Chiesa era uisitata da molti in peccato mortale, senza alcun pentimento de' suoi peccati, se costoro habbiano conseguita detta indulgenza plenaria, per non essere in gratia? *Resp.* con il predetto, che se in detto breue non gli farà espressamente questa concessione, con dire, colui, che sarà confessato, conseguita detta indulgenza: Et che mentre entrerà in Chiesa, per uisitarla, & conseguire detta indulg. mentre entrerà sarà pentito, & contrito, con uolontà di non più peccare, dirassi di sì, che conseguirà detta indulgenza. Ma qñ gli fosse la predetta conditione, che sarà confessato, o comunicato, nè fosse confessato, nè cōicato, dirassi di nò, che non gli farà ualida detta indulgenza altrimenti. Ma questo sia detto per una massima. Quel Christiano, che sarà nemico di Dio, & persevererà nel peccato, sempre sarà indigratia di Dio, nè mai (mette sarà così perseverante peccatore) potrà conseguire da Dio remissione, nè di colpa, nè di pena, perche non è degno di bene alcuno, ma si bene del penoso, & tenebroso inferno. Ma.

Gaetano.

10 Si dimanda. Il Papa concessesse una grandissima indulgenza, & uno fece una piccola opera, ma buona, se costui habbia conseguita detta indulgenza? *Resp.* col predetto, che tal uolta si può da tal'uno fare questa piccola opera in tal modo, & con tanto seruire, & contritione, che conseguirà per questo piccolo atto ogni grandissima indulgenza, e tian che fosse plenaria, perche il dolore, & la disposizione di quello può essere tale, che li farà conseguire ogni plenaria indulgenza. Et questo sia detto assai circa la terza causa, per la quale si può rendere inuolida l'indulgenza al Christiano. Hora diremo la quarta causa, & ultima.

Si

11 Si dimanda: Fu concesso al Papa un'indulgenza plenaria con uisitare Chiesa, o fare altre opere pie, la quale da molti se pigliauano, senza essere in gratia, se costoro conseguivano essa indulgenza? *Resp.* con il predetto & altri, di nò, perche (come dice il Gaetano) l'opere, che se deuono fare, per conseguire l'indulgenza, deuono essere fatte in gratia, & non in ista. o di peccato, benchè il Soto tenga opinione contraria, ma questa del Gaetano è più sicura, per acquistare l'indulgenza, & anco di più con quelle opere fatte in gratia, si acquista di quel premio essenziale, ch'è la beatitudine, nostra nel cielo.

L'Autore.  
Ibid. 2

12 Si dimanda: S'uno subito presa l'indulgenza plenaria morisse, se n'andrebbe al cielo, senza fare altra penitenza nel purgatorio? *Resp.* di sì, quando rettamente in gratia quella hauesse pigliata; Ma questo è da notare, che per quattro cose ad alcuno se gli potrebbe impedire il transitò al cielo, se subito morisse: cioè, prima quando l'indulgenza generale delle penitenze sole imposte, & che maggior penitenza se li douesse imporre; imperoche, chi pigliasse la detta indulgenza, non essendogli imposta la debita penitenza, bisognerebbe ch'andasse in purgatorio, a purgare essa penitenza rimanente de' suoi peccati. Secunda farà quando a colui, che piglia l'indulgenza, se li desse l'indulgenza solamente delli peccati confessi, & contriti; & non delli obliati, delli quali non se ne fosse confessato, nè in particolare, nè in generale. Terza farà quando dopo l'indulgenza pigliata, colui hauesse commesso alcun peccato mortale. Et quarta farà quando colui, che piglia l'indulgenza, perseverasse in qualche peccato mortale, ouero ueniale, cioè nella colpa di quel peccato ueniale. Quando dunque gl'interuerranno queste quattro cose, impedirà ciascuna d'esse all'indulgenza plenaria, dopo, ch'esso penitente Christiano l'haurà pigliata, che sel morisse non salirebbe in cielo immediatamente felice, & beato. Ma come non gl'interuengano i detti impedimenti, essa indulgenza fa il predetto effetto. d. far salire al cielo il Christiano contrito, felice, & beato. Et questa è l'opinione dell'Hostiense, & di tutti gli altri Dottori. Et anco con ragioni efficacissime questo provare, & sostenere si può. Et prima, perche nell'indulgenza plenaria, il Sommo Pontefice totalmente applica al penitente, che piglia essa indulgenza plenaria il spirituale tesoro di S. Chiesa. Onde le satisfattioni infinite del nostro Christo, & della sua gloriosa madre Maria, & de' suoi santi, pagano tutto il debito della pena, che deurebbe patire alla diuina giustizia, inanti, che piglia essa indulgenza plenaria, & essendo essa giustizia diuina pagata, & soddisfatta, esso penitente viene ad esser liberato da ogni penitenza, ouer pena de' suoi peccati, & essendo così totalmente libero dalla detta penitenza, bisogna dire, & confessare, necessariamente che saglia al cielo, dopo la morte felice, & beato, senza sperimentare pure una minima pena del purgatorio, poiche per il mezo di detta indulgenza plenaria è pagato il debito, & la pena, che lui doueua, non altrimenti, che quando alcuno fosse in qualche prigione per debito, o per la vita, & che un'altro pagasse il debito suo per lui, o in danari, o con la uita sua propria, o in qualonque altro modo, subito se n'uscirebbe da essa prigione, libero, & se n'andrebbe a casa sua senza alcuno altro impedimento.

Ibid. nu. 40.  
Host. 4. dist.  
l. 1. de remiss.  
fo. 7.  
Aug. d'An.  
cona. lib. de  
potest. Pa.  
pa. 9. 26. ar.  
1.

Ragioni del  
L'Autore.

13 Si dimanda: Se Christo habbia meritato per se solo, poiche da' suoi meriti, si causa questo tesoro dell'indulgenze? *Resp.* si come ciascun huomo merita non solo per l'anima, mentre piglia le sante indulgenze: ma anco per il suo corpo, così Christo nostro redentore non solamente ha meritato per se solo, ma etiamdio per noi, anzi confessar douemo, più per noi, che per se, perche meritò per noi la beatitudine, la quale per se nò meritò, essendo che lui dal principio della sua natiuità, o concettione fosse beato. Que questi meriti di Christo non furono remunerati a pieno.

Armil. de  
indulgētis.  
nu. 8.

Et così dirassi de' santi, & in particolare d'alcuni, liquali hanno più satisfatto, che nò ricercano i loro peccati proprii, onde fa bisogno, che le loro satisfattioni, per quanto eccedono i loro debiti, non sono remunerati in essi, benchè siano stati remunerati, per rispetto del premio essenziale, & accidentale. Et per questo l'indulgenze vagliono per i uiui, & per i morti, per essere meriti abbondantissimi, & indeficienti.

Ingresso ne' monasterij di Monache.

Cap. LIII.

SOM.

- 1 Se il padre inuitato dalla figliuola a entrare dentro in monastero, senza licenza sia scomunicato, come, & perche.  
Il padre dimorando con la figliuola dentro nel monasterio, sia scomunicato, come, & perche.  
Se la madre entrando nel monastero, inuitata dalla figliuola sia scomunicata, come, & perche.  
Se la madre non credendo peccare, entrasse nel monastero, peccchi, come, & perche.
- 2 Se il Vescovo dando licenza d'entrare ne' monasterij, senza necessita', peccchi, & perche.  
Se la madre stando nel monastero con la figliuola, sia scomunicata, & perche.  
Se una puttella di sei anni, o manco portata dalla propria madre nel monastero sia scomunicata, & perche.  
Intentione del sacro Concilio, perche proibisse l'ingresso ne' monasterij.  
Quando ogni semplice sacerdote possi assolvere gli ingredienti ne' monasterij.  
Perche i Pontefici habbino riuocato tutte le licenze dell'ingresso de' monasterij.  
Se l'ordinario possi assolvere coloro, ch'entrano ne' monasterij, quando, & perche.  
Quando l'ordinario non possi assolvere gli ingredienti ne' monasterij, & perche.  
Se uno che habbia licenza da i superiori fuor che dal Papa, possi entrare ne' monasterij.  
Se uno entrasse in un monisterio per estrema necessita', sia scomunicato, & perche.  
Quando sia riservata l'assoluzione al Papa solo, per l'ingresso ne' monasterij.
- 3 Se la madre con licenza del Vescovo possi entrare dentro ne' monasterij, & quando.  
Se la madre possino stare con le figliuole dentro i monasterij, per recreatione con licenza de' Vescovi.  
La madre, che non ha, & entra dentro nel monasterio senza licenza, da chi possi essere assoluta.  
Se per ignoranza la madre entrasse nel monastero, sia scusata dalla scomunica, & perche.  
Perche niuno possi essere scusato dall'ingresso ne' monasterij.  
Quando se saria scusato dalla scomunica, per l'ingresso delli monasterij.  
Quando se incorra nella scomunica del Concilio, per lo ingresso ne' monasterij.  
La assoluzione del sacro Concilio dello ingresso ne' monasterij, hi la possi dare.  
Ricordo dello Autore a Reuerendi Confessori, circa la assoluzione dello ingresso ne' monasterij.  
Quando i Confessori non deouono assolvere gli ingredienti ne' monasterij, & perche.

in 3. casu,  
1. par. habi-  
to, sub die  
26. Octobris  
1581.

sess. 25. c. 5.

In commet.  
c. statumus  
19. q. 3. n. 62.

sess. 25. c. 5.



**S**i dimanda: N. haueua vna figliuola in vn monistero di monache, la quale inuitata dalla detta figliuola, & dalle altre monache molte volte, andò dentro esso monistero, senza hauer licenza da niuno superiore, & vi dimorò tutto un giorno. Se costei sia scomunicata stante il sacro Concilio di Trento, & li moti proprij di Pio Quinto, & di Gregorio Decimoterzo? Resp. con il Teologo del Cardinale Pallesco, di sì, benchè il caso para dubbio, non sapendo detta donna N. fosse peccato, & credeua poterli andare liberamente, senza licenza, & per esser donna, & madre, & senza animo cartiuo; nondimeno alcuna delle predette ragioni non la scusa, che essa N. non sia scomunicata, secondo la sessione di esso Concilio, & li moti proprij di essi Pontefici, tanto maggior mente, quanto che l'intentione d'esso Gregorio l'ha esplicata con la uiua voce, che tutti; (non eccettuando alcuno) siano scomunicati, quando entreranno senza licenza di sua Santità, ouero delli loro Ordenarij. Et il Nauarro ancora lui questo conferma. Ma.

2 Si dimanda: Essendo, che per il Concilio Tridentino a tutti sia proibito l'ingresso ne' monasterij di moniche sotto pena di scomunica, si come s'ha per esso capitolo, che in comincia. *Bonifacii Octauis constitutione, &c.* Doue poi soggioglie in esso capitolo, *Ingressi autem intra septa monasteria, nemini licent, cuiuscumque generis, aut conditionis, sexus,*

*sexus, uel atatis fuerit, sine episcopi, uel superioris licentia, in scriptis obtenta, sub excommunicationis pena, ipso facto incurrenda: Dare autem tantum episcopus, uel superior licentia debet in casibus necessitatis, neque aliis ullo modo possit, etiam uigore cuiuscumque facultatis, uel indultis, &c.* Se la predetta N. sia scomunicata, poiche senza licenza de' superiori egli sia andata a uedere sua figliuola; con vn'altra sua figliuola piccola di sei anni, & con molte altre sue parenti, & senza necessita' alcuna, ma solo per stare quel giorno con detta sua figliuola monica? Resp. con l'istesso Teologo, di sì, & tutte quelle, che con lei sono entrate dentro, benchè di picciola età, & putella, essendoche. *Quis totum dicit, nihil excludat.* Dicendo esso capitolo, *Cuiuscumque generis, aut conditionis, sexus, uel atatis fuerit, &c.* Oltre poi che le sono entrate senza licenza, sono entrate anco senza alcuna necessita'. Imperoche l'intentione del sacro Concilio, e stata di riformare, & torre via gli abusi tanti, che vi erano, per lo ingresso in essi monasterij di molti, che per buon fine se li concedueua. Et quando non li fosse la riuocatione delle licenze date, da essi Pontefici, ogni semplice confessore approbato, le potria assolvere. Ma essi Pontefici hanno riuocato tutte le licenze già concesse. *Et reliquerunt rem dispositioni iuris communis.* Di maniera, che per concludere questo caso, dicefi, che in foro conscientiarum, il superiore lo potrà assolvere, non essendo però palese, & manifesto questo suo ingresso; percioche quando fosse palese, farebbe altrimenti; essendoche chiaramente vedesi l'intentione d'essi Pontefici, perche dato ancora che hauesse licenza da altro superiore inferiore del Papa fuorchè d'irgente necessita', essa assoluzione è riservata a esso Pontefice solo, poiche lui così sente, & intende. Ma, *Si aliud sentiret, eidem standum est. Vt est tex. cum gloss. in l. & puteo.* Siche appare la mente di essi Pontefici scomunicare, & riservarsi a loro l'assoluzione. *Quomodolibet ingredientes absque causis in iure expressis.* Et questa lor mente scopresia ancora chiaramente per le molte lettere mandate a diuersi Vescouii. Et anco il Nauarro questo conferma. Ma.

Ibid.

S. I. ff. fami.  
Et Bal. in l.  
cum uerum.  
C. de fidei-  
com.

3 Si dimanda: N. entrò nel monasterio dentro per uedere detta sua figliuola, & con licenza del Vescovo, & per stare tutto esso giorno in recreatione di parlare con quella, non sapendo, che gli fosse la scomunica papale, se costei possi essere assoluta da ciascun sacerdote approbato, ouero dal Vescovo, non sapendo ueramente, che questa fosse l'intentione d'esso Pontefice, riservarsi l'assoluzione a se proprio? Resp. con l'istesso, essendoche da tutto il mondo si sappia hormai questa intentione de' Pontefici, dirassi, che ueramente detta N. non essere per alcun modo scusata da essa scomunica papale, particolarmente hauendo sua santità notificatolo per publico bando, & motu proprio. Ma quãdo poi questa sua intentione non fosse stata dichiarata così publicamente, per editto, pare che quasi saria altrimenti, & che sarebbe scusata da detta scomunica papale, & che possi essere assoluta dal suo parochiano, o da altro sacerdote approbato, & essere incorra solamente in quella del sacro Concilio Tridentino, come è detto di sopra, laquale assoluzione a niuno è riservata, percioche questa è la sua difesa; *Ignorantia intellectus ueri, iuris humani dubii, excusat a peccato saltem mortali.* Secondo Innocentio, in cap. per tuas. 2. num. 4. de simonia. Et Bald. in l. ab eo. C. quomodo, & quando. Et anco il Nauarro, nel suo manuale. Et di questo s'è detto assai. Onde lo darò questo ricordo, che quello confessore, che li uerrà per le mani un tal caso, non sapendo l'animo, & l'intentione del Papa, non si accosti così facilmente alle parole di quelle bolle, con assolvere li penitenti in pernie delle loro anime, & sua, ma sempre configliarsi con i Vescouii, acciò mediante il consiglio di quelli possino piu sicuramente prouedere alla salute d'essi penitenti, & della sua propria, poiche facilmente potrebbe incorrere in essa scomunica papale, & in irregularità.

Host. & Innoc.  
in c. num-  
per, de sent.  
excom.  
S. Tom. S. Bo-  
nauentii. &  
alii, in 4. d.  
18.  
Silu. & alii  
in uer. abso-  
lut. 1. nota. 2.  
c. 17. nu. 39.  
L'Autore.

Dell'ingresso della Religione.

Cap. LV.

Vedi anco Sospensione.

S O M M A R I O.

- 1 La donna, per timore della uita sua, per qualche errore commesso, entra nella religione, possi stare dentro, con buona coscienza, & perche.

2 Se

- 2 Se la donna sposata, non habitando col marito, & entra nella religione, possi stare dentro, & perche, & quanto tempo.  
La donna che è sposata, ha tempo due mesi di poter congiogersi in matrimonio, & perche.
- Il Vescouo, che scommunica la donna sposata, a certo tempo, quella non è tenuta obedire, benchè con scommunica, & perche, & fin quanto tempo.
- 3 Se il figliuolo, che entra in alcuna religione, & dispone de i suoi beni castrensi, o quasi lo possi fare, come, & perche.  
Se il figliuolo religioso può disporre i beni auentitij, o profettitij, quando, come, & perche.
- Se il figliuolo religioso, possi disporre il retto dominio, & utile de i beni profettitij, & quando.  
Se i beni auentitij a religiosi, possino essere castrensi, & perche.
- 4 Se il religioso fatto Vescouo possi fare testamento, di quelli beni, come, & quando.  
Se il Vescouo religioso possi testare i beni proprii, come, & perche.
- 5 Se colui, che fa uoto di farsi religioso, sia tenuto far professione, & perche.  
Colui, che fa uoto di farsi religioso, solamente, doppo fa uoto di far professione, merit a molto piu.  
Se colui, che fa uoto d'entrare in alcuna religione, possi uscire di quella, o deue far la professione, & quando.

In manual.  
Nauar. cap.  
17. num. 91.



I dimanda: Vna donna maritata hauendo commesso a luterio, & il marito ciò sapendo, o probabilmente sospettando, quella per non perder la vita, entrò in vn certo monasterio approbato per timore, per star sicura. Se costei possi starui dentro, senza ritornare piu al suo marito? Resp. di sì, per sicurtà della sua uita; perche la chiesa non comanda, che mai ritornila donna adultera, per assicurarla della uita, senza abondante cautela.

L'Autore.

2 Si dimanda: Vna donna si maritò, & fu sposata, laquale hauuta la benedittione, non volse andare con suo marito altrimenti, & entrò in una religione approbata; perliche suo marito andò, & ricorse alla chiesa, acciò l'ordinario di quel luogo quella sforzasse, a douer andare con suo marito; il quale ordinario comandò a quella, che terminue d'un mese, debba andare con suo marito, sotto pena di tanta obediencia, & di scommunica, la quale per paura gli andò, & stette con lui, ma dopò passati due mesi, nè volse andare, per il detto termine di detto mese; se costei habbia peccato, & sia anco incorsa in scommunica, per non hauere obedito al precetto del termine d'un mese? Resp. di no, che non peccò, nè meno essere incorsa in alcuna scommunica per simil fatto, poiche la sposa ha termine due mesi di star separata dal marito, doppo sposata, o di congiogersi con quello, o d'entrare in alcuna approbata religione; & è in arbitrio della detta sposa eleggerli il uiuere celibato, o di congiogersi in matrimonio con detto suo sposo, per il corso, & spatio di tempo di detti due mesi.

Arm. de religione, n. 24.  
l. 1. C. qui te su. fac. poss. Anio. in c. in praesentia.  
Panor in d. c. in praesentia.

Ibid. num. 25.  
S. To. 2. 2. q.

3 Si dimanda: Vn figliuolo di famiglia entrò in vna religione, perliche dispose del suo peculio, come castrense, come li piacque, se quello lo poteua disporre? Resp. di sì, come castrense, o quasi castrense, ma il profettitio, o auentitio, per niun modo, uiuendo il padre, dalquale sono stati acquistati, prima ch'egli entrasse in essa religione. Ma dirassi bene, che potrà disporre il retto dominio, & utile, che doppo la morte del padre, suadi ad vn'altro, che piacerà a lui. Ma in questo gli è doppia opinione; Perche Antonio, & il Panormitano sono contrarij; percioche quello, che a laici è auentitio, a religiosi è castrense, & però il Panormitano vuole, che sia priuo in uita di essi usufrutti di quei beni. Et io uedo che hoggi di è tutto il contrario, poiche le religioni hanno gran priuilegij, per mi riporto.

4 Si dimanda: Vno religioso era stato fatto Vescouo, ilquale nel tempo d'una sua infermità fece testamento, se ciò canonicamente puote fare, & sia ualido? Respon. con l'Armilla, che hauendo lui potestà di poter dispensare i beni della chiesa, potrà anco disporre di quelli nella morte, ma però con licenza del Papa. Ma delli beni proprij non potrà;

potrà, perche come Religioso, lui non possede, nè può, nè deue possedere cosa alcuna propria.

Si dimanda: Vno fece uoto di entrare in vna religione, & gli entrò, ma non volse far professione, perche dice non hauer fatto uoto di professare, ma d'entrare in quella, se sia tenuto far professione? Resp. che se la sua intentione era probabilmente così di non professare, ma solo d'entrare, di no, per obligo, ma non è da credere, nè meno può stare in quella, senza professare, se però desidera conseguire l'indulgenze, & i priuilegij, che ha, da essa religione. Et faria anco in arbitrio di religiosi, & di superiori, mandarlo via; però dirassi, che sarà tenuto, uoleudo stare in quella, & maggior dono farà a Dio, poiche non se gli obliga per debito uotale, ma volontario. Et se per caso, doppo entrato, fece uoto di professare, dirassi essersi maggiormente piu obligato a far professione, che no sarà un'altro che gli entrasse, ne hauesse fatto uoto di professarla. Imperochè colui, che gli entra senza professare, può prouarla, & uscire, non piacendoli, ma chi gli entra per professare, non può senza giusta cagione uscirne, & con dispensa del Papa. Onde colui, che entra senza professare può uscire infra anno; ma non già colui, che gli fece il uoto, senza dispensa, & con giusta cagione, secondo anco l'arbitrio di huomo prudente.

L'Autore.

Naua. c. 12.  
num. 47.

Dell'Inquisitione. Cap. LVI.

SOMMARIO.

1 Se alcuni per dispreggio della religione ardisce con officij, o habitij, o ceremonie, imitare in publico, o in secreto alcun prelato, sappia d'heresia.  
Se uno per scherzo, o per burla immitasse il predetto caso, meriti castigo, & da chi.



I dimanda: Alcuni gioueni ritrouandosi insieme in lochi solazzeuoli, & volendo venire ad vn castello, o terra, o ad altro luogo, mentre li compagni si mettono all'ordine, (li quali poteuano essere, da noue, ouer diece) uno di detti compagni non hauendo cauallo, & per caso, o pur dedita opera, se l'incontrò vn'altro, ouero lo tolse imprefito, o in pagamento; & montò sopra quello con uno ferraruolo di certa colore, pertiuenza a Vescouo, o ad alcuna religione, allacciato dinanti, con le braccia fuori, & con un capello quasi dell'istesso colore, o pur negro. Ilquale uedendo i suoi compagni dissero, uoi parete un personaggio, però facciamo la rapresentatione d'un personaggio, & diremo uoi essere il Vescouo di N. nelquale luogo, non era Vescouato. I compagni delquale, tutti, ciò uedendo, dissero, sì sì. Et così furono d'accordo; & s'iniuorno uerso un castello chiamato P. & andando a quello, per strada si dispensarono gli officij fra di loro, dicendo; Hor fu io farò il mastro di casa, B. sarà il secretario, P. sarà maggiordomo, &c. Et arriuati in detto luogo, fu dimandato, chi era questo Signore? dicendo, sarebbe forsi il Vescouo di S. Allaquale fu risposto essere il Vescouo di N. & entrando in chiesa di detto castello P. trouando il sacerdote preparato per dir messa, entrò in chiesa prese, o pur li fu dato il spergolo dell'acqua santa, & asperse tutti detti suoi compagni, o famiglia, & inginocchiatosi Episcopalmente nel scabello con un tapeto, udì la messa. Se questo sia caso pertinente all'inquisitione, o pure al Vescouo solo? Resp. essendo che questo caso partecipi de illusione religionis, però è da uedere, se ciò costoro habbino fatto giocosamente, o pur da seruo, per dispreggio della fede, & religione christiana. Se per gioco, partenerà al Vescouo con darli penitenza alquanto mite, & ad arbitrio suo. Ma se per scherno della fede, sarà caso d'inquisitione, & meritano graue penitenza, ac etiam puniendi, pena capitali. Perche la religione non deue in niun modo rappresentarsi per scherno, benchè giocosamente, & per leggerezza si facesse. Benchè la religione fosse falsa, o la fede. Si come recitarsi da Valerio Massimo, de neglecta religione.

L'Autore.

Lib. 1. c. 2.

Dell'In-

Vedi anco Scommunica, Sospensione, Beneficij, & Beneficij in confidenza. Et Sacramenti prohibiti per l' Interdetto.

S O M M A R I O.

- Interdetto esser censura ecclesiastica, & quello uoglia dire interdetto, & censura.*
- 1 Quello Colleggio, Vniuersità, Città, & luogo, che constrengue pagare gabelle, sono interdetti, come, quando, & perche.  
*Se le persone ecclesiastiche siano tenute a pagar gabella delle robe mercantili.*
  - 2 Se coloro, che affittano case, o altri luoghi a usurari siano interdetti, come, perche, & quando.
  - 3 Se doue s'ha da fare l' electione del Papa, non se offerui i ritti, & constitutioni, siano i popoli interdetti.  
*Se nella electione del pontefice s'usa alcuna fraude, siano quelli interdetti.*
  - 4 Coloro, che acconsentono in qualouque modo, o aiutano all' uccisione d' alcun Cardinale sia interdetto.  
*Coloro, che hanno l' auctorità di punire, ne puniscono i delinquenti della morte d' alcun Cardinale, sono interdetti.*
  - 5 Quelli, che peccano, o pigliano o bandiscono, il suo Vescouo, sono interdetti.  
*Quelli, che acconsentono, o ratificano alcuno preiudicio, contra il suo Vescouo sono interdetti.*
  - 6 Coloro, che impediscono i Legati, o Noncij del Papa, che non facciano l' officio loro, sono interdetti.
  - 7 Coloro, che ardiscono appellarsi delle ordinationi del Papa al futuro Concilio, sono interdetti.  
*Se coloro, che prestano aiuto, fauore, & consiglio, siano interdetti.*
  - 8 Coloro, che danneggiano in qualouque modo i beni di chiesa, sono interdetti.  
*Coloro, che dissipano alcuna cosa spettante alla fabrica di chiesa, sono interdetti.*
  - 9 Se quelli, che possono, ne danno aiuto, o fauore alle cose pertinenti alla libertà, & immunità della chiesa, sono interdetti.
  - 10 Quel capitolo, che fa, o da licenza ad alcuno d' ottenere beneficio fuor di necessità, sono interdetti.  
*Quel chierico, che è ordinato a beneficio fuor di necessità, essere interdetto ne può godere il privilegio clericale, & perche, & fin quanto tempo.*
  - 11 Colui, che astrengue con promesse alcuno di farsi seppellire nella sua, o tale chiesa, essere interdetto.
  - 12 I chierici, che celebrano ne i luoghi interdetti, se siano interdetti, quando, & perche, & come.  
*Sepeleudo ne i luoghi interdetti alcuno scomunicato, o interdetto, quando se sia interdetti.*
  - 13 Se quelli, che dissuadono a far limosina siano interdetti, & a quali persone, & perche.
  - 14 Coloro, che inibiscono, che i Frati non possino usare i loro priuilegi, sono interdetti, & quali Frati.
  - 15 Se quelli, che resistono, ne uogliono, o persuadono, non farsi seppellire ne i luoghi di Frati, et di quali, sono interdetti, & quando.
  - 16 Coloro, che per forza seppelliscono i corpi nelle chiese di Frati, & di quali sono interdetti.
  - 17 Se coloro, che fanno celebrar Messe nelle chiese di Frati, & di quali, per forza, siano interdetti.  
*Se coloro che fanno le essequie, o fanno fare per forza nelle chiese di Frati, sono interdetti.*
  - 18 Coloro, che prohibiscono non siano accettate donne all' habito religioso, sono interdetti.

19 Essere

- 19 Essere interdetti tutti quelli, che impediranno le persone a non farsi religioso, & quale, & come.
- 20 Coloro, che negano i sacramenti a persone confessate da frati, essere interdetti, & perche.  
*Coloro, che differiscono i sacramenti alle persone confessate da frati, sono interdetti.*
- 21 I religiosi dell' ordin: mendicanti quali, & quanti siano.
- 22 Quel prelato, che aliena beni ecclesiastici di qualunque sorte, o di luoghi pii essere interdetti, & quando.
- 23 Quel prelato, che conferisce beneficio, ne a quelli gli fa fare la professione della fede, essere interdetto.  
*Se a Lettori, & a Maestri di scuola se li deue far fare la professione della pena, sotto qual pena.*
- 24 Quel prelato, o altra persona, che giosa, o commenta il Concilio Tridentino, essere interdetto & quando, & perche.  
*Se coloro, che fa alcuna annotatione, o scalia nel Concil. di Trento, siano interdetti.*  
*Se coloro, che per dare maggior corroboratione alli decreti del Concilio, siano interdetti, & perche.*
- 25 Quel prelato, che riceue, ouero da alcun beneficio inconfidenza, essere interdetto, & perche.  
*Quel prelato, che da o riceue alcuna dignità, o chiesa di qualunque sorte, benchè fosse insubronato, sarà interdetto.*  
*Celui, che riceue, o da pensione, o frutti di chiesa inconfidenza, è interdetto.*
- 26 Se nel tempo di qualouque interdetto si possa dire Messa, & i diuini officij.  
*Con quali, & quante condizioni si possa celebrare i diuini officij, nel tempo dell' interdetto, et come.*
- 27 Se nel tempo dell' interdetto locale generale possa stare ogni sorte di persona a udire i diuini officij, & quali.  
*Se i Canonici che non interuencono all' hore canoniche nel tempo dell' interdetto, possino godere le distributioni.*
- 28 Il sacerdote, che si seruirà messa un secolare nel tempo dell' interdetto, se pecca, & quando.  
*Se nel tempo dell' interdetto generale si possi dire messa, & quante uolte, & perche.*  
*Se nel tempo dell' interdetto possino interuenire tutti i chietici, & religiosi a diuini officij, & di quale chiesa, & perche.*



Scendo che nell'altra nostra opera, intitolata Lume, & Specchio di Penitenti, diffusamente habbiamo parlato di questa terza sorte di censura ecclesiastica, chiamata interdetto, che altro non vuol dire, che prohibitione, acciò non si dicano gli diuini officij, o si facciano altri ministerij ecclesiastici, o non si sepellischino i morti, & simile altre cose; Et anco ne habbiamo trattato in questa opera del Giardino, nel suo Capitolo, & nel Capitolo della Sospensione; però Io non mi dilatarò in dichiarar più ciò, che egli sia, & le sue differenze, qualità, & forza, & in che si conuenga con la scomunica, & sospensione. Ma solo ponere mo alquanti casi sopra questa materia. Et diremo, che.

- 1 Quel Colleggio, Vniuersità, Città, o Luochi, che costrengono, & sforzano alcuna chiesa, o persona ecclesiastica a pagare gabella, daci, o pedaggi, che dir uogliamo di cose pertinenti al suo nuere (eccettuando che esse persone ecclesiastiche non le conduceffero per farne mercantia) tutti immediatamente ipso iure sono interdette; si come appare nella bolla in Cę. Domini, & per il Testo al cap. *Quamquam, de censibus, lib. 6. Ma.*
- 2 Si dimanda: Alcuni cittadini, o vniuersità affittò alcune case a certi usurari forestieri, che vennero ad habitare, & stare con loro nelle loro terre, o città, o luoghi, se siano interdetti? *Resp.* con l'istesso di sì, quando siano uenuti per fare utura in detti luoghi, & non gli scacciassero totalmente da detti suoi luoghi, in termine di tre mesi.

3 Si di-

*Martino Alfonso da V. ualido nel suo Candellabro Aureo in c. de interd. nu. 1. 2. 3. & seq. ibid. nu. 7. tex. in c. usurarum uorago de usuris, libro 6.*

- Ibid. nu. 8. Cap. ubi periculi. §. praxerea, quia de elec. li. 6.*
- 3 Si dimanda: S'haueua da fare la elezione del Sommo Pontefice in una città, o altro luogo, per il che essi Signori del luogo non offeruano alcune cose, che offeruare si doueano, & li costituiti, per fare la tale elezione, ouero il tale negotio fecero alcuna fraude, se siano interdetti? *Resp.* con l'istesso di sì, & ipso iure, come uedesi per il testo.
- Ibid. nu. 11. Text. c. salicis, de panis lib. 6.*
- 4 Si dimanda: Vna Città, ouero Vniuersità che dettero aiuto, consiglio, o fauore, a persone che uoleuano ammazzare alcuno Cardinale, o dettero causa, & materia, se siano interdetti? *Resp.* di sì, etiamdio, che haueſſero presumetto, & se termine vn mese essi deliquenti non hauerà punito totalmente (haueudo facultà, & potendo) ipso iure sono interdetti. Si come appare per la Estrauagan. di Pio V. che incomincia: Infœlicis sæculi, & leggesi ogni anno in essa bolla.
- Ibid. nu. 12. tex. in clem. siquis suadeat, de panis.*
- 5 Si dimanda: Alcuni ingiuriosamente percossero il suo Vescouò ordinario, ouero lo presero, o lo bandirono, se siano interdetti? *Resp.* di sì, etiamdio che haueſſero ciò comandato, che si douesse fare, ouero haueſſero ratificato il fatto; o dato consiglio, o fauore, ouero scientemente haueſſero defenſato li commettenti d'una tale scelleraggine.
- Ibid. nu. 13.*
- 6 Si dimanda: Nostro Signore mandò alcuni Noncij, o Legati in alcune terre, o regni, ouero luoghi soggetti alla santa sedia Apostolica, i quali impedirono quelli, che non entrassero, ouero che non facessero Pofficio a quelli pertinente, & imposto da esso sommo Pontefice, se siano interdetti? *Resp.* di sì, perche le prouincie, & regni, & luoghi alla S. Se dia sottoposti, sono tenuti rendere obediẽza, si come s'ha per l'Estrauag. di Papa Io. xxij. *Super gentes de consuetudine.*
- Ibid. nu. 15.*
- 7 Si dimanda: Sono stati alcuni Popoli, o Colleggi, o Vniuersità, che si sono appellati al futuro Concilio Generale d'alcune ordinationi, o sentenze, ouero mandati fatti dal sommo Pontefice, se siano interdetti? *Resp.* di sì, in qualoq̃ue modo si uoglia, sotto qual sorte di q̃sto colore, & auco tutti quelli, che aiuto, consenso, fauore, & consiglio in qualunque modo gli haueſſe dato. Si come si ha per l'Estrauag. di Iulio Secondo, che incomincia, *Suscipit regiminis*, & confermata nella bolla Cenà Domini.
- Ibid. nu. 16. sess. 9.*
- 8 Si dimanda: Sono stati certi luoghi, o territori di alcuni Principi, liquali hanno hauuto ardimento di consecrare, o fare sequestrare, o applicarse, o dissipare, o far dissipare, alcuni beni d'una chiesa, se siano interdetti? *Resp.* di sì, etiamdio che fosse qualunque cosa ecclesiastica, o spettanti a ella Fabrica. Si come s'ha per il Concil. Lateran. & nella Bolla Cen. Domini.
- Ibid. nu. 18. Conc. Later. ut sup.*
- 9 Et l'istesso anco dirassi di quelle Republiche, o Communità, o Vniuersità, che in qualunque modo non aiutassero, & dessero fauore a tutte le cose, che spettassero alla libertà & immunità ecclesiastica, sono interdetti, come s'ha per il testo, in cap. *Clericis laicis, de immum. Eccles. lib. 6.*
- Ibid. nu. 18. Sess. 7. c. fide reform.*
- 10 Si dimanda: Vn Capitolo fece, & concesse licenza a uno, senza alcuna necessitã di ottenere beneficio, di ordenarsi, se sia interdetto? *Resp.* con l'istesso, & con il Conc. Trident. che incomincia, *Non liceat capitulis*, di che, & auco esso chierico ordinato: nẽ può godere alcun priuilegio clericale, nẽ si possono promouere a maggiori, & sono sospesi dalla executione di quelli, fino che piacerà al suo ordinario.
- Ibid. nu. 19.*
- 11 Si dimanda: Vno mentre, che N. staua infermo, si fece promettere, o li fece far uoto di farsi seppellire nella chiesa S. P. se sia interdetto? *Resp.* di sì, quando fra dieci giorni do pò morto, non riuocano, o fanno riuocare detta promessa, & che esso cadauero sepolto, non lo cauaranno, & restituiranno, con tutti i suoi emolumenti alla chiesa, che perueniua inanti, che quello promettesse, o facesse uoto, quãdo però da quelli, alliquali perueniua detto cadauero, fosse, dimandato. Onde passato detto tempo di 10. giorni, nẽ facendo l'integra restituzione, ipso iure, sono interdetti. Et a tutti questi predetti casi intendasi essere sottoposti l' Vniuersità, & luoghi soli, & non le particolari persone. Hora ponere mo le particolari persone.
- 12 Si dimanda: Furono alcuni chierici, che celebrorno in alcuni luoghi interdetti, se siano interdetti? *Resp.* che se ciò sapeuano detti luoghi essere interdetti, & scientemente celebrorno, ouero fecero celebrare i diuini officij, dirassi di sì, o che detti luoghi fossero interdetti a iure, uel ab homine.

Et anco

- Et anco, se in essi luoghi haueſſe sepelito, o fatto sepelire publicamente alcuno scõmunicato, o interdetto nominatim, ouero, che gli haueſſe ammessi alli diuini officij, & alli ecclesiastici sacramenti. *Ipo iure sunt interditi, cap. Episcoporum, de priuileg. lib. 6.*
- Ibid. nu. 21.*
- 13 Si dimanda: Alcuni erano tanto temerarij, & disturbatori della quiete altrui, che sua deuaio i popoli christiani a non fare elemosina a' frati predicatori, & minori, & diceua no, acciò detta opera pia non facessero, ch'erano scomunicati, se siano interdetti? *Resp.* di sì, & in qualunque impedirano a non farsi dette opere pie. Si come s'ha per la bolla di Sisto Quarto, che incomincia, *Sacri pradicorum, & minorum.*
- Ibid. nu. 22.*
- 14 Et l'istesso anco dirassi essere interdetti tutti quelli, che inibiscono alle persone di qualunque grado, & in qualoq̃ue modo, o comandano, ouero ordinano alcuna cosa, acciò i sopradetti Frati non possino usare i priuilegij, & indulgenze, ch'hauno i Frati Eremitani di S. Agost. de' Carmelitani, & de' Serui, sono interdetti.
- Ibid. nu. 23.*
- 15 Si dimanda: Alcuni fecero resistenza, o persuasero, che nõ fossero sepeliti alcuni morti nelle chiese, ouer cimeteri de' Frati Eremitani di S. Agost. che per sua diuotione, & ultima uolontã quelli deliberorno essere li in detti luoghi sepolti, se siano interdetti? *Resp.* di sì, salua però sempre la giustitia delle chiese parochiale, o catedrali. Come s'ha per la bolla di Sisto Quarto, che incomincia, *Dum fructus.*
- Ibid. nu. 23.*
- 16 Et l'istesso anco dirassi di quelli, che persuadono a religiosi, o pur a' secolari, che per forza sepeliscano i cadaueri di qualunque persona, in essi cemeterij de' predetti Frati, o che loro personalmente contra la uolontã di quelli li sepeliscano.
- Ibid. nu. 25.*
- 17 Et anco l'istesso diceſi di quelli, che fanno dire, o celebrare le messe nelle loro chiese per forza, senza loro consenso, per l'anime de defonti, o che gli fanno fare l'essequie. *Ibidem.*
- Ibid. nu. 26.*
- 18 Et l'istesso anco dirassi essere interdetti quelli, che prohibiscono, non siano ricuente, & accettate donne di qualunque sorte, o uergini, o uedoe, o maritate, al loro habito, & regola, a similitudine di mantelli, & che nõ ritengano l'ordine di pizzo chere, o di minori. *Ibidem.*
- Ibid. nu. 28.*
- 19 Et anco essere interdetti tutti quelli, che impediscono qualunque persona, o chierici, o laici, che fossero (essendo però liberi, & non soggetti, & siano soluti) che non si facciano religiosi, & piglino l'habito, & ordine della sua religione, & che non li rintegrano, persuadendoli a buttarlo, & non portarlo più.
- Ibid. nu. 30.*
- 20 Interdetti anco sono tutti quelli, che negano i santiss. sacram. a quelli che si sono cõfessati da' predetti Frati, o della cõmunione, ouero dell'estrema unctione, o che malitiosamente gli si differiscono, o che prohibiscono, o persuadono a parochiani, alle predette cose, ouero dano aiuto, fauore, o cõsiglio, directe, uel indirecte, & in qualunque modo. Sisto Quarto. *Ibid.*
- Ibid. nu. 34.*
- 21 Et acciò si sappiano, quali, & quanti siano questi ordini mendicanti hoggidi, diceſi esser sette, cioè di S. Franc. di S. Dom. di S. Agost. de' Carmelitani, de' Serui della B. Vergine. Ma di S. Francesco di Paula, & della compagnia del Iesu.
- Ibid. nu. 35.*
- 22 Si dimanda: Vn Vescouo, ouero Abate, o altro prelato alienò alcuni beni ecclesiastici di monasteri, o d'altri luoghi pij, se siano interdetti? *Resp.* con l'istesso di sì, ogni uolta che la alienatione sia fatta, senza consenso del Papa, o contra il tenore della bolla di Pio lo Secondo, che incomincia, *Ambitiose, de rebus ecclesia non alienan.*
- Ibid. nu. 36.*
- 23 Si dimanda: Vn Vesc. quando conferua i beneficij, nõ faceua fare la professione della fede da tutti, ma da chi li pareua, se sia interdetto? *Resp.* di sì, imperoche da tutti si li deue fare offeruare la constitutione della professione della fede, etiamdio da Lettori, & Maestri di scuola, & da tutti quelli, che si contengono nella bolla di Pio Quarto. Et contrafacendo, sono interdetti, ipso iure.

Giardino di Sommisti, Parte Terza.

H

25 Si di-

*Ibid. nu. 37. & 38.* 25 Si dimanda: Vn Cardinale, o altro prelato, riceuete sopra di se, ouero dette ad altri alcuno beneficio, o altra cosa ecclesiastica in confidenza, se sia interdetto? *Resp.* con l'istesso, & con la Bolla di Pio Quarto, che incomincia, *Romanum Pontificem*, di sì Etian- dio che fosse degnità, o chiese, o Monasterij, o altra sorte di beneficio, ancorche fosse iuf- patronato, ouero frutti, o pensioni, o ingresso, o accesso. Ma per l' *Eltrauag.* di Pio Quin- to, non solamente quella persona, che darà, o riceuerà alcuna delle predette cose in con- fidenza, sarà interdetto, ma anco scomunicato, laquale incomincia, *Intolerabilis mul- torum*. In che modo questa confidenza poi si commetta; uedasi nel suo capitolo, de' bene- ficij dati in confidenza. Ma.

*Ibi. nu. 218. & 219. et 220.* 26 Si dimanda: Se nel tempo del generale interdetto locale, a iure, nel ab homine, se in tutte le chiese, & monasterij si possano dir messa? *Resp.* con l'istesso, & altri, di sì. Si come hauemo per quel testo, nel cap. *Alma Mater.* & ogni giorno, & anco li diuini officij tut- ti, ma con queste quattro conditioni, cioè prima con le porte ferrate. Seconda con uoce bassa. Terza, che non gli interuenga alcuno scomunicato, o interdetto; & quarta, che non si sonino le campane.

*Episc. scale. de interd. c. 7. & omnes alij.* 27 Ma auuertiscasi però questo, che nel detto tempo dell'interdetto locale generale, nè meno possono stare presente alcuna altra persona, benchè non fosse scomunicata, nè interdetta, alla messa, nè ad altri diuini officij, pche deuesi tutte le persone scacciare fuo- ri, eccetto i chierici, & religiosi, & quelle persone, che haueranno il priuilegio; Et questo ancora fappiasi, che i Canonici, & altri chierici, che sono tenuti a stare in choro alle ho- re canonice, nè l'interuengono, deueno perdere le distributioni quotidiane, nò altrimenti, che se non fosse l'interdetto.

*Ibi. nu. 221. & 222. Armi. n. 55. Naua. c. 27. nu. 171. & 173. Ang. interd. 5. §. 3. Silu. eo. q. 1.* 28 Ancora fappiasi questo, che quel sacerdote, che celebrerà nel tempo dell'interdetto, & hauerà un secolare, che lo seruirà, per non hauer chierico, non peccarà, quando però det- to secolare non sarà interdetto, o che se facesse seruire con fraude, perche sarebbe altri- mente. Et ogni settimana potrasì dire una messa, per rinouare il santissimo sacramento, & anco piu messe, quando gli fosse la necessitá. Et alli diuini officij possono essere am- messi in ogni chiesa tutti, ogni sorte di chierici, religiosi, & monachi, solamete della me- dema chiesa, & anche d'altra chiesa, purchè non sia per causa dell'interdetto. Non ostan- te, che li sia opinione contraria d' Anch. che vuole, che siano dell'istessa chiesa sola. Ma Ioan. And. Felin. & altri uogliono il contrario.

Dell'interdetto ab homine, ouero dal Superiore. Cap. LVIII.

Vedi anco Interdetto, con i sequenti.

S O M M A R I O.

- 1 Il Papa può interdire, sospendere, & scomunicare, per tutto, & tutti.  
Il Legato del Papa può interdire, sospendere, & scomunicare per tutta la giurisdizione.  
Il Delegato del Papa può interdire, sospendere, & scomunicare per tutta essa giurisditio- ne, etiam del Vescouo.  
Il Vescouo può interdire, sospendere, & scomunicare, & contra chi.  
S' il Vescouo deue interdire, o sospendere i chierici, quando, come, & perche.  
L'interdetto, come, & quando, si deue ponere, & con quale colpa.  
Se l'interdetto se può sospendere, & come, & quando.
- 2 S' il Vescouo eletto, & non consecrato possi sospendere, interdire, & scomunicare, & come, & perche.  
Se'l prelato, che habbia l'ordinaria giurisdizione, possi interdire, & chi.  
S' un capitolo possa interdire, & quando, & perche.  
Se i Canonici possi interdire, quando, come, chi, & doue.
- 3 S' un semplice Canonico prebendato possi interdire, come, & quando.  
Se quelli, che hanno l'autorità d' interdire, possono interdire tanto il luogo, quanto le per- sone.

Se il

- Se il capitolo possono interdire giusta, o ingiustamente assente il Vescouo.
- 4 Se le donne prelate possino interdire, & sospendere, chi, quando, & perche.
- 5 Se tutti possono interdire, & scomunicare, & chi possi essere.
- 6 Se quel luogo, che non può esser sospeso, possi essere interdetto.  
Se li chierici essenti, o religiosi della potestà episcopale, possino essere interdetto da quello, & da prelati.  
Come possino essere i religiosi, & chierici, o beneficiati, essenti i essere interdetti, & per quali, & quante cause.
- 6 Se l'interdetto può causare irregolarità, come, & per quali cause.  
L' Assoluzione dell'interdetto, come si faccia, & se sempre l'interdetto lega, & chi, & quan- do.  
Se nel tempo dell'interdetto, si possa far testamento, & sia ualido.  
Se quelli, che sono interdetti, siano sospesi, & se con gli interdetti, si può praticare, & quan- do.  
L'interdire il luogo, che cosa sia, & che cosa si prohibisca.  
Se prohibendosi la sepoltura ecclesiastica, si possi fare pompa funerale, & quando.
- 8 Il prelato, che interdica l'ingresso della chiesa, interdica gli diuini officij, & doue.  
Se al chierico è interdetto l'ingresso della chiesa, possi esercitare gli diuini officij fuori di quella, & doue.
- 9 Se a quello, che è interdetto l'ingresso della chiesa, possi entrare in quella, & come s'inter- da, & a fare che.  
Se all'interdetto l'ingresso della chiesa, possi passare per quella, come, & udire messa.
- 10 Se il Papa, che fa l'interdetto ecclesiastico generalmente sianotenuiti tutti a obseruarlo, & quando, & chi.  
Se colui, che ha battuto il chierico sia tenuto obseruare l'interdetto.
- 11 Se li prelati siano sottoposti all'interdetto generale, & quando.  
Se nell'interdetto generale, se li comprendano tutti, Signori, Marchesi, & cetetera, & quando.
- 12 Se colui, che è interdetto, per l'ingresso della religione, sia assoluto, & quando.  
Se colui, che dopò l'interdetto sarà ordinato inanti facci professione, l'ordine, e ualido.
- 13 Se colui, che per causa sua è posto l'interdetto, sarà scurtá di sodisfare, sia leuato quello, quando, & perche, & se data li fosse la penitenza.
- 14 Il luogo d' alcun prencipe, o terra interdetta, essendo di sua ragione, o dominio, sarà à inter- detta, & perche, & quando non sarà interdetta.  
Quel Signore, o altri, che hauesse alcuna cosa in emfiteusi, come sia, & non sia, quando s' in- terdicesse.  
La terra, che s'ha per pegno, interdicensi il Prencipe, perche quella sia inter- detta.
- 15 Il Prencipe che in diuersi luoghi ha le sue terre, come, & perche siano tutte interdette per lui.  
Quando le terre interdette per causa del prencipe fossero proinduiso, come siano, o non sia- no interdette.  
Se le terre acquistate di nuouo, dopò l'interdetto, siano interdette, perche, & quando.  
Le terre interdette per causa d' un prencipe, & se uendesse, o alienasse in qualouque modo come, & perche restariano interdette, & perche.
- 16 Se colui, che è fatto di qualche Vniuersità, che sia interdetta, sia ancor lui interdetto, & perche.  
Colui, che andasse ad habitare in alcun luogo interdetto, sia interdetto ancor lui, & per- che.
- 17 Se coloro, che nascono in alcun luogo interdetto, quelli sianointerdetti, non essendo stati lo- ro cagione di detto interdetto, & perche.  
Popoli, che per 30. anni sono stati interdetti, perche, quando, & quali.  
Se colui, che è interdetto, per habitare in un luogo libero, sia poi interdetto, & anco i figliuoli nasciuti.

H 2

si nasciuti da loro.

Se i figliuoli siano tenuti osservare i voti fatti d'alcuna comunicata per tempo amico, & perche.

18 Il Sacerdote interdetto dalla Messa, se può cantar l'epistola, o l'Euangelo.

19 Se per causa d'alcuni sarà nasciuto l'interdetto in alcun luogo, tutti siano tenuti osservarlo.

20 L'interdetto posto da chi non ha l'autorità, se si deve osservare, & perche.

Le cose, che si ricercano nell'interdetto, accio quello sia valido, & quale, & quante.

21 Se l'interdetto ingiusto devesi temere, & quando.

Se quando l'interdetto è ingiusto, esso latore gl'incorra.

Martino Al  
fondato V.  
ualdo nel c.  
de l'interdet  
to. nu. 119.  
& sequē. &  
143. 144.  
Test. in c. 1.  
de excess.  
pralat.  
Test. in c. 1.  
de offic.  
deleg.  
ca. ex his de  
offic. deleg.  
c. 1. de excess.  
pralat.

Ibid. nume.  
129. 130.  
131. 132.  
Test. in cap.  
11. inmissiā.  
de elect.

Ibid. nume.  
133.  
Test. in c. su-  
per eo. de pra-  
ben.

Ibid. nume.  
134.

**I** Erche come di sopra in questo capitolo dell'interdetto è stato detto esser stato parlato longamente nell'altra nostra opera intitolata Lume, & Specchio di penitenti, e di quante sorte sia questo interdetto, *sive a iure, sive ab homine*, & del Locale; del Personale, & Locale, & personale insieme, & anco quando s'interdica vno, o più luoghi, o una, o più Chiese, di qualche città, o tutte. Et qual sia l'interdetto personale solo, o particolare, o generale, o communita, o vniuersità, o popolo, o città, o pronincia, o collegio, &c. Per ò in questo capitolo, non me dilatarò più in splicarlo. Ma solo diremo, chi possa interdire, & potremo al quanti casi, che me pare di non hauerne toccato, con breuità, & decisione, secondo il mio stile. Dirassi dunque, che'l Papa principalmente può interdire, sospendere, & scomunicare, *Per uniuersam catholicam ecclesiam, quacunque interdicit a ferre posse*. Secundariamente il suo Legato per tutta la giurisdictione della sua legatione. Terzo, & anco il delegato contra esso Vescouo della sua giurisdictione. Et anco il suddelegato. Quarto poi il Vescouo ordinario contra quelli, che sono della sua giurisdictione, ma non d'altra giurisdictione. Nondimeno non deve interdire, o sospendere i chierici, o le loro chiese perpetuamente, ma a tempo senza consenso del capitolo, massimamente quando procede ex officio. Ma nondimeno parme, che per sua sentenza sola sia, questa censura prolatata, devesi temere, & stremamente regolarmente de iure & consuetudine. Et notasi, che l'interdetto non si pone, senza qualche colpa, o propria, o per l'altrui, & l'interdetto sempre si deve temere, *Premissa monitione, & in scriptis, & rationabilis causa expressione*. Et si può sospendere per l'appellatione.

Si dimanda: Vno essendo stato eletto Vescouo, ma non consecrato, scomunicò, o interdise, o sospese certe persone, se per non esser consecrato l'habbia potuto fare, & lo possa fare de iure? *Resp.* con l'istesso di si, quando sia stato confermato in esso Vescouato, benchè non sia consecrato, perche questo è di giurisdictione. Et anco questo può fare vn prelato, ch'habbia l'ordinaria giurisdictione, contra quelli, ch'è lui sono sudditi. Et anco il capitolo lo può fare nel tempo della sedia vacante d'esso prelato, hauendo la giurisdictione in tutte le cose. Anzi (con licenza però d'esso Vescouo) può anco i canonici d'essa Chiesa catedrale poner l'interdetto in qualche luogo; ma senza sua licenza non lo possono ponere altrimenti.

Ma anco si dice di più, che un semplice canonico, ch'habbia la prebenda, allaquale è annessa la Chiesa, nella quale, secondo la consuetudine speciale esercita la giurisdictione nel territorio per consuetudine. Et questo notasi, coloro, che hanno questa autorità d'interdire, possono anco interdire tanto il luogo, come la persona, general, & particolarmente, o quanto a qualche atto, diuina, o congiuntamente, si come più spediante parerà. Et se il Vescouo sarà assente, il capitolo può interdire, o sia per giusta, o per ingiusta causa, si come dice la Summa Confes. lib. tertio titu. 33. *questio. 28.* Et il Concil. Trident.

Si dimanda: S'una Abbatesa, o Prioressa, per esser donna (benchè sia prelata) possa interdire? *Respond.* di no, benchè possi sospendere i chierici a lei soggetti, si come è detto di sopra in esso capitolo della sospensione, ma l'interdire, per niuna cosa, potrà nè meno scomunicare, nè giudicare. Imperoche questi atti appartengono solo a gli huomini. Ma sento vno che mi dice.

Si di-

Si dimanda: Se tutti possono essere interdetti, o chi? *Resp.* che l'Vniuersità, laquale non si può scomunicare, può essere interdetta. Il luogo, che non può essere sospeso, può essere interdetto. Ma i religiosi, & altri chierici, che sono essenti dalla potestà Episcopale, da esso Vescouo non possono essere interdetti; nè meno quelli, che sono essenti da prelati, non possono essere interdetti da quelli, nè meno indirettamente. Ma auuertiscasi questo, che il Religioso, o chierico, o altro beneficiato, nella sua diocesi di ciascun Vescouo, ne' sequenti casi, può essere interdetto, non come essente, ma come beneficiato, o semplice, o curato, che qllo sia nella sua diocesi. Secondo potrasì interdire dal Vescouo qualche delitto commesso nella sua diocesi. Terzo potrasì interdire dal detto Vescouo diocesano, per qualche contratto inuito nella sua diocesi; onde da qual si voglia superiore, nel territorio, del quale sarà celebrato esso contratto, si potrà interdire. Ma in questo deono molto bene auuertire i prelati di non interdire contra li essenti, e privilegiati, neque directe, neque indirecte. Secondo il tenore de i priuilegij, senza licenza del Papa particolare, accio non incorrano in qualche indignatione di Dio, del Papa, & de' Canonici.

Ma perche me pare hauer detto assai sopra questa materia, hora diremo, se l'interdetto può causare irregolarità; Imperoche ueramente la può causare, per la celebratione, si come fa essa scomunica. Et l'assolutione dell'interdetto si fa mediante il giuramento, di rendere obediencia. Et l'interdetto, benchè ingiusto fosse, sempre lega, & tiene, pur che non sia nullo però. Et lega nocenti, & innocenti. Impedisce anco l'electione attua, & pas sua. Mentre dura esso interdetto, non si può fare testamento, & facendosi, non è ualido, nè tiene. Tutti coloro, che sono interdetti, sono anco sospesi; ma con esse persone interdette, si può conuersare, & praticare, se non fosse la partecipazione semplicemente ancora interdetta.

Et se alcuno me dimandasse, che cosa sia interdire un luogo? *Respond.* altro non essere se non vna prohibitione, che alli huomini sia interdetto, o prohibito il riceuere de' sacramenti, & che non siano sepolti in luogo sacro, & che i chierici non celebrino, ne ministrino, nè esercitino le cose diuine, neque actiue, neque passiue. Et prohibendo la sepoltura ecclesiastica. Intendesi anco che non si facci pompa funerale, benchè non si sepelisca in luogo sacro, quando però quel luogo, benchè non sacro non fosse interdetto, che se fosse interdetto sarebbe altrimenti, perche per l'interdetto si prohibiscono tutti i diuini officij, i sacra menti, & l'ecclesiastica sepoltura.

Si dimanda: Vn prelato interdise a un chierico l'ingresso della chiesa, se detto chierico potrà esercitare tutti i diuini officij? *Resp.* di no; Imperoche a quel chierico, alquale sarà prohibito esso ingresso, gli è anco interdetto il ministrare essi diuini officij dentro la chiesa, essendo che uoiendo celebrare, li conuerrà entrare in chiesa. Ma fuori di chiesa potrà fare ministrare, & esercitare ogni cosa; Imperoche potrà dir messa in casa, doue sarà permesso, & concesso, in capelle, & si molti altri luoghi, ma però ch'essa capella, o capitello non sia eretta per autorità d'esso Vescouo.

Ma notasi questo, che se a uno gli sarà interdetto l'ingresso della chiesa, però non dirassi, che non possi entrare in quella a fare orationi, ma allhora gli potrà entrare, & orare, quando non si diranno li diuini officij, & di celebrare, perche lui, essendo interdetto non può udire essi diuini officij, nè meno la messa. Et se per sorte se dicessi i diuini officij, o le messe, potrà passare per essa chiesa, ma non si potrà fermare, per udire quelli, o quella. Et li diuini officij, dicessi esser quelli, che si contengono nel Breuiario, & nel Messale, & nel Pontificale.

Si dimanda: Vn Pontefice, o altro giudice ecclesiastico, hauendo fatto un'interdetto ecclesiastico, a iure, uel ab homine, generalmente promulgato, o denunciato spertialmente, se sia tenuto tutti a osservarlo? *Resp.* con l'istesso se detta sentenza sarà contra la persona, o contra il collegio, l'vniuersità, la chiesa, la comunità, ouer loco certo espressamente denotato, & promulgato, dirassi di sì, ma se sarà altrimenti dirassi, che niuno sarà tenuto seruarlo, laquale Martino Quinto, moderò in questo modo, non ostante ( come dice essa Armilla ) le constitutioni Apostoliche, di qualunque sorte se siano, & tutte le altre cose, che sono in contrario; Eccetto però quello, che fosse interdetto, per hauer posto la mano sacrilega addosso a qualche chierico, & cetera;

Giardino di Sommisti, Parte Terza.

H 3

Et in

Ibi. nu. 138.  
138. & 139  
& 187.  
Nau. c. 27.  
nu. 168.  
Armi. n. 25.  
& alij.  
Sum. Confes.  
& alij.

Tex. in cap.  
quanto, de  
priuileg.

Ibi. nu. 146.  
148. 149.  
150.  
Tex. in cap.  
clericos, de  
sent. excom.  
lib. 6.

Inno. & Ar  
mi. uerb. in-  
terd. nu. 4.  
S. Anto. 3. p.  
iii. 26. ca. 4.  
§. 1.

Naua. c. 27.  
num. 171.  
Ibi. nu. 152.  
S. Anto. 3. p.  
ii. 29. c. 2. §.  
2.

Naua. c. 27.  
nu. 170. &  
alij.  
Ibi. nu. 153.  
154.  
Naua. ut su-  
pra.  
Ang. uer in  
terdi. §. 4.

Ibi nu 163.  
& 164. 165  
173.  
Silu. interd.  
2. §. 1.  
Armi. nu. 7.  
& 39.



3. p. iii. 28. c. ult. & Pan. in cle. 2. de sept. excom. Naua. c. 27. nu. 161. §. 5. & nu. 165. Palud. 4. d. 18. q. ult. ar. 7.
- Et in ciò veda si essa estraug. di Martino, che incomincia. *Insuper ad euitandum.* Et l'Arciuef. Fiorentino la quale la recita, & in che modo fosse approuata nel Concilio.
- 11 Ma notasi, che niuno Vescouo, o prelato superiore incorre ne le sentenze delle sospensione, o dell'interdetto *antea iure uel ab homine*, se non sarà fatta mentione particolare, o espressa di loro. Et quando s'interdice il popolo, se gli comprendono tutti, tanto Conti quanto Marchesi, o Baroni, quando siano giudicati del popolo. Ma se saranno di sua ragione, o per consuetudine, o per priuilegio imperiale, in maniera tale, che non partecipano col corpo dell'vniuersità, non saranno altrimenti compresi in esso generale interdetto. Et questo sappiasi, che nell'osservanza dell'interdetto la probabile ignoranza scusa, nè bisogna esser troppo curioso in saperlo, o inuestigarlo, però non sia troppo negligente. Nè meno bisogna credere à tutti. *Quia qui cito credit, leuis est corde.*
- 12 Si dimanda: Vno essendo stato interdetto, entrò in una religione, doue fece anco professione, & si promosse a gli ordini, se costui sia più interdetto? *Resp.* che fin' al tempo della professione, lui è restato veramente interdetto; ma dopò fatta la professione, l'interdetto cessa. Et se per caso si fosse ordinato inanti la professione, esso ordine stà, & tiene ma non si doueua.
- 13 Si dimanda: Vno essendo stato colpeuole dello interdetto, cioè fu consigliere, o procuratore, o capitano, per il quale consiglio, o aiuto, fu posto l'interdetto, per ilche, acciò esso interdetto fosse leuato promette di sodisfare, se sia rileuato colui dal predetto interdetto? *Resp.* si di nò, benchè habbia promesso, & dato cautione di sodisfare, se prima il principale non hauerà sodisfatto. Et andio che gli fosse data la penitenza, non sarà rilassato da esso interdetto se prima il principale ( dico ) non sodisfà.
- 14 Si dimanda: Vn prelato interdise una terra d'un Principe, la quale era di ragione di sua moglie, se detta terra sia interdetta? *Resp.* essendo che il marito (stante il matrimonio) è patrone, & signore della dote di sua moglie, dirassi di sì, perche a lui spetta l'utile dominio di quella, per ragione di dote. Ma se la moglie non stesse col marito, & ch'esso marito non pigliasse alcuna vtilità da quella, nè dominio alcuno, & che sua moglie lei fosse patrona assoluta totalmente dirassi di nò. Ma quando esso signore, o principe hauesse una, o piu terre, che fossero tue, o c'hauesse il dominio iurisdictionale, o fossero assolutamente sue proprie, o che l'hauesse in fendo, ouero in emphiteusi, dirassi ueramente essere interdette, perche in questi casi a lui spetta tutto l'utile, o parte, & il dominio.
- Et l'istesso anco dirassi, se detta terra la tenesse per pegno, sarà interdetta hauendo lui il giuridionale dominio mentre la tiene per pegno.
- 15 Et se esso Principe hauesse le sue terre in diuerse prouincie, ouer luoghi, & che quelle anco fossero diuise, dirassi essere tutte interdette habbiale onunque si voglia. Ma se dette sue terre fossero prouindiso con altri Principi, o Signori, sarebbe altrimenti, acciò l'innocente non patisca. Et se esso Principe, o Signore acquistasse altre terre dopò posto l'interdetto, dirassi, queste non essere altrimenti interdette, quando che nella sentenza non fosse fatta particular mentione, tanto delle terre, ch'al presente ha, & si ritruoua hauere, quanto di quelle, che sarà per hauere, & acquistare, in qualouque luogo, & modo per l'auenire. Et se per caso detto Principe vendesse, o alienasse in qualouque modo detta sua terra, o terre, o la perdesse, mentre è interdetta. Dirassi, rimanere anco interdetta, benchè lui non ne fosse più patrone, durante esso interdetto. Essendo che questo peso rimanga con essa cosa ancora. Et questo non dall'Ordinario, ma dalla legge, come dice l'Armil. & altri. Et ueramente questa pare dura legge, ma bisogna tenersi con la commune.
- 16 Ancora dicefi, colui, che fosse fatto di qualche collegio, o vniuersità, la quale fosse interdetta mentre si fa durante esso interdetto, sarà ancor lui interdetto. Et così i popoli, che andassero ad habitare in qualche terra interdetta, sarà ancor loro interdetti, per l'aggiogersi con quella per trouare detta terra interdetta.
- 17 Si dimanda: Vn luogo, o prouincia, o Città, o terra, e castello, o uilla, fu interdetto, & stette per lungo tempo, & anni, o mesi interdetto, se coloro, che sono nasciuti in questo

Ibi. nu. 170.

Ibi. nu. 171. Glo. uerbo re laxatio in c. Alma mater. de sent. excom.

Ibi. nu. 178.

Io. And.

Arch. in c. fi. 1. q. 3.

Armil. uer. interdictio. nu. 18. Nic. de Plane, reg. 43.

Ibi. nu. 179. Cald. de interdict. q. 19. Ibi. nu. 182. 183.

- questo tempo, siano interdetti? *Resp.* con l'istesso disì, perche essi nati rappresentano l'istesso popolo, ne se li deue ministrare alcun sacramento; si come interuenne a quelli della città d'Vrbino, nel tempo di Papa Martino Quarto, che per trenta anni stettero interdetti, di maniera che dopò assoluti, molti huomini adulti si battezzauano. Et se per caso alcuna persona andasse ad habitare altro luogo non interdetto, & da loro nascessero figliuoli, dirassi medemamente essi figliuoli nasciuti fuori della detta terra interdetta, essere interdetti, perche i loro progenitori si sono partiti dal detto luogo interdetto, interdetti. Et la causa, perche essi Vrbinati fossero stati interdetti, fu per hauer mosso guerra alla sedia Apostolica. Nè alcuno si marauigli, che gli figliuoli habbiano portato l'iniquità delli padri; imperoche si come quelli, che hora sono del popolo d'alcuna Comunità sono tenuti ad offeruare i voti fatti da quella già anticamente, perche quello rappresenta hora essa Comunità. Così quel popolo, che per lungo tempo sarà interdetto, tutti quelli, che sono nati dopò sono interdetti, perche rappresenta essa Comunità, & popolo.
- 18 Si dimanda: N fu interdetto dalla celebratione della messa, se cantando l'euangelio, o l'epistola sia interdetto? *Resp.* di nò, imperoche essendosi interdette le cose maggiori, non se li comprendono le minori, quando non sono specificate particolarmente.
- 19 Si dimanda: V. per il quale fu posto l'interdetto in una terra, non offeruaua, nè stimaua quello; per ilche, nè meno alcuni della terra lo stimauano, se sono tenuti tutti a offeruare? *Resp.* di sì, che tutti lo deouono offeruare, sotto le contenute pene.
- 20 Et colui, che non ha autorità di poner l'interdetto, & lo pone, non deue essere offeruato, per esser inrito, & nullo. Et acciò l'interdetto sia ualido, & giusto quattro cose, se li ricercano; prima, che habbia l'autorità, & che sia ragioneuole; seconda che la cognitione sia competente; terza, che la causa sia nota publicamente; & quarta, che la sentenza sia in scrittura, con l'espressione della causa d'esso interdetto.
- 21 Et questo notasi, che benchè l'interdetto fosse posto ingiustamente, sempre deuesi temere, quando però non fosse inualido insieme cò l'ingiustitia. Imperoche sempre la sentenza del pastore deue esser temuta. Ma esso latore gl'incorrerebbe lui proprio. Et coloro che sono stati causa d'esso interdetto, basta fare la necessaria ammonitione, quando l'interdetto si fa ab homine, & non a tutta la terra, o luogo.

Interdetto delle Chiese.

Cap. LIX.

Vedi Casi riservati, &c.

Interdetto delle sepulture.

Cap. LX.

Interdetto, Scommunica, & Sepulture interdette.

Irregularità.

Cap. LXI.

Vedi anco effetti della Saspensione, Interdetto, e Scommunica.

S O M M A R I O.

- 1 Modo da guardarsi dall'irregularità, come, & in quanti modi s'incorra in quella, & chi sia irregolare, & incapace delli ordini, beneficij, officij, & dignità.
- 2 L'irregularità da chi sia stata introdutta, quando, & come, & in che luogo. Se l'irregularità che S. Chiesa usa, sia de iure diuino, o positivo.
- 3 Se lo giudice, o superiore possi prohibere ad alcuno, che non si ordini, & l'ordinato, che non lo offeruati, come, perche, & quando. Colui, che si vuol promouere, o l'è promosso all'ordine, come incorra in irregularità.

Il

L'Autore.

S. Tho. 4. & Ibi omnes, & in uerbo uolunt. Naua. c. 12.


Ibi. nu. 186.

Ibi. nu. 188. Episcopales de interdet. Ibi. nu. 189.

190. Armil. Verb. excom. nu. 15. Ibi. nu. 191 192.

- Colui, che presume d'essere irregolare per la promotione di qualche ordine, quello deve fare, & quando.
- 4 Colui, che per leggerezza d'animo dubita d'essere irregolare, quello deve fare.
  - 5 Se l'irregolarità cessa, quando essa causa cessasse, & perche, & quello deve fare. Se a colui, che è proibito il clericale, & si fa monaco, se possi haver prelatura.
  - 7 Se tutte le deformità, o bruttezze del corpo, induchi all'irregolarità.
  - 8 Colui, che dopo fatto sacerdote, per infermità accidentale, è divenuto stroppiato, se sia irregolare, essercitando.
  - 9 Se il sacerdote fatto irregolare per qualche deformità, essercitando di nuovo si faccia irregolare, & di quale.
  - Colui, che è irregolare, oltre il peccato, essercitando, si fa irregolare papale.
  - 10 Il chierico irregolare per qualche delitto, essercitando, di nuovo aggrava la irregolarità.
  - 11 Se quei delitti, che depongono i chierici promossi, istessi impediscano, non si possano piu promuovere.
  - 12 Se colui per proposito fatto divenuto irregolare, si faccia ancora irregolare. Se colui, che stroppia alcuno sia fatto irregolare. Se colui, che è stroppiato per causa altrui, sia fatto irregolare.
  - 13 L'offendente, & l'offeso, ambedue siano fatti irregolari.
  - 14 Se l'irregolarità dipende dall'intentione occulta, il giudice la deve rimettere alla sua propria coscienza.
  - 15 Colui, che ammazzava alcuno, & per questo è fatto irregolare, nè si sa come, quello deve fare il giudice.
  - 16 Il giudice, che non sa discernere la causa dell'irregolarità, quello deve fare, & come. Colui, che per tema d'uità temporale ammazzava alcuno, è fatto irregolare, nè si deve rimettere la causa alla propria coscienza, & perche.
  - 17 Se tutto quello, che rende l'huomo indispoto al sacramento dell'ordine, sia irregolarità, & perche. Se uno mediante qualche ostacolo canonico, possi dirsi irregolare, & perche.
  - 18 Se l'ostacolo dell'infermità, o deformità, che induce alcuno all'irregolarità, deve si lasciare ad arbitrio dell'ordinario, & perche. Soltanto religiosi, per ostacolo d'infermità, o deformità, per la irregolarità, si deve lasciare ad arbitrio de' vescovi, o di quelli, & perche.
  - 19 Se il puuto non capace si faccia irregolare, per ammazzare alcuno, & perche. Se alti semplici si deve negare la dispensa dell'irregolarità. Se sempre l'huomo, che ammazza, o mutila se ha bisogno di dispensa, per l'irregolarità.
  - 20 Se colui, che deve si dichiarare irregolare, & da chi, per qualche delitto, sia ueramente irregolare, & quando. Colui, che è in dubbio d'essere irregolare, & quello s'abisogna.
  - 21 Se colui, che ammazza alcuno per difesa, sia fatto irregolare, & quello bisogna fare. Se colui contra sua propria uolontà ammazza alcuno, sia fatto irregolare, & quello li fa bisogno. Se colui, che è tenuto irregolare, sia irregolare, fin che sarà dichiarato, benchè irregolare non fosse.
  - 22 Se ogni peccato mortale induca l'irregolarità, & quale, & di quante sorte siano esse irregolarità, & quali. Quale sia l'irregolarità, che si voglia con la penitenza, & quale con la dispensa.
  - 23 Se il scomunicato per ignoranza, & con buona fede essercita il suo ordine, sia fatto irregolare, & perche.
  - 24 Se il sacerdote, che celebra alla presenza del scomunicato sia irregolare, perche, & quando. Se il sacerdote, che non ha privilegio, & reitera il sacrificio della messa alla presenza del scomunicato, sia irregolare.
  - 25 Se colui, che per forza fa celebrare alcuno alla presenza del scomunicato, sia irregolare, & perche. Se colui, ch'è legato d'alcuna censura, fatta celebrare, sia irregolare, & quando. Et da chi si dispensa.

Secolui,

- Se colui, ch'è irregolare per delitto, & sia dedotto al foro esteriore, possi esser dispensato dal vescovo.
- Il delitto occulto, qñ dice si occulto, per l'induttione dell'irregolarità, et per la dispensa da chi.
- Se colui, ch'è fatto irregolare, nè il suo delitto è prouato al foro esteriore, & è assoluto, se il vescovo lo possi dispensare.
- 26 Colui, ch'è torto è scomunicato per un'infamia, se celebrando sia irregolare, & perche, benchè secreta, o pubblicamente o con scandolo, o senza. S'uno conuince, per allegati, & approbata d'alcun delitto, & n'è innocente, & si scomunica, se celebrando sia irregolare, come, & quando.
  - 27 Se colui, ch'è sospeso di sospensione minore, & celebra, sia irregolare. Se colui, ch'è sospeso, & riceue i sacramenti sia irregolare & di quale sospensione. Se colui, che celebra alla presenza d'alcuno interdetto, o scomunicato, sia irregolare, & di quale scomunica.
- 1  S'endo che il trattare di questa censura dell'irregolarità sia quasi cosa impossibile poterne piena, & diffusamente trattar, e per esser materia difficilissima, & essere innumerabili i casi, & impossibile a poter conoscer tutti li casi, ne quali si contengono in questa irregolarità, particolarmente in questi nostri tempi, per la malitia delli huomini cresciuta, & essere in colmo, pure non mancarò poterne ancora qualch'una, oltre le altre molte, c'ho descritte, acciò i Christiani se ne guardino, poiche è vn'herba, & radice tanto venenosa, che pare cosa impossibile a poterse guardare, ma essere prudente, come il serpente, & semplice come la colomba, facilmente l'huom timorato, & che desidera viuere christianamente, se ne potrà guardare. Et perche nella prima impressione di questa opera del Giardino a bastanza me pare hauermi dato le sue diffinitioni, nondimeno, giungeremo ancora qual cosa in questa terza impressione, & diremo: che in tre modi s'incorre in questa censura dell'irregolarità. Cioè, con peccato, & senza peccato, colpito, & innocente, con peccato, come nell'omicida, nel mutilatore, & altri. Senza peccato, come nell'illegittimo, nel bigamo, & altri. Al colpito, & innocente, come questo. *irregularitas est impedimentum a iure canonico inducum, directe impediens culpato, uel aliquando innocenti, acceptionem etc.* Et quello dirassi irregolare, che non si può amettere a gl'ordini, secondo le regole canoniche. Et quello dirassi essere incapace a gl'ordini, che non haurà le cose, che si ricercano per le regole de' canoni.
- 2 Et perche sento alcuni virtuosi, che dicono, da chi siano state introdotte queste irregolarità, & quando, però. *Resp.* che alcune irregolarità essere state introdotte de iure diuino, come hauemo nel Leuitico, & nel Paralipom. Et alcune essere Apostoliche, come ne dice S. Paulo. Ma il Reuer. Vescouo della Scala, doue tratta dell'irregolarità, vuole, & è opinione approbata, che se bene nel testamento vecchio noi hauemo essa introduzione dell'irregolarità, nondimeno dirassi, tutte essere state figure dell'irregolarità della legge della gratia. Et lasciàdo da banda tutte le questioni, & opinioni, diremo per risoluzione, che così intendo parlare, & non disputare, tutte l'irregolarità, che hoggidì v'ha. S. nostra madre Chiesa, essere de iure positiuo, ouero pontificio, & non diuino, che se di ciò uoleste metter per via di disputatione, gli farebbe da dire molto, & molto. Del che vedasi il sopradetto allegato, & essere de iure positiuo, vedi il Nauar. al nu. 197. *Innoc. in c. nisi cum pridem de renun. Archid. in c. Apostolica 56. dist. in princ. Imol. Villa Diego. Et cōm. in clem. 1. de hcm. quam refert. Couar. ibi. nu. 2. Palud. 4. d. 25. q. 3. S. Ant. 3. p. tit. 28. c. 2. §. 6. Ma mi si dimanda da alcuni*
  - 3 S'uno, che, in foro conscientie, et interiori, cioè, *quo ad eum*, che uole essere promosso, ouero è promotore a qualche ordine sacro, uole essercitare quell'ordine, o pigliarlo, se vn superiore lo può prohibire, che non lo piglia, ouero hauendolo, che non l'esserciti? *Resp.* di no, che non lo può prohibire, sia giudice, o sia superiore. Ma dirassi, che nel foro della coscienza, quanto a lui, ch'è promosso, ouero che si uol promuovere a qualche ordine, trouandosi in qualche caso espresso dalle leggi, (che quello dice si incorrere in irregolarità) che incorre in qualche caso, che sia espresso nelle leggi, o tacitamente, o espressamente. Et ritrouandosi in qualch'uno d'essi casi, deve presumere d'essere irregolare, onde a cautela ne deve dimandare la dispensatione, o l'ha-

Martino Al  
fonso Vinal  
do in cadel.  
Aur. de irre  
gu. nu. 6.

Couar. in d.  
Clem. si fu-  
riofus. in  
prim. et ex  
Maiolo. sup.  
c. 1. nu. 2. et  
alijs.

Ibi. c. 1 et 2  
ca. 28.  
1. Tim. ca.  
3. et tit. c. 1.

Vinal. ibid.  
nu. 8. et seq

Ibid. nu. 20.  
21.  
Glo. in ca. si-  
quis d. 51.  
arg. ca. excō,  
23. q. 5.

o l'habilità di potere esercitare, essendo promosso, ouero uolendosi promouere a qualche ordine. Et questo deuesi fare (secondo che c'insegna esso Nauarro, che nelle cose dubbie p'esser parte più sicura, essendo che niuno possi esercitare, il suo officio senza peccato, quando vno dubita d'alcuna cosa, se sia peccato sì, ouer no, essendo che la nostra coscienza sia come un Giudice, ilquale mai deue condannare alcuno, quando sia dubbio, di doverlo condannare sì, ouer no. Ma auertiscasi questo da esser inteso, quando uno ragione uolmente dubita, & uera, & probabilmente; Et quando in questo modo alcuno dubitasse, per approbata causa da qualche huomo doto, o dal suo confessore esperto in questo, deue, & è tenuto impetrare la dispensa, per non peccare. Ma notasi questo altro caso.

- 4 Si dimanda. Vno, per una certa leggerezza d'animo dubitaua d'essere irregolare, ouero per un certo scrupolo di coscienza, ouero per ignoranza di legge, se costui deue dimandare dispensa? *Resp.* con il predetto Vivaldo, costui deue dimandar consiglio da qualche huomo doto, o da qualche cōfessore, che sia letterato, prudente, & timoroso di Dio, & secondo il suo consiglio reggersi, senza altra dispensatione. Ma se per sorte la sua coscienza a questo non s'acquiesce, nè potesse deponere il scrupolo, deue dimandare la dispensa; Imperoche vno, che facci contra coscienza, sappia (come hauemo già detto al suo capitolo) *adificat ad gehennam*. Et questo è quello s'ha nelli testi, & ne' Dottori. Ma.
- 5 Si dimanda: Se cessante la causa, cessi essa irregolarità? *Respon.* col predetto di sì, ogni uolta che cessi la causa d'essa irregolarità cessa medemamēte essa irregolarità si come leggi di San Giouanne Damasceno, & di Leone Papa primo, alliquali furono tagliate le mani dopo per miracolo gli furono restituite; per ilche seguì, che cessò l'impedimento, & così cessato l'impedimento, cessò anco l'irregolarità di quello.
- 6 Si dimanda: Vno era inetto, & non atto à clericare, per qualche irregolarità, se costui possi clericare? *Resp.* essendo che l'irregolarità principalmente riguardi la prohibitione di clericare, dirassi di no, ma non però l'impedisse, che non possi farsi monaco, & entrare in qualche religione, per ilche a questi tali essendo prohibito il poter clericare, non gli è prohibito il non poterli far monaco, o regolare. Ma essendoli prohibito il poter clericare, gli è prohibito anco (facendosi monaco, o regolare) di potere ottenere alcuna prelatura.
- 7 Si dimanda: S'ogni bruttezza, & deformità del corpo, induchi all'irregolarità? *Resp.* con l'istesso, di sì, & questa deformità nasce ancora da certa bruttezza, etuandio che non li mancasse alcun membro, ma che fosse in tal maniera brutto, & disforme, che facesse fastidio, & generasse disprezzo, o che sarà irregolare.
- 8 Si dimanda: Vno dopo fatto sacerdote, gli sopragionse alcuna infermità, che non poteua dir messa, con hauerlo fatto stroppio di qualche membro, o gobbo, o zoppo, & simile, ma però esercitaua gli altri officij pertinenti al sacerdotio, se costui sia fatto irregolare, per detta esercitatione? *Resp.* con l'istesso di no, ma deuesi astenere, & torre un coagiu tore, per sopplire a quello, che lui mancasse. Et potrà confessare, predicare, & fare altre cose simili al suo officio.
- 9 Si dimanda: Vn sacerdote essendo fatto irregolare per defecto della deformità del suo corpo, non restò però ancora di celebrare, o d'esercitare alcuni sacramenti a suo beneplacito, se costui sia di nouo incorso in noua irregolarità? *Resp.* con l'istesso di no, ma peccarà grauemente, & essa irregolarità, si farà più difficile a dispensarsi, imperoche d'irregolarità Episcopale, si farà Papale.
- 10 Si dimanda: Vno è irregolare pro crimine, & di nouo celebrò, se costui sia incorso in altra noua irregolarità? *Resp.* con l'istesso, & con l'Archid. di sì, quando però esso, sia fatto notorio, & capitale. Et questa è opinione di tutti Dottori.
- 11 Si dimanda: Se tutti quei delitti, che scacciano coloro che sono promossi, ouero che inducono la depositione a' chierici da promouersi s'egli stessi inducono l'irregolarità, che non si possano promouere? *Resp.* con l'istesso di sì, & anzi molto più forte, si come s'ha nel Repertorio Aureo. *lib. 1. in. He sunt irregularitates, quae impediunt promouendum. in prim. Item omnes casus. col. 5. & refert.*
- 12 Si dimanda: Se ogn'uno, ilquale per proprio fatto rende alcuno irregolare, lui ancora,

*Ibid. nume. 22. 23.*

*In c. literas. de resisti. spoliato.*

*Ibid. nu. 24. Maiol. d. l. 1. c. 2. nu. 6.*

*Ibid. nu. 26. Abb. in c. in quibusdam col. 1. de pa. et 2. in prim.*

*Ibid. nu. 27. Abb. in c. 2. de cle. egro.*

*Ibid. nu. 28.*

*Ibid. nu. 32. Inn. in ca. si celeb. de cle. exc. m. m. s. f.*

*Ibid. nu. 33.*

*Ibid. nu. 34. Maiol. l. 1. c. 2. num. 9.*

*Ibid. nu. 35.*

- ra si facci irregolare? *Resp.* con l'istesso di sì, sia in qualonque modo si voglia, imperoche, si come quello, ch'è mutilato, o uogliamo dire stroppiato, diuenta irregolare, per cagione altrui, molto più deue essere irregolare colui, ch'ha mutilato, & stroppiato. Ma.
- 13 Si dimanda: Vno caudò un'occhio a un'altro, o li tagliò una mano, & simile, se costui ro ambedue siano fatti irregolari? *Resp.* con l'istesso di sì, & ambedue sono irregolari, l'uno per la mutilatione del membro, & l'altro per hauerlo mutilato.
- 14 Si dimanda: Se quando l'irregolarità dipenda dalla occulta intentione dell'animo, il giudice debba rimettere quella della coscienza d'essa cosa? *Resp.* con l'istesso, che questa causa, ouero irregolarità deuesi rimettere alla sua propria coscienza, imperoche, si come diremo per essempio, uno ammazzò un'altro, nè si può sapere, dal giudice per qual causa, ouero, che l'habbia ammazzato, per difesa della propria uita, ouero per uendetta o per giusta difesa; Onde in questo caso il giudice della coscienza, non può fare altro giudicio, se non rimettere la causa alla sua propria coscienza d'esso homicida, & questa sorte di coscienza, cō altro testimonio probabile non si potrà, se non cō il mezzo del suo giuramento, per qual causa l'habbia ammazzato. Ma con questa resolutione mi sopra-gionse un'altro quesito.
- 15 Si dimanda: Vno ammazzò N. ilquale dopò andò al concorso d'alcun beneficio, & questo fece accio N. non l'hauesse da impedire, & l'ammazzò, per ottenerlo più facilmente, hauendo tema solo di lui, che per sufficienza, o dignità non gli lo togliessi, se questa irregolarità, nella quale costui è incorso, per detto homicidio, si deue rimettere alla sua coscienza, poiche, per niun altro modo, o uia si può prouare. *Respon.* con l'istesso, & altri di no, che non si deue rimettere alla propria coscienza di quello quella causa, nè meno al suo giuramento deuesi stare, ma questa causa bisogna prouarla in altra maniera, con altre proue, uie, & modi, poiche si agitò del pregiudicio del terzo, & conuerrà prouare a lui, non hauerlo ammazzato.
- 16 Si dimanda: Se tutto quello, che rende l'huomo indisposto al sacramento dell'ordine, si possi dire irregolarità? *Resp.* con l'istesso, & con San Tomaso, benchè l'Archidiacono, sia d'opinione contraria, di sì; imperoche colui, ilquale non può essere promosso, mediante qualche ostaculo, o impedimento canonico, dirassi essere irregolare, essendo che s'habisogni di dispensatione, si come si proua per quel. *§. iuxta uersiculū generaliter*, Il qual dice queste parole *omne impedimentum, ad aliquem promouendum sine dispensatione, irregularitatem esse.*
- 17 Si dimanda: Se ogni infermità, o deformità, che induca all'irregolarità, si deue lasciare ad arbitrio del suo Vescouo ordinario? *Resp.* con l'istesso come huomo da bene approbato di sì; Ma pare che li religiosi claustrali, & regolari, ch'essi Vescoui anco proprij li uogliono esaminare, & approbare, & questo per quanto li giudica non li uogliono lasciare ad arbitrio de' loro superiori, per quel capitolo, che tratta il Concilio Trident. *de Reformatione.*
- 18 Si dimanda: Vn putto di sette anni, non capace d'inganno, ammazzò uno, se sia fatto irregolare? *Resp.* cō l'istesso di sì, benchè alcuni uogliono di no, per cagione, che la dispensa a questi tali semplici, non si nega la irregolarità, o perche con facilità l'ottengono: Ma questa è la uera, & probata opinione di sì, imperoche colui, che s'abifogna di dispensa, benchè con facilità l'ottenesse, dirassi sempre essere fatto irregolare, ammazzando, o mutilando alcuno.
- 19 Si dimanda: S'uno, che s'abifogni della dechiaratione, o dal Papa, o dal Vescouo, se sia per qualche delitto, o defecto irregolare, sia ueramente irregolare? *Resp.* con l'istesso di sì, mentre che la declaratoria dall'uno di questi dipenda, imperoche mentre sta in questo dubbio, in questo interuallo, ha ueramente le mani legate, fin a essa pronuncia della declaratoria, come per essempio.
- 20 Si dimanda: Vn Chierico essendo stato assaltato, per difesa, quello ammazzò, se costui sia fatto irregolare, poiche per gran forza, & necessità quello sia stato forzato cid fare, & non per uolontà ch'egli n'hauesse, o per causa, ch'egli ricercasse? *Resp.* con l'istesso, essendo che in questo caso se egli ricerca la cognitione d'essa causa, come, & perche, &c. Et il decreto del Papa, o d'altro delegato, accio si facci la dechiaratione sopra essa habilitatione,

*Ibid.*

*Ibid. nu. 36*

*Ca. signifi. ca. nu. 2. de homi.*

*Ibid. nu. 37. Et 36.*

*Maiol. ut. supra.*

*Ibid. nu. 39. In c. 1. d. 57. dices. Aliud esse irregulartate, aliud canonici impedimentum.*

*Ibid. nu. 40*

*Ibid. nu. 41. Gl. in cle. 1. de hom. uer. infans, et in c. fi. de cler. pugnat. in duel.*

*Ibid. nu. 42.*

*Ibid. nu. 42.*

tatione, finche penda questa dechiaratione, & causa stimarasi, & dirassi essere sempre in irregolarità, benché non si douesse dispensare, & benché ueramente irregolare non fosse. Ma mi vien fatto vn bel quesito.

- Ibid. nu. 43*  
*Goffr. Vgo.*  
*in gl. c. si ce-*  
*lebr. de cle.*  
*excom.*
- 22 Si dimanda: Sel peccato mortale causi irregolarità? *Respond.* con l'istesso, che di due sorte essere l'irregolarità, l'una detta piccola, & è tale, che ogni peccato mortale, per il quale cialcuno è prohibito ministrare le cose diuine; ma questa sorte d'irregolarità si teglie con la sola penitenza. Et l'altra è graue, che quella della quale fin'hora habbiamo parlato, & intendemo parlare, & non d'ogni peccato mortale, la quale s'abisogna della dispensa.
- Ibi. de excō.*  
*nu. 36.*
- 23 Si dimanda: Vno essendo scomunicato di scomunica maggiore, il quale con buona fede, & inguorantemente esercitò l'atto del suo ordine deputato, se sia fatto irregolare? *Respond.* con l'istesso di no; quando però l'ignoranza sia stata incolpabile percioche questa irregolarità causata in questo modo, s'inflige per il debito, del quale costui si manca & così si ha per quel *cap. Apostolica, vbi glo. & Docto. de cleric. excom. minist.*
- Ibid. 38.*
- 24 Si dimanda: Vn sacerdote vna uolta celebrò alla presenza d'un scomunicato, denunciato, se sia fatto irregolare? *Respond.* con l'istesso, che per la prima uolta dirassi di no, quando esso sacerdote habbia qualche priuilegio; ma se più d'una uolta, & che non hauesse priuilegio particolare, dirassi di si: Et così tiene anco il Cald. Villa Diego. de irregolaritate. c. 2. Couar. 1. p. §. 6. nu. 9. in c. Alma mater, de sent. excomm. in 6. Et il Nauar. *ut supra*, & altri Dottori.
- Ibid. nu. 39*  
*et sequen.*  
*Nau. ibid. et*  
*alii, ut sup.*
- 25 Si dimanda: Vn Vescouo, o altro Signore temporale fece celebrare un sacerdote alla presenza d'un scomunicato, se sia irregolare? *Resp.* di si, benché lui non celebrasse, ma solamente facesse celebrare; Et anco esso Signore temporale, facendo celebrare, & che fosse legato di qualche censura alla sua presenza, è fatto irregolare, oltre la censura, che lui ha. Et già solo il Papa questa irregolarità la potèua dispensare, ma hoggi il Cōc. Trident. vuole, che il Vescouo lo possa dispensare, quando però il delitto non sia dedutto al foro esteriore, & chel delitto sia occulto. Et nota che all'hora diceasi il delitto essere occulto, quando la celebratione della messa sia stata occultata. Et quando il delitto fosse dedutto al foro esteriore, nè fosse stato probato, & il reo fosse stato assoluto da esso foro da esso delitto, che ueramente haueua commesso, dirassi, che il Vescouo lo potrà dispensare, perche esso scomunicato resta ancora occulto.
- Se. 24. c. 6.*
- 26 Si dimanda: Vno à fatto, o per maleuolenza, o inuidia fù accusato d'un peccato mortale, per il quale fù scomunicato, & ingiustamente, per esser di quel peccato innocente, nondimeno, costui celebrò, & esercitò il suo ordine, se sia irregolare? *Respond.* con l'istesso Viualdo nel *cap. de excommunicatione in communi*, di no, ò che habbia celebrato secretamente, ò pure pubblicamente, ò con scandolo, ò pur senza scandolo. Quando però euidente sia le cosa, questo tale nò essere ueramente reo, & essere innocente, & a torto scōmunicato, benché fosse per allegata, & approbata conuinto. Ma però intendasi sempre, quando la cosa non fosse dubbia, *licet in re non habeas causam excommunicationis*, imperoche, *quando res esset dubia, teneretur parere, et si celebraret, uel exerceret ordinem sacrum, fieret irregularis*. Et questo è l'opinione del Nau.
- nu. 63. et 69.*
- La 27. nu.*  
*3. 4. 5.*
- 27 Si dimanda: Vno fu sospeso, & innodato di sospensione minore, & de fatto celebrò, o altri sacramenti ministrò, se sia fatto irregolare? *Respond.* con il predetto, di no, nè meno se riceuesse essi sacramenti, si come, è detto nel capitolo della sospensione, ma dirassi bene, che regolarmente pecca mortalmente, ma non incorre in irregolarità. Ma uedi molti casi nel capit. della sospensione, in questo proposito, Colui, poiche celebrerà in alcuna Chiesa non interdetta; ma presenti alcune persone interdetto, o peccarà grauemente, ma non sarà irregolare, & che sia scomunicato di scomunica minore, come dice esso Viualdo nel *cap. de interdetto. nu. 180.*

Della irregolarità causata per la Bigamia. Cap. LXII.

Vedi anco irregolarità, bigamia, interdetto, sospensione, & scomunica.

L'irrego-

S O M M A R I O.

- 1 La irregolarità di quante specie sia, & quali, & suoi effetti.  
*Bigamia*, cioè che significar uoglio, & donde sia composto.  
*Se l'ammogliato due uolte possi significare l'insolubile unione di Christo, & della Chiesa.*  
*Il segno del bigamo qual sia, & le specie della bigamia quante, & quali, & suoi nomi.*
- 2 Se colui, ch'ha conosciute due moglie, possi essere promosso ad ordini sacri, & sia irregolare.  
*Se colui, ch'habbia conosciute due moglie in unu, che fosse christiano.*  
*S'uno, che sia stato ammogliato d'una, in unu fosse christiano, & d'una dopo possi consecrarsi, & sia irregolare.*  
*Se colui, che toglie due moglie uergini, o l'una uergine, & l'altra uedua, sia bigamo, & irregolare.*  
*Se colui, che ha tolto due moglie, ne l'ha conosciute, o pur conosciute una sola, sia bigamo, & irregolare.*  
*La bigamia interpretatiua, qual sia & suoi effetti.*
- 3 Se colui, che conosce prima alcuna donna, che la toglia per moglie, & più d'una, sia bigamo, & irregolare.  
*Se colui, che toglie per moglie una donna, & sia fatta adultera, & la riconosce, sia bigamo, & irregolare.*
- 4 Se colui, che conosce due donne, l'una legitimamente, & l'altra illegitimamente, se sia bigamo, & irregolare.
- 5 Se colui, che s'ammoglia con due, ne con niuna legitimamente sia bigamo, & irregolare.
- 6 Se colui, che s'ammoglia con donna uedua, sia bigamo, & irregolare.  
*Se colui, che conosce alcuna donna conosciuta da altri prima, ouero anco dopo di lui.*
- 7 Se colui, che deflora alcuna uergine, dopo la toglie per moglie sia bigamo, & irregolare.
- 8 Se per il sforzo fatto alla donna altrui, & inuolontaria, quella sia bigamo, & irregolare, quando, & perche.
- 9 Se colui, che per hauere il suo intento promette torre per moglie alcuna, & la conosce, ne la toglie per la morte, & s'ammoglia con un'altra, sia bigamo, & irregolare.
- 10 Se colui, che conosce la moglie, & muore, & la risuscita, & la riconosce sia fatto bigamo, & irregolare, & perche.  
*Il sacerdote ordenato, se morendo dopo risuscitasse, sia ancora sacerdote, & perche.*
- 11 Bigamia similitudinaria qual sia, & suoi effetti.  
*Se colui, ch'è ordinato, & si ammoglia, sia bigamo, & irregolare, benché di prima tonsura, & perche.*
- 12 Se colui, ch'ha la prima tonsura, essendo bigamo, possi esser promosso alliquattro minori, & perche.
- 13 Se la bigamia sempre sia stata, o pure hora trouata in questa noua legge, & in quali.
- 14 Se colui, che si ammoglia con due, ne conosce alcuna, sia bigamo, & irregolare.  
*Che cosa se ricerca per fare la bigamia, accio uno sia irregolare.*  
*Se la donna scoperta con membro uirile, si possi ordinare, & perche.*  
*Se la conoscentia d'huomo, possi essere bigamia, & irregolarità.*  
*Se il bigamo possi promouersi a gli ordini, & perche.*  
*Se il bigamo riceuesse gli ordini, s'imprima il charactera.*
- 16 Se colui, che sia bigamo in unu il battesimo, dopo il battesimo, l'irregolarità se toglia uia.
- 17 Se i Vescouo possino dispensare l'irregolarità della bigamia, & perche.  
*Quale ordini più facilmente si possino dispensare, come, & quando, & perche.*
- 18 Se colui, per continuo tempo, o pure in diuersi, che tiene molte concubine, sia bigamo, & irregolare, & perche.  
*Se colui, ch'ha moglie, & concubine insieme, sia bigamo, & irregolare.*  
*Se colui, s'ammoglia con donna sposata di presente, sia bigamo, & irregolare, & quando.*

Et

Et colui, che s'ammoglia con piu donne, & ne conosca una sola, sia bigamo, & irregolare, & perche.  
 Quale bigamia si chiama quella, doue non e piu d'un matrimonio con uergine, o non si copula piu, che con una.  
 Quale bigamia si chiama quella di colui, che sia promosso ad ordini sacri, o che fosse profess.  
 19 Se colui, che s'ammoglia con donone parasite, o buffone, o comediante, o schiava, sia bigamo, & irregolare.  
 Se colui, che si marita con una delle predette, & morendo, se si deue ordinare

Mart. Alf. Vivaldo, in c. de irregu. bigamia. nu. 1, Nau. ca. 27. nu. 19. S. To. in Epist. ad heb. cap. 11. Sil. uer. big.



1 Sfendoche ogni irregolarità naschi in cinque generalissime specie, dalle quali, come da certo capo, li membri buttano fuori tutti li difetti, se inhabilità, & li canonici impedimenti, ministrandosi li sacri ordini, ouero riceuendosi: per tanto la prima specie di questa irregolarità, che nasce dal difetto del sacramento, ouero del segno sacro, diremo esser la bigamia, il qual nome è composto da Bis, & Gamos, che altro non vuol dire, che congiunto in matrimonio due uolte, ouero due uolte copulato; Et però questo nome bigamia significa pluralità di moglie, il quale difetto, per quattro ragioni fù ordinato per l'impedimento de gli ordini. Cioè, che colui, che si ammoglia due uolte, o più, può significare l'insolubile unione di Gesu Christo, & di Santa Chiesa, vnica, & santa sposa di quello; Et che l'Eccellenza del sacramento dell'ordine merita questo: Et che è se gno d'incontinenza; Et che toglie l'audacia, per persuadere la castità; li altri tre difetti poi, gli hauemo detti ne' casi posti in esso capitolo dell'irregolarità in essa prima prefessione del Giardino in principio; Et citato esso Nau. & altri: Onde per non replicarli trapassa remo: Et diremo le specie di essa bigamia, le quali sono tre, l'una chiamata vera, & propria bigamia; l'altra interpretatiua, & la terza similitudinaria: Cioè Re, interpretatione, & similitudine. La uera dunque sarà questa, come per essempio.

Ibi. n. 2. 3. 4. Naua. ibid. Maiolo. lib. 1. c. 33.

2 Si dimanda: Vno hebbe due moglie ueramente dopò morta l'altra, & ambedue le conobbe se costui sia irregolare & si possi promouere ad ordini sacri? Respo. con l'istesso, & con il Nauarro, di no, benchè l'una hauesse hauuto inanti, che fosse Christiano, & l'altra dopò fatto Christiano: Et che in tutte quelle gli fosse corso diuerso tempo, ouero che fossero uergini ambedue, o l'una fosse stata uergine, & l'altra uedoa, o ambedue pur uedoe, & che sempre tutte due l'habbi conosciute, percioche, quando non l'hauesse conosciute ambedue con effetto, & atto matrimoniale consumato, farebbe altrimenti: Cioè che non farebbe bigamo altrimenti, & non essendo bigamo, per questo difetto non farebbe meno irregolare: Et questo basti, quanto alla uera bigamia, l'interpretatiua poi sarà, come questa, che si dirà.

Ibid. ca. 27. nu. 195.

3 La prima specie dunque di questa bigamia, sarà questa: come si dimanda: Vno finse d'hauere hauuto due mogli, cioè una uedoa, o corrotta, o uergine, con la quale usò, dopò che quella commesse adulterio, se sia irregolare? Respo. con il Nauarro di sì, benchè quella l'hauesse conosciuta, dopò l'adulterio ingnorantemente, non sapendo quella hauesse commesso adulterio.

Ibid.

4 La seconda specie di questa bigamia sarà bigamia, interpretatiua, cioè. Si dimanda: Vno s'ammoglia con due, con una legitimamente, & con un'altra illegitimamente, se sia irregolare? Respo. con l'istesso Nauarro di sì, & è bigamo interpretatione: Et irregolare.

Ibid.

5 Et l'istesso di colui, che si ammoglia con due, & con nissuna è ammogliato legitimamente, per alcuno impedimento, uiuendo ambedue, o cò una dopò morta l'altra: Et questa è per la interpretatiua, sarà bigamo, & irregolare.

Vivaldo. ib. nu. 4.

6 Et l'istesso dirassi ancora di colui, che s'ammoglia con una uedoa conoscendola, esser fatto irregolare conoscendola.

Et anco l'istesso dirassi di colui, che si ammoglia con alcuna donna, che sia stata conosciuta da altri prima di lui, ouero dopò di lui, & sapeua quella esser stata conosciuta da altri ancora.

7 L'istesso ancora dirassi di colui, che haurà deflorato alcuna uergine, dopò l'haurà tolta

ta per moglie, dirassi esser bigamo, & fatto irregolare, benchè a questo caso gli sia opinione contraria, & è piu approbata; impero che delli tre terzi del modo, credo che li due farriano bigami, & irregolari: Et io uolontieri m'accosto alla seconda opinione con San Tomaso: Ma notasi questo.

Ibid. nu. 7. Maiol. ibid. nu. 6.

8 Sidimanda: Vno essendo ammogliato, la moglie uiolentemente fu sforzata da uno, benchè per niun modo quella uolesse acconsentire; Dopò il marito la conobbe, se sia bigamo, & irregolare? Respo. con l'istesso Vivaldo di sì, benchè sia stata forzata, nè si possi dire adultera, nondimeno, perche nella irregolarità si uede il fatto, & non la uolontà, dopò il marito conosce quella, uiene a farsi bigamo; imperoche, si come una uergine forzata con uiolenza, piu non è da consecrare, perche ha persa la sua uerginità, così una maritata ha perso il suo honore, benchè forzata sia stata, ma se non l'hauesse conosciuta, faria altrimenti. Ma notasi questo.

Ibid. nu. 8. Pau. Grisald. do. in li. de- cis. cath. fi. de. uer. big.

9 Si dimanda: Vno contraesse matrimonio con una delle predette, & non consentisse al matrimonio, ma fraudolentemente per conoscer quella, s'ammoglio con la detta, dopò hauuto il suo contento, ouero dopò quella morì, ouero si separò da quello, si maritò con un'altra, se costui sia bigamo, & irregolare? Respo. con l'istesso Vivaldo di no, quando nel matrimonio non gli sia stato prestato, o il consenso, nè meno è fatto irregolare: Ma notasi questo bellissimo.

Ibid. nu. 10. 11. 12.

10 Si dimanda: Vno contraesse matrimonio con una, ouero consumò matrimonio con la moglie propria, la quale poi morse, & dopò tre, o quattro giorni, o piu risuscitò, & la conobbe matrimonialmente ancora, dopò risuscitata, se costui sia fatto bigamo, & irregolare? Respo. con l'istesso, di no: Imperoche, benchè il matrimonio sia sacramento indissolubile, nondimeno, quando morta la moglie ueramente, & naturalmente, dopò risusciti, dirassi, che'l marito non è tenuto piu repigliarla, se lui non la uolesse; perche il matrimonio per morte naturale, si dissolui, come dice l'Apostolo Santo. Quod si dormierit uir eius liberata est a legge, cui uult, nubat: Intendendo esso Apostolo della morte naturale, & della maritata: Ondè per concludere, dirassi, che nè il contrahente, ouero il consumante con la moglie morta, dopò risuscitata, non dirassi esser bigamo. Nè gli uale l'argomento d'un sacerdote, che fosse morto, dopo risuscitasse, che si douesse riordinare, perche questo farebbe falso, essendo che'l Charattere, che se imprime ne l'ordine sacro sia indelebile nell'anima; Ondè il sacerdote, semel rite ordinatus, in aeternum manet ordinatus, in uita, & post mortem. Et questo sia detto afsai della bigamia interpretatiua.

1. Cor. c. 7. S. Tom. 4. d. 27. q. 3. Et Pau. Grisald.

11 La Bigamia similitudinaria, dirassi esser quella di colui, che tiene, & ha ordine sacro; Ouero, che sarà professo, & si ammoglia, tenendo copula carnale con quella, o sia uergine, o pur no; Et benchè fosse il primo ordine, de facto, costui dirassi incorrere in questa bigamia similitudinaria. Et così colui, ch'haurà fatto professione, o uoto di castità, benchè con una sola donna consumasse matrimonio, o uergine, o no: Et non solamente costui sarà bigamo, ma anco sarà fatto irregolare, come un'heretico: Et anco dirassi colui diuenir bigamo, che torrà per moglie alcuna donna, che hauesse fatto uoto di castità, perche essa donna, lei in un certo modo è bigama, & colui diuenir bigamo, per hauer tolta una bigama. Ma.

Ibid. nu. 13. 14. 15. Nau. ibid.

12 Si dimanda: S'uno, che fosse di prima tonsura, & si uolesse promouere alli quattro minori, essendo bigamo, possi esser promosso? Respo. con il predetto, & altri di no, alla quale opinione concorrono tutti i Dotti, Angelo, Siluestro, l'Armillia, Nauarro, & altri, & il Concilio Tridentino ancora conclude, che ne meno alli minori ordini possi esser promosso alli sacri detti ordini. Et Maiolo: Ma sento alcuni curiosi, che dicono.

Ibid. nume 16. 18.

13 Si dimanda: Se questa bigamia, già sempre stata, o pure hora nella legge della gratia solamente? Respo. che non solamente dopo la nostra legge gratiosa, ma anco in tutte le leggi dal principio del mondo istesso, esserli stati de' bigami; Impero che nella legge di natura, leggesi di Lamech, & altri Esau non hebbe due moglie: Et nella legge mosaica, non è piena tutta la scrittura della pluralità delle moglie; Ma nella nostra legge i bigami sono irregolare, si come leggesi per tutto il titolo de' bigami: Ma.

Ibid. 18.

Gen. 4. c. 26

14 si dimanda? Vno si maritò due uolte, solo di consenso, & non di copula carnale; & commissione di seme, se sia bigamo, & irregolare? Respo. con l'istesso, di no; Ma che per fare questa bigamia, basta solamente, che cortompa li chioftri uer-

Ibid. nu. 24. Arm. uer. big. nu.

gognosi,

gognosi, senza altra commisione di seme con due.

16 Si dimanda: Se la irregolarità della bigamia, si toglia uia: 3 uno, che dopò fatto vno di co battezza, per hauere hauuta inanti al battesimo due moglie? *Resp.* con l'istesso, che varie sono le opinioni de' sacri Dottori, imperoche Santo Agostino vuol di nò, con San Tomaso, & Scoto, & Sant' Ambrogio, & Innocentio, & la commune di tutti li antichi Dottori, l' Armilla, il Nauarro, & la commune di tutti Scolastici, vuole, & tengono, che sia irregolare, nè si possi ordinare, senza dispensa, laquale piu facilmente uogliono, che si possa dispensare. Ma S. Grego, tiene il contrario, nell' Epistola ad Oceano, doue dice, che quello si possa ordinare, benchè haueffe hauuto due moglie, l'una inanti il battesimo & l'altra dopò, & dice colui, che questo niega, *Appellari Cainam harefim.* Ma ueramente dice si, che la commune opinione, questa opinione non l'ammette. *Nisi intelligatur cum S. Thoma, supra citato.* Ma per risolvere poi tutte queste questioni, & casi dirassi (si come hauemo detto in principio di questo capitolo, che'l Papa può dispensare, a tutte le cose nella bigamia, si come in tutte le altre, *qua sunt suis Pontificijs ita (contra aliquos) tenes in noc. in c. 2. de bigamia, S. Thom. quol. 4. art. 8.* Ancha, che lo seguita. *in c. de bigamia. la Rota, in decis. 47. uel alias de bigam. summa confess. li. 3. tit. 3. q. 12. cum multis alijs,* Soto, l' Armilla, uer. *irregu. mm. 89.* Et così tengono. uer. *Dispensatio. Nauar. cap. 27. nu. 197. uer. 5.* Lequali cose per confirmatione, i formi Pontefici già con alcuni hanno dispensato, si come fa Lucio Papa, con il Vescouo Panormitano, & cetera: Et anco questa dispensatione già è stata fatta dalla Felice memoria anco di Pio IIII. Ma notasi questo altro, ch'è di non poca importanza.

17 Si dimanda: Se li Vescouo possano dispensare in questa irregolarità della bigamia? *Resp.* che uarie sono le opinioni, ma la piu commune, dice esso Vivaldo, ma particolarmente circa li maggiori, & li sacri ordini, eccetto, che colui, che vuole, & desidera d'essere dispensato, non entrasse nella religione: Et è opinione di Gioan. And. d' Ancharano, Franco, & altri, per quel testo, che dice in quel *cap. 1. de bigam. lib. 6.* tengono, che n'anco possino nelli minori, benchè San Tomaso, & Siluestro dicono il contrario, & anco la Rota. Et questa opinione pare piu uera, per poterli però usare, hauendo però quelli già prefissi, ma non già, se li haueffe da pigliarli nouo. Ma in queste opinioni, che gl'entrano quelle de' sacri, non gli uoglio mettere cosa alcuna del mio, poiche notato, & per tutto, me riporto a quello che Santa Chiesa tiene, & crede, & anco me rimetto all'opinioni di tutti Dottori in qualunque professione approbati da Santa Chiesa, perche i non intendo disputare, ma decidere quello, ch'a molti semplici, & idioti par difficile, & irresolubile, senza metterli cosa alcuna del mio. Et questo batti. Ma notasi questo.

18 Si dimanda: Vno teneua molte concubine, o pure in diuersi tempi, se costui sia bigamo, & irregolare? *Resp.* con il Nauarro, di nò; quando nò si togliano in matrimonio, benchè fossero molte: Et anco l'istesso dirassi se fosse maritato, con una sola, & uergine, & tenesse una, o piu concubine. Nè meno per ammogliarsi con sposa con un'altra di presente, se però essa è uergine: Et anco l'istesso dirassi, se s'ammogliasse con molte, se però non ualasse con piu d'una d'esse: Et la ragione è questa, che doue non è matrimonio, o sia il matrimonio buono, o cattiuo, ne doue è copula, nè doue non è più d'un matrimonio, con uergine, nè meno doue sono molti, quando non ui sia copula, con piu d'una uergine, nò dirassi essere uera bigamia, nè anco bigamia interpretatiua: Ma dirassi bene esser bigamia similitudinaria in colui, che fosse ordinato d'ordine sacro, ouero fosse professso (come è detto di sopra) che sia congiunto con una sola, benchè quella fosse uergine, & ualasse carnal mente con quella. Ma.

19 Si dimanda: Vno si maritò con una donna, laquale era buffona o diciamo parafita, o con una publica comediante, o schiaue, & la conosce, se sia bigamo, & irregolare? *Resp.* con il Nauar. di nò, quando quella sia uergine, ma morta lei, non si deue ordinare. Nota questo sia detto a bastanza della irregolarità causata dalla bigamia, hora diremo di quella, che causa, per difetto dell' Anima.

*Irregolarità causa per difetto dell' Anima. Cap. LXIII.*

Vedi anco le precedente, irregolarità, interdetto, sospensione, & scōmunicata.

SOM.

*Ibid. nu. 31.  
C. 5. Ago in  
ca. Acutus.  
28. q. 3. art. 2.  
Sco. d. 33. q.  
2.  
S. Ag. Amb.  
Innoc. in c. si  
quis uidua.  
34. d. Et per  
10. am. 21. d.  
Sum. cōfess.  
li. 3. tit. 3. q.  
12.  
Viu. al. num.  
34.*

*Ibid. nu. 35.  
36  
17 c. 1. de bi  
ga. lib. 6. bo  
nus. xxi. Et  
ibi ad om. ca.  
non confidat  
50. d.  
Et big. q. 6.  
Nu. ubi. nu.  
197.*

*Ibid. c. 27. nu.  
196. ca. pen.  
de bigam. et  
s. fin. 14. dis  
c. de bitu. de  
bigamis.*

*Ibid. cap. si  
quis uidua.  
34. d.*

SOMMARIO.

- 1 *L'irregolarità dell' anima di quante sorte sia, & quali.*
- 2 *Se l'infideli di qualunque sorte, possino esse: e promossi ad alcuno ordine, & perche.*
- 3 *Se l'infideli di qualunque sorte, possino esse: e promossi ad alcuno ordine, & perche.*
- 4 *Se colui, che è ordinato, nè è battezzato, sia impresso il carattere in lui, & perche.*
- 5 *Se colui, che è battezzato due uolte sia irregolare, & perche.*
- 6 *Se colui, che in qualunque modo sia ribattezzato, sia irregolare, benchè per ignoranza, o per forza.*
- 7 *Se colui, che uolontariamente se sia ribattezzato, sia irregolare.*
- 8 *Se colui, che per ingnoranza è ribattezzato, & lo ratifica, sia irregolare.*
- 9 *Se colui, che per tema si lascia ribattezzare, sia irregolare, & perche.*
- 10 *Se colui, che per forza forzatamente si ribattezzato, sia irregolare, & perche.*
- 11 *Se colui, che ribattezza due uolte, sia irregolare.*
- 12 *Se colui, che ricene il battesimo, fin che li sopracionge l' infermità, sia irregolare, & perche.*
- 13 *Se la irregolarità causata per negligenza, si possi torre uia, & perche, & quello si deue fare.*
- 14 *Neofito, che sia, & quello uoglio dire, & se si possi promouere a gli ordini, & sia irregolare, & perche.*
- 15 *Se al giudeo nouizzo nella fede, se li deue dare publico officio, & perche.*

**I**rregolarità nasce per difetto dell' Anima, che farà di sei sorte, come in essi casi intenderassi: Et prima diremo delle infideli, come prima specie, & lasciaremo la molta diceria, che si potrebbe dire, essendo che nella propositione d'essi casi per ordine si dirà, però.

1 Si dimanda: S'un infideli di qualunque sorte sia, possi essere promosso ad alcuno ordine, sia di qual sorte si uoglia, o sia Ebreo, o Turco, o Saracino, o Eretico, si con il predetto Vivaldo, che fa della seconda specie della irregolarità per difetto dell' anima, di no, come quelli, che sono de iure, & de facto irregolari, non essendo battezzati, benchè fossero, o siano nasciuti, & generati da Christiani, o da pagani, o da saracini, o da giudei, tutti questi uera, & realmente sono irregolari, & incapaci di tutti gl'ordini, & questa è l'opinione di tutti i Dottori.

2 Si dimanda: Vno essendo Catecumeno, se possi essere promosso ad ordine alcuno? *Respond.* con l'istesso affermatiuamente di no, perche si presuppone, come ueramente è, che il Carattere dell'ordine soppone il carattere del battesimo, Imperoche essendo il battesimo porta, & fondamento di tutti i sacramenti, come si ha (& si è) per il capitolo, *si quis confugerit. 1. q. 1. ergo &c.* Così quel prete, che fosse ordinato, & che non fosse battezzato, dirassi, che necessariamente deuefi battezzare, & di nouo ordinarlo, & questa è comune di tutti Dottori. Ma.

3 Si dimanda: Essendo che il difetto del battesimo causi l'irregolarità s'uno, che fosse battezzato due uolte, sia fatto irregolare? *Resp.* con predetto di sì, & è fatto in'habile à tutti gli ordini; imperoche con questa reiteratione, mostrasi Christo di nouo crucifigerlo: Et questa è l'opinione di tutti: Et il testo istesso, che dice in quel *cap. sicut semel, 68. dist.* Et in quell'altro *cap. Qui bis, de consecr. dist. 4. sex. c. 2. de Apost. ubi Abb. c. Qui in qualibet, 1. q. 7. c.* Et altri dottori ancora dicono l'istesso, & l'affermano: Et Soto, in particolare, & dottamente tutto espone. Ma notasi questo.

4 Si dimanda: S'uno, che fosse stato rebattezzato, o scientemente, ouero ignorantemente, o pure sforzatamente sia irregolare? *Respond.* con l'istesso, & con il Maio. che gagliardamente lo proua, & sostenta, di sì, Et anco l' Archidiacono: Et Vgo. Palude, Grisaldo, uer. *Baptismus. nu. 70.* Ma questo notasi, che se bene nno se sia battezzato data opera, & perpetuamente fatto irregolare, esso Papa solo lo puo dispensare, & all' hora particolarmente, *Existente necessitate est dispensandū.* Ma se per ignoranza probabile poi fosse ribattezzato,   
 I tezzato,

*Ibid. nu. 37.*

*Ibid. nu. 38.  
Nau. ca. 27.  
nu. 205.  
Epi. sco. scal.  
de irreg. c. 7.*

*Ibid. nu. 39.  
40.*

*Ibid. nume.  
40. 41.  
Apost. 98. d.  
Glos. in c. fi.  
de Apost.*

*Ibid. nu. 42.  
cap. quib. de  
consec. d. 4.*

tezzato, potrasì all' hora per *Episcopum cum eo*, & aliqua in sua causa dispensari, Si come Gouffredo, & altri dicono, & il Nauarro ancora: Ma intendasi però, all' hora, quando il fatto sarà publico; imperoche quando sarà secreto, all' hora il Vescouo lo potrà dispensare il che chiaramente il sacro Conc. Trid. lo dichiara: Et Paulo Grisaldo. Ma.

*Ibid. nume. 6* Si dimanda: Vno ingnorantemente fù ribattezzato totalmente il quale dopò lo seppe, & ratificò essa ribattizzazione, se sia irregolare? *Respond.* di sì, anzi dirasì, che molto più forte sarà irregolare, si come si ha per il testo nel cap. *confirmandum*, 50. *distinc. cap. Qui in qualibet. 1. quæstio. 7.* Et Siluest. cita tutte queste ragioni: La Tabiena, Maiolo, & il Nauarro, & altri.

*Ibid. nume. 7* Si dimanda: Vno fu ribattezzato per paura, se costui sia irregolare? *Resp.* di sì, *Etiã cadente inconstantiem uirum.* Si come dice esso Vivaldo, & s'ha in quel cap. *eos quos.* doue la Glofa de consecrat. dist. 4. dice, & Silue. *irregularitas. q. 4.* in fi. ma se per caso fosse stato ribattezzato, per uim continuam, sarà altrimenti. Ma.

*Ibid. nume. 8* Si dimanda: S' uno, che ribattezza due uolte sia fatto irregolare? *Resp.* con l'istesso di sì, & quello, come è detto, che anco è stato battezzato, si come si ha per il testo nel cap. 2. *de Apost.* Et il Vescouo della scala dice il Maio. & Silu & altri Dottori, che chiaramente lo dicono: Ma notasi questo che è bello.

*Ibid. nume. 9* Si dimanda: Vno essendo adulto, non riceuette il battesimo, fin' che non li sopragnose l' infermità, se costui sia fatto irregolare? *Resp.* con l'istesso affermatiuamente, non solamente esser fatto irreg. ma anco totalmente deue esser discacciato dal riceuimento d'essi ordini p̄cioche vedesi, & giudicar si deue costui, non solamente non esserli uolotario battezzato, ma anco costretto dalla necessitã: Onde per salute sua, nõ deue essere ammesso ad alcuno ordine, in pena di q̄sta negligenza, si come si ha per il testo, & chiaramente: Ma notasi questo altro, & poi ponere mo fine a questa irregolarità causata p̄ difetto dell' anima, & diremo alcuni casi delli Neofiti, Cioè nouamente uenuti al battesimo.

*Ibid. nume. 10* Si dimanda: Se la irregolarità causata per negligenza, possi torri uia, mediante il battesimo? *Resp.* cõ l'istesso di nõ, secondo hauemo nella glofa nel cap. *si quis in.* perche l'istesso non produce effetti cõtrarij, nè partorisce obligatione, nè liberatione: Ma q̄sto notasi, che q̄sto si potrà ammettere in due casi: Cioè prima, se dopò il battesimo, la sua fede, & uita sarà lodata, & approbata, altrimenti mai deuesi ordinare senza dispensa del Papa, come s'ha per il testo, nel c. vlt. Ne clerici, uel Mon. il che bene dice esso Vescouo della scala vt sup. Ma diciamo hora delli Neofiti.

*Ibid. nume. 11* I Neofiti, dico tutti quelli, che nouamente sono uenuti alla fede, stãte la sentenza dell' Apost. Paulo, essere tutti irregolari, nè ad ordine alcuno, si deue promouere, doue dice, *Non Neophytum, ne in superbiam elatus in iudicium incidat diaboli.* Et colui, chiameremo Neofito, che sarà per ammaestramento uenuto da principio della santa fede: Et questi tali (dice esso Vival. con altri) più tosto deuesi astenere, che aspirare a grade alcuno: im peroche tutti q̄sti sono irreg. & incapaci da essere ammessi ad alcuno ordine: Et q̄sto si proba, oltre le parole dell' Apost. Pau. anco p̄ il Conc. Niceno, & Cartag. p̄ il Conc. Arelaten. Cõc. Sardic. Laodic. Et per il Conc. Rom. nel tẽpo di Papa di Sil & con molti altri Põtefici, & sinodi: Et da Maio. & altri molti Dottori; Et la ragione, perche non si deuno questi tali promouere a gli ordini, e per le parole d' esso Apost. *Ne elatus in superbiam, incidat, &c.* perche non saperia insegnare, uedasi, & leggasi esso Vival. & Nauar. con altre somme, che ne parlano a pieno, perche non intendo uoler ponere ogni futilità, & tutte esse autorità: Ma basta citare, essi testi, & dottori. Ma.

*Ibid. nume. 12* Si dimanda: S' a un Giudeo nouizzo, conuerso alla fede se li deue dare alcun publico officio? *Resp.* cõ l'istesso di nõ, si come hauemo p̄ il testo in c. *constituit 17. q. 4.* Et il Tiraque. ut sup. nu. 19. per qual causa poi a questi Neofiti non se li deue commettere alcũ publico officio; & promouersi a gli ordini, uedasi il Conc. Trid. che pienamente ne ragiona. Et questo basti circa questi Neofiti: Hor uediamo ancora delli heretici.

Della irregolarità causata per difetto dell' anima. Cap. LXIII.

Vedi anco l'irregolarità citate di sopra,

SOM-

S O M M A R I O.

- 1 Chi siano chiamati heretici siano irregolari, & perche.
- 2 In quanti modi uno si chiami heretico, & quali siano, & quello uoglia dire, & quello se li ricerca accio sia heretico.  
L'heresia che cosa sia, & doue consista: Et se colui che non habbia fatto errore sia heretico. Se l'errore dell' heresia, deue spettare alla fede, & come. In quale huomo deue essere l'errore, accio sia heretico. Se l'huomo, che si deue chiamare per heretico, quello bisogna, che confessi. Se l'huomo per incorre in heresia, deue esser in errore per uolontà, o pure accidentale. Se colui, che per ingnoranza peccasse, o per pertinacia, sia heretico, & sia irregolare. Se l'huomo, che per ingnoranza pecca, & si corregge sia heretico, & fatto irregolare.
- 3 Se colui, che dicesse una propositione heretica, sia heretico, & irregolare, & quando. Quante, & quali cose concorano in una propositione, accio sia heretica. Per costituire uno per heretico, quante cose, se li ricercano, & quali. L'heresia in quanti modi si piglia, & quali siano, & d' onde sia derivato questo nome. Perche si dica heretico, & in quanti modi sia difinito.
- 4 Li heretici, quando non si deuno ordinare, & perche.
- 5 L'Heretico, che sia stato pertinace, se si deue ordinare, quando siano ritornati alla uerità, & perche, Se all' heretico pertinace, benchè conuertito, & fattone la penitenza, se li possi dare la prima tonsura.
- 6 Se li fautori, o consiglieri d' heretici siano irregolari, & perche. Se colui, che fauorisce l' heretico inanti la conuersione, o li ministra i sacramenti, e fatto irregolare, benchè quello ne facesse penitenza.
- 7 Se li figliuoli, & prole dell' heretico siano heretici, & perche. Se li figliuoli d' heretici, & prole deuesi ponire da Santa Chiesa, & perche, & siano irregolare. Se li figliuoli de' figliuoli d' heretici, siano irregolari per essi heretici principali, & perche.
- 8 Se li scismatici sia irregolare, benchè ne facesse la penitenza, & perche. Se li scismatici si possono promouere a gli ordini, & perche.
- 9 Se si possono dispensare gli scismatici, & chi possi. Se l'heresia occulta possa essere dispensata dal Vescouo, & quando. Se l' heretico dispensato, possi udire le confessioni, & di quali persone.

**I** Vtti questi sono chiamati heretici, & consequentemente sono irregolari, che peccarono in sei specie d' heresie. Et *ipse iure* sono scomunicati, come appare nel capitolo, che incomincia. *Ad abolendam. titu. de heret. in decretal. 6.* Et nella bolla, *Cana Domini.* come costa in essa esplicatione: Et anco dicono tutti i Canonisti, & Teologi: Delche poi il Nauarro diffusamente ne parla.

2 Heretico dũque, dirasì essere in sei modi prima quello dirasì essere Eretico, che erra dalla fede, poiche altro non vuol dire heretico, che, *Errans à fide.* Et S. Agost. gli da q̄sta diffinitione. *Hereticus est qui falsam opinionem, de fide uel gigni, uel sequitur.* secondo dirasì colui essere Heretico, come dice S. Geronimo, che non bene, & catolicamente dichiarerà la sacra Scrittura, benchè Santa Chiesa non fosse partito, terzo dirasì colui, che farà diuiso dalla comunione di fedeli, come sono li scomunicati, quarto colui dirasì, che sarà peruerfore de' Santissimi Sacramenti, come sono simoniaci, o compranti, o vendenti, i Sacramenti Ecclesiastici, beneficij, & le cose sacramentali. Questi quattro modi descriue Raimondo, ma Goffredo trattando de heretici, gli aggiunge due altre

Vivaldo nel difetto dell' anima, & 3. de irreg. heret. n. 62. 63. cap. 11. num. 22.

Vival. ibid. nu. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Test. in c. heret. 24. q. 3.

fotte, & modi, cioè. Quinto colui dirassi anchora Eretico, che sarà, & persevererà dubbioso nella fede, dicendo. *Dubius in fide infidelis est*. Percioche salda, & fermamente devesi credere, & non dubitativamente. Et festo, hora dirassi Eretico colui, che si sforza torre via il privilegio di Santa Chiesa Romana dato dal sommo capo delle Chiesa. Et questi sei modi dice anco l'Hostiensis lib. primo rub. 7. de heret. § primo. La Somma Confess. lib. 5. *questio prima*. Siluest. *Heresis*. 1. nume. 2. Et vedi la Glofa nel cap. *Firmissime de heret*. Et l'Abba.

Ma questo notasi che largo modo parlando in questi sei modi, dicefi Eretico, ma strettamente parlando, & propriamente, se li ricercano le seguenti cinque cose, cioè Prima, ch'uno erri, & che l'errore sia nella ragione, perche l'eresia è specie d'infidelità, laquale è nella ragione. La onde dirassi, che. *Nullum factum sine errore, hominem hereticum facit*. Secunda se li ricerca, che l'errore sia contra quelle cose, che spettano alla fede, come circa la sacra scrittura, li articoli della fede, i santissimi sacramenti, o contra la determinatione di Santa Chiesa, in quelle cose, che spettano alla fede, o le cose necessarie de' costumi alla salute. Terzo che l'errore sia in quell'huomo, che fa professione della fede catholica, imperoche altrimenti non direbessi heretico, ma infidele. Quarto, che vno, per chiarirlo eretico confessi, qualche verità della fede di Christo, quanto all'umanità, o deità, altrimenti quando niuna di queste cose cōfessasse, propriamente parlando più presto saria chiamato Apostata, che Eretico. Quinto, che s'uno incorresse in vno di simili errori, sia per ostinata uolontà, & non accidentale, & che pertinacemente seguitasse. Imperoche uno ch'errasse per ignoranza, & non per pertinacia, & che sia preparato a corregersi, mai sarà detto Eretico. Si come hauemo per il testo. *c. dixit Apostolus*. 24. q. 3. & Silu. & tutti i Sommist & l'Armilla insieme. Ma notasi questocaso, & i seguenti per maggiore dilucidatione.

3 Si dimanda: S'una Eretica propositione sia da dirsi, & colui, che la diceffe, potrebbe chiamare Eretico? *Respond* con l'istesso, che varie sono l'opinione; ma per non metterla in disputa, ci attacchiamo alla più commune, che veramente Eretico, non direbbeffi, quando però in essa propositione non fosse contumace, & pertinace. Imperoche due cose bisognaria, che li concorresse. Imperoche a costituire vn'huomo per Eretico, due cose se li ricercano; cioè l'errore, *in ratione*, ilquale è principio d'eresia, & l'altra è la pertinacia, *in uoluntate*, ilche è compimento d'eresia. Et questa è l'opinione di San Tomaso, con il Palude, & altri. La Somma Confess. Il Gaetan. & altri, che lo seguitano. Paulo Grisal. Il Vescouo della Scala, Angei. Silue. l'Armil. Innocenzo, con molti altri. Il Nauar. & Soto con altri. Et questa è commune opinione, così vien confermata. Perche l'eresia in tre modi si piglia. Cioè come eletto, essendoche, *Hereticus dicatur quasi e' estinus*, deriuato dal verbo, *Eligo, gis*. Secondo dicefi Eretico, quasi come quello, che s'accosta alla sua opinione, deriuato dal verbo *Adhereo, res*. *Vnde Adhæricus, quasi sua opinioni*. Terzo dicefi Eretico, come diuiso dalla commune vita. *Ab Elciscor, quod idem est, quod diuido*.

4 Hora tutte queste sorte d'Eretici, in niuno modo si possono, nè si deuono in niuna maniera ordinate, mentre sono; stanno, & perseverano nel suo sozzo, & pessimo errore; Imperoche sono fuori del grembo di santa Chiesa, come quelli, che non siano, nè sono in loro lo Spirito santo, come quelli, che l'hanno perso, per essersi in tutto alienati dalla fede catholica, come ben dice Innocen. Papa nella sua epistola 81. ad Alessand: Ma notasi.

5 Si dimanda: s'vno, che sia stato Eretico pertinace, & dopò sia ritornato alla verità si deue promouere alli ordini? *Respond* con l'istesso, & altri di nò, beneche anco n'hauesse fatta la penitenza, come quelli, che sono fatti incapaci d'essi ordini, & è fatti irregolari. Nè meno se li deue concedere la prima tonsura Santo Anton. lib. de censuris, cap. 100. Silu. verbo *irregularitas*. 7. 5. Raimon. *tit. de heret uer. item, nunquid tales*. Simone Maiolo lib. 5. c. 46.

6 Se li fautori, o quelli, che danno consiglio, aiuto, & fauore à Eretici siano irregolari? *Resp.* con l'istesso di sì, come anco ciò tutti dicono, imperoche questi tali sono tenuti, & haunti per Eretici. Et di ciò più amplamente uedasi Silue. Et il cap. *Si quis omnes*. 1. q. 7. c. 2. §. *Heretic*. lib. 6. Et il Nauarro, Maiolo. Et nella bolla, *Cane donni*. Anzi dirassi di più,

*Test in c. 1. Firmiter. de sum. trinit. quado Epif. 34 disti c. A parte. 24. q. 1. Ibid. nu. 69.*

*Test. in cap. hac est fides 24. q. 1.*

*Ibid. nu. 70. 71. 72.*

*In 4. dist. 13. lib. 1. tit. 5. q. 2. 1. p. q. 32. ar. 4. c. 7.*

*Ibid. nu. 73. Test. in c. didicimus. 24. q. 1.*

*Ibid. nu. 73. 74.*

*Ibid. nu. 75. 76. uer. heresis. 1. q. 7.*

di più, colui, che fauorisce alcuno Eretico, inanti la conuersione, nelle cose diuine, cioè ministrando a quelli i sacramenti ecclesiastici, si fa irregolare, anco che fosse dopò fatta la penitenza, si come dice esso Speculat. Ma notasi questo seguente.

7 Si dimanda: Seli figliuoli d'Eretici, & il resto della sua prole siano irregolari? *Resp.* con l'istesso, & altri di sì, & questo è per mostrare la detestatione di questo peccato così graue, essa Chiesa Santa questi ancora puniscono. Imperoche i figliuoli, & anco i nepoti d'essi Eretici per linea masculina, sono irregolari, & anco i figliuoli (ma solo per linea feminina) dicefi essere irregolari, nè si deuono amettere ad alcuno ordine, nè vfficio, nè a beneficio alcuno. Et questa è la commune opinione di tutti. Et questo non patà di stranio, imperoche questa è cosa chiara, che done vna volta è fatta la ferita gli resta la cicatrice, & così è dell'eresia gli resta la cicatrice della irregolarità, come si ha per quel cap. *Ventum*. 1. q. 1. c. *si quis omnes*. 1. *questio*. 7.


8 Si dimanda: Se uno che fosse stato, o sia scismatico, sia irregolare? *Respond* con l'istesso di sì, benchè anco hauesse fatta la penitenza, non si possono, nè anco questi tali promouerli ad alcuno ordine, secondo il testo. *in c. 1. de schism. Spec. tit. de dispensatio. no. § iuxta. uer. 14. Raim. tit. de schism. uer. fin.* Et anco Host. Goffred. S. Thom. & Silue. Tab. Armil. *Verbo Schisma. nume. 2.* & altri Dottori.

9 Hor tutti questi Eretici solo il Pado li può dispensare, & questa è la commune opinione, bēche para e voglia, che anco i Vescouli li possono dispensare, ma la più vera, è la prima, & dica chi uoglia il contrario. Et anco il Maiolo vuole contra essa Glof. & l'Hostien. & la Somma Confess. Ma dirassi bene, che l'eresia occulta il Vescouo lo potrà dispensare, si come hauemo per il Concil. Trident. Ma notasi due cose prima, che la dispensatione secreta, che fa il Vescouo, non si estende però a gli ordini, & alle dignità. Seconda che qualunque gratia, che si faccia a vn' Eretico, mai s'inclue questa, che possa uedere le confessioni de' secolari. Si come s'ha per l'outrao decreto della sel. mem. di Papa Paulo III. ilquale procede in tutti, che o publica, o secretamente, in qualunque modo si fossero abinrati. Et questo decreto, l'uno fu fatto alli 2. Settembre. 1562. & alli 15. Novembre 1565. Ma notiamo gl'irregolari per l'Apostasia.

*Della irregolarità causata per Apostasia. Cap. LXV.*

Vedi anco l'irregolarità precedenti.

S O M M A R I O.

- 1 *Apostata, chi sia, & quali siano le pene di quello, & se sia irregolare.*
- 2 *Se il monaco sfratato, & viene da laico, sia irregolare.*
- 3 *Se colui, ch'adora i demoni in qualunque modo sia Apostata, & irregolare, come, & in che modo.*  
*Se colui per paura adora gl'idola, ma col cuore Christo, sia apostata, & irregolare, & heretico.*  
*Se coloro, che credono col cuore, & con la bocca dice altrimenti, essere heretico, & irregolare, & il Vescouo li può dispensare, quando, & perche.*  
*Colui, che crede col cuore, & confessa altrimenti con la bocca publicamente, sono heretici, & irregolari.*
- 1  *Postata, dicefi colui, ch'è alieno dalla fede, o dalla obediencia, o dalla religione, come fu quell'impisissimo tiranno di Giuliano Imperatore, che s'alienò totalmente dalla fede, onde poi fu chiamato Apostata. Onde colui, che sia uenuto alla santa fede Christiana, dopò si parte da quella, o sia Ebreo, o sia pagano, p'questa preuaricatione dirassi Apostatare a fide.*  
*Et questa è l'opinione di tutti. Le pene de' quali, per non essere al nostro proposito l'interlassaremo, dellequali tutti i Dottori ne trattano nel cap. de Apostatis. Liguale, bēche si conuertessero alla fede, dirassi tutti questi Apostati essere irregolari. Ma.*
- 2 *Si dimanda: Vno era monacho, ilquale si sfrattò di monaco, & viene da laico se sia irregolare? Resp.* con l'istesso di sì, che sempre li sarà notata la machia, & la cicatrice dell'irregolarità. Ma si desidera sapere.

*In d. §. 11. su pra iuxta. uer. 7.*

*Ibid. nu. 77. 78. Nauar. ibid. Maio. nu. 5. & epif. cal. 11 sup.*

*Ibid. nu. 79.*

*Ibid. nu. 80. 81. 82. 83. Glo. in c. presbiteros. dist. 50. lib. 5. c. 46. nu. 6. de heret. §. 6. li. 1. tit. 5. q. 15.*

*Ibid. nu. 84. Test. in c. Iulianus. 11. q. 3. Cassiad. lib. 6. Hist. tripar. c. 2.*

*Ibid. nu. 88.*



3 Si dimanda: Vno esplicita, o implicitamente adoraua i demoni, se costui sia apostata? *Respon.* con l'istesso di si, & chiamasi *Apostata a fide*, o sia questi tali apostatati, dalla fede, per forza, o per paura, d'adorare gl'Idoli, benche adorasse Christo, nel cuore, & che con la bocca, per paura, o per forza lo negasse, imperoche questi tali, per questo solo atto sono fatti irregolari, & si deouo deponere. Et chi altrimenti credesse, o dicesse, farebbe Erefico d'Erefia Elcheffata; liquali dicono, & affermano, Christo poterli negare con la bocca, purché col cuore si creda. Et in questo dica cio, che li piace l'Ofstia, & qualch'un'altro. Et questi tali, ritornando al grebo di S. Chiefa, & essendo occulti li potrà dispensare il Vescouo. Ma se sarà publico sarà altrimenti. Hora questo sia a bastanza delli Apostati. Hora diciamo delli idioti, illetterati, & ingnoranti.

*Ibid. nume. 90. 91. Sil. uer. irregu. nu. 7. Greg. Tur. histor. lib. 5. cap. 43.*

**Dell'irregolarità causata per l'ingnoranza delle lettere. Cap. LXVI.**

Vedi le precedenti.

**S O M M A R I O.**

- 1 Se colui, ch'è ingnorante, & indotto da lettere, sia irregolare, ne può esser promosso a gli ordini.  
Se l'ingnorante promosso a gli ordini, si deue scacciare, & perche.  
Chi sia detto idiota, & illetterato, & la dottrina, che si ricerca per promouersi a gli ordini.  
Colui, che si vuole ordinare, quanto a letteratura deue hauere, & perche.  
Quelli, che non hanno letteratura a bastanza, siano irregolari, & perche.
- 2 Se colui, che sia pratico nelle cose diuine, & sacramentali, & non letterato, sia irregolare, & perche.  
Se a tutti pratici, & non dotti, se li deue concedere l'amministrazione di sacramenti.  
Se per dispensare l'irregolarità per l'ingnoranza facci bisogno la dispensa.  
Se il difetto dell'ingnoranza della letteratura sia dispensabile, & gli sia ualida.

*Ibid. nu. 92. 93. 94. Sum. confes. lib. 3. tit. 5. Nau. ca. 27. nu. 205. Maiolo. li. 1. c. 32. Episc. scal. d. c. 7.*



Si dimanda? Vno era ingnorante, ouero idiota, & illetterato, se costui sia irregolare? *Resp.* di si, & è totalmente incapace di poterli promouere a gli ordini, & se fossero promossi, deue scacciare, imperoche infinite ragioni gli sono, della scienza, che si ricerca a gli ordini. Ma notasi, che sarà detto illetterato, & idiota; Et dice si colui essere illetterato, & idiota, che totalmente è ingnorante. Quale dottrina poi se ricerca niuno, che si uoglia promouere a gli ordini, leggasi il Concil. Trid. & altri Dottori approbati. Et questo sia detto per regola generale, ciascuno, che si uoglia ordinare, dirassi essere tenuto a sapere tanta lettera, che possa sapere quello, che s'appartiene al suo officio dell'ordine, che vuol ricuere: Et questa è l'opinione dell'Ofstien. di Raim. di Goffred. di S. Tomaso, & altri tutti comunemente: Et quelli tali, che a tale sufficienza non sono, dirassi essere irregolari, & essi Vescoui, gran conto n'hauranno da rendere a Dio, & anco coloro, che quali fauoriscono. Ma.

*Seß. 23.*

*In 4. di. 24.*

*Ibid. nu. 99. In c. slauis 38. dist. In cap. dilectus, de temp. ord. In c. inquisitionis, de sen. excom.*

2 Si dimanda: Vno non era dotto, ma era tanto pratico nelle cose Ecclesiastiche, & sacramentali, che superaua molti letterati, se costui sia irregolare? *Resp.* con l'istesso, & altri di no, ma di questi tali, vno tra mille, dirassi trouarsene: Ma però questo notasi, che a questi tali non sono sempre & a tutti, concedersi la licenza d'amministrare essi sacramenti: Et la dispensa di questa irregolarità notasi, che omninamente li bisogna la sufficiente letteratura, per dispensarli nelle cose ecclesiastiche, & è de iure diuino, come esso Viualdo dice, & anco il Turrecmata: Et però dice si, che il difetto della letteratura, è indispensabile, secondo Inn. il Nauarro & altri: Et che dicono, il Papa rare volte, o mai suole dispensare in questo difetto della letteratura; Anzi dice Felin. che niuna dispensa data a questi tali gli può ualere: & a questa opinione consente anco Diaz, Maiolo, & altri.

*Della*

**Della irregolarità causata per difetto della honestà della uita. Cap. LXVII.**

Vedi anco le precedenti irregolarità.

**S O M M A R I O.**

- 1 Se per peccar mortalmente dopo il battesimo, può esser promosso a gli ordini.  
Se dopo il peccato mortale, essendo promosso, si può reintegrare.  
Se colui, ch'è deposto dall'ordine, possa essere restituito.
- 2 Quanti siano i peccati, per iquali si induce l'irregolarità, & quali.  
Se li peccati enormi occulti impediscano la promotione a gli ordini, & rimouano.  
Quali siano i peccati enormi, & quali i mediocri, & quali i leggieri, & se tutti caufano la irregolarità.
- 3 Se il chierico promosso alli quattro minori, & si marita i figliuoli hauuti con quella in concubinato, siano legittimi, & irregolari, & perche.  
Se li figliuoli de sacerdoti di legitimo matrimonio siano irregolari, & possono esser promossi a gli ordini, quando, come, & perche.
- 4 Se li figliuoli, che nascono da sposi de futuro, siano legittimi, & irregolari, perche, & quando.
- 5 Se il figliuolo di fornicatione, promosso a gli ordini, dopo ne seguita matrimonio, sia irregolare.
- 6 Se il schiauo, promosso a gli ordini, con licenza tacita, o espressa del padrone, sia libero.



1 **M**olto haurei da dire in questo caso di questa irregolarità per difetto della honesta uita, ma lasciando certe cose, che a nostro proposito, mi pare non conuegnano, per esser l'opinioni de' Dottori varie, essendo che molti uogliono, per peccare mortalmente dopo il battesimo, non possi esser promosso, all'ordine secondo che l'promosso dopo commesso il peccato mortale, sia rebutato, & terzo colui, che è deposto dell'ordine, non può esser restituito, le quali tutte tre regole, l'una è troppo rigorosa, la seconda per intender de' peccati grandi espressi nella legge, ma perche non esprime fra i peccati occulti, o manifesti non è da esser tenuta. Et la terza per non distinguere tra i peccati enormi, & altri, meno deue essere tenuta. Onde per schifare tutta questa confusione diremo.

*Viualdo. ibi. nu. 100. & seq.*

2 Si dimanda: Vno commisse alcun peccato enorme, o d'incesto, o di sodomia, o di furto, o d'adulterio, o di spergiuro, di testimonianza falsa, & simile, se costui sia irregolare? *Resp.* con l'istesso, & altri, essendo che i peccati siano tre, per iquali si possono caufare l'irregolarità, cioè o peccati enormi, o mediocri, o leggieri: si come Ang. Silu. Tab. l'Ofstien. Raim. Goffr. il Vescouo della scala, & altri dicono; però è da notare, che quando noi parliamo di questi peccati, bisogna intendere, dopo che il committente, sarà dopo sacramentalmente di quelli confessati, che i dottori dicono, dopo fatta la penitenza, liquali siano grandi manifesti, & publici, liquali ueramente fanno la irregolarità: Et anco quello, che si commette da alcuno per simonia dell'ordine, o de' beneficij, & terzo è l'Erefia. Ma se li predetti peccati di sodomia, d'Adulterio, &c. se faranno secreti, dice esso Viualdo con altri, di no, che non caufano irregolarità. Li peccati mediocri poi dirassi quelli, o che sono così manifesti, che nulla possino tergiversatione calari. Ma questo intendasi per *Euidenciam facti, uel per confessionem in iudicio factam, uel per sententiam*, che quando così sia dirassi che questi peccati, remouent, & impediunt. Ma se faranno occulti, dopo confessati, & fatto nella penitenza, dirassi non impedire la promotione, nè rimouono, o scacciano. Et questi peccati mediocri, dirassi essere l'Adulterio, la fornicatione, il furto, la fraude con inganno, il sacrilegio, lo spergiuro, & altri de quali ne tratta la somma confess. Ma li peccati leggieri, come sono i giocare alle carte, l'embriacarsi, & simili, questi dirassi non caufare irregolarità. Et questo sia detto per resolutione di tutta questa diceria, che il Conc. Trid. tutti risolve benissimo però uedasi, & leggasi, che non inciamperasi, il quale dice, che i Vescoui possono dispensarli, *ex occulto delicto prouenient, excepto homicidio uoluntario*. Et questo basta.

*Ibid. n. 104. & seq. Episc. scal. de irreg. c. 8.*

*lib. 3. tit. 29. 9. 3.*

*Seß. 24. c. 6. de reform.*

Circa l'impedimento del corpo, che genera l'irregolarità, a bastanza n'habbiamo detto nella prima impressione stampata del 1589. però in questa toccheremo alcuni casi, che me pare non hauerli posti in luce, cioè.

V'ual. ibid. 3  
n. 122. 123.  
In regu. sine  
culpa, de re  
gu. 11. 6.  
Episc. scalē,  
supra. ca. 8.

Si dimanda: Vn chierico era promosso alli quattro minori, & era beneficiato, il quale hebbe un figliuolo con una sua concubina soluta, la quale dopò tolse anco per moglie, se detto figliuolo sia legitimo, & irregolare? *Respon.* ueramente di no, perche questo non è difetto del detto, si come dice esso Ioan. And. Maiolo. Ang. Siluest. Armil. & tutti. Anzi dirassi di piu, che li figliuoli de' sacerdoti, nasciuti di legitimo matrimonio, sono legitimi, & possono esser promosso a tutti li ordini sacri. Ma però intendasi, che all' hora, inanti che esso padre fosse promosso ad alcuno ordine sacro. Cioè, ch' uno fosse stato prima secolare, che sacro, & inanti che sia promosso a gl'ordini sacri, lui hauesse hauuto moglie, & da quella hauesse hanuto uno, o piu figliuoli di legitimo matrimonio. Et dopò si fece sacerdote, dirassi detti figlioli esser di legitimo matrimonio, no esser difettati dall'irregolarità, per simil conto, & possono esser promossi ad ogni ordine sacro, & a tutte le dignità.

Ibid. nume. 4  
124.

Si dimanda: Se essendo copula fra i sposi de futuro, per esser peccato mortale, & che da questi nascesse un figliuolo, sia legitimo? *Respon.* con l'istesso, & il Conc. Trid. di sì, nè irregolare, quando tempore suum habuerit locum, nisi aliter illorum, ante contractum matrimonium moreretur. Ma.

Ibid. n. 125. 5  
Vicent. in c.  
si noxius, de  
constit.

Si dimanda: Vn figliuolo nacque di fornicatione, & inanti che tra di loro ne sequisse matrimonio esso figliuolo fu promosso a gl'ordini, dopò ordenato, ne seguì matrimonio se detto figliuolo resti illegitimo & sia fatto inhabile all' executione de' gli ordini sacri? *Resp.* con l'istesso di sì, ch' è fatto legitimo, ma dirassi bene, che quella promotione, & successione dell'ordine, non conuulsiatur, nec habet ordinis executionem, nec ascendere potest ad aliores, sine dispensatione. Ma che diremo.

Ibid. n. 134. 6  
in ca. si seruus. 54. def.

Si dimanda: Vno, che sia seruo, o schiauo, & si promoue a gl'ordini sacri con licenza tacita, o espresa del suo padrone, se sia fatto libero? *Resp.* cò l'istesso di sì, & rimane libero ingenuo, & gentile. Et così afferma Inn. l' Host. Goffr. & altri tutti, & anco i moderni. Et questo basta.

*Dell'irregolarità causata per difetto dell'interdetto. Cap. LXVIII.*

Vedi anco le precedenti irregolarità, interdetto, sospensione, & scomunica.

S O M M A R I O.

- 1 Se colui, ch'è interdetto in qualonque modo, celebrando, sia irregolare, & chi lo possi dispensare. Se l'interdetto sia fatto inhabile, per esso a qualonque electione, attiva, & passiva, & sospeso. Se l'interdetto in alcuna città, sia irregolare, & interdetto in qualonque luogo del mondo. Se lo scomunicato in un luogo, sarà scomunicato per tutto, & perche. Se questi popolari, o collegiali interdetti gli sia proibito, il ministrare i diuini officij, & gli ordini.
- 2 Se il capo d'alcuna Chiesa, interdetto la Chiesa, possi celebrare, quando, & perche. Se al sacerdote interdetto la Chiesa giusta, o ingiustamente, possi celebrare, perche, & quando.
- 3 Se colui, per celebrare in luogo interdetto, sia irregolare, & perche. Le modificationi dell'interdetto, quante, & quali siano. Se colui, che contrafa alle quattro modificationi dell'interdetto, sia irregolare.
- 4 Se colui, che celebra in alcuna Chiesa interdetta per pollutione di seme, o di sangue, sia irregolare, quando, & perche.
- 5 Se colui, che suona, o fa sonare le campane nel tempo dell'interdetto, per celebrare, sia irregolare, quando, & perche.

Se colui, contra la volontà del quale si suona le campane, per celebrare, & celebra nel tempo dell'interdetto, sia irregolare.

- 6 Se il Sacerdote, mentre celebra, non ferra di fuori di chiese li habitatori di fuori del luogo interdetto, sia irregolare, & perche. Se li habitatori di fuori del luogo interdetto, possono udir messa, senza essere irregolari, quando, & perche.
- 7 Se colui, nel tempo dell'interdetto recita l'officio in casa, o altrove, sia irregolare, come, quando, & perche. Se i chierici siano tenuti schifare i scomunicati non nominati, o sospesi, o interdetti, & perche. Chi s'intenda ministrare in ordine sacro, & uolere l'interdetto, quando, & come.
- 8 Se quel prelato, o altri, che comanda, si celebri nel tempo dell'interdetto, sia irregolare, & perche. Se il Sacerdote sarà irregolare, sepellendo alcuno in luogo sacro, nel tempo dell'interdetto, & come. Se senza pompa nel tempo dell'interdetto, i chierici possano sepellire, senz' l'irregolarità. Se i Vesconio, o altri facendo alcuna cosa di quello, che gli è proibito, siano irregolari.

**S**I dimanda: Vno essendo legato d'un'interdetto ecclesiastico, o generale, o speciale, non si uolse astenere dalla celebratione de' diuini officij, se sia fatto irregolare? *Resp.* con il predetto Martino di sì, & solamente il Papa lo può dispensare, si come hauemo per esso Test. in c. is qui, & c. sui, de sent. excom. lib. 6. Di maniera, che contrafacendo, è fatto ineligibile ad ogni electione, tanto attiva, come passiva, & non solamete è fatto irregolare, ma anco è fatto sospeso, ministrando solennemente in ordine sacro. Imperoche colui, ch'è interdetto è fatto anco sospeso. Et anco questo nota, che quando vno sarà interdetto in una città, o vniversità interdetta, & in quella sia incorso in essa irregolarità, vada in qual parte del mondo uoglia, sarà interdetto, & irregolare. Imperoche si come uno è scomunicato in un luogo, per tutte le parti del mondo, & anco fuori del mondo, sarà scomunicato. Così questo effetto ancora fa l'interdetto personale. Onde se a popolari, ouer collegiati, in tutti i luoghi gli è proibito l'amministrare i diuini officij; consequentemente, meno possono riceuere alcuno ordine, nè maggiore, nè minore, nel tempo d'esso interdetto personale.

- 2 Si dimanda: Vn sacerdote capo di chiesa, essendo gli stata interdetta la sua chiesa specialmète, celebrò la Messa, se sia irregolare? *Resp.* con l'istesso, che se per altra occasione, fuor che per rinouare il santissimo sacram. dirassi di sì, imperoche in questo interdetto speciale della sua chiesa, o giusta, o ingiustamente, per niun modo gli è lecito, se non in occasione di rinouare essa sacra Eucharistia, & questo per spazio d'ogni otto giorni. Ouero per necessità di comunicare qualche infermo.
- 3 Si dimanda: Vno celebrò in una chiesa, o luogo generalmète interdetto, senza quella modificatione, che si comanda, & vuole da S. Chiesa. Se sia fatto irregolare? *Resp.* di sì. Imperoche quattro sono quelle modificationi, come di sopra è detto, cioè, con le porte serrate, senza suono di campane, scacciati di fuori gl'interdetti, sospesi, & scomunicati, & con la voce bassa, & sommessi. Imperoche facendo altrimenti, uiolando esso interdetto, sarà non altrimenti, che se esso interdetto sospeso, o scomunicato, celebrasse. Ma.
- 4 Si dimanda: Vno celebrò in una chiesa interdetta per pollutione, o di sangue humano, o di seme fatto uolontariamente, se sia fatto irregolare? *Resp.* di no; ma che mortalmente peccò, hauendo celebrato in quella scientemente. Imperoche se inscientemente celebrò, sarà altrimenti.
- 5 Si dimanda: Vno uolendo celebrare nel tempo, che la sua chiesa era interdetta, ouero la città, o luogo, fece sonare le campane, come era solito, inanti esso interdetto, & celebrò, se sia fatto irregolare? *Respond.* di sì, ogni uolta, che non ha offeruato le predette quattro modificationi dette di sopra al caso terzo. Et che lo hauesse fatto di sua propria autorità priuata, ouero pubblica, per dare autorità alla

Martino Alfonso da Vualdo, nel suo candelabro de interdicto me. 258. & seq. Nau. Calder. Armil. uerb. interdict. nu. 46.

Ibi. nu. 263. C. is qui de sent. excom. lib. 6.

Ibi. nu. 264. Nau. ibid. Silu. interdict. 5. 48. Soto 4. de 13. q. 3. ar. 1.

Ibi. nu. 265. Naua. c. 25. num. 83. Rscar. Palus. Soto, ut sup. Ibi. nu. 166.

Naua. c. 27.  
nu. 244. &  
177.

Ibi. nu. 267.  
Naua. c. 27.  
nu. 187. &  
Gaetano.

Ibi. nu. 268.  
& seq.  
Naua. c. 27.  
n. 175. 167.  
Conar. 2. p.  
§. 2. num. 7.  
col. 6.

Ibi. nu. 274.  
Abb. in c. 14.  
sa. de excess.  
vrela.  
Conar. 2. p.  
§. 2. nu. 7. &  
§. nu. 6.

alla celebracione. Ma se ciò non lo fece con l'autorità propria sua priuata, o publica, per dare autorità a essa celebracione, dirassi di no. Et la ragione e questa, perche questo atto, *De se non est annexus ordini sacro, unde nec consequenter, de se, non facit irregularitatem.*

6 Nè meno sarà irregolare, quando non ferrasse di fuori di Chiesa gli habitatori di fuori del luogo interdetto generalmente, & che celebrasse alla presenza di quelli, perche quelli habitatori non sono persone interdette, ma solo esso luogo è interdetto, perche questi habitatori laici, che non hanno priuilegio, vdiranno messa in quello luogo generalmente interdetto, senza violenza, o forza, o senza fraude, non peccano, almeno mortalmente.

7 Nè meno peccatà recitando le hore canoniche in casa, o fuori, per strada, o ne campi nel tempo d'esso interdetto, doue non sono porte da ferrare perche l'interdetto non s'estende a' campi, *sed a suburbia coniuncta*, ancorche essi laici del luogo interdetto l'intendessero, perche non sono interdette le persone, ma il luogo. Et recitando anco esse hore canoniche priuatamente benchè fosse beneficiato, o ordinato, non fa solennemente l'officio, al quale i laici non possino stare presenti. Nè meno, dirassi esser tenuto esso chierico schifare esso scomunicato, o sospeso, o interdetti, se non sono denociaui publica, o nominatamente. Ma l'opinioni a questo sono contrarie, & esso Viualdo particolarmente, quando sia esso Sacerdote ministro, ma come non ministro potrà.

Ma notasi questa dichiarazione di tutte le cose dette, & circa la materia delle censure, che colui dirassi ministrare in ordine sacro, & violare l'interdetto, che solennemente canterà l'Epistola, o l'Euangelio, o la Messa con paramento, manipolo, e stola, o che'l Sacerdote canta, o legge, come Sacerdote ministro l'hore l'officio, il capitolo, & simili, & le letanie publicamente.

8 Et se qualche Vescouo o signore temporale per modo d'autorità comandasse a qualche uno, che doncesse celebrare alla sua presenza, diueria irregolare, perche esso Sacerdote in questo caso, vfa il suo ordine contra l'interdetto posto nel luogo. Et anco sarà irregolare, & se sepellirà nel tēpo dell'interdetto locale alcuno secolare nel luogo, sacro, benchè non li facesse l'ufficio funerale. Et anco s'un chierico sepelisse un'altro chierico nel cimiterio, con pompa funerale solenne. Ma senza pompa hoggidi i chierici possono sepellire anco nella Chiesa, benchè interdetta fosse, ma semplicemente. Et notasi, che se i Vescouo, o chierici facessero qualche cosa di quello, che a loro sono prohibite nel tempo dell'interdetto solennemente sono fatti irregolari.

Della irregolarità causata per illegitimatione. Cap. LXIX.

Vedi anco l'altre irregolarità, interdetto, sospensione, & scomunica.

S O M M A R I O.

- 1 In quale tempo sia stati prohibiti gli ordini a bastardi, & illegittimi, & perche. Per quali ragioni sia stata prohibita la dignità sacerdotale, & quali. Se gli illegittimi, & bastardi, & spurij siano irregolari.
- 2 Il figliuolo hauuto di fornicatione con alcuno, col quale si congiunge poi in matrimonio e legitimo, & perche. Se il figliuolo nato di fornicatione, per il matrimonio, che succede, li caschi l'irregolarità.
- 3 Il figliuolo nato di fornicatione, & dopo nato il padre si promoue a' quairo menori, dopo moglie per moglie la madre, se sia irregolare, & perche.
- 4 Se all'illegittimo, per l'ingresso della religione gli sia tolta l'irregolarità, & quando, & perche. Se l'illegittimo per l'ingresso della religione, possi ascendere a prelatura, o a superiorità, perche, & quando. Se l'illegittimo, stando nel secolo, possi hauere ordini, & beneficio, & quali.
- 5 Quali siano detti monstri, & se questi siano tutti irregolari, & da promouersi a gli ordini.

Se colui

- 6 Se colui, che haauerà l'imparità de' membri, siano irregolari, & da promouersi a gli ordini, & perche.
- 7 Se colui, che hauerà un'occhio solo, sia irregolare, & da promouersi a gli ordini, & perche.
- 8 Se a colui, che sarà canato un'occhio, sia irregolare benchè non per causa sua, & perche.

**I** circa i bastardi, mezi, spurij, & illegittimi, me pare sia detto assai nella prima impressione, liquali totalmente sono prohibiti dalli ordini, come dice esso Viualdo, & altri. Et ciò ha hauuto principio nel Deuteron. al cap. 23. Et questi tutte le leggi lo prohibiscono. Et Dottori Anton. Fonseca Lusitano nelle aggiuntioni al Gaet. super dist. cap. 23. Et questo non sia marauiglia, che siano priui questi tali illegittimi tutti, & scacciati da' sacri ordini benchè non siano per lor colpa. Et molte sono le ragioni, lequali diremo qui sotto, & con autorità de' essi Dottori, del Maiolo, & altri. La prima, sarà perche sendo che la dignità sacerdotale sia la soprema, però a questi tali non si deve dare. La seconda sarà la detestatione del peccato paterno. La terza, perche questi tali sogliono imitare il delitto paterno. La quarta sarà, perche questi tali sono ingnomimosi, & a tutti sono odiosi, come nati di bruttezza. La quinta, perche il sacramento del Matrimonio non farebbe differenza dalla fornicatione. La sesta poi, è perche questa generatione d'illegittimi sono pieni viti, onde per tutte queste ragioni sono irregolari, nè possono esser promossi ad ordini sacri senza dispensa papale. Ma.

- 1 Si dimanda: Vna donna hebbe un figliuolo con uno, laquale poi hebbe da far con uno altro huomo a certo tempo, doppo morto questo secondo contrasse matrimonio con quel primo, col quale hebbe detto figliuolo, se detto figliuolo sia irregolare, & legitimo? *Resp.* col il predetto di sì, che è fatto legitimo, benchè gli sia interposto quell'altro; per la contractione del detto matrimonio. Et questa è opinione di tutti Dottori, Canonisti, & Legisti. Et casca a terra la irregolarità, per la legitimatione del matrimonio seguito. Ma.
- 2 Si dimanda: Vno figliuolo nacque di fornicatione, il padre del quale dopo se ordinò; & anco dopo alquanto tempo si mutò d'opinione, & tolse per moglie la madre del detto figliuolo, se questo figliuolo, sia piu irregolare, & sia fatto legitimo? *Resp.* con il detto, & con il Maiolo di no, & è fatto legitimo, poiche è seguito il matrimonio, & se quel la suscriptione di ordini in debita non si conualida, dirassi, che no ha l'effeccione dell'ordine, nè può ascendere a ordini più alti senza dispensa. Ma.
- 3 Si dimanda: Vn padre hebbe vn figliuolo di fornicatione, & essendo illegittimo, lo fece religioso claustrale, & quello volentieri gli entrò, se gli sia tolta quella ingratitude dell'irregolarità? *Resp.* con l'istesso di sì, che gli è tolta, ogni uoltà però, che in quella farà professione, & sono fatti legitimi, & habili a poter riceuere ogni ordine. Imperoche l'ingresso, & la professione in alcuna religione, fa equiualete ogni penitēza. Ma però avertiscasi, che non lo habilita a prelatura, o a superiorità, benchè esso Vescouo lo dispensasse. Et questa è la opinione de' Dottori comunemente. Ma se questi tali spurij, & illegittimi uolessero stare nel secolo, dirassi, che se bene alcuni Dottori, Raim. Bernar. l'Hostien. Goff. & altri antiqui uogliano, che il Vescouo li possa dispensare, & a tutti li ordini, & beneficij, nondimeno, noi diremo il contrario, & che'l Vescouo solamente lo possi dispensare, quanto a gli ordini minori, & fin' vn beneficio semplice, si come si ha per il testo, & per la summa Confessorum, Siluest. l'Armil. Maiol. il Nauaro, & altri. Impero che quanto alli maggiori ordini, & altri beneficij, & dignità solo il Papa, dirassi, che lo può dispensare. Et questa è l'opinione della maggior parte de' Dottori, & comunemente ricetti. Et questo sia detto a bastanza. Hora diremo dell' Irregolari uitiati nel corpo, & particolarmente de' mostruosi.
- 5 Monstro diceci quello, quanto alla natura humana, come quando alcuno fosse nato con due capi; ouero quattro braccia, o quattro piedi, o quattro occhi, ouero che haesse qualche membro di qualche animale irrationale, come di cauallo, d'asino, d'un uittello, & simile. Ouero, che uno haesse li membri humani, ma la uoce, & parte fosse di qualche animale, & simile, dirassi, tutti questi essere irregolari, essendo che la deformità, & mostruo-

Ibi. nu. 113.  
& seq.  
In c. 1. de fili.  
prab. supra  
nu. 1.  
Raim. Host.  
Goff. Sum.  
Confes. li. 3.  
tit. 19. q. 1.  
Silu. uerb. il  
legitimus,  
q. 1.

Ibi. nu. 121.  
L'abb. in c.  
iania, not. 2.

Ibi. nu. 125.  
d. c. 4. num.  
16.

Ib. nu. 131.  
132. 133.  
Sum. Conf.  
lib. 3. tit. 19.  
q. 2.  
Naua. c. 27.  
nu. 202.  
Maiol. li. 1.  
c. 1.  
Palud. 4. d.  
43. q. 3.  
Villadic, de  
irregul. col.  
49.

Ibid. 135.  
Tex. in cap.  
Quoniam,  
de offic. ordi.

monstruosità geniri irregolarità, & fa effetto, che non possono questi tali esser promossi ad ordini, nè anco a gli minori. Ma.

Ibi. nu. 137.  
Abb. c. 2.  
Maiol. de ir.  
reg. lib. 1. ca.  
13 nu. 2.  
Ibid. nu. 14.  
Et sequen.

6 Si dimanda: Vno haueua certa imparità di membri, cioè il capo grande, & grosso, & il corpo piccolo. Ouero haueua un braccio curto, & l'altro longo, & simile, se costui sia irregolare? Resp. con il predetto di sì, nè deuesi questi tali ammettere a gli ordini. Imperoche, se bene questi non sono monstri ueramente, nondimeno apportano gran deformità a gli occhi delli huomini, & genera naua, & indenorione, & riso. Ma.

7 Si dimanda; Vno haueua uno occhio solo, o che gli era nato, ouero gli è stato cauato, senza sua colpa, o defetto, se sia irregolare? Resp. con l'istesso di sì, Imperoche colui, che ha un solo occhio, l'ha due uitij, primo esso defetto; secondo quando l'occhio fosse il manco, è detto occhio del Canone; Imperoche se bene li fosse stato cauato non per difetto suo, lo impedisce, che non possi essere ordenato, per l'occhio del Canone. Ma se fosse il destro, piu facilmente potresti dispensare, pur che l'occhio non gli sia stato cauato, perche l'impediria, non si potesse ordinare.

Della Irregolarità causata per defetto del uiso.

Cap. LXX.

Vedi anco Irregolarità con tutti i seguenti.

S O M M A R I O.

- 1 Se colui, che ha il uiso cicatrato per qualunque causa, sia irregolare, & da promouersi a gli ordini, & perche.  
Perche nel sacerdote, se li ricerca la chiarezza della persona.
- 2 Se colui, che è negro in faccia, o moro, sia irregolare, & da promouersi a gli ordini, & perche.  
Se la qualità de' colori nell'acqua naturale, pregiudichi il battesimo, & perche.  
Se la qualità del colore nel uino naturale, pregiudichi il sacrificio della messa, & perche.
- 3 Se colui, che ha uera il naso sproportionato, per grandezza, o picciolezza, & di forma, sia irregolare, & perche, & chi possa dispensarlo.
- 4 Se a colui, che per disgratia, o colpa sua propria gli fosse tagliato il naso, deuesi promouere, a gli ordini, & sia irregolare, & perche, & chi possa dispensarlo.
- 5 Il chierico, che ammette alla sepoltura il scomunicato, se sia irregolare, sospeso, & interdetto.  
Il chierico, che fa, o sepellisse alcun percussore di chierici, è irregolare, sospeso, & interdetto.
- 6 Se colui, che si promoue a gli ordini, essendo cieco, sia irregolare, & a che cosa.  
Il sacerdote cieco premesso a gli ordini, se possa confessare, quando, & predicare, & cantare in choro.  
Il sacerdote beneficiato cieco, se deue torre un coadiutore, & perche.  
Il Vescouo, che promoue i defestosi a gli ordini, se pecca, & perche.  
Il cieco dalla natiuità, se si deue ammettere a gli ordini, & sia irregolare.
- 7 Se colui, che ha gli occhi nuuolosi, siano da ammettere a gli ordini, & siano irregolari.  
Se il Vescouo, ch'ammette a gli ordini colui, che ha la nuuola ne gli occhi, pecca, & quello possi esercitare i suoi ordini, & quando.  
Se quando la nuuola al promosso a gli ordini, gli fosse d'impedimento, se deue lasciare essercitare, & quello si deue fare.  
Se colui, che ha gli occhi in eguali, o dispari, o grossi, siano irregolari, & come.  
Se quelli, che del continuo gli lagrima gli occhi, deuesi ammettere a gli ordini, & siano irregolari, quando, & perche.

Si



1 Si dimanda: Vno haueua il uiso tutto o molto difforme per le molte cicatrice de ferite, che in quello haueua, o per cagione di risse hauere con molti, ouero per qualche altra brutta cagione causata, o pur d'altri segni dehonefatto, se costui sia irregolare, & sia da essere amesso a gli ordini? Resp. con l'istesso di sì, nè deue essere amesso à ad alcuno ordine, particolarmente a' sacri. Percioche al celebrare del sacrificio della Satis. Eucharistia, in qlla se li cõtine la diuinità, & humanità d'esso nostro Saluator Christo, onde a esso celebrate se li ricerca la chiarezza d'essa persona celebrante non sola nell'interiore, ma anco nell'esteriore. Ma questo notasi, che ciò non se li ricerca, rispetto alla necessitã d'esso sacramento, ma rispetto alla necessitã del precepto, si come ben dice esso Angel. Dottore.

2 Si dimanda: Vno era tanto negro, particolarmente la faccia, che pareua vn moro, ouero vn' Etiopio, se sia irregolare, & da essere amesso a essi ordini sacri? Resp. con l'istesso, che il color della faccia, o sia bianco, ouer negro, non impedisse, che non si possi quella persona promouersi a essi ordini nè dirarsi causare irregolarità alcuna, quando non gli sia altro difetto, & essendo legitimo. Et questa è la ragione gagliardissima, che da niuna legge questo si proibisce, percioche il colore non è fra le cose essenziali, ma computasi fra le cose accidentali. Et di qua nasce, che ogni acqua naturale, sia di color uerde, sia rosca, sia negra, sia torbida, non pregiudica esso battesimo, si come a pieno hauemo giã detto in esso capitolo del Battesimo. Et così anco del uino per farne sacrificio nella materia dell'Eucharistia. Sia esso uino bianco ò negro, o goro, pur che sia naturale, & schietto, non importa nulla a esso sacrificio, pur che sia (dico) uino.

3 Si dimanda: Vno haueua il naso tanto grande, o storto, o fraccato, o longo, o pur franto picciolo, che era sproportionato alla qualità del corpo, che grandemente disdiceua, se costui sia irregolare, & da essere amesso a gli ordini sacri? Resp. con l'istesso di sì, ch'è fatto irregolare, nè deuesi ammettere a essi ordini, quando alli aspicienti sia, & appaissa deforme. Ma però come dice esso Vualdo sempre deuesi rimettere ad arbitrio dell'ordinario, come dice anco esso Tosto in cap. Hinc etenim, vers. primo autem naso 4. dist. Et Soto.

4 Et l'istesso dirasi di colui, che fosse senza naso, o li fosse tagliato per qualche risa o delitto. Costui al tutto deue essere scacciato di non poter prendere ordini, per la troppa deformità, & scandalo, che potesse dare. Et la ragione è, che se bene l'hauere, o non hauere il naso, non sia; De necessitate sacramenti, requiritur tamen de necessitate precepti. Et così vogliono, & dicono tutti i Dottori. Et è opinione di Dottori, ch'in questo difetto del naso solo il Papa possi dispensarlo.

5 Si dimanda: Vn chierico ammesse al' sepoltura nella sua Chiesa vn scomunicato nominatamente denoniatò, ouero publico percussore di chierici, dopò celebrò, se sia irregolare? Resp. con l'istesso Vualdo nel suo Candelabro aureo, al capitolo, De interditi a sepultura, di sì, & essere anco scomunicato ipso iure. Et questi tali propriamente sono scomunicati, & irregolari, sospesi, & interdetti.

6 Si dimanda: Vno essendo cieco si uolse promouere a gli ordini, & fu promosso, se costui sia irregolare? Resp. con il predetto di sì, & lo fa irregolare, solo all'effetto di poter dir Messa, perche si manca della uista, mentre li durerà essa cecità. Ma dirassi bene, che potrà predicare, udire le confessioni, quando sia amesso dall' Ordinario, cantare in choro. Et se per caso hauefse beneficio, deue torre un coaiutore, per sodisfare all'obbligo della cura altrui commessa: Et anco di più dirassi, il Vescouo hauer peccato in hauerlo promosso a gli ordini, percioche non doueua, nè deuesi promouere questa sorte di defetosi. Et se non se ne fosse accorto, se ne doueua accorgere, & auuertire, nè fidarsi della fede d'alcuno: Imperoche se per caso era dalla natiuità cieco, non deue essere dubbio, ch'era irregolare, ne deuesi ammettere, per niun modo, se per caso, totalmẽte e fatto irregolare, per ilche totalmente deuesi escludere dalla promotione d'essi ordini. Ma notasi questo.

7 Si dimanda: Vno haueua una nuuola nelli occhi, nondimeno fu amesso a gli ordini, se sia irregolare, & possi esercitare i suoi ordini? Resp. con l'istesso, se ciò sia senza deformità, dirassi di sì, & quando non impedisca, imperoche, quando gli fosse

Ibid. 134.  
Situ. uer. homicid. 3. q. 3.  
Maiol. lib. 1. c. 21. nu. 1.  
4 d. 25. q. 2. in fi.

Ibid. d. c. 21. nu. 2.

Ibid. nume. 157. 158. 159. 160.  
Alber. verb. Nasum.  
Et

Ibid. nu. 58.  
Situ. uer. corpore uitiat. nu. 3.

Ibid. nu. 96.  
Test. in ele. 1. de sepuli.

Ibi. n. 144. Et 145.

S. Tom. 3. p. q. 82. ar. fin. ad fin.

Ibid. nume. 149. 150.

Maio. Inno  
cent.  
Glo. ca. cum  
de tua, de  
corp. uita. c.

fosse d'impedimento alcuno, per niun modo, non deuesi promouere, & essendo promouo, non si deue lasciare esercitare senza coaiutore. Et l'istesso dirassi di quelli, che haueffero gli occhi ineguali, & dispati, o fuori, troppo del luogo per la grossezza, de gli occhi. Et a quelli, che di continuo gli lagrimano, deuesi lasciare ad arbitrio del Vescouo.

Irritatione di Voti.

Cap. LXXI.

Vedi Commutatione de' Voti.

De' Legati.

Cap. LXXII.

Vedi anco Testamenti.

S O M M A R I O.

- 1 Se la donna non maritandosi, secondo la intentione del padre possi essere legataria, & perche.  
Se la figliuola monacando, se per far contra la intentione del padre, possi hauere tutta la dote.  
Se monacando la figliuola usufruttuaria, possi godere l'usufrutto, & perche.  
Perche la conditione si renda inualida ne' testamenti, quando alcuno si faccia religioso.  
Se il fauore del matrimonio si preferisca alla religione, & perche.  
Perche la religione deue essere preferita al matrimonio.  
Se si deue assoluere colui, che fauorisce il matrimonio, & non la religione, & perche.  
Se ogni conditione, che impedisca il maggior bene possi essere reprobata.  
Come s'habbia la menor conditione, mentre ritira uno dal maggior bene.  
Perche lo Imperatore ha uoluto, che il matrimonio ceda alla religione, & se habbia per non fatto.  
Se l'usufrutto lasciato a uno, che sia fatto religioso, se li deue dare anco dopo morte.  
Sel matrimonio carnale sia impedimento della religione, come, quando, & perche..
- 2 Perche a chi si faccia monica, se li deue dare tanta dote, quanta se si maritasse.  
Se l'ingresso d'alcuna religione sia piu fauoreuole, che il matrimonio, & perche.  
Leggi fauorabili per l'ingresso della religione, quali, & quante.  
Perche le leggi siano fatte piu a fauore della religione, che del matrimonio.  
Perche le leggi siano fatte piu a fauore delle donne, che de gli huomini.  
Se il uoto della religione, sia uincolo piu forte, che quello del matrimonio, & perche.  
Quale sia piu prestante legame, o il matrimonio, o il uoto della religione, & perche.  
Se la donna, che entra in alcuna religione, deue essere di peggior conditione, quanto alla dote, & perche.  
La consuetudine in fauore del matrimonio piu della religione, chiamar si deue abuso.
- 3 Perche il fauore della religione sia piu forte del matrimonio corporale.  
Se tutto quello, che si lascia a una donna per cagione di dote, si deue intendere per il matrimonio carnale.  
Se alcun legato lasciato a donne, possi chiamarsi dote, & perche.  
Se senza il matrimonio i legati alle donne possano essere chiamati dote, & perche.  
Se per l'ingresso della religione, si dia dote, & perche.  
Se la donna non adempisce con effetto matrimoniale, per il quale gli e lasciata la dote, se si deue dare tutto quello gli uien lasciato, & perche.
- 4 Se per testamento sarà lasciato un tanto alla tale, se monicará, con una serua, non hauendo la serua, se si deue dare esso legato tutto, o parte, & a chi.  
Se il legato lasciato ad alcuno, che entra nel monasterio, pagandosi in uita, se li deue anco pagare dopo morte, & perche.  
Se il padre sia tenuto lasciare alcuna cosa a figliuoli, che siano fatti religiosi, dopo la sua morte, & perche.  
Se come padre deue, & possi lasciare a figliuoli fatti religiosi, & perche.

co pagare dopo morte, & perche.  
Se il padre sia tenuto lasciare alcuna cosa a figliuoli, che siano fatti religiosi, dopo la sua morte, & perche.  
Se come padre deue, & possi lasciare a figliuoli fatti religiosi, & perche.



I dimanda; N. fece testamento, & sia li altri legati, lasciò a C. sua figliuola tre milia ducati, se lei si maritarà con un gentilhuomo, laquale instituisce anco usufruttuaria d'vna certa sua heredita emfiteutica, fin tanto, che facci un figliuolo maschio, che habbia 15. anni; laquale C. morto, che fu suo padre, deliberò, & si risoluttee farsi monica, p' seruire a Dio, & di questo ne parlò con un suo parente P. ilquale P. suo parente (en trata, che fu nel monasterio) non li uolse dare, se non mille ducati; si come è usanza darli alle monache per il suo uiuere, & uestire. Et nõ li altri due milia ducati, la sciatoli da suo padre N. Resp. cõ il Teologo del Cardinale Paleoto, di sì, nõ obstante che'l padre lascia, maritandosi con un gentilhuomo; percioche se bene il padre lascia con questa conditione, & clausula; per questo non impedisce quella, che nõ si facci monaca, & serua a Dio, perche questa conditione si rende inualida, & si ha per ributtata, entrando quella nel monasterio, perche esso testatore espressamente ha sentito del matrimonio carnale, senza ilquale non può chiamarsi dote. Secondariamente quella conditione, se si mariterà, espressa dal testatore, reicitur a iure fauore nuptiarum l. sed si hoc. §. vlti. l. Quoties. l. Cum uia legatum, cum l. sequen. ff. de condit. & demonst. Ma il fauore della religione deue sempre esser preferito al fauore delle nozze. L. Titio. §. vlt. cum ibi notatis, per Bart. ff. de condit. & demonst. Ma essendo che la uolontà del testatore si restringa per la legge, e non al trimento, come se cosa alcuna nõ hauesse sentito in quel caso. Onde quel testo procede contra la uolontà espressa del testatore. Et questo si conferma anco per la legge Titia, ff. de conditio. & demonst. Le parole dellaquale si riferiscono nelle Pandette Fiorentine. Come dice Ant. Agostino. Si che esso P. parente di detta donna C. non si può assoluere, se non gli dà il resto della sua dote, lasciatagli dal padre N. per maritarsi, uolendo quella entrare nel monasterio, perche ogni substitutione, ouero conditione, che impedisce il maggior bene, è reprobata, & s'ha come non scritta, mentre ritira alcuno dalla uita con templaria. Imperoche colui, alquale fosse lasciata alcuna cosa, temeria non douere restituire i suoi beni ad altri heredi, & s'induria al matrimonio, & se rimoueria dal proposito della religione, & della castità. Et però l'Imperatore ha uoluto un tal grauame, che s'habbia per non fatto, & sia ributtato. Si come costa per il testo, in dicto §. per tanto esso P. non solo deue dare a C. li altri due milia ducati, ma anco tutto l'usufrutto di quella heredita emfiteutica, ma non perpetuamente, ma solo finche essa C. uiue nel monasterio. Ma non deue perdere li tre milia ducati, & la heredità, se non si marita, essendo che il maritarsi carnalmente sia un'impedimento della religione, & della uita contemplatiua, laquale è molto piu prestante, che la uita attua. Ma.

2 Si dimanda: N. lasciò per testamento a C. sua figliuola mille ducati, maritandosi; & non maritandosi, & facendosi monaca, gli ne lasciò 500. la quale dopo la morte del padre uolse entrare nel monasterio, & essendo dentro dimandaua a suo fratello D. gli doues se dare detta sua dote di mille ducati, allaquale quello non uolse dare se non 500. se sia tenuto dargli tutti mille? Resp. con l'istesso di sì; si perche il fauore dell'ingresso della religione è piu fauoreuole, che non è il matrimonio carnale, si anco perche gli è la legge Titia, & anco il fauore dell'Imperatore, che ha fatto le leggi a fauore della religione, per obuiare ogni timore, che potesse caccare in qualche fragile donna, o huomo poco costante, & meno forte. Imperoche non basta che il padre lascia una competente dote alla figliuola, per l'ingresso della religione, essendo che il uincolo del uoto della religione sia molto piu prestante, che non è quello del matrimonio carnale. Per laqual cosa non è cosa giusta, che donna C. che è maritata per la professione della castità fatta a Dio, sia di peggior conditione, quanto aspetta alla dote, che non è se si maritasse con qualche huomo. Onde se altra consuetudine in contraria fosse, e piu presto da essere chiamata ma le abuso, che consuetudine, si come ben dice esso Dottore Iafone. Et questa è commune opinione de' Dottori.

in 2. casu, 2.  
par. sub die  
21. Martij,  
1581.

l. 3. ff. de iur.  
dotum, c. &  
si necesse, de  
donat. inter  
uir. & uxora.

l. que sub cõ  
dit. l. condit.  
1. & 2. ff. de  
cond. institt  
lib. 1. emend.  
cap. 2.

in ult. casu,  
2. par. in fi.

l. Tit. si nup-  
ferit, de con  
dit. & dem.  
statut.  
Euer. in suis  
Top.  
l. de quib ff.  
de legib. nu.  
89.

Ibid.

3 Si dimanda: N. lasciò per testamento a C. sua figliuola, maritandosi tre milia ducati laquale dopò la morte del padre uolse farsi monaca, per ilche suo fratello D. non gli dette se non 600. ducati, & lei gli vuole tutti tre milia, se detto D. sia tenuto darglieli, non essendosi maritata? Resp. con l'istesso di sì, perche è molto piu forte il fauore della religione, & del matrimonio spirituale, per la professione del voto della castità, che fa a Dio, che non è quello del matrimonio corporale a qualunque huomo; Di maniera, che la legge Tina gli è in fauore, & anco l'Imperatore ittelso, però D. suo fratello è tenuto darli tutto quello li uien lasciato da suo padre N. & anco perche tutto quello si lascia per cagione di dote, per necessitade intendesi per il matrimonio carnale, senza ilquale non può chiamarsi dote, si come hauemo per essa legge, l. 3. ff. de iure dotis, Et cap. si necesse, de donat. inter uir. & uxorem. Percioche per l'ingresso del monasterio non si da dote. De simon. cap. non satis, & cap. ueniens. Et con tutto ciò quella conditione, ouero causa si rimette al legatario entrante nel monasterio, ita che bisogna darli a essa C. tutta la dote, benchè non si possi dire questa conditione essere adempita ciuilmente, come costa in esso §. sed hac, per tanto dunque in questo caso, benchè la conditione, non sia adempita con l'effetto, acciò essa C. sua figliuola sia maritata. Cò tutto ciò tutti detti suoi beni lasciati da suo padre N. deuesi dare a lei, & restare in esso monastero. Et per concludere questo caso, dico, che l'ingresso della religione deue sempre essere da tutti uniuersalmente fauorito, se condo la legge, l'Imperatore, come matrimonio piu degno, per esser desponsata a Christo, per il uoto, che fa della promessa della castità. Et questa è la nostra opinione, quãdo altro essa santa madre Chiesa spirata dal Spirito Santo, non senta, non uoglia, o comandi. Onde concludemo ne' predetti casi. *Eam sententiam sequi debemus, qua religio ni magis fauet.* Ma.

Ibid.

4 Si dimanda: N. fece il suo testamento, & lasciò questo legato a C. sua figliuola, ouero ad altra giouene, o qualità di donna, che entrerà, o uorrà entrare in monasterio, & monacare, di mille ducati; oueramente gli lasciò tanta facoltà, & entrata, che faccia le spese a lei insieme con una serua, acciò serua quella nelle cose bisognose, & a lei necessarie, mentre quella uiuerà; Ouero che se dia a esso monasterio, doue quella sarà, tanta facoltà, & entrata l'anno, quanta basterà per il uiuere d'essa C. & sua serua. Ma il monasterio non vuole altra serua dentro, se questo legato, & entrata deue essere data a essa C. ouero a esso monastero? Resp. con l'istesso di sì, che si deue tutto esso legato dare al monastero, mentre essa C. uiuerà, quanto però aspetta alla parte sua, ma non quanto alla serua, perche per la religione perde la sua parte d'hauere quella, o altra facoltà, che fosse. Ma notasi questo altro caso, non men bello, che utile, & degno saperfi.

Se un padre sia tenuto lasciar piu alcuna cosa, fuor che legitima alla sua figliuola, entrando nel monasterio, uiuendo il padre? Resp. di no, che non è tenuto, quando gli habbia dato, quello che promise entrando nel monastero, ma può lasciare a chi li piace. *Iuxta tex. expressum, in l. Deo nobis, §. hoc idem. C. de episc & cler.* perche il padre non impedisce quella, che non entra nel monasterio. Ma dirassi bene, che gli lo può, & deue lasciare come padre, & questa è opinione de' Teologi, & de' Dotti. *S. Anto. 3. par. tit. 10. c. 3. Rosela uerbo, legare, §. 14. Silue. uerbo legatum, q. 9. Tabie. uerbo hares, §. 16.*

Legitimatione. Cap. LXXIII.

Vedi irregolarità causata per illegitimatione. Et anco le altre.

Lettere Demissoriali. Cap. LXXIII.

Vedi Sospensione.

Modo di pigliar l'indulgenze per i uiui, e morti. Cap. LXXV.

Vedi indnlgenza in articolo di morte.

l. sumi persona, ff. de religio. & sum. ps. fune. c. fi. de sent. & resud. L'Autore.

Maria. in 2. par. conf. 6. q. ner. uerū.

Bald. Ang. eo. §. 21. Panor. & alij.

Mona-

Monasterio di Monache. Cap. LXXVI.

Vedi ingresso ne' monasterij di Monache.

Nullità dell'indulgenza. Cap. LXXVII.

Vedi inualidità dell'indulgenze.

Obbligo di non restituire. Cap. LXXVIII.

Vedi restituzione scusabile.

Obligare beni ecclesiastici per pagar debiti. Cap. LXXIX.

Vedi sospensione.

Obbligo di restituire. Cap. LXXX.

Vedi restituzione, e restituzione scusabile.

Obligazione della legge col peccato mortale. Cap. LXXXI.

Vedi peccato mortale.

Opere fatte in gratia, & in peccato mortale. Cap. LXXXII.

Vedi rimessione di peccati, e peccato mortale.

Ordini sacri. LXXXIII.

S O M M A R I O.

- 1 S'uno s'ordina da messa, inanti l'età, si pecca, accorgendosi, & perche.
- S'uno ordinato inanti il tempo, deue fare penitenza del detto peccato, quando, & perche.
- S'uno ordinato si inanti il tempo, & ottenendo alcun beneficio, possi celebrare, inanti li 25. anni, & perche.
- S'uno ordinatosi inanti il tempo, & celebrando per hauer beneficio, sia sospeso, & fatto irregolare.
- S'uno ordinatosi inanti il tempo, dopo confessatosi, per hauer celebrato, sia sospeso, & irregolare.
- S'uno ordinatosi inanti il tempo, & celebrato, possi tenere piu il beneficio ottenuto & perche.
- Se uno ordinatosi inanti il tempo, & celebrato, possi essere assoluto dal suo Vescouo, & perche.
- Se uno ordinatosi inanti il tempo, possi essere confermato a tenere il beneficio dal suo Vescouo, & perche.
- Se uno sciente mente sia ordinato inanti il tempo, se sia sospeso, & scomunicato.
- Se il difetto dell'età faccia l'huomo irregolare, & perche.
- 2 Se uno ordinatosi inanti il tempo, credendo hauer l'età, sia ueramente ordinato, & perche.
- Se uno ordinatosi credendo hauer l'età, sia scomunicato, o sospeso, o irregolare, & perche.

Giardino di Sommisti, Parte Terza.

K

Se la

Se la costituzione papale sospenda colui, che non habbia l'età ordinandosi, & perche.  
 Chi sospenda l'Extrauagante di Pio Secondo, ordinandosi inanti il tempo, & perche.  
 Quando non si faccia scommunicato uno, per ordinarli, inanti il tempo, & perche.  
 3 Quando l'huomo sia fatto irregolare per li ordini riceuuti inanti il tempo, scientemente, se celebrando, sia fatto irregolare.  
 Per qual ragione l'huomo sia sospeso, essendosi ordinato inanti il tempo, essercitando l'ordine riceuuto.  
 S'uno per essersi ordinato, inanti il tempo semplicemente, & se ne confessa, sia fatto irregolare essercitando quell'ordine, come non s'incorra.  
 Se quando temerariamente uno non si ordini, si faccia irregolare, & perche.  
 4 S'uno, che se sia ordinato inanti il tempo, sia tenuto rinonciare il beneficio, come, quando, & perche.  
 Se colui, ch'ottene beneficio, dopo ordinatosi inanti il tempo, sia annullato il suo titolo, & perche.  
 Se il confessore deue astrengere il penitente a rinonciare il beneficio, per essersi ordinato, inanti il tempo, & perche.  
 Come possi tenere il beneficio, per essersi ordinato inanti il tempo.  
 e di nuouo uno deue impetrare il beneficio, che de iure perde per essersi ordinato, inanti il tempo, come, quando, & da chi.  
 Se nell'impetrazione del beneficio perso, per essersi ordinato, inanti il tempo, deue si far menzione dell'intrusione, & perche.  
 Se colui, che s'è ordinato inanti il tempo, & hauendo ottenuto beneficio, sia tenuto restituire i frutti, & perche.  
 S'uno ordinatosi inanti il tempo, sia giudicato sospeso del beneficio, essendo sospeso dell'officio dell'ordine, & perche, & quando.  
 S'uno che scientemente sia ordinato inanti il tempo, possi essere dispensato dall'irregolarità, & come.  
 Qual dice si delitto occulto dell'irregolarità, & non manifesto.  
 Come si faccia il delitto publico dell'irregolarità.  
 Doue si giudica l'irregolarità occulta del delitto.

inca su r.p.  
 par. sub die  
 19. Decēbris  
 1581.

de irregula.  
 col. 3.  
 Nau. in rep.  
 ea. accepta,  
 oppos. 8. nu.  
 34. de resti.  
 spolia. & in  
 manu c. 25.  
 num. 70.

1. q. 38. de  
 priuil.

In manual.  
 c. 27. n. 156.



I dimanda: N. volendosi far prete, & hauendo 20. ouer 21. anni, s'ordinò da sacerdote, inanti ch'hauesse 25. anni, del quale peccato accortosi, se ne confessò, & ne fece la penitenza imposita. Et essendò sacerdote hebbe un beneficio, per il che giudicando, & pensando per questo beneficio esserli lecito celebrare messa, quello molte uolte celebrò. Et essendò peruenuto all'età di 25. anni, da alcuni, che sapeuano essersi ordinato, & celebrato, inanti essi 25. anni, gli fu fatto scropulo di coscienza, dicendoli, lui essere incorso nella sospensione, & fatto irregolare, per il che se ne confessa, se detto N. ueramente sia sospeso, & fatto irregolare, & se deue rinonciare, & possi tenere esso beneficio, & se possi essere assoluto dal suo Vescouo, & esser confermato da quello nel beneficio? Resp. cò il Teol. del Card. Palleoto, che quattro cose in questo caso sono da esser considerate, prencipalmente se detto N. lui sapeua non hauere 25. anni, & che de dita opera s'habbia fatto ordinare, non è dubbio alcuno, che ipso fatto l'è sospeso, si come s'ha per l'Extrauag. di Pio Secondo, laquale incomincia. *Cum ex sacrorum, quae non est impressa.* Et di ciò ne fa menzione Villad. Anzi dice si di piu essere incorso in scommunica Episcopale. *Iuxta sententiam ab episcopis ante ordinum celebrationem promulgari solitam, eos, qui a iure prohibiti, ad suscipiendos aliquos ordines accedere audent.* perche il defetto dell'età fa l'huomo irregolare, come chiaramente proua esso Villad. *de irregularitate.* Ma.  
 2. Si dimanda: N. ha preso gli ordini sacerdotali, o altri, sotto buona fede, & con certa semplicità d'animo, pensando hauere ueramente l'età di poter riceuere esso ordine, se costui sia ordenato ueramente, ne sia incorso in scommunica, nè sospeso, nè fatto irregolare? Resp. con l'istesso di nd. perche oche lui pensaua probabilmente hanere la debita età; perche Pio Secondo, nella detta sua Extrauag. non sospende alcuno, che sotto buona fede se promoua a gl'ordini, ma sospende quelli, che con fraude, & dolo s'accedunt. Si come uede si per quella parola *presumpsit.* Et nota il Card. Clem. Et il Nauar. peio che non si fa scommunicato, quando se l'habbia afato diligenza, per laquale pin certo, se reu-

se renderia della sua età. Oltre di questo, perche non appare allhora hauer peccato mortalmente qllo, che s'esclude a incorrere nella scōmunica maggiore. Oltre di qsto poi, perche qlla parola, *audeat*, ch'è posta in essa scōmu. del Vesc. monit rasi, & manifesta la fraud, & inganno, & la mala fede, laquale nō uede si essere stata in qsto N. che sotto buona fede ha preso gli ordini. Ma ueniamo alla seconda cosa, che si ricerca in esso primo caso detto di sopra, che quattro cose sono da esser cōsiderate, poiche la prima hauemo detto.  
 Si dimanda: N. hauendo preso gl'ordini, inanti l'età legitima; Dato che sia sospeso, per sapere probabilmente lui non essere in età, & essersi promosso a gli ordini, se dopo celebrando lui sia fatto irregolare? Resp. con l'istesso, bēche p ragione cōmune, l'huomo sia sospeso, mentre ch'essercita alcuno atto particolare d'alcuno ordine, & incorra nella irregolarità, si come hauemo, per c. 1. *de sent. excom. lib. 6.* & c. 1. *de re iud. eod. lib. 6.* & *uicobiq; receptus cōter,* & in d. *Extrauag. Pij II.* s'habbia, che se colui, ilquale inanti l'età legitima è ordinato, mētre dura qsta sospensione, psumera ministrare, & essercitare quelli ordini, che di subito si faria irregolare, &c. Nō dimeno, dirassi che N. celebrando, o essercitando detti ordini, non incorrere in irregolarità, pche & se temerariamente lui se sia ordinato, nondimeno dopo ordinato con buona fede, & pura semplicità, s'ha purgato da esso peccato, mediante la cōfessione, & ha essercitato esso ord. pensando esserli lecito, & poterlo fare, p essersene cōfessato. Et però, essendò che ciò non l'habbia fatto nè sciente, nè temerariamente, non dirassi essere incorso nell'irregolarità, poiche p farsi irregolare, se li ricerca la sciēza, & l'audacia, o presontione; si come benissimo dichiara il Nauarro. Et questo sia detto a bastanza sopra questa cōsideratione. Hor ueniamo alla terza.  
 Si dimanda: Se N. ilquale s'è ordinato fuor di legitima età, se lui sia tenuto a renonciare il beneficio, che gli è stato cōferito, poiche non ha ueua l'età, & era sospeso? Resp. con l'istesso, se N. sapeua, come era tenuto a saperlo, lui essere sospeso, & scōmunicato, & anco irregolare, & habbia accettato esso beneficio ecclesiastico, dirassi che ueramente lui hauer peccato mortalmente, & esso tit. del beneficio è null. si come s'ha per il *cap. cū inter, de elect. c. pastoratus,* & c. *si celebr. de cler. excom. minist.* Onde dirassi che p questi cap. lui esser fatto inhabile al titolo di beneficio, & però esso cōfessore lo deue astrengere a rinonciarlo, ouero habilitarsi, & farsi leuare secretamente dalla sospensione dal Papa, & di nuouo impetrare esso beneficio, facendo menzione in essa impetrazione della intrusione, nella quale è incorso, hauendo preso scientemente il possesso di detto beneficio. Si come ottimamente proba Felin.oueramente è da priuarlo al tutto, acciò possi ottenere l'habilità dal Papa di poterè hauere beneficio. Et dopo secretamente lo dimadi dall'ordenatio suo, che di nuouo gli lo uoglia conferire. Et qsto cōsiglio da esso Nauarro nel Manua: Ma.  
 Si dimanda: Se detto N. essendò ordinato non hauendo l'età, & hauendo ottenuto un beneficio, & di qllo riceuutoe anco i frutti, se sia tenuto alla restitutione d'essi frutti. Resp. cò l'istesso di nd, che non è tenuto, poiche p detta transgressione, che lui ha fatto d'essersi ordinato inanti il tempo, è sospeso solamēte dall'officio, & essendò sospeso dall'officio semplicemēte, nō si giudica esser sospeso del beneficio, quanto aspetta qlle cose, che se li dāno, ilquale nō sta pēte alli diuini officij: purche la sospensione però nō sia tāto longa, che tacita, o espressa mēte hauesse forza di priuatione, come dice Bonif. Et però l'Extrauag. di Pio II. nō priua di beneficij qlli, che sono promossi inanti la debita età, ma dice, *Quod ultra alias penas, in tales generaliter a iure inflictas, beneficijs ecclesiasticis qua obtinent, possint iure priuari,* & nō dice, che, *priuari sint.* Onde p qite parole, bēche N. sia sospeso, p hauer celebrato sciente, & temerariamēte, può esser dispensato dal V. con qllo nella irregolarità, p l'autorità cōcessa dal Cōcil. all' V. doue dice, *Licet a episcopis irregularibus, etc.* Oltre di qsto l'atto del pceder l'ordine, bēche sia stato solēne, & publico, qsta irregolarità di N. è occulta, & prouiene dal delitto occulto, & nō manifesto, poiche qllo dice si esser delitto publico, ch'è noto, manifesto, & famoso, però p fare che il delitto sia detto publico, non basta, che esso atto, sia publico, ma bisogna, che publicamente si sappia esser delitto. Oltre di questo perche la qualità aggionta alla parola, deuesi intendere secondo la qualità di qllo. Et però la irregolarità occulta, si giudica appresso la occultatione del delitto.

Ibid.

in c. accepta  
 de resti. spol.  
 8. nu. 12. Et  
 in manual.  
 c. 27. n. 156.

Ibid.

cap. in ma  
 stra, corol. 7.  
 de resti. spol.  
 cap. 27. nu.  
 194.

Ibid.

seß. 24. de re  
 form. c. 6.

l. in edictis,  
 §. 1. ff. de mo  
 xalibus.

Peccato mortale, stare, & essere in peccato mortale, che cosa sia.

Cap. LXXXIII. K 2 SOM-

- 1 Perche chiamasi peccato mortale.  
Se per il peccato mortale, l'huomo si privi della gratia di Dio, & perche.  
Che cosa sia gratia di Dio.  
Se l'huomo perseverando nel peccato mortale, uadi all'inferno, & perche.  
Se l'huomo morendo in peccato mortale, gli siano preghi, che l'aiuti.
- 2 Che cosa propriamente sia peccato mortale.  
Se il peccato mortale sia contra la charità.  
Se il peccato mortale sia contra li precetti della legge, di Dio, & del mondo, & della natura.  
Se il peccato mortale sia contra la propria coscienza, ouero sinderesi.  
Sinderesi, che cosa sia, & da chi sia data all'huomo, & perche.  
Se per la sinderesi noi siamo tenuti alli precetti di Dio, come, & perche.  
Se noi facendo contra li precetti di Dio, siamo ripresi dalla sinderesi, & perche.  
Se noi facendo contra li precetti di Dio, siamo ripresi dalla sinderesi, & perche.  
Se facendo contra la propria sinderesi, noi peccamo mortalmente, & perche.  
Se la legge di uina, & humana habbia uirtu di precetto, quando, & perche.
- 3 Se la legge humana, comandando cose in beneficio nostro, ci obbliga a peccato mortale.  
Che cosa sia legge humana, & suoi effetti.  
Se contrafacendo l'huomo alla legge humana, peccchi mortalmente & perche.  
Se sempre si pecca mortalmente facendosi contra la legge diuina, humana, & naturale, & quando.
- 4 Se colui, ch' habbia qualche pensiero cattiuo contra il prossimo, se per minima contristatione, si pecca, come, quando, & perche.  
Quando sarà peccato ueniale, hauendo cattiuo pensiero contra il prossimo.  
Se colui, che robba poca cosa a un pouero, pecca mortalmente, & come.  
Se alcuno robba qualche cosa a un ricco, peccchi mortalmente, come, quando, & perche.
- 6 S'uno, che robba poca cosa per uolta indifferente mente, peccchi mortalmente, come quando.  
Quando si peccchi uenialmente per robbare, e fare altro peccato contra i precetti, come, quando.
- 7 Se colui, che pecca, per ignoranza, come, quando, & perche peccchi mortale, o uenialmente.  
Se colui, che pecca per qualche causa uera, o presonta uera, peccchi, come, quando, & perche.
- 8 Se colui, che persevera nel peccato, peccchi mortalmente, come, quando, & perche.
- 9 S'uno, dopo fatto il peccato, si pente, dirassi essere in peccato mortale, & perche.  
Perche non dicesi stare in peccato mortale colui, che si pente, dopo fatto il peccato.  
Se colui, che dopo fatto il peccato se ne confessa, dirassi essere in peccato mortale, & perche.  
Se colui, che si compiace d'alcun peccato, stia in peccato mortale, & perche.  
Se colui, che non si pente d'hauer peccato, stia in peccato mortale, & perche.

Don Nicolo Malnepote canonico regolare nel te soro celeste lib. 2. n. 50. Theol. in 2. d. 21. 22. 23. Cau. 5. Ibid.

Psal. 43.



I dimanda: Che cosa sia peccato mortale, & di doue ne sia deriuato? Resp. questo essere questo di non poca importanza, & necessario da saperfi. Però dicesi, & chiamasi peccato mortale, perche e degno di morte, & morte eterna, percioche per questo peccato mortale, l'huomo uiene a priuarfi della diuina gratia, laquale è la vita, & uita eterna dell'anima; onde l'huomo, che persevera in quello infino alla morte corporale, se ne ua alla perpetua morte dell'inferno. Onde dice S. Gio. che l'huomo morendo in quello, non gliè prego alcuno per lui, non morendo però pentito. *Est peccatum ad mortem, non pro illo dico, ut roget quis*

2 Si dimanda: Che cosa propriamente sia peccato mortale, secondo li Dottori? Resp. peccato mortale altro non essere, se non tutto quello, che si commette contro la charità di Dio, & del prossimo, primieramente intorno li precetti diuini, & anco intorno alli p̄cetti della legge naturale, laquale è detta sinderesi, laquale è un lume della sincera cōscienza nelle nostre mēti da Dio indelebilmēte, e p̄petuamente impresso, & segnato sopra di noi, nel qual lume noi siamo amaestrati, a douere lasciare il male, & fare il bene, & al prossimo nostro q̄llo, vorressimo fosse fatto a noi stessi, mediāte laquale legge della mente

- mente nostra siamo tenuti alli speciali precetti della diuina, & humana legge, & a quelli contradicēdo, o facendo, siamo ripresi, & commetteremo il peccato mortale; laquale legge diuina, & humana ha uirtu di precetto, & obbliga sotto pena di peccato mortale alla sua offeruanza, quando però essa legge humana commanda l'offeruanza di cose honeste, & necessarie, per ternare la giustitia, la charità, & il culto diuino, & alla salute dell'anima nostra, & anco del corpo nelle cose necessarie.
- 5 Si dimanda: Se quando la legge humana ci consiglia, o cōmāda cose in nostro beneficio, ma nō necessarie, c'obbliga a peccato mortale? Resp. di nō, essendoche in un certo modo, detta legge sia piu tosto dispositiua, & inductiua, p̄ seruat la giustitia, la charità, & la salute nostra. Ma quelli peccatiano mortalmente, q̄n contrafacessero alla detta legge, p̄ dispreggio d'essa legge. Et questo è anco da saperfi, che in tutti i suddetti precetti, si diuini, si naturali, si humani, non si pecca sempre mortalmente, ma alle uolte si pecca solo uenialmente. Hora p̄ rispetto dell'imperfettione dell'atto del peccato, che ne topragionge in esso primo moto della sensuazione, ma che nō arriua al cōsenso della uoltra. Hora p̄ rispetto dell'imperfettione dell'oggetto d'esso peccato, cioè quando si fa contra essa legge o giustitia in certe cose minime, & di pochissima importauza, che probabil, & ragioneuolmente si presuppone essere almeno contento colui, cōtra ilquale si fa tal peccato. Hora si deue anco considerare la qualità, & conditione delle persone, & delle cose, come in tenderasi per il seguente caso.
  - 4 Si dimanda: Vno haueua pensiero di uendicarsi, o di poter, o amazzare alcuno, se facēdo una leggiar parola, o piccola cōstitutione, se cōmetterà peccato mortale? Resp. cō l'istesso di si, p̄ il pensiero, che lui ha di uendicarsi, o di poter quella p̄sona, laquale lui nō uede uolentieri, che ciò facendo in un'altra p̄sona, che tra di loro non gli sia stato parole, o cōtrasto d'ingiuria, o di uendetta alcuna, ma così per primo moto solo hauendo ha uuto tra di loro parole, & ne uorrebbe far uendetta sarà ueniale.
  - 5 Si dimāda: Vno rubbò una piccola cosa a un pouero, v. g. vn pero, se peccò mortalmente? Resp. con l'istesso di si, p̄ la qualità della persona bisognosa, che se l'hauesse robbato a un richo, o a una p̄sona cōmoda, farebbe peccato ueniale, & non mortale: percioche in questo caso, se stima il dāno del prossimo, & si condanna la praua uolontà del reo operatore, piu che non si stima la grandezza anco, del bisogno di quel pouero.
  - 6 Et l'istesso dirassi di colui, che robba una poca cosa per uolta, o che alcuni ueda esser peccato mortale, perche da per similitudo, cagione a molti altri di far l'istesso, & di accumulare un gran danno, da molti piccoli danni. Ma diremo ben questo, che alle uolte si pecca uenialmente ne suddetti precetti per rispetto della dispositione di colui, che dà la legge, o il precetto.
  - 7 Si dimanda: Vno trasgredi la legge, o il precetto, p̄ una certa ignoranza, ma nō crassa, o uolontaria, ma piu tosto scufabile, ouero p̄ altra causa uera, o almeno stimata, & presonta uera, & ragioneuole, laquale quanto alla offeruanza dell'humana legge lo scufaua, se peccò mortalmente? Resp. con l'istesso di nō, ma peccò uenialmente, poiche nō l'ha trasgredita per uolontà malitiosa, & crassa, ma piu tosto scufabile.
  - 8 Si dimanda: Vno perseveraua in alcun peccato, se costui pecca mortalmente? Resp. cō l'istesso, colui, che stā, o uiue continua, ouero quasi continuamēte in qualche peccato, & persevera in quello, dirassi di si, percioche essere, o stare in peccato mortale, altro non è che perseverare in esso peccato. Come per essempio.
  - 9 Si dimanda: Vno essendosi uendicato d'un'ingiuria fattali da un suo nemico, ilquale dopo che fece detta uendetta, se ne pente, se costui stia in peccato mortale? Resp. con l'istesso di nō, benchè habbi peccato mortalmente, p̄ la uendetta fatta, & q̄sto è p̄ la contritione, & pentimento, che lui ha d'hauer fatto tale uēdetta, che non uorrebbe hauerla fatta, & se l'hauesse da fare un'altra uolta, piu tosto morrebbe, che farla piu. Et ha intentione di confessar sene al tempo debito. Ma se lui si compiacesse di tal uendetta, & se non la hauesse fatta, uorrebbe farla, & persevera in questa mala intentione, & non se ne pente, costui dirassi essere, o stare in peccato mortale. Et così dicesi d'ogni altra sorte di cosa, o sia superbia, o sia furto, o peccato di carne, & c. Compiacendosi, & perseverando, nē si pente di farli, o d'hauerli fatti, o sta in desiderio di farli, benchè non lo faccia, dirassi stare, & essere in peccato mortale, per il cattiuo desiderio, & praua uolontà.

Ibid. nu. lib. 2. c. 2. n. 11. m. § 1. § 2.

Ibid.

Ibid.

Ibid. nu. § 2. 53.

Ibid. nu. § 3.

Ibid. nu. § 4.



# Aggiunta al Giardino di Sommisti

## Della Penitenza.

Cap. LXXXV.

Vedi indulgenza, e diuersità di penitente.

## Della penitenza tassata, ingionta, & imposta che cosa sia.

Cap. LXXXVI.

Vedi anco indulgenze; Indulgenza inualida, Rimessione di colpa, & di pena. Et rimessione di peccati.

### S O M M A R I O.

- 1 **Quante siano le sorte di penitenze, secondo il nome solo.**  
Se tutte le penitente si rimettano, per mezzo dell'indulgenza, & come.  
Quante siano le penitenze, secondo la proprietà di esse.  
I nomi delle penitenze, quali, & quanti siano.  
La penitenza, che l'huomo è debita a Dio, come si chiama.  
La penitenza data, o ingionta de' Canoni, come si chiama.  
La penitenza, che s'impone dal Confessore, come si chiama.  
La penitenza in quante parti sia diuisa, & in quali.  
Quale sia la penitenza diuina, quale l'ecclesiastica.  
In quante parti si diuida la penitenza, ecclesiastica, & in quali.  
Quanti anni di penitenza, s'imponga da' sacri Canoni, & perche.  
Da chi s'imponga la penitenza de' sacri Canoni, & per quali peccati.  
Se tutte tre le sorte di penitenza sia sola una cosa.  
Tutte le penitenze si rimettono, per le sante indulgenze, & perche.  
Perche nella breuis dell'indulgenze, si parla sempre in plurale, dicendo, A penitentijs iniunctis.
- 2 **Se per ogni uolta, che si pecca, l'huomo sia tenuto sodisfare, come, a chi, & perche.**  
In quante modi si possa sodisfare, per il peccato commesso, come, & quando.
- 3 **Come l'huomo possa sodisfare per il peccato commesso, secondo i Canoni, & doue, & quando.**  
Perche hoggidi la santa chiesa conceda autorità a' sacerdoti di moderare il tempo, qualità, & quantità della penitenza.
- 4 **In che modo il sacerdote moderi le penitente al penitente.**  
Se il confessore dia le penitente a suo arbitrio, perche, & come.  
Se il penitente sia tenuto fare due penitente per sodisfare a Dio, & a santa Chiesa, & perche.  
Se la chiesa santa dia al penitente l'istessa penitenza, che gli da Dio.  
Se la Chiesa santa s'intende sempre a' assoluere il penitente di tutte le penitenze.
- 5 **Perche la santa Chiesa intende a' assoluere sempre da tutte l'indulgenze, con quali parole per uigore dell'indulgenza.**  
Cioche uoglia significare, Ab iniunctis, & da qual sorte di penitente.  
Se la santa Chiesa intenda a' assoluere da tutte le penitente in genere, & in specie, per le indulgenze.  
Se la chiesa intende col mezzo dell'indulgenza di restituire l'huomo nel stato dell'innocenza.  
Quando si restituisca l'huomo nel stato dell'innocenza, & come, & perche.
- 6 **Se l'huomo per la indulgenza habbia la rimessione piena di tutte le penitente, per l'indulgenza plenaria.**  
Quante pene intenda la chiesa santa, di rimettere per l'indulgenza non plenaria, & perche.  
Come intendere si deue questa clausula, che l'indulgenza assolue dalle pene imposte, & non imposte.  
Se l'indulgenza assolua dalle pene imposte, & non imposte.  
Come s'intendano penitente ingionte.

Perche

Perche nella breuis dell'indulgenze si parlino in numero plurale, delle penitenze ingionte, & non in singulare.

- 8 **Se le penitente ingionte siano de iure diuino, o pure humano, & come.**  
Come le penitente ingionte siano de iure humano, & quali.  
Come le penitente ingionte siano de iure diuino, & quali.  
Come li precetti siano de iure diuino, & humano.
- 9 **Se le penitente deuesi imporre diuersamente per ogni peccato mortale, & perche.**  
Come s'imponuano le penitente nella primitiua chiesa.  
Se le penitente habbino da essere imposte uguali per ogni peccato mortale, & come.  
Perche le penitente s'imponuano nella primitiua chiesa, per settenario.  
Se per la bestemmia si deue dare maggior penitenza, che per la fragilità della carne, & perche.
- 10 **Di doue la chiesa santa habbia cauato questa penitenza settenaria, & come.**  
Perche si perdono i 7. doni dello Spirito Santo, per il peccato mortale.  
Come l'huomo possa recuperare la perdita delli 7. doni dello Spirito Santo.
- 10 **Se colui, che è scomunicato, o sospeso, o interdetto da alcuno, possa essere assoluto per l'indulgenza plenaria, & perche.**



Stendo che siano tre sorte di pene, o penitente, secondo il nome solo, & si rimetta con l'indulgenze tutte tre, ma secondo la proprietà d'essa penitenza, è una sol cosa, però si dimanda la differenza, & distintione di queste tre sorte di penitente, & d'una sol cosa propria, & come se rimettano? Resp. tutte & tre sorte di penitente, essere ueramente diuine, & distinte in tre nomi: la prima è quella, che l'huomo è debita, secondo l'ordine, & giudicio di Dio, pche da lui è data, & q̄ta chiamasi penitenza della diuina giustizia; La seconda è quella, che è data, o ingionta da' Canoni, è detta penitenza Cano. Et la terza è quella, che se impone dal Confessore, & chiamasi penitenza imposta dal sacerdote confessore. Et accioche l'huomo non facci errore, dice esso Dottor S. Che questa penitente è diuisa in due parti. Cioè in penitenza diuina imposta, ouer tassata da esso Dio solo, secondo il suo infallibile giudicio. Et in penitenza ecclesiastica, perche è imposta da essa chiesa santa. Et questa penitenza ecclesiastica ancora lei si diuide in due parti, cioè in penitenza tassata, o imposta, ouero ingionta da' sacri Canoni. Imperoche è manifesto ne' sacri Decreti, che per un peccato mortale nella primitiua chiesa, s'hauuea da fare 7. anni di penitenza ordinariamente, & in penitenza data, o tassata, o imposta dal sacerdote confessore; ma però tutte queste sorte di penitente, sono sola una cosa, ma pare, per la diuersità de' nomi, esser tre, come in principio ho detto ancora. Hor tutte queste tre penitente, si rimettono con l'indulgenze. Et però si dice sempre nelle bolle d'esse indulgenze con questa parola in numero plurale. A penitentijs iniunctis, per dimostrare la rimessione, che hanno queste sante indulgenze.

- 2 **Si dimanda: Se quando l'huomo pecca mortalmente, sia tenuto per precetto d'Iddio di sodisfare, & come? Resp.** di sì, ch'è tenuto, ma indeterminatamente, quanto però al tempo, & quanto alla quantità, & qualità della pena, & perciò sodisfare in molti modi. O cō la limosina, o col digiuno, o con l'oratione, ouero d'altri diuersi modi a Dio, all'anima sua, & al proffimo.
- 3 **Si dimanda: Come l'huomo sia tenuto, & possa sodisfare secondo li Canoni, per ciascun peccato mortale, & doue? Resp.** che l'huomo peccatore è tenuto per ogni peccato mortale, secondo i Canoni determinatamente far penitenza, qua in questo mondo, ouero nel purgatorio. Ma hoggidi, santa Chiesa dà autorità al sacerdote confessore di moderare il tempo predetto, & la quantità, & la qualità della penitenza, acciò l'huomo piu facilmente si astenga, & si leui dal peccato.
- 4 **Si dimanda: Come esso sacerdote confessore moderi queste penitente predette all'huomo peccatore, & penitente, & come gl'imponghi essa penitenza moderata, & determina ta? Resp.** che il confessore gl'impone menor penitenza affai affai, con tanta limosina, cō la tale oratione, o con un solo giorno, o piu giorni di digiuno, per l'autorità, che gli uien data da S. Chiesa, facendo che le penitente siano date ad arbitrio d'essi confessor; ne però esso penitente è tenuto a fare due penitente una appresso Dio, & l'altra appresso essa S. Chiesa.

Don Nicolò Malnep. nel tratta. de' indulg. li. 3.

S. Tho. 4. d. 20. q. 5. q. 2. 2. dist. 3. 2. q. 11.

Ibid. L'Autore.

Ibid. L'Autore.

Ibid. L'Autore.

S. Chiesa. Ma facendo sola quella, che li viene imposta da esso confessore, per ordine, & arbitrio suo, datoli da S. Chiesa, sodisfa a Dio, & alla Chiesa S. perche essa S. Chiesa ce da l'istessa penitenza, che c'è data da Dio, ma determinatamente; & da Dio c'è data indeterminatamente. Et però, quando S. Chiesa ce assolve con l'indulgenze, intède sem pred' assoluere da tutte le penitenze.

Ibid.

L'Autore.

5 Si dimanda: Se la Chiesa S. quando assolve con l'indulgenze, intèda d'assoluere sempre da tutte le penitenze? *Resp.* quando la Chiesa dice nella bolla d'esse indulgenze questa parola, *A penitentis inmundis*, dirassi di sì, percioche altro nõ vuol dire, nè intendere. *Ab inmundis*, se non con l'indulgenze assoluemo da tutte le penitèze imposte, o sia la tassata dalla diuina giustitia, o sia l'ingionta dalli Canon, o sia l'imposta dal confessore; dirassi essa S. Madre Chiesa intendere d'assoluere, da tutte le penitenze. Ma auuertiscasi questo passo, che però non intende essa S. Chiesa di assoluere sempre da tutte, & da ciascuna penitenze in genere, & in specie, & di rendere però totalmente esso penitente assoluto al sito dell'innocenza, come fa il sacramento, del S. Battefimo. Imperoche all' hora rendesi l'huomo penitente in esso stato dell'innocenza, quando da lui contritamente si piglia l'indulgenza plenaria, pche allhora in questa sola intende d'assoluere il penitente da tutte le pene generice, specifiche, & indiuiduali, & di renderlo totalmente assoluto, nel primiero stato battefimale. Et questa non è piu opinione, ma terminatione di Pio V. Si come recita M. Ambrogio Saluio di Bagnolo del Regno, hora Vesc. di Nardo. *Et oraculo nime uocis.*

Ibid.

L'Autore.

S. Tho. 4. d.

20. art. 3. q.

1. quali. 2. q.

8. ar. 16. opu

scu. 7. petit.

5.

4. dist. 21. q.

2. ar. 2.

4. d. 20. d. 3.

6 Si dimanda: Se l'huomo penitente sia assoluto, & habbia la rimessione di tutte le pene impostoli, pienamente, per li suoi peccati in essa indulgenza plenaria? *Resp.* di sì, ma nelle altre indulgenze, solamente intende essa S. Chiesa di rimettere tante pene, quante sono espresse in essa bolla, & non piu. Et questa è quella clausula, che si pone nelle bolle alle uolte non intesa da molti, la quale S. Tom. benissimo la dichiara dicendo, che l'indulgenze assoluono dalle pene imposte, & non imposte. Se non sono imposte dunque, che acca de assoluerle? però, *Resp.* che questo parlare altro nõ vuol dire, che di quelle pene, le qua li meritamente hanno da essere imposte, secondo i sacri Canon. Et questa è l'opinione anco di tutti i sacri Dottori, Teologi, & Canonisti. Et particolarmente Soto dice queste parole formali. *Si in forma ipsa indulgentiarum, non fiat restrictio de inmundis, absolute, intelligitur etiam, de non inmundis.* Et anco Ricardo de Mediauilla, nõ dissente da San Tomaso. Et il Medina, & il Nauarro nel suo trattato dell'indulgenze, & l'Armilla. Onde concludemo, che l'indulgenze assoluono dalle pene imposte, & non imposte; cioè, & che meritamente hanno da essere imposte secondo i Canon.

Ibid.

S. Tho. in sup.

Paulino, de

indul. lib. 2.

c. 5.

Arm. de in-

dul. §. 17.

S. Luc. 23.

7 Si dimanda: Se quando nella bolla se dice, che si rimettono tanti anni delle penitenze ingionte, come s'intendono queste penitenze ingionte? *Resp.* secondo l'openione comune de' sacri Dottori, & altri, intenderli, non solo delle penitenze ingionte dal confessore, quando il penitente si confessa, ma anco intenderli delle penitenze tassate da i sacri Canon, & delle penitenze, secondo il giudicio della giustitia di Dio, & per questo si dice nella bolla in numero plurale, delle penitenze ingionte, cioè del confessore, de' Canon, & della giustitia diuina, per denotare, che se gli includono tutte tre esse penitenze, che se ha uerebbono da fare, o in questa uita presente, o nell'altra futura. Et questa è anco terminatione di Pio V.

8 Si dimanda: Se le penitenze siano de iure diuino, o humano? *Resp.* che le penitenze sono de iure diuino, & humano, *De iure diuino; Nisi penitentiam egeritis, omnes simul peribitis.* Et sono de iure humano, quanto aspetta l' hora, il modo, il tempo, & l'ordine, & terminatamente, quanta, & quale penitenza; cioè a mezo dì, vna volta il giorno, nel tempo di quaresima, le vigilie, & le quattro tempora; & che non si mangia carne, oue, & latticini. Ma de iure diuino è indeterminato, si il digiuno, & si le penitenze, che da noi s'hanno da fare per i nostri peccati. Et così li precetti sono de iure diuino, quanto alla loro sostanza, & anco de iure humano, quanto al modo, al tempo, a l'ordene, & al termine, che se hanno da obseruare.

Ibid.

Soto, in sup.

9 Si dimanda: Se tutte le penitèze hãno da essere imposte ugualmète d'una sorte pogni peccato mortale? *Resp.* di nõ, percioche si come li peccati mortali, l'uno è piu graue dell'altro, così anco ha da essere l'impositione d'esse penitenze, o più, o meno graui. Et così era no anco nella primitiua chiesa circa le penitèze de' Canon, imponèdo quelle p settenario,

rio, imperoche se bene quelle erano imposte vguali, per il spatio di sette anni a tutte le sorte di peccati mortali, nondimeno, non erano uguali quanto alla penalità, percioche si dauano piu, & meno pena, secondo la grauezza d'esso peccato mortale. Come per esemplo, si daua per penitenza del peccato della bestemmia sette anni, & per un peccato di fragilità di carne, si daua altri sette anni. Ma però il peccato della bestemmia, se li dauano piu digiuni, piu maceratione di carne, come maggior peccato, ch'è di quello della fragilità della carne, che è menor peccato. Et la Chiesa santa piglia questa penitenza di punire per sette anni dalla sacra scrittura vecchia, doue leggesi, che Dio uolendo castigare un peccato, si seruiua del numero settenario. Et questo credo perche si come per il peccato mortale si perdono li setti doni dello Spirito santo, così l'huom li deue ricupere per la penitenza d'esso numero settenario, conforme uolmente. Ma.

10 Si dimanda: Essendo vno scomunicato, o interdeto, o sospeso nominatamente da vn suo capitolo, o prelato, ouero Vicario, o altro superiore, il quale per essere assoluto, pigliò un'indulgenza, se costui ueramente sia assoluto da dette pene? *Resp.* che i confessori, ch'assoluono questi tali, sono ueramente ignoranti, & insegnano il falso, onde acciò, che piu non s'incontra in tale errore, dirassi con San Tomaso, che le pene imposte da prelati, non si rimettono, per il pigliar dell'indulgenze, perche non si tratta in foro conscientie ma si tratta in foro iudiciali. Et anco questa è dichiarazione di Gregorio XIII. fatta da lui nell'anno 1572. in un suo Giubileo, che per questa parola, *A penitentis inmundis*, non s'intenda, che siano rimesse le pene, ouer penitenze date nel foro esteriore, o giudiciale, ma solo intenderli di quelle, che sono date nel foro penitèziale, o di conscientia. Per la qual cosa questi tali non possono essere assoluti, nè liberati dall'indulgenze, ma bisogna, che faccia la penitenza, che gli sarà data da' loro superiori, per essere liberati, & non dall'indulgenze.

Iud. 6.

Dist. 4.

Gen. 4.

4. Reg. 5. mss

me. 12.

4. dist. 20. ar.

5. q. 2. 2.

Nauar. in li.

de indul. no

tab. 11. nm.

21.

Greg. 13.

Della Pollutione della Chiesa, quali & quante. Cap. LXXXVII.

SOMMARIO.

- 1 Se colui, che ferisce in qualonque modo alcuno in Chiesa, se quella sia polluta, come, quando, & perche.
- Se per cagione naturale, si spargesse il sangue in Chiesa, quella sia polluta, come, quando, & perche.
- Se coloro, che fauoriscono, o consigliano, aiutano, &c. a imbrattare la Chiesa di sangue, sia polluta la Chiesa, & perche.
- Se il sangue sparso sotto la Chiesa, quella sia polluta, & perche.
- Se il sangue sarà sparso sopra il tetto della Chiesa, quella sia polluta, & perche.
- Se per macchiare la Chiesa, bisogna, che si sparga il sangue in essa propria.
- Quale sorte di Chiesa dirassi macchiarsi per il spargimento del sangue.
- 2 Se per poche gocce di sangue la Chiesa possi essere polluta, & perche.
- Se uno fosse amazzato in Chiesa, senza effusione di sangue, quella sia polluta, & perche.
- Se alcuno ferendo in Chiesa mortalmete, senza effusione di sangue, sia polluta.
- Se uno rompesse gli ossi ad alcuno fosse essa chiesa polluta, & perche.
- Se uno pestasse, o bastonasse alcuno in chiesa, quella fosse polluta.
- Se uno caccasse a caso in chiesa in qualonque modo, & si ferisse, se sia polluta.
- Se uno per difesa ferisse alcuno in Chiesa, quella fosse polluta, & perche, & quando.
- Se quando uno ingiustamente ferisca alcuno per difesa in chiesa, sia polluta, & perche.
- Se uno per burla, o per giuoco si spargesse sangue nella chiesa, quella sia polluta.
- Se quando i putti giocassero in chiesa per burla, & spandesse sangue, quella fosse polluta.
- Se alcuni giocassero in chiesa con pericolo di sangue, & lo spargesse, fosse polluta.
- Se i Chierici giocassero in chiesa, & spargesse sangue, quella fosse polluta.
- Se alcuno giocando in Chiesa, si macchiasse il naso, & facesse sangue, quella fosse polluta.

Sun

- 4 S'uno pazzo ferisse alcuno in Chiesa con sangue quella fosse polluta.  
S' un puto ferisse alcuno in Chiesa con sangue a caso, o a posta, quella, fosse polluta, & perche.
- 5 Se colui, ch'è stato ferito, ritiene il sangue in qualonque modo, accio non caschi in Chiesa, se quella sia polluta, & perche.  
S'uno ferito in Chiesa, & accio il sangue non caschi, escio fuora, sia polluta, & perche.  
S'uno fosse ferito fuori di chiesa, & andasse poi dentro, col sparger del sangue, se sia polluta, & perche.
- 6 S'alcuno fosse sentenziato a morte dentro in Chiesa, quella fosse polluta, & quando.  
Se l'esecutione d'alcuna sentenza criminale si facesse in Chiesa, sia polluta.  
S'uno sentenziato si facesse morire in Chiesa, fosse polluta.  
S'uno per sentenza fosse soffocato in Chiesa, senza spargere sangue, fosse polluta.
- 7 Se colui, che per la fede di Christo è morto in Chiesa, sia polluta, & perche.  
S'uno fosse ferito con l'archibugio, o altra materia, di fuori di Chiesa, essendo lui dentro, fosse uiolata, & perche.
- 8 S'alcuno uolontariamente spargesse il seme humano, in chiesa, fosse polluta.  
S'alcuno in qualonque modo si corrompesse in Chiesa, quella sia polluta, quando, & come.  
Se per una sola uolta alcuno spargesse il seme in Chiesa, quella fosse polluta, & perche.  
Se per il seme d'alcuno animale, la Chiesa, si facesse polluta, & perche.  
Se per ogni seme humano, si faccia uiolata la Chiesa, & perche.  
Se per pollutione notturna la Chiesa si faccia uiolata, come, quando, & perche.  
Se per seme d'infideli si faccia uiolata la chiesa, & perche.  
Se per seme di donne, la chiesa si faccia polluta, & perche.
- 9 Se fosse sepellito alcun scomunicato in chiesa, fosse polluta, come, & perche.  
Se fosse sepellito alcuno infideli in Chiesa, quella fosse uiolata.  
Quello è sogno fare per riconciliare la Chiesa, quando in quella fosse sepellito alcuno infideli.  
Se la Chiesa consecrata da alcuno Vescouo scomunicato, quella sia uiolata, & perche.  
Se la Chiesa fosse benedetta da alcuno Vescouo scomunicato quella sia uiolata.  
Se quando i muri della Chiesa sono rifatti quella sia uiolata.

Nau. in manua ca. 27. n. 250. & c. ecclesijs de consec. d. 1. ca. propofiti. Sti. de consec. eccles.

Nau. ibi. Et c. reuertimi. us. 6. q. 1. Gl. sing. De. dicitio. eccles. col. Gl. cap. 1. recepia.



I dimanda: Vno ingiuriosamente dette un pugno a un'altro dentro in Chiesa, ouero una ferita, per il che gli uscì molto sangue, se detta Chiesa sia polluta? Respond. di sì, quando sia stato per offesa: Et anco dirassi, che sarà polluta, quando fosse stato dato, detto spargimento di sangue, o di morte da cagione naturale di quello, & colui peccò grauemente, con tutti gli altri, che l'hauerlo consegnato, fauorito, o cenato, o dato aiuto: Et simili: Ma se per forte detto sangue fosse sparso sotto essa Chiesa nelle grotte, come suole essere ta l'una, dirassi non esser polluta altrimenti, nè meno se fosse stato sopra il tetto di quella, ma per farla polluta bisogna ch'il sangue sia sparso di dentro essa Chiesa, & intendesi ogni forte di Chiesa consecrata, & anco da consecrarsi. Ma.

Si dimanda: Vno ferì un suo nemico in Chiesa, nella qual ferita uscì ancor sangue, ma solo alcune poche goccioline, se sia polluta? Respond. con l'istesso di no, per poche goccioline di sangue, quando però la ferita non sia mortale, perche sarebbe altrimenti, se fosse mortale; ancorche non li fosse effusione di sangue. Ma se fosse detta ferita, pestata la carne, o rotto gli ossi, dirassi di no, secondo lo Speculatore: Et alcuno casasse in Chiesa, & si ferisse da sua posta, per hauer in toppato, o per ferita d'alcuna pietra, o per essere calcato, da se senza essere stato prouocato, perche quando fosse stato prouocato, sarebbe altri mente, dirassi la chiesa non farsi polluta. Ma.

Si dimanda: Vno essendo assaltato da N. in chiesa, il quale difendendosi ferì esso N. bruttamente, con molta effusione di sangue, se detta Chiesa sia polluta? Respond. di no, quando

quando ciò habbia fatto, per giusta defensione; & non per offenderlo, o per uendetta, percioche sarebbe altrimenti: Nè meno la chiesa sarà polluta, quando per burla, o per gioco fosse fatto uscire gran copia di sangue ad alcuno, ma però intendasi da gioco, o burla, che sia fatta lecitamente, percioche questi casi burleschi; poche uolte puote accascare in chiesa, se non quando si rappresenta qualche cosa diuota, & pia: Et che li putti giuocassero in quella: Ma se fossero huomini, liquali giuocassero in Chiesa, con pericolo di sangue, sarebbe altrimenti: Et piu sarebbe polluta, quando fossero chierici, cioè sacerdoti.

Si dimanda: Vno era pazzo, il quale prese un gran fasso, & ferì uno in chiesa. con molta effusione di sangue, se detta chiesa sia polluta? Resp. di no, ne manco se fosse stato fatto da qualche puto, non a dulto, che non hauesse discrezione, percioche, in questi non c'è uendetta, per laquale realmente possi essere detta uendetta, ouero ingiuria, poiche nel pazzo non gli è il ceruello, & l'intelletto, & nel fanciullo non gli è la discrezione che lo domini, ne la ragione.

Si dimanda: Vno fu ferito da un suo nemico, dentro in Chiesa con effusione assai di sangue, ma detto ferito, si teneua detto sangue, che non casasse dentro in chiesa, o lo raccoglieua con alcuna cosa, o uaso, o pezza, di maniera che non casco dentro detta chiesa, se sia polluta? Resp. di sì, percioche questa ferita è stata fatta ingiuriosamente per uen detta, ne basta hauer raccolto detto sangue, ouero ritenuto, che non uscisse dentro in chiesa: Et che se ne sia uscito fuori, quella, inanti che il sangue si spargesse in quella: Ma se lui fosse stato ferito di fuori d'essa chiesa, & che il sangue si fosse sparso in quella, ne anco dirassi quella essere polluta, percioche la ferita è stata fatta fuori di chiesa, & non in chiesa.

Si dimanda: Vno fu sentenziato a morte dentro in chiesa, se detta chiesa sia polluta? Resp. quando non sia fatta la effecutione dentro in chiesa, con farlo morire in quella dirassi di no: Et che essa effecutione della morte, o del mutilare qualche membro, si spargesse di fuori, ma se si spargesse dentro, o si eseguisse dentro essa chiesa la effecutione della sentenza, dirassi di sì: Et benché non si spargesse sangue, ma che si facesse morire dentro la chiesa, con affogarlo, o in altro modo, dirassi esser polluta.

Si dimanda: Vno per la fede di Christo fu ammazzato da infideli dentro in chiesa, se detta chiesa sia polluta? Resp. di sì, benché per il martirio, & per la fede di Christo habbia sparso il sangue dentro quella, ouero che quello sia stato morto dentro in quella: Et anco dirassi essere polluta, quando uno stesce di fuori di chiesa, & tirasse un'archibugiata ad alcuno, o altra materia, dirassi essere polluta ammazzandolo, o ferendolo, benché stia di fuori colui, che li tirò, ma se non l'hauesse occiso, o ferito, dirassi di no: Hor uenia mo alli casi del seme humano in chiesa.

Si dimanda: Vno uolontariamente si corrompette, ouero conobbe alcuna donna in chiesa, ouero altra persona, o animale, se detta chiesa sia polluta? Respon. di sì, quando ciò con consenso, & uolontariamente si commetta questi peccati, benché una sola uolta fosse commesso; ma non però intendesi seme d'alcuno animale, ma solo intendesi del seme humano, in qualonque modo, & uolontariamente, percioche se fosse per pollutione notturna, dormendo, senza darli occasione, perche questa non contiene irreuerenza: Et sia di qual forte d'huomo si uoglia, o maschio, o femina, o laico, o chierico, o fidele, o infidèle, & che si sparga, secondo contra, o fuora del corso naturale, uolontariamente.

Si dimanda: Fu sepellito in una chiesa un scomunicato denunciato, ouero un'infidèle, se detta chiesa sia polluta? Resp. di sì, & essendoli sepelito un'infidèle, bisogna riconciliare essa chiesa, & anco radcre i muri di lei: Et l'istesso dirassi essere polluta essa chiesa, quando quella fosse consecrata, o benedetta per qualche Vescouo scomunicato: Et anco quando i muri d'alcuna chiesa saranno rifatti tutti di nuouo, benché in questo gli sia contraria opi. dell'istesso Nau. nel detto cap. Ecclesijs, no 2.

Privilegiū, per consequir indulgenze. Cap. LXXXVIII.

Vedi Indulgenze in articolo di morte, con li altri adherenti cap.

Nau. ibi. & Pan. in d. c. propofiti. Et Domi. 112 d. c. 1.

Nau. ibid. Colletorius in d. c. fi.

Nau. ibid.

Gl. in d. c. 1. ceter recep.

Nau. ibid. num. 252.

Nau. ibid. Arch. & gl. recept. in d. cap. 1.

Nau. ibid. num. 15.

Gl. in cap. 1. uerb. huiusmani.

Nau. ibid. et ca. consilii Sti. de consec. eccles. cap. 1. de consec. eccles.

Vedi anco accusare, querelare, & Restituire,

S O M M A R I O.

- 1 Se colui, che è conuento per testimonij, negando la uerità al giudice, pecca, come, & perche.  
Se quel Reo col giuramento, nega la uerità al giudice, peccchi, quando, come, & perche.  
S'uno, che sia conuinto, & nega col tormento, & sia assoluto, peccchi, quando, & perche.  
S'uno per saluarsi la uita, nega la uerità al giudice, col giuramento, o tormento, come pecca, & perche.  
S'uno per non denigrare la sua fama, nega la uerità col giuramento, peccchi, come, & perche.  
S'uno negando la uerità al giudice, infamia la giustitia.  
S'uno negando la uerità alla giustitia col giuramento, sia spregiuro, come, & perche.  
S'un reo, negando la uerità al giudice, mette a pericolo il querelante, & perche.  
S'uno, negando la uerità alla giustitia, mette a pericolo i testimonij, & perche.  
S'uno per negare la uerità, sia tenuto a' danni del terzo, & perche.  
S'uno, che sia sicuro douer morire, negando la uerità, peccchi, & perche.
- 2 Se il confessore possi, & deue assoluere alcuno reo conuinto, negando la uerità alla giustitia, & perche.  
S'alcuno, che per se ueri, nel peccato, deue si assoluere, & perche.  
Se il confessore assoluendo il negante la uerità al giudice, peccchi, & di qual peccato.  
Se assoluendosi un peccatore, si commetta sacrilegio.  
Quando, & perche l'assoluzione sacramentale si renda inualida.  
Se il confessore per assoluere l'impenitente, si faccia irregolare.  
Se il confessore esortando il reo a dire la uerità, si faccia irregolare, & perche.  
Quale sia la causa propinqua esortando il reo dal confessore a dire la uerità.  
Esortatione dell'autore, circa l'esortare il reo a dire la uerità.  
Il confessore, quale, & quanto deue essere nell'esortare il reo a dire la uerità.  
Il confessore, che confessa il reo, essendo dubbioso della esortatione alla uerità, quello deue fare.  
Se il confessore deue esortare il reo a dire la uerità, non essendo costretto dalla legge.  
Se nelle cause capitali, il confessore deue esortare il reo a dire la uerità.
- 3 Se il reo interrogato dal giudice contra l'ordine delle leggi, deue dire la uerità.  
Le cose, che si ricercano al giudice, per fare dire la uerità, al reo, quali, & quante siano.  
Se il giudice, che interroga deue essere uerace.  
Se colui, che interroga, non sia uero giudice del reo, quello sia tenuto dire la uerità.  
Se il giudice non fosse competente, il reo sia tenuto a dire la uerità, & perche.  
Se il chierico, sia tenuto a dire la uerità al giudice secolare, quando, come, & perche.  
Se alcuno laico fosse estratto fuori di chiesa dal giudice secolare, sia tenuto dire la uerità, come, & perche.  
Quando sia tenuto il reo a dire la uerità al giudice, & perche.  
Se il giudice, o i testimonij fossero sospetti, sia tenuto il reo a dire la uerità.  
Se il giudice deue giudicare, & interrogare, il reo, per testimonij di persone infame, & perche.  
Quale persone si deue accettare la testimonianza, accio, che dal giudice possi interrogare, & giudicare il reo.  
Se la proua deue si ponere prima nel processo, inanti, che s'interroga il reo.  
Se si deue notificare al reo le proue, inanti che s'interroga, & perche.
- 4 Se il reo sia tenuto a dire la uerità al prelati, quando, & perche.  
Se il reo sia tenuto rispondere a dire la uerità, prima, che non si sia notificato, il delitto.  
S'uno sia tenuto farsi conoscere per reo, & perche.
- 5 S'il giudice, ch'ha il reo per conuinto, tormentandolo, peccchi, & perche.

Quando

- Quando il giudice non deue usare tortura atroce, & perche.  
Se quando il reo conuinto, nega la uerità il giudice deue usare tormento atroce, & perche.  
Se piu grauemente si pecca, negando la uerità col giuramento, & perche.  
Se per leggiero peccato, il giudice deue tormentare il reo, & perche.  
6 Se la legge uoglia, che'l reo sia condannato, senz'a la propria sua confessione prima.  
Se la legge uoglia c'hun reo sia condannato senz'a degni testimonij, o manifestatione del fatto.  
Se il reo appellandosi della sentenza giuridica, peccchi, come, quando, & perche.  
S'il giudice peccchi negando l'appellatione a un reo, come, quando, & perche.  
Se il giudice, negando l'appellatione benchè giusta fosse la sentenza, peccchi, & perche.  
Se il giudice peccchi ponendo il reo, appellandosi, come, & perche.  
Se il giudice peccchi ponendo il reo, fin che quello non confessi, il delitto, & perche.  
Se con la medema legge il reo sia tenuto rispondere, con laquale è interrogato, & perche.  
Se il reo non risponde o negando la uerità, secondo la legge facci tanto all'autore della causa.  
Se il reo negando la uerità facci ingiuria a Dio, & perche.  
Perche il reo deue dire la uerità alla giustitia, essendo interrogato.  
Se con quella ragione stessa il reo sia tenuto a dire la uerità, con laquale è interrogato.  
Se il reo non dicendo la uerità, sia contrario al ben publico, & perche.  
Se il ben publico si potesse conseruare, quando, come, & perche.  
Quando il giudice sia tenuto punire il reo per giustitia reale.  
7 Se un reo deue essere punito da ogni sorte di giudice, & da quale.  
Di quale qualità siano i giudici, & a chi sia proibito il giudicio, & perche.  
Se a furiosi, a pazzi, a muti, & simili sia proibito il giudicare, & perche.  
Se alle donne sia proibito il fare giudicio, & perche.  
Se a scomunicati sia proibito il giudice, & a sospesi, a interdetti, & a irregolari.  
Se alli ignoranti, & a sospetti sia proibito il giudicio.  
8 Se il giudice possi mutare la sua sentenza, & correggerla, & perche.  
Se la sentenza fatta si possa dichiarare dal giudice, & da quale.  
Se il giudice possi correggere, & riuocare, interlocutoria.  
9 Se il giudice per condannare il reo, & per conuincerlo facesse qualche giudicio temerario, peccasse.  
Se il giudice, con giudicio temerario, tormentasse il reo, per conuincerlo, peccasse.  
Se il giudice giudicando il reo, senz'a sufficiente certezza, peccasse, & perche.  
Se è lecito assertiuamente giudicare cosa alcuna del prossimo, non essendo certo.
- 10 Se il giudice sforzando il reo con giudicio temerario, a douere dire la uerità, perche.

1 **S**I dimanda: N. hauendo commesso un delitto criminale, per il quale douea essere decapitato, & essendo stato preso, & peruenuto nelle forze della giustitia, & conuento per due testimonij, lui ueramente hauer commesso quel delitto; Et esso N. negando non hauerlo commesso, & datoli anco il giuramento, accio confessasse la uerità, & posto al tormento, cō tutto cio, lui nega hauer commesso detto delitto, & uiene assoluto, se costui pecca, per negare la uerità alla giustitia? R. espond. con il Teologo del Card. Pall. ch'essendo, N. ueramente conuinto pecca mortalmente non ostante, che lui cio habbia negato, per saluarsi la uita, & per nō denigrare la sua buona fama, & nome, percioche lui infamia la giustitia, commette spregiuro, & mette a pericolo eslo querelante, & i testimonij, che con giuramento hanno de posto la uerità; Et se danno alcuno tornasse al terzo, non è dubbio, che lui sarà tenuto anco a' danni di quello, & d'essi testimonij, & querelante insieme, & questa è l'opin. anco di S. Tom. comunemente ricouata ogni uolta ch'il reo giuridicamente sarà interrogato benchè sia sicuro douer morire, perche fa contra il debito della giustitia.

2 Si dimanda: N. hauendo commesso alcuno delitto, & essendoli dato il giuramento, & conuinto per uerità da due testimonij, hauerlo commesso, & essendo tormentato a douer dire la uerità, il quale se pre negado, nō hauer commesso tal delitto, p nō esser decapitato, & dimandata la confessione facciale, il quale metre si confessa dice la uerità a eslo cōfessore, ma che alla giustitia

In 2. casu,  
1 p. die 26.  
Nouembriis  
1581.

2. 2. qua. 6.  
art. 1.

Ibid.

*Nau. in ma-  
nua. ca. 17.  
nn. 21.  
Et colligit,  
arg. c. de oc-  
d. 23. q. 5. et  
Gl. sing. c. de  
caetero, de ho-  
mid.*

*In l. fi. n. 7.  
de quas. etc.  
iurisp. c. in-  
quisito. etc.  
qualiter,  
quando, de  
accus.*

*Ibid.*

*Soto ut sup.  
Nau. ca. 18.  
nn. 57. et c.  
25. nu. 35.*

giustitia non l'ha uoluto dire, per non esser decapitato, se esso confessore lo possi assolue-  
re, & se lo deue persuadere a douer, confessare la uerità al giudice, tanto piu essendo con-  
uinto? *Resp.* con l'istesso, che ueramente niuno che perseveri nel peccato si deue assolue-  
re, percioche assoluendosi commettesi sacrilegio, per dare questo sacramento penitenzia  
le a un'impenitente, per ilche essa assoluzione si rende inualida, perche si perdona chi non  
merita, nè per questo esso confessore incorrerà in irregolarità, quando esortasse esso reo  
a dire la uerità alla giustitia, quando quello poi la diceffe, percioche non da per questa  
esortatione causa propinqua a esso reo da esser disformato. Essendoche quella, *Dicas,*  
*causa propinqua, in casu proposito, dictum, uel factum liatum sufficienter indeformatio-*  
*nem in de sequuntur, ita ut ex natura sua, uel ex intentione operatus non generalis, sed specia-*  
*lis, indeformationem tendat.* Ma dirassi, ben questo ch'il confessore, accadendoli simili ca-  
si, non sia troppo facile nel comandare al reo, accio se dica la uerità in danno del cor-  
po d'esso reo, ne meno tanto sciocco, o pazzo promettendo, ch'esso reo taccia, o neghi la  
uerità in perdizione dell'anima sua, ma deue con gran maturità, & conseglio misurare  
la cosa, & le circostanze tutte: Et quando di qual cosa fosse dubbioso, piu tosto deue in-  
clinare alla parte, & fauor del reo, ch'altrimente: Di maniera che se la cosa non è piu  
chiara della luce istessa, che la legge confrega esso reo a dire la uerità, per niun modo de-  
ue esso confessore confregere esso reo a dire la uerità, massimamente nelle cause capita-  
li, o veramente che li tornasse in notabili danno del suo honore, o della forma, quando  
però dall'altra parte del terzo non s'agita di tanto grã pericolo di essa terza persona. Ma.

3 Si dimanda: se quando alcun Reo fosse interrogato dal giudice contra l'ordine delle  
leggi, & della ragione, esso reo sia tenuto rispondere, & confessare la uerità? *Resp.* con  
l'istesso, che tre cose principalmente in questo se li ricercano prima, che colui, che inter-  
roga sia uerace, & che sia suo uero giudice: Imperoche s'alcuno hauesse qualche priuile-  
gio, & che fosse interrogato dal giudice non competente, non sarebbe tenuto il reo a con-  
fessare la uerità: Come per esemplo: un chierico fosse interrogato da un giudice secolare  
di qualche delitto criminale, dirassi che detto Chierico non è tenuto a dirgli la uerità,  
perche non è suo giudice competente, attento che questo chierico sia sotto il foro eccle-  
siastico, & non laico: Et anco, quando alcun reo secolare fosse estratto per forza da qual-  
che chiesa, & fosse interrogato da qualche giudice secolare, dirassi non essere tenuto dir-  
gli la uerità, poiche detto reo, *gaudebat ecclesie immunitate.* secondo bisogna, che se il reo  
sia tenuto a confessare la uerità, che il delitto sia pienamente prouato, o almeno per pro-  
bato semiplenè, per un testimonio ueridico, & occulto, *Et omni exceptione maiorem, aut*  
*per inditia illi testi aquipollentia, aut per infamiam plene probatam, per duos testes admi-*  
*nus,* che non siano sospetti, & che giurino dire la uerità, & se l'hauesse uditò da terze per-  
sone, che siano, da pur falsai persone, & che dette persone siano da bene, non discesse, nè  
embriache, ouero infame, nè sia nemiche d'esso reo, & che siano degne di fede si come di-  
ce Bar. terzo bisogna che la proua sia gia posta prima nel processo, & che sia fatto noto  
ad esso reo, accio quello sappia, a che termine si ritrona la sua causa: Et che la ueda giu-  
stamente, & che giuridicamente sia interrogato dal giudice, & notificarli, che lui & tenu-  
to obedire al suo precetto, & confessare la uerità. Ma.

4 Si dimanda. S'uno reo fosse interrogato da un prelato, sia tenuto rispondere, & dire  
la uerità a quello? *Resp.* con l'istesso, che si come niuno è tenuto obedire, inanti che li sia  
notificato il processo, & il delitto, così niuno è tenuto obedire, quando s'agita contra, se  
non consta colui, che gli lo comanda, sia prelato, & che giustamente gli lo comandi  
si come l'un, & l'altro San Tomaso dichiara, & tiene per la qual cosa raccogliessi da tut-  
te queste ragioni predette, che chiaramente uedessi, si come niuno deue se stesso manife-  
starsi per reo, & ciascuno, che fa, gia esser conuinto, *per semiplenam saltem probationem,*  
*debet iudici precipienti obedire, ut uerum fateatur.*

5 Si dimanda: Vn reo costantemente nega la uerità del delitto, benchè ueramente l'ha  
uesse commesso, & uedasi esser conuinto per testimonij, degni di fede, il giudice non o-  
stante che l'habbia per conuinto, nõdimeno, per maggior cautela sua, vuole, & desidera  
anco la sua confessione, lo tormenta atroce, & diuersi modamente, se pecca tormentan-  
dolo così atrocemente? *Respom.* con l'istesso, che quando il delitto non sia troppo graue,  
& atroce, che ueramente non deue esso giudice usare tortura atroce, negando esso reo,  
la ue-

la uerità in giudicio, & che dica la bugia. Et molto piu grauemente peccaria, quando li  
fosse dato il giuramento essendoche in questo se li aggiunga la circostanza del spergiu-  
ro, ch'è contra la uirtù della religione però dirassi, che il reo deue dire ueramente la ue-  
rità, quando habbi fatto il delitto, & che ueramente sia conuinto. *iuxta illud Iosue discētis*  
*Feli mi da gloriam Deo Israel, et confitere, atque indica mihi quod feceris, ne abscondas.*  
Ma per legger peccato non mortale, non si deue tormentare il reo a dir la uerità, dando-  
li giuramento, per il spergiuro. Ma.

6 Si dimanda: Essendoche la legge ueramente sia santissima, laquale non vuole, ch'al-  
cuno sia condannato, criminalmente, fin'a tanto, che non habbia la confessione sua da  
quello, per bocca propria, o in scrittura, ouero p manifestazione del fatto, o per testimo-  
nij, manifesti, & degni di fede, però con tutto cio, il reo s'appella di essa sentenza fatta  
dal giudice giuridicamente, se esso reo pecca appellandose? *Respond.* con l'istesso di  
no, anzi esso giudice, lui peccarebbe, quando gli negasse l'appellatione, benchè la senten-  
za fosse piu giusta della giustitia istessa; nè meno lo deue punire, appellandosi, fin' tanto  
che da esso reo non sia confessato il delitto per peccato: si come hauemo per la legge. *Ob-*  
*seruare. c. quorum. App. non recip.* Imperoche la legge sarebbe perniciofa, anzi non si po-  
trebbe obseruare, se il reo legitimamente interrogato, non fosse obligato con la medesi-  
ma legge a dire la uerità: oltre che si farebbe torto a l'attore, il quale giustamente diman-  
da uendetta, & giustitia, percioche sarebbe calunniato, mentre esso reo negasse la uerità,  
& sempre si farebbe ingiuria à Dio, per essere suo giudicio, imperoche, come dice l'Apo-  
stolo. *Omnis potestas a Domino Deo est, et qui resistit potestati, ordinationi Dei resistit.* per  
tanto, come è detto deue il Reo giuridicamente interrogato, confessare il delitto, poi-  
che il giudicio d'esso reo spetta à Dio, perche non confessando fa contra il debito della  
giustitia, ch'è Dio, onde quel reo (dico) che legitimamente è interrogato, con la medema  
ragione, che dal giudice è interrogato a dire la uerità, e altretto esso reo a confessare quel  
la, oltre poi, che non dicendola, si contraria al ben publico, che pacificamente conseruare  
non si potrebbe, se i delitti non fossero puniti: Et questa punitione non si potrebbe mai fa-  
re giuridica, & santamente, ogni uolta che il giudice, & per attestatione di testimonij, &  
con la confessione d'esso reo, non conoscesse la causa d'esso reo. Onde concludemo, che  
tanto i testimonij, quanto esso reo è tenuto a manifestare la uerità, quando legitimamen-  
te (dico) sarà interrogato.

7 Si dimanda: Perche di sopra hauemo detto della condennatione del reo, come giusta-  
mente possi essere punito però si ricerca, se deue essere punito da ogni sorte di giudice?  
*Respond.* che tutti i giudici sono, o ordinarij, o arbitrarij, o delegati, o sotto delegati, &  
ciasch'uno, alquale non ha prohibito l'essere giudice, essendoche à molti ragioni uolmè-  
te ha prohibito il far giudicio ordinario, & legale, particolar a tutti i furiosi, a sordi, à  
mutti, a quei, che non hanno ancor l'età, alle Donne, a' serui; a' comunicati, à sospetti,  
à interdetti, à irregolari, a parenti del reo, al nemico dell'attore, o à sospetti per qualche  
causa legitima, à gli ignorantij, o imperiti, che nõ fanno, nè danno lettere, & tutti quel-  
li contra iquali se possi fare alcuna esceptione giusta.

8 Si dimanda: Se un reo legitimamente fosse stato sententiato, con sententia diffinitiu-  
na dal suo giudice competente, se dubitando, ch'esso reo, se ne appella se, possi detra sua  
sententia mutare, & corregere? *Resp.* di no, ancorche egli fosse nel numero di maggiori,  
ma la potrà ben dichiarare, essendo in questo numero di maggiori. Ma non la potrà già  
mutare, nè corregere, nè dichiarare, quando egli fosse giudice, nel numero delli inferiori,  
& che fusse giudice arbitrio potrà bene corregere, & reuocare l'interlocutoria: Eccet-  
tuando pero i giudici inquisitori, iquali sono priuilegiati.

9 Si dimanda: Vn Giudice hauendo nelle mani un reo, ilquale ueramente commese il  
delitto, & per condannare detto reo, & conuincerlo fece un giudicio temerario senza  
sufficiente certezza del delitto commesso dal detto reo, ilquale poi mese alla tortura, ac-  
cio, quello confessasse detto delitto, se peccò? *Respond.* si dice quello essere ueramente  
giuditio temerario, quando alcuno giudica senza sufficiente certezza l'intentione del  
prossimo. Et però dirassi questo esser peccato, & detto giudice ueramente hauer pecca-  
to, si per la carriua intentione, che mostra uerso esso reo, si anco perche non è lecito, ch'  
alcuno aseruiamente deliberi nell'animo suo cosa alcuna del suo prossimo, particolare-  
mente-

*Cab. 4. a. 15.  
q. 6. c. 2. cōc.  
6. 8. Sot. de  
rat. leg. sec:  
Meb. 2. q. 7.  
concil.*

*S. To. 2. 2. q.  
6. m. 1.*

*Arm. de iu-  
dice, nu. 1.*

*Arm. nu. 16  
Pan. m. c. 1.  
de postu. in  
gl. m. c. qua-  
liter, et quā  
do, dist. 1. de  
accus.*

*Arm. libid.  
nu. 8.*

mente d'un Reo, per farlo morire, poiche mostra l'animo suo iniquo verso quello, Et specialmente non deve deliberare nell'animo suo, quelle cose, che tornano in pregiudizio del suo prossimo. Di modo, che se giudicarsi q̄llo in questa guisa di peccato mortale, dirassi che lui pecca mortalmente, & se di cosa ueniale, pecca uenialmente, & tutta la ragione sta in questo, perche egli senza cagione ragionevole giudica quello, & dispreggia il prossimo suo, dandogli nel suo cuore un luogo ingiurioso, ilche non deve fare.

Armil. ibid.  
S. MAT. c. 7.

10 Si dimanda: Vn reo, essendo dimandato dal giudice, a douer dire la uerità, il quale affertiuamente negò, non hauer commesso detto delitto. Per ilche il giudice con giudicio temerario sforzaua quello, douer dire la uerità, se peccò? *Resp. d.* non hauendo esso giu dice causa sufficiente a giudicare tal cose, peccò percioche chi giudica in questo modo, s'usurpa quello, che non se li conuiene, nè puo, non sapendo l'intentione del prossimo, & questo è publico in S. Matteo.

Resignatione de Beneficij. Cap. XC.

Vedi beneficij, e beneficiati.

Della Restituzione, come, & quando si deue fare. Cap. XCI.

S O M M A R I O.

- 1 Se colui, che per certa sua commodità, non restituisse se non limitata, pecca, & se si deue assoluere.  
*Se il confessore, che assolue coloro, che non restituisce quando puo, & deue pecca.*
- 2 Se colui, che giustamente toglie alcuna cosa, ne la restituisce, se non quando pecca.  
*Se le cose tolte impresto, nè se restituiscono a tempo, si pecca, & come.*
- 3 Se la roba tolta, & per non manifestarsi, non si restituisce, se si pecca, & perche, & come.  
*Come si deue fare per restituire il mal tolto, accio non si manifesta.*
- 4 Se colui, che restituisce alcuna roba per terza persona, ne si restituisce, sia piu obligato, quando, come, & perche.
- 5 Se colui, che per mezzo di predicatori, o confessori proprij, restituisce il tolto, ne se restituisce, sia piu tenuto, come, quando, & perche.
- 6 Se alcuno, che restituisce per terza mano, uoglia la fede della riceuuta, sia tenuto il mezzo, & il creditore farla, & perche.  
*Se il mezzo, che restituisce la roba altrui, sia tenuto farsi fare la fede dal creditore, quando, & perche.*
- 7 Se colui, che differisce la restituzione d'alcuna cosa, per non manifestarsi, pecca, come, & perche.
- 8 Se colui, che in punto di morte, lascia, sia restituita alcuna cosa, pecca.  
*Se quando gli è dubbio, che la cosa sia restituita per terza mano, quello si deue fare.*
- 9 Se colui, che deue restituire, & che per sua commodità chiede dilatione di tempo al creditore, come, quando, & perche pecca, & se si deue assoluere.  
*Se colui, che è piu commodo del creditore, al quale deue non restituisce, potendo, pecca, come, & perche.*  
*Se colui, che deue restituire, nè restituisce, accio gli resti la roba, pecca, benchè la tenga oõ autorità del padrone, & se si deue assoluere.*  
*La restituzione, quando si deue fare, come, quando, & perche.*  
*Se il precetto negativo, oblighi sempre alla restituzione, & l'affermatiuo, quando.*
- 10 Se colui, che di subito si ricorda douer restituire alcuna cosa, in qualonque luogo, ne restituendola subito, peccchi, come, quando, & perche.
- 11 Se colui, che impedisce al prossimo di poter conseguire alcuno bene, pecca, quando, come.  
*Se colui, che impedisce al prossimo il poter conseguire il giustamente guadagnato in qualonque modo pecca, come, quando, & perche.*

Se

- Se colui, ch'impedisce il prossimo non conseguisca la cosa promessa gli pecca, come, & perche.*
- 12 Se colui, che fa riuocare alcun testamento, pecca, come, quando, & perche, sia tenuto alla restituzione.  
*Se colui, che per forza, inganni, fraude, ò bugia, facci riuocare alcun testamento, sia tenuto alla restituzione, perche, come, & quando.*
  - 13 Se colui, che procura fare dare alcun beneficio a persona degna, & non piu degna, peccchi, & sia tenuto alla restituzione, come, quando, & perche.  
*Se colui, ch'è causa, ch'un beneficio sia dato a un' indegno, peccchi, come, quando, & perche.*  
*Se colui, che con inganni, o forza, ò bugia facci fare collatione d'un beneficio ad alcuno, pecca, come, quando, & perche, & sia tenuto a restituzione.*
  - 14 Se coloro, che s'oppongono a quelli, che siano per conseguire beneficio, o altro, peccchino, quando, come, & perche, & siano tenuti alla restituzione.  
*Coloro, che s'oppongono, non sia dato officio, o beneficio a gli oppositori legitimamente, come, quando, & perche peccano, & tenuti alla restituzione.*
  - 15 Se colui, che s'oppone all'opere, ch'alcuno lecitamente fa, pecca, & è tenuto alla restituzione, come, quando, & perche.  
*Colui, che impedisce alcuno, che con industria, & arte si guadagna il uinere, pecca, come, quando, & perche, & sia tenuto alla restituzione.*
  - 16 Se colui, che impedisce alcuno non concorra, o uadi a presentarsi, per conseguire un beneficio, nè lo conseguisca, peccchi, & sia tenuto alla restituzione, come, quando, & perche.
  - 17 Se colui, ch'ha robe altrui, nè puo restituire, perche morrebbe di fame, se pecca, come, quando, & perche.  
*Se colui, che vuol restituire, ma col tempo, & il creditore non li lo vuol fare, se sia tenuto a restituzione, come, quando, & perche.*  
*Se la giustizia vuole che se dia tempo al debitore, quando, & perche.*  
*Se il debitore ritiene quello, d'altri, quando uoglia, & non possa restituire, & perche.*  
*Se il debitore dell'altrui, non restitendo le spese superflue, posseda quello d'altri, come, & perche.*

**S**I dimanda: Vno era debitore a N. alcuna quantità di roba, o danari, & commodamente poteua restituire, nondimeno per certa sua propria commodità, non uolse q̄lla a q̄llo restituirla, se nõ fin certo tēpo, a un tanto al mese, o l'anno, se peccò? *Resp.* col Nau. di sì, quando lui di subito poteua restituire, nè uolse benchè in capo di detto tempo, lui hauesse tutto restituito, ne deue essere assoluto, & esso confessore che q̄sti tali assoluono gl'ingana (dice Adr.) Et li fanno stare in peccato mortale continuamente. imperoche colui, che può dare, & restituire subito, nè restituisce, sta continuamente in peccato mortale: benchè alcuni sommist, & Canonisti tengono altra opi. dicēto bastare, restituire, dare, & pagare al tempo a lui statuito. Ma io tengo il contrario, & son con Adr. & con i Parisini.

2 Si dimanda: Vno giustamente tolse alcune robe, o danari a N. il quale poteua di subito restituire, nõ dimeno per una certa sua comodità, non le uolse restituire, se non fin certo tēpo, che a lui parue, se peccò? *Resp.* di sì, imperoche che la roba giustamente o ingiustamente tolta al prossimo, nè la restituisce subito (potēdo) pecca: Et iadio che fossero cose tolte impresto, o p'altra via giusta tolte, & ingiustamente ritenute: benchè il furto ò la cosa tolta, hauesse mal principio, & l'impresta, hauesse honesto.

3 Si dimanda: Vno haueua alcuni danari di N. ouero robe, & pche nel fare la restituzione d'essa roba, ò danari, in qualonq; modo tolti, non li poteua restituire, senza manifestarsi, nõ la uolse restituire, se peccò? *Resp.* di sì, percioche quando il furto, ò altro danno fatto per delitto per se medesimo non si puo restituire, deuesi fare, & restituire, per mezzo di altra persona secreta, & fidele. Et questo mezzo parre cosa molto spediente, il proprio confessore, quando però conoscerà quello, esser persona fidele, da bene, & secreta, & che non sia un garolo, & un'accido. Ma no tasi questo.

Giardino di Sommisti, Parte Terza.

L


Si di-

Na. in man.  
a c. 17. n. 66  
In 4. de re-  
stit. col. 17.

L'Autore.

Ibid. nu.

Ibid.



- Ibid.*
- S. Ant. p. 2. ti. 3. c. 4. §. 1.*
- N. in man. Ibid. 68. C. S. Ant. iux. notata in c. si usque pign.*
- Ibid.*
- Ibid.*
- Ibid.*
- S. Ago. men. re. 3. §. 2.*
- Ibid. Per sup. di. ca. 3. Ang. c. nabil. de prescrip.*
- 4 Si dimanda: N. douendo restituire alcuna cosa, per mezzo di terza persona, la restituì, con dar quella à un suo caro amico, uer al confessore suo, il quale la ritiene per se, nè la restituì, se detto N. debitore sia disobligato, & sia tenuto restituirla più al uero padrone? *Resp.* di sì; quando esso mezano l'hauesse ritenuta per se propria in suo dominio; Ma quando esso mezano l'hauesse ritenuta per qualche giusta cagione, nè la ritenne in suo proprio dominio, esso N. debitore restarà disobligato, nè più farà tenuto ad alcuna restituzione.
- 5 Si dimanda: N. hauendo da restituire alcuna cosa, la dette confidentemente, à persona religiosa, che deue essere specchio, lume, & fidanza d'ogni fidele, & particolarmente diremo, che la dette al suo padre spirituale, & confessore, accio quella restituìse al suo creditore o a un predicatore, la quale non restituì, se sia tenuto più ad essa restituzione di quella? *Resp.* se il dominio d'essa robba la quale si deueua restituire al uero padrone, passò in colui, che la doueua restituire, benchè fosse religioso, & predicatore, & anco confessore, & proprio padre spirituale, & sapesse, che questi tali procurauano più presto essa specie di robba, & qualità, o quantità, che la salute propria dell'anime, dirassi di sì, che sarà tenuto restituire anchora essa natura di quella robba, non potendo più rihauer quella, la quale haueua dato à douerli restituire.
- 6 Si dimanda: Vno hauendo da restituire alcuna cosa, la dette, come confidente al suo padre spirituale, o ad altra persona, con patto espresso li douesse portare un ricouere del detto creditore di sua propria mano, ouero d'altra aliena mano, con testimonij, o pur senza, se detto mezano sia tenuto portargli detta fede, & esso creditore sia tenuto fargliela, & esso debitore con buona coscienza, la possa, & la deue dimandare? *Resp.* di sì, ch'esso creditore per coscienza, per sua cautela la deue dimandare & farsela fare: Et esso mezano è tenuto portargliela, & autentica, & esso creditore è tenuto fargliela, & quando non la uolesse fare pecca, nè se le deue fare restituire essa qualità di robba, quando prima non gli faccia, o uoglia fare esso ricouere della riceuta robba, senza però nominare il debitore principale, che restituìse per terza mano.
- 7 Si dimanda: Vno haueua da fare una restituzione d'alcuna cosa, ma perche la poteua restituire, senza manifestarsi, differì essa restituzione fin certo tempo, che li fosse uenuta persona mezana, per la cui persona si potesse fare essa restituzione fidelmente, & secreta: se peccò per hauer fatto detta dilazione? *Resp.* di no, quando realmente, & euidentemente sia restato per questo fine essendo che l'huomo sia tenuto conseruare la buona fama propria, che la robba altrui: Onde dirassi, in questo caso poterli differire la restituzione, fin'à tanto, che si troui persona, per il cui mezzo si possa fidelmente, & secreta.
- 8 Si dimanda: Vno hauendo da restituire alcuna cosa, & trouandosi in ponto di morte, non restituì, ma lasciò per testamento che fosse restituita, se peccò? *Resp.* secondo il Nauarro ancora, che la cosa è dubbiosa, Ma dirassi ben questo, che quando gli fosse alcuno de' predetti rispetti detti ne' precedenti casi, cioè che fosse dubbio, che la sia restituita, che l' mezano non fosse fidele, o secreto, o che se l'appropriasse à se, o che non si curasse della salute dell'anime; ma che attendesse di procurare danari, o robba, & simile, dirassi di no, che non peccò: Et con tutta coscienza, può commettere a suoi heredi (conoscendo però quelli, che la restituirà molto meglio di lui) che la debba restituire, per ciò che quando esso debitore cio non credesse, egli stesso [dice il Nau. ancora] che le deue restituire, & subito.
- 9 Si dimanda: Vno haueua da restituire alcuna cosa, la quale poteua restituirla, ma per certa sua commodità, o occasione, non la uolse così subito restituire, & per non peccare, dimandò dilazione, o la remissione al creditore, se costui peccò? *Resp.* che se detto creditore era ponero, è bisogno di quella, & esso debitore commodò, o quasi più commodò d'esso creditore, & che lo facesse per hauer detta robba per se, & per non uolerla restituire, dirassi di sì, & mortalmente, & sempre starà in esso peccato, fin'à tanto che la restituìse, nè si deue assoluto. Ma quando dimandasse à

- Ye a esso suo creditore la remissione, o il termine, essendo d'uguale conditione, o facilità, dirassi secondo San Tomaso, quando non si manifesti il peccato, nè seguisse alcun scandalo, dirassi di no. Et per concludere tutta questa diceria, diremo, che all' hora sempre si deue fare, quando la giustitia lo richiede, la quale comanda (secondo San Tomaso) che subito si deue fare essa restituzione. Ma questo subito intenda si qual si uoglia tempo del delitto (dice esso Nauarro) o quasi delitto, per il quale si deue restituire. Et se per uia di contratto, o quasi contratto si deue, passato esso tempo (se si potesse però termine) o poi che esso creditore lo ricercò, imperoche il Concilio generale determina, che poco meno pecca colui, che ritiene, che colui, che prende la robba altrui, o sia il peccato negatiuo, o affirmatiuo, imperoche il negatiuo sempre obliga alla restituzione, & l'affermatiuo non sempre obliga, ma solo in certi tempi, si come ben dice esso San Tomaso, l' Archidiacono, il Panormitano, & altri approbati Dottori. Ma notasi questi.
- 10 Si dimanda: Vno era in letto, & mentre dormiua, si ricordò, ouero s'insognò douere restituire alcuna cosa, ouero mentre si ritrouaua in alcun luogo, nè si leuò subito à restituirla, se peccò? *Respond.* con il Nauarro di no per non essersi subito leuato dal letto, o da qualonque altro luogo, per andare a far subito la restituzione, quando però haurà hauuto animo, & proposito fermo di voler restituire, nè concepisca proposito di non restituire, nè deue leuarsi subito dal letto, o d'altro luogo per andare a restituire, percioche basta, che detta restituzione la facci, secondo il tempo, che se gli presenterà, ouero commodità, & luogo, & anco secondo la discrezione d'huomo saggio & prudente.
- 11 Si dimanda: M impedì, ch' N. non conseguì un' officio, o beneficio o altro bene, che dal Prencipe gli era dato, o ragioneuolmente gli perueniua, se costui sia tenuto alla restituzione del danno di detto N. *Respond.* con il nostro Nauarro, che essendo sopra di ciò uarie & diuerse openioni di Dottori, & dirassi, che quelli saranno tenuti alla restituzione, che veramente impediscono altrui, di non poter conseguire alcun beneficio, o officio, o altra sorte di bene, che già era realmente suo, & già guadagnato il tenuea per legitima, & sua perfetta ragione, il che questo chiamasi. *Ius in re.* ouero, che gli perueniua per donazione, o collatione, a confirmatione, o altro legitimo titolo, che dir uogliamo, o per giustitia, o per hauer già guadagnata alcuna ragione pertinente al detto bene, il che è chiamato, *ius ad rem*, ouero che li peruenisse per qualche giusta, & lecita promessa, o per compra, o per stipulatione, o per electione, o per presentatione, o per oppositione, o per spettatiua, regresso, accesso, coaiutorio, primogenitura, o legitima, o per altro giusto, & lecito titolo, che da authorità perfetta, per la quale gli si debba, & si guadagna alcuna attione, per douer chiederlo per giustitia. Benche l'impedisce con mala intentione di farli danno, ma che non gli sia però forza, o bugia, o inganno. Imperoche quello noi siamo tenuti restituire, doue sia debito, come ben dice esso Gaetano. Ma doue fosse qualche intentione di far danno, o qualche male ingiusto, o bene altrui, non induce necessità di restituire, se bene induce peccato nel giudicio della propria coscienza. Onde dirassi, che M. peccò, per hauer impedito detto officio, o beneficio, o altro bene a N. che non l'habbia conseguito, per la giustitia distributiua, essendo che li officij, o beneficij siano bene communi distributiui.
- 12 Si dimanda: Vno fece testamento, & lasciua secondo la sua coscienza a chi gli pareua. N. fece si che detto testatore riuocasse o mutasse in altra maniera detto testamento, per qualonque causa, o per far danno a essi legatarij, o per odio, o per qualunque altra causa simile, se sia tenuto alla restituzione? *Respond.* con il detto Nauarro, che se detta riuocatione o mutatione sarà fatta senza forza, o bugia, & inganni, dirassi di no, imperoche ogni uolta che si fa mutare alcun testamento, o legato, che sia, che altri hauesse fatto, o uolesse fare, ne essi legatarij gli hauesse alcuna ragione. Imperoche quando alcuna ragione gli hauesse sarebbe altrimenti, ma dirassi bene, che peccò, secondo l'intentione o fine, o per dir meglio danno fatto. Et se con bugia ciò fece fare, o con inganni, o per forza l'haurà fatto mutare, sarà (senza dubbio)

2. 2. q. 82. ar. 8. ad 2.

2. 2. q. 33. ar. 2. c. si peccauit in 2. q. 1. c. in Eu de pa. d. 5. in c. no. xiii de iudic.

Ibid. nu. 691 c. 79.

2. 2. q. 82. ar. 2. ad 4.

Ibid. nu. 72. Grav. Adv. c. alij.

bio, tenuta alla reſtitutione de' danni.

13 Si dimanda: Vno haueua un beneficio, ò officio, il quale uolendo rinonciarlo, & haueudo due nepoti, ambedue degni, ma uo no più dell'altro N. fece che lo rinonciasse almen degno, se sia tenuto alla reſtitutione del danno? *Reſpond.* di no, quando l'habbia fatto rinonciare al degno, se bene non sarà stato rinonciato al più degno, benchè haurà peccato, si come altroue hauemo detto, nel capit. de beneficij; & beneficiati; & alle uolte non si pecca. Et grauemente si peccaria, quando si desse all' indegno; Ma non sarà tenuto alla reſtitutione, percioche egli non toglie ad alcuno la sua perfetta ragione, chiamata, in re, ne meno gli toglie l'imperfetta, chiamata *Ad rem*. Ma se essa collatione, o presentatione del beneficio. fatta, o determinata da farsi, fosse fatta fare per forza, o con inganni, ò con bugia, ò con minacij, dirassi esser tenuto alla reſtitutione: Et questa è l'opinione di tutti, perche è contra la giuſtitia, per impedir il giusto modo d'acquistare quello, che a gl'impediti conuiene; Et quel tanto deueſi reſtituire, quanto sarà giudicato da huomo prudente, o almeno secondo la equità, ò quel tanto, che sempre si suol fare, & non quel tanto, che farebbe tenuto a douer pagare, & quanto ha impedito.

*Ibid. n. 72.*  
*L. si quis*  
*aliquem se*  
*stat prohib.*  
*In c. graue,*  
*de prob.*  
*Grar. per l.*  
*1. & 2. ca. si*  
*quis aliquis*  
*test. prohib.*

14 Si dimanda: Molti s'opponenano ad alcuni, che erano per conſequire alcuni officij, o beneficij, ò catedra, & simile; Et colui al quale doueua darli, gli dette ad alcuni, che non s'opposero, & questo perche N. impedì, che non si douesse dare ad alcuno d'essi oppositori, se detto N. sia tenuto alla reſtitutione? *Reſp.* cò l'istesso quando alcuno impediſca, che esso officio, ò beneficio non sia dato à essi legitimi oppositori, ma ad altri dirassi di sì, perche già essi oppositori haueuano acquistata la ragione imperfetta di poterli dimandare, benchè gl' haueſſe anco dati à chi più merita, & non à essi oppositori.

15 Si dimanda: Vn contadino lauoraua alcune ſue terre, vno andò, & se li oppoſe, & impedi quello, che non lauorasse, per ilche li conuenne restare di lauorare, se detto oppositore sia tenuto alla reſtitutione de' danni? *Reſpond.* con l'istesso di sì, percioche quello impedi, quello, che per ragione se gli doueua lasciar lauorare, che è la sua fatica.

Et l'istesso dirassi di colui, che impediſce, chi scriue, ò cuſe, o facci altra sorte d'effercitio, col quale uiue, o guadagna alcuna cosa per propria industria, & simile, pecca, & è tenuto à tutti suoi danni.

16 Si dimanda: N. uoleua andare dal Papà, ouero alla presenza d'un Vescouo ò d'alcuni Essaminatori, alliquali apparteneua il dare alcun beneficio, & l'impedi in maniera tale, che lui non pote andare a tempo, per laqual tardanza, il detto beneficio fù conferito, & ad un degno, se colui, che ha impedito, & ritardato detto N. sia tenuto alla reſtitutione de' danni? *Reſpond.* di no, quando non l'habbia per minacci, o per forza, ò con inganni fatto ritenere; Ma solamente con altra sorte di tardanza, sapendo molto ben lui, che se detto N. fosse stato conosciuto per la qualità dell'huomo, che lui era, l'haurebbe (senza alcun dubbio) ottenuto, nè l'haurebbe ottenuto quello, che da lui se li desideraua detto beneficio. Onde non è tenuto alla reſtitutione, perche quel beneficio non era anchora d'esso N. nè se li doueua. Ma quando fosse stato anco del detto N. o li doueua, sarebbe altrimenti.

*Na. in m. m.*  
*n. 17. n. 74.*

17 Si dimanda: Vno haueua alcune robe altrui, lequali uoleua reſtituire ueramente ma conſideraua, mentre l'haueſſe reſtituite, non poteua uiuere, però non le reſtituì se peccò, & sia tenuto? *Reſpond.* con l' Armilla, quando il padrone fosse stato commodo, dirassi di no, o che non fosse in tale necessitá, che se ritroua detto debitore, nè gli haueſſe uoluto dare dilatione di tempo da reſtituire, perche in questo caso, la giuſtitia uole, che se gli dia tempo. Onde dirassi che il debitore non ritiene quel d'altri ingiuſtamente. Ma dirassi ben, che bisogna hauer uolontá di fare la debita reſtitutione, quando egli potrà. Et che egli reſtringa le ſpeſe, che non siano superflue, ma neceſſarie, folo al uitto, & ueſtuto, & parcamente. Altrimente facendo dirassi ritenere quel d'altri indebitamente.

*Arm. de re*  
*ſtit. m. 28.*

Della

Della Reſtitutione ſcuſabile, & forzata.

Cap. XCII.

Vedi anco reſtitutione per tutto, & reſtitutione, come, & quando.

S O M M A R I O.

- 1 Se colui, ch'è debitore, & si ſia rimettere a tempo il debito, ò libero, ò parte, per forza, ſia tenuto più pagarlo, & se pecca, come, & perche.  
*Conditione, che deue haueere la rimessione de' debiti quali, & quante, per eſſer ualida.*
- 2 Se colui, che deue, nè lo uol pagare, se il creditore non s'accorda d'una parte, & s'accorda, ſia tenuto alla reſtitutione del reſto, & perche.  
*Colui, che per forza di lite, o di minacci, si ſia rimettere tutto, o parte dal creditore, è tenuto a reſtitutione, & perche, & pecca.*
- 3 Se colui, al quale è rimesso il debito tutto, ò parte, se ſia tenuto più a reſtitutione del rimesso, come, quando, & perche.  
*Se il debitore, che vuole la rimessione del debito, se non haueſſe l'intentione di pagare, inanti eſſa rimessione, peccò, & perche.*
- 4 Se colui, che dimanda rimessione del debito, con speranza gli sarà rimesso, peccò, & perche.  
*Colui, che non ha animo di pagare, non eſſer ſicuro d'eſſer ſenza peccato, & perche, benchè li ſia rimesso il debito.*
- 5 Se colui, ch'è debito ſia ricercare la rimessione d'una parte del debito, o di tutta, come, & perche non ſia più tenuto a reſtitutione, eſſendoli rimessa.
- 6 Colui, che ricerca con mezzani haueere rimessione del debito, & gli è riferſo, eſſergli rimesso, ma è bugia ſarà tenuto a pagare, & perche.  
*Colui, ch'è debitore, & li uien detto eſſergli rimesso il debito, finche ſta in queſta fede di creditore, non eſſer tenuto a reſtitutione, & perche.*  
*Se quando al debitore, non gli è rimesso il debito liberamente, ſia tenuto più pagare, & quel lo deue fare, & perche.*
- 7 Colui, che sà il creditore restare di domandare il ſuo credito, per eſſer perſona potente, ò nobile, ne paga, pecca, & perche, & se si deue aſſoluere.
- 8 Il debitore, che sà non eſſergli rimandato il ſuo credito, per il reſpetto, che se gli porta, nè paga, pecca, & perche.  
*Se il debitore, che sa, che per longhezza del tempo il creditore s'ha ſcordato del credito, pecca, & ſia tenuto a reſtitutione, quando, & perche.*
- 9 Se colui, che sa d'eſſer debitore, nè gli è dimandati dal creditore, nè prega, come, & perche non pecca.
- 10 Colui, che conſiglia alcuno a non pagare, lui eſſer tenuto alla reſtitutione, & perche.
- 11 Se colui, che deue dare, procura fare haueere beneficio eccleſiaſtico al creditore, ſia tenuto più di pagare, come, & perche.  
*Se il procurare il far ſeruitij, o beneficij al creditore, se ſia più tenuto a pagare il debito, & se peccò, come, quando, & perche.*  
*Se per il riceuuto ſeruitio dal debitore, & se li rimetta il debito, quello ſia tenuto più a pagar lo, & perche.*
- 12 Se colui, che compra cosa rubata per ignoranza ſia tenuto reſtituirlo, & peccò.  
*Se colui, che compra cosa robata, la poſſi riuenedere à colui, che gli l'ha uenduta, o cambiata & quello deue fare.*  
*Se colui, che compra roba robata, poſſi riceuere il prezzo, che l'ha pagata.*
- 13 Se per legge, o ſtatuti di preſcriptione, paſſato eſſo tempo, se ſia tenuto più a reſtituire, & perche.
- 14 Se per non pagare un debito, dal debitore ſi porta il tempo inanti, fin' a quello della preſcriptione, se paſſato, ſia più tenuto pagare, & perche, nè si deue aſſoluere.
- 15 Colui, che debito, & non paga per poeueria, & uia a pericolo non pagando d'eſſere ammazzato, non reſtituendo pecca mortalmente benchè moriſſe di fame, & perche.  
*Se colui, che reſtituiſce la robba altrui, con pericolo della uita, peccò, & perche.*

Giardino di Sommiſti, Parte Terza.

L 3 S'ò



S'è lecito porre la vita, per la diſenſione del ſuo amico, & del la robba, & per-  
che.  
16 Se colui, che per ſuo credito compra il debitore per ſchiano ſia lecito, & per-  
che.  
Se ſia lecito uen der ſe ſeſo, o li figliuoli per debiti civili, & perche.

Na. in man.  
c. 17. num.  
& 60.



1 Si dimanda: N. doueua reſtituire alcuni danari, o robba à O. onde detto N. fece ſilo, & minacciò eſſo O. creditore, per ilche ſi fece rimettere detto debito, o tutto, ò parte, ouero a pagarlo ſin tanto tempo, ò tanto à l'anno, ſe detto N. ſia tenuto piu pagarlo, ouero ſe lo deue pagare nel predetto modo? *Reſpond.* di sì, che è tenuto pagare, & reſtituire, oltre il peccato, percioche queſta rimeſſione ſua, o dilatione è fatta in uolontaria, per timore, & per forza, & non è fatta libera. Imperoche quando ſi fa la rimeſſione da alcuno quello deue hauere due conditioni, l'una, che'l creditore, o uogliamo dire donatore poſſi donare, & habbi libera amminiſtratione de' ſuoi beni, l'altra, che la donatione, o rimeſſione, ouero dilatione ſia liberamente fatta ſenza inganno, timore, ò forza: Onde quando per una di queſte quattro conditioni, farà eſſa donatione, ò dilatione, dirai non eſſer ualida, percioche non uale, quando ſi facci da chi non ſi puo fare, ò che u'interuenga forza, ò inganno, ò timore.

Ibid.

2 Si dimanda: N. era debito à G. mille ducati, & perche G. conoſceua, che N. non lo uoleua pagare integramente, hauendoli fatto dire, che ſe non s'accorda d'un tanto, d'un terzo, ouero della metà, non è per dargli coſa alcuna, ouero che lo ſtratiarà, & ſtracherà per li palazzi, con tenerlo ſempre in lite, o per altro ſimile effetto, il detto G. ſi forzato accordarſi, ſe detto N. ſia tenuto alla reſtitutione de' danni? *Reſp.* con l'ifteſſo, di sì, oltre il peccato mortale, nelquale ſtā, ne ſi puo, nè ſi deue aſſoluere, & è tenuto a tutti li danni, che per detta quantità di perdita, lui faceſſe. Haimo quanti di queſti il mondo e pieno.

Ibi. nu. 76.  
& 77.  
S. Ant. 2. p.  
tit. 2. c. 6.

3 Si dimanda. N. era debitore a G. ilquale era ueramente ricco, & eſſo N. era pouero, & reſtituendo detti danari, diuenuea piu pouero, onde andò à trouare eſſo G. & li dimando la remiſſione di detto ſuo debito, del che conſegliatoſi che farebbe opera di miſericordia, quando li rimetteſſe detto debito, gli lo rimelſe, o tutto, ò parte, ſe detto N. ſia tenuto piu a pagargli detti danari, ò tutti, ò parte? *Reſp.* con l'ifteſſo, ſe detto N. lui haurà hauuto propoſito, animo reale, & uolontà di pagare, dirai di nò, quella parte, che gli farà rimelſa; Ma ſi deue dare queſto per conſiglio, che cio ſi facci inanzi, che con l'effetto ſi preſenti il danaro, nè etiandio con le parole, ſi chiedi la rimeſſione, perche gli atti della liberalità piu liberamente ſ'eſſercitano in aſſenza del pagamento, & inanzi, che ſi uegga, o ſi riceua il danaro, che dopo: Imperoche. *Auri ſacra fames, quid non mortalia pectora cogis.* Et altroue. *Crefcit amor nummi, quantum ipſa pecunia crefcit.* Et notaſi queſto, che ſempre eſſo creditore deue hauere intentione di pagare il ſuo creditore, inanti, che habbia la rimeſſione del debito, imperoche altrimenti peccaria, & mortalmente.

In d. reg. pec  
catorum. 2. 2.  
q. 62. art. 6.

4 Si dimanda: N. era debito mille ducati a G. ma per eſſer pouero mal uolontieri gli pagaua, & ſtaua con ſperanza, ch'eſſo G. gli l'hauerebbe rimelſi, per eſſer quello ricco, onde ſi poſe in mano d'eſſo creditore di tutto, ò parte, dicendo lui eſſer pronto di pagare, ſecondo la ſua poſſibilità, ma lo prega per l'amor di Dio, che eſſo uſi un poco di miſericordia con lui. o di tutto, ò di parte, ne però paga, & eſſo creditore li rimette detto debito, ò tutto, ò parte ſe ſia tenuto piu pagarlo? *Reſpond.* che quando detto N. haurà hauuto realmente animo di pagare, non pecca, nè eſſere tenuto a reſtitutione. Ma ſe lui non hauelſe hauuto animo di pagare, non farebbe libero dal peccato. Et quando hauelſe uſato detto termine con intentione di non pagare, ma credeua, che eſſo creditore con poco farebbe reſtato contento, perche altrimenti lui non hauerebbe fatta quella offerta, dirai, che reſta ben libero dalla reſtitutione, ma che non reſta libero del peccato, per non hauere hauuto l'intentione di pagare, ſi come ben dice Silueſtro, & altri.

Ibid.

Reſp. 7. q. 1

Si di-

1 Si dimanda: N. era debito a G. mille ducati, per ilche hauendo P. ch'era ſuo cōfidete amico li diſſe, vā, & troua. G. alquale io ſon debito mille ducati, & uedi, ſe ſi uolee accordare, che ſe uoglia contentare di cinquecento, & li altri cinquecento laſciarmi, & rimettermeli. Ilche P. fece, trouando detto G. & diſſe G. ſe tu vuoi, io farò ſi, che N. tuo debitore te dia la metà del detto tuo credito, ſe tu gli norrai rimettere l'altra metà, & donargliela; ilche G. ſe contentò, ſe detto N. ſia tenuto piu alla reſtitutione dell'altra metà? *Reſp.* con l'ifteſſo di nò, che non è piu tenuto; imperoche in queſta richieſta, non gli è inganno alcuno, nè timore, nè uiolenza, nè forza, nè eſſo creditore, ſi perde di ſperanza, di ricuperare il ſuo credito: Et eſſo debitore è apparecchiato di far tutto ciò, ch'egli potrà fare, quando eſſo creditore gli rimette, & eſſo debitore reſta libero dalla reſtitutione, ch'egli doueua fare, & ceſſa di peccare. Ma quando eſſo debitore non hauelſe hauuto animo di pagare (potendo però) dirai, che reſtarà libero dalla reſtitutione, ma non reſta però di peccare. Ma notaſi il ſeguento.

Ibi. nu. 8.

6 Si dimanda: N. hauendo da pagar mille ſcuti a S. uſò il mezzo di P. che F. gli hauelſe da rimettere tutto, o parte d'eſſo debito. Et hauendo eſſo P. fatto ogni buono officio, ſiualmente non puote ottenere coſa alcuna da eſſo F. che uoleua tutto il ſuo credito intieramente, Et dubitando di non diſgutare eſſo N. gli diſſe, & riferì, lui hauere ottenuto a punto, quanto da lui ſe deſideraua, di tutta la quantità, o pure d'una parte, ſe bene coſa alcuna non ottenne, attento ch'eſſo F. uoleua per ogni modo eſſer ſodisfatto, & uoleua tutti i ſuoi danari, ſin'un minimo quatrino, ſe detto N. ſia tenuto piu alla reſtitutione, di queſto tal pagamento? *Reſpond.* con l'ifteſſo di sì, poiche non è il uero, che F. gli habbia fatta la donatione, & la rimeſſione liberamente, non oſtante che P. gli habbia riferito eſſergli fatta liberamente, & eſſer tenuto alla reſtitutione. Anzi dirai di più, che ſ'egli ne dubita, deue accertarſi della verità, nè uolendo accertarſi, per non ſentire forſi quello, che li potrebbe gradamente diſpiacere, reſta ſempre debitore, & nel peccato. Et ſe per caſo P. ſuo mezano foſſe perſona di credito, & in queſto ſi fatto negotio, foſſe baſtante, eſſo debitore reſtaria per queſto ſuo detto, & relatione ſcuſato, ma però ſin'à tanto, che di queſto ne foſſe certificato, & ne ſapeſſe la uerità: imperoche quando eſſo N. ſaprà, che la donatione, ouero remiſſione, ouero dilatione di tempo, o ſminuimento del debito, ueramente, & reale non foſſe fatta libera, dirai, che di nouo ha da fare nouo propoſito di pagare, & ſodisfare, come egli potrà. Auuertendo ſopra ciò, che ſempre ſ'ha da intendere, quando però eſſo debitore, non poteſſe pagare, ſodisfare, & reſtituire, per l'impoſſibilità, & per la manifeſtatione della ſua fama, honore, e pericolo di vita. Imperoche farebbe altrimenti, quando non gli foſſe, & con eſſe queſti pericoli. Ma ſoprauiemi un'altro bel caſo.

L'Autore.

7 Si dimanda: N. era creditore di F. di mille ducati, ilquale F. era ricco ò pur pouero, o potente, gentil'huomo, ſignore, & ſimile, alquale lui portaua non poco riſpetto, & temeua domandarglieli, per ogni debito riuerentiale. Se ciò ſapendo detto F. nè ſodisfacendo, ſia tenuto alla reſtitutione, & peccchi? *Reſpond.* con l'ifteſſo, di sì, & ſta in continuo peccato, nè meno ſi deue queſto tale che in ciò incorra aſſoluere. Ma notaſi piu oltre.

Ibid.  
Arg. ca. cum  
ceſſante, de  
appella.

8 Si dimanda: Vno era debito a N. mille ducati, ma per la longhezza del tempo, ſi ſcordò ſodisfare, & di pagare, & eſſo N. reſtaua di dimandargli il ſuo credito, per certa ſorte di riſpetto, ſe non pagandolo, peccchi? *Reſpond.* con l'ifteſſo di sì, & ſtā in peccato continuamente. Ancorche eſſo creditore per la longhezza del tempo non ſi ricordalſe d'eſſo ſuo credito, eſſo debitore pecca, & ſtā in peccato ſempre, ſin'à tanto che non reſtituiſſe, (potendo però dico) reſtituire, ancor che da quello non gli ſiano dimandati, perche eſſo non ha la rimeſſione, o dilatione di tempo, ne termine uolontario dal creditore. Ma.

9 Si dimanda: N. era creditore di mille, o piu ducati di S. alquale mai gli dimandaua, & beniſſimo ſe ricordaua douerli hauere, ma per timore, o riuerenza alcuna ò altro riſpetto reſtaua dimandarli, & eſſo F. ſapeua douerli pagare, ne però gli pagaua, nè ſi curaua reſtituirli, ſe peccò, & ſia tenuto reſtituirli? *Reſpon.* con l'ifteſſo di sì, ch'è re-

Nau. c. 17.  
Ibid.

nuto ma non pecca quando l'habbia proposito & uolontà di pagarli, & restituirli quando potrà, o li farà dimandati; Imperoche pare, che in questo caso, esso N. creditore acconsenta al termine volontariamente, che se da esso F. debitore si toglie, ne ciò lo fa inuolontariamente. Onde esso debitore è scusato per all'hora.

10 Si dimanda? Vno faceua continuamente lite in palazzo; per il che s'imaginò di non spender piu danari in Auocati: Et andò vn giorno di fare conuentione con un Auocato di darli vn tanto all'anno, & si conuenne di dargli vn sacco di grano all'anno, & lo ricercò anco, che gli douesse insegnare qualche bel colpo, acciò sempre non straccasse, & affaticasse esso Auocato. Ilquale gli insegnò questo colpo, dicendoli, quando tu pigli danari, o alcuna altra cosa imprestito da alcuno; vedi sempre farteli prestare, o dare alla presenza di quattro occhi, ne che alcuno altro gli sia; Et quando teli ridomanderà, nega d'hauere riceuuta alcuna cosa, ma però in coscienza bisogna poi restituirli, se detto Auocato peccò, & sia tenuto alla restituzione di detta roba, ch'hauerà tolta esso suo clientulo. *Resp.* di sì, che peccò, & è tenuto ad ogni danno, che per simile consiglio, detto suo clientulo haueffe fatto, & tolto. Ma non sarà però scusato esso debitore, di non restituire a esso consultore quel tanto che per lui hauea pagato, & restituito. Et questo caso è interuenuto à Fabriano.

11 Si dimanda. N. era debito a F. mille ducati, & acciò quelli non gli li dimandasse, procurò di farli hauere vn beneficio, & gli lo fece anco hauere, ne piu li restituì li detti danari, se sia tenuto piu a restituirli? *Resp.* con l'istesso di sì, benchè alcuni vogliano di no, ilche è falsissimo, come benissimo proua esso Nauarro, & noi lo seguitemo. Percioche il procurar beneficij, o far seruitij, non scusa, che non si paghi il debito, che si ha con alcuno; Ancorche ciò esso creditore gli lo rila sciasse liberamente, per il riceuuto beneficio, ma non volontariamente. perche vorrebbe anco il danaro, oltre il riceuuto beneficio.

12 Si dimanda? Vno comprò per se proprio, alcuna cosa robata, non sapendo, che sia cosa ingiusta il comprare cosa robata, & tenerla per se proprio, se sia tenuta restituirli & se peccò? *Resp.* di sì con l'istesso, che peccò, & è tenuto alla restituzione, nè lo scusa l'ignoranza, poiche la legge è chiara. Benchè per esser ciascuno più a se obligato, che ad altri, egli la può restituire la cosa comprata a colui, che gliela uendette, o cambiò, & ne può anco riceuere il prezzo, che gli la pagò, o quella, che scambidò. Ma deue in questo sempre essortare, o consigliare, & pregar colui, che detta roba rubbò, che la restituisca al suo primo padrone.

13 Si dimanda? In alcuni regni, o città sono alcune leggi proscritionate, che non si possono dimandare debiti, dopo passati tanti anni. N. ritrouandosi nella città di V. esser debitore à C. di mille ducati, il quale per la preditta lege non li uolse più pagare per esser passati trenta o più anni di prescrizione, se costui sia tenuto in coscienza pagarli, benchè detta lege non voglia? *Resp.* con l'istesso di no, & essere scusato nel giudicio della coscienza, & questa essere l'opinione anco della commune, & d'Aneharano.

14 Si dimanda? V. era debito à N. cento ducati, al quale fece poi vn scritto, da pagarli termine tanto tempo. Et arriuato esso tempo, ditto creditore molte volte dimandò, & fece chiedere detto suo credito da diuerse persone confidenti, & amicali; Et esso V. debitore portaua sempre il tempo inanti, con intentione, & proposito di non uolerli pagare, fino che arriuò, & passò li trenta o più anni della prescrizione del tempo; Onde passato detto tempo, non li uolse più pagare, se sia tenuto, & scusato nel giudicio della coscienza pagarli? *Resp.* di sì ch'è tenuto percioche credesi l'animo del ditto, mai hauere hauuto proposito pagare ditto suo creditore, & stà in continuo peccato, nè si deue assoluere, se prima non paga, & restituisce. Et se ditto creditore era solito ponere danari in guadagno, farà anco tenuto alli danni dell'interesse.

15 Si domanda. V. Si trouaua hauer vna buona quantità di robba di C. alquale se la restituua correua pericolo di morire di fame lui, & la sua famiglia, ouero d'esser ammazzato da C. se sia tenuto a restituirli? *Respond.* che in questo caso non è tenuto, ne fa atto contra giustitia non restituendo: perche la vita propria è un maggior bene che non è, la robba, & sempre si può proficere la vita, & l'honor proprio alla robba; E uero che

L'Autore.

Nauar. c. 17.  
Ibi. nu. 81.

Ibi. nu. 84.

Siln. restit.

Alex. in 4.  
ponte.

Ibi. nu. 85.

Anch. in ca.  
peccati de  
reg. in lib. 6.

L'Autore.

Nauar. nel  
man. c. 17.  
num. 87.

ro, che V. restituendo quella qualità di robba che egli ha di C. ad esso, C. non peccaria, quantonque corresse pericolo dell'honore, & della vita propria, anzi faria un atto generoso, & degno di lode, come dice il Soto nel libro quinto, de iustitia, & iure, nella questio ne prima nell'articolo sesto, perche il metter la uita propria, per difesa del prossimo è atto da generoso, come anco spender la robba (per qual si voglia atto di uirtù, & perche V. restituisce a C. quello che gli doueua con pericolo, & incommodo suo, fa vno atto di uirtù, però fa un atto generoso, & nobile.

16 Si dimanda: Vno era debito a C. mille ducati, ne haueua facultà, o possibilità alcuna di poterli restituire, detto C. creditore lo comprò per suo schiauo, fin' a tanto che gli restituì se li predetti suoi mille ducati, se peccò, & se esso V. debitore sia tenuto a restituirglieli, non hauendo quello cosa alcuna? *Resp.* con l'istesso, che benchè nell'antica legge, fosse promesso, che colui, ch'era debitore si uendesse, & che anco se medesimo, o suoi proprij figliuoli si potessero uendere per i debiti ciuili, nondimeno hora nella diuina legge Christiana, mai s'ha ciò ordinato, ne si comanda; Imperoche la nostra legge christiana, è piena di pietà, & diuina carità. Et anco perche la libertà, è ordine piu alto de' beni di fortuna, & per sua natura, è cosa inestimabile, onde la restituzione, che è atto di giustitia non obliga uendersi, a chi è in libertà, nè farsi seruo, o schiauo per restituire la roba, quale è ordine piu basso della libertà, & è di sua natura estimabile. Ma dirassi bene, che farà cosa buona di darsi per schiauo al creditore, per fare la restituzione, ouero uendersi ad altra persona, quando trouasse, chi lo uollesse comprare. Ma Io dirò la mia opinione, che l'huomo libero, quale è il christiano, mai deue comprare alcuno christiano per debito ciuile, poiche per legge di gratia, di natura, & di genti non ci l'ordina, non ci lo comanda, ne ci astrenghe. Benchè di ciò gli siano contrarie opinioni. Ma del tutto me riporto, se bene il Nauarro dice, che non farebbe male uender se stesso per schiauo, per fare la restituzione al creditore, o ad altri, che lo uollesse comprare.

Ibid. nu. 88.

Libertat. dei  
inestimabilis,  
& ff. de  
regul. iur.

L'Autore.  
Soto lib. 4. q.  
2. ar. 1. de in  
stit. & iure.

Della rimessione della colpa, & pena per l'indulgenza.

Cap. XCIII.

Vedi rimessione di peccati, & indulgenza.

S O M M A R I O.

- 1 Se per l'indulgenza al penitente, gli sia rimessa la colpa, & la pena, & perche.  
Se il peccatore ogni uolta, che peccò, s'oblighi alla pena, & perche.  
Se il peccatore giustificato da Dio, gli sia rimessa la colpa, ouero debito della pena.  
Se il debito della pena s'aderisca alla colpa.  
Come Dio assolua il penitente dalla colpa, & dalla pena, & da quale pena.  
Se quando il penitente sia assoluto da Dio, resti obligato a sostenere alcuna pena, & quale.  
Se rimossa la macchia della colpa, rimanghi il reato della pena, & di quale.  
Se da Dio si punisca, dopo ch' al peccatore gli sarà rimesso il peccato.  
Se il reato della pena rimanghi, reuocato che sia il peccato.  
Se Dio per ministero del sacerdote, ci rimetta il peccato mortale, & la pena eterna.  
Quando, & come Dio assolua il peccatore dalla colpa, & dalla pena eterna.  
Se ogni uolta, che sia rimessa la pena eterna, sia rimessa la pena temporale ancora.  
Se l'huomo resta di fare la pena temporale, essendogli rimessa la eterna, & perche.  
Perche Dio rimettendo la pena eterna, vuole che resti anco debitori alla temporale.
- 2 Se al penitente, per la molta conuisione, gli sia rimessa la colpa, & la pena, & quale.  
Se al peccatore, per la grande contrizione, gli possa essere rimessa anco la pena temporale.
- 3 Se all'huomo, per il sacro battesimo, gli sia rimessa la colpa, & tutte le pene, & perche.  
Se la passione di Christo sia sufficiente a cancellare tutte le colpe, & pene all'huomo.  
Come il battesimo operi nell'huomo, per scancellare la colpa, & la pena.  
Se per il sacramento penitente all'huomo gli sia rimessa la colpa, & le pene, come, & quando.

il sacro

- Il sacro Battesimo, che cosa sia, & come scancelli la colpa, & la pena.
- 4 Se all'huomo per la gran contritione gli siano rimessi tutti i debiti, & quali. Perche nel battesimo all'huomo, gli sono rimessi tutti i debiti, & quali. Perche nel sacramento penitential non si rimettano tutti i debiti, & quando si rimettano.
  - 5 Come la passione di Christo sia comunicata all'huomo, & perche. Se l'huomo fosse imperfettamente contrito, gli sia scancellata la colpa, & la pena sola, & quale.
  - 6 Come l'huomo possa soddisfare a Dio, & a quali pene. Come la sodisfazione dell'huomo si faccia infinita, & quando.
  - 7 Se Dio, come punisca una volta l'huomo per alcun peccato, lo punisca ancora molte volte, & perche, & quando. Se l'huomo commette alcun peccato d'una medema specie piu volte, sia punito piu volte da Dio, & perche.
  - 8 Se l'indulgenza sia sufficiente a rimettere la pena, & da quale. Se l'indulgenza assoluta da quell'obbligo di pena, che impone il sacerdote al penitente. Se l'indulgenza assoluta l'huomo dalla pena de' laurij. Se la rimessione, che si fa dal sacerdote all'huomo, assoluta dal foro della Chiesa, & di Dio, & perche. Se le pene del purgatorio siano piu atroci, de tutte le pene del mondo. Se l'indulgenza uaglia assolvere le pene di Dio, de' Canoni, & del sacerdote all'huomo. Quando si rimettano tutte le pene per l'indulgenza.
  - 9 Se colui, che hauesse ricevuto tutte le parti della penitenza sacramentale, sia assoluto da tutte le pene, hauendo una contritione insufficiente. Se a colui, che ha la constitutione insufficiente gli si applichi il merito della passione di Christo, & perche. Se la indulgenza libera dall'obbligo della pena per la contritione insufficiente, & perche.
  - 10 Il proprio della indulgenza per se, che effetto faccia, & quali. Se la indulgenza rimetta la colpa, & la pena, & perche. Che anticamente s'usasse dire, indulgenza di colpa, & di pena, non rimettendo la colpa.
  - 11 Colpa, quello che uoglia dire, & perche con questo nome. Chi possa rimettere la colpa, o reato, oer peccato, come, & perche. Come Dio rimetta la colpa, & come il sacerdote, & perche. Perche non si può dire indulgenza di colpa, & di pena. Effetto del nome proprio dell'indulgenza, come deuesi dire. Indulgenza di proprio, & improprio nome, quale. Come si possa saluare il parlare improprio, dell'indulgenza. Se la rimessione della colpa, si riferisca alla contritione, & confessione. Per conseguire la indulgenza, & suo effetto, & per la rimessione d'essa pena. Quello, che deue precedere per conseguire l'indulgenza. Se l'indulgenza si possa conseguire prima che non s'abbia la rimessione della colpa. Se per il desiderio, & uolontà di confessarsi, si conseguisca l'indulgenza, & come. Se per conseguire la rimessione della pena, faccia bisogno prima quella della colpa. Se la colpa si riferisca all'assoluzione di tutti i peccati, benché enormissimi.
  - 12 Se colui, che piglia l'indulgenza con nausea, & scherno, riceua quella, & perche. Le cose, che deuono preuenire, avanti che si piglia l'indulgenza, & quali. Se la confessione, con la sodisfazione preuenisse senza la contritione, si piglia l'indulgenza. Se colui, che schernisce l'indulgenza, riceua l'indulgenza. Quando l'indulgenza si riceua con beneficio, & salute di rimessione di suoi peccati. Con quale opere deuono essere accompagnate l'indulgenze.
  - 13 S'un negligente nel pigliare l'indulgenza quella conseguisca, & perche. Se la penitenza si deue imporre a chi non se disposto ricuere quella.

Si di-



- I dimanda: Vno essendo incorso in vno, o piu peccati mortali, per il che pigliò vn'indulgenza, secondo che comandaua il breue, se a costui ogni volta gli sia rimessa la colpa, anco sempre la pena temporale? Resp. con San Bonauentura, il quale dice, quando il peccatore pecca, ogni volta s'obliga alla pena eterna, ma quando la diuina misericordia la giustifica, ouero lo viuifica, gli rimetta ogni colpa, & reato, cioè debito della pena eterna, il quale debito inseparabilmente s'aderisce alla colpa. Ma perche la misericordia non può pregiudicare alla giustitia d'Iddio, alla quale appartiene punire li mali, però così l'assolue dalla colpa, & dalla pena, ma dalla pena eterna, & resta obligato a sostenere alcuna pena temporale; però quello, che piu si da a fare la sua propria uolontà, qual non deue, facendo contra il comandamento di Dio, deue secondo l'ordine della diuina giustitia, o per forza, o per uolontà spontanea sostenere alcun male, cioè pena temporale. Onde diremo, quod cessante actu peccati, nel iniuria illata, adhuc remanet debitum pena. Et così ancora conuien dire, che remossa la macchia della colpa, può certemete remanere il reato non della pena semplicemente, ma della sodisfatoria. Adonque da Dio si punisce alcuno ancora dopo, che gli è anco rimesso il peccato, & così il reato della pena remane, rimosso che sia il peccato. Et ancora dice il Lipomano nel trattato della sodisfazione, che Iddio per ministerio del sacerdote ci rimette il peccato mortale, dico la colpa; & l'offesa, che gli habbiamo fatta, & insieme ci rilascia la pena eterna dell'inferno, che per il peccato mortale era uamo destinata, ma però ci obliga con tutto ciò a qualche pena temporale, da essere sofferta da noi; per ostendere il rigore della diuina giustitia. Et Vgo da S. Virto. dice, Iddio assolue l'huomo della colpa, & dalla pena eterna, ma lo lega però col uincolo della perpetua detestatione del peccato, obligandolo però alla sodisfazione dello peccato. Et il sacro Concilio Tridentino non dice, Si quis dixerit, totam penam simul cum culpa, remitti semper a Deo. Anathema sit. Della quale dimanda concludesi, che ogni uolta, che rimessa la pena eterna, non si dirassi non sempre rimettersi tutta la pena temporale, ma resta all'huomo peccatore di farla, perche si come dalla ferita del corpo resta la cicatrice, perche non si possono così ben curare, così l'anima nostra, la quale è ferita dal peccato, benché habbia hauuto la rimessione del peccato, & della sua pena eterna, nondimeno li resta ancora la cicatrice, cioè di sostenere la pena temporale. Et questo per altro non si fa dalla diuina giustitia di Dio, (dice S. Gio. Chrisostomo) se non per maggior sanità, che per sanare il peccatore, non solamente se gli deue donare la rimessione della colpa, & della pena eterna, ma ancora si deue per sua sanità maggiore, lasciarlo foggogato, & sottoposto ad alcune pene temporali, & questo sia detto a bastanza. Ma.
- 2 Si dimanda; Vno dopo commesso alcun peccato mortale, hebbe tanto dolore, & tanta contritione, che di, & notte piangeua, se a costui gli sia rimessa essa colpa, & pena, non solo la eterna, ma anco la temporale? Resp. che ueramente può esser tanta, & tanta, che gli possa essere anco rimessa insieme essa pena temporale ancora, si come fu a Santa Maria Maddalena, all'Adultera, a San Pietro, il quale tutto il tempo della uita sua non cessò mai di piangere, & questo per sodisfare (come dice Clemente), ouero per dare effempio di sodisfare. Si che può essere alcuna uolta, che quando al peccatore gli è rimessa la colpa, gli sia rimessa & la pena eterna, & temporale insieme, per la sufficiente contritione. Ma considerata l'humana fragilità, & negligenza, dirassi, che di raro è nel peccatore una tal sufficiente contritione, perche il piu delle uolte assai tepidamente si conuertemo a Dio. Et quando all'huomo se li rimette, non se gli rimette la colpa, & la pena eterna, & temporale, o per la sua sufficiente, & insufficiente contritione, che lui ha in diuersi tempi. Ma.
  - 3 Si dimanda: Vno infidele conoscendo ueramente non essergli altra legge piu salutare, quanto questa nostra christiana, li fece battezzare, se a costui nel sacro fonte del battesimo riceua perfettamente la rimessione di tutti i suoi peccati, & gli sia rimessa la colpa, la pena eterna, & anco tutta la pena temporale, poiche per la confessione sacramentale, non si rimette la pena temporale? Resp. secondo l'opinionone di tutti i sacri Dottori, & in partico lare del Lipomano di sì, perche l'huomo battezzato partecipa totalmente da quello la uirtù della passione di Christo, la quale è sufficientissima, a scancellare nell'huomo la pena eterna, & anco tutta la pena temporale, la quale nel battesimo opera p modo d'una nuova ge-

4. d. 25. q. 2. num. 47. S. To. 1. reg. q. 87. ar. 6.

Don Nicolò Malnep da Piaccè & Canonico regol. nel tesoro celeste.

Contra haeret. ioh. 9. c. 13.

Solo 4. d. 15. q. 1. ar. 4.

sess. 14. c. 8. can. 12.

Nel suo itinerario.

de sacramēto penit. ca. de satisfat. obiect. 4. contra haeret.

ta generatione, & rinascenza, il che nel sacramento penitente non si può fare, se l'huomo misteriosamente non muore totalmente alla vita vecchia precedente, risorgendo in vna nuoua vita, ouero in vna nuoua creatura regenerata in Christo. Et questo è quello che dice l'Apostolo Paulo. *An ignoratis, quia quicumque baptizati sumus in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus?* Onde essendo il sacro Battefimo vna generatione spirituale, & non potendo essere la generatione d'uno, senza la concettione dell'altro, però è necessario, ch'il sacramento del battefimo scancelli tutto quello, che s'aspetta alla vita vecchia precedente, cioè la colpa, la pena eterna, & la pena temporale. Ma il sacramento della penitenza è piu presto risanatione, che generatione, o rinascenza, ouero vna riparatione alla precedente sanità.

4 Si dimanda: Vno totalmente contrito di tutti i suoi peccati, & più presto se ne voleua morire, che mai piu commetterne, se à costui gli siano rimessi tutti tre i debiti, che deuono a Dio, cioè la colpa, la pena eterna, & la temporale? *Respond.* che l'huomo per la penitenza sola, non riceue communemente la remissione di tutta la pena temporale, dopò la remissione d'essa colpa, & d'essa pena eterna: Ma dirassi, che la riceuerà piu, & meno, secondo, che gli suoi atti della sua contritione, saranno più intensi, & più perfetti, cioè secondo la sua contritione sarà maggiore, & minore. Il che con vno effempio facilmente s'intenderà, cioè vn signore haueua tre suoi debitori, il quale promise à tutti volergli lasciare tutto il debito, se caldamente, & con effetto s'affaticarono in seruirlo. Ma vno di questi tre s'affaticò assai più dell'altro due, onde detto Signore rimise tutto il suo debito à quel solo, & non a gli altri due, liquali non s'erano affaticati totalmente con affetto a seruirlo, come quel solo. Così dunque dirassi essere per soluere ambedue questi due casi predetti, per quelli che si battezano, totalmente affaticarsi in seruire a Dio, percioche totalmente muoiono per esso sacro battefimo al mondo, & risuscitano in Christo, onde a questi, per questa morte al mondo, Iddio li rimette del tutto li loro tre debiti, cioè la colpa, la pena eterna, & tutta la pena temporale ancora, di tutti i loro peccati. Il che non fa a quelli, che prendono il santissimo Sacramento penitente, essendo che non total, & perfettamente seruono a Dio, conuertendosi a lui, ma conuertesi pegramente, & però a tali pegni, Dio nel sacramento della penitenza non li rimette tutti tre essi debiti, ma solamente gli ne rimette due, la colpa, & la pena eterna, & non la pena temporale de' lor peccati. Nè osta il dire, che la passione di Christo è stata infinita, & sufficiencissima a cancellare all'huomo peccatore la colpa, la pena eterna, & anco tutta la temporale, perche se bene il merito d'essa passione di Christo, si comunica a noi peccatori viene però comunicata finitamente più, & meno, secondo la nostra dispositione, si come fa la medicina in un corpo ben disposto, & mal disposto. Onde Christo Signor nostro ha sodisfatto sufficientemente per le nostre sceleraggine, nondimeno vuole ancor da noi la nostra sodisfatione, per la quale si rimette poi il rimanente della detta pena temporale. Et però dice esso Christo. *Hic est sanguis meus noui testamenti qui pro multis effundatur.* & l'Apostolo San Paulo non dice? *Christus semel oblati est ad multorum exhaurienda peccata.* Onde per risoluere questo caso, dirassi se costui haurà hauuto perfetta contritione, & saranno rimessi tutti tre i debiti, ma se la contritione sarà stata imperfetta li sarà cancellata la colpa, & la pena eterna, & non la temporale. Et questo sia detto a bastanza, benchè con molti effempi, & autorità meglio io lo potrei dilucidare, ma uiciria fuori della promessa fatta da me & dalla mia frase. Talche l'huomo può sodisfare a Dio, non secondo l'ugualità della quantità del debito, ma secondo la ugualità della proportionione, cioè secondo il poter suo, informato della diuina gratia, può sodisfare alla diuina giustitia di Dio, & anco sodisfare pienamente alla pena temporale de' suoi peccati. Perche la pena, che l'huomo peccatore patisce in questo mondo, o nel purgatorio, è fondata nella passione di Christo, & nell'accettatione diuina, il che se così non fosse, ella sarebbe di niun valore. Percioche la gloria è tutta di Christo, & senza il suo fauore sarebbe nulla tutto quello, che dall'huomo si fa, ma col fauor di Christo, la sodisfatione nostra si fa infinita, & essendo infinita, potemo sodisfare alla pena temporale, restata dopò la remissione della colpa, & pena eterna de nostri peccati, la quale sodisfatione Dio da noi adulti sempre ricerca.

Si di-

3 Si dimanda: Vno commise vn peccato, per il quale Dio lo castigò, & punì molte volte, però non basta a fare alcuna penitenza, dellequali sono descritte nel Capitolo della sodisfatione, doue dice si, che come Dio punisce una volta per vn peccato, non lo punisce due, & tre, & più? *Respond.* tutto che Dio non lascia alcun peccato impunito, però dirassi, che non lo giudica, & punisce mai due, o più volte, quando il peccato vna sola volta sia fatto, percioche se vn peccato sarà reiterato due, o tre, o piu volte, benchè fosse d'una istessa specie, come se uno adulterasse due, o più volte, ouero quello reiterasse un furto, à una bestemmia, o altro peccato mortale, dirassi, che due volte lo giudicerebbe, & lo punirebbe, perche non farebbe un solo peccato, ma molti peccati più volte reiterati. Onde dice l'Apostolo. *Quod si nos ipsos iudicauerimus, &c.*

6 Si dimanda: Se l'indulgenza piu valida à rimettere, & assoluere dalla pena? *Respond.* Quello, che piglia l'indulgenza, non è assuluto, (semplicemente parlando, del debito della pena temporale,) ma dirassi, ch'a lui è dato sodisfationi tali, con lequali paga esso debito, & per questo rispetto (dicano i Dottori) che l'indulgenze assoluono i penitenti da essa pena temporale, & quella opinione, che alcuni tengono, l'indulgenza non valere ad assoluere dal reato della pena, laquale alcuno meriterebbe di sostenere in purgatorio, secondo il giudicio di Dio, ma solamente valere essa indulgenza ad assoluere dall'obligatione, con laquale il Sacerdote ha obligato il penitente ad alcuna penitenza, ouero a quella pena ancora, allaquale è ordinato di sostenere, secondo li Canonj. Dirassi, che questa opinione non è vera, perche sarebbe espresamente contra il priuilegio dato da Iesu Christo a Pietro, dicendoli. *Quodcumque solueris super terram, erit solutum & in celis.* Per lequali parole manifestamente appare, che la remissione, laquale si fa dal Sacerdote approbato da santa Chiesa, vale non solamente quanto al foro della Chiesa, ma anchora vale, quanto al foro di Dio. Il che se questo non fosse, la santa Chiesa dando l'indulgenze, darebbe più tosto danno, che vile, & giouamento al Christiano, poiche uerebbe a mandare il penitente a sostenere pene piu graui, essendo che le pene del purgatorio siano molto piu graui, che tutte le pene di questo mondo, quando quello fosse assoluto dalle penitenze ingionte, o uogliamo dire in postoli da' Canonj, dal sacerdote. Onde conuien dire apertamente, che l'indulgenza vaglia, & quanto al foro della Chiesa, & quanto alle pene de' Canonj, & quanto al giudicio di Dio à rimettere la rimanente pena, dopò la contritione, la confessione, & l'assolutione, o che essa penitenza sia ingionta, cioè imposta, ouero che non sia imposta. Et per essere meglio inteso, dico, che l'indulgenze rimettono tutte le pene, ouer penitenze, o siano eterne, o siano temporali, o che sia restata da esser rimessa, dopò che s'ha hauuta la contritione, la confessione, & l'assolutione. Et questa pena, o penitenza temporale intendesi, o sia ingionta, & imposta dal sacerdote, o da' Canonj, o non imposta apparentemente, quale è quella diuina giustitia. Et questa è la uera opinione dell'Angelico Dottore, & à questa s'ha da attendere. Et accioche meglio sia intesa questa remissione, nota si il seguente caso.

7 Si dimanda: Vno essendo confessato, & assoluto da' suoi peccati, cioè per queste tre parti sacramentali, gli è stata rimessa la colpa tutta, & gli è commutato la pena eterna in temporale, ma la remissione di questa pena temporale non l'ha hauuta in tutto, perche non ha hauuto uera contritione, ma ha hauuto contritione insufficiente, per laquale non gli è applicato il merito della passione di Christo, se costui sia tenuto a sodisfare a questa tal pena, o che li sia dato dal sacerdote nella confessione, o che li sia assignata dalli Canonj di santa Chiesa, o che li sia tassata dalla diuina giustitia? *Respond.* se costui da se stesso non sodisfa a questa penitenza, & che piglia l'indulgenza, laquale gli è concessa per la remissione di tal pena, dirassi, che essa indulgenza gli rimette, ouero rilassa detta pena, & lo libera dall'obligo, che ha di sostenere, & di purgare essa pena. Et questo è quello, che dice esso glorioso Angelico Dottore. *Et ideo aliter dicendum, quod indulgentia ualent, & quantum ad forum Ecclesie, & quantum ad iudicium Dei ad remissionem pena residua post contritionem, & confessionem, & absolutionem, siue sint iniuncta, siue non.* Perche il proprio effetto dell'indulgenze

Rom. c. 6.

L'Autore.

Lipoma. in eodē tract. obiect. 1. & 10.

Viguer. ca. 16. §. 4. uer. 24.

S. Mat. cap. 20. Heb. c. 9.

Lipoma. Ibid. obiect. 6.

L'Autore. Ibid.

2. Cor. 11.

Ibid.

S. Tom. 1. q. 48. ar. 5. & 4. d. 20. q. 3. q. 1. 2.

Ibid.

Tomaso Elb. in clypi. pirum. q. 4. ar. 7. qual. 2. q. 8. ar. 16.

genze, per se & non per accidens, è di rimettere, & di rilassare tutte le pene temporali, qualonque esse siano, o siano ingiunte, da essi canoni, ouero tassate dalla diuina giustizia, ouero siano imposte da Sacerdoti Confessori in qualonque modo, per i peccati attuali, le quali pene l'huomo era tenuto di sostenere, & sodisfare quanto in questo mondo, ouero nel purgatorio.

8 Essendoche l'indulgenza (come è detto) non rimetta la colpa, ma solo la pena, & non altro, desidero sapere, perche anticamente s'usaua dire, indulgenza di colpa, & di pena, poiche essa indulgenza rimette solamente la pena, & non mai la colpa, *Respond.* secondo l'Arciuefcoouo Fiorentino, & poi secondariamente secondo il Viguerio. Dico dunque, con S' Antonino, che questo parlare di colpa, & di pena, è vn parlare improprio, perche la colpa (che altro non vuol dire, che macchia, come quella, che veramente embratta, & sporca tutta questa nostra anima, creata ad imagine dell'eterno Iddio nostro Christo) chi la può rimettere, se non esso Dio? dicendo, *Ego sum, qui deleo iniquitates tuas propter me.* Il Profeta. Per laqual cosa (dice esso Arciuefcoouo) se bene queste indulgenze plenarie, ouero perdono di colpa, & di pena, siano chiamate con questo nome, non è proprio parlare, perche solo Dio è quello, che authoritativamente può dare la remissione d'essa colpa, & il Confessore instrumentalmente: Il Viguerio poi dice questo. *Non potest dici indulgentia a culpa, & a pena, quia culpa, cum sit analogum, & per seponatur, stat pro mortali, cuius remissio authoritatiue perinet ad solum Deum, & instrumentaliter ad sacerdotem administrantem sacramentum penitentiae.* Ma notasi anco quello, che dice il Nauarro nel suo trattato, che fa dell'indulgenze? *Nulla indulgentia proprie appellat a culpa, & a pena.* Percioche per niuna indulgenza, benchè plenaria, non si rimette alcuna colpa, ò uogliamo dire macchia di colpa, onde conuien dire propriamente, indulgenza di pena temporale, & impropriamente si dirà indulgenza di colpa, ouero di macchia di colpa, & così consequentemente con il parlare proprio, & improprio, si diceua anticamente indulgenza di colpa, & di pena. Onde il detto Arciuefcoouo volendo saluare questo parlare improprio, dice, che si può saluare in questo modo, che della colpa si riferisce alla contritione, & confessione, essendo che necessariamente inanti alla remissione della pena, se li ricerca (per conseguire l'indulgenza, & esso effetto d'essa indulgenza) si come è cosa chiarissima per la forma, & remissione della pena, che prima il Christiano sia ben pentito, contrito, & confessato. Onde si diceua, & si dice anco in esse bolle. *Contritus & confessus.* Prima dunque deue precedere la contritione, & la confessione, come quelle, che sono parti necessarissime, per conseguire essa indulgenza, cioè la remissione della pena temporale, laquale non si può hauere, se prima non s'ha la remissione d'essa colpa. Et già per la contritione, & confessione in atto, ò in desiderio di confessarsi nel tempo debito, s'ha la remissione d'essa colpa. Onde quando si conseguisse la remissione della pena temporale primieramente bisognaua conseguire la remissione della colpa. Et in questo modo saluaremo tutti due i predetti Dottori, & l'antiche indulgenze, nelle quali si diceua indulgenza di colpa & di pena, perche quando si dà l'indulgenza, si dà facta coltà di elegerfi un Confessore, il quale possa assoluere da tutte le colpe, o da tutte le macchie, ò da tutti i peccati particolari, & enormissimi, ouero da tutti i casi, etian dio riferuati alla sede Apostolica. Onde la colpa, per concludere questo caso, dirassi, riferirsi all'assoluzione di tutti li peccati, benchè enormi, o enormissimi, & la pena riferisce al valore, & effetto dell'indulgenza.

9 Si dimanda: Vno uolendo pigliare indulgenza, la pigliaua, ma con nausea, & negligenza, se costui conseguisca essa indulg. *Resp.* come di sopra è detto, necessariamente bisogna che preuenga tutte tre le parti del sacramento penitentiale, o almeno la vera, & sufficiete contritione, senza la quale, ancora che preuenesse la confessione con la satisfatione, nè gli fosse la sufficiente contritione dirassi non conseguire la santa indulgenza, benchè plenaria fosse nè la remissione di peccati. Onde colui che schernisse l'indulgenza, & che con poca stima quelle vuol pigliare, dirassi, che non la conseguirà altrimenti, & gli impedirà l'entrata della celeste patria. Però quando l'indulgenza sarà pigliata con pura deuotione, con sufficiete contritione, con la santa confessione, & sarà mesco-

Archieues. Flo.  
rè. 1. p. 11. 10.  
c. 3. §. 4.

I. s. c. 43.

cap. 15. §. 6.  
ner. 21.

Notab. 10.  
m. 16. 17.

Artil. de in  
dnl. num. 8.  
c. 9.

L'Autore.

mescolata con qualche buona opera, come sarebbe per essempio, con il degiuno, con l'elemosine, con li peregrinaggi, & altre simile opere pie essa indulgenza può essere migliore, che la satisfatione penitentiale, & conseguirà il ualore di essa indulgenza con la remissione della pena eterna, & anco temporale.

10 Si dimanda: Se uno che sia negligente a pigliare l'indulgenza; possi conseguire per quella la remissione de' peccati? *Respond.* che ueramente i negligenti, non la possono conseguire, essendo che ne' breui, se gli aggiungono queste parole, delle penitente ingiunte, perche la penitente non se impone a niuno, ne si deue imporre, che non sia preparato a sodisfare: essendo dunque costui negligente, & non sollecito alla satisfatione per se stesso, dirassi non conseguire essa indulgenza, & consequentemente la remissione della pena.

Artil. ibid.  
L'Autore.

Della rimessione di peccati.

Cap. XCIII.

Vediano rimessione di colpa, & di pena.

S O M M A R I O.

- 1 Se all'huomo gl'è sia rimessa la colpa, per la grande contritione, quando, & perche. Se mediante la confessione sacramentale, si rimettano i peccati, come, quando, & perche. Se mediante la confessione sacramentale sia rimessa tutta la pena, & sia piu tenuto farla, & doue.
- 2 S'uno, che sia peccatore, & poco dolore habbia, se a costui siano rimessi i peccati, quanto alla colpa, & quanto alla pena. S'uno, che faccia la penitente in peccato mortale, scancelli la pena, & la colpa. S'uno, che facesse la penitente in stato di peccato, sodisfa a Dio, & al confessore, ò a chi.
- 3 Se colui, ch'haueua poca contritione, ma facci qualche opera pia in gratia: siano rimessi i suoi peccati. Se con la poca contritione, & buone opere, si acquisti il premio essentiale. Cecità del huomo, che non conosce la beatitudine eterna.
- 4 Se uno, che sia gran peccatore, & si sforza di fare buone opere, per supplire a' suoi difetti, siano rimessi li suoi peccati. In che consista il ueroriceuimento delle sante indulgenze. Effetti della uera contritione quali siano. Con che cosa s'acquisti la uera indulgenza, & la rimessione di peccati.
- 6 Se colui, ch'habbia gran contritione, ma senza fermo proposito di non piu peccare, se li siano rimessi i suoi peccati. Se colui, che non ha fermo proposito di non piu peccare consegua la rimessione di peccati, & l'indulgenza. Se basta haueere il semplice proposito di non peccare, per conseguire la rimessione di peccati. Quale proposito bisogna che sia per conseguire la rimessione di peccati.



1 Si dimanda: Vno era solito peccare, & mortalmente, il quale ramedutosi, & tornato in se, se penti d'haueere offeso Dio, l'anima sua, & proflimo, & haueua contritione assai, se a costui gli siano rimessi detti peccati, quanto alla colpa? *Resp.* con il predetto Corrado di sì, quando de detti peccati se sia confessato sacramentalmente; percioche mediante la confessione sacramentale, ueramente gli sono rimessi; quanto alla colpa, benchè resti alcuna quantità della pena da patire, o in questa uita presente, o nel purgatorio, percioche di quello, che scancelli la pena, poco, poco da noi si opera; si come intenderassi meglio nel languente caso. Si dimanda: Vno huomo era peccatore, & poca contritione anco haueua de' suoi peccati, & essendosi confessato sacramentalmente, il confessore gl'impose pochissima penitente, & da se ancora faceua pochissime opere meritorie, se a costui gli siano rimessi i peccati, quanto alla colpa? *Resp.* con l'istesso di sì, quanto alla colpa, ma non quanto alla pena.

Gio. Battist.  
Corradi, da  
Perugia del  
l'ordine de  
predicatori.  
nel suo ita-  
tato dell'in-  
dulg. nel ca.  
1. it. 1.

L'Autore.

na, facendosi da quello pochissime opere, & molto repidamente. Et se si farà detta penitèza in stato di peccato mortale, si come da molti si fa, dirassi che detta penitèza, & dette sue opere non esser meritorie, per scècellare essa pena, ne meno essa colpa: ma solo ha uerà sodisfatto a esso cōfessore. Et gli restarà a purgare detta pena nel purgatorio, & vna gran somma di pene, le quali se dall'huomo christiano fossero conosciute, piu tosto parirebbe in questo mondo tutte le pene in se stesso, & non uorrebbe mai hauer riposo, nè requie, che eleggersi di stare un solo giorno nel purgatorio.

3 Si dimanda: Vno era ueramente huomo peccatore, ma haueua pure un poco di contritione de' suoi misfatti, & faceua anco molte opere in gratia, & fuori di stato del peccato, si quelle dal suo proprio confessore saranno imposte per penitèza de' suoi peccati nella confessione sacramentale, fuori di cōfessione, se a costui gli siano rimessi i peccati fatti, quanto alla colpa? *Resp.* di sì con l'istesso, & dirassi, che non solo sconta la colpa, ma anco le pene; Et anco dirassi quello, che piu importa, acquistare il premio essenziale, che è la nostra beatitudine, laquale è di tanta importanza, che se l'huomo la conoceansse, piu tosto eleggerebbe di stare nel purgatorio fin' alla fine del mondo, & hauere vn pochino, pochino piu di beatitudine, che fuggir tutte quelle, è andarsene al cielo, senza quel pochino piu di beatitudine. Onde per questo ogn' un si deue sforzare, quanto può, & sà, operar per se stesso tutto quello, che può, ma anco, perche l'huomo si affueca al ben fare, & uiene a medicare se stesso, per il tempo, ch' ha da uenire.

L'Autore.  
Ibid. III. 2.

4 Si dimanda: Vno si conoceansse esser grā peccatore, ilquale oltre che spesso si cōfessaua, pigliaua ancora le sante indulgenze, cheda S. Chiesa si concedono a' fedeli christiani, per sopplire a quello, che lui non poteua sopplire, & sodisfare, acciò l'anima sua non fosse ritardata nelle pene del purgatorio dalla chiara uisione di Dio, se a costui sia rimessi essi suoi peccati, quanto alla colpa, & anco quanto alla pena? *Resp.* con l'istesso di sì, perche che ueramente per le sante indulgenze si sopplisce a quello, che noi non potemo sopplire, & ne sono alleggerite, p quelle, le pene, & n'accelerano alla chiara uisione del nostro creatore Dio, doue consiste tutta la nostra beatitudine. Onde efforto ciascuno al pigliare le sante indulgenze, & farsi atto a riceuere, tanto tesoro, quanto può, & sà, ilche consiste principalmente nell'hauer la uera contritione, laquale rende, & fa che l'huomo sia tale, che tanto si duole, d'hauer offeso Dio, che prima hauerebbe voluto patire, & incorrere in ogni sorte di male, & morte, con hauer perso la roba, l'honore, la fama, i parenti, l'amici, & ogn'altra cosa cara di questo mondo, & anco il proprio essere, ch'è la maggior cosa, che s'habbia, ch'hauer perso l'amicitia d'Iddio. Et questa è la uera cōtritione, & con questa s'acquista la uera, & piena indulgenza, & rimessione di peccati.

L'Autore.  
Ibid. III. 1. 8.

5 Si dimanda: V. conoceanssi hauer offeso Dio, hebbe tutta la predetta contritione, per i peccati passati, ma non haueua fermo proposito di sforzarsi di piu non offenderlo per il tēpo, ch' ha da uenire, se a costui gli sia rimessi i peccati passati, quāto alla colpa? *Resp.* di sì, ma non ha la uera contritione, & le sante indulgenze, non piglia, perche non basta ogni sorte di dolore del peccato cōmesso, ma bisogna hauere dolore tale, che sia sopra ogn'altro dolore, per conseguire il priuilegio delle sante indulgenze. Nè meno basta hauere il proposito semplice di non uoler piu offendere Dio, ma bisogna che sia proposito risoluto a patire, & perdere la propria uita, & essere, prima che piu offendere Dio. Et di qua nasce, che dall'huomo presto si ricasca nel peccato, & con facilità, perche non ha quel uero, & fermo proposito di piu non offenderlo. Et consequentemente non c'è cōtritione. Onde efforto ogni peccatore con me stesso, che sono il primo fra tutti, che si risoluiamo a spargere prima il proprio sangue, che mai piu offendere sua diuina maestà, nellaquale è tutto il nostro bene, acciò siamo degni del prezzo del sangue di Gesu Christo, che ci dona in queste sante indulgenze tanto liberalmente.

L'Autore.  
Ibid. III. 3.

6 Si dimanda: V. hauendo fatto alcuni peccati, non credea, che per l'indulgenze li fosse rimesse tutte le pene del purgatorio, tassate dalla diuina giustitia, se peccò? *Resp.* con esso Don Nicolò, che non solamente ha peccato, ma essere ancora heretico. Imperoche per l'indulgenza pigliata con li debiti modi, & forme, ueramēte sono rimesse tutte le pene al penitente, che deueria fare, o in questo mondo, o nel purgatorio, secondo S. Tomaso, & tutti i Dottori, ouero tanta pena, quanta concede, & specifica essa indulgenza.

Nel tesoro celeste, li. 2. cap. 14.

Della

Della rinonza de i beneficij.

Cap. XCV.

Vedi Beneficij per simonia. Beneficij, & beneficiati.

Della riuelatione della Scommunica.

Cap. XCVI.

Vedi anco Scommunica, & Scommunica giusta, & ingiusta, alli casi 19. 20.

S O M M A R I O.

- 1 Se colui, ch'è debitore per scrittura, nè la riuelta, per la scommunica, se pecca, & perche. Colui, che troua scritte debitorie, come non pecca, non le restituendo, & perche. Colui, ch'è debitore, nè può provare, se non per scrittura, deue pagare, quando, & come. Se l'huomo è tenuto riuelare quello, che gli torna pregiudicio, & perche.
- 2 Se colui, ch'ha da dare, ne vol pagare, & gli è rapito dal creditore, se sia tenuto riuelarlo per uia di scommunica esso creditore, & sia scommunicato. Se colui, ch'habbia da hauere da alcuno nè lo può rihaueere, & a scoscamente si paga del credito suo liquido, se per uia di scommunica, sia tenuto manifestarsi lui hauerlo tolto. Colui, che da sua posta si da ragione con pagarsi da sua posta, se con la scommunica, sia tenuto riuelarlo, & se pecca, & quando.
- 3 Se colui, che ritroua scritte in suo pregiudicio, & con scommunica sia forzato riuelarle, nò riuelandole se sia scommunicato, & perche. Se quando si ritroua scritte in pregiudicio del trouante, & in beneficio del perdente, se sia tenuto darle, & manifestarle, & perche. Se le scritte perse, & ritrouate dall'interessato, se sia tenuto riuelarle, per uia di scommunica. Se il perditore delle scritte sia per dare traualgio a colui, che le ritroua, non è tenuto renderle, ne riuelarle, benchè con scommunica.

**S**I dimanda: Vno ritrouandosi debitore a N. di mille, o piu ducati, alquale fece vn scritto di sua mano, da restituirglieli fra tanto tempo. Accade, che detto N. perse esso scritto, & capitò nelle mani d'esso debitore, ilquale trouatolo ri tiene appresso di se, perche esso N. fece publicare vna scommunica contra quelli, che l'hauessero ritrouato, ne esso inuettore debitore uolse però riuelarlo, se pecca, & sia scommunicato? *Resp.* che s'esso debitore non hauesse potuto pagare, senza molto suo discommodo, & ch'esso creditore era huomo commodo, & se uero nel riscuotere, & che immediatamente hauesse uoluto li danari, senza piu aspetto di tempo, dirassi di nò, che non sarà scommunicato, poiche niuno deue manifestare quello, che in euidente danno gli può essere, ma sempre sarà tenuto (quando haurà possibilità) di pagare. Et hauendo possibilità, nè uolendo pagare, sempre starà in peccato, ma però nò sarà scommunicato, non riuelando essa scrittura, per esser contra lui, notasi tamen quello, che dice il Viualdo de escommunicatione, al num. 112.

L'Autore.

2 Si dimanda: V. doueua hauere da N. alquanti danari, o roba, dalquale non la potena hauere, perche si risolse uolersi pagare, & sodisfare da sua posta, & gli la ritolse, ouero li tolse tanto del suo, quanto ualeua detto suo credito, perche N. vedendo mancarsi di detta roba, fece publicare una scommunica, contra quelli, che l'hauera, o la pena, etiā dio cou clausula quando che alcuno se l'hauesse ritolta in ricompensa del suo credito, con tutto ciò esso V. creditore, non la uolse rendere, nè manifestare, se peccò, & sia scommunicato? *Resp.* con Martino Alfonso da Viualdo di sì, che peccò, & mortalmente, ma non è incorso in scommunica altrimenti, come dice anco Soto, Silue. & altri, & anco Cord. Nè meno è tenuto riuelarlo, nè manifestarsi; Ma intenda si, quando la cosa sia liquida, & debito reale, & manifesto: Imperoche se fosse dubbio, se douesse hauerli sì, ouer nò, nò è tenuto, & saria scommunicato. Et dirassi, che ueramēte hauerà fatto male, ricuperare in si fatto modo le cose sue, & pecca mortalmente, pche hauendo le scritte di poter cōparire in Giardino di Sommisti, Parte Terza.

In candela brū Aureū, in c. de causis excom. me. 110. 111

q. 63. 64. 65 111. & 118.

M t i a

ti a ciascun Giudice, per ricuperare il suo, & non l'ha usate, ma s'ha uoluto costituire Giudice se stesso, & usurpare l'ufficio altrui, con tutto ciò, non dirassi essere scomunicato, nè esser tenuto a restituzione, perchè s'habbi ritolto li suoi beni proprij, o la ualuta di quelli, & non li alieni. Ma.

Ibid. 112.

- 3 Si dimanda: V. hauendo per se alcune feriture, nè potendole ritrouare, fece pubblicare una scomunica N. che quelle haueua ritrouate, & essendoli alcuna cosa in quelle in suo pregiudicio, & restituendole, o manifestandole, li farebbe nociuto, non le uolse restituire nè meno manifestare, se peccò, & sia scomunicato? *Resp.* con l'istesso, se constauè, che in esse scritture gli constasse cosa, che potesse giouare a esso N. cercante, & dimandante, & che anco li fosse cosa, che nocesse a esso V. che l'ha, & ha ritrouate, dirassi, che sarà tenuto manifestarle. Ma se in quelle non li fosse cosa alcuna, che li fosse di giouamèto, ma se li contenesse altre cose, che potesse nocere a chi l'ha, & l'ha ritrouate, dirassi, che non è tenuto manifestarle altrimenti, nè meno colui, che fa questo. Et questa è la comune opinione di Iuristi, & Teologi; Eccetto però, che la cosa non fosse certa, che esse scritture celate peruenessero a esso celante, & che colui, che le cerca, & dimanda, uollesse darli traualgio, in questo caso dirassi, esso celante non le deue manifestare.

Delli sacramenti prohibiti, a chi per l'interdetto. Cap. XC VII.

Vedi anco interdetto, con li adherenti.

S O M M A R I O.

- Perche i sacramenti siano stati instituiti da Iesu Christo, & usati da S. Chiesa.
- Se coloro, che con censure morono siano dannati, & doue, & come.
- Se a censurati si deuono dare e si sacramenti, & perche, & l'effetto, che fanno in loro.
- A chi si possono dare i sacramenti catholicamente, & l'effetto, che fanno in loro.
- 1 A chi sia prohibito l'intervenire alli diuini officij, nel tempo dell'interdetto.
- Quali siano, & intender si deueno i diuini officij.
- Se coloro, che non hanno la prima tonsura possono ricouere altro sacramèto, che l'battefimo, & perche.
- 2 Se nel tempo dell'interdetto alcuno essendo infermo, si deue confessare, & anco il sano, & perche, & quale persona.
- Se uno sia scomunicato, nel tempo dell'interdetto si deue confessare, & perche.
- Quando la sacra Eucaristia si possi dare all'interdetto, nel tempo d'esso interdetto.
- Se all'infermo nel tempo dell'interdetto, si possa portare la commune, & sollemnemente.
- Se il sacramento si possi mostrare al popolo, quando si ritorna dalla processione della comunione all'infermo, & perche.
- Quando sia lecito portare la comunione all'infermo, quando sia interdetta la chiesa, & perche.
- 3 Il Sacerdote, che porta nel tempo dell'interdetto al reo condannato alla morte pecca, & perche.
- 4 Se la comunione, nel tempo dell'interdetto, si deue dare a marinari, & a donne grauide, & perche.
- 5 Il sacerdote, che nel tempo dell'interdetto, comunica il suo clero, pecca, & perche, & in che stato.
- Se l'estrema onzione si possi dare a chierici, nel tempo dell'interdetto, quando, & perche, & a chi.
- 6 Se quando si da la comunione gli possono interuenire i laici, nel tempo dell'interdetto, & perche.
- Se i laici nel tempo dell'interdetto, possono interuenire all'ontione dell'infermo.
- 7 Se colui, che s'ammoglia, possi fare il matrimonio alla presenza del curato, & se pecca, & perche nel tempo dell'interdetto, come, & quando.
- 8 Se il Vescono possi promouere alcuno a gli ordini, nel tempo dell'interdetto, & perche, & quando possa.
- Se l'ordinato nel tempo dell'interdetto, sia sospeso dall'ordine preso, & perche, & quando lo deue ministrare.

Perche

**R** Erche i santissimi sacramenti sono stati instituiti dal Saluator nostro Giesu Christo a salute, & non a pena; impero a tutti quelli, che li riceuerano con debiti modi, & circostanze ordinate da S. Madre Chiesa Rom. Cathol. sem pre li farano salutiferi, come c'insegna esso Aposto. *Si Probet autem seipsum homo, & sic de pane illo edat.* Ma a chi indegnamente, non sarà dubio, come l'istesso Apostolo dice, li sarà a dannatione. *Qui autem indignè, reus erit corporis, & sanguinis domini.* Onde tutti coloro, che impenitenti, & con censure ecclesiastiche sopra loro inflitte, moriranno, tutti periranno nell'inferno, & fiamma eternale. Acciò da' fideli di que da quelle s'habbiano da guardare, poiche gli sono prohibiti anco il darli essi santissimi sacramenti, maggior loro detrimento, ponere in questo Capitolo a chi siano prohibiti, & a chi si possono catholicamente dare essi sacramenti. Impero che li santissimi sacramenti sono prohibito il darli a scomunicati a sospesi, & a interdetti, le quali tutte tre sono censure, che s'infligono da S. Chiesa a persone poco timorose di Dio, & di S. Chiesa Romana Catholica.

- 1 A tutti quelli dunque, che almeno non hauranno la prima tonsura, sarà prohibito, & interdetto l'intervenire alli diuini officij, non hauranno qualche priuilegio, non possono interuenirli nel tempo dell'interdetto, si come haueuo posto anco in esso cap. dell'interdetto, quali siano i diuini officij, che sono quelli, che s'ordina nel Breuiario, Messale, & Ponteficale, a uso delli ordini, come la Messa, l'hore canonice, la sepoltura ecclesiastica, &c. Colui dunque, che per almeno non haurà la prima tonsura, non potrà riceuere altro nel tempo dell'interdetto, che solo il battefimo, come sacramento d'espresse necessità, & anco sollemnemente, sia putto, sia adulto. Ma.
- 2 Si dimanda: Vno essendo interdetto si uoleua confessare, se il sacerdote lo deueua confessare? *Resp.* con l'istesso di sì, benchè fosse anco sano, ma se fosse scomunicato non lo deue confessare. Come dice il Test. in c. Abna. de sent. excom. lib. 6. Ma il sacramento della sacra Eucharistia se li potrà dare a un'interdetto, all'hora, quando constarà obligarfi sotto il precetto diuino, nel tempo della morte, Et se può portare all'infermo con la sollemnità istessa, che si fa, se non fosse l'interdetto, & sonare la campanella solita, per accompagnarlo; Et nel ritornare in chiesa, potrà il sacerdote mostrarlo al popolo, doue è costume: perche il mostrare il santissimo sacramento al popolo, non è delli atti prohibiti per esso interdetto, se non nella messa, & si può portar con i lumi. Et benchè essa chiesa fosse interdetta sarà lecito, quando gli sia due cose. L'una, che non gli fosse altra chiesa, che quella sola; Et che la necessità fosse urgente.
- 3 Vn sacerdote portò nel tempo dell'interdetto il santissimo sacramento a V. ch'era con denno alla morte, se peccò? *Respond.* con l'istesso di sì, perche può Dio anco miracoloamente liberarlo, & fare riuocare la sentenza, per la sua gran contritione, & pentimento.
- 4 Et l'istesso dirassi douerli dare a quelli, che sono in pericolo di morte, a donne grauide, a nauiganti, & simili, dice esso Vualdo, benchè assolutamente i Dottori a questi casi non rispondano.
- 5 Si dimanda: Vn Piuano nel tempo dell'interdetto comunicò tutto il suo clero, si sacerdoti si anco li altri ordini constituiti quali nel tempo dell'interdetto possono esser presenti alli diuini officij, se peccò? *Resp.* con l'istesso che uarie sono l'opinion de' Dottori. Ma il Vualdo, (alla cui opinione m'accosto) tiene de sì, che può, perche il sacramento dell'eucharistia non si deue dare in detto tempo dell'interdetto ne anco a chierici sacerdoti, essendo sani (se non hanno priuilegio particolare). Ma si può amministrare detto sacramento, a tutti si laici, come chierici sacerdoti, & non sacerdoti, in tempo di graue infermità pericolosa di morte, ma non già il sacramento dell'estrema onzione eccetto se alcuno non hauesse priuilegio particolare.
- 6 Et notasi, che quando dal sacerdote si amministra la sacra comunione a gli altri nel tempo dell'interdetto, possono esserli presenti i laici, senza priuilegio, & Soto questa opinione tiene con esso Vualdo, perche il dare la sacra comunione, presente i laici, non è officio diuino, ne riceuono essa comunione, onde per questa ragione gli possono interuenire, & anco all'ontione dell'infermi. Ma.
- 7 Si dimanda: Vno tolse moglie, & fece il matrimonio alla presenza del sacerdote parochiano,

Martino Alfonso da Vualdo nel suo Candellabro Aureo nel c. dell'interdetto. al nu. 198. 199. Ibid. n. 201. & seq. Nau. So. Moral. & iust. Armil. nu. 45.

Ibid. n. 205.

Ibid. 106.

Ibid. n. 207. Calderi. de interd. m. b. 6. col. 22. Naua. c. 27. nu. 178.

Ibid. n. 208. Sol. 4. d. 22. q. 3. ar. 1. col. lum. 8.

Ibi. nu. 209.  
Nau. c. 27.  
nu. 179.

chiano, nel tempo dell'interdetto, se detto sacerdote pecco? *Respond.* che ueramente nō, quando non habbia benedette le nozze, o dettogli la messa, ma dirlo in chiesa, dar la mano, lo può fare, percioche il matrimonio è cōtrato primario di natura, alquale poi Christo ha dato anco la gratia, ratione sacramenti.

Ibi. nu. 211.  
212.  
Silu. uerò. in  
serd. 5. q. 7.  
Cōuar. in c.  
Alma. 2. pa.  
§. 3. nu. 3. &  
4.

8 Si dimanda: Vn Vescouo nel tempo dell'interdetto promosse a gli ordini sacri alcuni chierici, se peccò? *Respond.* che ueramente nel tempo dell'interdetto, nō si può ministrare questo sacramento, dell'ordine. Ma nondimeno, in certi casi particolari può, & non pecca, come nel tempo della peste, & fossero morti molti sacerdoti parochiani, & d'altri, & in simili altre calamità. Essendo che la necessità non habbia legge, che quando in questo caso non gli fosse sacerdote, for se molti morrebbero senza confessione, & consequentemente molti se ne dannerebbono. Ma se esso Vesc. ordenasse alcuno in altro tempo, cō l'interdetto, & in luogo dell'interdetto, incorrerebbe in pena grauissima, statuita dalla legge. Ma esso ordinato in esso tēpo, & luogo dell'interdetto in questo modo, non farebbe altrimenti sospeso, quando però in essa sua ordinatione, lui non ministrasse subito in esso ordine ricuuto, ma doppo passato l'interdetto, potrà ministrarlo.

Della Scommunica maggiore, & minore, & dell'anathema. Cap. XCIX.

Vedi anco interdetto, con li adherenti, & sospensione.

S O M M A R I O.

- 1 Le scomuniche quante siano, & quali, & le significazioni, & che quelle hanno.  
La censura, come s'usa, & se usurpa, & il suo fine.  
Comunione, cioè che uoglia dire, & che cosa sia.  
Scomunicare, cioè che uoglia dire, & di donde sia deriuato.  
De quali beni, & di quanti priui l'huomo la scomunica.  
Come i christiani, s'allegriano per la comunione, & unita della fede.  
La scomunica maggiore di quali unione priui l'huomo.
- 2 Effetti della priuatione, che fa la scomunica maggiore.  
Se la scomunica priui l'huomo della partecipatone attiva, & passiva.  
Se lo scomunicato possi interuenire alle azioni de i sacramenti.  
Se la scomunica priua l'huomo de' suffragij, & orationi di S. Chiesa.  
Se la scomunica priui l'huomo dal parlare, mangiare, salutare, & praticare.
- 3 Se lo scomunicato possi fare oratione in casa, & celebrare, & diuini officij, & perche.  
Se lo scomunicato possi interuenire alla predica, & alle lezioni.
- 4 Se lo scomunicato sia priuo dell'ultima partecipatone, & perche, & come.
- 5 Se il sacerdote, che prega Dio per lo scomunicato, nella messa, peccbi, & perche.
- 6 Se il sacerdote, che applica la metà del sacrificio della messa allo scomunicato, peccbi, & perche.
- 7 Se il sacerdote, che dice messa, per lo scomunicato, peccbi, perche, & quando.  
Se il sacerdote, che prega Dio, per lo scomunicato a torto, peccbi.  
Se si possi pregare per lo scomunicato morto, & sepolto, quando, come, & perche.  
Se doppo, che lo scomunicato morto, sarà assoluto, si possi pregare Dio per lui, come, & perche.
- 8 Se al sacerdote sia lecito pregare Dio per un scomunicato a torto, & sia in gratia.
- 9 Se colui, che ora per lo scomunicato contra l'ordine di S. Chiesa, peccbi, & giorni al scomunicato.  
Se la S. Chiesa possi priuare i scomunicati de' beni spirituali, & render quelli inhabili, da poter riceuere i suffragij.
- 10 Anathema, che cosa sia, & se è scomunica maggiore, & Anathema sia una cosa istessa.  
Differenza tra l'uso di questa parola scomunica, & di anathema.

Le

- Le cose, che si ricercano per anathematizare alcuno, quali, & quante siano.  
Il modo di anathematizare alcuno quale sia, & come s'usa, quando, & perche.
- 11 Anathema, che uocabolo sia, & che cosa significhi in lingua Hebraea.  
Perche lo scomunicato si chiama con questo nome di anathema da S. Chiesa.  
Questo nome d'anathema, donde sia deriuato, & usato per scomunicato.
  - 12 Perche S. Chiesa usi queste censure, & da chi siano introdotte, come, quando, & perche.  
Se colui, che dice le censure esser ritrovate da huomini, & non da Christo, sia scomunicato.  
Se le censure siano de iure diuino, & date da Christo, & quando, & perche.
  - 13 Se colui, che ardisce dire lo scomunicato non esser priuo de' santissimi sacramenti, sia heretico.  
Se il sacerdote, che da allo scomunicato i sacramenti, commetta sacrilegio, & perche.  
Quali sacramenti si deuono dare al scomunicato, che gli siano ualidi, & perche.
  - 14 Se il scomunicato, confessandosi riceua l'assoluzione, & quando riceua la gratia.  
Se lo scomunicato sia tenuto confessandosi, ripetere tutti i peccati, o pure questo della scōmunicatone solo.
  - 15 Se il sacerdote, che assolve lo scomunicato prima da peccati, che dalla scomunica, sia assoluto, & quando.  
Se la confessione, che si fa dallo scomunicato con buona fede, o con ignoranza gli sia ualida.  
Quando allo scomunicato non gli sia ualida la sua confessione al sacerdote, & perche.  
Quando allo scomunicato la confessione sacramentale gli sia informe.
  - 16 Se colui, che s'astiene di non praticare con lo scomunicato per un tempo, doppo per la longhezza gli pratica, peccbi.  
Se il christiano deue per sempre schifare lo scomunicato, quando, & perche.  
Se colui, che fosse astretto celebrare alla presenza dello scomunicato peccbi, & quello che deue fare, & perche.  
Se colui, che fosse sforzato ministrare i sacramenti allo scomunicato, quello deue fare.
  - 17 Se colui, che è scomunicato, ne lui sapeua da quale, se sia scomunicato, & perche.  
Se lo scomunicato si deue schifare di praticare con i fideli, & fin quanto.  
Quando costerà l'assoluzione del sacramento, di poter praticare, & come.
  - 18 Se il prelo scomunicasse per qualche peccato mortale alcuno, sia scomunicato, & perche.  
Se il peccato mortale sia sufficiente a fare che uno sia scomunicato della maggiore, & perche.  
Se un prelo, che scomunica uno per la disobediēza sola, quello sia scomunicato, & perche.  
Quello si ricerca per scomunicare alcuno per qualche delitto, & non essendoli tutte le parti, se sia scomunicato.
  - 19 Se il prelo scomunicasse alcuno senza la preuia monitione, quello sia scomunicato, & perche.  
Se ne' Decreti, de' Concilij, & de' Pontefici facci bisogno la monitione, & perche.  
Quante monitioni deue precedere inanti la scomunica, & perche.  
Doue sia cauata la trina monitione, inanti si scomunicchi alcuno.  
Se il giudice, che non serua la trina monitione per scomunicare alcuno, peccbi, & perche.  
Se la scomunica si deue dare per ogni peccato mortale, & perche, & per quale.

**H** Auendo noi a parlar della scomunica principalmente hauemo da dichiarare, quante siano, poiche nella prima impressione hauemo detto, che cosa sia, in questa terza aggiunta diremo quante siano; la chiesa santra tre censure ha, & sono queste, cioè, scomunica, sospensione, & interdetto. Et questa censura ecclesiastica ha due significazioni. L'una significa una certa dignità de' Romani. L'altra significa corretteione, & pena. Et di qua nasceua, che il Censore puniua li Cittadini Romani de' delitti da loro commessi; si come auco questo s'offerua nell'Alma Città di Venetia. Onde S. Chiesa, come sposa di Giesu Christo, usurpa questo nome Censura, come a matrice di uita buona, & di buoni costumi, & Giardino di Sommisti, Parte Terza. M 3 corretri-

Martino Al  
fonso du Vi  
ualdo nel  
suo Candel  
labro Aureo  
c. de excom.  
nu. 2. & 3.  
4. 3. 6.



correttrice di uiti, & scelleragine. Imperoche si come la pena priua l'huomo di qualche bene, & la scomunica essendo censura, & pena, consequentemente è quella, che priua l'huomo di qualche bene, & questo bene è la comunione di S. Chiesa, la quale deu' essere, si come è il sommo bene, la qual parola comunione è uocabolo latino, che significa compagnia nelle cose. Onde soleua dire il grande Oratore. *Mihi maximè communionem beneficiorum, pramiorum ciuitatis continere uidetur.* Dalla qual parola comunicare altro non è, che far partecipe alcuno de' consuegli. Et da questa parola comunicare li santi Padri hanno poi detto, escommunicare, che altro non uol dire, che separare alcuno dalla comunione, dalla pratica, & cōuersatione di fedeli, & priuato di qualche bene, & da essa Chiesa (santa) Di quali beni poi priui questa scomunica, sono molti, de quali n'hauemo trattato altroue, & particolarmente ancora in questo Giardino. Et chi piu diffusamente desidera saperlo, legga il Catechismo di Pio V. Le quali communioni Dauid cantandole disse, *particeps ego sum omnium timentium.* Onde si come i membri del nostro corpo insieme s'allegnano per la mutua congiuntione de' suoi beni, così i fedeli di Christo s'allegnano, uniti per fede, & charità fra di loro, & sono partecipi con Christo. Di tutte queste tre censure, tutte si toccano nelli suoi capitoli. Hora diremo della censura della scomunica, & particolarmente della maggiore, & di quale cōmunione priui questa scomunica maggiore. Alla quale risposta, per rispondere piu diffusamente di quello, che habbiamo fatto nella prima impressione dirassi.

2 La scomunica maggiore priua il christiano dalla comunione postriua, secondo dalla partecipazione tanto attua, quanto passua (si come è detto ancora) riceuendo, o dando essi sacramenti, terzo priua, che lo scomunicato non possi interuenire alle attione de' sacramenti, & all'orationi di S. Chiesa, quarto priua il christiano de' suffragij, & orationi di S. Chiesa: & quinto priua di tutto quello, si contiene in questo uerso,

*Os, orare, uale, communio, mensa negatur.*

Si come di sotto dicemo. Ma notasi, che gli è anco la scomunica, detta Anathema, della quale si dirà al suo luogo piu di sotto.

3 Ma perche hauemo detto, che il scomunicato è priuo dell'orationi di S. Chiesa, si dimanda: S' Vno scomunicato possi orare in casa, & in chiesa; *Resp.* secondo l'allegato di sopra, di sì, purché non celebri i diuini officij: impero che altra attione è l'orare in casa, o in chiesa, altra il celebrare, o ministrare i santifs. sacram. & altre i diuini officij, & attioni sacre. Et anco dicesi di più, che uno scomunicato di scomunica maggiore può interuenire alla predica, & alle factiōlettoni, secondo esso Nau. Ma si dimanda ancora.

4 Vno essendo scomunicato di scomunica maggiore, se sia priuo di qlla ultima partecipazione, la quale è fondata nella charità, & gratia? *Resp.* che di molti Dottori è opinione di sì, ma la più cōmune, è di no, & la ragione è in pronto, per fondarsi in gratia, & in amore, che dipende solo da Dio. Et di qua nasce, che S. Chiesa non priua alcuno di quei beni, che conseguiscono la gratia, & la charità. Ma.

5 Si dimanda: V. era scomunicato, un sacerdote essendo amico di quello, ogni mattina pregua Dio p lui nel sacrificio della messa particolarmente nel memento, se detto sacerdote peccò? *Resp.* che diuerse sono l'opin. ma la maggior parte, alla quale ci accostiamo uol di no, imperoche q' spatio, che si dà al sacerdote d'orare, se li dà, acciò quello pghi perchi li piacerà, & uorrà, per la qual ragione uogliono molti Dottori, che non pecca. Feliciano Vesc. della Scala, Silue. Soto, l'Armil. & il Naua. Ma notasi questo.

6 Si dimanda: Vn sacerdote ogni uolta, che diceua messa applicaua la metà della sua parte, che li pueniua p il sacrificio della messa, a un suo amico scomu. se peccò? *Resp.* di no, qn' ciò lui gli applicaua, acciò q'lo facesse conoicerlo del suo errore, & che lo cōuertisse. Imperoche q'ito frutto, il quale toccaua al sacerdote, dirasi esser frutto particolare, & no generale, & ueramente questa opinione a me par buona, & santa. Ma notasi.

7 Si dimanda: V. era amico di C. il quale era scōicato, ma però il scādalo della scōica era cessato, pilche offeriua, & diceua messa p lui, credèdo p esser cessato il scādalo, q'lo fosse in gratia, ouero pche ne fece la penitenza, ouero pebe sapeua, ch'era stato scōicato a torto, se detto sacerdote peccò? *Resp.* con l'istesso, & molti altri, che ueramente sì. Imperoche essendo fatta una dimāda al Papa, se sia lecito pregare, per un morto scomunicato il quale inanti, che sia morto, mostrò segno di contritione, nè si puote assoluere, dal quale

fu risposto di no che per questo tale no si deue pregare, se prima no sarà assoluto da essa scomunica, & dopo assoluto, sarà lecito per quello pregare. Per laqual risposta, si fa argomento, *a maiori ad minus.* Che se per un scomunicato, che sia morto non è lecito toccare, quanto meno sarà lecito orare per un scomunicato, che sia uicino, benché *in rei ueritate*, quello fosse in gratia, ma non dimeno è scomunicato. Ma.

8 Si dimanda: Vno essendo stato scomunicato ingiustamente, ouero essendo in gratia, ouero n'ha fatto penitenza: vn sacerdote no dimeno pregaua Dio per lui, se costui sia priuo delle sue orationi, & de' suffragi di S. Chiesa, & orationi? *Resp.* con l'istesso, che varie sono l'opinioni, ma pare che la più probabile sia di sì, secondo Soto, Ledes, & Silue. supra Canonist. *in d. ca. a nobis. c. c. sacris.* Ma.

9 Si dimanda: S'aleuno defalto contra ecclesiasticas sanctiones, ora per questi scomunicati, cō l'oratione di santa Chiesa, se questa oratione gioua a predetti scomunicati? *Resp.* con l'istesso, & secondo l'opinion cōmune de' Dottori, che no tanto pecca, orādo per q'iti tali scomunicati, ma n'anco alli detti giouarli alcuna oratione. Imperoche la S. Chiesa può priuare detti scomunicati de' beni spirituali, & de' suffragi, rēdēdo quelli inhabili, & incapaci da poter riceuere tali suffragi, & beni. Di maniera che niuno può orare p q'iti tali cō publica oratione, esēdoche la chiesa habbi potestà sopra tutti li suffragi publici.

10 Ma notasi, per che di sopra hauemo detto, che per questa parola scomunica maggiore, chiamasi anco *Anathema.* però inanti che più oltre io vadi, me pare douer dichiarare questa parola; *Anathema* la quale il Concil. Trid. & altri grandemente vsa. Dirassi dunque, che scomunica maggiore, è l'istesso, che dire Anathema. Ma gliè questa differēza, che quando s'usa questo uocabolo Anathema, ricerca una certa solennità maggiore, & è uocabolo più graue. Imperoche p Anathematizare qualch'uno, se li ricercano, che siano 1. 2. Sacerdoti intorno al Vescouo, & che tengano 1. 2. lucerne accese, & quelle buttano poi in terra, & gli pongano i piedi sopra, calpestandole, con certa sorte d'imprecationi crudeli, & esecrabili.

11 Anathema può esser uocabolo Greco, & Hebraico, & l'un'et' l'altra opinione è buona. Ma se norremo vsarla, come parola greca, la penultima sillaba sarà longa, & scritta in questa modo. Anathema. Et se la vorremo usare, come parola hebraica, la scriueremo in questo modo. Anathema, breue, la qual parola gl' Ebrei la chiamorno Horma, ch'altro non significa, che Anathema. Et anco per questa ragione un scomunicato chiamasi Anathema. Imperoche già tempo, uno era chiamato per nome proprio Anathema, il capo del quale era stato da antichi dedicato alli Dei infernali. Onde sanra Chiesa hoggi chiama per nome proprio uno, il quale, come asciso da santa Chiesa, & separato da lei, per il suo peccato dedicatosi al diauolo, lo dà, & consacra a esso diauolo, con crude esecrationi, & terribili imprecationi. Et di qua nasce ch'un scomunicato uien chiamato, & detto Anathema. Et questa esplicatione a me sopra tutte le altre me piace, & questo basti circa la dichiarazione di questo uome Anathema, che uol dire scomunicato, di scomunica maggiore. Hora ritorniamo alla propositione de' nostri casi, & dopo detti casi della scōica maggiore, diremo poi della scōica minore, della sospensione, & dell'interdetto, liquali nomi sono ancor loro, nomi di censure, & si dirà alli suoi luochi.

12 Si dimanda: Vno fu tato arduo, ch'hebbe a di re, come q'ite censure siano state ritrouate da huomini, & no cōcessa da Christo benedetto a S. Chiesa militate, p scōicare i fedeli ribelli da lei, se costui sia scōicato, & Anathema? *Resp.* con il predetto di sì, & essere q'ito tale mēbro di molti heretici, liquali hanno hauuto ardire cid negare, cioè Vuichef, Gioānitus, Gieron. Praga, Luthero, & altri impijssimi mēbri del diauolo, per la qual cosa ogni fidele deue & è tenuto credere, che questa institutione, & facultà esser de iure diuino, & data da Christo, che S. Chiesa possi escommunicare i peccatori, incorrigibili, & ribelli, & priuar quelli di tutti beni spirituali, si come leggesi in S. Matteo, *si tibi Eibnicus* Et S. Paulo, che scomunicò quel Corinto. Et Alessandro, & Himeneo, & alli Tessalonicensi. Et molte autorità, che addur potrei, questo sempre esser stato uso di S. Chiesa come chiaro si ha nel canone. 1. 1. 3. 5. 68. & 69. delli Apostoli.

13 Si dimanda: Vno hebbe ardentemente dire, che lo scomunicato di scomunica maggiore non esser priuo della ricettione, & priuatione de' santifs. sacramenti. Imperoche ricuendoli, essergli validi? Alche. *Resp.* che certi sono, & altri esser dubij. La commune

M 4 opinione

Per Corne-  
lio Besso.

Nel Lume,  
& Spech.

Ibi. nu. 8.  
Nau. c. 27.  
nu. 36.

Ibi. nu. 9.  
Sot. 4. d. 22.  
q. 1. ad 1.

Ibi. nu. 10.  
Excom. 4. d.  
22. q. 1. ad  
1.

Ibi. nu. 11.

Nau. ibi.

Ibi. nu. 12.  
Sot. 4. d. 22.  
q. 1. ad 1. c.  
4.  
Ledesm 2.  
p. q. 25. ad 1.

Ibid. nu. 13.

Ibid. nu. 14.

Ibid. nu. 15.  
16.

ca. debet. 1. 1.  
q. 3.

Ibid. nu. 17.  
18.

Iosue c. 6.  
Galat. 1. R.  
man. 9.

Ibid. nu. 19.

ca. 18.  
1. c. 5.  
2. c. 1.  
2. c. 3.

Ibid. nu. 20.  
2. 1. 2.

*e. si celebr. de  
cleri. excom.  
minist. c. cū  
illorum, de  
sent. excom.  
c. sacris.*

opinione di tutti, dirassi che vno scōmunicato, & quel sacerdote, che gli ministra, & da ad alcuno scōmunicato alcun sacramento, sciētemente, inanti l'assolutione, l'uno, & l'altro peccare mortalmente, & cōmettono l'vn, & l'altro sacrilegio. Ma pche in ogni resolutione fa bisogno distintione; dirassi p ferma resolutione, che, o uorremo parlare del sacramēto della penitenza, ouero di tutti li altri. Se noi uorremo parlar di tutti li altri, fuor di quello della penitenza, veramente esser ualidi, benchè non riceua li frutti d'essi sacramenti, perche li altri sacramenti hanno propria materia esterna, laquale se si applica al scōmunicato, è ualida. Ma la difficultà consiste nel sacramento della penitenza. Si come nel seguente caso intenderassi.

*Ibid. nu. 22.  
c. seq.*

14 Si dimanda: Vno essendo scōmunicato, s'andò a confessare, se costui riceua l'assolutione? *Resp.* con il sopradetto, o che detto scōmunicato, se sia confessato con buona fede, con ignoranza, o senza quella. Et perche molte, & varie sono l'opinion, & disputabili (si come ben pone esso Viualdo nel suo Candelabro Aureo) nondimeno loda l'opinion del Nauarro, del Caietano, di Vittore, & di Ricardo, che dicono, l'assolutione, & la confessione esser ualida, ma però essere inferme, cioè che detto scōmunicato non riceua la gratia: Et che sia tenuto a repetere solo questo peccato, che cōmette andādo a questo sacramento, mentre è scōmunicato: Et così in questo io non gli uoglio ponere cosa alcuna del mio, poiche questo dotto Autore lui così la risolue, & il Nauarro con molti altri dott. Et questo basti in torno a questo caso.

*Ibid. nu. 25.  
16. c. seq.*

15 Si dimanda: Vno assoluente vn scōmunicato di scōmunicata maggiore de' suoi peccati inanti essa scōmunicata, se detto scōmunicato sia assoluto? *Resp.* con l'istesso, se quello scōmunicato, & assoluto, *laborat ignor. antia inuincibili*, & con buona fede si ua a cōfessare, dirassi di sì, & anco esser fruttuosa l'assolutione. Alche molti Dottori accōsentrono: *Palud. 4. d. 18. q. 4. Adria 9. 2. Ledesma, 2. p. q. 23. ar. 1. Conuarr. in c. Almaz, 1. p. §. 6. nu. 7. Caiet. Nauar. c. Victoria, de Clambus, q. 3.* Anzi dice esso Viualdo, che la confessione fatta dal scōmunicato; esser ualida, quando da quello se sia andato ad essa cōfessione con buona fede, ma anco quando si fosse andato con ignoranza colpabile. Et così dice anco il Gaet. *Sum. Verbo Absolutionis impedimentum. c. uerb. confessionis iterato. c. in opusculo ad 3. par. opusc. de confessione, Nauar. in c. fratres, de pan. dist. 5. num. 30. c. 45. c. in man. c. 9. nu. 4. Ricar. 4. dist. 18. ar. 9. Supplementum, uerbo Confessio. Ang. Confess. 1. q. 3.*

*Ibi. nu. 101.*

*S. Mat. 18.*

*Silu. excom.  
5. q. 4.  
Mayor. 4. d.  
19. q. 4.  
Nauar. c. 27.  
num. 36.*

16 Si dimanda: Vno sapēua, che N. era scōmunicato longo tempo, non uolse piu astenersi se peccò? *Resp.* che i fedeli deuono schifare lo scōmunicato sempre, massimamente nelle cose diuin. Imperoche Giesu Christo ci dice, *sit tibi tamquam Ethnicus, &c.* Benchè alcuni tengano altra opinion, che la chiesa S. non cōmanda con rigore; che totalmente si debba schifare. Ma dirassi bene, che lo scōmunicato deuesi schifare, totalmente allhora, quando quello in dispreggio delle chiau, se misciasse nelle cose diuine, & in dispreggio della potestà ecclesiastica: come qñ alcuno scōmunicato per forza uollesse far celebrare alcun sacerdote, o farli ministrare i santiss. sacramenti, & conferirli per forza a qualche scōmunicato, in questo caso dirassi, ch'uno piu presto deue soffrir la morte, che mai celebrare, o ministrare, o parteci pare con alcuno scōmunicato, etiamdio che gli fosse minacciata la morte. Ma.

*Ibi 102 103  
104.*

*c. si quis, de  
sent. excom.  
maxime in  
iure nouo.*

17 Si dimanda: Vno fu scōmunicato a Canone, uel ab homine, uè sapēua da quale scōmunicata fosse scōdicato, p non intēderla, se costui sia scōdicato della maggiore? *Resp.* con il p'detto di sì, & qñ uno sia scōdicato a Canone, uel ab homine, sempre intēdendosi scōdicato della scōdicata maggiore, come si ha nel decreto. Et particolarmente, in iure nouo, pciò che già molte minori scōdiche erano. Et qsto notasi, che lo scōdicato sempre deuesi schifare, fin'a tanto, che costarà della sua assolutione. Et allhora dirassi costare dell'assolutione qñ per esso instrumento dell'assolutione apparerà. Ouero per relatione d'huomini da bene, ouero allhora, quando esso scōmunicato sia huomo degno di fede, che dicesse, lui essere ueramente assoluto. Et questa è l'opinion di tutti i Dottori.

*Ibi. nu. 113.*

18 Si dimanda: V. hauendo cōmesso un peccato mortale, il prelato lo scōdicò, se costui ueramente sia scōmunicato? *Resp.* con il peredetto di nò, pciò che non basta il peccato mortale, per scōmunicare uno: imperoche per scōmunicare uno di scōmunicata maggiore, se gli ricerca, doppo il peccato mortale commesso, & noto al prelato, anco la inobedienza,

bedienza, & la contumacia. Onde se inflige essa scōmunicata per il peccato solo, & non gli sia l'innobedienza, & la contumacia ancora dirassi essere irrita, inualida, & nulla secondo le leggi, & Dottori, & è ueramente conforme a quello, che dice il sacro Euangelio, *se ecclesiam non audierit, &c.* per lequali parole, scuopresi conuenientemente, far bisogno per infliger la scōmunicata, bisognarli la innobedienza, & anco la contumacia. Et questo è quello, che la legge dice, *contra contumaces omnia iura clamant.* Ma.

19 Si dimanda: Vn prelato ha scōmunicato uno per un peccato mortale passato, senza alcuna monitione preuia, se costui sia scōmunicato? *Respond.* di nò, pciò che se bene il Gaetano ha detto, che la Chiesa puo scōmunicare, *propter peccatum prateritum.* benchè questo non sia di costume di S. Chiesa, nondimeno non essendoli la contumacia, non farà scōmunicato, perche doue non è la monitione prima, non è, nè può essere contumacia, & doue non è contumacia, non sarà nè anco scōmunicata. Di maniera, accioche la scōmunicata sia ualida, necessariamente bisogna, che li preceda la monitione. Ma questo auuertiscasi, che quando ne' decreti di concilij, & de' pontefici si pone la scōmunicata la monitione non è necessaria, Et l'ammonitione deue essere trina, o almeno una, termine sei di, & questo notasi in esso Euangelio; Et il giudice questo non seruando peccato mortalmente, perche la monitione è ueramente de' Essentia inanti la scōmunicata, nè si deue dare la scōmunicata per ogni peccato mortale, ma solo per il mortale graue, quādo non li sia altro rimedio, & quando gli sia la disobedienza.

*S. Mat. c. 18  
Et c. certum  
11. q. 3.*

*Ibid. n. 115.  
116. c. seq.*

*Conc. Trid.  
sess. 25. c. 3.*

Della scōmunicata minore, & suoi effetti. Cap. C.

Vedi anco scōmunicata per tutto.

S O M M A R I O.

- 1 Citazione de' Dottori, che trattano delle scōmunicate tanto maggiori, quanto minori, & quali siano.
- 2 Scōmunicata minore, che cosa sia, & per quanti casi se gl'incorra, & quali.
- 3 Quale sia la scōmunicata minore d'oggi propriamente.
- 4 Se allo scōmunicato della minore gli sia lecito entrare in chiesa, & celebrare gli officij.
- 5 Se lo scōmunicato della minore possi udire la messa in chiesa.
- 6 Se lo scōmunicato della minore possi riceuere il bacio della pace.
- 7 Se allo scōmunicato della minore gli sia lecito dare, & conferire i sacramenti, & quali.
- 8 Se allo scōmunicato possi conferire gli ordini, & perche.
- 9 Se allo scōmunicato della minore possi riceuere i sacramenti, come, & perche.
- 10 Se lo scōmunicato della maggiore sia tenuto reiterare la confessione, quando, & perche.
- 11 Se lo scōmunicato della minore possi scōmunicare un' altro, & perche.
- 12 Se lo scōmunicato, assoluendo alcuno della scōmunicata, peccchi, & perche.
- 13 Se lo scōmunicato possi fare electione nelle dignità, & beneficij, & perche.
- 14 Se lo scōmunicato possi essere eletto nelle dignità, & beneficij, & perche.
- 15 Se colui, che pratica totalmente con lo scōmunicato, peccchi, & perche.
- 16 Se colui, che pratica con lo scōmunicata della maggiore, peccchi, come, & perche.
- 17 Se nel' incorsione nella scōmunicata minore, si peccchi, & in qual peccato.
- 18 Se nel' ponte della morte ogni scōmunicato possi essere assoluto da ogni sorte di sacerdote, & come.
- 19 Se lo scōmunicato assoluto da un laico, & muore, deuesi piu assoluere, da chi, & come.
- 20 Se l'intentione del Pontefice sia, che lo scōmunicato, & tutti si salui.
- 21 Se li confessari siano tenuti tutti hauere la bolla in cama domini, & altri casi, & perche.
- 22 S'uno, che sia assoluto da' peccati, prima che dalla scōmunicata sia assoluto, & perche.
- 23 Se a colui, facci bisogno reiterare la confessione essere assoluto prima, che dalla scōmunicata.
- 24 Se li sacramenti siano irriti allo scōmunicato, come, & perche.
- 25 Se siano ualidi i sacramenti, ministrati dallo scōmunicato, & perche.
- 26 Effetto della scōmunicata, circa il riceuere, & ministrare i sacramenti.

Se la

- Se la scomunica minore privi l'huomo della electione passiva.*
- 14 *Se colui, che pecca, mentre riceue alcun sacramento, essendo scomunicato, come, & perche.*
  - 15 *Se lo scomunicato peccati conferendo i sacramenti, essendo scomunicato, & perche. Se colui, che pratica con scomunicati della minore, peccati.*
  - 16 *Il sacerdote, che conferisse i sacramenti ad altri, essendo scomunicato, pecca, & come. Se colui, che comunica con scomunicati della minore, peccati, & come.*
  - 17 *Se lo scomunicato della minore, possi pre'entare giudicare, & udire le cose diuine, & perche.*
  - 18 *Se l'electione fatta nella persona dello scomunicato della minore, sia ualida, & perche.*
  - 19 *Se l'electione della persona dello scomunicato fatta per ignoranza, sia ualida, & perche. Se lo scomunicato eletto per ignoranza, accetti l'electione fatta nella persona sua, peccati, & perche.*

**I** Auendo già parlato della scomunica maggiore; & dell' Anathema, me pare cosa conueniente di douer parlare ancora della scomunica minore, non ostante, che in essa maggiore habbiamo detto alcuna cosa aln. 44. dellaquale scomunica minore tutti i Dottori generalmente ne toccano, & trattano, imperoche San Tomaso, & in molti luoghi ne parla diffusamente. Aug. Silue. Tabiena, Caietano, la Summa Confessorum Pietro Soto. *de institutione sacerdotali, de excommunicatione, lectione 4. ad fin.* l' Armil. il Nauarro, il Vescouo della Scala de censuris: Et nella legge de iure canonico in molti luoghi della legge Canonica. Et particolarmente nel ca. *si celebrat, de clerico excom. minist.*

2 La scomunica minore dunque altro non diremo, che sia, ch' una priuatione passiva di tutti sacramenti, si come s'ha per il T esto nel capit. *si celebrat. de clerico excomm.* Nellaquale sorte di scomunica per noue casi se gl'incorre, si come dice esso Nauarro, vt supra: Et la Summa Confessorum al lib. 3. titu. 33. quest. 49. & sono questi, primo tarà quanto à Dio, per ciascun peccato mortale, benchè occulto quello fosse Il secondo tarà, quando alcuno commette alcun sacrilegio, Il terzo tarà, per la simonia, Il quarto tarà, quando si riceue alcuna Chiesa dalli secolari, Il quinto tarà, quando alcuno esercitarà in qualche guerra ingiusta l'arte delle balestre: Il sesto tarà quando alcuno sarà fornicatore notorio, Il settimo tarà nelli discordanti, & oppressori di poveri, L'ottauo tarà quello, alquale si nega la sepoltura ecclesiastica. Et il nono tarà, in ciascuno peccatore notorio. Ma Silue. pone anco il Christiano, che sarà, ogni uolta, che il Vescouo può infliggere la scomunica minore. Ma hoggidi non sono questi casi in uso, nè propriamente dirasi essere scomuniche: Ma leggasi esso Nauarro, ch' a pieno s'intenderà. Imperoche hoggidi quella sola chiamasi scomunica minore propriamente, che si contrahe per partecipazione, o pratica, o comunione con lo scomunicato della maggiore, come dice il Nauarro, Siluestro, & l' Armilla.

3 Si dimanda: Vno essendo scomunicato della minore entrava in Chiesa, mentre si celebraua i diuini officij, & cantaua con gl'altri le hore, & la Messa, se gl'è lecito? *Respond.* con esso Vinaldo di sì, benchè alcuni dicano, che non gli possa entrare, nè cantare: Ma ueramente ne diuini officij può partecipare, & stare alla Messa, & anco riceuere il bacio della pace.

4 Si dimanda: Vno era scomunicato della minore, nondimeno lui ministrava, daua, & conferiu tutti i sacramenti, se gli sia lecito, & che ueramente puo conferire tutti sette i sacramenti, purchè non si ricerca, che lui ricena qualche sacramento; Imperoche l'ordine sacro lui non lo potrebbe dare, perche al conferente, li conuiene celebrare: Ma potrà battezzare, decimare, assoluere, dar l'olio Santo far matrimonio, & comunicare, ma però, che sia fuori di Messa.

5 Si dimanda: Vno era scomunicato della minore, & riceueua i santissimi sacramenti se gli è lecito, ma intendasi però del fatto, perche de iure non puo imperoche riceuendo

*Mar. Alf. da Vinaldo nel suo can. del. Sur. in c. de excom. minist.*

*Ibid. num. 1. 2. Nau. ca. 27.*

*Ibid. nu. 1. 3*

*Ibid. nu. 5. Host. in c. si celebrat, de cler. excom.*

*Ibid. nu. 6.*

do la cresima, sarà ueramente confermato, benchè pecca, se riceue l'olio santo, è onto, Se l'ordina, è ordinato se si marita, il matrimonio è ualido; & finalmente se sarà assoluto de' peccati, sarà assoluto; imperoche se s'assolue di scomunicazione maggiore, non sarà tenuto a reiterar la confessione, molto meno uno, che sia legato di scõica minore.

6 Si dimanda: Vno era scomunicato, nondimeno lui essendo giudice, come giudice scomunicò un'altro, se gli sia lecito? *Respond.* essendo che per la scomunica minore lui non si priua della sua giuriditione, dirassi di sì. Et anco dirassi, che lui non peccatà, assoluendo alcuno della scomunica, o sia maggiore, o sia minore.

Et anco dirassi, che lo scomunicato usando la sua giuriditione, potrà eleggere un'altro alle dignità, & beneficij, ma non potrà già lui essere eletto a quelle.

7 Si dimanda: N. sapendo, che V. era scomunicato di scomunica minore, & sapendo, che gl'era scomunicato, nondimeno non si guardaua da lui, di cosa alcuna, mangiava, beueua, praticava con il detto V. scomunicato, come se non fosse scomunicato, se pecca? *Respond.* di no, quando non lo facesse per dispreggio delle chiau: Imperoche praticandosi con lo scomunicato della minore, non calca altrimenti ancor lui in detta scõica, ouero in un'altra; Essendo che la scõica minore non passa in terza persona, delche la Gl. comunemente riceuuta lo dice in quel *c. excellentissimus. 1. 1. q. 3.* Et il test *in c. quoniam multos. 1. 1. q. 3.* Dominico Soto. *4. d. 2. 2. q. 2. art. 3.*

8 Si dimanda: Vno era in scõica maggiore, nondimeno N. praticava con quello, se sia scõicato ancor lui? *Resp.* con l'istesso, che tre sono l'opi. l'una, che dice peccare mortalmente, La seconda essere dubitativa, ch' è dell' Abb. in quello *c. sacris, de iis, qua ui.* Et la terza, la quale noi seguiremo, & diremo solamente peccare uenialmente, quando però per tale pratica, & partecipazione regolarmente gl'incorra la minore, dellaquale opinione uedasi San Tomaso, Gio. And. & la commune, che seguita il Nauarro Pietro Soto l' Armilla, & il Vescouo della scala, & altri Dottori.

9 Et questa è cosa certa per l'incorisione nella scõica minore, solamente, regolarmente, incorri nel peccato ueniale, & che da ogni sèplice sacerdote, nel foro sacramentale, possi vno, che pratica, come è detto solamete, regolarmente, assoluerlo: Et q̄sta dice esso Vinal. essere la uera, & piu cõe, & seguitata dal Dot. Ang. quale il Dot. Na. approbata, & tiene.

10 Et notasi q̄sto, che da Vinald. copiosamente è notato, che nel ponto della morte uno scõicato sia di maggiore, sia di minore, q̄n non si possa haure altro ricorso da' superiori alliquali tocca l'assolutione, potrà ogni sacerdote in quel ponto tanto, assoluere, cõ promessa sèpre di ricorrere a q̄lli, & di stare all'obediencia di S. Chiesa Rom. cath. & Aposto. & di satisfare, con dare anco sicutà. Et quãdo esso penitente costituito in ponto di morte, non trouasse cautione da dare al cõfessore, si deue assoluere cõ la sicutà del giuramento di uoler satisfare, & di comparire, doue sarà bisogno.

11 Et se per caso vno scõicato morisse senza l'assolutione sacramentale del sacerdote, & che il laico per necessitã l'assoluesse, deuesi, dopò morto, un'altra uolta assoluere dal sacerdote, percotendo la sepoltura, come dice il Nauarro, imperoche l'intentione del Papa, è che niuno perisca, ma che tutti si saluino: Onde i Reueredi confessori in questi si fatti casi deuono molto bene essere auuertiti, Et per non fallare ciascuno douerebbe haure la bolla in Cena Domini, & li casi riseruati al sommo Pontefice, & delli Reuer. Episcopi, per sapere quali loro possino assoluere, si in uita, come in morte, imperoche s'ha per la bolla della felice memoria di Pio Quinto, che tutti i Confessori erano tenuti haure la detta bolla in Cena Domini appresso di se, sotto pena di peccato mortale. Ma seguitiamo hora la propositione de' nostri casi. Et anco diremo delli Effetti, che fa la scomunica minore ancora.

12 Si dimanda: Vno era scomunicato di scomunica minore, & si andò a confessare ilquale fù assoluto da peccati inanti che si facesse assoluere da essa scomunica, se detta assolutione sia ualida? *Resp.* con il detto nel suo candelabro aureo, di sì, benchè molti siano di contraria opinione, nè fa bisogno reiterare essa confessione, benchè fosse per ignoranza crassa, percioche la Chiesa Santa non prohibisce li scomunicati di scomunica minore con tanto rigore, che li sacramenti riceuuti, siano iriti de fatto. Et a questa opinione acconsente il Nauarro, il Gaet. Vittoria, & altri Dottori, con Soto insieme nè meno e fatto irregolare.

Si di-

*Ibid. nu. 7. & 8.*

*Ibid. m. 9.*

*Ibid. m. 10.*

*Nau. c. 27. nu. 38.*

*Ibid. nu. 11.*



*Ibid. nu. 12. S. Tom. in 4. d. 18. q. 2. c. 5. & m. addit. 3. part. questio. 23. cap. 3.*

*Ibid. m. 136. 137. & 145. Cap. 26. m. me. 332.*

*Mar. Alf. da Vinaldo. de excomm. nu. 31.*

- Ibid. nu. 24.** 13 Si dimanda: Vno era scōicato di scōica minore, & ministrò alcuno sacramento, se detto sacramento sia ualido? *Resp.* cō l'istesso di sì, percioche non se li proibisce il ministrarli, ma se li proibisce il riceuere essi sacramenti. Ma notasi li effetti d'essa scōica minore.
- Ibid. nu. 44.** 14 Si dimanda: Vn chierico era scōicato di scōica minore, ilquale celebrò, se peccò? *Resp.* con l'istesso, & secondo l'opi. cōe, di sì, & che la scōica minore priua dalla partecipazione passua de' sacramenti, cioè che nõ può riceuere niun sacramento, bēche li possa ministrare, *ca. si celebrat.* S. Tom. Ricar. Palu. 4. d. 18. Soto, Ledesma, Silu. *Excommunicatio. 1. nu. 4.* Et anco la scomunica minore lo priua della electione passua, cioè che non può essere eletto ad alcuna dignità ecclesiastica. Ma.
- Ibid. nu. 45.** 15 Si dimanda: Vno era scomunicato di scomunica minore, ilquale riceuesse alcuni sacramenti, che peccato habbia commesso? *Resp.* con l'istesso, che ha peccato mortalmente, & questa è l'opinione di tutti Dottori, & Teologi.
- Ibid. nu. 46. & 98.** 16 Si dimanda: Vn sacerdote scomunicato di scomunica minore, conferi alcuni sacramenti, se peccò mortalmente, & sia irregolare? *Resp.* con l'istesso, che l'opi. sono uarie, di sì: Ma nondimeno ne attaccheremo alla commune opi. che ueramente pecca, ma uenialmente, & così l'Hofst. l'Abb. Inn. & molti altri in d. ca. del festo, *Si celebrat.* Et Gaet. Palu. Ricar. Soto, Ledes. Vettor. Couar. nu. 2. & 3. & Nau. c. 27. nu. 24. Et questo chiaramente raccogliessi dall'istesso cap. *Si celebrat.* che dice *Quod recipiendo sacramenta, peccat grauius ter.* Ma quando parla del conferirli, dice solamente pecca, & non dice *grauius, neque mortaliter.* Ne meno chi comunica con scomunicati di scomunica minore non incorre altrimenti in essa, nè pecca mortalmente, imperoche *totius mundus positus esset in ruinam.*
- Ibid. nu. 47.** 17 Si dimanda: S'uno possi esercitare gl'atti della giurisdictione, cioè di presentare giudicare, & vdiare le cose diuine, essendo scomunicato della minore? *Resp.* con l'istesso, & con la commune opinione, di Canonisti, & Teologi, di sì, benchè il Testo d. l. 6. titu. 9. p. 1. Et l'Archidiacono, di no, che derti atti non li può esercitare, & questo basti, circa il primo effetto proposito di sopra della scomunica minore, Hora diremo del secondo effetto, che quella fa circa l'electione.
- Ibid. nu. 48. & 50. Fel. & alii, in c. dilectæ, de excep.** 18 Si dimanda: Vn scomunicato di minore, essendo stato eletto de facto, se essa electione sia valida, & tenga? *Resp.* con l'istesso, che varie sono l'opinioni di Dottori, percioche alcuni uogliono, esser ualida, ma esse *irritandam.* Et lo proua in quel cap. *si celebrat.* Ma per la commune opin. dirassi ueramente, & per ragione essere irrita, & nulla: Et questa è l'opi. dell'Hofst. dell'Abb. d'Inn. & altri, in d. c. *si celebrat.* Couar. in c. *Alma. 5. p. 5. 1. nu. 3.* Silu. *Excom. 1. in princ. & c. comme. 4.* Nau. cap. 27. nu. 24.
- Gaet. l'Abb. Silu. Couar. & altri, in supra.** 19 Et se il detto scomunicato ignorantemente fosse eletto, dirassi medemamente detta electione esser nulla, & inualida, come se scientemente fosse eletto. Et questa è l'opinione di molti, nel detto cap. *si celebrat.* Et se detto scomunicato della minore scientemente accetta questa sua electione, dirassi, lui mortalmente peccare, perche fa contra giustitia: Et questo sia detto à bastanza: Ma perche sento alcuni curiosi, che desiderano sapere di quante sorte sia la scomunica generalmente presa. Dirassi.

Della scomunica in commune.

Cap. CI.

Vedi anco scomunica per tutto.

S O M M A R I O.

- 1 La scomunica in quante diuidersi, & in quali. La scomunica generale quale si a, & quale la particolare. La scomunica lata a iure, & ab homine, quale sia. Se la scomunica lata ab homine, manchi, con esso latore, come, quando, & perche. Se colui, ch'è stato scomunicato inanti la morte del Vescouo, quanto duri la scomunica.

**Ibid. 51. 52.**



A scomunica diuidersi in generale, & in particolare si come si raccoglie in quel ca. *A nobis & in cap. statuiimus de senten. excommu.* La generale, sarà quando che vniuersalmente si scomunicaranno quelle persone, che faranno, o non faranno la tal cosa. La particolare, quando si scomunica

nica alcuno prinatamente. Qual poi sia *a iure lata, & ab homine*, diffusamente n'ha uemo detto nell'altra nostra opera del Lume, & Specchio di penitenti, & nella prima, impressione di questo nostro Giardino, però in questo luogo non diremo più altro ilche ne' Decretali, festo, nelle clemetine, & concilij, tutto ancora veder si può. *cap. secundo, de constit. 6. Clementina secunda, de Hæretic.* Et anco la differenza, che è, *a iure, & ab homine.* Ma questo notasi, che la scomunica *ab homine*, si smorza, insieme con esso huomo la tore di quella, ouero, quando gli è tolto, ò lascia, ò ha finito il tempo; Per ilche li mandati de' Vescouoi, & de' Visitatori nella Diocesi spirano con esso Vescouo, ouero, quando sarà rimosso dal Vescouato. Ma però questo auuertiscasi, che quando vno fosse stato scomunicato, ò fosse incorso in alcuna scomunica, inante la morte d'esso Vescouo, esso scomunicato rimane in essa scomunica, finche sarà assoluto. Ma le scomuniche, che sono *a iure*, durano perpetuamente, fin tanto che, *ius illud reuocetur, uel antiquetur.* *Gl. in c. A nobis, de sent. excom.* laquale l'Hofstien, l'Abb. Fel. Inn. & altri Canonisti, lodano: *Vt in margine.*

S. Ant. 3. pi  
111. 24. c. 74.  
Soto 4. d. 22  
q. 2. c. 3.  
Nau. ca. 27  
nu. 2.

Della scomunica giusta, & ingiusta.

Cap. CII.

Vedi anco scomunica per tutto.

S O M M A R I O.

- 1 Se la scomunica sempre si deue temere, o giusta, ò ingiusta, che quella sia, & perche. Quale sia la scomunica giustamente prolata, & perche. Quale sia la scomunica ingiustamente data, & perche.
- 2 Se colui, ch'ingiuustamente è scomunicato, deue temere quella, & perche: Per qual causa s'infliga la scomunica maggiore. Come s'intenda la scomunica essere giusta accio si tema. Se lo scomunicato a torto, si deue astenere dalle cose diuine, & perche. Lo scomunicato a torto, quello deue fare, per a leggerirsi di quella. Se lo scomunicato a torto dispregiasse la scomunica, peccchi, & perche. Se lo scomunicato a torto possi interuenire alle cose, come, & quando.
- 3 Se lo scomunicato a torto, celebrando con scandolo, ò senza sia irregolare, & perche, & quando. Se per la scomunica dubbiosa lo scomunicato deue obedire, & perche. Se lo scomunicato dubbioso celebraisse, sia fatto irregolare. Se il superiore scomunica alcuno per qualche attione, che non sia mortale, se sia scomunicato, & perche.
- 4 Se colui, che sa alcuno essere giustamente scomunicato, peccchi praticando con lui. Da quanto tempo in qua sia determinato, poter praticare con scomunicati, perche, & in che cosa. In quant, & quali casi non si deue praticare con lo scomunicato, & perche. Se con li denunciati scomunicati, & con percossori di chierici deuesi praticare, & perche.
- 5 Se lo sacerdote scomunicato deue dare i sacramenti a chi gli li dimanda, senza peccato, & perche, & quando. Se colui, che dimanda i sacramenti al sacerdote scomunicato, & perche, & quando. A quale sacerdote scomunicato, non si possi dimandare i sacramenti, & perche.
- 6 Il sacerdote, che da i sacramenti a lo scomunicato, se pecca, quando, & perche. Le persone scomunicate, quali dicesi essere, per schifarle, & in quali cose. Quali persone possono praticare con persone scomunicate, & come.
- 7 Se colui, che pratica in qualunque modo con lo scomunicato denunciato, peccchi, & perche. Quando si possa praticare con le persone scomunicate nominatamente, & in quali casi. Se sia lecito udiare Messa, & altri ufficij con lo scomunicato nominato, perche, & come.
- 8 Se lo scomunicato passa per Chiesa, mentre sia ode Messa, si pecca per il suo transitto, ò ora se in quella.

- Se lo scomunicato publicato possi dire la predica, & le lezioni, dire l' Ave Maria, &c.  
 Se sia lecito salutare in Chiesa lo scomunicato denotato, con le parole, & quando.  
 9 Se sia lecito salutare il scomunicato con chinz di capo, o centi, & quando, & perche.  
 Quando sia peccato salutare lo scomunicato con la riuerenza, o cenno.  
 10 Se si pecca siare, doue stia lo scomunicato denotato, come, & quando, perche.  
 Se habitando in una istessa casa con lo scomunicato, sia peccato, come, quando.  
 Se mangiando con lo scomunicato in una tauola, o in diuersa, si pecca, come, quando, & perche.  
 11 Se per praticare, o comunicare con lo scomunicato notorio, sia peccato.  
 12 Se colui, che dice l' officio con lo scomunicato, peccchi, come, quando, & perche.  
 Se l' udire della messa con lo scomunicato notorio, si peccchi mortalmente.  
 13 Se allo scomunicato sia lecito dire nell' officio Dominus uobiscum, & perche.  
 14 S' uno, che pratica con lo scomunicato, & lo consiglia non obedire alla scomunica, o ad altro peccato, sia scomunicato, & perche.  
 15 Colui, che pratica, & conuersa sempre con lo scomunicato, se peccchi, come, quando, & perche.  
 16 Se colui, che di continuo pratica cò lo scomunicato, incorra sempre per ogni uolta, in noua censura, come, quando, & quali casi, & perche.  
 17 Se li figliuoli possono praticare con il padre scomunicato, o il padre, con i figliuoli, o fratelli, o marito con la moglie, peccchi, quando, come, & perche.  
 Se li figliuoli mancipati dal padre scomunicato, quelli peccano, & se sia tenuto quello alimentarli.  
 18 Il prelato, che scomunica alcuno a torto, sia scomunicato, quando, & perche.  
 19 Se colui, ilquale è scomunicato per robe rubbate, nè puo restituire, se sia scomunicato, & perche.  
 Se colui, ch' è scomunicato per robe rubbate, & le puo restituire, non restituirle, sia scomunicato, & perche.  
 20 Se colui sia scomunicato, che ritoglie la sua roba, per la publicatione della scomunica, contra quello l' haue se tolta, benchè non sua, & perche.  
 Se sia scomunicato colui, che sà alcuno hauerne tolta la sua roba, & chiamato per scomunica.  
 Se colui, che ritoglie il suo delquale è dubbio, & siene scomunicato, nè lo riuela, se sia scomunicato.  
 21 Se lo prelato scomunicato possi comunicare, & si deue schifare, essendo scomunicato occulto, et perche.  
 22 Se l' università, o collegio possi scomunicare in generale.

**H**ora resta à dire della scomunica giusta, & ingiusta, quale sia, & come s' intenda, laquale scomunica (come altroue hauemo detto) sempre deue esser temere, si come ben dice, esso Gregorio Santo nell' ho mel. 26. nell' Euangelo Santo, dicendo. *Sententia pastoris iusta, uel ingiusta timenda est.* Et così tutti Canonisti: *in capit. per tuas, etc. sacro de senten. excommunic.* Et tutti i Dottori vecchi, & moderni, & Teos. & quella dirassi essere scomunica giusta, che dal prelato, o Giudice legitimo, per giusta causa, si dà, seruati sempre, i debiti ordeni, & fine. Et l' ingiusta, dirassi esser quella, che si manca qualch' una delle predette conditioni, assignate in essa scōica giusta. Ma sento alcuni, che me dicono. Si dimanda: Vno ingiustamente fu scomunicato, & era ueramente innocente del delicto, ne gli era causa per laquale, si douesse scomunicare, se costui sia scomunicato, & deuela temere? *Respon.* cò l' istesso: Essendo che la scomunica maggiore s' infliga per il peccato mortale, & la scōica ingiusta sostantialmente, ma solamente giusta, per allegata, & probata, dirassi, che non hauendo peccato mortalmente, & essendo prouata per allegata, & probata la deue temere. Et questo scomunicato si deue astenere dalle cose diuine, & mostrarli, come se publicamente fosse scomunicato, & questa è la communione opinione. Et prouasi per quel ca. *sententia. 11. q. 3.* Altrimente si darebbe occasione di dispreggiare la disciplina della Chiesa. Et qsto scōicato, per rimedio, deue cercare i rimedii della ragione, o appellarsene, o manifestare la sua innocenza. Et se qsto tale se mecola se

Ibi. n. 55. 56  
 Nau. ca. 27.  
 nu. 3. & 4.  
 Gaet. 2. 2. q.  
 70. ar. 4. et  
 in opus. tra.  
 10. q. 2. de  
 effect. excō.  
 et alij.  
 Ibi. nu. 64.  
 & seq.

- colasse nelle cose sacre, & non obedisse à essa scomunica del giudice, peccaria mortalmente. Ma dirassi ben questo, che essendo lui innocente, potrà interuenire alle cose diuine secretamente, o publicamente (ma però che sia senza scandolo) & anco celebrare senza peccato. Et questa è l' opinione de' Dottori. Ma notasi questo caso.  
 Si dimanda: Vno essendo stato scomunicato ingiustamente, & senza peccato (come è detto nel precedente) & per allegata, & approbata, nondimeno celebrò senza scandolo, ouero con scandolo, se peccò, & sia fatto irregolare? *Respond.* con l' istesso di no, in qualouque modo, ma però auuertiscasi, che questo intendesi, quando sia cosa euidente, che costui non sia scomunicato, & che sia innocente d' essa scomunica ueramente. Imperoche, quando la cosa fusse dubbia, benchè, *In re non haberes causam excommunicationis*, saria tenuto obedire, & se celebrasse, & esercitasse l' ordine sacro mentre è la cosa dubbiosa) saria fatto irregolare. Et quando vn superiore scomunicasse alcuno per qualche attione, laquale non fosse peccato mortale, dirassi quello non essere scomunicato, nè può scomunicare. Nè meno può scomunicare per qualche attione, laquale fosse peccato ueniale.  
 Si dimanda: N. sapendo, ch' era stato scomunicato, & giustamente B. però non restaua di praticare con lui, & comunicare seco, se habbia peccato? *Respond.* con l' istesso, & per lasciar tutte l' opinioni de' vecchi Dottori, che anticamente non era lecito; Ma del 1400. a tempo di Martino V. & di Sigismondo Imperatore, nel Concil. Constantiense, fu fatto una constitutione, che li fedeli non siano tenuti schifare gli scomunicati, si nelle cose diuine, si nelle altre cose, eccetto che in due casi cioè douersi schifare quelli, che sono percossori, & offensori publici di Chierici, benchè questi non fossero denotati. Et questo tutto è fatto a fauore de' fedeli, si come s' ha in essa constitutione Basiliense, si come dice esso Turrecremata, ilquale interuenne à esso concilio Basiliense. Benchè molti Dottori siano di contraria opinione, Adriano Ioan. Med. Ma notasi.  
 Si dimanda: Vno sapendo che l' suo Sacerdote Parochiano era scomunicato, & bisognandoli de' santifs. Sacramenti, gli li dimandò, & quello gli li dette, non ostate, che era scomunicato? se peccò? *Resp.* con l' istesso, di no, percioche al Parochiano gli era lecito di mandarli & à esso curato darli, ma questo intendasi quando esso sacerdote non sia denotato, percioche farebbe altrimenti. Nè meno (dico) esso Parochiano peccarà, quando però sia pentito del peccato commesso, per ilquale è stato scomunicato, & quando, che procuri l' absolutione. Et questo si concede a essi scomunicati in gratia de' fedeli. Imperoche (dico) ch' uno può dimandare i santissimi sacramenti al sacerdote, scomunicato, ma non denotato, nè nominato, nè publicato. Ma sento uno, che dice.  
 Si dimanda: Vno essendo scomunicato dimandò i sacramenti al suo Sacerdote Parochiano, & gli li dette, se peccò? *Resp.* con l' istesso di no, quando però, esso scomunicato non sia denotato, si come s' ha per il Concil. Constant. citato di sopra, quale non diuieta il conferire i sacramenti, & le cose diuine a scomunicati non denotati. Ma se la scomunica fosse publica, dirassi non esser lecito ministrarli i santissimi sacramenti. Ma se sarà occulta, farà altrimenti. Et in queste cose si pecca, praticando col scomunicato, cioè.  
*Os, orare, & ale, communio, mensa negatur.*  
*Si quis pro delicto, Anathema efficiatur.*  
 liquali uersi altroue gli hauemo dichiarati, come s' intenda, & in particolare in questo capitolo di questo nostro Giardino, nel Tesoro, & anco nel Lume, & Specchio di penitenti. Et n' hauemo descritti molti casi. Però non restaremo di ponerne alquanto ancora qui, in questa aggiunta. Et notasi, che niuno sarà scusato, col scomunicato denotato praticando, se non quelli si conterranno in questo uerso. *Vtile, lex, humile, res ignorata, necesse. Hac Anathema solunt, ne possit obesse.*  
 Si dimanda: Vno sapendo, che N. era scōicato, nominato, & denotato, nondimeno quello salutaua, o abbracciava, o li scriueua littere, & anco da quello riceueua se peccò? *Resp.* cò l' istesso di si, ogni uolta però, che dette operationi non l' haue se fatte à salute dell' anima sua. Nè meno è lecito udire messa, o altri diuini officij con quello, eccetto quello non l' udisse separatamente in qualche altra capella. Ma.  
 Si dimanda: Vno scōicato passò p una chiesa, & mette io cò molti altri uidiuimo messa, quello

Ibi. nu. 69.  
 et 105.  
 Naua. c. 27.  
 nu. 3. 4. et 5.  
 Ibid. nu. 70.  
 et seq.  
 ca. de penit.  
 tract. 2. de cō  
 fess. facta ex  
 communicato.  
 Ibid. nu. 79.  
 Soto 4. d. 1.  
 q. 5. 4. 6. et  
 d. 22. q. 1. et  
 2.  
 Ibid. nu. 80.  
 81. 99. et se  
 quen.  
 Dist. excom.  
 5. q. 4.  
 Naua. c. 27.  
 nu. 26.  
 Et alij.  
 Ibid. nu. 82.  
 83.

Ibi. nu. 82.  
83.

quello fece oratione, ouero negotiava alcuna cosa in essa chiesa in luogo separato, se io cò gli altri hauemo peccato? *Resp.* cò l'istesso di nò, perche questo nò dirassi còmunica re cò quelli, essendo che. *Parum pro nihilo habeatur.* Et così negoziando quello, nò dirassi esser presente alli vfficij diuini formalmente, ma materialiter. Ma dirassi, che potrà stare al la predica, & alle sacre lettioni, & anco dire l'Aue Maria con quello quando si sona: ma però non sarà lecito salutarli, nè in Chiesa, nè fuori, nè risalutarli. Ma.

Ibi. 86. 87. h  
Ang. exc. 8  
nu. 4.  
S. Ant. 3. p.  
tl. 25. c. 2.

9 Si dimanda: Vno scòicato salutaua un suo amico cò il capo, o cò il cauarli la beretta, o farli riuereza, senza dirli alcuna parola, & esso amico risalutaua esso scòicato nell'istesso modo, se peccò: *Resp.* con l'istesso di nò, perche nò c'è parola vocale, & però detta salutazione nò è da esser phibita, nè tenuta, come salutazione, ma qsto auertiscasi che dette sorte di riuereze nò siano fatte cò animo di salutare, si come dice esso Nauarro cò altri an cora, peioche sarebbe altrimenti. Ma salutandosi cò parole d'emendatione nò si pecca.

Ibid. nu. 88.  
Nau. c. 27.  
nu. 20.

10 Si dimanda: Vn scòicato era in una istessa casa, o camera, doue erano alcuni fedeli, per certi suoi negotij, se peccorno? *Resp.* con l'istesso di nò, perche questo non si dirrà partecipare cò scòicati, secondo che vuole Innoc. l' Armil. & altri. Ma se in detta casa, o camera mangiassero tutti insieme a una tauola, o dormissero in uno istesso letto, dirassi, di sì, che peccano, ma mangiando in diuerse tauole senza inuitarsi, nò. Ma.

Ibid. nu. 90.  
4. d. 18. q. 2.

11 Si dimanda: Vno còmunica cò un scòicato, notoriamente denociato, o publico peccatore d'un chierico, se peccò? *Resp.* di sì ma uenialmente si come dice S. Tom. & altri.

Ibi. nu. 92.

12 Si dimanda: Vno sacerdote recitaua l'officio con uno scòicato, se peccò mortalmente? *Resp.* con l'istesso di nò, mortalmente, ben che li sia contra opinione, quando lo recitasse priuata, & secretamente & questa è la commune opinione, & in particolare, del Couarro. Imperoche, se bene il recitare d'esse hore canoniche priuatamente, alle quali esso scòicato è tenuto, benche sia scòicato, dirassi questa recitatione essere oratione publica, & detto sacerdote recitando l'hore, o officio, come publico ministro di santa Chiesa; dice esso Couarro, & Viualdo, non peccar mortalmente recitandole in cò pagnia di quello. Ma l'udir della Messa, & partecipare nelle attioni diuine, che sono prohibite al scòicato, dirassi peccare mortalmente, ma il recitar dell'officio nò. Ma.

Ibid. nu. 63.

13 Si dimanda: Vno essendo scòicato, & recitando l'officio diceua, *Dominus uobiscum* se peccò? *Resp.* di sì, perche lui ueramente è tenuto recitar l'officio, ma nò deue dire, *Dominus uobiscum.* Perche dicendolo, è un comunicare con fedeli.

Ibid. nu. 94.

14 Si dimanda: Vno sapèdo, che N. era scòicato, nò dimeno praticaua cò lui in *crimine criminoso*, cioè esortaua, & psuadeua a qllo, non douesse obedire alla predetta scòica datali per alcun suo peccato, ouero che non scacciaua essa còcubina, che teneua & simile, se il detto psualore sia scòicato? *Resp.* con l'istesso di sì & tutti detti psualori còmettono vn nouo peccato mortale, & sapit harefim.

Ibid. nu. 96.  
Gae. in sū-  
ma. uerb. cò  
temptus.

15 Si dimanda: N. sapeua, che B. era scòicato, nò dimeno cò tutto ciò praticaua, & còuersa ua cò lui, & speso, se pecca mortalmente? *Resp.* con l'istesso, quando ciò sia in dispreggio delle chiaui, & autorità di S. Chiesa di sì, frequentando cò il detto speso, & che il suo praticare, & còmunicare con il detto fosse di scádolo peioche quado nò fosse scádolo, graue gli è opinione di nò mortalmente. Et anco all'hora sarà peccato mortale, quando con uersa se, & comunica se con il detto in contento d'essa censura. Ma.

Ibid. nu. 97.  
In c. uuper.  
de sent. ex-  
com.

16 Si dimanda: Vno praticaua, & partecipaua con N. ch'era scòicato, se sempre costui incorra in maggiore scòunica? *Resp.* con l'istesso, che praticando con detto N. in tre casi particolarmente, dirassi di sì, cioè primo in *crimine criminoso*, per il quale è scòunicato. Secondo quando alcun chierico ammettesse esso scòicato alli diuini officij, & comunica con esso scòicato dal Papa, & anco denunciato. Terzo quado la scòunica fosse data, o inflitta de' partecipanti, con debito modo delli quali casi vedasi l' Armilla, che diffusamente ne tratta. *Excommunicatio. 25.*

Ibi. nu. 100  
Goffr. Rat.  
Silu. excom.  
5. Armil. ex  
com. nu. 5.

17 Si dimanda: Stante quel uerso, che dice, utile, lex, & ceter. quale scusa, (secondo la sua continentia) & senso tutti quelli, che praticarono con scòicati, se li figliuoli, & moglie praticassero con il marito, o padre scòunicato pechi? *Resp.* con l'istesso, benche siano uarie & diuerse l'opinioni, essendo che molti uogliono, di nò, che non gli sia lecito. Ma noi ci attaccheremo alla più uera, & commune opinione, che non pecca, & anco (dico) essergli lecito al marito praticate con

con la moglie in tutte quelle cose lecite, & pertinenti a essa moglie, & anco con i figliuoli, quando però gli siano sotto la potestà paterna, nè da lui quelli siano mancipati; perche il padre è tenuto souenire a' figli, & moglie. Et anco non peccarà esso padre, praticando con i figli, quando quelli fossero scòicati.

18 \* Si dimanda? Vn Prelato scòunicò vno, per vna certa attione della quale ne era veramente innocente, appresso Dio, per non hauer peccato mortalmente, se costui sia scòunicato? *Resp.* di nò, quando appresso Dio, quello sia innocente, & dirassi non essere scòunicato, *neque a iure, neque ab homine*, non hauendo peccato mortalmente.

19 \* Si dimanda? N. rubbò alcune cose, B. alquale fu rubbate fece fare vna scòunica contra tutti quelli, che gli haueuano rubbate dette cose. Ilquale N. sapendolo, uoleua restituire, ma era tanto pouero, che non poteua pagarle, nè restituire, ma desideraua restituire, quando hauesse potuto, se sia scòunicato? *Resp.* di nò, poiche haueua il desiderio, & li mancaua la possibilità. Ma se dopo scòunicato hauesse potuto pagare, nè hauesse pagato, sarebbe scòunicato; perche la forza della scòunica dura, e quando fu buttata la scòunica, hauesse potuto pagare, nè hauesse voluto pagare, & che dopo diuenò pouero, nè puote pagare, per essa pouertà, è fatto scòunicato, perche uiueua la scòunica, mentre poteua, nè uolse pagare. Ma notasi questo.

20 \* Si dimanda? Vno haueua da hauere da N. alcuni danari, o robba, dalquale non potendoli hauere per niun modo, ascòicamente gli tolse tanto, quanto ualeua detta sua robba. Onde a esso N. mancando ditra robba, o danari, fece vna scòunica, & la fece buttare, se colui sia scòunicato? *Resp.* con l'istesso di nò, quando esso N. debitore non l'habba voluto pagare. Anzi dirassi di più, che publicandosi, & buttandosi ditra scòunica esso creditore, non è tenuto manifestarsi per niun modo. Et di più coloro, che ciò fanno veramente esso creditore douere hauere, non sono tenuti dichiararla; ma però intendasi sempre, quando la cosa è liquida, & il debito sia manifesto; perche quando esso debito fosse dubbioso, se lo deue pagare sì, ouero nò, non è lecito in conto alcuno, & faria scòunicato, per esser la cosa dubbia d'hauerli da hauere sì, ouero nò. Et se in essa scòunica dicesse ancora questa clausula, che etiandio alcuno, che douesse hauere dal ditto N. & che ascòicamente si fosse ricompensato il suo credito in qualque modo; lo debba riuclare, & manifestare sotto pena di scòunica, & buttata ditra scòunica, dirassi non essere scòunicato, si come vuole Soto, Silu. & altri, ma dicono bene, che hauria fatto male, & peccato mortalmente, recuperando il suo in questo modo. Imperoche hauendo le scritture, cò le quali può recuperare il suo inuanti a ogni giudice, nondimeno dirassi, che lui s'hà fatto giudice da se stesso, & s'ha usurpato l'ufficio altrui, non sarà per questo scòunicato altrimenti, nè sarà tenuto a restitutione, perche non ha tolto alcuna cosa altrui, ma solamente i suoi beni proprij, o la valuta di detti suoi beni.

21 \* Si dimanda? Se vno Prelato occultamente scòunicato, possi scòunicare? *Resp.* di nò, benche quello non sia da schifarsi, quando sia senza denontia. Ma chi possi scòunicare, vedi esso Viualdo, & altri Sommisti, che vi lo dirà. Et notasi, quando esso prelato scòunicato possi scòunicare. All'hora quando la sua scòunica sarà occulta ralmente, che li suoi sudditi non sappiano lui essere scòunicato. Et anco lo prelato, benche sia irregolare, può scòunicare.

22 \* Ancora questo sappiasi, che nè il Colleggio, nè l'uuuersità può scòunicare in generale. Et questo sia ditto a bastanza, circa questa prima censura, che è dico, la scòunica, hora diremo della seconda censura, laquale è la sospensione. Laquale che cosa sia leggasi il nostro Lume, & Specchio di penitenti, doue diffusamente di quella trattiamo. Ma però non restaremo dire qualche cosa anco in questa terza impressione, & aggiunta.

Soto 4. d. 22  
9. 1. ar. 1.  
Ledesma.  
2. pa. 9. 2. 5.  
ar. 1. Maior.  
in 4. d. 18.  
Gae. vers.  
excomm.  
Ibid. 107.  
108.

Ibi. n. 109.  
Tex. in c. de  
raptoribus  
Cord. q. 18.

Ibid. 110.  
111.

Cord. q. 63.  
64. 69. 112  
& 181.

Ibid. 123.  
Ca. infame  
mes 3. 97.

S O M M A R I O.

1. Vno che habbia, o sappia della robba altrui essendo lontano, nè lo può manifestare, s'incorra nella scommunica passato il termine.  
Vno che non sappia essere fulminata alcuna scommunica, & lui gli è compreso, nè può riuellarlo, se sia scommunicato, & perche.  
Quando la sentenzia della scommunica si possi sospendere, o mutare, come, da chi, & perche.  
La scommunica di doue, & da che cosa nasca.  
Se la scommunica limitata possi hauere nouo effetto, passata la limitatione, & quando lo possi hauere.  
Se vno per l'ignoranza della scommunica possi cascare in scommunica, & perche.
2. La scommunica da chi, & da quale inuenzione pigli l'effetto, come, quando, & perche.  
Se subito vno sà il fulmine della scommunica deue riuelare, o manifestarsi subito, & perche.
3. Se colui, che per non hauere riuelato a tempo, quello che era tenuto per la scommunica, sia scommunicato, & tenuto a i danni del perdente, come, quando, & perche.
4. Se colui, che non riuela, o restituisce quello, che deue, o nel tempo limitato per la scommunica, sia scommunicato, come, quando, & perche.  
Vno si sà limitare dal ricercante la scommunica, più giorni ancora, lo scusi non sia scommunicato passato il tempo della prima limitatione, & perche, & quando.  
Se senza licenza, o consenso del Prelato, si limita la scommunica più giorni ancora, sia scommunicato.  
Chi possa dare la scommunica, come, quando, & a chi.
5. La scommunica perche si deue dare, & concedere.  
Se colui, che sà, chi hà la robba altrui, come, quando, & perche sia scommunicato.  
Se colui, che ritiene robba altrui, nè la restituisce nel tempo limitato, se sia scommunicato.  
Quando l'huomo non incorra nella scommunica, & perche.  
Se la sentenzia della legge sia ingiusta, & quando si conceda, & perche.
6. Se colui, che ritiene cose di Chiesa, sia scommunicato, & sacrilego, come, quando, & perche.  
Quanti, & chi siano scommunicati in Coena Domini, & perche.

In 2. caso,  
2. partis sub  
die 30. A-  
prilis. 1581



I dimanda? N. hauendo perso alcune scritture; ouero essendoli tolte alcune altre cose, andò dal Vescouo, & fece che gli desse vn monitorio, cōtra tutte quelle persone, che ritiene, o possiede ditte sue scritture, o robe pertinenti a lui, ilquale Vescouo gli lo concedette, & fece, che fosse publicato, che in termine di sei giorni, chi se sia, o sà, chi l'habbia debba riuellarle sotto pena di scommunica; & chi non lo manifestarà passati detti sei giorni, se intenda essere scommunicato, *lata sententia*. P. ilquale sapeua quello, che lo haueua si ritrouaua essere a Roma, o in altre parti lontane, nè cosa alcuna sapeua di questa scommunica, se non doppo dui, o tre mesi, che venne a Venetia, & hauendo sentito di questa scommunica, & accertatosi della verità, stette ancora alquanti giorni, in non dare, o reuelare chi haueua ditte scritture, o robe di N. se esso P. sia incorso in scommunica? *Resp.* col Teologo del Cardinale. Palloetto, di nõ, sì perche la scommunica, oltre che il termine di colui, che l'ordina non hà alcuno vigore, si come ben dice essa Tabienna, & l'Armilla, si anco perche la sentenzia della scommunica, si come non si può sospendere, nè mutare, se non di consenso del Giudice, che quella concede, essendo questo vn atto di giurisdittione, così si come non si può differire, nè mutare, nè prolungare senza licenza, o nouo consenso di esso Giudice, essendo che la scommunica non può nascere da alcun contratto, ma solo dalla sentenzia data, laquale ricerca giurisdittione. Et però essendo limitata fin al festo giorno, non hauere nouo effetto, passato ditto termine di sei giorni limitato. Et però

Excomm. 4.  
§. 4. eo. §.

34

però da questo simile diremo, che passati i sei giorni, si promulga la scommunica, & fa il suo effetto. P. ilquale in ditto tempo era in Roma, o in altre parti lontane, è scusato, nè casca in scommunica per l'ignoranza, che non l'ha saputo, se non dopò dui, o tre mesi, dirassi non essere incorso in scommunica; si come dottamente dichiarano Silu. & Bal. & Angelo verbo. perche si come la scommunica non può nascere dal patto, così non può ne anco per il corso del tempo solo hauere effetto.

2. Si dimanda? Essendo che la scommunica pigli l'effetto dall'intentione del scommunicante, si come hauemo per il Panormit. seguita manifestamente, che P. sia scommunicato, benchè non l'habbia saputo se non dopò due, o tre mesi, per essere quello a Roma, o altrove? *Resp.* con l'istesso, che per questo argomento P. non essere cascato in scommunica, perche lui veramente non l'ha saputo in detto termine di sei giorni, per essere egli assente da Venetia, & totalmente l'ha ignorato, ne' quali sei giorni, lui non gli era compreso, nè la scommunica si estendeva in lui, come dice essa Tabienna, & l'Armilla. Ma dirassi bene, che subito l'haurà saputo, deue procurare di restituirle, o manifestarle a chi si deue. Il che quando ciò non facesse, gl'incorreria, nè si deue assoluere. Et tanto più, quanto che ditte scritture fossero d'importanza non poca a esso N. essendo che faria con ritenere l'altrui, *inuito domino, nec remittitur peccatum, nisi restituatur male ablatum*.

3. Si dimanda? P. per non hauere restituito, o riuelato a N. le predite scritture, o robe al tempo debito, è stato cagione, che N. habbia parito non poco danno; se ditto P. sia tenuto al danno d'esso N.? *Resp.* con l'istesso di sì, quando fosse restato (come è ditto nel precedente) per malitia, o negligenza sua di non volerle restituire. Et questo deuesi fare secondo la prudenza del suo confessore. *Consideratis omnibus, loci, & persone, ceterisque circumstantijs*.

4. Si dimanda? P. hauendo intesa la scommunica, & monitorio di N. che in termine di sei giorni se li debba manifestare, & restituire le sue predite scritture, ouero robbe, non dimeno non reuelò, nè restituì in ditto tempo limitato, ma andò da N. & si fece fare altri 20. o più giorni di termine, alquale gli li concesse, ma con patto, che non restituendogliele in detti 20. o più giorni incorra in essa scommunica, se ditto P. non restituendo in detti 6. giorni sia scommunicato, benchè habbia hauuto la proroga di 20. giorni ancora da esso N. a fauor delquale è fatto la scommunica? *Resp.* con l'istesso di sì, ogni volta, che a questo consenso non gli sia il nouo consenso d'esso Prelato, dalquale è stato concesso ditto monitorio a fauore d'esso N. perche la scommunica (come di sopra hò detto) non può nascere da patti, & contratti, ma solo dalla sentenzia data, laquale ricerca giurisdittione. Imperoche essendo limitata essa scommunica a tempo determinato di sei giorni, o più, o meno, non può passato ditto termine hauere nouo effetto, senza noua volontà, & consenso del giudice, che concede ditto scommunica, o monitorio.

5. Si dimanda? Essendo che la scommunica si suole, & si deue concedere solo per il peccato mortale, se uno, che sappia, che alcuno hauesse robba d'altri, ouero, che lui l'hauesse, s'intenda essere in peccato mortale? *Resp.* secondo S. Tomaso, & Pietro di Palude, la scommunica veramente non concedersi, si non per il peccato mortale, però colui, che si può risolvere nella conscienza, di non hauere peccato mortalmente, non dirassi mai incorrere nella scommunica della legge; percioche la sentenzia della legge non è ingiusta. Ma ella non si dà dal Giudice, se non per la contumacia, & non solamente per il peccato mortale. Costui dunque sapendo, o hauendo robba altrui, nè la reuelasse, ouero restituisse, senza dubbio alcuno lui stà in peccato mortale, & è fatto contumace non manifestandola, o restituendola nel tempo limitato in essa scommunica.

6. Si dimanda? Se vno occupasse, o ritenesse cose di Chiesa, fosse scommunicato? *Resp.* di sì, quando sappia ditte cose esser di Chiesa, & che fosse fatto alcuno monitorio limitato, sotto pena di scommunica *lata sententia*, sapendolo, & non reuelandole, o non restituendole, dirassi di sì, passato detto termine della limitatione; & anche esser fatto sacri lego, per ritenere in qualouque modo dette cose Ecclesiastiche. Et in questo caso dirò, che molti sono scommunicati per li casi referuati in *Coena domini*; poiche molti, e molti grãdi, e piccoli, ricchi, e poveri, che ritengono decime, lequali sono *de iure diuino*, & usurpauo ancora istabili, & uolesse Iddio, ch'io mentisse, pche sò qllo, ch'io dico, & basta.

Ter. excom.  
2. q. 3. in fi-  
ne in l. Te-  
le pactum,  
§. qui prouo  
cauit. ff. de  
pactis exco.  
1. §. 21.

vi sup.  
S. Tom. 22.  
q. 66. ar. 6.  
Et prob c. fi.  
14. q. 6. ca.  
furer.

Ibid. Alex.  
Halesis 2. p.  
q. 87. A. dri.  
4. de resti.  
Solo li. 4. de  
iu. et iur. q.  
7. ar. 3.

Ibid.  
Nauar. in  
manu c. 27  
nu. 15.  
S. lu. Ange.  
Bal. vi sup.  
Tabie. &  
Armil. vi  
sup.

Armil. de  
scomm. n. 8  
Pisanet. de  
rest. spol. in  
6.

Arm. ibid.

Vedi anco Interdetto, Sospensione, & Scommunica.

S O M M A R I O.

- 1 Quale sorte di persone, merita maggior pena per i peccati, & perche.  
Se il Chierico, che sepellisse l'heretico in Chiesa meriti punitione, & perche.
- 2 Se la sepoltura deue esser negata allo scommunicato, & perche.  
Se nel tempo dell'interdetto la sepoltura si possi dare a chierici, & a quali.
- 3 Se colui, che more ingiustamente scommunicato, se li deue dare la sepoltura, & perche.  
Se a gli heretici se deue dare sepoltura, & perche.
- 4 Se allo scommunicato della minore, se li deue dare la sepoltura, & perche.  
Se allo scommunicato della maggiore nominato, & percussore di Chierici, se deue dare la sepoltura, & perche.
- 5 Se all'infideli di qualunque sorte, se deue dare la sepoltura, & perche, & quando.  
Se colui, che ammette alla sepoltura lo contumace peccati, & sia scommunicato.  
Se colui, che dà la sepoltura alle persone proibite, celebrando sia irregolare, & perche.  
Se colui, che dà la sepoltura a chi non deue, & more, se li deue negargliela.
- 6 Se a colui, che da sua posta si dà la morte, se li deue dare la sepoltura, quando, & perche.  
Se a quello, che per matre, & deliberatione, si ammazza, se deue dare la sepoltura.  
Se a quelli, che sono interdetti, o publicamente denontati se li deue dare la sepoltura, & perche.
- 7 Se a publici usurari, se li deue dare la sepoltura, & perche.
- 8 Se coloro, che danno sepoltura a publici usurari, se li deue dare sepoltura.
- 9 Se il Sacerdote, che dà sepoltura all'inconfessi di vno anno, celebrando, sia irregolare, come, quando, & perche.  
Se il Sacerdote irregolare, non dispensato, se li deue dare sepoltura.  
Se a quello, che di Pasca non si confessa, se li deue dare sepoltura.
- 10 Se a quello, che per sua colpa, non si assolve la Pasca, se li deue dare sepoltura.  
Se a quello, che non si confessa miseramente la Pasca, & more, se li deue dare sepoltura.  
Se a quello, che lascia nella confessione alcuna circostanza, & more, se li deue dare sepoltura, quando, come, & perche.
- 11 Se a colui, ch'è ratore, & incendiario di Chiesa, o di sue cose, se li deue dare sepoltura, benchè contrito, & confessò, quando, & perche.
- 12 Se al Sacerdote, che ammette alla sepoltura incendiario di Chiesa, se li deue dare sepoltura.  
Se al Sacerdote, che sepellisce l'incendiario di Chiesa, se deue priuare di officio, & beneficio.
- 13 Se il Sacerdote, che sà in confessione alcuno incendiario di Chiesa, & lo sepellisce, pecca, come, & perche.  
Se il Sacerdote, che in secreto sà alcuno essere incendiario, & lo sepellisce, pecca, & perche.
- 14 Se al Religioso, che hà tenuto di proprio, se li deue dare sepoltura, & perche.  
Se al Religioso, che con licenza del Superiore ritiene di proprio, se li deue dare sepoltura, quando, come, & perche.  
Se al Religioso, che come padrone possede di proprio, se li deue dare sepoltura, & perche.
- 15 Se alli laici, che non pagano le decime, se li deue dare sepoltura, & perche.
- 16 Se alli testimoniatori, morendo, se li deue dare sepoltura, quando, come, & perche.
- 17 Se a quelli, che morono in peccato mortale, si denono sepellire, & perche.  
Se a quelli, che sono compresi in qualche heresia, se li deue dare sepoltura, & perche.  
Se a quelli, che s'hanno per heretici, & sepelliti, si denono dissepellire, & perche.
- 18 Se a quelli, che morono ne i torneamenti, si deue sepellire, quando, come, & perche.  
Se a quelli, che assistono alli torneamenti, & morono, si deueno sepellire.  
Se a tornatori confessi, & scommunicati se li deue dare sepoltura, & perche.
- 19 Chi siano i tornatori, o giostreri, & quali s'habbiano da intendere pedoni, o a cavallo.
- 20 Se a quello, che è interdetto l'ingresso della Chiesa, & more, gli sia interdetta la sepoltura.

Se al

- 21 Se al Sacerdote tutore delli heredi d'vno defonto, pecca, per sepellirlo, per essergli a questi tali interdetti, & perche.
- 22 Se al putto non battezzato gli sia interdetta la sepoltura, perche, & quando.  
Se alla creatura creata dal ventre della madre morta, se deue sepellire con lei.  
Se il putto morto nel ventre della madre si deue ammettere alla sepoltura, & perche, & come.  
Il putto, che per necessità battezzato da donne, con acqua si deue sepellire.
- 23 Se al duellante se li deue dare la sepoltura, benchè confessato, & scommunicato, & perche.
- 24 Se a gli combattenti con iori, & altre fiere se li deue dare la sepoltura.  
Se a quelli, che per huer soluzo fanno entrare nelli spettacoli, se deueno dar sepoltura.  
Se a quelli, che possono prohibire, ne vogliono, se li deue dare sepoltura.  
Se a quelli, che curano, consigliano, o fauoriscono gli spettacoli, se li deue dare sepoltura.  
Se alli circonstanti de' spettacoli, si deue negare la sepoltura, & se peccano.
- 25 Se all'interdetto penitente, & giurante d'obbedire alla Chiesa, se deue sepellire.  
Se l'interdetto giurato d'obbedire, & sepellito fuori di Chiesa, se si deue dissepellire, dopo passato l'interdetto, perche, & come.



Erche le pene sono uariabili, essendoche maggior pena merita più un Chierico, che un laico: un'huomo, che una donna: un fidele, che uno infidele; per tanto, uolendo noi ponere in questo capitolo l'interdetto delle sepulture a chi si deue fare. Diremo, che uno Chierico, ilquale sepellisce alcuno heretico in Chiesa, o altra persona smembrata da Santa Chiesa Romana, & Catholica, meritaria gran punitione; essendoche all'heretico gli è negata essa sepoltura, si come hauemo per esso Testo, per la Somma Confessione, per Silu. per l'Armilla, per il Magiolo, per il Vescouo dalla Scala, & tutti altri.

- \* La sepoltura Ecclesiastica ancora si deue negare a qualunque scommunicato di scommunica maggiore, denontato nominatum, & inferenti publica manus in Clerico. Ma i Chierici non scommunicati possono essere sepolti in loco sacro nel tempo dell'interdetto, & anco le persone priuilegiate, ma che gli concorrano due cose, l'una, che in uita habbino seruato l'interdetto, & l'altra, che siano sepolti senza honore, & pompa.
- \* Si dimanda? Vno fu denontato per scommunicato nominatamente, ilquale ueramente lui non haueua fatto quello peccato, nondimeno fu scommunicato, & morse in essa scommunica ingiusta, se si li deue negare la sepoltura? Resp. con l'istesso di sì, la quale sentenza conferma il Testo ancora nel ca. sanc. vigesimaquarta quasi. secundum, cap. in nostram de sepultur. Clem. prima de sepul. Et notata in capit. literas de restit. spulsi. Imperoche la Chiesa Saura non giudica de occultis. Ma a tutti heretici deuesi negare, come persone smembrate da S. Chiesa.
- \* Si dimanda? Vno era scommunicato di scommunica minore, se a questo se li deue negare la sepoltura? Resp. con l'istesso, ancorche contrarie siano l'opinione; nondimeno dirassi di no, etiandio che fosse notorio; Imperoche si come in uita questo non si hà schifato da' fidei, così nè anco in morte, deue essere schifato. Ma se fosse di scommunica maggiore, come quello, ch'è percussore di chierici publico, ouero publicamente, & nominatamente denontato, si come questo da noi fidei è schifato in uita, così deuesi anco schifare in morte, nè darli sepoltura Ecclesiastica. Onde per resolutione del caso proposto, dirassi. Qui communicatus uiuens, debet communicari, & mortuo. C. ex parte. ca. factis in principio de sepul.
- \* Si dimanda? Se alli Ebrei, a Turchi, & ad altra sorte d'infideli, se deue negare la sepoltura? Resp. di sì, mentre loro staranno nella loro perfidia, & contumacia. Et anco allo scommunicato, non ricercando l'assolutioue, & starà contumace. Et se alcuno ammettesse alla sepoltura alcuno scommunicato contumace, ipse iure, est & ipse excommunicatus. Et se celebrasse faria fatto irregolare, & morendo senza assolutione, & dispensa, meno a lui sarebbe dato sepoltura Ecclesiastica. Ma che diremo di quelli, che s'ammazzano da sua posta?

Giardino de' Sommisti. Parte Terza.

N 3

Si di-

Martino Al  
fonsi da Vi  
ualdo, nel c.  
de interd. se  
pultura, nu.  
90. 91.  
li. 1. ti. 16. q.  
3. Arm. nu.  
18. Decano.  
Impedimen  
tis li. 3. c. 23  
n. 18. Nau.  
c. 25. n. 132  
Ibi. n. 91. &  
213. Nau. c.  
27. n. 17. 4  
& 176. Co  
uarr. in ca.  
Alma. 2. p.  
5. 2. n. 7. c. 6  
Ib. n. 91. 92  
Test. in c. sa  
nè 24. q. 2.  
ca. in nostra  
de sepul.  
Cl. 1. de sep.  
Ib. n. 93. 94.  
Innoc. in c.  
sacris & sep.  
Arm. ver. se  
puli. nu. 16.  
Summ. con  
fess. contra  
li. 3. ti. 16. q.  
3. & Silu.  
verb. sepul  
tura nu. 9.  
Ibid. nu. 95.  
96. Test. in  
cle. 1. de sep.



- Ibi. n. 97.  
98. *Armill.*  
*uer sepulch-*  
*ra n. 18.*  
*Sum. conf. l.*  
*1. n. 16. q. 3.*  
*Et alij.*  
*Exir. Ad eui-*  
*ada scand.*  
*Ibid. n. 99.*  
*Et 100.*  
*Test. in cap.*  
*quia in oib.*  
*de v. furis c.*  
*Quaquam.*  
*c. 27. n. 279*  
*li. 6. q. 1. a. 1*  
*Matol. lib. 3.*  
*c. 23. n. 13.*  
*Ibi. n. 101.*
- 6 \* Si dimanda? Vno per vna certa disperatione, s'ammazzò da sua posta, in qualunque modo si voglia, o con veneno, o con precipitio, o altro modo, se se li deue dare sepoltura? *Resp.* di no, ancorche questa morte se l'haueffe data, o procurata per qualche honesta causa, però intendasi, quando fosse sano, in cervello, & non delirale. Percioche se per furiosità, o frenesia, o per instinto del Spirito santo, come fece Sansone, a questi si deue dare la sepoltura.
- Et anco deuesi negare la sepoltura a tutti quelli, che morissero con l'interdetto, o pubblicamente denunciati, perche sono fuori del grembo di Santa Chiesa.
- 7 \* Si dimanda? Vno era publico vsuraro, & morse, se si li deue dare la sepoltura? *Resp.* che essendo publico, & notorio vsuraro, & morendo con esso peccato dell'vsura, di no. Chi sia poi quello publico vsuraro, vedasi nell'ultimo capitolo di questa nostra opera al cap. dell'vsura. Et tutti li Dottori, che trattano dell'vsure lo dicono, particolarmente il Nauarro, Soto de Iustit. & Iure, & altri.
- 8 \* Et l'istesso dirassi di coloro, che l'ammettessero alla detta sepoltura Ecclesiastica. *Ipsa Iure sunt suspensi,* & morendo, se li deue negare ancora a loro. Ma che diremo di quelli, che non si confessano una volta l'anno?
- 9 \* Si dimanda? Vno viueua poco Christianamente, & poco si curaua di Iddio, & di Santa Chiesa, ne meno si confessaua ogni anno, r'è si communicaua, ma staua 3. 4. & 5. anni. Venne finalmente a morte, & il suo Parochiano ciò sapendo gli diede sepoltura, se peccò? *Resp.* di si perche questi tali, che *Iusta non excusant causa semel saltem in anno peccata sua non fuerint confessi, vel in Pasche non acceperint Sacramentum Eucharistie, Ecclesiastica sepultura sunt priuandi.* per il tex. *Mirabilem in cap. Omnis. De Penitentia, & remissione.*
- 10 \* Si dimanda? Vno si confessò vna volta l'anno, ma per sua colpa non fù assoluto dal Confessore, ouero in essa Confessione tacque, nè confessò vn peccato mortale, ouero vna circostanza necessaria da esser confessata, & morse, se si li deue dare sepoltura? *Resp.* di no, qñ ditto peccato mortale, ouero circostanza rendesse essa confessione inuálida, & che necessariamente, & giuridicamente conueniuua reterarla. Imperoche è lo istello, come se non si fosse confessato, di maniera, che a questi tali per niun modo se li deue dare la sepoltura ecclesiastica.
- 11 \* Si dimanda? Vno era ratto, & brusciaua cose di Chiesa, & esse Chiesa, il quale no dette, ne prestò securtà in *extremis*, benchè contrito, confessò, & communicato, & morse, se si deue sepellire in Chiesa? *Resp.* benchè se sia confessato, & communicato, & sia stato contrito; nondimeno quando non haueffe potuto, o uoluto sodisfare, o dar securtà di lorisfare, dopò morto, dirassi di no. Imperò che dice la legge, *In eo, in quo quis deliquit, in eo puniatur. c. quod a viro. 12. q. 2. Glo. in c. neque apud. 88. dist.*
- 12 \* Et l'istello dirassi di quel Sacerdote, che scientemente l'ammettette alla sepoltura, & mentre viue deue essere priuo delli ordini, & del beneficio. Ma notasi questo, che è bello.
- 13 \* Si dimanda? Vno essendo ratto, & incendiario di Chiesa, s'andò a confessare dal suo Parochiano, & confessò lui esser tale, & morse, esso sacerdote l'ammette alla sepoltura, se peccò? *Resp.* di no, perche *Quod in confessione scitur nescitur.* Et andio che secretamente ciò haueffe da quello saputo, deue seruare il sacro sigillo; & è tenuto dar li la sepoltura.
- 14 \* Si dimanda? Vn Religioso regolare morse, & riteneua di proprio; se si li deue dare sepoltura. *Resp.* di no; perche loro sono priui di questa autorità, & libertà di hauere del proprio. Et se per caso haueffe la licenza dal suo Superiore, & che nel ponto della morte non resignarà, meno se li deue dare la sepoltura Ecclesiastica. Et la ragione è questa, che *Non dimittitur peccatum, nisi restituatur ablatum.* Et essendo che tutto quello, che l'huo acquista, deue acquistar per il padrone, così non altrimenti il Religioso quello, che acquista, acquistar deue per il monasterio. Et usando ditto acquisto esso Religioso, come padrone, & morendo con ditto proposito, dirassi essere impenitente, & con peccato mortale, onde consequentemente deuesi negare la sepoltura.
- 15 \* Et l'istello dirassi di quei secolari, o Religiosi, che sono tenuti pagar le decime, nè le pagano, & ingiustamente detengono, gli è interdetta essa sepoltura Ecclesiastica, perche.

Ibi. n. 102.  
*Test. in c. fa-*  
*per eo de ra-*  
*rioribus.*

Ibi. n. 103.  
*Matol. v. fa-*  
*num. 19*  
*Ibi. n. 104*

Ibi. n. 105  
106. 107.  
108.  
*Cancl. Trid.*  
*sess. 25. c. 2.*  
*de refor. de*  
*regularibus*  
*Test. i. c. pro-*  
*hibemus de*  
*decimis.*

- perche è scomunicato.
- 16 \* Si dimanda? Erano alcuni i quali bestemmiauano crudelmente Dio, o i suoi Santi, & morsero, se li sia prohibita essa sepoltura ecclesiastica? *Resp.* di si, quando non habbiano uoluto accettare le pene statuite, mentre uisero, si come hauemo per il c. *Stammus, de maledictis.*
- 17 \* Et l'istello dicefi di quelli, che morono in peccato mortale, perche sono hauuti come mali Christiani; Onde l'istesso dicefi di coloro, che sono hauuti per compresi in qualche heresia, non si deuno darli sepoltura. Et essendo sepolti deuesi dissepelire, & buttarli uia, come ammorbati.
- 18 \* Si dimanda? Vno essendo stato inuitato à un torniamento, occorfe, che in quello morse, ouero hebbe ferita mortale, se li sia interdetta la sepoltura morendo? *Resp.* di si, quando costui haueffe fatto questa professione di esercitarse in essi torniamenti; ma però non intenderassi di coloro, che gli assistono. Et notasi questo di più, che benchè questi tornatori stessero in ponto di morte, & si confessassero, & comunicassero, nondimeno non se li deue dare la sepoltura, per terrore delli altri.
- 19 \* Et notasi questo (secondo esso Vivaldo) questi torniamenti, o giostre, intenderfegli quelli, che s'esercitano con gran conflitto d'arme in caualli, ma non nelli pedoni, che sogliono fare in alcuni feste, che gli è minor pericolo, che nelli caualli, sendo che solo per il corso de' caualli, sono morti.
- 20 \* Si dimanda? A uno fu interdetto l'ingreso della Chiesa, per tutto tempo di sua uita, se dopò morto gli farà interdetta essa sepoltura? *Resp.* di si, poiche in uita quella non ha potuto usare, nè meno deue fermarsene in morte.
- 21 \* Si dimanda? Vno lasciò un Sacerdote per tutore de' suoi figliuoli, dopò la sua morte; per ilche essendo gli il Teste, che a questi morendo gli sia interdetta la sepoltura, un sacerdote l'ammette a quella, se peccò? *Resp.* di no; perche questo atto da se, non appare cattiuo, benchè San Cipriano, questo habbia detto; ma però questo rigore non si osserua, per non essergli alcuna costitutione pontificia.
- 22 \* Si dimanda? Vna donna hauendo partorito un putto, il quale morse senza battefimo, se li sia interdetta la sepoltura? *Resp.* di si. Et anco l'istello dirassi di quella creatura, che sarà cauata morta dal uentre della madre, benchè la madre fosse morta. Ma se il putto fosse morto nel uentre della madre, insieme con sua madre, se deue dare sepoltura all'uno, & l'altro, essendo che quella creatura sia parte di sua madre, morendoli nel corpo. Et integra deuesi sepellire, senza alcuna scisura. Et se per necessità estrema al ditto putto fosse battezzato in casa di qualouque persona con l'acqua sola semplice naturale, senza altro esorcismo, & Catechismo, senza sale, olio Santo, & Cresma, & morisse, deuesi sepellire in logo Ecclesiastico, con la Croce, & altre solennità, che da Santa Chiesa s'usa, & si comanda. Et per finir questo capit. dell'interdetto della sepoltura.
- 23 \* Si dimanda? Vno ritrouandosi in duello, & morendo, il Parochiano non lo uolse sepellire, benchè fosse confessato, & communicato innanti gli andasse, se peccò? *Resp.* di no; poiche a tutti i duellanti è prohibita l'Ecclesiastica sepoltura, come hauemo per il Concilio Tridentino, & per il Nauarro.
- 24 \* Et anco l'istessa è interdetta a tutti quelli, che ardiscono entrare a combattere nelli spettacoli con Tori, Orsi, & Leoni, & altre forte di fiere, & che ricombattono con quelle. Et io gli aggiungo questo di più, essere interdetta la sepoltura Ecclesiastica anco a quelli, che gli fanno entrare, per hauere spaillo, & solazzo, & li salariano, & morono in essi spettacoli. Et anco di più, coloro, che possono prohibire, & non prohibiscono, dirassi, che mortalmente peccano, & anco tutti quelli, che fauoriscono, aiutano, & consigliano a entrare, & che acconsentono a entrarli peccano; & li circostanti, che pigliano del loro combattimento spaillo, piacere, & solazzo peccano, ma se contriti, se deueno sepellire.
- 25 \* Et notasi questo, che a uno interdetto, benchè in articolo di morte riceuesse la penitenza in esso tempo dell'interdetto, & giurasse di stare ai precetti di Santa Chiesa, morendo non si deue sepellire in Chiesa; essendo questo contrario alla legge. Ma doppo passaro esso interdetto, si può cauare dal Cemeterio, & ponerlo in Sacro, per quella contritione, che ha mostrato.

Ibi. n. 109  
Ibi. n. 110.  
111.  
Ibi. n. 112

Glo. in c. 2.  
de tornam.  
Summ. conf.  
Hof. et alijs.

Ibi. n. 113.

Ibi. n. 114.  
Glo. Silu. 29  
Arm. vi. sup.

Ibi. n. 115  
116.  
*Test. in c. fa-*  
*qua de cof-*  
*d. 4.*  
*Silu. vers. se-*  
*pult. n. 10.*

Ibi. n. 117.  
118. 175.  
*Seff. 25. c. 19*  
*de reform. c.*  
*11. n. 36*

*N. n. c. 15. n.*  
*19 Et c. 27.*  
*n. 176. in fi.*

Ibi. 176. 177

Vediamo penitenza ſodisfattoria; & altre penitenze.

- Se Dio per i noſtri peccati voglia da noi la ſodisfattione, quale, come, & perche.  
Sendo poi la remiſſione della colpa, Dio voglia la ſatiffattione da noi per la remiſſione di peccati, & perche.
- La ſatiffattione in quante coſe conſiſta, & in quali, & perche.  
Se l'huomo mutando di cattiva via in buona, ſatiffaccia a Dio?  
Perche tre ſorte di ſatiffattione ſi fanno a Dio, & quali?  
Quanti, & quali beni noi hauemo da Dio, & ſe con queſti douemo ſatiffare a Dio?  
Quali ſorte di ſatiffattione ſi dà a Dio con li beni dell'anima, & quando.  
Quali ſorte di ſatiffattione ſi dà a Dio con li beni del corpo.  
Quali ſorte di ſatiffattione ſi dà a Dio, con li beni di fortuna?  
Se tutte tre le ſorte di ſatiffattione ſiano contra i peccati.  
Quale ſatiffattione ſia ordnata contra la carne, & altre ſorte di peccati.  
Quale contra la Superbia, & la concupiſcenza de gli occhi.  
Se ogni opera penale ordini noi a Dio, o Dio a noi, & come.  
Effetti del digiuno.  
Quello ſi habbia dall'huomo per le predette tre opere penali.  
Quello, che Dio voglia da noi, & quale coſe ſiano?  
Che ſatiffattione ſi faccia con la limoſina, quale con l'orazione, & quale col digiuno?
1. Se con l'orazione, digiuni, & limoſine, ſi poſſa ſodisfare a tutte le ſorte de peccati.  
Se con l'orazione, col digiuno, & con l'elemoſine ſi poſſi ſodisfare a Dio, al proſſimo, & a noi ſteſſi.  
Se con altre ſorte d'opere, ſi poſſi ancora ſodisfare a Dio, & a noi ſteſſi, & al proſſimo, & con quali, & quante.
- Se con l'altre ſatiffattioni ſi poſſi ſodisfare a noi ſteſſi, & come.  
Se con l'orazione ſi poſſi ſodisfare alla pena debita, & come?  
Come ſi poſſi ſodisfare a Dio, per placare la ſua ira contra di noi, & perche.  
Se con l'elemoſine ſi poſſi ſodisfare ai noſtri peccati.  
Se con il ricercare de ſantiſſimi ſacramenti ſi poſſi ſodisfare a noſtri peccati, & come?  
Effetti de ſantiſſimi ſacramenti, per ſcancellare le pene de noſtri peccati, & come.  
Se con l'Indulgenze ſi poſſi ſodisfare all'ira di Dio in noi, & come.  
L'indulgenza come ſi dia, & ſi conceda, & ſe per modo d'aboluzione della pena?  
Come ſi diano l'indulgenze ne ſantiſſimi ſacramenti.  
A chi ſi diano l'indulgenze, & ſe ſecondo la diſpoſitione di quei, che la ricercano.
2. Se ſodisfacendo in ſette modi predetti alla noſtra pena, ſi poſſino ridurre ne tre principale opere pie.  
Se ogni pena, che appartenga all'aſſtione, ſi riferiſca al digiuno, & quali.  
Se tutte l'opere della miſericordia ſi riferiſcano ad utilità del proſſimo, & quali.  
Quali ſiano quelle coſe, che ſi riferiſcano all'elemoſina, & all'orazione.  
Se vn'opera pia poſſi ſodisfare a molte coſe.  
Se il digiuno poſſi ſodisfare a Dio, al proſſimo, & a noi ſteſſi.
3. Se vno ſodisfaccia con l'indulgenza tanto, come ſe ſodisfaceſſe con le proprie penitenze, & come, & perche.  
Se con le proprie penitenze ſi ſodisfa a Dio per i peccati, & a quale pena ſi ſodisfa.  
Se per l'indulgenza ſi paghi tanto della pena temporale debita per il peccato, & quanta.  
Che coſa doni il Papa, quando dona l'indulgenza, come, quando, & perche.  
Se il Papa quando dona l'indulgenza, doni tanto del valore de meriti di Chriſto, & de Santi.  
Quante pene l'huomo poſſi ſodisfare per l'indulgenza, come, & perche.
4. La ſodisfattione in quanti modi ſia diuiſa, & ſi dene pigliare.  
La ſodisfattione in quanti modi ſi poſſa togliere, & in quali.  
La ſodisfattione, quando ſi piglia ſpecialmente, ſi comprende la reſtitutione.

Re-

- Reſtitutione, che coſa ſia, & ſe ſia paga fatta a Dio.  
La reſtitutione, che ſi fa al proſſimo, ſe ſia ſodisfattione, e paga a Dio per il peccato.  
Se la reſtitutione fatta al proſſimo di qualche danno, ſia atto di non peccare piu.  
La ſodisfattione ſacramentale, che coſa ſia, & come ſi faccia.
3. Se vno, che pecca habbia da reſtituire il danno fatto al proſſimo, & a Dio, & perche.  
Come ſi offenda Dio, quando ſi offende Iddio.  
Se l'huomo, che tranſgrediffe i precetti diuini, faccia danno al proſſimo.  
6. Se ſia coſa neceſſaria all'huomo il fermo propoſito di ſodisfare a Dio, & come.  
Se a Dio douemo ſodisfare in queſta vita, & con quali mezzi, & come.  
Se l'huomo ſia obligato accettare la penitenza dal Confeſſore, ſotto pena di peccato, & perche.  
Se l'huomo deue hauer propoſito di ſodisfare a Dio in queſta vita, & perche.  
7. Se l'huomo ſia tenuto ſodisfare a Dio per li tre modi, che ſi offendono, & con quali, & perche.  
Perche ſiamo obligati ſodisfare a Dio col cuore, con la bocca, & con le opere.  
Perche ſiamo tenuti ſodisfare a Dio con la contritione, confeſſione, & ſodisfattione, & perche.  
Se la contritione, & confeſſione ſiano ſpecie della ſodisfattione, come, & perche.  
Se tutti i peccati peruengono alla bocca, & ſe tutti giungono alle opere.  
Se per i peccati, che non peruengono alla bocca, nè giungono alle opere, ſi deueno ſodisfare a Dio.
8. Se l'huomo voluntariamente prendeſſe le fatiche, & tribulationi, per ſodisfare a Dio, ſodisfaceſſe.  
Se voluntariamente l'huomo prendeſſe le tribulationi, ſodisfaceſſe a Dio, al proſſimo, & a ſe ſteſſo.  
Quando ſi ſodisfarà a Dio per ſoffrire le tribulationi, & fatiche.
9. Quale ſia piu valida penitenza, la ſacramentale, o la voluntaria, & perche.
10. Se con la ſodisfattione, & aſſolutione ſacramentale ſi perdona la colpa del peccato, & della pena.  
Se colui, che diceſſe, perdonandoſi la colpa, ſi perdona anco la pena, come ſaria ſcomunicato.  
Se colui, che diceſſe non ſi ſodisfare a Dio per la pena temporale, ſe ſia ſcomunicato.



ſendo che la ſodisfattione, che noi ſiamo tenuti fare a Dio, & che Dio uouole da noi peccatori, per hauere la remiſſione de' peccati noſtri, dopo la remiſſione della colpa, per la noſtra imperfetta contritione, che douemo hauere, quando c'è rimetta eſſa colpa, che conſiſte principalmente in tre forti di penitenza; cioè nell'orazione, nel digiuno, & nell'elemoſina (ſi come anco nel noſtro Lume, & Specchio habbiamo detto) & ſi come il Dottor Sato dice, che oltre il mutar vita in bene, ci biſogna ſupplicare a Dio con l'orazioni, con i digiuni, & con l'elemoſine. Et queſte ſorte di ſodisfattioni ci biſognano, perche noi peccando, offendemo Dio, & il proſſimo, & noi ſteſſi; onde non ſi poteua con i rimedij piu opportuni dare alli peccati, che da noi ſi commettono contra Dio, che con l'humile oratione. Et alli peccati contra il proſſimo noſtro, che con le pietoſe limoſine, & alli peccati di noi ſteſſi, che col uirtuoſo digiuno, & maceratione della carne. Et in queſto tutti i Sacri Dottori concordemente predicano; & San Tomaso dice, ſi come noi hauemo tre ſoli beni, cioè li beni dell'anima, li beni del corpo, & li beni eſteriori, ouero della fortuna; coſi noi con tutti queſti beni douemo ſodisfare; con li beni dell'anima totalmente ci ſottomettiamo a Dio, quando facciamo oratione, & ueniamo a ſodisfarli, per l'offeſa fatta a ſua Diuina Maieſtà; con li beni del corpo noi ſodisfacemo con il digiuno, mentre leuiamo a eſſo corpo qualche poeco di cibo; & con li beni della fortuna noi ſodisfaciamo a noi ſteſſi, mentre ci leuiamo alcun bene, quando facciamo elemoſina. Ancora queſta ſodisfattione ternaria è contra le radici delli peccati, quali ſono principalmente tre, ſi come dice San Gionanni: *Omne quod eſt in mundo, concupiſcentia carnis eſt, & concupiſcentia oculorum, & ſuperbia uite.* Contra la concupiſcenza della carne è ordinato il digiuno; contra la concupiſcenza de gli occhi è ordinata la limoſina; contra la con-

Dom. Malnepote Camo nico regol. nel Teſ. cele. dell' Indulg. S. Auguſt. in Enchir. to. 2. S. Gieron. in Malachia. S. Leo. epiſt. 89. Grifoſt. homil. 42. S. Ciprian. ſer. 5. de lap. & in 3. lib. epiſt. 8. 4. di. q. 1. 4. q. 3. Alber. Mag. 4. d. 15. Cap. 2.

ſup-

cupiscenza, ouero alla superba vita è ordinata l'oratione. Et però dice Tobia: *Bona est oratio cum ieiunio, & elemosina.* Perche propriamente parlando, ogni opera penale, ouero ordena noi a Dio, ch'è con l'oratione; ouero ordena Dio a noi, ch'è con il digiuno, ilquale macera la carne nostra; ouero ordena noi al prossimo, ch'è con la limosina, con lequali tre opere penali s'ha la sufficienza delle tre parti della sodisfazione, che noi douemo fare. Et si sodisfà a Dio con l'oratione, perche Dio altro non cerca, nè uole da noi, se non l'honore, l'ubbidienza, & la depreccatione, percioche tutte queste tre cose sono debite al suddito uerso il superiore, che da lui s'è offeso. Con la limosina si sodisfa al peccato contra il prossimo, perche si reintegra il danno, ouero l'ingiuria fatta a esso prossimo innanzi a Dio. Con il digiuno si sodisfa al peccato contra noi stessi, perche se con la crapula noi pecciamo, ci correggiamo con il digiuno. Ma ueniamo alli casi.

*Ioel, cap. 2.*  
*Iona, cap. 3.*  
*Dan. 4.*  
*S. Thom. 4. dist. 15. q. 1.*  
*art. 4. q. 3. 5.*  
*Cap. 16. per sic. 21.*

*2. Cor. c. 3.*  
*Psal. 105.*  
*Iona 3.*  
*Dan. 4.*  
*1. Cor. 11.*  
*Dan. 4.*

*Viguer. cap. 16. §. 4.*  
*et 6. per. 2. 2.*

*Ibidem.*  
*4. dist. 20.*  
*art. 3. q. 2.*

1 Si dimanda? Leggesi nelle sacre lettere, che alcuna uolta per la sodisfazione del peccato commesso contra Dio, essere stata instituita l'oratione, & alle uolte il digiuno, & altre uolte l'elemosina; onde appare, che con queste tre parti della sodisfazione si possa sodisfare a diuerse sorti di peccati fatti contra Dio, contra il prossimo, & contra noi stessi; dicendo ancora San Tomaso. *Et ideo etiam unum opus potest habere plures rationes.* Onde pare, che non solamente con le predette tre parti sole si possa sodisfare, ma anco con altre parti, & altre sorti di penitente. *Resp.* con S. Viguerio di sì, & sono sette, con lequali in molti modi si può sodisfare alcun debito, & consequentemente alla pena debita per li peccati. Prima con il flagello d'Iddio, che ci uien dato in questo mondo, o nel Purgatorio. Secondo, per l'altrui sodisfazione applicata per esso, come dice l'Apostolo San Paolo: *Vi abundantia uerira illorum inopia suppleat, &c.* Terzo si può sodisfare alla pena debita de' peccati per l'oratione, si come fece Mosè Santo, che placò l'ira di Dio. *Et dixit, ut disperderet eos, si non Moyses, &c.* Quarto, si può sodisfare uolontariamente per rimouere l'ira d'Iddio da noi, come fecero i Niniuiti, & Achab. Et ci insegna esso Apostolo San Paolo. *Quod si nos ipsos iudicauerimus, &c.* Quinto, si può sodisfare alla pena de' peccati con le limosine. *Peccata tua elemosinis redime.* Setto, si può sodisfare con lo ricuere de' santissimi Sacramenti, liquali comunicano la pena eterna con la temporale, & anco questa temporale la diminuisce, medianteli meriti di Christo comunicati a essi Sacramenti, secondo la buona dispositione del soggetto. Et settimo si può sodisfare con l'indulgenze, come diffusamente habbiamo detto nel suo capitolo; per lequali s'applica per modo, & uia di liberal soffragio, per picciola cosa pia, che si faccia, o dica, o si patisca, come quasi gratis, perche si dà questa indulgenza per modo di solutione, & altrimenti di quello, che si dà ne' Sacramenti, ne' quali si dà per amor di Christo, & per i meriti di Christo, secondo la dispositione di quei, che li ricenono. Ma l'indulgenza si dà a quei, che sono, & stanno in gratia, non secondo la dispositione di quei, che la ricenono, ma ugualmente a tutti, pur che facciano quello, per ilquale è data essa indulgenza, si come dice si al suo capitolo.

2 Si dimanda? Se questi sette modi, che non sono principali da sodisfare alla pena debita per li peccati, si riducano ne' tre modi principali già detti di sopra? *Resp.* con San Tomaso, & altri Teologi, di sì, dicendo; ogni cosa, che appartiene all'affittione del corpo, riferirsi al digiuno; come sono flagelli di Dio, come è peste, guerre, odij, persecutioni, malignità, infamie, furti, tradimenti, carcere, peregrinaggi, oppressioni; pianti, dolori, guai, lamenti per i peccati, dure penitente, o uoluntarie, o forzate, tentationi del diuolo, del mondo, & della carne, martirij, & simili altre, o siano affittive della carne, o dell'animo, o della sensualità nostra, tutte diràsi riferire al digiuno. Tutte le cose poi, che si riferiscono ad utilità del prossimo nostro; come sono tutte le opere della misericordia, si corporali, come spirituali, si riferiscono alla sodisfazione della limosina. Et tutte le cose, che si danno a Dio, per latria, come è la fede, la speranza, la carità, gli atti della giustizia, essempio d'adorare Dio, ch'è cosa giusta, & debita; & così tutte le cose, che s'offetisca a esso Dio in ricognitione della feruitù, come sono i sacrificij, gli essequij corporali, che si fanno a Dio in segno di feruitù, & riuereza, honori, & adoratione, & simili altre cose, per latria, o per adoratione, che

ne, ch'è si danno a Dio, si riferiscano all'oratione. *Quicquid ad afflictionem corporis pertinet, totum ad reuictum referitur, &c.* Dice esso San Tomaso. Onde per concludere, diremo, che un'opera può sodisfare a piu cose. Come per essempio, diràsi, che il digiuno ordinato propriamente alla nostra propria sodisfazione, può anco sodisfare a Dio, & al prossimo nostro, & anco alle nostre proprie offese, cioè fatte contra di noi medesimi.

3 Si dimanda? Vno hauendo pigliato l'indulgenza contritamente, sodisfaccia con essa indulgenza per li suoi peccati a Dio, come si sodisface con le proprie penitente impostegli, & fatiche fatte con la propria persona sua? *Resp.* di sì, percioche si come per le dette penitente si farebbe sodisfatto, e pagato il debito fatto appresso Dio, & sodisfatto alla pena temporale debita per il peccato commesso, così per l'indulgenza (degnamente però ricenta) si uiene a pagare tanto d'essa pena temporale debita per il peccato, appresso la Diuina giustizia, quanto uale appresso alla detta Giustitia Diuina, essa indulgenza da lui riceuta. Onde per concludere diràsi, che quanto il Papa dona al Christiano alcuna indulgenza di tanti anni, li uiene a douare vn tanto del ualore delli soprabondanti meriti di Christo, & de' Santi, con liquali meriti loro, lui si possa sodisfare per le pene debite alli suoi peccati; & quanta indulgenza lui riceuera, tante pene debite uien ea cancellare; o molte, o poche, secondo che dice, & sona essa indulgenza, che gli uiene concessa, pigliandola debitamente.

4 Si dimanda? In quanti modi si diuidi, & si toglia la sodisfazione? *Resp.* secondo Scoto, larga, o generalmente, & strettamente; se generalmente la uorremo torre, diremo, che comprende la restitutione; specialmente poi tolta, ne differisce quella. Imperocche restitutione altro non è, che ritornare il mal tolto, o in pagamento del danno fatto, nè questo diràsi esser paga della offesa fatta a Dio per il peccato. Ma diràsi bene essere un'atto di cessare, di noi peccare piu. Ma la sodisfazione, se la uorremo prendere specialmente per una parte del sacramento della penitente, diremo esser vna ricompensa della offesa, che dall'huomo si fa a Dio per li peccati, con proposito di non piu offenderlo.

5 Si dimanda? Se colui, che ha peccato habbi da restituire il danno solamente, che haurà fatto al prossimo? *Resp.* Non solamente colui, che fa danno al prossimo, hauerà da sodisfare il danno, ch'egli haurà fatto al prossimo, ma deue anco sodisfare a Dio per l'offesa, & ingiuria, ch'egli ha fatto con la rebellione, & transgressione de' suoi precetti, o ch'egli faccia, o che nò, danno al prossimo.

6 Si dimanda? Se sia cosa necessaria al penitente il fermo proposito di sodisfare a Dio in questa uita, per il mezzo della penitente, o pure per il mezzo della indulgenza, o pure per pena nel Purgatorio? *Resp.* che veramente è cosa necessaria al penitente di hauer il fermo proposito di sodisfare a Dio ne i predetti modi in questa uita presente. Benche l'huomo non sia obligato sotto pena di peccato ad accettare la penitente, che gli è imposta dal Confessore, nè ad hauer proposito di sodisfare in questa uita presente, se bene il Palude in questo caso habbi contraria opinione. Ma io in questo mi accosto all'opinione del dottillimo Nauarro.

7 Si dimanda? Si come dall'huomo in tre modi si pecca, cioè col cuore, con la bocca, & con l'opere, se così conuiene sodisfare per questi tre modi, & in che modo? *Resp.* di sì, che in tutti i tre modi bisogna sodisfare, cioè prima col cuore, per contritione; con la bocca, per confessione; & con le opere, per sodisfatione. Et se bene la confessione, & contritione, in quanto sono due cose penali, parlando noi in questo luogo della sodisfatione, diremo essere specie di questa terza parte, benché nel sacramento della penitente siano due parti diuise, & essendo che molti siano i peccati, i quali non peruengano alla bocca, & a lai piu quelli, che non giogliono alle opere, con tutto ciò per quei peccati s'ha etiando a sodisfare.

8 Si dimanda? Se l'huomo peccatore prendesse per sodisfatione a Dio, che deue per i suoi peccati uoluntarie le fatiche, & le tribulationi mandateli da Dio, l'huomo le prendesse, come da essa mano di Dio patientemente, se sodisface a Dio; al prossimo, & a se stesso? *Resp.* che ueramente si può fare questa sodisfatione per opere, per altro rispetto obligate, che si fanno non solo per cagione di pagare l'obligatione, ma etiam.

*Ibidem.*  
*Naua. della sodisfatione, cap. 3. ma me. 1. 2.*  
*Scoto, dr. 16. q. 1. art. 1.*  
*Vim l. 1. ff. qui satis cogit. l. si rem. §. omnis. ff. de pign act.*  
*Vi in c. per f. ca. de pennis. dist. 1.*  
*Commune in d. dist. S. Tho. in 4. dist. 15. q. 1. art. 1. q. 1.*  
*Naua. ibid. Cap. 1. §. ponat se, de penit. dist. 5. cap. satisfatio. cum est iam nota, de penit. dist. 3.*  
*Naua. ibid. num. 2.*  
*Palu. in 4. dr. 16. facit cap. unum. 2. 13. q. 2.*  
*Naua. ibid. num. 3.*  
*Scoto in 4. dr. 16. q. 2. sub hom.*  
*Naua. ibid. num. 3; 4.*

Cap. 9. 1. de  
satisfactio.  
S. Tom.

N. u. ibid.  
Et nu. 46.  
In 4. di. 15.  
q. 3. artic. 4.  
q. 4.  
S. Tho. in 4.  
dist. 16.  
Seco in 4. di.  
fin. 15.  
N. u. ibi. nu.  
me. 5.  
Se. Sto. 4. sub  
Job 3.  
Ca. 8. Et ca.  
no. 12.

etiandio per quello, che si deve sodisfare per i peccati, quando dette fatiche, & tribulationi mandate da Dio, quelle prenderà uolontieri, & anco maggiori, & piu, se piu Dio gliene mandasse, offerendogli poi per ricompensa de' suoi peccati.

9 Si dimanda? Se l'huomo penitente farà uolontariamente alcune penitente, & sodisfattioni spontaneamente, & grande, & che dal Confessore gli fosse dato per i suoi peccati una piccola penitente, qual sarà migliore, & piu efficiente, & piu sodisfattoria? Resp. che senza alcun dubbio la penitente accettata dal Confessore, per due rispetti ell'è assai migliore, ch'è quella, che uolontariamente si fa, benchè maggiore penitente facesse. L'una farà molto sodisfattoria, per esser cosa sacramentale, laquale per il fervore del Sacramento dirassi esser di maggiore effetto. L'altra è sodisfattoria, benchè si stesse in peccato mortale, almeno per il tempo, che torna in gratia, ilche non è dell'altra uolontaria.

10 Si dimanda? Se con la sodisfattione, & assoluzione sacramentale, nellaquale si perdona la colpa del peccato, si perdoni anco tutta la pena? Resp. Il Concilio Tridentino (comunica colui, che dirà, che perdonandosi la colpa del peccato, si perdoni anco tutta la pena. Et anco colui, che dirà, che non sodisfacciamo a Dio per la pena temporale, per laquale si muta l'eterna per il dono della colpa, per i meriti di Christo, soffrendo patientemente le tribulationi, che lui ne manda, & che il Confessore ne impone.

Della Sospensione. Cap. CVI.

Vedi anco Interdetto. Scommunica. Beneficij in confidenza.  
Beneficij. Beneficiati, & ordeni sacri.

S O M M A R I O:

- 1 Differenza fra la sospensione, interdetto, & scomunica, & se siano tutte vn'a censura. In quali cose, & quante si conuengano la scomunica, l'interdetto, & la sospensione, & come si infligano.
- 2 Le cose, che sono da notarsi nella sospensione in specie, & in genere, quante. La sospensione minore quale sia, quale l'impropria, & quale la maggiore.
- 3 La sospensione maggiore, come censura, di quante sorti sia, & quali. Differenza, ch'è tra l'irregolarità, & la sospensione. Se ogni irregolare dirassi essere sospeso, & se ogni sospeso dirassi irregolare. La sospensione a chi appartenga propriamente, & chi l'irregolarità. Nella sospensione chi se li comprenda, huomini, o pur donne, & quali. Se le donne possono essere irregolari, & perche.
- 4 In quanti modi s'incorra nella sospensione minore, quando, & come. Se colui, che sarà sospeso della minore, & eserciti il suo officio, incorra nell'irregolarità. Colui, ch'è sospeso della minore, come si possa saluare dal peccato. Quando il sospeso sarà incorso nella scomunica, & sia sospeso di poter riceuere alcun sacramento.
- 5 Se colui, ch'è sospeso della minore, & fa ministrare i Sacramenti, pechi, & quando. Se il Sacerdote proprio sospeso, & scomunicato, celebrando, incorra in irregolarità, come, quando, & perche.
- 6 Il Sacerdote proprio sospeso, ministrando i Sacramenti, quando, come, & perche non sia irregolare.
- 7 Il Sacerdote celebrando senza mostrare all'Ordinario la demissoria, se sia sospeso.
- 8 Se colui, che celebra per diuisione, & in luogo occulto, se sia sospeso, per non hauer mostrato le sue lettere.
- 9 Se colui che celebra, non essendo riconosciuto le sue lettere demissoriali, o fossero dubbiose sia sospeso. Le lettere demissoriali dubbiose, quantis sigillis deueno hauerne, per validarla.

Colui,

- Colui, che non fa riconoscere le lettere demissoriali quello, che sia.
- 10 Se il Prelato, che riconosce le lettere demissoriali dubbiose, con il giuramento, se sia scomunicato, o sospeso, se pecca.
  - 11 La differenza delle due censure minori della sospensione dalla maggiore, quali, & quante. Se la sospensione censura minore, & impropria, se sia veramente censura. Se colui, che si ritroua in peccato mortale, & gli è proibito il celebrare, come sia, & non sia sospensione, & perche. La sospensione veramente censura, quale sia.
  - 12 Se lo sospeso della minore, per il peccato mortale, pechi, & in corra nella irregolarità.
  - 13 Se la sospensione minore, & maggiore sospende alcuno dall'esercizio ecclesiastico, se sia sospeso, & perche. Se la sospensione sempre facci il peccato mortale, benchè proibisca alcuna cosa ecclesiastica. Come si assolua lo scomunicato, & come lo sospeso.
  - 14 Se colui, che sia sospeso dal confessore, & eserciti lo suo officio, pecca, ma non è irregolare. La sospensione, che si fa dal sacerdote al penitente, quello, che sia. Se il confessore possi sospendere il chierico penitente, & perche. Chi sia quello, che possa sospendere, & scomunicare.
  - 15 Se tutte le persone possono essere sospese, interdette, & scomunicate.
  - 16 In quanti modi l'huomo possi essere sospeso, & quali siano.
  - 17 Il Chierico fornicatore notorio, se sia sospeso, & fin quanto resti sospeso.
  - 18 Se il chierico tenuto per fornicatore, ma non publicato, sia sospeso, & quando. Se il Chierico fornicatore conuinto, esercitando il suo officio, sia irregolare, & come. Se il Chierico sospeso, che non esercita il suo officio, possi esser dispensato dal Vescouo, & quando.
  - 19 Se colui, che per simonia acquista beneficij, sia sospeso di ogni cosa. La sospensione per simonia, chi lo possi dispensare circa l'officio, & beneficio.
  - 20 Se colui, che riceue beneficij semplici, sia sospeso, & quando.
  - 21 Se colui, che promette al Vescouo di non mai dimandarli da viuere, acciò l'ordine sia sospeso. Se colui, che ordina con qualche promissione, sia sospeso, & da chi deuesi assoluere.
  - 22 Se colui, che sotto falso titolo ordina sia sospeso, & irregolare.
  - 23 Se colui, che per scrittura finitua mostra hauer da viuere, ne hà, & s'ordina, se sia sospeso.
  - 24 Se colui, che si è patto con alcuno di prometterli da viuere, ne mai dimanda glielo, per promouersi a gli ordini, sia sospeso.
  - 25 Se colui, che s'ordina con facultà del suo Vescouo, sia sospeso.
  - 26 Se colui, che s'ordina con simonia, sia sospeso lui, & il Vescouo, & quando.
  - 27 Se colui, che s'ordina da Vescouo simoniaco, sia sospeso, benchè occulto. Se coloro, che s'ordina da Vescouo simoniaco per ignoranza, sia sospeso, & quello deue fare.
  - 28 Se vno, che faccia ordinare alcuno con presentis senza sua saputa, sia sospeso. Se l'ordinato, dopo ordinato, saprà lui essere ordinato per presentis, quello deue fare.
  - 29 Colui, che con mezzis presentis, acciò lo fauorischi a gli ordini, se sia sospeso, come, quando, & perche. Quando la simonia della promotione dell'ordine sia publica, chi possa dispensare. Se coloro, che si ordinano per simonia, siano infami, oltre le altre pene.
  - 30 Se colui, che con simonia acquista dignità, o beneficij, sia sospeso. Se colui, che con simonia acquista beneficij possi tenerli, & sia tenuto alla restititione de' frutti.
  - 31 Se colui, che riceue i frutti delle Chiese vacanti, sia sospeso, benchè sia soggette a lui. Se colui, che haurà riceuuti i frutti di alcuna Chiesa vacante, possono essere assoluti, & quando.
  - 32 Se colui, che usurpa, ritiene, consuma, o diuide i frutti di Chiesa, sia sospeso, & per quanto tempo.
  - 33 Coloro, che per accettare persone alla Religione, vogliono pasti, o danari, o altra cosa, siano sospesi sia in qualunque modo.
  - 34 Se le Monache per accettare alcuna donna in Monasterio, siano sospese, per accettare pasti, presentis, & doni.
  - 35 Se il Chierico, che obliga per debui altrui de i beni Ecclesiastici, sia sospeso.
  - 36 Il sacerdote, che riceue in sepultura alcuno usurario, esser sospeso, & perche.

Re-

- 37 Il Vescovo, che ordina alcuno di prima tonsura, che habbia moglie, è sospeso, quando.
- 38 Il Vescovo, che ordina vn Bigamo veduo, è sospeso, come, & per quanto.
- 39 Il Vescovo, che ordina alcuno publico penitente, è sospeso, & per quanto.
- Il Vescovo, che non s'astiene d'ordinare i predetti, esser priuo della comunione della Chiesa.
- 40 Se quello Vescovo, che ordina vno illegittimo, sia sospeso, come, & quando.
- 41 Se il Vescovo, che affitta la sua casa all'usurario, se sia sospeso.
- Se il Vescovo, che permette, che dimora, o sia affittate case a usurari, sia sospeso.
- 42 Se il Vescovo, che ordina vn curiale, sia sospeso, quale, come, quando, & perche.
- 43 Se il Vescovo, che ordina vn neofito, sia sospeso, come, quando, & perche.
- 44 Il Religioso promesso a dignità Episcopale, ne rimetta i libri alla Religione, se sia sospeso.
- 45 I Chierici, che eleggono persone illegittime, o di non età compiuta, o ignorante, essere sospeso, & per quanto tempo.
- I Cardinali, che eleggono il Papa nel predetto modo, se siano sospesi.
- I Re, o altri, che eleggono vn Vescovo, nel predetto modo, se siano sospesi.
- 46 Il Chierico, che promoue, o accetta, o sta a vedere i duelli, se siano sospesi.
- 47 Il Giudice, che censura alcuno di qualunque sorte senza scrittura, o causa, se sia sospeso.
- Il Giudice, che non voglia dare la copia della censura, se sia sospeso.
- 48 Il Prelato, che consente alla alienatione de' beni Ecclesiastici, sia sospeso.
- 49 Il Prelato, che concede alcuna cosa della sua Chiesa, o Monasterio senza virtù, come, perche, & quando sia sospeso.
- 50 Il Giudice, che fa contra la sua coscienza alcun giudicio publico, in pregiudicio della parte, essere sospeso.
- 51 Il Prelato, che non dà soddisfazione alli ricercanti, contra quelli, che malamente ministrano i sacramenti, esser sospeso.
- 52 I Religiosi, che non riscotono le decime da chi deuono, sono sospesi.
- 53 Il Vescovo, che ordina il Monaco senza licenza dell'Abbate, essere sospeso.
- Se il Vescovo italiano ordina alcuno iramontano, sia sospeso, come, quando, & perche.
- Se il Chierico ordinato senza licenza di chi aspetta darla, sia sospeso.
- 54 Il conseruatore Apostolico, che conosce alcuna causa non sia notoria, se sia sospeso.
- 55 Se colui, che ammette il censurato ad alcuna cosa Ecclesiastica, sia sospeso.
- 56 Il Prelato, che dà in Emphyteusi a laici i beni di Chiesa, se sia sospeso, & quando.
- Se il Prelato, che dà le ragioni delle Chiese a laici, siano sospesi, & quando.
- 57 Il Prelato, che ordina l'irregolare, se sia sospeso, come, quando, & perche.
- 58 Se il Prelato, che ordina vn seruo, o schiavo, sia sospeso, come, quando, & perche.
- Se colui, che fa testimonianza falsa di alcuno, da promouersi a gli ordini, sia sospeso, come, & quando.
- Se colui, che è cagione, che'l seruo si ordini senza licenza del padrone, sia tenuto alli danni, & perche.
- 59 Il Prelato, che ordina vno ignorante di lettere, se sia sospeso.
- Quale persona sia ignorante, che non si deue promouere a gli ordini.
- Ordine del Concilio Tridentino, come li promotori a gli ordini, s'habbino da ordinare.
- Se il Vescovo, che ordina alcuno senza fede del Parochiano, & del Maestro di Scuola, peccchi.
- Se il Parochiano, & il Maestro di Scuola deue fare fede con giuramento a chi si vuole ordinare.
- Se coloro, che fauoriscono gli ignoranti di lettere, siano censurati.
- 60 Se il Prelato, che ordina vn sfratato sia sospeso, & irregolare.
- Il Vescovo, che ordina vno sfratato, essendo sospeso, chi lo possa dispensare.
- 61 Se colui, che batte vn chierico, & si ordina prima, che habbia l'assoluzione, sia sospeso.
- Se il Chierico, che batte vn altro promouendosi a gli ordini deue esser deposto, quando, come, & perche.
- Il Religioso, che batte alcuno altro, & si ordina prima che l'assoluzione habbia, è sospeso, da che, & quando.
- Il Vescovo, che ordina alcun chierico censurato, è sospeso.
- Se il Vescovo sospeso per l'ordine dato, & fatto irregolare per il ministero, chi lo possi dispensare.
- 62 Se il Vescovo, che non riferisce al suo Clero, le cose trattate nel Sinodo Prouinciale, sia sospeso.
- il Ve-

- 63 Il Vescovo, che deue procedere per l'heresia, o in altra cosa del suo officio, ma con odio, o per fauore, se sia sospeso.
- Il Vescovo, che tratta in qualunque modo a torto alcuno, essere sospeso.
- 64 Se quei Chierici, che non presentano l'elezione fatta al Superiore, siano sospesi, & perche, in qualunque modo.
- Se li Chierici non presentano l'elezione fatta al tempo determinato, se sia valida, & perche.
- 65 Il Prelato, che conferma l'elezione indegna fatta, se sia sospeso.
- Se l'electo indegno deue esser confermato, o scansare, & perche.
- 66 I laici, che eleggono alcuno & indegno, se quello sia sospeso.
- Se i laici, che fanno elezione d'vno indegno, possono piu eleggere.
- Se l'indegno electo da laici, possi essere piu electo ad alcun beneficio, & perche.
- I laici, che eleggono persone indegne, sono sospesi, & fatti inhabili di piu eleggere, & per quanto tempo, come, quando, & perche.
- 67 Se colui, che sia interdetto, nè prezza la censura, sia sospeso.
- Se l'interdetto, o sospeso, eserciti l'officio, sia fatto irregolare, & perche.
- 68 I Frati, che sono perturbatori nell'officio dell'Inquisitione, siano sospesi da ogni cosa, & perche, & il Papa dispensa.
- 69 I religiosi, che grauanano, o defraudano le decime, se siano sospesi.
- Se li religiosi, che non restituiscono le cose usurpate alle Chiese, sono sospesi da officio, amministrazione, & beneficio.
- 70 Li scomunicati di scomunica maggiore sono sospesi.
- 71 Il Vescovo, che ordina il religioso senza titolo d'ordine, se sia sospeso, & perche.
- 72 Se i Frati, che accettano alla professione, inanti l'anno della probatione siano sospesi.
- Il Frate accettato inanti l'anno della probatione non essere tenuto a quell'ordine.
- 73 I Vescovi inferiori, che scuotono danari, o presentu da Chiese, siano sospesi.
- Se i Vescovi superiori, che fanno le predette cose, siano interdetti.
- 74 Se colui, che ha contratto matrimonio de presenti, & si ordina, sia sospeso, benchè non gli fosse copula.
- 75 Il matrimonio contratto de presenti con quello, che dopo si ordina, sia dissolto, quando, & perche.
- 76 Se il Prelato, che impedisca i notari dell'ordini de' Predicatori eletti dal loro Prelato, nelle cose spettanti all'officio loro, sia sospeso.
- 77 Se colui, che si fa promouere a gli ordini dal Vescovo reprobato, o censurato, o heretico, sia sospeso.
- Se colui, che si fa ordinare dal Vescovo deposto, o scomunicato, habbia ricevuto l'effecutione d'esso ordine.
- 78 I chierici, che vestono di diuersi colori, se siano sospesi.
- Se i Chierici, che portano camisse lattuccate, o laurate, siano sospesi.
- Se i Chierici, che portano giuoppi trenzati, bragoni gonfi, & imbottiti, siano sospesi.
- Se i Chierici, che portano habiti secolari, siano sospesi.
- 79 Se coloro, che tolgono gli ordini sacri, innanti l'età statuita, siano sospesi.
- 80 Se coloro, che riceuono gli ordini fuori de' tempi, siano sospesi.
- 81 Se coloro, che si ordinano senza lettere demissoriali, siano sospesi.
- 82 L'età, che si ricerca a gli ordini, vedasi il Concilio di Trento, & la pena, che meritano.
- Se i Vescovi, che ordinano innanti il tempo, & senza lettere demissoriali, siano sospesi.
- 83 Se coloro, che si sono ordinati da Vescovi, che hanno rinunciato i Vescovati, siano sospesi.
- Se i Vescovi, che hanno rinunciato, & ordinano, siano sospesi.
- 84 Se coloro, che disputano della Conceutione di Maria sempre Vergine, siano sospesi, come, quando, & perche.
- 85 Se i Prelati, che entrano ne' monasteri monacali, siano interdetti, sospesi, & scomunicati, come, quando, & perche.
- 86 Se i Frati regolari, che introducono donne ne' monasterij, siano sospesi.
- 87 Se i Giudici, che introuettono a conoscere li negotij in cause d'elezioni, siano sospesi, in quali, come, & perche.
- 88 Se colui, che ha beneficio, nè si cura promouersi a gli ordini, sia sospeso.

Se quei

- 89 Se quei Chierici, o religiosi, che studiano leggi, o medicina, siano sospesi, & perche.
- 90 Se colui, che nella Sede vacante del Vescovo procura, & s'ordini d'altro Vescovo, sia sospeso.
- 91 Se colui, che s'ordina senz'alcune lettere demissoriali, sia sospeso.  
Se il Vescovo, che ordina, senza lettere demissoriali, siano sospesi, quando, come, & perche.
- 92 Se quelli, che si fanno ordinare da Vescovi irregolari, siano sospesi, quando, come, & perche.
- 93 Se colui, che si ordina senz'alcun consenso, o testimonio del Vescovo, sia sospeso, & l'istesso anco del Vescovo.
- 94 Se colui, che benedice, o congionge in matrimonio, sia sospeso, senza licenza del Parocho.
- 95 Se quei Vescovi, che stanno in concubinato, siano sospesi.
- 96 Se il Vescovo, che esercita l'officio pastorale nella aliena Diocesi, sia sospeso, come, quando, & perche.
- 97 Se la sospensione fatta a tempo, possi esser tolta, durante esso tempo, & da chi.  
Se la sospensione riservata a niuno, se non dal Canone, possi essere assoluta, & da chi, quando, & perche.  
Se nel tempo del Giubileo le sospensioni possino essere assolute, come, quando, perche, & da chi.  
Se nel tempo della sospensione si possi conseguire l'indulgenza, come, & quando.
- 98 Se colui, ch'è sospeso, non prezza la censura, sia irregolare, benchè per ignoranza.
- 99 Se colui, che incorresse nel peccato della Sodomia, sia sospeso, quando, come, & perche.  
Effetti nefandi, & horribili, che fa la Sodomia.  
Se colui, che s'esercitasse in questo vizio, sia sospeso.
- 100 Se la bestialità sia vizio piu nefando, & perche, & se sia sospeso.  
Se il Torretto sia vizio piu nefando, & sospeso, & perche.
- 101 Se in tutti questi sopradetti casi, & simili, mentre si esercita l'officio, siano sospesi, & irregolari, come, quando, & perche, & per chi si possi assolvere, & dispensare.  
Se la irregolarità sia sempre da essere dispensata dal Papa; & quando dal Papa, & quando dal Vescovo.
- 102 Se il Sacerdote, che celebra in alcuna Chiesa interdetta, sia sospeso.  
Se il Sacerdote incorso in sospensione, se celebrando si faccia irregolare.  
Se la irregolarità sarà occulta, o palese, chi possa dispensare.  
La irregolarità occulta, & palese, quale sia.

Mirino Al  
fonso Vinat  
do in cap. de  
suspe. nu. 5.  
Cap. 27. nu.  
164. de in-  
terd. cap. 1.  
Cap. quaren-  
ti, de ver. si-  
gnif. et coi.  
Ca. 1. de sen-  
exc. lib. 6.  
Cap. 15. cui,  
§. si. e. in 6  
Ca. reprehē-  
bilis, de app.  
Ca. 2. de con-  
si. lib. 6. ca.  
quamquam  
decens.  
Cap. pasto-  
ralis. §. ve-  
rū, de app.  
Cap. venere-  
bilis.  
Ca. de ver-  
bo. sig. lib. 6.  
Cap. cum ab  
ecclesiariis,  
de off. ord.  
Ibid. nu. 6.



**H**Auendo già ancor detto, che cosa sia sospensione, come seconda cen-  
sura di Santa Chiesa. Hora diremo, che differenza sia tra la sospen-  
sione, & l'interdetto, & la scomunica. Essendo che non siano tut-  
te queste censure una istessa cosa, & esser differente l'una dall'altra;  
nondimeno in molte cose si conuengono tra di loro, dellequali benissi-  
mo ne tratta esso Nauarro. Et anco il Vescovo della Scala. Et pri-  
ma si conuengono in noue cose, sospensione, con l'interdetto. Prima, che ciascuna  
d'esse sono censure ecclesiastiche. Secondo, che quando queste censure s'infligono,  
deuesi dare in Scrittura, & esprimer la causa in esse, perche si sospenda, o si interdica.  
Terzo, che niuna appellatione seguita sospende essa sospensione, o interdetto, & cia-  
scuna d'esse annulla, precedendo. Quarto, che in ciascuna d'esse deue precedere l'am-  
monitione, quando si dà per la contumacia, & non quando si dà in pena. Quinto,  
che quando non si dà la sospensione, o l'interdetto con la monitione canonica, cia-  
scuna d'esse è nulla. Sesto, che ciascuna d'esse impedisce l'amministrazione delle co-  
se Diuine. Settimo, che nell'assolutione di tutte le cose si giura. Ottauo, che niu-  
na d'esse contra persone accettate per figliuoli dal Papa, dall'Ordinario si può inflig-  
gere. Nono, che ciascuna d'esse dal Superiore deue essere obseruata. Ma di ciò a  
pieno ne hauemo trattato nel nostro Lume, & Specchio di penitenti in fine.  
\* Nella sospensione in specie, & in genere, come censura, sono da notarsi tre cose.  
Prima, quando ad alcuno, quanto a se solamente, & diuerato di po-  
tere usare, & ministrare il suo officio, per qualche delitto; & questo chiamasi sospen-  
sione minor. Secondo sarà quanto ad altri, & questo allhora farà, quando ad alcu-  
no non sarà proibito altrimenti l'usar del suo officio, & la celebratione, ma sola-  
mente

mente sarà diuerato ad altri l'udire essa Messa, o altra sorte d'ufficij, o sacramenti. Et  
chiamerassi questa sospensione impropria. Terzo sarà poi quando alcuno sarà sospe-  
so, si quanto a se proprio, & si quanto ad altri, cioè allhora, quando alcuno sarà sospe-  
so della suoi ufficij a iure, uel a iudice. Et questa chiamerassi sospensione maggiore.  
Et quella censura, della quale io intendo parlare quà in questo luogo, & che diffuui-  
amente ho detto nel nostro Lume, & Specchio. Et di esso Abbate Panormitano parla  
l'Armilla, & il Vescovo della Scala, & Siluestro, & altri.  
\* Et questa censura detta propriamente sospensione maggiore, come censura, è di tre  
forti, cioè sospensione d'ufficio, e beneficio insieme. Seconda dell'ufficio solo, ouero  
della sua parte. Et terza del beneficio, o d'altra cosa pertinente a quello. Et questa  
differenza è tra la irregolarità, & la sospensione; che la sospensione è una delle tre  
censure di Santa Chiesa; secondo, che non restā conuertantur ad inuicem. Imperoche,  
omnis irregularis est; & dicefi sospeso, ma non ogni sospeso dirassi irregolare; terzo,  
che la sospensione appartiene solo a' chierici, regolarmente. Ma nella irregolarità se  
li comprende anco i laici. Nella sospensione anco se li comprende huomini, & donne,  
cioè Monache, lequali si possono sospendere, ma nella irregolarità solo gli huomini;  
essendo, che le donne non possono essere irregolari, si come s'ha per quella distintio-  
ne, capit. 2. Imperoche loro non hanno l'amministrazione de' santissimi Sacramenti,  
nè gli ordini.  
\* Nella sospensione minore, in due modi se gli incorre, & ciascuno gli può incor-  
rere, quando si ritrouerà in qualche peccato mortale, o interiormente, o esteriormente,  
& in tal modo ciascuno è sospeso, che si ritrouerà in peccato dall'esecutione del  
suo ufficio, o ordine; in maniera tale, che se alcuno solennemente essercitarà il suo  
ordine, come ministro di tale ordine, che pecca mortalmente, ma però non incorrerà  
in irregolarità; ma con la contritione, & confessione si potrà saluare dal peccato mor-  
tale. Secondariamente allhora si può incorrere in questa sospensione, quando alcuno  
sarà legato, o incorso in qualche scomunica minore: onde allhora questo tale è io-  
sospeso di poter riceuere alcun Sacramento. Ma poniamo alquanti casi, & dicefi.  
\* Si dimanda? Vno essendo sospeso di sospensione predetta minore, & legato in quel-  
la, inducē un chierico a celebrare, ouero ad esercitare altri sacramenti, & ufficij, pec-  
casse mortalmente? Resp. di no, perche riceuendo da quello alcun Sacramento, per necessitā, è  
scusato, & allhora particolarmente, quando fosse suo Parochiano, ouero suo Superiore  
tolerato, perche in tal caso lui vfa la sua ragione. Et questo intendasi anco, quando  
fosse inuolato di scomunicazione maggiore, ma però, che non sia denunciato.  
\* Et colui, che fosse sospeso di minore sospensione, & celebrando de facto, o ministran-  
do altri Sacramenti, o riceuendoli, non incorre ne anco in irregolarità, ben che rego-  
larmente, peccaria mortalmente. Et questo a bastanza sia detto del primo genere  
della sospensione, quanto a se. Hora diremo del secondo genere, quanto spetta ad  
altri, cioè della sospensione impropria.  
\* Si dimanda? Vno chierico, essendo forestiero, & hauena le sue lettere demissoriali,  
ma non le mostrò al suo Ordinario del luogo, doue uoleua celebrare, & celebrò, se sia  
sospeso? Resp. con l'istesso di si, & particolarmente quando gli fosse la prohibitione, si  
come s'ha per il Cōc. Trid. & anco per altri Concilij, & Sommist. Ma notasi questo.  
\* Si dimanda? Vno secretamente, essendo forestiero, celebrò in loco occulto, per sua  
mera diuotione, se peccò, & sia irregolare, per non hauer mostrate le sue lettere demis-  
soriali all'Ordinario del luogo? Resp. di no, quando non gli sia alcuna prohibitione par-  
ticulare, & Flante iure antiquo, in us. de cler. peregr. Ma hoggidi il Conc. Trid. totalmente  
lo diuiera, & sospede, dicēdo: Nullus presbiter a clericis peregrinus, sine commendatijs, &c.  
Onde nō hauēdo le sue lettere demissoriali, o nō mostrandole prima sarà sospeso, non  
essendo di quell'istessa Diocesi, & anco che habbia il sigillo, & che sia riconosciuto.  
\* Si dimanda? Vn chierico haueua le sue lettere demissoriali, ma il sigillo nō fu rico-  
nosciuto, & fu ammesso a celebrare, se peccò, & sia sospeso? Resp. cō l'istesso, & con l'Ar-  
milla, che le lettere demissoriali, quando il sigillo non sarà riconosciuto realmente esser  
sigillo del suo Ordinario, & che habbia qualche sospetto, di si, perche le lettere demis-  
soriali

In c. vl. 28.  
dist. 8. c. 129  
sira, de co-  
hab. cler. &  
mulier.  
In c. si cele-  
brat, de cle-  
exc. num. 4.  
Nu. c. 27.  
num. 153.  
Ibi. nu. 7. 8.  
Cap. tu. vii.  
de priuile-  
Nau. ibid.  
Cap. quaren-  
ti, de ver. sig.  
Episc. Scal.  
cap. 1. & 2.  
Ibid. nu. 9.  
Tex. in c. si  
celebrat, de  
cler. excom-  
muni.  
Ibi. nu. 10.  
S. Th. 3. par.  
lu. 4. di. 24.  
q. 1. ar. 3.  
S. Th. 3. par.  
q. 6. ar. 9. 3.  
Episc. Scal.  
de suspens.  
cap. 5.  
Ibi. nu. 11.  
Nau. ca. 27.  
num. 24.  
Ibi. nu. 12.  
Sess. 23. de  
refor. c. 16.  
Nau. c. 27.  
num. 153.  
Armil. per.  
peregrinus,  
num. 3.  
Ibidem.  
Sess. 23. ca-  
pit. 16.  
Ibi. nu. 13.  
Armilla.

foriali deuono hauere cinque sigilli di Vescou, acciò per vno d'essi si habbia qualche notitia, & parimente de' sigillati, secondo la Glo. *Cap. quod super his, de si. instru. vbi Abb. Et Fel. Et Glo. in c. 1. 98. dist.* Altrimente quando non siano riconsociute in questa maniera, s'hauelle poi mille sigilli, non basteriano, & deuesi hauer per somettite. *Quod procedit de vigore iuris.* Ma di consuetudine uno basta. Et in questo caso siano occulati, & prudenti i Prelati, & suoi Vicarij, che quando alcuno fosse trouato in fragrante delicto, dirassi esser falsario, & apostata, & fuggitiuo.

*Ibidem.* 10 \* Si dimanda? Vn Prelato, o suo Vicario, sapendo la falsità, che ueramente si commette, & si ritroua in esse lettere demissoriali, sogliono usare per cautellarli questa clausula, & cautela; con dimandare a esso chierico, che mostra dette lettere demissoriali, nè riconosce il suo sigillo, o per gratificatione, o per credenza, che li presta, o per l'amicizia, ouero pur perche così semplicemente crede, & tiene quelle esser buone, & simili, gli dà il giuramento in forma, inquirendo da quello chierico, se sia scomunicato, o per altro modo impedito a celebrare; & quello gli dice di no, & gli dà licenza di celebrare, se sia *in conscientia?* Resp. con l'istesso, che questa cautela non deuesi nè lodare, nè utuperare, perche la malitia del mondo è grande; ma deuono i Superiori aprire molto bene gli occhi, & chiarirsi della uerità delle demissorie mostrateli.

*Ibidem.* 11 \* Le prede due censure minori sono differenti dalla maggiore nelle seguenti cose. Prima, che la sospensione detta minore, e la impropria, realmente non diradi esser censure, nè meno còprenderli in esso, *c. quarenu, de verb. sign.* Seconda, che benchè vno si ritroui in peccato mortale, & che li sia proibito il celebrare, *Et appellatur, laud est suspensio;* nondimeno, *strictè non est suspensio;* perche questa è openione commune di Dottori citati di sopra, & anco di molti altri, dirassi, che, *suspensio non est peccatum, sed pœna peccati;* secondo, perche il peccato mortale può prouare la sua antichità dall'origine del mōdo. Ma la sospesione dirassi essere cœsura, *canonico iure introducto in peccatorũ pœnâ;*

*Ibidem.* 12 \* Terzo, sono differeti anco dalla maggiore, perche bœche il pecc. mortale, ouero uno hauendo la scomunica minore, & riceuendo li santissimi Sacramenti, pechi mortalmente, nondimeno per questo non incorre in irregolarità, come si ha per il d.c. *si celebrat.* Et come ben dicono tutti essi Sommisti, Siluest. Ange. Arm. Caiet. Nauar. & tutti i Dottori citati di sopra, & anco essi Canonisti in d. cap. & il Vescouo della Scala, cap. 9.

*Ibidem.* 13 \* Quarto, che benchè l'una, e l'altra d'esse scomuniche, cioè la minore, & la maggiore sospenda uno, che sia innodato di tale legame, da ogni esercizio ecclesiastico, nondimeno per questo non dirassi essere sospeso; prima, perche la sospensione è diuersa specie di censura, dalla scomunica, come li ha per esso *cap. Quaranta, de verb. signif. Et communis omnium patet;* secondo, perche sempre non è peccato mortale, benchè la proibisca esso sospeso dalla esecuzione dell ordine, dal beneficio, dalla giurisdictione, ouero dall'ingresso della Chiesa, si come fa essa scomunica maggiore; perciocchè lo scomunicato prima deuesi assoluere dalla scomunica, che da' peccati, (si come in esso suo cap. hauemo detto, & in quello ancor dell'Assoluzione.) Ma lo sospeso può prima assoluersi da ogni scomunica, & anco da' peccati, & riceuere la santissima Eucaristia, & dopò farsi assoluere; eccetto però, che detta sospensione non fosse dal riceuimento de' Sacramenti, perche allhora in questo caso prima deuesi assoluere anco da essa sospensione. Et questo sia a bastanza per hora. Et notasi.

14 \* Si dimanda? Vn Còfessore sospese a un penitente Sacerdote, o a un Diacono, o Sodiacono per giunta causa, che nò deuesse celebrare fin certo tẽpo prestato, e passato, il quale Sacerdote, o Diacono, o Sodiacono celebrò, & esercitò il suo officio, le peccò, & sia irregolare? Resp. con l'istesso di sì, che peccò, perche ha disobedito, nè ha obseruata questa sospensione, ma però non dirassi, che sia fatto irregolare; perche questa sorte di sospensione non è censura, ma parte di penitenza sacramentale, onde hauendo fatto contra la predetta proibitione, non dirassi esser fatto irregolare, ma hauer peccato; imperoche il Sacerdote Còfessore nò può sospendere con tal censura; essendo che solo quello possi sospendere, che può scomunicare. Et questa è la commune opinione.

15 \* Si dimanda? De tutte le persone possono essere sospese? Resp. con l'istesso, benchè tutti i Christiani dell'uno, e l'altro sesso possono essere scomunicati, & interdetti, nondimeno solamente le persone ecclesiastiche possono essere sospese dell'uno, e l'al-

tro sesso, come poco di sopra hauemo ancor detto, cioè Chierici, tanto laicali, comè regolati, & monache.

16 \* Ma perche in molti modi si può sospendere, & particolarmente in 32. modi, mette esso Dottor Martino Alfonso al cap. de suspensione, nel suo Candelabro Aureo, al numero 18. nondimeno io ne ponerò alcuni per uia d'interrogatorij, chi poi tutti le vorrà uedere, legga esso Candelabro, che li sentirà. Però

17 \* Si dimanda? Vn Chierico costituito in sacris, o pur di prima tonsura, o de' memori, era notorio fornicatore, se sia sospeso? Resp. con l'istesso, & con altri di sì, *Et ipso iure,* & resta sospeso, fin' à tanto, che si pentisca, & ne facci penitẽza. Imperoche dice la Glo. ricitata, che *sicut ipso iure incurritur in hoc suspensio, sic eodẽ modo tollitur per penam.*

18 \* Si dimanda? Vn Chierico per publico fornicatore era tenuto, se sia sospeso? Resp. di sì. Ma allhora s'intende un Chierico esser publico fornicatore, quando che sia publicato per tale giudicialmente, o per esser conuinto, o per hauer egli di propria bocca in giudicio còfessato il suo delitto, ouero perche il fatto è si fattamente notorio, che *nulla tergiversatione in populo celari potest.* Et questi tali ministrando, & esercitando l'officio loro prima che faccino la penitẽza, diuertiẽno irregolari, nè posson' esser dispensati da altri, che dal Sõmo Põrefice. Ma se sono sospesi, e non eserciterãno l'officio loro prima che sieno liberati dalla sospesione, il Vesc. può habilitarli all'esecuzione de gli officij loro.

19 \* Si dimanda? Vno per uia di simonia hebbe, & accettò un beneficio curato, ouero una dignità, & occultamente, se sia sospeso? Resp. con l'istesso di sì, & essere, *sub eodem iure, sub quo est, qui recipiens eadem simoniace, quia talis quoque est ipso iure suspensus, etiam quo ad alios, nè folamente esser sospeso dalli atti di tutti li ordini, ma anco dall'aministratione temporale.* Et solo il Papa lo può dispensare, si quanto al beneficio riceuuto simoniamente, si anco quanto alla degnità, & particolarmente quãdo dalli beneficiati, che lo fanno, è commella detta simonia. Ma

20 \* Si dimanda? Vno riceuete un beneficio semplice simoniamente, se sia sospeso? Resp. di sì, *Et quo ad se, Et quo ad alios ab actibus omnium ordinum. Et administrations temporali,* quando però essa simonia sia notoria, *notorietate iuris, vel facti.* Ma se detta simonia sarà occultata, sarà sospeso folamente, *quo ad se.* Ma notasi questo.

21 \* Si dimanda? Vn Vescouo ordinò uno sotto titolo di patrimonio, ouero colui, che lo presenta, promette per lui, o giura, che non farà mai per dimandare il uiuere a esso Vescouo, nè meno ad altri, dopò che sarà ordinato, se sia sospeso? Resp. con l'istesso di sì, & non folamente lui, ma anco tutti, cioè esso ordinatore dalla collatione de gli ordeni; esso presentatore dalla esecuzione de' suoi ordeni, se l'haurà. Et esso ordinatore non può essere assoluto, se non dal Papa.

22 \* Si dimanda? Vno s'ordinò con titolo finto, dicendo lui hauere patrimonio, & sotto questo titolo di patrimonio cominciò a prẽdere essi primi ordini, ma ueramente lui non haueua cosa alcuna, bœche mostrasse per scrittura d'istrumẽto fatto apparẽtemẽte per mano di publico notaro, e testimonij, & forsi anco ueramente per mano di uero, & real notaro, e testimonij, se costui sia sospeso? Resp. cò l'istesso di no, essendo queste cola difinita nella declaratione del Sacro Cõcilio fatta da gli Illustriss. Cardinali nella Congregatione, per declaratione del Concilio fatta per comandamẽto della felice memoria di Gregorio XII. laquale Cõgregatione dice intendere il Cõc. di Trẽ. nella sess. 23. c. 2. riferisce al testo *in c. de multa, de prob.* nelqual testo uedasi, che se limitano tutte le discrepãze, che sono fra i Dottori, essendo che molte opinioni gli siano diuerse. Imperoche il Nauar. Ledelma, Pedrazza, Medina, dicono esser sospeso. Il Maiolo dice essere irregolare. Et molti altri Dottori dicono nõ esser sospeso altrimenti. Ma auuertiscasi, che per esser il caso molto diuerso da me proposto da quello, che ho nouato, io dirò la mia opinione (pero sempre intendo riportarmi a maggior dotti, prudenti, sauij, discreti, & saputi) che hauendo (dico) proposto il caso molto differente, & dissimile da quello, che l'ho trouato, & che deserue esso Martino Alfonso, dirò non solo esser colui, che incorre in simil caso, sospeso, ma anco irregolare, & indgere *absolutione, Et dispensatione Pontificia.* Imperoche la citatione del Concilio Tridentino, & della illustrissima Congregatione, per comandamento della felicissima memoria di Gregorio XII. è ita a la resolutione sopra l'infrascrito caso. Cioè

*Ibidem:*  
Ibid. nu. 19.  
Et 20.  
Cap. si quib  
presb. sum.  
81. dist.  
Couarr. in  
elem. si su-  
rius. l. par.  
§. 1. nu. 5.  
Nau. c. 27.  
num. 154.  
Maiol. de in-  
regul. lib. 5.  
cap. 3.  
Ibi. nu. 21.  
22. 23. 24.  
Nau. c. 25.  
num. 77.  
Maior. d. 37  
Ibi. nu. 25.  
Goff. Et imm-  
vide tex. in  
§. verum.  
33. dist.  
Arm. ver. si-  
mo. si.  
Sum. Conf.  
lib. 1. ti. 1. q.  
21. Et 23.  
Episc. Scal.  
d. c. 14.  
Couarr. in  
Elem. si su-  
rius. l. par.  
§. 1. num. 7.  
Ibi. nu. 26.  
Abb. in cap.  
per tuas, de  
simonia.  
Episc. Scal.  
d. c. 14.  
S. Th. 22. q.  
110. ar. 6.  
Nau. c. 23.  
num. 116.  
Ibi. nu. 27.  
Nau. c. 27.  
nu. 258.  
Ibi. nu. 28.  
Conc. Trid.  
sess. 21. c. 2.  
Nau. c. 27.  
num. 158.

Mania. Le-  
aes. in 2. p.  
9. 26.  
Pedra. 2 p.  
de suspens.  
Medina in  
Summ. c. de  
suspens.  
Masol. de ir-  
reg. li. de sus-  
pens per tex.  
in c. 1. § 2.  
dist. 70.  
Ibid. nu. 28.  
Sess. 2. l. c. 2.

23 \* Si dimanda? Vno pigliò i primi ordini con titolo finto, dicendo, lui hauere tanto pa-  
trimonio, che gli dà da uiuer honoratamente, & accio più facilmente li fossero dati essi  
ordini, fece patto, & conuentione con N. secretamente, che gli hauesse da commodare  
di tante terre, o altre entrate ferme, che apparese lui ueramente, & realmente hauere  
da uiuere, & dopò ordinato rinonciarli tutto ciò, che gli hauesse accomodato, & re-  
stituirli il suo uero, retto, & proprio dominio, se sia sospeso: *Resp.* con l'istesso Martino,  
che uarie sono l'opinione (come nel precedete caso, hauemo ancor detto) per quel cap.  
del Conc. Trident. doue dice queste precise parole. *Ne quis possit renuntiare beneficium, vel pa-  
trimonium ad cuius titulum initiatus est &c.* Onde stante queste parole, essi Dottori citati  
nel precedente caso, dicono uariatamente. Et poi finalmente questo caso si risolve cò la  
dichiaratione del Conc. fatta dall' Illustriss. Card. per comandameto di Gregorio XIII.  
conforme a csa Sess. 2. l. c. 2. d'esso Conc. Trident. con la relatione del testo in c. 1. § 2.  
dist. 70. Che ueramente colui, che incorresse in simile caso, non esser sospeso. Ma stante  
questa dichiarazione, & decisione di questo sacro Conc. di Card. se uno hora per l'auue-  
nire, se uolesse promouere a detti primi ordini, sotto questo falso titolo, còsi dedita ope-  
ra, & aposta fatta, non sò se restasse in sospeso, & non fosse irregolare, poiche per la pre-  
detta dichiarazione causale fatta, si uolesse promouere a detti ordini malitiosamente, et  
massime quando riceuette ancora alcuno de' sacri ordini. Però a chi toccherà la finisca di  
decidere, & dilucidarla, poiche a me basta assai hauerla proposta, & auuertita; essendo  
che il caso sarebbe conuertito in malitia, & non in accidenza, & mutaria specie; dico,  
per la malitia. Ma notasi questi altri.

Ib. n. 29 30.  
Glo. sing. in  
ca. Turis de  
prob. et Gl.  
memorab.  
in c. si Epif.  
eod. li. in 6.  
Ibid. nu. 31  
in c. pen. de  
Simon.

24 \* Si dimanda? Vno, innanti, che fosse promosso a gli ordini, fece patto con N. suo ami-  
co, o parente, che li douesse promettere darli un tanto delli suoi beni patrimoniali, oue-  
ro alimenti, ouero donarglieli, ma con patto di non ridomandarglieli, prima, che non  
fosse ordinato, se sia sospeso? *Resp.* & dice l'istesso di sì, promettendogli di non ridiman-  
darli prima, che non si ordinasse, & è caso quotidiano. Ma se dopoi ordinato alcuno, al  
quale fosse stato donato alcuna ragione, o patrimonio, o che gli fosse stato promesso, ma  
però senza pattuire, inanti si fosse ordinato, dirassi non esser sospeso altrimenti.

Ibid. nu. 32

25 \* Si dimanda? Vno si ordinò con facultà del suo Vescouo impetrata a titolo del suo pa-  
trimonio donatoli, & renouatiò inanti l'ordine, se sia sospeso? *Resp.* di nò, *quo ad effectum  
incurrendi aiam suspensionem positam a Nauarro c. 27. nu. 235.* perche pare, che questa ri-  
nonza non sia ualida, fatta inanti, che si ordini, si come si ha per commune opinione;  
benche anco fosse giurata.

Ibid. nu. 33-  
§ 34.

26 \* Si dimanda? Vno si ordinò da vn Vescouo, con simonia, se sia sospeso? *Resp.* con  
l'istesso di sì, & non solamente esso ordinato, ma anco esso Vescouo, che li conferì essi  
ordini, & anco colui, che è stato mediatore, quando però essa simonia sia publica, & ipso  
iure est suspensus, etiam quo ad alios. & il Papa solo lo può dispensare.

Tex. c. Dar-  
berium. l. 9.  
7 tex. ca. si  
quis a simo-  
niacis. l. 9. § 1  
in c. si quis,  
l. 9. § 1  
ver. suspens.  
nu. 7. c. 1. § 1.  
l. 9. § 7. de  
susp. c. 24.  
Ibid. nu. 35

27 \* Si dimanda? Vno s'ordinò da vn Vescouo simoniaco in ordine, o in dignità rice-  
uuta, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, benche occultamente fosse, ouero che fosse  
da vn simoniaco occulto nella collatione delli ordini, o nella collatione, o riceuimento,  
o mediacione di beneficij, nè riceue l'effecutione dell'ordine, ma ipso iure suspensus est.  
Benche in essa sua ordinatione non li fosse commessa alcuna simonia, & questo perche  
quello, che non hà, non può dare ad altri. Ma auuertiscasi, che coloro, che saranno stati  
da questi tali, ex ignorantia facti, & peccato excusantur; ma deuesi astener da essa effecutio-  
ne delli ordini riceuuti, quando subito ciò haueranno saputo, fin'a tanto, che si farà di-  
spensare dal Papa. Ma se questo farà, o che'l facciano, ex ignorantia iuris, non saranno al-  
trimente scusati, si come dice il Testo, con la Glofa, & Silu est. la Somma Confess. & il  
Vescouo della Scala.

28 \* Si dimanda? Vn padre, o fratello, o altro parente, o amico, donò alcuna cosa a vn Ve-  
scouo, accio hauesse da ordinare vn suo figlio, o altro, se ditto ordinato sia sospeso? *Resp.*  
con l'istesso, che quando questa simonia sia stata commessa dalla parte d'esso Vescouo  
ordinatore e solamente, nè esso ordinato di ciò niere sapcea, che ditto suo padre, o fratel-  
lo, o amico, che sia sia donato alcuna cosa al ditto Vescouo, accio l'ordinasse, dirassi  
di nò, quanto a se, & dopò sapendolo, si potrà farsi assoluere da ciascuno Vescouo, ma  
non da esso Vescouo, che l'haurà ordinato, per la bruttezza della sua infamia.

Si di-

29 \* Si dimanda? Vno volendo riceuere alcuno ordine, donò alcuna cosa al Vicario  
del Vescouo, o alli suoi esaminatori, accio lo fauorissero appresso il Vescouo, & che  
gli desse essi ordini, se sia sospeso, riceuendoli? *Resp.* con l'istesso di sì, ma lui solo, &  
non esso Vescouo. Et se ditra simonia sarà stata publica, solo il Papa lo potrà assoluc-  
re, & dispensare in esso grado così riceuuto, ouero negli altri da riceuerli. Ma se al-  
cuno altro ordine riceuuto prima, retamente senza simonia, il Vescouo lo potrà di-  
spensare, quando però, lui non habbia ministrato, nè essercitato ditto suo ufficio, o or-  
dini, dopò incorso in essa suspensione, perche ministrando in alcuno de i detti ordini  
riceuuti per simonia, oltre l'esser sospeso, diuentarebbe anco irregolare, & solo il Pa-  
pa lo può dispensare. Ma se ditra simonia fosse occulta, dirassi ditto ordinato non  
essere sospeso, *quò ad alios, sed tantum, quò ad se.* Et il Vescouo in questo caso lo  
potrà dispensare, & anco il suo Vicario, quando sia a questo specialmente deputato.  
Et questo notasi, che questi tali, oltre le pene delle censure, di essere sospeso, & scom-  
unicato, è fatto anco infame. Ma questo però auuertasi, che se alcuno sarà sospe-  
so, *quò ad ea, qua sunt ordinis,* non dirassi però, che sia sospeso, *quò ad ea, que sunt iurisdictio-  
nis.* Imperoche se per innanti haueua la giurisdictione, dirassi hauerla anco adesso, &  
potrà scomicciare, interdire, sospendere, & assoluer quelli, che a lui sono sudditi. Et  
colui, che per simonia haurà riceuuto alcuno ordine, è sospeso per dieci anni dalla ri-  
cettazione, & dall'effecutione di quelli, & è sospeso senza alcuna speranza di dispensa, &  
deue stare per almeno vn'anno in prigione, secondo la constitutione della felice memo-  
ria di Pio V. laquale incomincia. *Cum primum fol. 9. suarum constitutionum.* Et questa  
pena procede anco nella simonia occulta, si come appare per la Bolla di Paolo secon-  
do, che incomincia. *Cum deieftabile.* Et è anco rinouata da esso Pio V.

30 \* Si dimanda? Vno acquistò alcune dignità, o beneficij Ecclesiastici con simonia, se  
sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, *& ipso iure sunt privati, & facti sunt inhabiles ad eas,*  
*& ea, vel alia qualibet obtinenda.* Oiu e poi, che sono tenuti alla restitutione di tutti i frutti,  
si come s'hà, & vedesi per le constitutioni de' predetti Pontefici, liquali si concordan-  
con Martino V. In Conc. Constantensi, & col Testo in c. scilicet de simonia.

31 \* Si dimanda? Vn Prelato, ouero altra persona Ecclesiastica inferiore prese, & accet-  
tò alcuna cosa dell'entra de di alcuna dignità, o di vna, o più Chiese vacanti, suddite a  
lei, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, *& ipso iure,* se però non hauesse, o riceuette per  
qualche prescritta consuetudine, ouero per qualche particolar priuilegio, competente a  
loro, nè possono essere assoluti, fino a tanto, che non hauranno resi tutti essi frutti, dal  
di, che morse esso possessore, che quelli frutti, o entrate lasciò, durante essa vacatione.  
Et questo è noto, per la constitutione di Pio V. che incomincia. *Dudum.*

32 \* Si dimanda? Vno usurpò, ouero occupò, o ritenne, o consumò, o li diuise fra alcu-  
ni, o per se proprio alcuni beni di Chiese, lasciati da vn Prelato, o da più, se sia so-  
speso? *Resp.* di sì, & ipso iure, fin a tanto, che non gli restituifce tutti integramente dal  
tempo, che accadde, d'essa vacanza, come appare per il Testo.

33 \* Si dimanda? Alcuni Capitoli, ouero Conuenti, sogliono dimandare, o riscotere  
da alcuni, che si vogliono fare Religiosi, nell'acettare quelli, alquanti danari, o patti,  
ouer pranti, o banchetti, che dir vogliamo, ouero alcuna altra cosa deputata, o da esser  
deputata ad alcun pio uso, se siano sospesi? *Resp.* con l'istesso di sì, o direttamente, o indi-  
rettamente, che ciascuna di esse predette cose riceuono, o dimandano, o riscuotono, si co-  
me anco s'hà per esso Test. in extra. l. 1. de Simon. Ma sento alcuni.

34 \* Si dimanda? Come le Monache si possono saluare da questa suspensione, essendo  
che loro dimandano, uogliono, & fanno anco i patti, & le conuentioni per riceuere al-  
cuna donna, che uoglia Monacare, se siano sospesi? *Resp.* con l'istesso di nò, che a que-  
sta suspensione, loro non soggiacciono per li predetti patti, che loro fanno, & conuen-  
tioni per le dote, per il comodo uiuere di quelle, che si hanno da riceuere. Et questo  
per un particolare priuilegio di Clemente Serrimo, si come uedesi nel Compendio.  
Ma questo altro è l'importanza, che nò sò, come si possono saluare, ne scusate, poiche.

35 \* Si dimanda? Una persona Ecclesiastica, hauendo beni Ecclesiastici, obligò quelli per  
debiti alieni, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, et uano che ciò non lo deue, nè lo  
può fare senza licenza del suo Prelato.

Ibid nu 36  
37-38. 39.  
40-41.  
Et il Masol.  
Goffredo  
Hojl. tradit  
di Bonaritiè  
iuris lib. 3.  
it. 16.

Conc. Tri d.  
Sess. 24. c. 6  
licet Ma-  
sol. l. 5. c. 45.

Ibi. nu. 42.  
Panor. Ar-  
mil. ver. St-  
mo. nu. 52.  
& alijs.  
Ibi. nu. 43.  
Test. in ca.  
presenti, de  
off. ord. n. 6.

Ibid nu 44  
In c. quia  
sape de ele-  
ctione 6.  
Ibid. nu. 45

Ibid nu. 46  
Tex. c. 2. de  
solu. on.



- Ib n 49. 50  
m. c. q. uia m  
c. n. r. b. u. s. d. e  
r. s. u. r. i. s. &  
q. u. a. q. u. e. e. o.  
11. m. 6.  
Arm. de v.  
f. u. m. 53.  
Ibid. nu. 53  
per tex in c.  
nullus de tē  
porib. or. l. 6  
Ibid. nu. 54  
c. ex panne  
11. 50. di. et  
c. 2. de big.  
c. nullus.  
55. di.  
Ibid. nu. 55  
Ib. n. 56. &  
57. 58. ver.  
dispensatio.  
Ib. n. 60.  
Tex. c. 1. de  
r. s. u. r. i. s. li. 6.  
Ibid. n. 61.  
Tex. c. Ali-  
quos 51. d.  
Ib. n. 62. 63  
64. Tex. c.  
qui Eccle-  
59. di.  
Ibid. nu. 65  
Ib. n. 66. 67  
Ca. Adria-  
nus, & per  
totam d. 63  
Ibid. nu. 68.  
Tabie. c. 27  
n. 156. Si.  
cōf. li. 2. f. 4  
g. 6. & alijs.  
Sess. 25. c. 19  
Ibid. nu. 71.  
Ibid. nu. 72
- 36 \* Si dimanda? Vno ricuete un publico usuraro in Chiesa, dopò morto, & lo fece seppellire in quella, o nel Cimiterio, luogo sagro, se sia sospeso? *Resp.* di sì, & ipso iure, donec ad Episcopi arbitrium satisfaciant. Si come s'ha per il Test. Et quello dirassi esser publico usuraro, che sarà conuinto, & confessò in giuditio.
- 37 \* Si dimanda? Vn Vescouo, o altra persona, che haueua l'auttorità di ordinare, ordinò uno di prima tonsura scientemente, ilquale haueua moglie, se sia sospeso? *Resp.* cō l'istesso di sì, & ipso iure, e p' un'ano è sospeso dalla collatione di essa prima tonsura.
- 38 \* Si dimanda? Vn Vescouo sapendo, che N. era veduo, & bigamo di vna vedoa, o di vna corrotta, ouero ripudiata, nondimeno l'ordinò, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, & ipso iure, è priuo dalla potestà di conferire più ordini. Et anco è priuo, & sospeso per vn'anno di poter celebrar Messa, si come s'hà per il Test.
- 39 \* Si dimanda? Vn Vescouo ordinò vn penitente, che sollemente faceua publica penitenza, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, & ipso iure, per vn'anno è priuo dal celebrar Messa. Et se non s'atenesse, denesi priuare dalla comunione della Chiesa. Ma chi sia questo solenne penitente, vedasi la Summa confess. lib. 3. ti. 15. q. 1. & 2.
- 40 \* Si dimanda? Vn Vescouo ordinò vna persona, che era illegittimo, se sia sospeso? *Resp.* di sì, quando l'ordinasse, senza la debita dispensa, & è priuo dell'auttorità di poter più ordinare. Ma chi sia illegittimo, vedasi l'Abba. l'Ange. Silu. Armil. Et il Maiolo, & altri al c. 6. 7. Et anco chi possa dispensare, Armil. nn. 21.
- 41 \* Si dimanda? Vn Prelato affittò vna sua casa a vn'usuraro forestiero, che uenne ad habitare, o a stare nella sua Diocese, per fare usura, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, & ipso iure, quando anco pmertesse, che gli dimorasse in alcun luogo della sua Diocese, o che da altra persona egli fosse affittata, e che nō lo scacciasse in termine di 3. mesi.
- 42 \* Si dimanda? Vn Vescouo promouette a gli ordini un reo della corte, o uogliamo dire un curiale, che era colpeuole, & obligato d'alcun delitto, se sia sospeso? *Resp.* di sì, & anco deue esser deposto.
- 43 \* Si dimanda? Vn Vescouo promosse a gli ordini uno, che era nuouo nella fede Christiana, o diciamo un Neofitto, cioè un Giudeo, ouer Gentile, uenuto nouamente alla fede, se sia sospeso? *Resp.* di sì, & è priuo di conferire più quell'ordine, che lui gli hà dato. Et la ragione è quella, che dice Papa Innoc. I. *Miserum est, eum magistrum fieri, qui nunquam discipulus fuit, eum summum fieri sacerdotem, qui nunquam in vilo gradu obsecutus fuit sacerdoti.*
- 44 \* Si dimanda? Vn Frate mendicante, fù promosso a un Vescouato, o ad altra Prelatura, nē rinonciò i suoi libri alla sua Religione prima, che fosse consecrato, se sia sospeso? *Resp.* di sì, & ipso iure, Imperoche deue prima, che si consecra, resignare, & rinunziare tutti i suoi libri a essa sua Religione, si come s'hà per il priuilegio di Clemente IIII. che comincia. *Providentia.*
- 45 \* Si dimanda? Alcuni Chierici eleffero per Vescouo vno, che era illegittimo, & senza età legitima, ouero non haueua quella debita scienza, & simile, se siano sospesi? *Resp.* di sì, & ipso iure, per triennium a beneficijs. Ma notasi, che in questa sospensione, non se li comprende i Cardinali, che eleggono il Papa, ne meno i Rē, o altre persone secolari, che eleggeffero alcuno illegittimo in Vescouo.
- 46 \* Si dimanda? Vn Chierico prouocò vno al duello, ouero accettò egli il duello, ouero andò ancora egli al luogo per vedere alcuni duellanti, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, & ipso iure. Et anco deue esser deposto, benche molti siano di contraria opinione. Ma il Concilio di Trento dice, che deuesi punire con grauiissime pene.
- 47 \* Si dimanda? Vn Giudice scomunicò vno, ouero l'interdisse, ouer sospese, solamente con parole senza alcuna scrittura, ouero senza esprimere la causa, ouero fù ricercato a douergli dare la copia, nē la volse dare, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, & ipso iure, ogni volta, che non pronuncia ditte censure in scrittura, ouero essendo ricercato a douer dare la copia di essa scomunica, & non gli esprime la causa, perche la scomunica, si come se hà per il test. in c. 1. de sent. excomm. lib. 6. Ma questa sospensione è sola dall'ingresso della Chiesa, & dalli diuini officij.
- 48 \* Si dimanda? Vn Prelato consentì a N. che alienò alcuni beni d'vna Chiesa, ouero decretò, & interpose la sua autorità, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, acconsentendo

- tendo in grauame, & danno di essa Chiesa, & facendo alcun decreto, stante la constitutione di Paolo I. che incomincia. *Cum in omnibus.*
- 49 \* Si dimanda? Vn Prelato regolare concedette fuor di necessità, ouero senza vtilità alcuna della Chiesa, o del Monastero, o dell'amministrazione, à uno, in uita, ouero a certo tempo alcune sue ragioni, o entrate, o possessioni di quella, se sia sospeso? *Resp.* di sì, in qualunque modo si uoglia, ancorche hauesse riceuto i danari, senza licenza del suo capitolo, o prelato.
- 50 \* Si dimanda? Vn Giudice Ecclesiastico fece in giudicio alcuna cosa contra la coscienza sua propria, in pregiudicio della parte, o per gratia, o per fauore, se sia sospeso? *Resp.* di sì, & eos ipso iure, si come hauceno per il Test. & per il Nauarro.
- 51 \* Si dimanda? Vn Prelato, essendo stato ricercato da certi, che alcuni Religiosi haueuano amministrato la sacra Eucharistia, ouero l'estrema unctione, o solennizzato vn matrimonio, ouero assoluette indebitamente alcuno, & simile, nē dette, nē volse dare piena sodisfazione alli ricercanti, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, massimamente, che gli è nella Clem. 1. di tutte quelle cose, che in quella si contiene. Imperoche è tenuto il Prelato a dare sodisfazione plenaria alle Chiese, o alle persone Ecclesiastiche, quando sarà ricercato da quelle, fino a tanto, che siano sodisfarte.
- 52 \* Si dimanda? Erano alcuni Religiosi, che non scoteuano la decima, da chi doueano, se siano sospesi? *Resp.* di sì, & anco dall'officio della predicatione, massimamente da quelli, che confessano douerla pagare, se però quelli la possono pagare.
- 53 \* Si dimanda? Vn Vescouo ordinò vn monaco senza licenza del suo Abbate, se sia sospeso? *Resp.* di sì, & ipso iure, a comunione aliorum, & promotus ab eo, quod accipit remouendus est. Et l'istesso dirassi di quel Vescouo d'Italia, che ordinasse alcuno Chierico oltramontano, senza licenza della Sede Apostolica, o senza licenza del suo Vescouo. Et anco esso Chierico ordinato sarà sospeso. Et così anco dirassi quando ordinasse alcuno religioso massime i mendicanti.
- 54 \* Si dimanda? Vn conferuatore della Sede Apostolica conobbe scientemente una causa, laquale ueramente non era notoria, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso di sì, & ipso iure, è sospeso dal suo ufficio, per un'anno.
- 55 \* Si dimanda? Vno admesse alli diuini officij, alli sacramenti, & alla sepoltura ecclesiastica, uno scomunicato, ouero interdetto pubblicamente, se sia sospeso? *Resp.* di sì, che ipso iure sunt suspensi ab ingressu Ecclesie, donec satisfaciant. per il test. in c. Episc. de Priu. li. 6.
- 56 \* Si dimanda? Vn Prelato dette a certe persone secolari le ragioni, & beni delle sue Chiese in enfiteusi, ouero in quelli casi, che dalle leggi sono diuerate, se sia sospeso? *Resp.* di sì, & ipso iure, quando quelle aliena, & da senza licenza della sede Apostolica, & del suo capitolo, & sono sospesi per triennium.
- 57 \* Si dimanda? Vn Prelato ordinò uno, che era irregolare, quale lui non poteua dispensare, se sia sospeso? *Resp.* di sì, & è sospeso di poter più conferir ordini. Ma se lui hauesse potuto dispensarlo, sarebbe altrimenti. Imperoche ordinad' un tale, pare poter dispensarlo.
- 58 \* Si dimanda? Vn Prelato ordinò un seruo, ouero schiavo senza licenza, ouero non sapendolo, o in assenza del suo padrone, se sia sospeso? *Resp.* di sì, & ipso iure. Et anco colui, che n'hauesse fatto testimonianza a esso Vescouo, che ciò non sapeua; & è sospeso dalla celebratione della Messa per un'anno, si come appare per il Conc. Aurel. oltre poi, che è tenuto alla refatione del prezzo al padrone di esso seruo il doppio.
- 59 \* Si dimanda? Vn Prelato ordinò uno indotto, & ignorante di lettere, se sia sospeso? *Resp.* che ipso iure, di sì, & è priuo dell'auttorità di poter più ordinare, sì per il Test. antiquo, come anco per il moderno, dicendo in c. Nullus de temp. ordinan. lib. 6. *Si quis illiterato, aut sine sui superioris licentia, conferat, vel primam tonsuram, per annum, est iure ipso suspensus.* Et quello dicefi essere hauuto per ignorante, & illiterato, che non parla latinamente, che non sà il Donato a senno, & che non sà Grammatica. Et questa è anco l'opinione dell'Abb. e di tutti, & Speculat. nel u. de dispensat. §. iuxta vers. & scias, quod est. Ma il Conc. Trid. & di Sisto V. nella sua bolla, & santamente in questa materia delli ordini, ha statuito, come si debbano ordinare, & quello, che per almeno, ciascuno, che si uoglia ordinare, debba sapere, dopo le lettere demissoriali, & altre cose, che se gli ricercano, come in esso si può uedere. Et anco debba hauere la fede del Parochiano, & dal Maestro

Ibid. nu. 73  
Tex. in cle.  
1. de reb. Ec-  
clesia alien.  
Ib. n. 74. m.  
c. de resud.  
c. 27 n. 157  
Ibid. nu. 75  
Ib. n. 76. Cl.  
cupientes  
de panis.  
Ib. n. 77-78  
79. Tex. c. si  
quis 58. di.  
c. de tem-  
poribus or-  
din. lib. 6.  
Episc. Sc. c. 14  
Ibid. n. 80.  
Test in c. fi-  
ni de offic.  
deleg. li. 6.  
Ibid. n. 81.  
Ibid. n. 82.  
Tex. in c. 2.  
de reb. Eccl.  
alie. lib. 6.  
Ibid. nu. 83  
Abb. Fel. in  
ca. Veniens.  
de filijs præs-  
biterorum.  
Ib. n. 84. Se.  
3. c. 10. Tex.  
in c. si seruo  
54. d. Silu.  
ver. seruus.  
nu. 6.  
Ib. nu. 85.  
m. c. Quia  
Ecclesiast.  
Sess. 23. c. 4.  
5 & 6. & c.

- Ib. n. 86. 87 della Scuola lui essere di buoni costumi, & vita, & anco letterato a sufficienza, per riceuere quell'ordine, & con loro giuramento.
- Ib. nu. 88. Test. c. 6. de Apofl. 60 \* Si dimanda? Vn Vescouo ordinò un Apostata, o vno uscito fuori della Religione Claustrale, & approbata, se sia sospeso? Resp. con l'istesso, ipso iure, di sì, & oltre, che sono sospesi, sono anco diuenuti irregolari, & solo il Papa li può dispensare.
- Ibid. nu. 89 61 \* Si dimanda? Vno hauendo date alcune bastonate, o schiaffi a vn Sacerdote, s'andò a ordinare, non hauendo riguardo di essere scomunicato, per le botte date a esso Sacerdote, se sia sospeso? Resp. che ipso iure di sì, quando prima non s'abbia fatto assolvere da essa scomunica. Et se era Chierico secolare, deue essere anco deposto. Et se era Regolare farà sospeso dall'essecutione di esso ordine, quando però non sia scusabile di ignoranza probabile, & che il fatto non sia troppo graue. Et se il Vescouo ciò sapena, ipso iure, è sospeso ancora lui. Et esercitando l'officio pastorale, è fatto irregolare, & solo il Papa lo può dispensare.
- Test. in c. cū illorum de sentent. exc. 62 \* Si dimanda? Vn Vescouo hauendo fatto il Sinodo Prouinciale, ilquale dopò fatto, & celebrato, non conuocò i suoi Abbati, & Prelati, con riferirli tutto quello era stato fatto in esso Sinodo, se sia sospeso? Resp. con l'istesso di sì, & ipso iure. Imperoche è tenuto in termine di sei mesi, dopò celebrato esso Sinodo, conuocare tutti i suoi Abbati, Clero, che sia sotto la sua Diocese, & riferirli tutti essi atti di esso Concilio. Ilquale non facendo è sospeso, ipso iure, dal suo officio per due mesi.
- Ibid. nu. 90. per test. in c. decernimus vlt. 18. dist. 63 \* Si dimanda? Vn Vescouo, o altro Superiore, douendo procedere contra alcuni in crimine heresis, ouero impose essa prauità, o impedimento del suo officio, o in altro qualunque modo, quelli traualgìo, per odio, o per amore, o per altra qualonque causa temporale indutto, facendo contra la giustizia, & la propria conscienza, se sia sospeso? Resp. di sì, & ipso iure, sarà sospeso per tre anni, si come hauemo per esso Teste.
- Ib. nu. 91. in clem. 1. § 5. de heret. 64 \* Si dimanda? Alcuni Chierici, o Religiosi hauendo fatta vna electione, non la presentò al Superiore, secono il Teste, se siano sospesi? Resp. con l'istesso di sì, imperoche deuono presentare essa electione, in termine di otto di, o sia fatta concordemente, o discordemente, & non presentandola sono esclusi dalla prosecutione di essa electione, & sospesi per tre anni da ogni beneficio, che ottenessero in quella Chiesa. Et se temerariamente, o coloratamente se immisciasse, sono priui di quella perpetuamente.
- Ibid. nu. 69 per test. in c. cupientes, de electione. 65 \* Si dimanda? Vn Prelato (essendosi fatta vna electione di vna persona indegna) confermò quella, & per negligenza, al gouerno, & cura di Anime, se sia sospeso? Resp. con l'istesso, & per il Teste, di sì, & ipso iure, & anco perche la potestà di poter confermare il seguente successore, & è sospeso dalla accettatione del proprio beneficio, & colui, che è stato promosso a esso beneficio, deue essere scacciato, nè più promosso a tale electione, come indegnamente eletto.
- Ibid. nu. 97 in ca. Nihil est, de elect. 66 \* Si dimanda? Alcuni secolari per vn certo male abuso, elessero a vn beneficio, o ad altra dignità, & indegnamente vn Chierico. Ma se lui accettò, se sia sospeso? Resp. con l'istesso, & con il Teste di sì, & anco dicefi di più, che sono fatti ineligibili, per l'auuenire. Nè meno possono essere eletti ad alcuna dignità, se prima non si fa dispensare, & essi elettori sono sospesi per tre anni da ogni officio, & beneficio totalmente, & priui della potestà di essa electione, come inhabile, & per non sapere eleggere, & per essere di poca conscienza, & sapere.
- Ibid. nu. 98. in ca. quisquis 43. in ordine de electione. 67 \* Si dimanda? Vno essendo stato interdetto per alcuna causa, con tutto ciò non lo prezzò, nè seruò esso interdetto, se sia sospeso? Resp. con l'istesso, & per il Teste di sì, & ipso iure, sarà anco sospeso dall'officio, & beneficio, & da ogni giurisdictione, per lo dispreggio, & seguitando essercitarlo, sarà fatto irregolare, nè altro, che il Papa lo potrà dispensare per esso dispreggio, oltre qualche altra pena.
- Ibid. nu. 99 in ca. de exceptio pralatorum. 68 \* Si dimanda. Alcuni Frati Minori furono perturbatori nell'officio dell'Inquisitione contra gli heretici, se siano sospesi? Resp. con l'istesso, che non solamente sono sospesi, ma anco sono sospesi ipso facto dall'essecutione de' sacri ordini, nè questa suspensione può esser leuata, & rimessa da niuno altro, se non dal Papa, o da esso Inquisitore perturbato. Et così essi Frati Predicatori incorrono nella medesima pena, quando perturbassero esso Frati Minori. Si come vedesi anco per la Constitutione di Clemente IIII.

Si di-

- 89 \* Si dimanda? Alcuni religiosi grauorno, ouero defraudorno alcune Chiese circa le decime debite a quelle, se siano sospesi? Resp. con l'istesso, quando siano stati richiesti, nè desistano, nè meno restituiscono in termine di due mesi, & integramente tutte le usurpate, & ritenute, essere sospesi dall'vfficio dell'amministrazione, & anco dalli beneficij, nè hauendo tali cose, sono scomunicati, come vedesi per il Teste. In clem. prima, de decimis. Ibi. nu. 101
- 70 \* L'istesso ancora dicefi di coloro, che sono scomunicati di scomunica maggiore; ipso iure suspensum sunt ab omni actu legitimo; si come hauemo per il Teste, Cap. solet, de sentent. excomm. in 6. Ibi. nu. 102
- 71 \* Si dimanda? Vn Vescouo ordinò un Chierico religioso senza titolo d'ordine, nel quale si fa solamente il uoto temporale della religione, se sia sospeso? Resp. con l'istesso di sì, & ipso facto; si come appare per la Constitutione di Pio V. a fol. 407. laquale incomincia, Roman. Pontifi Et questo perche, quo ad hoc reputatur secularis. Ibi. nu. 103
- 72 \* Si dimanda? Alcuni Frati dell'ordine de' Mendicanti ricertorno alla professione dell'ordine vno, che ancora non haueua finito l'anno della probatione, se siano sospesi? Resp. con l'istesso, & col Teste di sì, & ipso facto, sono sospesi dal poter piu riceuere alcuno, & con pena di piu graue colpa, da punirsi con debito modo. Et questo tale, così professo, dirasi non essere obligato a quell'ordine. Ibi. nu. 104. Cap. non solum, & cap. constitutum, de reg. lib. 6.
- 73 \* Si dimanda? Alcuni Vescouo in feriori, liquali per la procuratione debita a loro, per ragione di visita, hebbero, & scofferò danari, ouero accettorno altri presenti, da certe Chiese, ouero per non hauere hauuto l'officio della visita, la procura nelle cose da nuere, se siano sospesi? Resp. che sono sospesi di officio, & beneficio, quando che in termine d'un mese, non habbino restituito all'istesse Chiese, il doppio più di quello hanno riceuuto, et andio, che uolontariamente a quelli presenti, o danari li fossero dati. Ibi. nu. 105 Per text. in c. 2. de cens. lib. 6.
- 74 \* Et quelli Vescouo, o Prelati, che sono Superiori, facendo le predette cose, sono interdetti, perche loro, come Superiori, deuono essere specchio, & correttori, & non destruttori. Ibi. nu. 106
- 75 \* Si dimanda? N. contrafse matrimonio de presenti, ilquale dopò prese alcuni ordini sacri, alio modo, quam a sacris Canonibus permittitur, se sia sospeso? Resp. con l'istesso, & per il Teste nell'Estrauag. di sì, benchè recipiant characterem. benchè non fosse seguita copula carnale. Ma quando entrasse in qualche Religione approbata, saria ammeso, ma altrimenti no; & in maniera tale, che non saria ammeso, nè senza suspensione, benchè essa moglie li morisse, nè potrebbe essercitare ditto ordine, nè meno ascendere ad altro ordine sacro, ne hauere alcuno officio, nè beneficio Ecclesiastico. Nè meno ditto matrimonio contratto in questa maniera, dirasi essere dissolto, ma ualido; quando però ditto Chierico maritato uiuesse nel secolo. Imperoche se si facesse (dico) Religioso in alcuna Religione approbata, farebbe altrimenti. Ma che diremo di questo? Ibi. nu. 107 Antiqua. Ioan. 22.
- 76 \* Si dimanda? Vn Prelato impedì alcuni notari dell'ordine di Predicatori, eletti da un Prelato del suo ordine, & comprobati nell'essecutioni dell'intimationi delle citationi, & d'altre cose spettanti all'ufficio loro, se sia sospeso? Resp. di sì, & ipso facto, benchè ditto Prelato fosse Cardinale, & che presumesse, ouero hauesse ardimento impedire in qualunque modo alcuno di essi notari dell'ordine di Predicatori, o perturbassero; si come s'ha per la constitutione di Pio V. laquale incomincia. Debitum Pastoral. Ibi. nu. 108 In c. gratia. 1. q. 1. Ibi. nu. 109 Naua. c. 27. num. 157. Sotaleu. ver. cleri. §. 12. Alberti. Trocum, de per seculo clerico, lib. 2. c. 38. Couarr. in pract. Quaestio. cap. 31. nu. 7. ver. 4. Bern. Diaz. de lucr. in pract. crim. c. 69. et aliq.
- 77 \* Si dimanda? Vno uolendo clericare, nè trouando alcun Vescouo, che lo uolesse ordinare, si fece ordinare, & promouere da vn Vescouo heretico, o scismatico, o scomunicato, o deposto, se sia sospeso? Resp. che non solamente è sospeso, ma non hauer riceuto ne anche l'essecutione di detto ordine. Quia nemo dat, quod non habet. come s'ha per il Teste. Ma notasi questo, che quasi tutto il mondo è pieno. Ibi. nu. 106
- 78 \* Si dimanda? Alcuni chierici hoggidi s'hanno fatto vnanza di vestirsi, & portar veste, o giupponi, o calze di diuersi colori, nè si tengono a uergogna imitare i secolari istessi, se questi tali siano sospesi? Resp. con l'istesso, & con infiniti Dottori, di sì, & ipso iure, sono sospesi per sei mesi quelli, che sono beneficiati, massimamente portando quelle scopertamente, che tutti uedano, & anco occultamente. Et se sono senza beneficij, benchè hauessero la prima tonsura sola, sono fatti inhabili a poter hauer beneficio alcuno, o dignità, per detti sei mesi, si come leggesi per il Teste, Clement. 2. de vita, Giardino de' Sommisti, Parte Terza. O 5

Ibi. nu. 110  
Soto, & Co.  
arr. in cle.  
si furiosus.  
I. parte. §. 1.  
num. 4.  
Nas. c. 23.  
nu. 70. c. 14.  
& alij.  
Ibi. nu. 111  
Ibi. nu. 112  
113. 114.  
Sess. 23. c. 8.  
S. Thom. 4.  
dist. 24.  
S. Anto. 3. p.  
tit. 14. c. 16.  
Tex: in cap.  
vel non est.  
Glo. imo est  
ipso iure su-  
spens. p. tex.  
in c. nullus,  
de temp. or-  
di. lib. 6.  
Maul. de ir-  
regularita-  
te, lib. 4. ca-  
pit. 3. §. 7.  
Ibi. nu. 115  
Ibi. nu. 116  
Ibi. nu. 117  
Ibi. nu. 118  
Ibi. nu. 119  
Ibi. nu. 120  
In ca. vihi,  
de a. ue. &  
qualit.  
Ibi. nu. 121  
3. par. ii. c. 24.  
cap. 4.  
Ibi. nu. 123  
Conc. Trid.  
sess. 7. c. 10.  
Ex sess. 23.  
c. 10. de re-  
form.  
Ibi. nu. 124  
Sess. 6. c. 5.  
de reform.  
Ibi. nu. 125  
Conc. Trid.  
Sess. 14. c. 2.  
de reform.

de vita, & honestate clericorum, de quibus vide Concil. Lateran. sub Innoc. II. cap. 16.  
79 \* Si dimanda? Se tutti coloro, che tolgiono gli ordini sacri, inanti la legitima età, a iure statutam, sin ipso iure suspensi? Resp. di sì, per il Concilio di Trento, si anco per l'Extrauagante di Pio H. Cum ex sacrorum. Ecil Vescouo della Scala, & altri.  
80 \* Et l'istesso anco dicefi di coloro, che riceuono gli ordini, extra tempora a iure statuta per dictum Extrauag. Pij H. sono sospesi.  
81 \* Et l'istesso di quelli, che gli riceuono senza lettere demissoriali da altri Vescoui, sono ipso iure sospesi per la detta Extrauagante di Pio H. per il testimonio del Nauarro, di Siluestro, del Couarr. vt supra, & per il Conc. Trident. & confermato da Pio V.  
82 \* L'età poi, che si ricerca per pigliar ciascuno ordine, leggasi il Concilio di Trento, liquali, oltre la sospensione, stanno in peccato mortale. Et anco essi Vescoui, o altri Prelati, che gli ordinano, perche niola la generale Costituzione di Santa Chiesa, si come San Tomaso, Sant'Antonino, il Concilio Tridentino, de reformat. Sess. 24. c. 1. dicendo: Dignus quoque est, vt a collatione ordinum suspendatur. Et Pio V. la cōferma, si come dice il Vescouo Papien. sopra il Saouarola de suspensi; & altri tutti Dottori.  
83 \* L'istesso anco dirassi di quelli, che saranno ordinati da Vescoui, che hanno rinonciati i Vescouati, sono ipso iure suspensi, come s'ha per il Testo, in cap. 1. de ord. ab episcopo qui renunc. Et anco l'istesso dicefi d'essi Vescoui.  
84 \* L'istesso ancora dicefi di quei Chierici, che sono in sacris, che disputassero della Conceptione della Beatissima Vergine Maria, se sia concetta in peccato originale sì, o no, in presenza de i popolari, o d huomini, o di donne, ribattendo, o impugnando, o uolgarmente disputassero, sono sospesi per la Costituzione di Pio. V. & l'assolutio- ne è riseruata al Papa.  
85 \* Et l'istesso dicefi di quei Prelati, che fuor di necessità entrassero ne' monasteri di Monache claustrali; per la prima uolta essere interdetti dall'ingresso della Chiesa. La seconda uolta dall'ufficio Pastorale, & dalli diuini officij esser sospesi. Et se la terza uolta, ipso facto essere scomunicati, senza altra dichiarazione, per la Bolla di Gregorio XII.  
86 \* Ancora sono sospesi tutti quei Frati regolari, che introduceffero donne ne' loro monasteri, si come si ha per la Bolla di Pio V. laquale incomincia, Regularium.  
87 \* Ancora sono sospesi tutti quei Giudici, che s'intromettono a conoscere li negocij nelle cause delle elezioni de' Vescoui, facendo sentenze, o confermarle, quando alcuno se ne sia appellato al Papa.  
88 \* Quello ancora sarà sospeso, che ha uerà qualche beneficio con ordine, ogni uolta, che non si curasse di promouersi a gli ordini tra un'anno, secondo l'ordine, che ricerca esso beneficio, quando però non gli fosse qualche legitimo impedimento, dirassi essere sospeso dal detto beneficio, si come si ha per il Testo.  
89 \* Si dimanda? Alcuni Chierici, ouero Religiosi udirono, & studiorn oleggi, ouero medicina, se siano sospesi? Resp. con l'istesso, & cō S. Antonino di sì, imperoche a questi totalmente è prohibito l'udire, & il studiare queste arti, rispetto alla facilità dell'incor- sione dell'irregolarità, che si può, o per qualche consiglio, o fanore, o ricordo, o aiuto, che dar si può. Di maniera, che sono anco scomunicati, oltre l'incorsione della so- spensione dalli officij suoi.  
90 \* Si dimanda? Vno uolendosi promouere ad alcun'ordine, mentre era Sede vacante di vn Vescouato, andò da vn'Abbate, o da altro Prelato a farsi ordinare, o farsi fare lettere demissoriali, per andare altroue, se sia sospeso da quell'ordine? Resp. con l'istesso di sì, imperoche per il spacio d'un'anno, mentre dura essa Sedia vacante d'esso Vescouato, non può sotto le pene, che si contengono in esso Concilio Tridentino, che incomin- cia. Non liceat Capitulis. Et nem Abbatus.  
91 \* Si dimanda? Vno s'andò a ordinare da vn Vescouo della sua Diocese, & senza li- cenza demissoriale, se sia sospeso? Resp. di sì, & anco esso Vescouo, imperoche il Sacro Concilio di Trento totalmente lo diuieta, dicendo: Nulli episcopo liceat.  
92 \* Et l'istesso anco dirassi di quelli, che si vanno a ordinare da quei Vescoui chiamati titolari, che stanno nelle parti d'infideli, che per carestia di preti, ordinano tutti senza li- cenza del proprio Vescouo, essere ipso iure sospesi dal suo ufficio Pastorale, per un'anno, & essi

& essi ordinati sono sospesi da esso, o essi ordinati, fino a tanto, che al suo proprio pre- lato parerà, come dice esso Sacro Concilio Tridentino, che incomincia. Et quoniam nonnulli Episcopi.  
93 \* Si dimanda? Vno senza consenso, & testimonianza del suo proprio Vescouo fu- ordinato da un'altro, se sia sospeso? Resp. con l'istesso, & col Sacro Concilio di sì, imperoche esso Vescouo ordinante è sospeso per un'anno dalla collatione delli ordini, & esso ordi- nato è sospeso dall'esecuzione di essi ordini, fin'a tanto, che al suo proprio ordinatio parerà, benche a tempi statuti quelli ordinasse, che incomincia. Ordinationes sacrorum.  
94 \* Si dimanda? Vn Parochiano, o altro Sacerdote d'altra Parochia congionse in ma- trimonio, ouero ardì di benedire un matrimonio senza licenza del suo proprio Paro- chiano, se sia sospeso? Resp. di sì, quando non hauesse hauuto particolar licenza dal pro- prio Parochiano, o dal Vescouo ordinario, & sarà sospeso ipso iure, fin'a tanto parerà a esso proprio Parochiano, che doueua legitimamente interuenire a esso matrimonio, o beneditione. Si come dice esso Concilio, che incomincia. Tamen si dubitandum non est  
95 \* Si dimanda? Alcuni Vescoui erano, & persisteuan nel concubinato, liquali furo no ammoniti dal Concilio Sinodale, Prouinciale, nè si asteneuano, se siano sospesi? Ref. di sì, non emendandosi si come esso Concilio Sacro di Trento ordina, che incomincia. Quam impè.  
96 \* Si dimanda? Vn Vescouo essercitaua l'ufficio Pontificiale nell'aliena Diocese, senza licenza espressa del proprio Vescouo ordinario di quel luogo, se sia sospeso? Resp. di sì, & ipso iure, dall'esercitio Pontificiale. Et anco s'hauesse promosso alcuno a gli or- deni, essi ordinati sono sospesi dalla esecuzione delli ordini, stante il Concilio, che inco- mincia. Nulli Episcopo. Ancorche hauesse alcun pretesto di qualche priuilegio.  
97 \* Et notasi questo, che la sospensione, ch'è fatta, & determinata a tempo, non può es- ser tolta uia, durante esso tempo, se non dal Papa, si come anco quella, ch'è riseruata specialmente, quando però, che'l delitto non fosse occulto; perche in questo caso occulto il Vescouo, o ciascun Vicario specialmente deputato a questo, lo può assoluere, si co- me dice esso Sacro Concilio, che incomincia. Liceat Episc. Ma quella sospensione, che a niuno sarà riseruata, se non dal Canone ad arbitrio del Vescouo, può essere assoluta da ciascuno Confessore, nella confessione sacramentale, si come s'ha per l'argomento, e nuper de sem. excomm. Quando però esso Vescouo non si riseruasse specialmente esse censure fatte, a iure latas. perche in questo caso niuno le potrebbe assoluere, senza consiglio di esso Vescouo, benche fosse nel tempo del Giubileo, imperoche all'hora il Papa concede solamente l'assoluzione delle censure, che impediscono la consecutio- ne di essa indulgenza, o giubileo, l'assoluzione sacramentale, & la comunione, le- quali censure sono la scomunica, & l'interdetto, ma non la sospensione. Ma di- rassi ben questo, che ciascuno può conseguire l'assoluzione, benche fosse sospeso dal- l'officio, ciascuno può comunicare, & conseguire l'indulgenze. Et così notasi dal Vescouo Papien. sopra il Saouarola nel fine, che tratta de' suspensione. Caietano uerbo suspensio. Et il Vescouo della Scala. de suspensione. cap. 15. & anco tutti li altri Dot- tori. Ma sento vno, che mi dice.  
98 \* Si dimanda? Vno essendo stato sospeso, non prezzò molto questa censura, in che sorte di pena, & censura incorra? Resp. che l'autorità, & forza di questa censura della sospensione, esser tale, & tanta, che induce tanto grande l'impedimento Canonico, che colui, che la dispreggia, o la contenne, nè la stima, che ministrando l'ufficio suo cō essa sospensione, benche per negligenza, o per crassa ignoranza, di subito lo fa diuenire irregolare, che dal Papa solo può essere dispensato, ancorche la sospensione nascesse dal Vescouo; imperoche se bene esso Vescouo potesse torre uia essa sospensione, la- quale ha inflitta, nondimeno non potrebbe leuare, & torre quella irregolarità, nella quale colui sarà incorso, per l'amministrazione, che lui ha fatto, mentre fù sospeso, da esso Vescouo, si come ben nota esso Stefano Troche. in Clem. audum. col. 4. vers. Dominus namcn. de sepult. Simon Marolin. & Episcop. Scalen. cap. 15.  
99 \* Essendo, che il peccato della Sodomia sia nefandissimo, & grauiissimo fra tutti i pec- cati carnali, però si dimanda? S'uno incorresse in tal peccato, ha sospeso? Resp. che es- sendo publico, non solamente ipso iure est suspensus, benche non celebrasse, ma dirassi essere.

Ibi. nu. 126.  
Sess. 23. c. 8.  
de reform.  
Ibi. nu. 127  
Conc. Trid.  
Sess. 24. c. 1.  
de reform.  
Ibi. nu. 128.  
Sess. 25. de  
reformat. c. 14.  
Ibi. nu. 129  
Sess. 6. ca. 5.  
de reform.  
Ibi. nu. 131  
Sess. 24. c. 6.  
de reform.  
Ibi. nu. 132.  
Ibi. nu. 172.  
de Adul-  
ter. coniug.  
essere.

Natur. ca.  
27. nu. 249

essere irregolare, & deue esser deposto; imperoche come dice Agostino Santo, per questo vizio uengono tutti i mali sopra la terra, & peste, & fame, & guerra, & ogni forte d'infirmità. Ma se fosse occulto, dirassi con l'istesso, *non est ipso iure suspensus*. benchè celebrasse. Ma se in questo uizio s'essercitasse, & fosse anco secreto, dirassi di sì, ch'è sospeso, & fatto irregolare, come s'hà per il moto di Pio V. *contra Clericos Sodomitae*. che dice *exercentes*. & questo tutti i Dottori lo prouano senza citargli in margine.

S. Tom. 22.  
q. 154. ar.  
12.

100 \* Ma notasi, che la bestialità, è molto più nefando, & grauiissimo fra tutti essi peccati carnali, ma io aggiongerò il terzo molto più nefandissimo, chiamato dalle genti diaboliche, Toreto, quale taccio, per non insegnarlo, poiche da un scelerato in confessione mi fù dichiarato, essendo ch'io non l'intendeva. A chi poi s'appartenga questo caso assolarlo, quando, & come io lo uoglio anco tacere, & questo basta.

Nau. c. 16.  
n. 3. Archi.  
d. c. infam.

101 \* Et per finire di parlare per hora di questa censura della sospensione, acciò gli huomini non restino melti, disconsolati, & disperati; & per maggior consolatione de i Reuerendi Confessori, dirassi, che in tutti i sopradetti casi, & d'altri simili, che amministrando nella sospensione, si fanno irregolati, & che per il Papa solo sono dispensabili, deuesi intendere, all' hora, quando che l'irregolarità nascesse per manifesti delitti, imperoche se per occulti delitti nascesse, sempre si potrà dispensare dal Vescouo ordinario, o per il suo Vicario deputato a questo specialmente. Eccetto, che in due casi, cioè dall' homicidio uolontario, & quando, che'l delitto è dedotto in giudicio. Se più minutamente poi alcuno desidera sapere altra cosa di questa censura della sospensione, ueda esso Candelabro Aureo, & l'altra nostra opera intitolata Lume, e Specchio di penitenti, doue più diffusamente di lei trattano alcune cose, che qui non sono poste. Ma

3. q. 7.  
Ibi. nu. 173  
Conc. Trid.

Seff. 24. c. 6  
de reform.

Maiol. li. 3.  
c. 19. nu. 25

Nau. c. 27.  
num. 194.  
Med. & alij

102 \* Si dimanda? Vn Sacerdote celebrò in una Chiesa, laquale era interdotta per qualonque causa, se sia sospeso? *Resp.* con l'istesso nel capitolo dell'interdotta di sì, & *ipso iure*, dall'ingreso della Chiesa. Ma però non farà fatto irregolare, si come s'hà per il Test. in c. *Episcoporum de priuilegijs lib. 6.* Ma se dopo incorso in essa sospensione, celebrasse, all' hora dirassi esser fatto irregolare, quando prima non si facesse assoluere dalla detta sospensione, & essendo occulta la potrà dispensare il Vescouo, Ma se palese, solamente il Papa. Et quella chiamasi occulta, che solo Dio, & la sua coscienza la sà. Imperoche quando una sola persona lo sapesse, non dirassi mai essere occulta.

Ibi. in c. de  
inter. n. 86.

Test. in c. E  
episcoporum  
de priuile-  
gijs li. 6. Lu  
po. & alij.

Stare in peccato mortale, come s'intenda. Cap. CVII.

Vedi peccato mortale.

De' Testamenti. Cap. CVIII.

S O M M A R I O.

- 1 Se il padre sia tenuto riconoscere piu vn figliuolo, che vn' altro, per l'aiuto che ha dato in casa de' suoi beni palafrenali, & perche.  
Se il padre deue riconoscere piu vn figliuolo, che vn' altro per la speranza che a quello daua.  
Se un fratello accrescendo facultà in casa del padre, meriti d'essere riconosciuto piu dell' altri, quando, come, & perche.
- 2 Se colui, che riceue per testamento alcuni beni, con qualche conditione, nè l'adempie, peccchi.  
Se il confessore deue assoluere quello, che non adempie le conditioni del testamento, & quando.  
Se colui, che gode alcuni beni, ne per sua colpa non sono adempite, deuesi assoluere, & sia tenuto alla restititione, & perche.
- 3 Quando il testamento conditionato sia ualido, & inualido.  
Se il testamento sia ualido, quando la causa della conditione sia impulsua, o espressa.  
Quando la donazione fatta con conditione vaglia la regola.  
Quando la conditione del testamento non vaglia.
- 4 Siano che voglia rinouare i suoi beni lasciati, ne gli restituisce per non essergli dimandati, in ogni no della guerra, se pecca.  
Quando uno sia tenuto rinouare i beni, che ingiustamente si tiene.

S'vno

S'uno, che non rinoua i beni ingiustamente tenuti, innanzi la sentenza del Giudice, pecca.

S'vno, che non restituisce i beni lasciati per statuto, pecca.

5 Se la donna, laquale è lasciata in herede con conditione di castità, non viuendogli, possi tener detti beni, & perche.

Se la donna non viuendo casta, godendo i beni per testamento, se se deue assoluere, godendoli.

Se la donna non viuendo casta, per conditione di testamento possi godere i frutti, & perche.

Se la donna godendo per testamento, nè viuendo casta, quali, & quanti frutti, & beni deue restituire.

Se la donna non viuendo casta, deue rinouare i beni per testamento con conditione, innanzi la sentenza, come, quando, & perche.

Se la donna, non viuendo casta, benchè secreta, sia tenuta per la conditione rinouarli, & perche.



I dimanda? Vn padre, hauendo quattro figliuoli, & desiderando disporre de' suoi beni, acciò dopo la sua morte non nasca lite tra detti suoi figliuoli, vno de' quali, cioè il primo è soldato, ilquale è stato fuori di casa venticinque anni, nè mai cosa alcuna ha riceuuto da suo padre, nè da gli altri suoi fratelli, nè da casa de' beni paterni. Il secondo figliuolo è Dottore, & per causa del mantenerlo a studio, il padre gli ha

speso da 500. scuti, acciò commodamente potesse studiare. Et hora è in suo potere, & guadagna, nè contribuisce, nè dà cosa alcuna alla casa paterna, & a gli altri fratelli. Ma solo ha dato cento scuti del suo guadagno, benchè molti danari, & beni siano stati spesi, & uenduti in danno de gli altri fratelli. Il terzo figliuolo è Sacerdote, ilquale ha il suo patrimonio di ualuta per 200. scuti d'oro, da quattordici anni in qua, & di quello, nè d'altri beni da quel tempo mai ha riceuuto cosa alcuna, anzi ha fatto con le sue fatiche, arte, & ingegno vn peculio di 500. scuti, & l'ha dato a suo padre, per maritare alcune sue figliuole, lequali erano da marito, acciò non fosse alienato essi beni paterni, & così quelle furono maritate. Si dimanda hora, se detto suo padre sia tenuto riconoscere questo terzo figliuolo, per questa sua buona fede, & almeno della porzione di questo suo peculio quali castrense, & farli donazione, senza pregiudicio de gli altri suoi fratelli, per coscienza; essendo che per il spacio di questi quattordici anni mai habbia riceuuto da suo padre, quanto sia la ualuta d'una gozza d'acqua? percioche sempre sia stato fuori di casa ad insegnare, hora in questo luogo, hora in quello?

Et tutto ciò, che ha guadagnato habbia consegnato al padre; imperoche il padre sempre li teneua detto queste parole, Colui, che piu darà, maggior parte ancora riceverà nella mia heredità; & così questo terzo figliuolo confidato in queste parole, gli ha dato tutto il suo guadagno, & beni acquistati. Il quarto figliuolo era cirurgico, ilquale, benchè fosse assente da casa del padre, nondimeno piu tosto li ha dato danno, che utile?

*Resp.* che questa decisione piu tosto sarebbe da qualche Dottor di legge, che di Teologo, & Canonista; nondimeno dirassi quello, che intendemo in foro poli. Per tanto dice si; essendo che per quella parabola detta dal Nostro Saluator Christo delli due figliuoli, il piu giouane dimandasse la sua parte di quella sostanza, che li perueniu, alquale datali, la dissipò in lontan paese, uiuendo lussoriosamente. Dopo ritornato al padre, & dimandatoli perdono, il padre comandò, che fosse uestito della prima stola, & li fosse dato l'anello nelle mani, & li calceamenti, & che si mangiasse, & si facesse festa. Volendo mostrarci il Saluator Nostro, a tutti i figliuoli douersi dare uguale portione, benchè alcuno non habbi dato alcuna utilità, & alcuno molta utilità, confidatosi nelle parole del padre, dicendo; chi piu darà, maggior parte riceverà nella sua heredità; benchè il maggior figliuolo si fosse sdegnato, nè uolesse entrare, ancorche fosse pregato dal padre, che douesse entrare, ilquale molto giouamento ha fatto al padre, & niente hauesse consumato. Così a me pare douer dire d'esso terzo figliuolo Sacerdote, alquale deue peruenire tanta parte, quanta a gli altri tre, non ostante, che habbi dato al padre 500. scuti, acquistati con le sue fatiche, come beni quasi castrensi, ma non però castrensi, per maritare le loro sorelle, & non sia mancipato dal padre.

L'Autore.

S. Luc. 15.

padre, benchè haue: se riceuuto 200. scuti per parte sua, per promouersi a gli ordini sacerdoti. Ma se fosse mancipato, & soprauanzasse altri beni, io direi, che gli peruenirena uguale portione con gli altri fratelli, benchè quelli uuna uolrà haue: cro data al lor padre. Ma questo notasi, che si presuppone però, che la sostanza sia commune sia li fratelli, & sia indiuisa, dellaquale sostanza il uero padrone sia il padre, dalquale penda tutta quella sostanza, allaquale sostanza a me poco importa, che alcuno d'elli fratelli habbi cresciuta, o minuuta alcuna cosa; percioche l'accrescimento, o la diminutione d'essa sostanza (si come si presuppone in esso caso) è con il consenso d'esso lor padre, appresso ilquale è il uero dominio. Et questa nostra dichiarazione, & decisione essa parabola, dico, del Salvatore recitato, ne serue assai. Laqual decisione chiara, & sottilmente dichiara an cora essa Annilla.

De peculio, per totum.

In secundo casu se. m. da. p. v. s. sub. d. e. 23. Februarij, 1581.

In sum. ver. bo. p. ena. Pan. c. R. y. naldus, de testam. Silu. Verbo, legati. l. 9. 5 Nau. in m. m. num. 23. num. 67. Vers. potius est legatum. Soto, de iust. & m. lib. 1. q. 6. art. 6.

Ibidem.

Bart. in l. 2. §. ff. de do. nat. & Bal. in l. 1. ff. de his, qua p. a. cau. & in l. cum aliena. C. de legatis & Canonista in c. verum, de con. di. appof.

2 Si dimanda? N. volendo (mentre si troua sano di mente, & di corpo) accommodare le cose sue, & sapere a chi li deue lasciare, & godere dopò la sua morte: ha fatto il suo testamento, & fra gli altri suoi legati lasciò alla Chiesa di San P. parte de' suoi beni, ouero tutti; ma con patto, & conditione, che ogni dì li sia detta la Messa per l'anima sua in detta Chiesa di San P. Et che mai detti suoi beni possino essere alienati; & non dicendosi detta Messa, che detti suoi beni si riuolgano, & ricascino al piu propinquo parente della casa sua. Il Parochiano, che al presente si ritroua, troua, che i suoi predecessori queste conditioni non le ha obseruate. Dellaqual cosa si consiglia con il suo Confessore: se detto Confessore lo deue astreggere a rinonciare detti beni, & se lo deue assoluere, ritenendo essi beni, obseruando lui dette conditioni, nè hauendo lui colpa della non obseruanza passata? Resp. con il Teologo del Cardinale Pallearotto, che ueramente N. farà tenuto a rinonciare detti beni, & esso Confessore non lo deue assoluere, se prima non li rinoncia, a chi peruenirà, nè lo può assoluere. La ragione è questa, che per esso prete Parochiano non ci è testo, che lo possa assoluere, in coscienza, essendo che la uolontà d'esso N. testatore sia conditionata, uolendo con certe conditioni determinate, che ogni dì sia celebrato in essa Chiesa di S. P. la Messa per l'anima sua, & non celebrandosi, ricascino detti beni al piu propinquo parente. Di maniera, che per queste conditioni il testatore non uole, ch'essa Chiesa di San P. sia padrone de' suoi beni, non obseruando esse conditioni determinate; per laqual cosa (come dice il Gaetano, & altri Dottori) detta Chiesa non può godere detti beni, nè essere padrona di quelli. Imperoche piu tosto è legato conditionale, che penale, come dice esso Nauarro, & Soto; percioche quando alcuno lascia qual cosa sotto conditione, essa conditione non dirassi esser legge penale; & però esso Parochiano, che non fa, nè adempie essa conditione, è tenuto a restituire a esso padrone, o a chi lui delega i suoi beni, percioche non si trasferisce il dominio, se non s'eseguise essa conditione, massimamente esprimendo esso testatore l'animo suo.

3 Si dimanda? N. ha fatto detto legato alla Chiesa di San P. per ilche appare, che detti suoi beni gli li habbia donati per gloria di Dio, & principalmente per salute dell'anima sua: & però questo legato è un modo appofito, & non causa finale, ma piu tosto causa impulsua, laquale cessando, non celsa per questo l'effetto, si come s'ha per il cap. Requisisti, de testam. Et non cessando l'effetto. facit l. Mania. ff. de manu. testa. Resp. con l'istesso Teologo, & altri, che ueramente quando il modo sia appofito, & non modo principale, o finale causa d'esso contratto, ma che sia causa impulsua solamente, che detto legato farà d'essa Chiesa; & anco allhora, quando essa reuocatione ancora non sia manifestamente espressa; ma la causa principale, & finale, che muoue esso N. di donare questi suoi beni alla Chiesa di San P. l'una è stata, acciò che ogni dì si celebra per l'anima sua; & l'altra conditione è stata, che non si alieni detti suoi beni da essa Chiesa, & alienandosi si diuolgano, & ricascino al piu propinquo suo parente. Onde concludemo questo legato, o donatione di N. in coscienza è reuocata, come se fatta non fosse; prima per il defetto della principal conditione; & secondariamente per l'espressa clausula, per laquale si deuoluono ipso facto al piu propinquo parente, si come ben dice Bartolo, & Baldo. Nè oita il dire, oh questo presente Rettore non ha defettato, ma sono stati i suoi predecessori, anzi questo uole eseguire, & eseguirse quanto esso testatore uole, & comanda; però non deue patir la pena,

pena, per la colpa altrui. Ma a questa colpa aliena si risponde, che se bene quella legge dice, che. *Delictum prelati solius non nocere ecclesie*; come dicono li Dottori, questa esser donatione fatta con conditione, percioche nelle cose acquistate, & in quelle cose, che si donano senza conditione, uale essa regola, che. *Prælatum solium non posse nocere ecclesie*; perche se solo il Prelato non serua essa conditione, non uale essa donatione nelle cose acquistate, perche potrà nocere nelle cose da acquistarsi, come ben dice la Glossa, & li Dottori. Onde per concludere questi casi tutti, dirassi che questo nuouo Rettore, non ha piu ragione alcuna, per le conditioni non seruate d'elli suoi Parochi predecessori in essi beni di N. lasciati a questa sua Chiesa di S. P. & come dice San Tomaso, uno può esser punito per colpa d'un'altro di simile pena, per esser questo Legato fatto sotto conditione.

4 Si dimanda? B. ch'è nuouo Parochiano di S. P. ilquale è anco huomo di buona coscienza, uole lasciare, & rinonciare essi beni lasciati già da N. a questa sua Chiesa di S. P. ma perche non gli è alcuno, che gli li ridomandi, nè la giustitia l'astrengere, per non esser fatta alcuna sentenza dal giudice, se sia tenuto rinonciarli inanti sia fatta la sentenza, o pur dopò sententato? Resp. con l'istesso Teologo, benchè per uerità esso Rettore non pare, che sia tenuto rinonciare, se non dopò pernonciata la sentenza, ne manco incorre in pena alcuna; quanto alla legge humana, & pena secolare, nè a peccato mortale, benchè questo contratto sia stato fatto da esso N. con essa Chiesa, & sia come un statuto penale, nondimeno questo trattato, o contratto penale non può astreggere esso Rettore a farli pagar pena alcuna in coscienza, nondimeno diremo, che per coscienza è tenuto rinonciare detti beni, se uole essere assoluto in foro conscientia, & lasciargli ricascare doue essi uanno, benchè il difetto sia stato de' suoi Rettori predecessori, & non suo. Non ostante, che  *Clem. 2. verbo officij de heret. adiuncta eius glossa, probet transgressorem legis non solum a peccato, uertem etiam ab excommunicatione, ob illud incurfa, absolui posse, antequam soluat penam ob eam debitam*. Ma questo faria un dare occasione alli huomini di commetter molti peccati, acciò quelli, liquali naturalmente recusano essere effecutori delle pene contra se stessi. *contra. C. ex parte, de const. & l. conuenire. ff. de past. dot. Arch. in c. possessor. num. 21. de reg. iur. lib. 6.* Nondimeno questa non ha luogo, nè uerità nella pena poita dal testatore secondo essa *Glo. in c. Raynaldus de testa. a panor. & alijs iuris canonici interpretibus receptam*, perche uedeasi espresamente la uolontà di esso testatore, che dispone essi suoi beni sotto certe, & determinate conditioni, che si celebri ogni dì per l'anima sua, & non è la sua uolontà di alienare essi beni, & che si diuolgano al piu prossimo parente suo. Onde quella clausula ha piu presto ragione di conditione, che di pena, & fa esso legato, che più tosto sia conditionale, che penale, per la qual cosa dirassi non far bisogno d'altra dichiarazione, o sentenza di giudice.

5 Si dimanda? N. facendo il suo testamento lasciò, che C. sua consorte sia padrona, & usufruttuaria di tutti i suoi beni, mobili, & stabili, presenti, & futuri, uiuendo però quella castamente dopò la sua morte. Laquale donna C. dopò la morte di N. suo marito non uisse altrimenti casta, imperoche, o publica, o secretamente uiueua dishonestamente. Se costei possi godere con buona coscienza i detti beni di N. già suo marito? Resp. con l'istesso Teologo di no, nè può, nè si deue assoluere godendoli, & è tenuta anco a rendere i frutti dal primo giorno in quà, che quella cominciò a uiuere dishonestamente, & lasciargli ricascare doue uanno, benchè non nascesse sentenza alcuna da niuno giudice, ouero che niuna legge l'astreggesse a rinonciare, non ostante, che secretamente, dishonestamente quella uiuesse, & che macchiasse l'honor suo, & la sua fama. Et questo per le ragioni istesse dette di sopra i precedenti casi, del legato lasciato da N. alla Chiesa di S. P. con conditioni, che se li dica ogni dì la Messa, & si preghi Dio per l'anima sua.

Valore dell'Indulgenze. Cap. CIX.

Vedi cose, che si ricercano all'indulgenza, con tutti gli altri capitoli pertinenti a quella.

Valore delle Penitenze. Cap. CX.

Vedi Inualidità dell'Indulgenze, con li altri aderenti capitoli.

In ca. breui, de iur. et. 16. q. 6. §. ff. & in quelle cose, & in oc. in c. ff. in iust. de don. Ang. verbo, Donatio. l. §. 48. Tabie. eo. §. 2. 2. q. 108. ar. ff. & 12. q. 87. ar. vl. Ibidem.

Gaet. Pan. Silu. e. Nau. vi supra.

Ibidem. Gaet. Pan. Silu. e. Nau. vi supra.

VERA

## Aggiunta al Giardino di Sommisti

Vera Contritione, quale sia. Cap. CXI.  
Vedi Contritione.

Voto. Cap. CXII.

### S O M M A R I O.

- 1 S'vno, che fa voto di farsi Religioso, facendo più il tale peccato, & ricasca peccchi.  
Se mediante vn giubileo, alcuno possi essere dispensato dal voto, o commutarlo, & di quale, & per quale, & perche.  
Se vno per voto fatto di chiericare sia tenuto a viuere casto per dritto voto, come, & perche.  
Se colui, che propone riceuere qualche stato sia tenuto viuere, secondo quelle leggi.  
Quando non sia obligato l'huomo di viuere secondo le leggi di quello stato, che lui vuol riceuere.  
Se colui, che promette di Chiericare, o altro sia tenuto subito a obseruare le leggi di esso stato, & perche.  
Chi obliga il voto a obseruare le leggi di quel stato, che s'obliga, quando, come, & perche.  
Perche si possi dispensare colui, che fa voto di farsi religioso, & quando.  
Se a quello, che fa voto di chiericare, deuesi dispensare a torre moglie, come, & perche.
- 2 Se vno ritrouandosi in qualche peccato, che per voto permette farsi Religioso in tanto tempo, & ricascando, senza perdere gli ordini, se per virtù del Giubileo, possi essere dispensato.  
Se colui, che non adempie il voto, peccchi mortalmente.  
Se vno, che fa voto di farsi religioso al tale tempo, ne si fa, sia tenuto a dire l'officio.  
Quando non si pecca per il voto fatto a dire l'officio.
- 3 Se colui, che fa voto di religioso, & commette fornicatione, habbia rotto il voto della castità, non essendo ordinato.
- 4 Se colui, che ha fatto voto di religione, se non ha fatto professione, & commette fornicatione, faccia contra esso voto.
- 5 Se colui, che ha fatto voto di torre moglie, & inanti, che la toglia, commette adulterio, rompa il voto.  
Se colui, che fa voto di ordinarsi, & commette fornicationi innanti si ordini, pecca.
- 6 Voto, che cosa sia particolarmente.  
Se colui, che faccia qualche voto a tempo limitato, nè lo adempie, pecca, come, & perche.  
Se alguno fosse obligato da qualche legge per il voto fatto, come, & perche, & in che pecca.  
In quanti modi pecca colui, che fa voto, nè l'adempie a tempo.  
Se per la commissione del voto, se li deue imporre penitenza, & perche, & per qual cosa.  
Se colui pecca, mentre non effettua la cosa fatto voto.  
Se nel pigliare delli ordini, si faccia voto di castità.  
Se si deue dispensare a torre moglie facendo voto di farsi sacerdote, & perche.  
Quando il voto si faccia indispensabile per il Giubileo.  
Quando per il voto si cachi sotto la dispensa di esso voto.
- 7 Se colui, che faccia qualche voto, senza tempo prefisso, sia tenuto adempirla, & quando.  
Se immediatamente l'huomo, che faccia voto sia tenuto adempirlo subito.  
Se l'huomo pigliando gli ordini, sia tenuto viuere casto.  
La castità doue consista nella promissione di pigliar gli ordini, & d'altri opere.

**I** dimanda? N. sentendosi essere in un graue peccato carnale, & desideraua astenersene, ma gli era tanto inclinato, che non poteua astenersene. Perilche fece uoto, se da tal peccato si potesse astenersene, nè più incorrerli di farsi prete, Sacerdote, o Frate, proponendo fermamente nell'animo suo, di più non uoler commettere ditto peccato, mediante l'aiuto di Dio, & così propose di farsi Sacerdote, o Frate, se mai più fosse caccato in ditto peccato. Ilquale fra poco tempo di nuovo gli ricorse. Et conosceta non pot. rsene astenersene, perilche essendo uenuto un Giubileo, ilquale concedeta facoltà di dispensar e, o commutar e ogni uoto, eccetto Religione, & castità. Il detto N. pigliò ditto Giub. eo, & richiese al confessore, che in questo uoto lo

In 1 parte.  
nel 1. caso  
del 1581.  
c. 6. d'Or.  
1. bre.

to lo dispensi, per il uigore di detto Giubileo, & che egli lo commuti in altro, & particolarmente, che possi prender moglie. Se ditto confessore lo possa, & deue dispensare in altro con simile uoto, & quello, che ditto N. deue fare? Resp. che molte ragioni si potrebbe addurre, ma per seguitare il nostro ordine risponderemo col Teol. del Cardinale Paleotto, che quantunque il uoto di N. sia di farsi Sacerdote, o Religioso, che il Confessore, mediante questo Giubileo lo possi dispensare, & commutarglielo in altra opera. Improprio oggetto di quel uoto. Ma costui che ha fatto uoto di farsi Prete, non è stato altro oggetto principalmente proposto per se, che di farsi Prete; perilche uedesi, & si specifica tal uoto, dal pigliare essi ordini, & non dalla castità; onde dirassi, che per questa ragione costui sia tenuto clericare, ma non sarà obligato per questo suo uoto a uiuere castamente, perche colui, che propone riceuere qualche stato, non per questa propositio- ne si obliga alle leggi di quel stato, fin'a tanto, che con effetto non pigliarà quello sta- to; qñ però lui non esprima nel suo uoto l'obligation alle particolari leggi di quello sta- to. Per tanto dirassi, che il clericare è un certo stato, adunque N. che ha promesso cleri- care, non però di subito è altrettanto a offeruar le leggi di esso stato. E però màco sarà tenu- to alla castità, perche non obliga, se non quelli, che con l'atto sono professori dell'istef- so stato, ilquale per l'attuale possessione dell'ordine, si obliga solennemente a essa casti- tà si è obligato. Onde non hauendo N. ancora riceuuto essi ordini, dice esso Teologo poterli dispensare, & commutare per uirtù di esso Giubileo. Ma io non li concederai mai, che si potesse maritare, ma che più presto offeruasse il celibato, e che frequentasse il diuino ossequio in qualche deuota confraternità di secolari. Et così io farei quado un similitale si uenisse a confessare da me. Ma notasi.

- 2 Si dimanda? N. ritrouandosi immerso in un peccato carnale, fece uoto di farsi Sacerdo. *Ibidem.*  
re, qñ più ricascasse in similitale peccato, in termine di un'anno. Ilquale ricascò, ne prese li ordini sacri in detto anno finito, & per uirtù di un Giubileo cercò di farsi dispensare, & commutare dal suo confessore, se costui possi essere dispensato, & se peccò? Resp. con il predetto Teol. del Card. Paleotto, che non hauendo adempito il predetto uoto, che ue- ramente lui ha peccato, & mortalmente, ma nondimeno non se l'imputarà a colpa, per non dire il diuino officio, che essi ordini sagri obligano a reiterarlo ogni dì, & calca conseguentemente sotto il suo uoto di farsi sacerdote.
- 3 Si dimanda? N. ritrouandosi immerso in un peccato carnale, fece uoto, se mai più fosse ricascato in tal peccato, di farsi Sacerdote in termine di un'anno, ilquale dopò fatto *Ibidem.*  
il uoto fornì con una meretrice, se costui habbia rotto il uoto della castità, non effen- dosi ancora ordinato? Resp. con il predetto Teologo di no, che non peccò, contra il uo- to della castità, che era per eseguirlo nelli sagri ordini principiato, percioche mentre ui- ue da secolare, inanti che comincia a prendere gli ordini, lui possiede cose immobili, nè si dice peccare contra il uoto della castità.
- 4 Et l'istefso dirassi di quello, che haueffe fatto uoto di entrare in qualche religione, & *Ibidem.*  
inanti, che egli gli entra, stando nel secolo, ouero benche fosse in essa religione non ha- uesse fatto professione solennemente, lui dirassi non fare peccato contra esso uoto di ca- stità, & di pouertà, mentre non haurà fatto professione, perche possiede cose immobili.
- 5 Et l'istefso anco dirassi di quello, che haurà fatto uoto di torre moglie, & inanti, che *Ibidem.*  
la conduci a casa, & si congionga con quella, commette adulterio, dirassi, colui non ef- fere adultero, mentre commettesse qualche fornicatione. Et così per tutti questi casi, & ragioni dette in questi sopradetti casi, dirassi di quelli, che faranno uoto di ordinarsi, mentre commetterà qualche fornicatione, dirassi peccare mortalmente, per essa fornica- tione, ma non peccare, circa il uoto della castità, per non essersi ancora ordinato, o non essere entrato in alcuna religione, nè fatto solenne professione, nè consumato il matri- monio, con la moglie. Ma
- 6 Si dimanda? Essendo che il uoto sia una certa legge singolare, *quam homo sibi ipse praesi- tit.* nell'istefso modo ancora deuesi giudicare dell'obligatione del uoto, col quale si giu- dica dell'obligatione della legge. Ma se alcuna legge li fosse, con la quale obligasse al- cuno a tempo, & che passato quel tempo non obedisce alla legge, ma che in ditto tem- po uagasse a suo beneplacito, dirassi, costui incorrer e solo nella pena dell'ommissione, non

non pigliando in detto tempo eſo ordine, alquale la legge è aſtretto, nè eſo confeſſore receraria da quello, perche in ditto tempo non habbi obedito alla legge, & ſeruato la caſtità, ouero perche non habbi ditto l'officio diuino, & fatto le altre coſe, ch'è tenuto a far in eſo ordine, che era per pigliar, o ſia ordine di Sodiaco, o di Diacono, o di ſacerdote. Ne a queſto ſe li deue imporre penitenza alcuna, per la predetta ommiſſione; ma ſolamente ſe li deue dare penitenza, perche non habbia preſo quell'ordine, che haueua promeſo di pigliare. Et di queſto ſolo deue interrogarlo, cioè perche non habbia preſo ditto ordine nel predetto tempo ſtatuito dalla legge. Di maniera, che dirai, il predetto uoto propoſto di ſopra, circa il farſi Prete, o Frate Sacerdote, non eſere di caſtità, nè di Religion. Eccettuando però ſempre queſta clauſula, che in eſo uoto del pigliare delli ordini, non ſe l'includerſe eſe opere annexe a eſo ordine, cioè la caſtità, & l'obediencia; percioche quando queſte opere gli foſſero annexe, ſeguitaria, che hauendo fatto un tale uoto, & ſi foſſe maritato, ſaria aſtretto al uoto della obediencia in tutte quelle coſe, che foſſero contrarie a eſo matrimonio, & ſimilmente al uoto della caſtità, & almeno ſaria aſtretto dico a eſo uoto, quanto al commercio delle altre donne, eccetto la ſua. Et per queſta medema ragione ſeguitarebbe eſere aſtretto a recitare il diuino officio, alquale eſſi chierici ſono tenuti, ilche è coſa aſſorda. Onde concludemo tutti queſti caſi, che N. hauendo fatto uoto di farſi Sacerdote, non eſere queſto ſuo uoto, uoto di Religion, eſſendoche queſto non ſia ſtato, per ilquale ſ'habbia da ſottomettere totalmente, per queſta ommiſſione della profeſſione della regola approbata, al comandamento del Prelato, ſi come ben dice eſo Dottore Angelico, perche il Chiericato non è Religion, nè meno nel pigliare di eſſi ordini, ſe li fa uoto di caſtità, per laqual coſa potrà eſo Confeſſore rilafciare ditto uoto fatto da N. con impoſergli qualche altra coſa, in luogo di eſo uoto. Ma dirò ancora quello, che già ho detto poco di ſopra, quando io foſſo confeſſore di un tale, io per niun modo li concederia, che pigliaſſe moglie, ma più preſto li concederia il celibato, & che frequentarſe in qualche confraternità deuota di ſecolari, il diuino oſsequio, perche *Confefſor tanto difficilior in hoc remittendo uoto debet eſſe, quanto ex prima diſunctionis parte, colligitur intendiſſe ipſum N. in panam commiſſiſſe ſceleris, ingredi religionem, eandemque per accidens ſuam, uouere, & ſecundario, quando hac non ingrederetur, ſacris ad minus initiari.* Onde ſimil uoto, ſe l'è diſgiuntiuo, & l'elettione di queſta diſgiuntione penda dalla libera uolontà di N. con tutto ciò pare, quanto alla prima parte della diſgiuntione appartenere alla Religion, & eſſendo così, queſto uoto di N. ſaria indiſpenſabile per ditto Giubileo, ſecondo la commune opinione; benchè quanto all'altra parte diſgiuntiuo, & ſecondaria, ch'è del pigliar de gli ordini, caſchi ſotto la diſpenſa di eſo uoto. Perche quanto aspetta, che la permiſſione ſi faccia per la coſa promeſſa, niente altro ſ'inferiſſe, ſe non che uana, & frustratoria ſaria la promiſſione, quando eſſa coſa promeſſa, non ſi mandarſe ad eſecutione, nè ſi ridurreſſe all'atto. Ma

2.2.9.1.86

Geſt. 2.2.9.  
88.a.1. Soto  
de iſt. & iſt.  
li. 6.2.9.2.  
ar. 1. & a'ij

Ibidem.

7 Si dimanda? N. ha fatto il predetto uoto, & promeſſo d'oſſeruarlo, ma non ha detto quando, nè poſto tempo preſiſſo, ſe ſia aſtretto queſta futura promiſſione ad oſſeruarla immediatamente. *Reſp.* con l'iſteſſo di no, percioche N. non ſ'è obligato a pigliare eſſi ordini ſubito, nè ſubito uoler oſſeruar caſtità, eſſendo che queſto uoto di N. non ſ'includa nel precedente uoto, ſe non mediante l'attuale ſuſcettione di eſſi ordini. Et ſe tu mi dirai, che l'opera ſ'intenda piu, che la promiſſione. *Reſpon.* queſto eſſer la uerità, eſſendo che l'opera ſia piu proſſima, & immediata materia del uoto; & queſto per riſpetto d'ogni promeſſa; ma la uerità è, che ſi deue intender piu eſſa opera, che eſſa promiſſione. Ma riſpetto del primo uoto, che N. ha fatto d'uolerſi far prete. *ipſa initiatio, & ord. nura ſumpſio eſt opus, & obiectum, & non eſt caſtitas, uel obedientia, uel recitatio diuini offiij, & externa ſimilia, ordinibus annexa.* Per la qual coſa dirai queſto eſſer la uerità, che ſi pigliano gli ordini, acciò caſtamente ſi uiua, & ſi obediſca al Prelato, & che ſi facciano gli altri effetti Eccleſiaſtici. Coſi ancora ſi fa il uoto da pigliarſi gli ordini, acciò ſi pigliano. Et queſta è l'opera, alla quale ditta promiſſione ſi ordina. *Et huiusmodi initiatio in ſacris, eſt terminus totius dicti uoti.* A quell'altro poi finalmente, che ſi dice tirare con ſe l'acceſſorio, noi ſatiſfaccemo; ma in quel modo, col quale ſi contiene l'acceſſorio nel principale. Ma la caſtità

ſtità non ſi contiene nella promiſſione del pigliar de gli ordini, ma ſi contiene in eſſa attuale ſuſcettione di eſſi ordini. Et le opere della continenza, della obediencia, del recitare il diuino officio, &c. non caſca ſe non mediante eſſa ſuſcettione attuale de gli ordini, ſotto la ſemplice promiſſione di ricenere il ſtato clericale; ſi come dottamente dichiara eſo Gaetano citato di ſopra, & eſo Soto con molti altri. *Ibid. vi ſup.*

Ego Marcus Scarfella Presbiter Tolentinas. Hæc omnia, S. R. E. correctio-  
ni, ut alia cuncta noſtra ſcripta, & impreſſa, atque cuiuſuis melius ſen-  
tientis iudicio committo, & committere intelligo, & uolo.

F L F I N E.

